

STUDI DI CULTURA GIURIDICA  
Collana diretta da Stefano Colloca e Valerio Marotta

---

1. FEDERICO L.G. FAROLDI, *Responsabilità e ragione. Contributo a una prospettiva riduzionista*, 2020.
2. VALERIO MAROTTA, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, 2023.
3. MARZIA LUCCHESI, *Diritto, pedagogia e femminismo. Valeria Benetti (1908-1914)*, 2023.
4. STEFANO COLLOCA, *L'analogia nella dinamica del diritto. Un'indagine filosofica*, 2023.

*Comitato scientifico-editoriale*

Fabio Botta

*Università di Cagliari*

Elio Dovere

*Università di Napoli Parthenope*

Matthew Kramer

*Università di Cambridge*

Valerio Marotta (Direttore)

*Università di Pavia*

Paolo Renon

*Università di Pavia*

Claudio Sarra

*Università di Padova*

Emanuele Stolfi

*Università di Siena*

Silvia Zorzetto

*Università di Milano Statale*

Stefano Colloca (Direttore)

*Università di Pavia*

Evelyn Höbenreich

*Università di Graz*

Luca Loschiavo

*Università di Teramo*

Carlo Nitsch

*Università di Napoli Federico II*

Corrado Roversi

*Università di Bologna*

Umberto Stefini

*Università di Pavia*

Wojciech Żelaniec

*Università di Danzica*

STUDI DI CULTURA GIURIDICA  
Collana diretta da Stefano Colloca e Valerio Marotta

---

3

MARZIA LUCCHESI

DIRITTO, PEDAGOGIA  
E FEMMINISMO

*VALERIA BENETTI (1908-1914)*

SATURA  EDITRICE

Le opere presentate per la pubblicazione nella Collana  
sono sottoposte in forma anonima alla valutazione  
di due revisori esterni

In copertina:

in piedi da sinistra verso destra Luigi Credaro, Luigi Volpicelli, Vincenzo La Via;  
seduti da sinistra verso destra Guido Calogero, Giovanni Gentile, Valeria  
Benetti Brunelli, Ugo Spirito.

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI  
Copyright 2023 Satura Editrice s.r.l.  
via G. Gigante, 204 - 80128 Napoli  
tel. 081 5788625  
sito web: [www.saturaeditrice.it](http://www.saturaeditrice.it)  
e-mail: [saturaeditrice@tin.it](mailto:saturaeditrice@tin.it)  
ISBN 978-88-7607-243-7

“Législateurs, prêtres, philosophes,  
écrivains, savants se sont acharnés  
à démontrer que la condition subordonnée  
de la femme était voulue dans le ciel  
et profitable à la terre”

Simone de Beauvoir, *Le deuxième sexe*



## INDICE SOMMARIO

Premessa.....	p.	XI
---------------	----	----

### CAPITOLO PRIMO

#### LA DONNA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO

I.1.1.	Premessa.....	»	1
1.2.	Principio fondamentale della nostra legislazione .....	»	11
1.3.	Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.....	»	12
1.4.	Del matrimonio .....	»	15
1.5.	Dell'autorizzazione maritale .....	»	17
1.6.	Dell'amministrazione dei beni della donna maritata .....	»	21
1.7.	Della moglie commerciante .....	»	26
1.8.	Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio.....	»	27
1.9.	Della patria potestà.....	»	27
1.10.	Dello scioglimento e della separazione dei coniugi .....	»	31
1.11.	Dell'adulterio .....	»	37
1.12.	Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio .....	»	41
1.13.	Della tutela .....	»	61
II.1.14.	Diritto pubblico. Del voto amministrativo e politico.....	»	62
1.15.	Uno sguardo conclusivo.....	»	68

### CAPITOLO SECONDO

#### LA DONNA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. DIRITTO PENALE

2.1.	Premessa.....	»	79
2.2.	Principio fondamentale del diritto penale .....	»	82
2.3.	Del concorso di più persone in uno stesso reato .....	»	87

2.4.	Dell'ubriachezza ( <i>sic</i> ) come causa che esclude o diminuisce l'imputabilità.....	p.	90
2.5.	Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.....	»	99
2.6.	Dei delitti contro la libertà individuale.....	»	101
2.7.	Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.....	»	105
2.8.	Dell'omicidio.....	»	111
2.9.	Dell'adulterio.....	»	118
2.10.	Della violenza carnale e della corruzione di minorenni.....	»	122
2.11.	Del ratto.....	»	126
2.12.	Del lenocinio.....	»	127
2.13.	Disposizioni comuni ai capi precedenti.....	»	135
2.14.	Dell'infanticidio e del procurato aborto.....	»	137
2.15.	Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a se stesse.....	»	147
2.16.	Prostituzione.....	»	155
2.17.	Uno sguardo conclusivo.....	»	162

## CAPITOLO TERZO

IL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE  
DELLE DONNE ITALIANE (ROMA 1908)

3.1.	Premessa.....	»	177
3.2.	Sezione Educazione e Istruzione: tema VII. <i>Sulle biblioteche come mezzo di elevazione morale e intellettuale, e sulla opportunità di dirigere e coordinare la lettura mediante cataloghi razionali; Il problema della coltura moderna e le biblioteche. Cataloghi ragionati della Bibl. stor. Andrea Ponti</i> (Sig.na Valeria Benetti).....	»	184
3.3.	Sezione Giuridico-Morale.....	»	185
3.4.	Prima seduta: tema I. <i>Condizione giuridica dei figli illegittimi</i> .....	»	188
3.5.	Seconda seduta: tema II. <i>Violenza e corruzione di minorenni</i> .....	»	194
3.6.	Seconda seduta: tema III. <i>Dell'omicidio per adulterio</i> .....	»	200
3.7.	Seconda seduta: tema IV. <i>Della morale unica per i due sessi nel matrimonio</i> .....	»	210
3.8.	Adunanza plenaria organizzata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile.....	»	213
3.9.	Terza seduta: tema VI. <i>Sulla condizione giuridica della donna italiana nella famiglia</i> .....	»	222

3.10.	Terza seduta : tema VII. <i>Dell'autorizzazione maritale</i> .....	p.	223
3.11.	Terza seduta: tema VIII. <i>Patria e tutoria potestà della donna</i> .....	»	225
3.12.	Terza seduta: tema IX. <i>Il Codice civile nei riguardi della patria potestà della donna</i> .....	»	227
3.13.	Quarta seduta: tema I. <i>La tratta delle bianche</i> .....	»	234
3.14.	Quarta seduta: tema III. <i>Protezione dell'infanzia maltrattata</i> .....	»	235
3.15.	Quinta seduta: tema I. <i>Il sistema di prova ed il suo sviluppo in Italia</i> .....	»	236
3.16.	Quinta seduta: tema II. <i>La morale sessuale nell'educazione</i>	»	239
3.17.	<i>Cesare Vivante: il diritto di famiglia, ovvero un "mazzo di rosee regole coniugali" dalle molte spine</i> .....	»	244
3.18.	Conclusioni.....	»	249

CAPITOLO QUARTO

UN "PROGRAMMA MINIMO" SUL PROBLEMA DELLA  
DELINQUENZA MINORILE: IL MEMORIALE DEL 1911

4.1.	Premessa.....	»	263
4.2.	Il contributo di Ersilia Bronzini Majno ai lavori della Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni: l' <i>Assistenza alle fanciulle</i> ....	»	274
4.3.1.	Il <i>Memoriale</i> del CNDI: la riforma degli istituti della patria potestà e della tutela.....	»	279
4.3.2.	Il <i>Memoriale</i> del CNDI : la difesa del diritto familiare..	»	283
4.3.3.	Il <i>Memoriale</i> del CNDI: i patronati familiari .....	»	286
4.4.	Una dura critica al <i>Memoriale</i> : un insieme di proposte "né molto numerose, né molto importanti per la risoluzione del problema gravissimo della delinquenza minorile" (Scipio Sighele, 1911).....	»	291
4.5.	La Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata .....	»	304

CAPITOLO QUINTO

L'INFANZIA: UN "CAPITALE UMANO".  
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE FEMMINILE (ROMA 1914)

5.1.	Premessa.....	»	313
------	---------------	---	-----

5.2.	La nuova coscienza giuridico-pedagogica e l'ufficio sociale della donna.....	p.	315
5.3.	Il Riformatorio femminile.....	»	334
5.4.	Luci e ombre .....	»	347

## APPENDICE BIBLIOGRAFICA

OVVERO LA BIBLIOTECA DI UNA FEMMINISTA DI PRIMO NOVECENTO ..	»	357
--	---	-----

INDICE BIBLIOGRAFICO .....	»	361
----------------------------	---	-----

Indice delle fonti.....	»	371
-------------------------	---	-----

Fonti d'Archivio .....	»	374
------------------------	---	-----

Sitografia.....	»	375
-----------------	---	-----

## PREMESSA

“Il lavoro che presentiamo al pubblico si propone di considerare con la maggiore obbiettività possibile le condizioni che la legge e in certa guisa anche il costume offrono attualmente alla donna”<sup>1</sup>.

Agli inizi del Novecento, quando Valeria Benetti scrive queste righe introduttive presentando il suo saggio *La donna nella legislazione italiana*, il pubblico a cui la giovane aspirante pedagogista, allieva di Bernardino Varisco, di Luigi Credaro e di Giovanni Gentile<sup>2</sup> si rivolge non è diverso da quello al quale si erano rivolti

\* È con profonda gratitudine che desidero ringraziare i Professori Valerio Marotta e Stefano Colloca per aver voluto ospitare questo mio lavoro nella Collana *Studi di cultura giuridica*.

<sup>1</sup> Benetti (1908), p. 9.

<sup>2</sup> Su Valeria Benetti attingo alle *Note biografiche* (1947) del marito di Valeria, Gustavo Brunelli (illustre studioso nel campo della biologia cellulare, oceanografo, celebre per i suoi studi sulla vita nelle acque salmastre che gli valsero nel 1913 la nomina a commissario nell'ambito della Commissione antimalarica presso la Direzione generale della colonizzazione e, dopo la prima guerra mondiale, quella di ispettore superiore del ministero dell'Agricoltura e di direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia). Inoltre alla tesi di Laurea di I. L. Graneroli (a. a. 1994/95) che ho potuto consultare grazie alla relatrice, la Professoressa Simonetta Soldani e a una mia recentissima conversazione avuta con il nipote di Valeria Benetti, il dottor Aldo Brunelli che ringrazio per la sua estrema disponibilità e cortesia. Nata a Roma nel 1878 – seconda di tre sorelle, figlia di Paolina Curti insegnante elementare di nobile famiglia di Chiari e di Roberto Benetti, alto funzionario del ministero delle Finanze trasferito dal nord Italia nella capitale dopo alcuni spostamenti in Liguria e in Piemonte – la Benetti compì gli studi liceali a Oneglia, iscrivendosi poi alla facoltà

qualche decennio prima due grandi pensatori impegnati sul fronte del movimento femminista: Anna Maria Mozzoni e Salvatore

di scienze matematiche, fisiche e naturali a Roma nel 1899 laureandosi nel 1903 a pieni voti con lode con una tesi sugli apidi a cui lavorò insieme al compagno di studi e futuro marito Gustavo Brunelli. Il suo “temperamento filosofico” e la poca soddisfazione ricavata dagli studi scientifici la indussero due anni dopo a iscriversi alla facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Roma privilegiando l’indirizzo pedagogico sotto la guida di Luigi Credaro e Bernardino Varisco, laureandosi nel 1911 con una tesi seguita da Varisco su *I valori dell’educazione* pubblicata nel 1914 (Brunelli, 1947, pp. 6-14). Nel contempo fu chiamata a insegnare dapprima presso la Scuola magistrale di economia domestica (1908-1910) e in seguito presso la Scuola Pedagogica della Regia Università di Roma istituita nel 1904 quale Corso di perfezionamento universitario per maestri ove, in qualità di assistente alla cattedra di pedagogia dal 1911, svolse nel 1913/14 le esercitazioni al corso di Bernardino Varisco e, ancora nel 1922/23, tenne parte delle lezioni del corso di Luigi Credaro [Benetti (1939); Barausse (2004), pp. 122 nt. 152; 143-144 ntt. 240-241]. Risale al primo decennio del Novecento il suo impegno come femminista. Iscritta all’Associazione Per la donna [Graneroli (1994/1995), p. 13; Taricone (1996), p. 182] di cui – scrive il marito Brunelli (1947), p. 9 – “per molti anni fu l’anima”, nel 1906 fu tra le firmatarie della petizione per il voto alle donne redatta dalla Mozzoni insieme ad altre autorevoli esponenti del movimento quali Maria Montessori, Lavinia Taverna e Teresa Labriola [Pieroni Bortolotti (1974), p. 109; Taricone (1994), p. 115; Graneroli (1994/1995), p. 38; Taricone (1996), p. 109; Babini, Lama (2003), p. 178 nt. 213; Galeotti (2006), p. 41]. In seguito iniziò a collaborare con il Consiglio nazionale delle donne italiane (d’ora innanzi CNDI). Sposata nel 1912 con Gustavo Brunelli – che nel frattempo aveva conseguito la libera docenza presso l’Università di scienze naturali a Roma ottenendo anche la nomina di assistente al Comitato Talassografico – da cui ebbe un figlio (Fausto nato nel 1913), negli anni della guerra la Benetti Brunelli non venne meno al suo impegno sia di docente presso le scuole professionali per infermiere e assistenti sociali, sia di attivista per i diritti della donna continuando a collaborare con il CNDI assumendo la presidenza della sezione giuridica (1916) e lavorando sui temi della famiglia, dell’infanzia abbandonata, dell’educazione e della scuola [così Brunelli (1947), pp. 8-14; Graneroli (1994/1995), pp. 85-131, 106; Taricone (1994), p. 172; Murari (2008), p. 230 nt. 25]. Agli inizi degli anni Venti insieme ad altre socie del CNDI costituì a Roma la Federazione italiana laureate diplomate (d’ora innanzi FILDIS) legata all’International Federation of University Women (IFUW) e affiliata al CNDI al fine di promuovere rapporti di amicizia e di collaborazione fra donne laureate “al di

Morelli. Perché se è vero che in circa mezzo secolo di storia, dall'unificazione legislativa agli inizi del Novecento, l'emancipazionismo italiano si era notevolmente evoluto grazie allo sviluppo di un associazionismo e di una rete di interessi al femminile, gli obiettivi di questo emancipazionismo nella sostanza non erano cambiati.

Sicché vale la pena riallacciarsi alle istanze formulate con slancio e convinzione dalla femminista lombarda sia nel libro del 1864 *La donna e i suoi rapporti sociali*, sia nell'opuscolo del 1865 intitolato *La donna in faccia al progetto del nuovo codice italiano* che consentirono alla Mozzoni di mettere a punto un programma politico "avveniristico" radicalmente opposto rispetto al trattamento riservato alla donna dal nuovo codice civile unitario<sup>3</sup>.

sopra di ogni ideologia politica, credo religioso, razza e nazionalità" e di rappresentare le donne italiane laureate nelle organizzazioni internazionali (Taricone, 1996, pp. 175-177). Il suo impegno a favore dei diritti civili delle donne la condusse poi a collaborare con la Federazione per il suffragio e i diritti civili (FISED) costituita nel 1928 sulle ceneri del Comitato Nazionale Pro-Suffragio. Sulla figura di Valeria Benetti in relazione al femminismo italiano fra Otto e Novecento cenni anche in Porciani, Scattigno (1997), pp. 265-299 e pp. 289-290; D'Arcangeli (2000), in <http://dbe.editricebibliografica.it/cgi-bin/dbe/Scheda?> (ult. cons. il 20/09/2022); Galeotti (2006), sub indice; De Grazia (2007), pp. 45, 67, 325; Soldani (2007), pp. 41-90, p. 66 nt. 75; Murari (2008), sub indice; Bartoloni (2018), pp. 81-104; Ead. (2021), p. 25 nt. 51. In relazione ad alcune tematiche inerenti al diritto di famiglia, al diritto penale e al suffragio femminile v. Di Simone (1993), pp. 561-593, p. 569 nt. 24, p. 577 nt. 52; Ead. (2021), pp. 35-53, p. 51 nt. 27; Cavina (2011), pp. 199-205; Tita (2018), p. 67 nt. 268; Garlati (2015), pp. 88-89 nt. 27; Bartoloni (2018), pp. 91-104; Soldani (2021), pp. 99-142, p. 104 nt. 15. Mi sia inoltre consentito rinviare al mio articolo, Lucchesi (2020).

<sup>3</sup> Sulla figura di Anna Maria Mozzoni cfr. i fondamentali saggi di Pieroni Bortolotti (1963); Ead. (1975); Sarogni (1995); Murari (2008). Inquadrano il profilo bio-bibliografico Taricone (1995), pp. 776-779; Soldani (2012), pp. 374-381. Senza alcuna pretesa di completezza, cfr. anche Gazzetta (2003) sub indice; Galeotti (2006) sub indice; Migliucci (2006) sub indice; Farina (2010), pp. 55-72; Perry (2011), pp. 8-10, 39-72; Cazzetta (2012), pp. 80-83; Gazzetta (2018); Höbenreich (2018), pp. 284-291; Bartoloni (2018), pp. 81-91. Sul pensiero della Mozzoni in un'ottica

In effetti, tra le proposte avanzate dalla giovane lombarda spiccavano la parità con gli altri cittadini al raggiungimento della maggiore età, i diritti elettorali, il diritto ad acquisire la cittadinanza anche senza matrimonio, la parità di trattamento dell'adulterio, la soppressione dell'autorizzazione del marito per alienare, accendere ipoteche e compiere atti di straordinaria amministrazione, il diritto di esercitare la tutela e di partecipare al consiglio di famiglia<sup>4</sup>. Come si accennava poc'anzi, tutte queste richieste rimasero inascoltate dal legislatore del '65 artefice, al contrario, di una normativa fortemente contraddittoria che se formalmente si ispirava al principio dell'uguaglianza giuridica di tutti i regnicoli senza differenza di sesso contenuto nell'articolo 24 dello Statuto<sup>5</sup>, nella sostanza lo privava anche del suo ridotto valore programmatico mediante una serie di meccanismi di esclusione volti a mantenere la donna in una condizione giuridica di grave inferiorità.

Giova a questo proposito ricordare brevemente che, con l'unificazione giuridica e amministrativa, anche in Italia si era stabilita, a livello di sistema, "quella duplicità di riferimenti" di stampo napoleonico tale per cui se lo Statuto albertino disciplinava il rapporto fra il soggetto e lo stato, il codice civile fissava il rapporto fra gli individui<sup>6</sup>. In questo contesto normativo, la trama dei diritti e delle libertà del cittadino si rivelò fin da subito

storico-giuridica v. Ungari (1974), p. 165; Di Simone (1993), p. 569 nt. 24; Cazzetta (1999), p. 295; Passaniti (2011), pp. 312-316, 337-340; Di Simone (2014), pp. 95-121, pp. 101-102; Ead. (2017), pp. 10-18, p. 12, ntt. 4-5; Garlati (2015), p. 109 nt. 116; De Giudici (2016), p. 10 nt. 59, p. 14 nt. 81; Bartoloni (2021), pp. 18-28.

<sup>4</sup> Sarogni (1995), p. 29.

<sup>5</sup> Statuto albertino, art. 24: "Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali innanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi".

<sup>6</sup> Rodotà (2011), p. 4. Sui codici civilistici ottocenteschi "sede di scelte di natura propriamente costituzionale" si veda per tutti, Padoa Schioppa (1993), pp. 531-553, p. 538.

esilissima condizionata com'era dalla debolezza del quadro costituzionale in cui non soltanto le affermazioni di principio contenute nello Statuto necessitavano comunque sempre dell'“intermediazione della legge ordinaria” per potersi concretamente tradurre. Ma anche le garanzie enunciate dallo Statuto risultavano insufficienti a motivo della sua flessibilità<sup>7</sup>.

Ciò spiega perché lo Statuto da solo non rappresentasse un “aggancio sicuro” nella tutela delle libertà e dei diritti. E come fosse invece il codice civile, nel suo valore “simbolico” di “luogo che armonizza i legami tra il diritto e la società”<sup>8</sup> a offrirsi come un “fermo punto di riferimento” a motivo della sua valenza costituzionale. Quest'ultima ben evidenziata sia dal raccordo attuato tra lo Statuto e il codice dalle disposizioni preliminari sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione della legge, premesse al codice a suggello della “sua superiorità sugli altri codici”. Sia dalla “qualità intrinseca” dei “suoi principi costitutivi” capaci di imporsi “come criteri ricostruttivi dell'intero ordine privatistico”<sup>9</sup>.

E dunque nell'ottica precisa dei diritti e delle libertà, la “debolezza della garanzia costituzionale” unitamente alla “pervasività della logica privatistica” favorirono l'emersione di “una condizione generalizzata di disuguaglianza” fra i consociati, in cui la titolarità piena e il godimento di quei diritti era riservata “a una figura ben nota: il borghese maschio, maggiorenne, alfabetizzato, proprietario”<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Per tutti, Alvazzi del Frate (2007), pp. 60-62.

<sup>8</sup> Nel solco dell'“ideologia della codificazione” fondata sui temi della “semplificazione del sistema delle fonti”, dell'“unificazione giuridica”, dello “statualismo e garantismo”, dei “nessi tra Codice e Costituzione” diffusa al tempo dell'unificazione legislativa sulla quale v. Cazzetta, (2007), pp. 27-39, pp. 30-31 nt. 2 anche per le indicazioni bibliografiche ivi riportate.

<sup>9</sup> Rodotà (2011), pp. 5-6. Sul punto Ghisalberty (1995), pp. 87-88, 122.

<sup>10</sup> Ovvero, “solo a chi era, per dirla con la Kuliscioff, «nato maschio»” [così Pieroni Bortolotti (1974), p. 111]. Inoltre Grossi (2000), p. 72; Rodotà (2011), p. 17; Cazzetta (2012), pp. 80-83.

Lo dimostra con chiarezza la legge elettorale amministrativa del 17 marzo 1861 che, escludendo la donna dall'elettorato sia attivo che passivo, aboliva anche quel significativo avanzamento verificatosi nelle passate esperienze di governo in Toscana, in Veneto e in Lombardia, dove le donne possidenti erano ammesse al voto amministrativo<sup>11</sup>.

Sesso, istruzione e reddito dominavano la sfera dei diritti politici e quella dei diritti civili.

Lo dimostra anche qui “l’anacronistico” mantenimento dell’istituto dell’autorizzazione maritale, introdotto in Italia con il codice napoleonico e disciplinato dall’art 134 del codice civile unitario. Come è noto, all’ingiustizia palese di questo istituto che di fatto parificava la donna maritata all’incapace, lo stesso Pisanelli aveva manifestato una “energica opposizione” nella consapevolezza del torto gravissimo arrecato alla donna, specie in quei territori del Regno – Lombardia e Veneto – soggetti in passato al Codice austriaco ove questo istituto risultava del tutto ignorato<sup>12</sup>. Col risultato, sottolineava Pasquale Stanislao Mancini

<sup>11</sup> Alvazzi del Frate (2007), p. 63. L’orientamento della legge del 17 marzo 1861 sarà confermato dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia (Allegato A: legge comunale e provinciale) art. 26 che dichiarerà “a tutte lettere” essere le donne né elettrici né eleggibili unitamente agli analfabeti, ai falliti, ai vagabondi e ai detenuti in espiazione di pena e ad altre categorie di soggetti dimidiati [così Soldani (2007), p. 67 nt. 79]. Sul voto amministrativo delle donne in Toscana, in Lombardia e in Veneto cenni in Pieroni Bortolotti (1974), p. 111; Severini (2004), p. 68; Galeotti (2006), p. 25; Soldani (2007), p. 67; Rodotà (2011), p. 11; Garlati (2015), pp. 93-94.

<sup>12</sup> Sull’argomento esiste una vasta letteratura. Senza pretese di completezza si rinvia a Ungari (1974), pp. 164-165; Vismara (1978), p. 73; Padoa Schioppa (1993), p. 540; Id. (2016), p. 550; Bonini (1993), p. 35; Ghisalberti (1995), p. 95; di Renzo Villata (1995), p. 524; Di Simone (1993), pp. 567-570; Ead. (2014), pp. 95-96 ntt. 1-2, pp. 104-106; Ead. (2016), pp. 1-29, ove l’A., dopo aver messo in luce l’influenza delle idee kantiane tendenzialmente favorevoli alla pari dignità degli sposi sulle linee guida seguite da Zeiller nella redazione del Codice austriaco (pp. 7-9), procede in un “confronto sintetico” con il *Code Napoléon* al fine di “valutare meglio le aperture

– solidale con Pisanelli – di costringere le “generose madri e spose lombarde (...) a rimpiangere come più liberale la legislazione dello straniero dominatore”<sup>13</sup>.

Il fatto dunque che il destino della donna nello stato italiano appena costituito risultasse così marcatamente segnato dalle discriminazioni che la colpivano nei suoi diritti civili e politici, spinse la Mozzoni a denunciare apertamente lo scandalo di una normativa che rappresentava un’offesa per la donna. In essa, scriveva la femminista lombarda: “L’autorità materna è virtualità senz’atto. La condizione della sposa è la servitù sotto l’insegna dell’eguaglianza. Davanti al diritto di proprietà la donna è

liberali della normativa asburgica” (pp. 18-22); Ead. (2017), p. 11 ove si sottolinea come il codice civile austriaco, per quel che concerneva i diritti delle donne fosse molto più avanzato rispetto al modello napoleonico: “Esso infatti affermava chiaramente il principio di uguaglianza della capacità di agire dei sessi e fissava gli stessi doveri agli sposi, anche se attribuiva al marito una funzione preminente in quanto capo della famiglia e responsabile della gestione degli affari (§§ 21, 44, 90, 91). Le donne erano escluse dalla testimonianza testamentaria, dalla tutela e dalla curatela (§§ 591, 597, 192, 281) ma sia le nubili che le sposate erano pienamente capaci di compiere negozi patrimoniali senza alcuna autorizzazione (§ 1349). Inoltre, se la legge, per presunzione e in assenza di opposizione, attribuiva al marito l’amministrazione dei beni della consorte, questa poteva revocare tale facoltà e riassumere la gestione dei suoi averi (§§ 1238, 1239, 1241)”; Ead. (2021), pp. 35-53. In tema si considerino anche: Dezza (2000), pp. 157-160; Passaniti (2011), pp. 232-233, 242-243, 255-258; Garlati (2011), p. 35; Ead. (2015), pp. 84-90; Crescenzi (2015), pp. 127-185; Solimano (2016), pp. 319-387, p. 354; Tita (2018), pp. 52-70.

<sup>13</sup> Di Simone (1993), p. 568; Ead. (2014), p. 101, pp. 103-104; Ead. (2017), pp. 11-12: “il testo del 1865 risultò largamente ispirato a principi patriarcali e autoritari. Esso riproduceva, con qualche ritocco, le regole napoleoniche sull’autorizzazione maritale (artt. 134, 135, 136), sulla cittadinanza e la residenza (artt. 9 ss.), sul diverso trattamento dell’adulterio (art. 150), sulla patria potestà (art. 220), sul divieto della ricerca della paternità (artt. 189, 190), sull’incapacità alla testimonianza in atti pubblici e privati (artt. 268, 351, 788). A queste gravi limitazioni si aggiungevano la proibizione di ricoprire le funzioni di arbitro e di procuratore (artt. 10 e 156 c.p.c.) e l’impossibilità di partecipare alla vita politica e amministrativa poiché le cittadine non avevano diritto di voto né accesso alle cariche pubbliche”. Inoltre Garlati (2015), p. 88.

minore; l'anormalità è per lei la normalità. Fuori della famiglia ella ha un'esistenza fortuita, miserabile e indecorosa nella maggior parte dei casi"<sup>14</sup>.

Il passaggio successivo all'epoca dell'unificazione non conobbe significativi cambiamenti per quel che concerneva la condizione giuridica della donna la cui "opacità" rimase grandissima dentro e fuori la famiglia<sup>15</sup>. Ciò malgrado il fatto che, sul finire del secolo, il quadro generale si presentasse più frastagliato sulla scorta di una serie di mutamenti profondi e di eventi "tragici" legati al mondo sociale e politico<sup>16</sup>, convinse Anna Maria Mozzoni ad impegnarsi ancor più tenacemente nella battaglia a favore delle donne.

A questo proposito ferma convinzione della femminista lombarda era che l'emancipazione della donna fosse indissolubilmente legata alla questione sociale. Sicché nell'ultima parte del secolo fu sulla scia dell'associazionismo operaio e delle istanze che condussero alla nascita del partito socialista che Anna Maria Mozzoni portò avanti la sua lotta<sup>17</sup> non senza polemiche interne al movimento femminile talvolta anche molto accese<sup>18</sup>. E nella sua infaticabile attività di promotrice di comitati, leghe e as-

<sup>14</sup> Pieroni Bortolotti (1975), p. 123. Sul punto v. Sarogni (1995), p. 33.

<sup>15</sup> Rodotà (2011), pp. 11, 34.

<sup>16</sup> "(...) nel '93 i 'fasci' dei lavoratori siciliani, nel '94 le bande anarchiche nella Lunigiana, nel '98 la rivolta di Milano, lo stato d'assedio proclamato in più regioni, la incredibilmente dura repressione delle libertà costituzionali presentate alla Camera dal nuovo Primo Ministro Luigi Pelloux, il 29 luglio 1900 il regicidio per mano di un anarchico" [Grossi (2000), p. 71].

<sup>17</sup> Pieroni Bortolotti (1974), pp. 105-123; 1963, pp. 184-254; Sarogni (1995), p. 26. Sull'"incontro-scontro" tra femminismo e socialismo dettato dalla "comune convinzione dell'elevamento della condizione giuridica della donna come missione storica" e da un diverso approccio in termini di "strategie politiche e tattiche sindacali" v. Passaniti (2011), pp. 312 – 313; Cavallo (2019), pp. 29-50.

<sup>18</sup> Come ad esempio quelle sulla protezione del lavoro delle donne legate al disegno di legge Carcano, all'origine di un vero e proprio "duello" tra Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff sul quale Passaniti (2011), pp. 312-320.

sociazioni, sovente l'emancipatrice lombarda si incrociò con le iniziative del giurista brindisino Salvatore Morelli, "il primo femminista"<sup>19</sup>, il "paladino dell'emancipazione femminile"<sup>20</sup>. Colui che in vent'anni di attività politica svolta in Parlamento si fece promotore nel 1867 di un disegno di legge per *la reintegrazione giuridica della donna*<sup>21</sup> e di due progetti sul divorzio. Tutti rimasti senza seguito salvo il disegno di legge sul riconoscimento alle donne della facoltà di testimoniare negli atti pubblici e privati, tradotto dalla legge n. 4167 del 1877, la cd. legge Morelli<sup>22</sup>. "L'unico provvedimento in favore dell'ampliamento della capacità femminile fino alla prima guerra mondiale"<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 270.

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 281.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 271 nt. 6 ove è riportato l'art. 1 di questo disegno di legge che così recita "Riconoscendo nella donna identità di tipo e facoltà eguali all'uomo, giustizia vuole che essa sia eguagliata al medesimo nei diritti civili e politici". Sul testo di questo progetto v. Di Simone (2014), p. 116. Osserva inoltre l'A. (2017), p. 13 nt. 19 che "in tale progetto Morelli prospettava una serie di importanti innovazioni quali l'eguaglianza dei diritti civili e politici dei sessi, lo scioglimento del matrimonio per volontà delle parti, l'affidamento dei figli di preferenza alla madre, la parificazione tra figli legittimi e naturali, l'attribuzione del cognome paterno a tutti i nati da cittadine italiane".

<sup>22</sup> Sulla figura di Salvatore Morelli (1824-1880) senza nessuna pretesa di completezza v. Pieroni Bortolotti (1963), sub indice; Conti Odorisio (1990); Sarogni (1995), pp. 62-69; Taricone (1996), sub indice; Valsecchi (2004), pp.133 – 150, 164 – 177 in relazione ai progetti di riforma a favore della donna (compreso il divorzio) ripetutamente presentati dal deputato pugliese nel corso degli anni Settanta; Galeotti (2006), sub indice; Passaniti (2011), sub indice; Di Simone (2014), pp. 114-118; Ead. (2017), p. 13 nt. 8; Ead. (2019), pp. 291-300; Garlati (2015), pp. 92 nnt. 38, 96. Un appassionato ricordo del suo "apostolato costante in favore della donna" si legge nell'intervista rilasciata da Teresa Labriola alla rivista *L'illustrazione popolare* in occasione del primo Congresso delle donne italiane a Roma nel 1908 [Fratini (2008), pp. 27-30]. Sulla legge in questione: Vismara (1978), p. 81; Di Simone (1993), p. 566; Ead. (2017), p. 14 nt. 12; Ead. (2021), pp. 48-50; Ghisalberti (1995), p. 129; di Renzo Villata (1995), p. 483; Rodotà (2011), p. 32; Passaniti (2011), p. 277 nt. 24; Garlati (2015), p. 111; Höbenreich (2018), pp. 284-291; Bartoloni (2021), p. 19 nt. 38.

<sup>23</sup> Di Simone (2014), p. 117; Ead. (2017), p. 14 nt. 12.

Se tanto spazio si è dato fin qui all'opera di questi due pensatori è perché anche Valeria Benetti dedicò la propria vita a favore dell'emancipazione femminile con lo stesso coraggio, la stessa generosità e intelligenza, la stessa passionalità di Anna Maria Mozzoni e Salvatore Morelli. Come si avrà modo di considerare meglio in seguito, innumerevoli sono le affinità elettive tra la femminista lombarda e la pedagogista romana. A cominciare dallo spirito energico e battagliero. Soprattutto la ferma convinzione che sul fronte emancipazionista la riforma della legislazione fosse prioritaria rispetto ad altre "questioni politiche, culturali e morali". E dunque come già la femminista lombarda nel suo libro del 1864 intitolato *La donna e i suoi rapporti sociali* aveva invocato la necessità di una "radicale trasformazione del codice italiano che negava la capacità della donna «in faccia al diritto»" ma ne affermava "la responsabilità «in faccia alla contravvenzione ed alla pena»"<sup>24</sup>, così anche la giovane pedagogista romana a quasi mezzo secolo di distanza nel suo saggio intitolato *La donna nella legislazione italiana* auspicava il "radicale rivolgimento giuridico" di un sistema normativo iniquo, fondato in civile sulle "limitazioni fatte alla donna nei diritti civili" e sull'"esclusione nei diritti politici". In penale, sulla "imputabilità" ossia su "una capacità volitiva ed intellettuale eguale a quella dell'uomo dinanzi alla responsabilità del delitto" spettante però a una donna soggetta e dipendente tanto nella vita pubblica quanto in quella privata<sup>25</sup>.

Quando nel 1908 Valeria Benetti pubblica il suo saggio, Anna Maria Mozzoni, ormai avanti negli anni, è ancora una delle

<sup>24</sup> Mozzoni (1975), p. 88. Sul punto, Frattini (2008), p. 132.

<sup>25</sup> Benetti (1908), pp. 15, 47-48. Non sembra fuor di luogo inquadrare lo scritto della Benetti nell'ambito di quel ricco e variegato filone di studi tardo ottocenteschi dedicati alla donna (Veratti, Stella, Pagani e altri) nei quali la condizione giuridica della stessa veniva ad essere "parcellizzata" nel civile come nel penale sollecitando "l'invito a un inevitabile confronto". Così De Giudici (2016), pp. 10-11 nt. 59.

colonne portanti di quel movimento femminile italiano che proprio dalla Lombardia aveva tratto le sue prime sollecitazioni. Giova a questo proposito rammentare che fu Anna Maria Mozzoni insieme a Paolina Schiff a fondare a Milano nel 1880 la Lega promotrice degli interessi femminili che coordinandosi con le società operaie di mutuo soccorso, contribuì a radicare enormemente sul territorio nazionale l'associazionismo femminile e a costituirne l'ossatura<sup>26</sup>. Ciò fece dell'emancipazionismo italiano una "corrente variegata, comprensiva di posizioni a volte divergenti" ma ben articolata al suo interno sulla base di una serie di organizzazioni quali: l'Associazione Per la donna fondata a Roma nel 1897 "attorno alla figura carismatica di Anna Maria Mozzoni" di cui fece parte in seguito anche la Benetti<sup>27</sup>; l'Unione femminile sorta a Milano nel 1899 per iniziativa di Ersilia Bronzini Majno e di altre socie, operante ben presto in diverse città d'Italia<sup>28</sup>; il CNDI istituito nel 1903 come branca ufficiale dell'International Council of Women unitamente a un sostrato

<sup>26</sup> Frattini (2008), p. 108 e p. 146 nt. 7. Sul punto v. anche Pieroni Bortolotti (1963), p. 173, 191-195; Buttafuoco (1992), pp. 21-45; Sarogni (1995), p. 37.

<sup>27</sup> Cfr. *retro*, nt. 2. Inoltre, Gazzetta (2018), p. 121 e p. 133. In merito a questa associazione l'A. sottolinea (p. 133) come essa divenne "una delle realtà più attive nella rivendicazione dei diritti civili" per il fatto di esprimere "idealità democratiche e radicali", di raccogliere "in sé sia le istanze paritarie più legate al liberalismo di stampo anglosassone, sia la vocazione educatrice e patriottica di ascendenza mazziniana". Coinvolta nelle repressioni governative di fine secolo e per questo sospesa, rinacque nel 1900 come Associazione nazionale per la donna. Tra le esponenti più importanti dell'Associazione sono da ricordare Virginia Nathan, Elisa Lollini, Anita Pagliari, Teresa Labriola, Beatrice (Bice), Ada Sacchi, Eugenia Lebrecht, Maria Montessori ed Emilia Mariani.

<sup>28</sup> A firmare il primo manifesto programmatico dell'Unione furono Jole Bersellini Bellini, Ada Negri Garlanda, Ersilia Bronzini Majno, Antonietta Pisa Rizzi, Nina Rignano Sullam, Elly Carus, Irma Melany Scodnik, Nina Ottolenghi Levi e altre ancora. Cfr. inoltre Pieroni Bortolotti (1974), pp. 114-115; Buttafuoco (1992), pp. 35-45; Ead. (1993), pp. 104-127; Taricone (1996), pp. 139-173; Gazzetta (2018), pp. 126, 133-135.

vitalissimo di piccole associazioni, di micro cooperative, di società filantropiche, di fasci, di circoli locali e di Comitati pro voto<sup>29</sup>.

In questo modo l'emancipazionismo italiano fu in grado di coordinare fra loro tutte queste diverse componenti in un'azione comune di lotta condotta su varie linee di intervento i cui obiettivi furono il suffragio, la parità giuridica e salariale, la ricerca della paternità, la lotta alla prostituzione, l'assistenza, l'educazione, l'addestramento delle lavoratrici e altri ancora<sup>30</sup>.

Lungo queste direttrici si giunse al primo Congresso nazionale delle donne italiane organizzato dal CNDI che si tenne a Roma nell'aprile del 1908<sup>31</sup>. Un evento importantissimo, che rappresentò per il movimento femminista un momento di enorme visibilità ma al quale la "decana dell'emancipazionismo Anna Maria Mozzoni", afflitta da una "profonda e tenace affezione bronchiale" non poté partecipare<sup>32</sup>.

Nel corso di questa "prima grande *kermesse* rosa"<sup>33</sup> inaugurata dalla regina Elena alla presenza di personalità del mondo politico e istituzionale, più di duecento relazioni articolate in sei grandi sezioni tematiche affrontarono questioni di cruciale importanza legate al mondo femminile, tra le quali anche il voto.

Animatissime furono le discussioni suscitate dai lavori della sezione giuridico-morale<sup>34</sup> sui temi dell'autorizzazione maritale,

<sup>29</sup> Sul CNDI v. Taricone (1996), pp. 15-37, 68-100; Frattini (2008), p. 85 nt. 4, p. 108. Inoltre Gazzetta (2018), pp. 133-137.

<sup>30</sup> Frattini (2008), p. 109.

<sup>31</sup> Ad esso è dedicato l'intero saggio di Frattini (2008). Utili spunti anche in Taricone (1996), pp. 37-49; Migliucci (2006), pp. 51-68; Gazzetta (2018), pp. 151-154; Bartoloni (2018), pp. 96-100. In un'ottica storico-giuridica Passaniti (2011), pp. 354-361; Crescenzi (2015), pp. 147-148.

<sup>32</sup> Migliucci (2006), p. 61.

<sup>33</sup> Passaniti (2011), p. 360.

<sup>34</sup> La sezione era così composta "Sig.na Teresa Labriola, Presidente - Sig.na Valeria Benetti - Sig.ra Sofia Bisi Albini - Prof. Egidia Ferrari - Sig.na Concetta Galassi -

della potestà maritale, dell'adulterio, della ricerca della paternità, della difesa e della corruzione delle minorenni e su altri ancora<sup>35</sup>. Tra le relatrici spicca il nome della "Dott. Benetti" autrice di ben due interventi, segno che la studiosa romana, a dispetto della sua giovane età, era già un'autorevole esponente del movimento femminile italiano.

Il Congresso romano del 1908 fu per Valeria Benetti anche l'occasione per ripubblicare il saggio *L'oppressione legale della donna italiana* da lei scritto quattro anni prima con alcune aggiunte e con il nuovo titolo *La donna nella legislazione italiana*<sup>36</sup>.

Nella prefazione all'opera, ella traeva dalla "felice coincidenza" del Congresso romano il più lieto auspicio affinché la causa femminile non fosse più intesa come "la impotente manifestazione di pensatori solitari" ma come "l'affermazione di una volontà collettiva"<sup>37</sup>.

C. ssa Maria Pasolini - M.sa Agnese Paulucci - Sig.na Dott. Lydia Poët - Sig.na Dott. Bice Sacchi - Sig.na Berta Turin". In merito v. Passaniti (2011), p. 355 nt. 73.

<sup>35</sup> Nello specifico, sei furono i punti trattati: "1. L'istituto dell'autorizzazione maritale; 2. Il codice civile nei riguardi della patria e tutoria potestà della donna. 3. Il codice civile e il codice penale circa la valutazione dell'adulterio del marito e della moglie. 4. La ricerca della paternità e la legislazione italiana: presunzione della paternità nei casi di: a) esistenza di vincolo morale o religioso accompagnato da stabile e continuata convivenza; b) seduzione di ragazze oneste, inferiori a 21 anni di età. 5. Difesa delle minorenni fino al 21° anno di età: a) revisione delle leggi protettrici delle minorenni; b) limite di età per la presunzione di seduzione; obblighi materiali del seduttore verso la sedotta. 6. Del diritto di denuncia degli enti riconosciuti e dei privati verso i reati di corruzione, seduzione ecc. Moralità. Tratta delle bianche. 1. In qual modo persuadere il pubblico dell'esistenza di un vero e proprio commercio di fanciulle? 2. Preparazione delle fanciulle alla lotta per la vita. Trattamento delle minorenni cadute. 3. La stampa, gli spettacoli e le illustrazioni in genere, nei riguardi della pubblica moralità". Cfr. Passaniti (2011), p. 355 nt. 74.

<sup>36</sup> Pieroni Bortolotti (1974), p. 118; Graneroli (1994/1995), p. 46; Taricone (1996), pp. 182-183.

<sup>37</sup> Benetti (1908), p. 5.

Nel segno di questo voto, Valeria Benetti introduceva il libro con una “ben determinata ed esplicita” presa di posizione nei confronti degli oppositori dell’emancipazionismo<sup>38</sup>.

Più nello specifico contro quelle “voci d’accusa” che a inizio secolo rinfacciavano al movimento femminile “venuto in coda a tutti i movimenti rivoluzionari dei secoli XVIII e XIX” di “snaturare il tipo di femminilità, di fraintendere e deviarne il natural corso delle attività, di strappare la donna alla condizione di sposa e di madre (...) e farne una brutta copia dell’uomo” come, ad esempio, sosteneva la “nostra Neera”<sup>39</sup>. O come argomentava con maggior spessore l’“illustre scrittrice svedese Ellen Key” nel suo saggio *Il secolo dei fanciulli* edito in Italia nel 1906 di essere “il movimento più egoistico del secolo decimonono”. Ferma sostenitrice di pari diritti fra uomini e donne, del suffragio femminile e del divorzio, la Key tuttavia bollava come esagerazioni le pretese delle emancipazioniste nel volersi a tutti i costi affermare negli stessi campi degli uomini quasi gareggiando con loro, senza invece considerare le peculiarità femminili, prima fra tutte la maternità. Idee, tutte queste, che valsero alla Key l’accusa da parte del fronte femminista svedese, di negare il ruolo pubblico della donna nel segno di un maternalismo biologicamente conservatore<sup>40</sup>.

Ciò che dunque queste “varie voci” imputavano all’emancipazionismo era di fomentare l’egoismo della donna moderna che in questo modo, “divenuta scopo a se stessa, incurante dei più gravi problemi familiari” aveva abdicato al suo ruolo di madre antepo-  
nendo i propri diritti a quelli del figlio<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>39</sup> Su Anna Zuccari in Radius *alias* Neera (1846-1918) v. il profilo bibliografico a cura di Farina (1995), pp. 1172-1174. Letterata, autrice di novelle e di scritti saggistici di tendenza reazionaria, nel 1903 pubblicò l’opera *Le idee di una donna* ove pronunciò la sua formale condanna contro il femminismo.

<sup>40</sup> Key (1906), pp. 41-43. In tema Åkerström (2020), pp. 7-17.

<sup>41</sup> Benetti (1908), pp. 9-11; Key (1906), pp. 42-47 ove la scrittrice parla di un “egoismo ingiustificato” in relazione al movimento di emancipazione della donna. A suo

A fronte di queste critiche gravissime, si dipanava l'itinerario riflessivo di Valeria Benetti stretto tra l'urgenza di smantellarne la fondatezza mediante una "esposizione ragionata delle condizioni giuridiche della donna" offerte dalla legislazione italiana e il proposito di dimostrare in maniera determinata che "solo per la raggiunta emancipazione del sesso femminile (...) noi potremo soddisfare al nostro compito di protezione e di tutela del figlio, di responsabilità verso le generazioni venturose"<sup>42</sup>.

Era questa la concezione della "maternità cosciente" maturata in quegli anni da Maria Montessori anche lei sodale dell'Associazione Per la donna come la Benetti<sup>43</sup>. Ossia l'idea di una maternità intesa non come riproduzione ma come "scelta responsabile, per sé e per gli altri"<sup>44</sup> e quale "strumento di autonomia offerto alla donna del futuro"<sup>45</sup>.

giudizio, lo stesso termine 'femminismo' tradisce il fatto che da "moto liberatore delle forze vincolate, dell'individualità circoscritta alla donna" esso è "diventato un «ismo», un'istituzione sociale colle sue rappresentanti ufficiali, una dottrina coi suoi dogmi". E ancora: "(...) L'aver visto il femminismo costituito ufficialmente, dogmaticamente, senza darsi pensiero di educare la mente ed il cuore della donna, senza tener conto degli elementi vari e vivaci della nostra vita, l'averlo visto diventare scopo egoista a se stesso, fu causa che io ed altre della mia generazione insieme a molte più giovani ce ne staccassimo sebbene l'emancipazione della donna sia rimasta il nostro ardente desiderio". Nello specifico, ad essere duramente criticato è il 'fanatismo' delle femministe tutto proiettato sul lavoro extradomestico. Incapaci di cogliere gli effetti negativi di questa evoluzione della donna verso il lavoro "sulla vita degli uomini e delle famiglie", esse spingono le donne verso occupazioni sempre nuove con la conseguenza non solo di "ribassare le paghe", ma anche e soprattutto di indurre coloro che pur desiderano la maternità a sottrarsi ai doveri verso le "generazioni future" non "senza colpevole egoismo".

<sup>42</sup> Benetti (1908), p. 11

<sup>43</sup> Cfr. *retro*, nt. 2. Sul punto: Babini, Lama (2003), pp. 49-50, 110-111. Nell'Associazione la Montessori coinvolse anche il suo compagno e collega Giuseppe Montesano, unico uomo tra le signore. La collaborazione prestata dai due scienziati rappresentò così "anche simbolicamente, ciò che l'associazione" si proponeva, ossia "la collaborazione tra uomo e donna nel campo scientifico, sociale e politico".

<sup>44</sup> Babini (2014), pp. 167-179, p. 169.

<sup>45</sup> Babini, Lama (2003), pp. 89-90 ove si sottolinea come a favore di questa concezione della maternità la Montessori "in quanto membro della comunità medi-

Giova rammentare che agli inizi del Novecento la giovane studiosa marchigiana, già affermata in campo medico per i suoi studi condotti sull'“infanzia degenerata”<sup>46</sup>, si era avvicinata all'emancipazionismo e al femminismo pratico romano, divenendone una delle più autorevoli esponenti. E da questo “intreccio felice e virtuoso tra scienza e femminismo”, da questo “femminismo scientifico”<sup>47</sup> la Montessori trasse molteplici spunti nella messa a fuoco di un metodo pedagogico centrato sulla figura del

ca italiana” avanzasse anche “ragioni eugeniche” in merito alle quali ella chiamava le donne a vigilare “sulla specie e sul futuro della popolazione italiana”. Sul punto Catarsi (1995), pp. 54-59; Babini (2014), pp. 167-169. Oltre che come scelta, la maternità era da lei sublimata in un'ottica altruistica e caritatevole. Era questo il concetto di ‘maternità sociale’ inteso come cura “non solo dei propri figli, ma anche di quelli degli altri e in particolare dei più bisognosi” e come “principio stesso della solidarietà”. Sul punto v. anche Gazzetta (2018), pp. 92-93.

<sup>46</sup> Babini (2014), p. 168. Risaliva al gennaio del 1899 la costituzione della *Lega nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti* nata su impulso dell'illustre clinico psichiatra dell'Ateneo romano Clodomiro Bonfigli nell'ambito della quale la giovane dottoressa in medicina Maria Montessori ebbe un “ruolo di preminenza” [Babini, Lama (2003), p. 61]. Sempre in quell'anno, il ministro della pubblica istruzione Baccelli le attribuì l'incarico di tenere un corso di lezioni sul nuovo metodo medico-pedagogico per i maestri presso le Scuole normali di Roma (p. 64). In seguito, in concomitanza con il progetto della fondazione dell'Istituto nazionale medico-pedagogico di Roma (1901), la Montessori tenne la cattedra di igiene e antropologia pedagogica presso il Magistero femminile all'Università di Roma (pp. 64-65, 115, 123, 125), unitamente a un incarico di docenza in antropologia pedagogica presso la Scuola magistrale ortofrenica di Roma (pp. 115-117) conseguendo la libera docenza in antropologia nel 1904 (pp. 148-164).

<sup>47</sup> Nel divulgare “le ragioni scientifiche dell'opportunità di cura e di rieducazione dei deficienti” la Montessori rivendicò l'idea di una militanza femminista intesa non solo come lotta a favore dei diritti delle donne, ma anche “come elemento vivificatore delle sue posizioni scientifiche”. Ciò in quanto “solo guadagnando il pubblico femminile la divulgazione scientifica avrebbe marcato il passaggio della scienza da «arte aristocratica», perché in mano ai soli uomini, ad arte finalmente «popolare». Era questo il nucleo centrale del suo femminismo scientifico” (termine da lei ‘coniato’ in occasione di una conferenza tenuta a Padova nel febbraio del 1899) [Babini, Lama (2003), p. 75 e pp. 85-91].

bambino e anche di una donna del tutto inedita a quel tempo. La figura della “donna nuova”, consapevole che “la conquista di una vera emancipazione deve passare attraverso la conoscenza scientifica (in quanto laica) della realtà, la presa di coscienza della propria dignità di individuo e dunque della propria capacità decisionale, e la valorizzazione della maternità umana (non totalmente coincidente con la generazione biologica)”<sup>48</sup>.

Il che declinato in un’ottica femminista significava due cose: che “è madre (...) solo colei che sente l’impegno a tutelare la salute del nascituro (e di lì la salute dell’umanità futura)”; e che “si diventa madri solo se si sceglie di procreare, e dunque di disporre autonomamente della propria sessualità”<sup>49</sup>.

Come si avrà modo di approfondire, la concezione montessoriana della maternità – come scelta e come “maternità sociale” – costituisce il “punctum saliens” dell’intero saggio della Benetti. Esso dunque si offriva come uno scritto emancipazionista indirizzato non soltanto agli oppositori del femminismo<sup>50</sup>, ma anche a quei “moltissimi femministi” che “in omaggio all’esperienza e al buon senso” ancora si opponevano all’idea del “pieno riconoscimento della capacità della donna” nella convinzione che da ciò sarebbe scaturito “un livellamento nelle condizioni giuridiche dei sessi” ritenuto deleterio oltre che “assurdo data la diversa costituzione fisio-psichica dell’uomo e della donna”<sup>51</sup>. Chi siano questi ‘femministi’ l’aspirante pedagogista non lo dice. E però è verosimile supporre che ella qui si riferisse alla gran parte degli scienziati italiani, medici, antropologi, psichiatri, compatti nel sostenere l’inferiorità mentale femminile e di conseguenza “contrari senza eccezioni all’obiettivo dell’uguaglianza (...), contrari al voto politico delle donne, che avrebbero solo portato

<sup>48</sup> Babini (2014), pp. 169-170.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>51</sup> Benetti (1904), p. 4; Ead. (1908), p. 14.

voti ai preti o che al massimo avrebbero inutilmente duplicato il voto maschile” e favorevoli solo ad una moderata emancipazione<sup>52</sup>.

Ad essi Valeria Benetti aveva già replicato nel saggio *L’oppressione legale della donna* del 1904 sulla base di una serie di argomentazioni di carattere politico e sociale volte a contrastare il fatto di intendere il livellamento quale strumento di “disconoscimento” e non di “estrinsecazione” della femminilità “in una sfera più ampia ed elevata”. Quella sfera cui la donna doveva aspirare per essere finalmente considerata come “persona”, titolare di diritti essenziali a lei spettanti “come individuo umano, fuori di ogni peculiarità sessuale”<sup>53</sup>.

Il proposito della femminista era dunque quello di “tratteggiare nelle sue linee fondamentali l’attuale sistema d’oppressione a danno del sesso femminile, come a metterne in evidenza le cause più dirette”<sup>54</sup>. Un sistema che in mezzo secolo di vita non era cambiato e che ancora riproponeva le stesse “miserrime condizioni” descritte da Anna Maria Mozzoni<sup>55</sup>.

Un sistema che continuava ad essere fondato sull’evidente contraddizione fra la uguaglianza giuridica formale dei sessi e la dis-uguaglianza sostanziale. Pertanto l’accusa gravissima mossa in passato dalla femminista lombarda e cioè che “i diritti e doveri sono più che parzialmente distribuiti”<sup>56</sup> era ribadita con forza dalla giovane studiosa nella premessa al suo secondo libro. Scrive al riguardo Valeria Benetti “le responsabilità economiche e morali inerenti sia alla maternità che alla paternità appartengono ad un numero di individui che costituiscono una vera e propria aristo-

<sup>52</sup> Minuz (1986), p. 156; Musumeci (2019), pp. 51-70; Loconsole (2019), pp. 71-89.

<sup>53</sup> Benetti (1904), p. 4.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 5; Ead. (1908), p. 15.

<sup>55</sup> Mozzoni (1975), p. 92.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 71.

crazia del diritto, rispetto al numero di coloro che ne sono fuori”. Un’*aristocrazia del diritto* che si fonda su di “una condizione di rapporti, in contrasto alla legge, ma da essa comportata ed ammessa”<sup>57</sup>.

Ma è tempo di entrare nel merito di questo lavoro di ricerca non senza prima precisare l’ambito cronologico in cui esso si inquadra compreso fra il 1908 – anno di pubblicazione del saggio *La donna nella legislazione italiana* – e il 1914, in cui si svolse a Roma il Congresso internazionale femminile a cui partecipò la Benetti<sup>58</sup>.

Un arco di tempo relativamente breve ma intenso nella vita di questa giovane intellettuale al suo esordio come scrittrice,

<sup>57</sup> Benetti (1908), p.10.

<sup>58</sup> Negli anni del dopoguerra il contributo intellettuale della Benetti come femminista fu costante come risulta dalla sua collaborazione con il CNDI, con la FISEDD e la FILDIS (Taricone, 1996, pp. 85, 136). E però l’insegnamento all’università in qualità di libera docente alla cattedra di pedagogia presso la facoltà di Filosofia e Lettere dell’università di Roma dal 1920 fino al 1946/47; di professore incaricato alla cattedra lasciata da Luigi Credaro all’indomani del suo collocamento a riposo nel 1935/36 (assegnata dal ’36 al ’39 a Luigi Volpicelli e dal ’39 al ’46 di nuovo alla Benetti), con anche l’incarico gratuito dell’insegnamento di Storia della pedagogia italiana ottenuto nel 1933/34 su proposta di Giovanni Gentile che svolse fino al 1938/39; di supplente nell’anno accademico 1938/39 alla cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero di Roma che era stata di Giuseppe Lombardo Radice scomparso prematuramente nel ’38 [traggo queste notizie da Benetti (1939), p. 23; Inoltre: D’Arcangeli; Graneroli (1994/1995), pp. 9, 19, pp. 76-84, 115-116; Frigerio (2019/20), pp. 51-68] e l’intensa collaborazione con Credaro e Gentile [Brunelli (1947), pp. 20-21; Graneroli (1994/1995), pp. 125, 186], la condussero a orientare sempre più gli interessi verso il suo ambito di studio, come risulta anche dall’incarico avuto da Credaro di condirettore della Rivista Pedagogica dal 1919 al 1922 e dalla mole dei suoi scritti [Benetti (1939) pp. 25-30, 55; Brunelli (1947), pp. 9-28; Graneroli (1994/1995), pp. 126-131, 138-140; D’Arcangeli]. Ciò malgrado l’interesse per il diritto non si esaurì del tutto. Lo conferma il memoriale al nuovo codice penale redatto insieme all’attivista Beatrice Sacchi per conto della FISEDD nel 1930 [Taricone (1996), pp. 135-136 nt. 43; Galeotti (2006), p. 103 nt. 38]. Negli anni del regime,

capace di coniugare con energia e coraggio la militanza femminista e la vocazione per gli studi pedagogici cogliendo le “consonanze (...) forti” fra queste sue due grandi passioni, tra le

estranea alle organizzazioni femminili fasciste, la Benetti pubblicò nel 1933 l'opera *La donna nella civiltà moderna* ove ricostruendo i rapporti fra uomini e donne nelle diverse epoche della storia (e smorzando di parecchio i toni sulle battaglie condotte dalle femministe a favore del voto, del lavoro e del divorzio), rivendicava l'impossibilità di “fissare competenze e ruoli diversi per uomini e donne”. Nell'ottica di un femminismo di stampo idealista, ella sosteneva difatti che ambedue i sessi potevano trovare la loro vera natura solo in rapporto allo spirito [cenni sulla monografia del '33 in Graneroli (1994/1995), pp. 147-161; De Grazia (2007), pp. 67, 325]. Ugualmente significativo è il fatto che nel suo *Curriculum* presentato nel 1939 per il concorso alla cattedra di Pedagogia al Magistero rimasta vacante in seguito alla scomparsa di Lombardo Radice [in cui risultò perdente (vincitore fu Luigi Volpicelli) avendo “il sig. Ministro Bottai colle sue lunghe mani” fatto nominare “una Commissione in cui vi era un solo pedagogista, e non certo tra i migliori” – così scrive il marito di Valeria – Brunelli (1947), p. 22 – ove anche ricorda che la moglie “pochi anni prima aveva scritto una fiera lettera al Rettore dell'Università di Roma dichiarando superfluo iscriversi al Partito”] la B. nel rammentare gli studi da lei svolti sulla questione femminile mediante “conferenze (...) articoli e opuscoli” (p. 11) – non menziona il saggio del 1908 (per altro inserito fra i titoli scientifici a p. 25). Risale al 1944 la sua penultima monografia *Premessa alla riforma della scuola italiana* scritta tre anni prima della sua morte. Si tratta di un'opera molto densa sulla scuola italiana dall'Unità al fascismo in cui la Benetti Brunelli indaga il rapporto fra le classi al potere e quelle popolari ripercorrendo l'avvento della dittatura mediante un'analisi volta a far luce sulla graduale dissoluzione degli ideali risorgimentali all'indomani della nascita dello stato nazionale a seguito dell'affermarsi di una borghesia “rapace, trafficante, danarosa ed egoista”. Dopo il primo conflitto mondiale che operò una sorta di “cementazione nazionale” fra i vari gruppi sociali, la lotta di classe riprese più violenta portando all'avvento del fascismo considerato dalla Benetti come la negazione della democrazia e dell'individuo. Alla luce di queste vicende, ella mette a confronto la scuola gentiliana e quella fascista legata alla Carta della scuola: la prima, pur con i suoi limiti, volta a formare la classe dirigente e i quadri intermedi; la seconda, intesa quale strumento della formazione del consenso al regime in cui l'educazione militare e il lavoro miravano a preparare le nuove generazioni a servire lo Stato-partito nella guerra imperialista e nella vita produttiva trasformando il popolo in manodopera produttrice [Brunelli (1947), pp. 26-29; Graneroli (1994/1995), pp. 174-194].

quali si iscrive anche l'interesse per il diritto. A questo proposito, ferma convinzione della Benetti è che “il sistema giuridico offre la dimostrazione più indubitabile e categorica delle discriminazioni di cui le donne sono oggetto”. Se le donne subiscono, se la loro posizione nella società è del tutto marginale, è perché “qualcuno vuole che sia così. Non ci sono colpe imputabili alle donne (...). Non ci si può appellare alla loro natura, ai loro successi e fallimenti o all'assenza di aspirazioni elevate (...)”. Le intenzioni del legislatore italiano sono chiare, “è sufficiente analizzare i testi” dei due codici – quello civile e quello penale – “con obiettività, e Valeria Benetti lo fa con un esame essenziale e privo di retorica”<sup>59</sup>. Ovviamente senza inforcare gli occhiali della giurista – che non sono i suoi – ma guardando al diritto da una doppia angolatura – femminista e pedagogica – del tutto inedita oltre che complessa nei suoi molteplici risvolti.

A questo proposito giova ricordare che agli inizi del XX secolo, la graduale trasformazione della pedagogia da disciplina astratta e filosofica a scienza positiva mise in rapporto la materia con le dottrine mediche, psicologiche, antropologiche e sociologiche. Questo nuovo approdo della pedagogia risultò del tutto congeniale alla Benetti, fresca di studi nelle scienze naturali. In effetti, come si avrà modo di vedere, furono proprio le risultanze derivanti dalle sperimentazioni cliniche a consentirle sovente di orientarsi sul fronte giuridico maturando, soprattutto nel penale, una netta propensione nei confronti della scuola positiva che a sua volta condivideva i dati di quelle sperimentazioni ancorando le proprie idee sulla base delle indagini bioantropologiche portate avanti dai medici, dagli psichiatri e dagli antropologi divenuti in quegli anni “i naturali referenti e interlocutori dei giuristi e dei politici”<sup>60</sup>. E di declinare quelle idee in un'ottica femminile/femminista. Vero è però che là dove quei

<sup>59</sup> Graneroli (1994/1995), p. 23.

<sup>60</sup> Babini (2011), p. 12.

dati sperimentali miravano a suffragare l'inferiorità fisica e mentale della donna – tesi quest'ultima condivisa pressoché all'unanimità dagli scienziati italiani e in larga misura anche dai giuristi della scuola penalistica – essi ovviamente non potevano essere da lei accettati.

Sicché la difficoltà nella messa a fuoco del pensiero della Benetti sta in questa sovrapposizione di piani e di registri – quello pedagogico-scientifico, quello giuridico e quello femminista – che se talvolta coincidono, sovente collimano solo in parte.

Pertanto, sul filo di un discorso condotto attorno a questi tre distinti filoni, il libro cuce insieme come in una sorta *patchwork* trame diverse fra di loro, in una mescolanza composita di colori e di tessuti in cui il diritto sovente assume toni e sfumature decisamente inedite, magari un po' confuse.

Come si accennava poc'anzi, l'ambito cronologico in cui la ricerca si inquadra è compreso fra il 1908 – anno di pubblicazione del saggio *La donna nella legislazione italiana* – e il 1914, in cui si svolse a Roma il Congresso internazionale femminile a cui partecipò la Benetti.

In questo torno di tempo, i primi due capitoli saranno dedicati all'analisi dell'opera *La donna nella legislazione italiana* nelle due parti in cui essa si compone, la prima riguardante il diritto privato e il diritto pubblico; la seconda, il diritto penale.

Il saggio, lo si è detto, fu pubblicato in occasione del “primo, fortunato”<sup>61</sup> Congresso nazionale delle donne italiane svoltosi a Roma nell'aprile del 1908 ove la Benetti tenne due relazioni una delle quali dedicata al tema dell'omicidio “sotto l'aspetto della scusante che il Codice concede al coniuge che uccide l'adultero coniuge”, già da lei illustrato ne *La donna* e in un articolo pubblicato sulla rivista *La scuola positiva*<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> Soldani (2007), p. 78.

<sup>62</sup> Pieroni Bortolotti (1963), p. 275; Buttafuoco (1992), p. 29 nt. 22; Taricone (1996), pp. 37-49, p. 41; Frattini (2008), pp. 24, 45-46; Murari (2008), p. 230.

E al Congresso è dedicato il terzo capitolo nel quale si cercherà di dar conto non solo della straordinaria ricchezza di idee emerse dai contributi inerenti alla sessione giuridico-morale, ma anche della sintonia sul piano ideologico e intellettuale fra la pedagoga e alcune delle protagoniste di quella breve, ma intensa primavera femminista.

Nel quarto capitolo, l'indagine di appunterà sul Memoriale redatto da Valeria Benetti per conto del CNDI nel 1911. Si tratta di un testo di una ventina di pagine indirizzate alla Commissione ministeriale istituita nel 1909 dal Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza minorile in cui si avanzano alcune osservazioni sul Codice dei minorenni varato da quella stessa Commissione<sup>63</sup>. Più nello specifico i rilievi mossi si articolano su tre punti fondamentali riguardanti la riforma degli istituti della patria potestà e della tutela; la riforma delle disposizioni concernenti "la difesa del diritto familiare" e la proposta da parte del Consiglio di istituire dei patronati familiari a supporto dell'opera educativa della famiglia e della scuola nei confronti dei minori.

Il quinto capitolo inquadra l'ultimo saliente passaggio dell'esperienza umana e professionale della pedagoga prima della Grande Guerra ossia il Congresso internazionale femminile svoltosi a Roma nella primavera del 1914 ove la Benetti tenne due dense relazioni, la prima intitolata *La nuova coscienza giuridico-pedagogica e l'ufficio sociale della donna*; la seconda, *Il riformatorio femminile*.

Da ultimo è importante sottolineare che il testo del commento alla legislazione italiana è totalmente privo di note né vi sono comprese citazioni di autori. La bibliografia a cui la Benetti attinge è difatti inserita al termine del saggio. Pertanto si è ritenuto utile arricchire la ricerca con un'appendice che riporta, a

<sup>63</sup> Taricone (1996), p. 61.

mò di catalogo, l'elenco dei testi consultati dalla Benetti sia di quelli da lei indicati nella Bibliografia che correda il suo libro, sia di quelli che ella ebbe sul suo tavolo di lavoro e di cui presumibilmente si servì per redigere il Memoriale e le due relazioni svolte al Congresso del 1914 così da fermare lo sguardo sulla biblioteca di una femminista di primo Novecento.

## CAPITOLO PRIMO

### LA DONNA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO

SOMMARIO: I.1.1. Premessa. – 1.2. Principio fondamentale della nostra legislazione. – 1.3. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili. – 1.4. Del matrimonio. – 1.5. Dell'autorizzazione maritale. – 1.6. Dell'amministrazione dei beni della donna maritata. – 1.7. Della moglie commerciante. – 1.8. Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio. – 1.9. Della patria potestà. – 1.10. Dello scioglimento e della separazione dei coniugi. – 1.11. Dell'adulterio. – 1.12. Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio. – 1.13. Della tutela. — II.1.14. Diritto pubblico. Del voto amministrativo e politico. – 1.15. Uno sguardo conclusivo.

#### I.1.1. *Premessa*

Nel 1904 Valeria Benetti è un'attivista poco più che ventenne in forza all'Associazione femminile romana Per la donna. Ha appena conseguito alla Sapienza la laurea in Scienze naturali a pieni voti con lode ma ha già messo a fuoco che la sua realizzazione professionale non avverrà nel campo degli studi fin ora da lei coltivati bensì in quelli filosofici e pedagogici, ragione per cui si è iscritta alla facoltà di Filosofia e Lettere<sup>1</sup>. Intanto sperimenta le sue doti letterarie applicandosi nella stesura di un breve saggio dal titolo *L'oppressione legale della donna* con l'in-

<sup>1</sup> Graneroli (1994/1995), pp. 11-19.

tenzione di offrirlo agli studiosi della questione femminile. E però al momento di editarlo grazie ai buoni uffici di Teresa Sandeschi Scelba – una delle socie fondatrici dell'Associazione<sup>2</sup> – reputa sia meglio non apporvi il proprio nome pubblicandolo come “*Socia dell'Associazione «Per la donna»*”. Una decisione, quest'ultima, dettata dall'idea di voler riprendere in mano più avanti questo suo primo acerbo “lavoretto” dal pensiero “a pena accennato” per “dargli (...) uno svolgimento maggiore”<sup>3</sup>.

Nel giro di breve, il desiderio di dimostrare la sua profonda gratitudine nei confronti dei “tanti impulsi e incoraggiamenti” ricevuti dalla Associazione Per la donna e l'opportunità di fruire del generoso contributo offertole da Maria Pasolini Ponti – donna di “larga intelligenza” tra le dame organizzatrici a Roma del primo Congresso nazionale femminile – consentono alla Benetti di tener fede al proposito e di ripubblicare il suo scritto a spese della Pasolini Ponti facendone “pubblico omaggio” alle congressiste<sup>4</sup>. Esso rivedeva così la luce nel 1908 irrobustito dall'aggiunta di alcune corpose integrazioni tali da renderlo più degno e proficuo e da indurre l'aspirante pedagogista a firmarlo, questa volta, con il suo nome intitolandolo *La donna nella legislazione italiana*.

Sfogliando le due opere si capisce che gli interventi operati dalla Benetti riguardano la sostanza più che la forma. L'impianto sistematico della seconda stesura conserva difatti la precedente articolazione in due parti, la prima inerente al diritto privato e al diritto pubblico e la seconda al diritto penale. Inoltre anche la seconda stesura ambisce a presentarsi come un “commento femminista” al codice civile e penale<sup>5</sup> per cui ogni pagina risulta divisa in due colonne, quella di sinistra comprendente gli articoli

<sup>2</sup> Taricone (1996), pp. 182-183.

<sup>3</sup> Benetti (1904), p. 5.

<sup>4</sup> Sul punto v. *retro*, Premessa, p. XXIII; *infra*, Cap. III, p. 182.

<sup>5</sup> Benetti (1908), p. 88.

di legge, quella di destra volta a illustrarne il contenuto. I paragrafi riguardanti il civile, pur essendo gli stessi – salvo qualche inversione nell'ordine di successione – presentano invece alcune integrazioni, mentre quelli relativi al penale comprendono aggiunte molto più corpose.

Fu dunque sui contenuti che la giovane scrittrice intervenne marcatamente non solo riformulando qua e là alcuni passaggi, ma anche rimodulando talvolta interamente il suo pensiero in relazione alla “nuova concezione del diritto femminile” dettata dalle “gravi e complesse responsabilità sociali e soprattutto familiari” spettanti alla donna<sup>6</sup>.

È quanto risulta dalla premessa a ciascuno dei due saggi. Nella prima, il proposito chiaramente illustrato era quello di “tratteggiare nelle sue linee fondamentali l'attuale sistema di oppressione a danno del sesso femminile” evidenziando “la causa prima ed essenziale di tale sistema” ossia la mancanza dell'eguaglianza giuridica dei sessi così come illustrata dai codici delle leggi. In quest'ottica precisa si inquadravano le critiche cui già si accennava, rivolte a tutti coloro che a parole si dicevano femministi ma nei fatti, lungi dall'esserlo davvero, peroravano il mantenimento in vita di alcuni vietati istituti della legislazione antecedente<sup>7</sup>. Cosa che alla Benetti pareva doppiamente un assurdo: e per il fatto di lasciare in vita un sistema così duramente vessatorio nei confronti della donna qual era stato quello del passato esacerbandone ancora di più le iniquità, e per il fatto di ritenere che così facendo si potessero realizzare delle riforme realmente improntate all'uguaglianza e alla libertà<sup>8</sup>. Non era dun-

<sup>6</sup> *Ivi*, pp. 7-8. È importante sottolineare che fra il 1908 e il 1909 la Benetti tenne un corso sull'istituto familiare presso la Scuola magistrale di Economia articolato sui temi del diritto matrimoniale, del consenso, dell'unità morale ed economica familiare, della separazione, del divorzio e del diritto successorio (Benetti, 1939, p. 60).

<sup>7</sup> Cfr. *retro*, Premessa, p. XXIV.

<sup>8</sup> Benetti (1904), p. 4.

que revocabile in dubbio che il principio dell'eguaglianza giuridica dei sessi fosse da perseguire con assoluta determinazione senza lasciarsi intimorire dalle "conseguenze estreme". Su questo fronte, scriveva la giovane attivista, il femminismo doveva avanzare "senza preoccupazioni paurose", guardando al futuro con l'audacia sostenuta dalla logica dei fatti prestando fede a ciò che era "unicamente il vero"<sup>9</sup>.

Alla luce di queste considerazioni l'intero "vivace *pamphlet*" della Benetti<sup>10</sup> si caratterizzava per un egualitarismo duro e puro di stampo mozzoniano fondato su "un'interpretazione dei diritti civili senza differenze tra i due sessi"<sup>11</sup>. A conferma di questo taglio 'politico' dell'opera ben armonizzante con il carattere dell'Associazione Per la donna "considerata fra le più battagliere in difesa dei diritti delle donne"<sup>12</sup> non sfugge che proprio nel 1904 era stata avanzata in parlamento la proposta di suffragio universale firmata dal repubblicano Roberto Mirabelli<sup>13</sup>. E che in quello stesso periodo fu presentato il progetto di legge sul divorzio dai due penalisti socialisti Agostino Berenini e Alberto Borciani<sup>14</sup>.

Rimasta però priva di attuazione la proposta Mirabelli e "subito spenta dal potente estintore dell'opposizione cattolica" la "«fiammata» divorzista"<sup>15</sup>, il problema della condizione giuridica femminile non ottenne alcuna soluzione salvo quella poca sog-

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 5; Ead. (1908), p. 15.

<sup>10</sup> Così Cesare Sobrero dalle colonne dell'*Almanacco della donna italiana* nell'articolo *La donna nella politica italiana* (1922).

<sup>11</sup> Åkerström (2020), p. 14.

<sup>12</sup> Taricone (1996), p. 182.

<sup>13</sup> Pieroni Bortolotti (1974), p. 109; Galeotti (2006), p. 37. Sui contenuti della proposta di legge dell'irredentista cosentino, esponente della sinistra estrema volta a sostenere il voto degli analfabeti e del "mondo femminile" v. Babini, Lama (2003), pp. 164-167 e note relative.

<sup>14</sup> Passaniti (2011), pp. 329-353.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 330.

gettività rimediata dalla donna fuori dalle mura domestiche con la legge sul lavoro di inizio secolo. Nel 1906 a nome del Comitato nazionale pro suffragio, Anna Maria Mozzoni – già autrice di una petizione per il voto alle donne nel 1877– tornò alla carica con un'altra petizione sottoscritta da alcune “condottiere della battaglia della prima ora” tra le quali, oltre a Maria Montessori e Teresa Labriola, la ‘nostra’ Benetti<sup>16</sup>.

In quello stesso anno fu pubblicato in Italia *Il Secolo dei fanciulli* di Ellen Key. Tradotto in “almeno tredici lingue”, il libro della scrittrice svedese proiettava un potente fascio di luci su un'idea nuova di maternità e di riflesso sul tema dell'infanzia<sup>17</sup>. Una questione quest'ultima, studiata, esaminata, dibattuta fuori

<sup>16</sup> Sull'esito della Petizione n. 6676 a firma Mozzoni presentata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile nel marzo 1906 che raccolse in pochi mesi più di diecimila firme di donne aventi i requisiti previsti dalla legge del 1882 v. Pieroni Bortolotti (1974), p. 109; Taricone (1996), pp. 109-111; Lacchè (2004), p. 100; Galeotti (2006), pp. 40-42; Soldani (2007), p. 76; Murari (2008), pp. 237-242. Ripercorrono il dibattito alla Camera conclusosi nel febbraio del 1907 con la decisione di Giolitti di rinviare la questione del solo voto amministrativo ad una Commissione ministeriale presieduta dal magistrato cesenate Gaspare Finali che trascinò i lavori per tre anni pronunciandosi in fine contro il voto per “motivi di opportunità politica ossia la preoccupazione che il partito di governo potesse essere danneggiato dal voto femminile”: Babini, Lama (2003), pp. 173, 178 nt. 213, 194-195 nt. 286; Severini (2004), pp. 67, 76, 83-84; Garlati (2015), pp. 109-114, p. 109 ntt. 113 e 115 in merito alle motivazioni addotte dai sostenitori della petizione (Mirabelli, Lacava, Marghieri, Lucifero, Pavia, Luzzatti) volte ad accordare quanto meno il voto amministrativo, sia pure in base a criteri di età, censo e istruzione.

<sup>17</sup> Åkerström (2020), p. 12. Più nello specifico come sottolinea Pieroni (2010), pp. 1-14, la scrittrice scandinava concentrava l'attenzione sul rapporto donna/maternità ed in particolare su “quel nodo irrisolto della coscienza femminile, in merito all'esigenza di coniugare insieme sfera pubblica e sfera privata, maternità e autonomia individuale”. In quest'ottica precisa si inseriva la dura critica alle leggi e all'organizzazione delle società odierne per il fatto di costringere le donne a dover scegliere fra la propria realizzazione personale e i figli come pure la messa a fuoco di un concetto di maternità da lei valorizzato quale punto di equilibrio “fra la felicità dell'individuo e quella della specie” e inteso quale frutto di una scelta libera e consapevole riconosciuta anche alla donna nubile.

dagli italici confini su più fronti da quello sociologico e antropologico, a quello medico e pedagogico che infine approdò anche nel nostro paese accompagnata dal grido salvifico ‘Salviamo i fanciulli’<sup>18</sup>.

In Italia, all’inizio del Novecento, un primo timido *Welfare state* aveva condotto al varo di alcuni provvedimenti riguardanti il lavoro dei minori (legge Carcano 1902) e l’istruzione obbligatoria (leggi Coppino 1877 e Orlando 1904) nel tentativo di imporre dei limiti di età per l’accesso a “stabilimenti, cave e miniere” e di mettere insieme un primo sia pur traballante percorso scuola-lavoro per un’infanzia derelitta e abbandonata, sbalzata e travolta dall’urto devastante del processo di industrializzazione che di *chance* non ne aveva altre se non quella di finire risucchiata nel gorgo della malavita<sup>19</sup>. Tuttavia il problema rimase in larga misura irrisolto a seguito anche del naufragio parlamentare del disegno di legge Giolitti-Orlando del 1907 sul tema degli esposti e dell’infanzia abbandonata. Né vide mai la luce il progettato Codice dei minorenni messo a punto dalla Commissione Reale istituita dal Guardasigilli Orlando nel 1909 al fine di fronteggiare l’incremento pauroso della criminalità minorile. Ciò però che qui si intende lumeggiare non sono le ragioni del fallimento di queste iniziative di governo<sup>20</sup>, ma la percezione da parte dell’opinione pubblica delle gravi emergenze sociali dell’abbandono e della delinquenza dei minorenni.

Su questo fronte, statistiche alla mano, il dato che emergeva inconfutabilmente era che ad essere “preda della miseria, del vagabondaggio, della prostituzione, del delitto” fosse soprattutto “la gran massa degli abbandonati”<sup>21</sup>. Fu però sulle ragioni del-

<sup>18</sup> Sulla quale v. Cunningham (2000); Minesso (2015), pp. 31-56; Gazzetta (2018), pp. 87-124.

<sup>19</sup> Passaniti (2015), pp. 77-94, p. 83.

<sup>20</sup> Il cui approfondimento esula dai limiti di questo lavoro.

<sup>21</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 193, p. 324.

l'abbandono che – come ci racconta la Benetti, in “molti animi, premurosi del bene sociale” e in un coacervo di pulsioni e sentimenti – si fece strada l'idea di un rapporto di causa-effetto tra le rivendicazioni propuginate dalle femministe e la trascuratezza dei doveri familiari rinfacciate dagli anti-femministi. Il che, tradotto in un'ottica di semplificazione estrema, contribuì al diffondersi sul fronte dell'opinione pubblica dell'equazione – corroborata anche dalle statistiche e dalle ricerche scientifiche sulla configurazione antropologica degli illegittimi delinquenti –<sup>22</sup>: madre femminista = figlio delinquente e con essa uno “spirito di opposizione più o meno esplicita ed accentuata(...)rispetto al programma di azione (...) propugnato dalle femministe” volto a snaturare la donna dal suo compito di sposa e di madre<sup>23</sup>.

Illuminante, a questo proposito, è il saggio *Le idee di una donna* pubblicato nel 1904 da Anna Zuccari *alias* Neera cui accenna la Benetti. In esso la letterata milanese bollava l'“agitazione cosiddetta femminista” come un non senso trattandosi di un movimento che andava “a ritroso delle leggi naturali”, che urtava “l'armonia”, distruggeva “la bellezza” ed era smentito dalla scienza<sup>24</sup>. Sicché la Zuccari nel condannare senza pietà il fem-

<sup>22</sup> Si veda in proposito lo studio psichico e giuridico del lombrosiano Lino Ferriani (1893), pp. 208-216.

<sup>23</sup> Benetti (1908), p. 8. Ad esempio, valgono le considerazioni di Luigi Ordine nel saggio dal titolo già di per sé indicativo *La madre e la delinquenza dei minorenni*: “La famiglia richiede sacrifici, così per l'uomo come per la donna. La donna che va ad un ballo, mentre i suoi figli sono ammalati, contentandosi delle cure di persone mercenarie; la madre che legge il resoconto di un processo, mentre affida alle mammelle altrui la salute e la vita del figlio poppante, è allo stesso grado dell'uomo, che, marito e padre, va a perdere nella suburra e nel gioco le sue attività sottratte al lavoro” (1907) p. 49. Su questa testimonianza e sulla diffusa tendenza a parametrare “il cedimento dei minori alle sirene della delinquenza alla capacità della donna di assolvere correttamente il proprio ruolo materno” v. *infra*, Cap. IV, nt. 111; Garlati (2012b), pp. 403-428.

<sup>24</sup> Neera (1904). Traggio le citazioni dal sito Ledizioni web books, <https://ledibooks.com/idee/front-matter/introduction/>

minismo rimproverava alle emancipazioniste di aver distolto le donne dalla loro missione familiare minando alle radici non solo “il profondo culto del dovere e del sacrificio” ma anche “il più saldo nucleo della convivenza sociale”<sup>25</sup>. Quando invece l’unica “vera schiavitù” di cui la donna doveva liberarsi era quella del “concetto materialista della felicità” che, sosteneva la Neera, le faceva credere che “il suo ingegno” le avrebbe procurato maggiori soddisfazioni stando in cattedra anziché in casa; e che ella sarebbe stata “più utile a se stessa guadagnando del denaro”<sup>26</sup>.

Molto più articolate furono le argomentazioni svolte due anni dopo da Ellen Key nel saggio *Il secolo dei fanciulli* poc’anzi menzionato. In esso la scrittrice scandinava pur avanzando la richiesta di eguali diritti politici e civili per uomini e donne polemizzava duramente sul fatto che le femministe svedesi, oltre ad essere scarsamente interessate alla maternità, ambivano ad affermarsi in tutti i campi del sociale comprese le professioni tipicamente maschili. La donna invece, secondo la Key, doveva indirizzarsi verso “ambiti lavorativi più adatti alla sua natura” nei quali le “peculiarità femminili” e il suo specifico materno le avrebbero consentito un’affermazione più consona<sup>27</sup>. E ragionando su queste idee la Key coniò il “concetto chiave” di *maternità sociale* da lei intesa in termini sia biologici che spirituali<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Benetti (1908), p. 8.

<sup>26</sup> Neera (1904).

<sup>27</sup> Era opinione della Key che la questione dell’emancipazione femminile dovesse essere “ripensata non soltanto per ristabilire condizioni di parità tra i sessi, ma altresì per valorizzare la dimensione «differente» dell’apporto «femminile» alla società”. Ciò fece della scrittrice scandinava “la teorica indiscussa del principio di *equivalenza*” (così Pironi, 2010 b, p. 5).

<sup>28</sup> Come evidenzia Åkerström (2020), pp. 8-12 il fatto che la Key usasse “nella sua retorica dei luoghi antifemministi” come quello di “cercare di emancipare la donna dalla propria natura” spiega le dure reazioni del fronte femminista svedese. Sul concetto di maternità sociale riferito dalla scrittrice scandinava alla “madre sociale che usa il suo *essere materna* nella trasformazione della società” applicandosi

Al netto dunque di tutte queste varie “obbiezioni e opposizioni” che imputavano al femminismo di avere snaturato “il tipo della femminilità” e di aver gettato la donna “nel campo degli attriti, delle lotte sociali e politiche” facendone “una brutta copia dell’uomo”, le accuse più brucianti per la Benetti erano però quelle di aver strappato “la donna alla condizione di madre e di sposa” e di avere fomentato in lei non un legittimo desiderio di libertà ma un “egoismo” smodato. Sicché “*divenuta scopo a se stessa*”, da cattiva madre ella si era fatta “incurante dei più gravi problemi familiari” al punto da anteporre i propri interessi a quelli del figlio<sup>29</sup>.

A questo proposito, nella premessa al suo nuovo saggio, la Benetti riportava un breve passaggio tratto da *Il secolo dei fanciulli* ove la scrittrice svedese si pronunciava in questi termini: “Eppure non capiscono le femministe che alla libertà della donna pongono un limite i diritti del figlio che potrà avere, e la cui proprietà, cioè la salute e la vita, ella non ha diritto di menomare prima che nasca”<sup>30</sup>. Per l’attivista romana questo attacco rischiava di minare

a professioni e mestieri ove sono necessarie “la compassione e l’empatia” (p. 11) e dedicandosi “anima e corpo per alleviare le sofferenze di tanti infelici”, adottandoli e amandoli come i propri figli v. Pironi (2010b), p. 7 nt. 26; Ead. (2010a), pp. 111-112.

<sup>29</sup> Benetti (1908), pp. 8-9.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 8; Key (1906), p. 49: “La donna che per un motivo qualunque rinuncia alla maternità ha il diritto di rovinarsi con il lavoro, purché non diventi incapace di mantenersi, e non resti a carico d’altri. Ma la donna per cui la maternità è ancora possibile (...) non ha il diritto di danneggiare col lavoro eccessivo (...) le forze di vita e di lavoro dei nascituri, né di partorire figli malaticci o deficienti, né di abbandonarli quasi subito alle cure d’altri per tornare alle sue occupazioni. Le femministe dogmatiche non pensano che dal reclamare per ogni donna il diritto di proteggersi da sé e di scegliersi un’esistenza, senza riguardo al fatto di esser moglie e madre, nasce la rovina dei fanciulli non solo, ma delle donne stesse”. E ancora (p. 57): “Un esame imparziale delle cause della cattiva educazione e della criminalità crescente dei fanciulli le dimostrerebbe conseguenza quasi generale sia del loro troppo precoce lavoro, sia dell’abbandono forzato da parte di madri cui la necessità di lavorare altrove impedì di occuparsi di loro quando delle cure materne avrebbero ancora avuto tanto bisogno”.

la credibilità intera di tutto il movimento emancipazionista: com'era difatti possibile rivolgere al "femminismo, e cioè al moto ideale, diretto ad elevare e a redimere l'individualità femminile" l'accusa di perseguire i diritti della donna a scapito di quelli del figlio mettendo gli uni e gli altri "in antagonismo" fra di loro<sup>31</sup>?

Il desiderio vivissimo di "riassicurarsi alla voce di una coscienza non maculata dall'egoismo incriminato" non poteva in lei che tradursi nel "dovere di rispondere" a queste gravi affermazioni<sup>32</sup>.

Nella premessa a *La donna nella legislazione italiana* Benetti spiega dunque che il suo proposito è quello di "considerare con la maggiore obbiettività possibile le condizioni che la legge e in certa guisa anche il costume offrono attualmente alla donna"<sup>33</sup>. Da questo punto di vista la cosa non era difficile dal momento che si trattava di esporre nuovamente la condizione di severa soggezione del sesso femminile riservata dal codice civile e da quello penale come lei stessa l'aveva illustrata quattro anni prima nel saggio *L'oppressione legale della donna*, sia pure con alcune aggiunte e modifiche.

Il tutto però inserito in una prospettiva nuova volta a dimostrare che "tra le cause determinanti una insufficiente protezione del figlio, e le cause determinanti la soggezione femminile" vi era "un rapporto ben altro che casuale, bensì intimo e necessario"<sup>34</sup>. Pertanto se il diritto del figlio non era garantito nella misura pretesa dagli oppositori del femminismo, la colpa non era del femminismo ma del sistema di leggi.

Lungo questa direttrice si iscriveva il proposito di far luce su come fosse "lo stato di coartazione della individualità femminile" ad alimentare "uno sviluppo rudimentale del sentimento paterno e in dipendenza a questo anche del sentimento materno"<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> Benetti (1908), p. 9.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 8.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Era questo il “punctum saliens” del suo nuovo libro. Sicché ferma convinzione dell’attivista romana era che in mancanza di una radicale riforma del sistema di leggi solo il movimento femminista, pur con le sue “insufficienze attuali”, avrebbe potuto redimere la donna dalla sua condizione di incapacità di moglie e di madre ‘elevandone’ le condizioni materiali e morali. Perché il femminismo vuole “l’eguaglianza, ma con l’eguaglianza, la spiritualizzazione dell’amore, la intensificazione della responsabilità della prole”<sup>36</sup>.

### 1.2. *Principio fondamentale della nostra legislazione\**

L’analisi del diritto privato è introdotta da questo primo paragrafo che riproduce alla lettera quello contenuto nel saggio *L’oppressione legale della donna*<sup>37</sup>. In esso si esaminano tre articoli che, spiega Valeria Benetti, sanciscono il “fondamentale principio” dell’uguaglianza giuridica fra i due sessi. Si tratta, nello specifico, del già menzionato articolo 24 dello Statuto albertino<sup>38</sup>. E degli articoli 1 e 323 del codice Pisanelli che, rispettivamente, ammettono il cittadino al godimento dei diritti civili<sup>39</sup> e determinano la sua capacità d’agire al conseguimento della maggiore età, “salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali”<sup>40</sup>. In questo

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 9 e 12. È opportuno sottolineare che nel dibattito sulla questione femminista di inizio Novecento l’espressione “elevazione” si affiancò a quella ormai largamente in uso di “emancipazione”. Sul punto, Babini, Lama (2003), p. 103 nt. 250.

\* In questo primo capitolo così come in quello successivo è sembrato utile riportare in nota il testo degli articoli di legge via via considerati in modo da consentire al lettore di avere sempre sott’occhio la doppia lettura delle norme del codice civile e penale e del loro commento.

<sup>37</sup> Benetti (1904), p 7.

<sup>38</sup> Cfr. *retro*, Premessa, nt. 5.

<sup>39</sup> Art. 1 cc.: “Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale”.

<sup>40</sup> Art. 323 c.c.: “La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti. Il maggiore d’età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali”.

modo, spiega la pedagoga, “ogni diversità di trattamento tra l’uomo e la donna è riferita dalla legge ad una «eccezione» alla regola, che ammette il principio dell’eguaglianza”<sup>41</sup>.

Non è difficile cogliere in questa sottolineatura critica l’eco del pensiero della Mozzoni che sul principio di uguaglianza civile dei sessi contenuto nel codice Pisanelli era stata lapidaria: “prima affermato(...)pomposamente” dal legislatore, “poscia ad ogni tratto rinnegato”<sup>42</sup>.

### 1.3. *Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*

Di seguito, il commento di Valeria Benetti si appunta sul titolo *Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*<sup>43</sup>. Qui la lettura meditata degli articoli 4<sup>44</sup>, 7<sup>45</sup>, 9<sup>46</sup>, 10<sup>47</sup>, 11<sup>48</sup>, 14<sup>49</sup> dà modo

<sup>41</sup> Benetti (1908), p. 17.

<sup>42</sup> Cappiello, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), p. 1225. Su questo passaggio dell’opera della femminista lombarda e per un breve cenno al pensiero delle due femministe v. Di Simone (1993), p. 569 nt. 24; Ead. (2014), p. 102.

<sup>43</sup> Il testo del commento compreso in questo paragrafo riproduce quello de *L’oppressione legale della donna*.

<sup>44</sup> Art. 4 c.c.: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.

<sup>45</sup> Art. 7 c.c.: “Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.

<sup>46</sup> Art. 9 c.c.: “La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza, e la conserva anche da vedova”. Sul punto Ghisalberti (1995), p. 93.

<sup>47</sup> Art. 10 c.c.: “La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini sempre che abbiano anch’essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero facendone dichiarazione a norma dell’art. 5”.

<sup>48</sup> Art. 11 c.c.: “La moglie ed i figli minori di colui che ha perduta la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano a tenere la loro residenza nel regno”.

<sup>49</sup> Art. 14 c.c.: “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e

alla femminista romana di osservare che se l'uomo è sempre libero di "scegliere o cambiare la cittadinanza", al contrario la donna "l'acquista o la cambia in conseguenza ed in relazione del matrimonio che contrae". Così, l'istituto familiare "si unifica nella personalità del marito" senza lasciare spazio a quella della moglie "soggetta a mutare tutta la propria configurazione personale – nome, nazionalità, residenza, natura giuridica – col mutare del proprio stato civile"<sup>50</sup>. La Benetti mostra qui di aver letto e meditato sulle pagine della corposa monografia intitolata *La famiglia moderna* dell'avvocato Antonio Guarnieri Ventimiglia<sup>51</sup>. Pubblicata nel 1904, essa rappresenta per la femminista la principale fonte di riferimento nella redazione del commento sia nel civile che nel penale, quasi una sorta di breviario, utilissimo nella messa a fuoco dei punti più oscuri del diritto di famiglia per il

dichiarati in ambedue i casi davanti l'ufficiale di stato civile di volervi fissare il suo domicilio". Osserva in merito Di Simone (1993), p. 577 che la disciplina della nazionalità – regolata in seguito dalla normativa del 1912 (l. 13 giugno 1912, n. 555) – non si discostava per la donna maritata dal codice del 1865, per cui la cittadinanza della moglie era la stessa del marito (artt. 9-11, 14); Ead. (2014), p. 103; Ead. (2021), p. 47.

<sup>50</sup> Soldani (2007), p. 66. Osserva la Benetti (1908), pp. 17-18 che: "mentre nell'apprezzamento della morale e del diritto in genere la nazionalità occupa a ragione un posto più elevato dell'istituto familiare invece nel caso speciale della donna, la nazionalità viene sacrificata all'istituto della famiglia". Sul punto cfr. Di Simone (1993), p. 577 nt. 52.

<sup>51</sup> Sulla figura del giurista siciliano "stimato avvocato penalista ideologicamente vicino alla Scuola positiva, deputato socialista, allievo di Giambattista Impallomeni, autore molto attivo agli inizi del Novecento" cfr. Pignata (2013), p. 1082; Ead. (2009), pp. 135-158. Inoltre, Sbriccoli (1974-1975), p. 619 nt. 166; Montesi (2007), sub indice; Garlati (2012), sub indice. Tra gli scritti più importanti oltre a *La famiglia moderna* (1904) sono da ricordare: *I conflitti sociali* (1905); *La delinquenza e la correzione dei minorenni* (1906); *La tutela sociale dei minorenni ed il progetto Giolitti per l'infanzia abbandonata* (1907); *La difesa e il giudice dei minorenni* (1911); *l'Introduzione generale a Il Nuovo codice di Procedura Penale italiano* (1917); *I principi giur. dello stato corporativo* (1928).

fatto di fornirle anche un aggiornato corredo bibliografico sulla questione femminile<sup>52</sup>.

Con il matrimonio, sosteneva l'illustre avvocato palermitano, la personalità della moglie scompare "essa comincia col perderne la esterna manifestazione cessando di essere la persona civile ch'è stata e divenendo la 'signora' dell'uomo che ha sposato, appena l'ufficiale di stato civile li unisce. Essa non va a *constituire* un'altra famiglia, insieme al marito; ma va a far parte di una nuova famiglia di cui il marito è capo, ch'essa deve seguire ed obbedire, e comincia con l'assumerne il cognome. Essa non è la signora Caio, moglie del signor Tizio, o signora Tizio; cosa di non poca importanza giacché include la sparizione di una personalità, che diviene accessoria di un'altra, senza autonomia; e ch'è produttiva di non lievi, né trascurabili conseguenze". Non a caso, questa grave "diminuzione morale, giuridica e sociale" è particolarmente invisibile alle donne le quali, stigmatizzava Guarnieri, in quanto "parte direttamente interessata, (...) ne hanno fatto oggetto dei loro Congressi intesi alla redenzione morale, economica e familiare del servizio femminile"<sup>53</sup>.

Un'altra fonte da cui la Benetti attinge, sia pur indirettamente sempre in tema di cittadinanza, è il saggio *La donna nella società moderna* della giurista romana Teresa Labriola ove la femminista-suffragista, nell'illustrare la diversa posizione assegnata all'uomo e alla donna in relazione alla disciplina della nazionalità stabilita dall'art. 14 del codice civile, evidenziava come "nessuna esigenza di unità familiare" bastasse "a giustificare per

<sup>52</sup> Come risulta dalla Bibliografia riportata in appendice al libro della Benetti.

<sup>53</sup> In altri paragrafi della sua monografia, il giurista siciliano ribadiva la necessità di "bandire il concetto che la donna sposa *per andare a marito*, per arrecare a lui le sue sostanze e la sua persona, per divenire la signora Tizio; appendice ed ombra di una personalità diversa, perdendo la propria. Questa sopravvivenza giuridica è egoismo di sesso e si mantiene soltanto per questo, ch'è comoda agli uomini ed essi fanno le leggi" Guarnieri Ventimiglia, (1904), § 108, p. 193; § 110, p. 196.

chiunque si senta legato alla patria da profondo affetto, una disposizione che alla donna che si marita ad uno straniero nega una parte dell'esser suo, togliendole la nazionalità”<sup>54</sup>.

#### 1.4. *Del matrimonio*

In prosieguo, l'analisi del titolo V *Del matrimonio* si concentra sugli articoli inerenti alle *Condizioni necessarie per contrarre matrimonio* (capo I sez. II) i quali, sostiene Valeria Benetti, testimoniano del fatto che il legislatore non ha minimamente tenuto conto dell'“esigenza sempre più largamente sentita d'innalzare il matrimonio da puro fatto economico e biologico a vero e proprio istituto morale, richiedente gravi responsabilità”<sup>55</sup>. Lo dimostrano in primo luogo i limiti minimi di età stabiliti dagli articoli 55 e 68<sup>56</sup> del codice civile sui quali la studiosa pedagogista invita a riflettere mediante una serie di considerazioni non comprese nel precedente saggio.

Si tratta, nello specifico, del “termine minimo” di 18 e di 15 anni per l'uomo e per la donna previsto dall'articolo 55 – già “difficilmente compatibile con la maturità spirituale richiesta” per il matrimonio – e di quello “interamente da rigettarsi” imposto dall'articolo 68 di 14 e di 12 anni. Su questo punto la Benetti sottolinea, in un'ottica soprattutto pedagogica, il maggior danno giuridico e sociale derivante alla donna da un matrimonio contratto in un'età in cui lo sviluppo psichico-mentale è quello di

<sup>54</sup> Labriola (1902a), p. 31. Il saggio della giurista romana, docente di filosofia del diritto, è fra le fonti citate nella Bibliografia in appendice al libro della Benetti.

<sup>55</sup> Benetti (1908), p. 18.

<sup>56</sup> Art. 55 c.c.: “Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici”. Art. 68 c.c.: “ Il re può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna dodici”.

una bambina alle soglie dell'adolescenza e dunque "di regola del tutto rudimentale"<sup>57</sup>.

Vi è poi il fatto che i genitori o il sovrano possano agire come "formidabili sostitutivi" della volontà dei soggetti interessati.

Il 1° comma dell'art. 63 recita difatti che "il figlio che non ha compiuto gli anni 25, la figlia che non ha compiuto gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre". Ora, si interroga una Benetti che guarda a queste tematiche con l'acutezza di giudizio proprio di una aspirante pedagoga, sulla base di quali "ragioni psicologiche, pedagogiche e morali" i genitori potranno mai "decidere dell'avvenire del figlio in luogo del figlio stesso?"<sup>58</sup>. Se tutto ciò aveva un senso nella società di antico regime in cui "minimo appariva il valore dell'individualità, e massima" era "l'acquiescenza al costume" e alla tradizione, oggi questa norma contrasta apertamente con la convinzione di "noi moderni" tale per cui è "nella libertà dell'individuo" che "poggia la responsabilità del medesimo"<sup>59</sup>.

Ma ciò che maggiormente indispetta la femminista romana è "il privilegio del genitore maschio sul genitore femmina" al quale resta ancora avvinghiato il legislatore moderno<sup>60</sup>. Su questo punto specifico la Benetti riprende le considerazioni già svolte da lei quattro anni addietro. Il primo capoverso dell'art. 63 nella sua ultima parte recita difatti che: "se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre"<sup>61</sup>.

In questo modo, osserva la giovane scrittrice, nel caso di dissenso alle nozze del figlio o della figlia, il diritto della madre di

<sup>57</sup> Benetti (1908), p. 19.

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ivi*, p. 21.

<sup>61</sup> Art. 63 c.c.: "Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre".

esprimere un giudizio discorde dal marito, è azzerato dal consenso del padre. E dunque il legislatore, in contraddizione con sé stesso, se da una parte consente alla madre di “intervenire in questo atto di così alta importanza per l’interesse della prole”, dall’altra vanifica e rende “effimero” questo diritto “autorizzando, in caso di dissenso, il solo giudizio del padre”<sup>62</sup>.

A fronte di questa evidente stortura della legge, la studiosa pedagogista si chiede se non sia opportuno rimettere “le ragioni dissenzienti” del padre e della madre al giudizio del tribunale o del Consiglio di famiglia lasciando a questi due organi il potere di decidere “serenamente” sul dissenso dei genitori<sup>63</sup>.

### 1.5. *Dell'autorizzazione maritale*

Il commento dedicato all’istituto dell’autorizzazione maritale disciplinato dal legislatore nel capo IX *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio* contenuto nel medesimo titolo *Del matrimonio*, è introdotto da una breve digressione storica in cui Valeria Benetti ricorda che tale istituto fu mantenuto nel nuovo codice italiano dalla commissione senatoria incaricata di vagliarne il testo<sup>64</sup>.

Il giudizio durissimo e sferzante della femminista romana nei confronti di questa commissione e del suo contro-progetto ricalca quello espresso dalla lombarda Anna Maria Mozzoni al tempo della promulgazione del codice civile<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Benetti (1908), p. 21.

<sup>63</sup> *Ibid.* Questa soluzione auspicata dalla Benetti sarà avanzata anche dalla pinerolese Lidia Poët nel suo intervento al primo Congresso delle donne italiane svoltosi a Roma nel 1908. Sul punto v. *infra*, Cap. III, p. 227.

<sup>64</sup> Cfr. *retro*, Premessa, nt. 12.

<sup>65</sup> Pieroni Bortolotti (1975), p. 98: “Fra l’Italia del secolo decimonono e l’Italia di Giustiniano v’è l’abolizione della schiavitù, v’è l’abolizione del feudalesimo, vi

“La commissione senatoria”, scrive la giovane attivista, “non seppe concepire l’armonia familiare diversamente dal diritto romano e dal *mundio* germanico, vale a dire sotto la forma di un capo che ha sempre ragione e di un subordinato, che deve sempre obbedienza”<sup>66</sup>. Di modo che la donna coniugata vive all’ombra del marito.

E dunque nel solco di questo “spirito retrico e conservatore”<sup>67</sup>, il legislatore italiano giunse a concepire i rapporti coniugali in “una forma (...) condizionata dall’autorità e dalla violenza”<sup>68</sup>.

A mezzo secolo di distanza, “le condizioni miserrime” riservate alla donna dal codice civile già illustrate da Anna Maria

sono secoli e secoli. Come va dunque che a sì enorme distanza, la voce di Cicerone e di Triboniano suona più alto all’orecchio dell’italico Senato che non l’opinione pubblica, il grido della filosofia, i voti unanimi di tutto un secolo e di tutta una nazione che gli rumoreggiano intorno?” Sul punto v. Di Simone (2014), p. 102.

<sup>66</sup> Benetti (1908), p. 22. Sull’istituto dell’autorizzazione maritale quale baluardo “nella difesa delle ultime vestigia del patriarcato” in relazione al pensiero della Benetti si sofferma Cavina (2011), pp. 199-200. È da notare che mentre gli “oppositori dell’autorizzazione maritale invocavano (...) l’estraneità dell’istituto alla tradizione giuridica italiana: assente nel diritto romano, lo si dichiarava introdotto dal codice napoleonico e da qui trasmigrato nei codici preunitari”, la Benetti ne ravvisava le radici storiche nel diritto italiano. Sul punto Garlati (2015), p. 88 nt. 27. Sul *mundio* nel mondo germanico v. Cortese (1997), pp. 147-150.

<sup>67</sup> Pieroni Bortolotti (1975), p. 97. Sulle critiche della Mozzoni al Codice Pisanelli in merito alla giustificazione della subalternità della donna-moglie-madre a motivo delle cure domestiche e dell’allevamento dei figli v. Saraceno (1992), pp. 113-114.

<sup>68</sup> Benetti (1908), p. 23. Come sottolinea Saraceno (1992), pp. 113-114 “Garantire l’autorità del marito significava (...) garantire non solo l’unità patrimoniale, ma il controllo sulla forza lavoro familiare – quella forza lavoro che in molti contratti agricoli, in particolare quelli di mezzadria, era esplicitamente considerata insieme come familiare e come dipendente dal capofamiglia”. Del tutto ignorate dal legislatore erano invece “le condizioni economiche nelle famiglie in cui l’unità economica non si fondava né su un patrimonio, né su una impresa comune” come nelle famiglie della piccola borghesia urbana o nelle famiglie operaie in cui le donne vivevano “non già di rendite, ma di stipendi”.

Mozzoni<sup>69</sup> si ripropongono identiche nel nuovo saggio di Valeria Benetti. Osserva la giovane studiosa che per quel che concerne i rapporti coniugali il sistema si regge sul combinato disposto degli articoli 131 e 134<sup>70</sup> i quali, in armonia fra loro, sanciscono “la supremazia dell’uomo” sul fronte personale e patrimoniale<sup>71</sup>.

Nello specifico, l’autorizzazione maritale disciplinata dall’articolo 134 del codice civile necessaria alla moglie per donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, come anche per transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, è presentata “nel nostro Codice come «un’eccezione» al principio dell’uguaglianza giuridica dei sessi, a cui fundamentalmente la legge si ispira”. Ma l’eccezione, osserva acutamente Valeria Benetti, “non può contraddire sostanzialmente allo spirito della regola”, “la quale (...) volle anzitutto informarsi al rispetto della personalità giuridica senza distinzione dei sessi”<sup>72</sup>.

E invece, sostiene la Benetti, l’autorizzazione maritale rappresenta una “violenza della legge e un’offesa a danno della donna”. Una violenza perché il legislatore interpretando l’armonia coniugale nell’ottica della prepotenza maschile, mediante questo istituto soffoca “ogni germe di spontaneità e di libertà nell’altro coniuge”<sup>73</sup>. Un’offesa, per il fatto di negare alla

<sup>69</sup> Cappelletto, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), p. 1220.

<sup>70</sup> Art. 131 c.c.: “Il marito è a capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno fissare la sua residenza”. Art. 134 c.c.: “La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l’autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla”.

<sup>71</sup> Benetti (1908), p. 23.

<sup>72</sup> *Ivi*, pp. 22 e 44. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 25.

<sup>73</sup> Tanto meno, soggiunge la Benetti, tale istituto può essere ritenuto “un omaggio della donna al marito”. O “un pegno della concordia e dell’armonia tra i

donna “l’esercizio d’un diritto essenziale della sua personalità giuridica”<sup>74</sup>.

Anche su questo punto la lettura de *La famiglia moderna* di Guarnieri Ventimiglia offre molteplici spunti di riflessione che consentono alla studiosa pedagogista di inquadrare meglio l’istituto dell’autorizzazione e di ampliare i contenuti del suo commento svolto ne *L’oppressione legale della donna*<sup>75</sup>.

Nell’approfondire la condizione giuridica della donna, il giurista siciliano lamentava difatti come la legge aprisse ad una serie di “stranezze” fonti di clamorose ingiustizie. La donna, scriveva Guarnieri Ventimiglia “giuridicamente capace se nubile o vedova diviene *relativamente incapace* se sposa: la capacità che dovrebbe essere istituito subiettivo, facoltà di agire con riferi-

coniugi” [di Renzo Villata (1995), p. 524]. Là dove, afferma la studiosa, “carattere essenziale dell’omaggio è la spontaneità di chi l’offre”.

<sup>74</sup> Benetti (1908), pp. 22-23. A questo proposito la femminista trae spunto dall’opera di Louis Tanon (1900), p. 121 fondata sull’idea di una storia della civiltà caratterizzata da una graduale affrancazione dell’individuo da forme di cooperazione imposte con l’autorità e con la forza a forme di collaborazione volontaria. Qualcosa di simile, sottolinea la Benetti, “ci sembra stia appunto per verificarsi nel matrimonio. Da una forma di rapporti coniugali condizionata dall’autorità e dalla violenza siamo gradualmente passati a concepire rapporti di cooperazione volontaria tra i coniugi, assurti altresì ad uno stato di maggior differenziamento ed evoluzione nella rispettiva vita individuale”.

<sup>75</sup> Come già Pisanelli, Guarnieri Ventimiglia (1904), § 100, p. 185, coglieva la pericolosità di quest’istituto capace di spezzare l’armonia domestica: “se il marito, come avviene talora, lascia alla gente del mestiere gli articoli del codice, tanto vale ch’essi non vi siano, e non ostante e contro la loro malefica influenza, la sagace intuizione degli sposi assicura un po’ di concordia alla difficile vita in comunione. Se invece trattasi di un uomo che crede di ripetere la sua autorità ed i suoi poteri da quello che ha sentito leggere dal sindaco nel giorno solenne, egli uccide il sentimento morale, spezzando il vincolo che l’unisce alla sua compagna; ed agli articoli scritti di non agevole applicazione, essa oppone un treno di risorse, di espedienti di varia gravità, il più delle volte proporzionali all’intensità del proposito maritale di volersi giovare del potere di legge, ma... è una via pericolosa, che si sa dove comincia ma non dove si svolga e dove riesca!” (in tema anche § 90, p. 163; § 106, p. 193).

mento alla persona, è, in caso di matrimonio, una vera *diminutio capitis* che deriva dal marito, e per riguardo ai poteri di lui”<sup>76</sup>. E sulla scorta di queste paradossali incoerenze, il giudizio cui perveniva l’avvocato palermitano era quanto mai *tranchant*: “ritenere che una donna libera e capace, possa rinsaldare il proprio attaccamento ad un uomo, quando il primo ed immediato effetto della loro unione è la privazione della sua libertà di agire e la diminuzione della sua personalità, è uno sproposito nella logica, un’ingiustizia nel diritto, un pericolo nella vita sociale”<sup>77</sup>.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in occasione del primo Congresso nazionale delle donne italiane, il tema dell’autorizzazione maritale oltre ad essere al centro di un acceso dibattito fra le congressiste, sarà anche l’argomento sul quale interverrà un eclettico Cesare Vivante in versione femminista con una conferenza al termine dei lavori<sup>78</sup>.

#### 1.6. *Dell’amministrazione dei beni della donna maritata*

Nell’orbita dell’istituto dell’autorizzazione maritale gravita per intero la disciplina dell’amministrazione dei beni della donna

<sup>76</sup> “La donna tornava a godere di una piena capacità d’agire in caso di separazione legale addebitabile al marito, o se svolgeva in autonomia la professione di commerciante o nel caso di marito minorenne, interdetto, assente, o condannato a più di un anno di carcere per il tempo di espiazione della pena (art. 135)”. Così di Renzo Villata (1995), p. 524; Garlati (2011), p. 42.

<sup>77</sup> Osserva Garlati (2015), p. 91 come “La scelta matrimoniale finiva per rappresentare, anziché un’opportunità di crescita in un rapporto di condivisione dei sentimenti fra eguali, una forte limitazione delle capacità delle donne (...). La solitudine, derivante o dal nubilito o da una separazione o dalla vedovanza, era l’unica possibilità per le donne di esprimere, almeno sul piano giuridico, la propria volontà e affermare le proprie decisioni”.

<sup>78</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 244.

maritata compresa nel titolo V *Del contratto di matrimonio* del libro terzo del codice civile<sup>79</sup>. Ciò a motivo del fatto che l'art. 134 si applica ai beni in comunione, a quelli dotali e a quelli parafernali<sup>80</sup>.

<sup>79</sup> Sui rapporti patrimoniali fra i coniugi nel codice del '65 giova rammentare che allo "schema franco-napoleonico della comunione dei beni, (...) venne preferito quello legale della loro separazione, ammettendosi la comunione solo in via convenzionale ed eccezionale e privilegiandosi l'istituto della dote". Quest'ultima "restava inalienabile a garanzia della moglie, pur passandone al marito la gestione". Sul punto v. Ghisalberti (1995), pp. 95-96; di Renzo Villata (1995), p. 524.

<sup>80</sup> Benetti (1908), pp. 26-29. Sul "carattere dispotico che informa l'istituto dotale e il sistema generale della parafernali" (p. 27) la femminista riprende un breve passaggio tratto da *La famiglia moderna* ove l'avvocato Guarnieri rappresentava la dote come "l'esagerazione giuridica" del dispotismo familiare esercitato dal marito. "la dote (...) si concepisce come il complesso dei beni 'che la donna apporta al marito per sostenere i pesi del matrimonio'". Apparentemente il legislatore sembra accennare ad una situazione di "confusione di patrimoni per la costituzione familiare", in realtà ad essere ribadito è "il governo maritale, cui si portano i beni della moglie". Quest'ultima, "in regime dotale, non ha poteri sui beni: i poteri di disponibilità sono cessati per la destinazione speciale della dote (...) i poteri d'amministrazione sono stati trasmessi al marito (...) dal che sorge la inutilità sociale del regime giuridico della dote. Esso è una sopravvivenza senza funzione attuale. La dote, cioè, non serve a confondere i patrimoni, unificandoli, ed assegnando a questo patrimonio unico la destinazione speciale dei bisogni della famiglia: in questo caso avremmo un istituto giuridico d'importanza davvero sociale (...). La dote, invece, vuole dimostrare la continuità del concetto, storicamente costante, della prevalenza maritale e della subordinazione della donna all'autorità dello sposo. L'origine e la portata effettiva dell'istituto è soltanto questa" (1904, § 90, pp. 162-163). Analoghe considerazioni in Tempia (1891): "Della condizione giuridica della donna si giudica in un colpo d'occhio ove si osservi l'estensione e la durata del regime dotale, secondo il quale si paga all'uomo il peso di pigliarla in moglie, poiché essa non può considerarsi che come un tenimento passivo". Tra le opere citate nella Bibliografia a corredo de *La donna nella legislazione italiana*, gli *Scritti* del giurista torinese Giovanni Stefano Tempia offrono alla Benetti spunti di rilievo sulla questione femminile come, ad esempio, l'idea di impartire alle donne una qualche conoscenza del diritto: "Se le donne avranno qualche lievissima cultura giuridica, non tarderanno a reclamare le riforme temperate e salutari nella loro condizione giuridica e le otterranno, perché potranno trasferirle in noi il sen-

Spiega a questo proposito Valeria Benetti che se riguardo ai beni in comunione l'art. 1438 stabilisce che "Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima"<sup>81</sup>, in merito ai beni dotali l'art. 1399 prevede ugualmente che "il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio"<sup>82</sup>. Circa i beni parafernali non costituiti in dote, l'art. 1427 riserva alla moglie "il dominio, l'amministrazione e il godimento" di tali sostanze ma rende "illusorio" questo diritto là dove lo subordina all'autorizzazione del marito<sup>83</sup>. Inoltre, l'articolo 1426 dispone che la donna deve "soggiacere ai pesi del matrimonio" con i suoi beni parafernali<sup>84</sup>.

In questo modo, la Benetti ravvisa nella legge una profonda incoerenza dettata dal fatto che "l'amministrazione dei beni della moglie (...) tenuta dal marito, di regola finché questi vive"<sup>85</sup>

timento", Tempia (1891), p. 295. Al Tempia si deve anche una lunga dissertazione su *La riforma giuridica del matrimonio* sulla quale Valsecchi (2004), pp. 337-349.

<sup>81</sup> Art. 1438 c.c.: "Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione".

<sup>82</sup> Art. 1399 c.c.: "Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali. Ciò nonostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona".

<sup>83</sup> Art. 1427 c.c.: "La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli, né di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo". Sottolinea a questo proposito Crescenzi (2015), p. 134 come l'articolo subiva "un sostanziale svuotamento sia per effetto dell'art. 134 (...) sia per effetto delle norme che disciplinavano il godimento dei frutti di essi beni" (artt. 1428-1429).

<sup>84</sup> Art. 1426 c.c.: "La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita dall'art. 138".

<sup>85</sup> Benetti (1908), pp. 24 e 26.

vanifica il principio di separazione<sup>86</sup> e rappresenta un “potente incentivo (...) a creare dei mariti affatto impreparati e mal disposti ad assumere le responsabilità morali inerenti alla vita matrimoniale, unicamente indottivi dalla famosa caccia alla dote”<sup>87</sup>.

A ciò si aggiunge il II capoverso dell’art. 132<sup>88</sup> che chiama “la moglie a contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti, con (...) conseguenze (...) nella vita matrimoniale gravissime”<sup>89</sup> se si considera che, come già aveva stigmatizzato la Mozzoni, “il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della consorte, ch’egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne alimentato”<sup>90</sup>. E quanto fosse “aberrante” la licenza “feroce e semiselvaggia (...) conferita al marito” di sperperare i beni dotali “con speculazioni pazze o con abitudini viziose”, lo aveva a sua volta annotato anche un Guarnieri quanto mai pungente nei suoi giudizi sui rapporti coniugali<sup>91</sup>.

<sup>86</sup> Sul punto, Di Simone (1993), p. 585 nt. 78.

<sup>87</sup> Benetti (1908), p. 24. Queste considerazioni riguardanti l’art. 132 c.c. sono una novità rispetto al precedente saggio del 1904.

<sup>88</sup> Art. 132 c.c.: “Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti”.

<sup>89</sup> Benetti (1908), p. 24. Sull’istituto dell’autorizzazione maritale quale “eccellente strumento di controllo (...) sui comportamenti e sulle scelte di vita delle mogli. E questo sia attraverso il consenso preventivo a loro eventuali scelte di lavoro o di attività professionale fuori casa, sia attraverso la disponibilità di quel che esse guadagnavano attraverso l’una e l’altro, e che pure avrebbe dovuto essere considerato «propriamente ed assolutamente loro», come riconosceva nel 1908 anche il presidente della Corte suprema di Cassazione di Roma” v. Soldani (2007), p. 78 nt. 107.

<sup>90</sup> Pieroni Bortolotti (1975), p. 77: “Cosicché riassumendomi, abbia il marito torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l’evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza eccezioni e senza limitazioni”.

<sup>91</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 90, p. 163.

Come precisato dalla femminista nel suo precedente saggio del 1904, il contributo economico dovuto dalla moglie ex art. 132 riguarda il “denaro di guadagno della donna maritata” proveniente dal lavoro retribuito. Quel lavoro cioè che nell’“attuale movimento economico” dovrebbe “assicurarle l’indipendenza economica dall’uomo” e con essa il pieno esercizio della capacità giuridica<sup>92</sup>.

La Benetti, da attenta osservatrice della realtà del suo tempo, coglie tutta l’incongruenza di questa disposizione che di fatto determina nei confronti del lavoro sociale – soprattutto di quello dell’operaia – un duplice sfruttamento sia “capitalista”, come già “previsto nella prima metà del secolo passato da Marx” – per l’impiego di mano d’opera femminile e minorile a basso costo<sup>93</sup>, sia “economico”, per il fatto di costringere la donna a un doppio lavoro, sociale e familiare sottostando all’autorità di un marito dedito a una vita “oziosa e vagabonda” e pure mantenuto<sup>94</sup>.

Ora, conclude la Benetti, non è il caso di approfondire ulteriormente un argomento “tanto doloroso e grave (...)”.

“A noi”, ella scrive, “basta averlo accennato allo scopo di meglio rilevare l’importanza della responsabilità economica della donna nella famiglia attuale”<sup>95</sup>. Come già per la Mozzoni anche per la Benetti “l’indipendenza economica della donna”

<sup>92</sup> Benetti (1908), p. 24.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>94</sup> *Ibid.* Sul topos del ‘doppio lavoro’ domestico e sociale, la Benetti prende spunto dal saggio *Maternità e lavoro* di Bertha Novich (tra le fonti citate nella Bibliografia in appendice al suo libro) ove l’attivista così descrive lo sfruttamento quotidiano della lavoratrice: “Noi dobbiamo compiere sempre un doppio lavoro, per noi c’è sempre un doppio consumo, un duplice esaurimento dei muscoli e dei nervi, perché l’energia nostra si disperde come lavoro industriale nelle dodici ore, impiegate nell’officina, e come lavoro domestico, nelle ore rubate al sonno nella casa nostra dove... siamo regine”. L’uomo operaio, invece, “Dopo le otto ore di lavoro, ne consuma quattro, cinque o sei in gozzoviglie ed in divertimenti, mentre la compagna dedica tutto il suo tempo alla casa, che essa deve custodire, ai figli, che deve allevare” (1907), pp. 113-115.

<sup>95</sup> Benetti (1908), p. 25.

rappresenta la “condizione indispensabile alla parificazione di diritto tra i sessi”<sup>96</sup>. Quella indipendenza economica che la donna va acquisendo fuori dalle mura domestiche con il lavoro sociale che la riscatta dalla sua misera soggettività<sup>97</sup>.

### 1.7. *Della moglie commerciante*

In omaggio all'autorizzazione maritale, si esprime anche il codice di commercio del 1882 che sulla base dell'art. 13 recita “La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito”. Osserva a questo proposito la giovane Benetti che se è vero che “per ragioni di comodità” e per non intralciare eccessivamente l'esercizio della mercatura, la donna ha bisogno qui solamente di un consenso “generico” del marito – espresso o tacito e non di una “esplicita e formale autorizzazione” – resta comunque inspiegabile il “contrasto che nasce (...) dall'accordare (...) una piena personalità giuridica ad una minorenni”. Con l'evidente “assurdo d'una donna mercante, a cui il marito amministra i beni patrimoniali”<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> *Ivi*, p. 26. Nel saggio *L'oppressione legale della donna* l'indipendenza economica della donna è intesa quale “condizione indispensabile alla parificazione dei diritti dei coniugi”. Sul punto, Di Simone (1993), p. 579 nt. 57.

<sup>97</sup> Passaniti (2011), pp. 245 e pp. 332-334 ove l'accento è posto sull'“energia modernizzante del lavoro” che evidenzia e politicizza il problema della condizione femminile in Italia fra Ottocento e Novecento.

<sup>98</sup> Benetti (1908), p. 29. L'unica limitazione prevista dalla legge nei confronti della donna commerciante riguarda il suo ingresso nelle società commerciali con responsabilità illimitata che non può avvenire “senza speciale autorizzazione da parte del marito”. Sulla “situazione paradossale di una donna perfettamente capace di gestire i propri affari commerciali ma, allo stesso tempo incapace di amministrare i beni patrimoniali, affidati al marito” in relazione al pensiero della Benetti si sofferma Di Simone (1993), p. 570 nt. 28. Indaga sul tema dell'autorizzazione maritale in relazione all'esercizio della mercatura delle donne maritate De Rosa (2021), pp. 55-76.

### 1.8. *Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio*

Il commento agli articoli 159-165 del codice civile si traduce in questo paragrafo in un sunto brevissimo in cui la Benetti spiega che l'art. 159 "sancisce la responsabilità del padre rispetto alla prole concepita o nata nel matrimonio, siccome l'art. 132 determina la responsabilità del marito rispetto alla moglie". Mentre gli artt. 162-165 riguardano i casi in cui il marito può ricusare la sua paternità.

Nel saggio *L'oppressione legale della donna* a questo paragrafo seguiva quello relativo alla filiazione della prole nata fuori dal matrimonio che invece ne *La donna nella legislazione italiana* è inserito più avanti.

### 1.9. *Della patria potestà*

La disciplina dell'autorizzazione maritale, scrive Valeria Benetti, è in "armonia" con quella della patria potestà (tit. VIII del primo libro del codice civile)<sup>99</sup>. Pertanto, come l'istituto dell'autorizzazione maritale "stabilisce l'uomo capo della famiglia nelle relazioni personali e patrimoniali tra i coniugi, così l'istituto della patria potestà stabilisce l'uomo capo della famiglia nei rapporti tra genitori e figli". L'effetto di entrambi è quello di "negare alla moglie e alla madre l'esercizio della capacità giuridica nella famiglia, di regola, durante tutta la vita del marito"<sup>100</sup>.

<sup>99</sup> Art. 220 c.c.: "Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori. Egli è soggetto alle potestà dei genitori, sino all'età maggiore od all'emancipazione. Durante il matrimonio tale potestà è esercitata dal padre, e se non possa esercitarla dalla madre. Sciolto il matrimonio, la patria potestà è esercitata dal genitore superstite".

<sup>100</sup> Benetti (1908), p. 31. Scrive Passaniti (2011), p. 270: "La famiglia del codice civile è un grande incastro di pezzi, in cui basta spostarne uno per far saltare il

Affiora in questo passaggio dell'opera il severo giudizio di Anna Maria Mozzoni nei confronti dell'"onorevole ministro". Pur riconoscendogli il merito di aver "saputo nel suo progetto incarnare i principi dell'epoca e le aspirazioni della parte colta e pensante della nazione" nella consapevolezza dei "vieti e tenaci pregiudizii della giurisprudenza colla quale dovea intendersi", riguardo alla patria potestà egli però non ebbe il "coraggio civile" di emanciparsi dalle "viete tradizioni". Col risultato di configurare da una parte il "diritto materno come da non diversa origine scaturito che il paterno" e di ridurlo dall'altra a uno "stato latente"<sup>101</sup>, lasciando il libero campo a quello paterno<sup>102</sup>.

Come già l'autorizzazione maritale, anche la patria potestà riflette secondo la Benetti il regime dispotico del governo familiare. Lungi dall'essere "incremento della persona (...), misura essa stessa delle affinità elettive dell'individuo"<sup>103</sup>, la famiglia disegnata dal legislatore italico è invece "coartazione, soffocazione di energie (...) ostacolo frapposto ai naturali trasporti"<sup>104</sup>. Analogo giudizio è espresso da Guarnieri Ventimiglia ne *La famiglia moderna* ove il giurista siciliano afferma che la famiglia intesa come "insieme di energie conspiranti al bene comune, che si ritemprano nell'affetto reciproco, e sorgono dall'amore (...) non esiste, o esiste soltanto dove l'opera nefasta del diritto individualista non può giungere a portare la cupidigia dell'interesse"<sup>105</sup>.

sottile equilibrio". In essa "il ruolo di capo-famiglia del marito giustifica l'autorizzazione maritale: e i due istituti presi insieme sono la base concettuale di tutte le altre norme che sanciscono la sottomissione della donna".

<sup>101</sup> Cappelletto, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), pp. 1222-1223.

<sup>102</sup> Analoghe conclusioni in Labriola (1902a) p. 14; Ead. (1904a), pp. 13-15 ove la giurista romana evidenziava nelle disposizioni riguardanti la patria potestà e la tutela, la carenza di misure giuridiche "abbastanza efficaci per la difesa dell'interesse complessivo della società, mediante il miglioramento delle nuove generazioni".

<sup>103</sup> Benetti (1908), p. 12.

<sup>104</sup> Graneroli (1994/1995), p. 28.

<sup>105</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 77, p. 139: "Esiste, forse, soltanto in quelle famigliuole operaie dove il lavoro quotidiano ristora le energie morali e santifica

Ed è di nuovo sulla falsa riga della Mozzoni che la ‘nostra’ Valeria procede, perché il dispotismo cui accenna è lo stesso che fa capo alle “riflessioni del gran Beccaria” tratte dal “celebre paragrafo sullo «Spirito di famiglia»”<sup>106</sup> nel *Dei delitti e delle pene* alle quali si era ispirata la femminista lombarda nel suo saggio del ’64<sup>107</sup>. Circola così anche nell’opera della femminista romana

l’affetto reciproco, rinsaldando i vincoli dei componenti nella meta comune, di portare tutti un contributo al benessere familiare, che resta estraneo al privilegio capitalista” (sul punto v. anche § 90, p. 164 e 168, § 98, p. 181). Analoghe considerazioni in Labriola (1904a), p. 13. Sul perdurare della valenza autoritaria e maschilista dell’istituto della patria potestà agli inizi del Novecento v. Cavina (2007); Id. (2011), p. 200 nt. 25.

<sup>106</sup> Beccaria, § XXVI *Dello spirito di famiglia* (1984), pp. 80-82. Su questo paragrafo si vedano: di Renzo Villata (1999), pp. 147-270, pp. 168-169 nt. 49; Cavina (2007), pp. 181-183; Garlati (2011), pp. 21-22.

<sup>107</sup> Pieroni Bortolotti (1975), pp. 72-73: “Ma in appoggio di questo mio concetto mi cadono in acconcio, e vi spiegheranno meglio assai ch’io non sappia l’importanza di questa coerenza di principi, le riflessioni del gran Beccaria sullo spirito delle famiglie, nel suo libro *Dei delitti e delle pene*. Ecco le sue parole: « Quante funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate anche dalle repubbliche più libere, per aver considerato la società piuttosto come un’associazione di famiglie che come una unione d’uomini? Vi siano 10.000 uomini ossia 2000 famiglie, ciascuna delle quali sia composta da cinque persone compresovi il capo che la rappresenta. Se l’associazione è di famiglia vi saranno 2000 uomini ed 8000 schiavi; se l’associazione è di uomini vi saranno 10.000 cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e 2000 piccole monarchie; nel secondo lo spirito repubblicano, non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura ove sta gran parte della felicità e della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, ossia dei capi di famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà poco a poco nella repubblica medesima, e i di lui effetti non saranno frenati che dagli interessi opposti di ciascheduno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed eguaglianza...» ... Fin qui Beccaria, e noi facendo plauso alla sua equità aggiungiamo, che una legislazione, che non considera a cittadini tutti indipendentemente ed egualmente i membri della sua società, e non garantisce a ciascuno i mezzi di perfezionamento e la libera autonomia, perde il diritto al rispetto ed alla obbedienza, e dove punisce

l'*esprit* beccariano secondo il quale, fra le “domestiche mura”, sta la “gran parte della felicità e della miseria degli uomini”.

Che di “dispotismo legale” si tratti, Valeria Benetti non dubita. Lo dimostra il 1° comma dell'art. 235 ove è previsto che “Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni”.

A dispetto dell'ultimo comma dell'art. 220 che attribuisce al genitore superstite l'esercizio della patria podestà, proprio dalla lettura dell'art. 235<sup>108</sup> la pedagoga vince con grave sconcerto che l'omaggio della moglie all'autorizzazione maritale perdura anche dopo la morte del coniuge, a riprova del fatto che il “principio dell'imbecillità del sesso” femminile governa ancora la nostra legislazione<sup>109</sup>.

Su questo punto specifico, anche la giurista pinerolese Lidia Poët intervenendo al primo Congresso nazionale delle donne italiane stigmatizzerà duramente la soluzione adottata dal legislatore italiano che fa della donna maritata “una specie di esecutore testamentario”<sup>110</sup>.

Riguardo alle limitazioni imposte all'esercizio della potestà materna solo un rapido cenno riguarda l'art. 237. Esso prevede che qualora la madre intenda passare a seconde nozze, ella deve prima convocare il Consiglio di famiglia dal momento che, in base all'istituto dell'autorizzazione maritale, il nuovo marito assumendo l'amministrazione dei beni della donna potrebbe

non esercita che una fredda violenza; poiché non l'uomo è fatto per la legge, ma la legge è fatta per l'uomo, e dove ella non raggiunge il suo bene ed il suo meglio non ha nessuna ragione d'esistere”.

<sup>108</sup> Pur con le mitigazioni disposte dal 2° e dal 3° comma dell'art. 235 che consentiva alla madre di ricorrere al Consiglio di famiglia per essere dispensata dalle condizioni poste dal defunto marito. In tema Garlati (2011), p. 43.

<sup>109</sup> Benetti (1908), p. 32.

<sup>110</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 231.

favorire “gli interessi propri e dei propri figli a discapito dei figli del primo marito della moglie”<sup>111</sup>.

### 1.10. *Dello scioglimento e della separazione dei coniugi*

Il commento dedicato al capo X, titolo V del codice civile *Dello scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi* (artt. 148-158 c.c.) si articola sulla base di alcune considerazioni in tema di divorzio in parte già avanzate dalla Benetti nel suo precedente saggio.

Se il principio dell’indissolubilità del vincolo coniugale aveva in passato rappresentato un certo progresso volto a evitare che “l’uomo si servisse del divorzio per raggiungere una forma di poligamia successiva altrettanto immorale” oggi, sostiene la Benetti, tale principio non ha più lo stesso significato “sia per la diminuita dipendenza economica della donna dall’uomo, sia per la maggiore coscienza e dignità a cui è assurto il sesso femminile”. Tanto è vero che il divorzio è stato introdotto in “quasi tutte le nazioni civili” a dispetto di quanto stabilito dalla Chiesa<sup>112</sup>. A questo proposito la pedagogista attinge sia pur indirettamente dalla densa dissertazione della giurista Teresa Labriola dal titolo *Del divorzio. Discussione etica* edita qualche anno prima, sulla quale è opportuno aprire una brevissima parentesi.

Il presupposto da cui partiva la docente di filosofia del diritto era quello della ragione profondamente etica del matrimonio che “eticamente”, appunto, pone un “argine alle passioni

<sup>111</sup> Benetti (1908), pp. 32-33. In questo modo, evidenzia la Benetti, “Si ammette così implicitamente che la condizione di dipendenza della donna dall’uomo nel matrimonio, impedisca alla moglie di garantire gli interessi dei figli del primo letto contro i possibili soprusi del secondo marito”. In tema Garlati (2011), p. 43.

<sup>112</sup> Labriola (1902b), pp. 1-63. Lo scritto della giurista romana non è citato dalla Benetti ma è indicato tra le fonti nella Bibliografia in appendice al suo libro.

ossia ai momentanei stati d'animo impetuosi ed irriflessi, trasformandoli per quanto si può in istabili relazioni". Ora quando l'individuo, profondamente convinto del fatto che "nel matrimonio le due persone debbano elevarsi e perfezionarsi (...) sente più vivamente come il matrimonio stesso sia venuto a cessare" per il "peggioramento morale nelle condizioni dei coniugi", egli deve avere "la facoltà di chiedere all'ordinamento il riconoscimento esplicito della disunione realmente accaduta". Procedendo sulla scorta di una serie di ponderate argomentazioni e mettendo a confronto le condizioni del paese con quelle del resto d'Europa, la Labriola giungeva a concludere come esse non fossero "poi tanto diverse (...) da doversi tenere per giustificata la pretesa d'impedire la risoluzione della società coniugale proprio quando venga a mancare la materia su la quale è caduta la volontà dei coniugi, e cioè, quando non esista più quel rapporto che l'ordinamento giuridico deve e vuole difendere, e (...) che è essenziale per il singolo e per il *tutto* (...). Il divorzio, in somma, tuttoché non possa migliorare direttamente la *società* nel suo insieme, può fare che la sfera familiare venga generalmente a comporsi degli stessi elementi, che nell'ordine morale siano i più elevati, e, per rispetto ad essa, i più adatti"<sup>113</sup>.

Tornando ora al commentario della Benetti occorre precisare che già nel saggio del 1904 la giovane femminista aveva duramente stigmatizzato la debolezza del governo nello "sfidare energicamente su questo tema la opposizione clericale". Tant'è che l'"annunziato" disegno di legge Zanardelli era rimasto "quasi abbandonato senza alcuna premura di portarlo alla discussione del Parlamento"<sup>114</sup>. E dunque al momento, lamentava la scrittri-

<sup>113</sup> Labriola (1902b), pp. 23, 38, 62-63. Su questo saggio considerazioni in Tita (2018), pp. 32-35.

<sup>114</sup> Si tratta del progetto esaminato alla Camera il 23 giugno 1884 e mai discusso cui seguirono i progetti Villa (1892-1893), Berenini-Borciani (1901), il disegno di legge Zanardelli, Cocco Ortu (1902), il progetto Comandini (1914),

ce, la legge non dava alcuna possibilità di “riparare gl’inconvenienti di disgraziate unioni matrimoniali” se non ricorrendo alla separazione. Là dove invece il divorzio, evitando alla coppia di subire per tutta la vita “le conseguenze d’una riunione mal riuscita”, poteva aprire la via “ad una nuova unione più consentanea e durevole”<sup>115</sup>.

Pochi anni dopo, la Benetti ribadisce con forza queste idee: solo l’“invocata riforma del divorzio (...) una volta effettuata” potrà condurre a una “forma più evoluta di unione coniugale, interamente affidata alla spontanea concordia degli spiriti”<sup>116</sup>.

Al tempo stesso però la studiosa pedagogista sente il bisogno di contrastare quella che a suo giudizio continua ad essere un’idea alquanto diffusa nell’opinione pubblica, in parte anche fondata, che di fatto rischia di procrastinare chissà fino a quando lo *statu quo*. Ossia l’idea che il divorzio, spezzando il legame coniugale e “togliendo l’obbligo dell’assistenza reciproca”, priva la donna del supporto economico con grave danno per lei e la prole. Per cui solo in una società più avanzata, fondata sulla indipendenza economica della donna lavoratrice lo scioglimento del vincolo potrà realmente tradursi nel “vantaggio morale della maggior libertà e felicità” degli individui.

Nei confronti di questa opinione, già nel saggio *L’oppressione legale della donna* la Benetti aveva evidenziato come il fenomeno

Marangoni-Lazzari (1919) sui quali v. Valsecchi (2004), pp. 318-600; Passaniti (2011), pp. 288-289, 335-354; Garlati (2011), pp. 44-45.

<sup>115</sup> Benetti (1904), pp. 21-23; Ead. (1908), p. 33. Sul filone divorzista novecentesco centrato sul *topos* dei coniugi infelici dalla vita irrimediabilmente spezzata v. Passaniti (2011), p. 350. Ne *L’oppressione legale della donna* la Benetti evidenziava il “valore speciale del divorzio” in relazione alla causa femminista. Cosa peraltro non difficile visto il grandissimo numero di “unioni disgraziate” di cui la donna era quasi sempre la vittima. Una circostanza quest’ultima che tra l’altro spiegava perché fosse sempre la donna a chiedere il divorzio, mentre il marito, godendo nel matrimonio di una posizione privilegiata, fosse “restìo e circospetto a concederlo”.

<sup>116</sup> Benetti (1908), p. 34.

di “una larga partecipazione della donna al lavoro sociale” in atto nel paese avesse assunto una rilevanza tale da configurare l'autonomia economica della donna italiana come un obiettivo a portata di mano. Sicché quella che fino a poco tempo prima pareva una “futuribile riforma sociale”<sup>117</sup>, ora poteva essere considerata come una “utile” soluzione normativa<sup>118</sup>. Riprendendo in mano il suo primo ‘lavoretto’ la studiosa pedagogista si riallaccia con convinzione a queste idee. Nel segno di una forte percezione del reale, ella sa benissimo che la lavoratrice italiana va acquisendo una sua prima embrionale soggettività che potrà spendere in un domani dentro e fuori le mura domestiche<sup>119</sup>. Ma sa anche che la battaglia divorzista sarà dura, perché in ballo non c'è solo la questione della indissolubilità del matrimonio ma anche e soprattutto quella della modernizzazione della famiglia e con essa della società intera<sup>120</sup>. Il discorso è tanto più pregnante nei confronti della donna-madre-lavoratrice. Non a caso è a lei che la Benetti dedica alcuni passaggi de *La donna nella legislazione italiana* ove si distinguono due differenti ipotesi: la prima alquanto semplice, riguardante la donna maritata senza figli; la seconda, più complessa, relativa alla donna maritata con prole<sup>121</sup>.

Nel primo caso, la giovane dottoressa osserva quanto siano cambiate le condizioni economiche della donna italiana. Oggi, grazie al suo lavoro sociale, ella potrebbe già affrontare il divorzio e lo potrà sostenere sempre di più in futuro. Senza contare che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, la donna riacqui-

<sup>117</sup> Passaniti (2011), p. 298 e p. 342.

<sup>118</sup> Benetti (1904), p. 22.

<sup>119</sup> Osserva Passaniti (2011), p. 351 che introducendo il divorzio “il legislatore si troverebbe costretto a riconoscere una soggettività femminile ormai disgiunta dalla forma matrimoniale. Una soggettività già espressa, ma non in tutte le sue potenzialità, nella nuova civiltà industriale”.

<sup>120</sup> *Ivi*, pp. 349-354.

<sup>121</sup> Benetti (1908), p. 37.

sterebbe in proprietà i suoi beni e ciò le garantirebbe una ulteriore indipendenza economica<sup>122</sup>.

Nel caso dei figli, l'“ordine di considerazioni” da farsi è invece diverso. Capita assai di frequente che la donna maritata, alla nascita della prole decida di abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alle cure della casa e dei figli accettando così “una piena dipendenza economica dall'uomo”. In una situazione di questo tipo, il divorzio aumenterebbe considerevolmente le difficoltà della donna a trovarsi un nuovo lavoro retribuito. Avendo la maternità spezzato in due la sua “vita di lavoratrice”, ella si troverebbe difatti a dover accettare qualunque tipo di lavoro pur di sopravvivere “onorevolmente e degnamente” insieme alla prole.

In questo modo il piccolo patrimonio di abilità e di “perfezionamento” acquisito in anni di sacrifici prima della maternità<sup>123</sup> andrebbe totalmente perduto dal momento che assai difficilmente ella riuscirebbe a ‘spenderlo’ in una diversa occupazione.

Ora non sembra giusto, sostiene la studiosa pedagogista, che tutto ciò “debba gravare unicamente sulla donna”. Affiora qui implicitamente l'idea del lavoro inteso come un “valore”, un’“entità patrimoniale che appartiene soltanto alla donna”. Nel caso di specie, il lavoro sociale svolto prima della maternità è quella dote che lei stessa si è costruita con le sue mani e che rappresenta dunque la “carta in più da spendere nel girone esistenziale” dentro e fuori la famiglia<sup>124</sup>.

Sottolinea a questo proposito Valeria Benetti con accenti di notevole modernità che mentre la paternità non determina nell'uomo alcuna interruzione nella sua vita lavorativa, la maternità “nel suo senso più largo” vede la donna assorbita interamente

<sup>122</sup> *Ivi*, pp. 34-35.

<sup>123</sup> *Ivi*, pp. 35-36.

<sup>124</sup> Passaniti (2011), p. 320.

non solo “nelle funzioni specifiche fisiologiche della gestazione, del parto e dell’allattamento”, ma anche in quelle “pedagogiche morali dell’allevamento e dell’educazione”<sup>125</sup>.

E dunque modulando il suo pensiero sulla scorta di queste argomentazioni, la femminista intende richiamare “l’attenzione dei giuristi, fautori del divorzio” per suggerire loro se sia un bene fondare la legge sul divorzio “sull’unica base di un identico trattamento fatto ai coniugi”<sup>126</sup>.

O se invece, nel caso specifico della donna madre, “l’equità non porti ad un trattamento diverso dei sessi” che non faccia ricadere “le conseguenze dello stato di diminuita produttività economica della madre” solo su di lei<sup>127</sup>. In quest’ottica, l’idea suggerita con ponderato giudizio dalla Benetti consiste nell’obbligo del padre di assumersi per intero le responsabilità inerenti alla sua paternità non ricusando alla madre, “debole e impotente” per la maternità, il pagamento di un “sussidio necessario alla di lei sopravvivenza”<sup>128</sup>.

In questo modo, sostiene la femminista romana, non solo la maternità non costituirebbe più “l’unico, il più grave ostacolo allo scioglimento del matrimonio”<sup>129</sup>, ma per il tramite di una legge così congegnata a favore della donna madre, essa “troverebbe nella società un intero assenso e riconoscimento”<sup>130</sup>.

Affiora in questo passaggio il tema della maternità intesa come “scelta” nella accezione montessoriana del termine. Ossia l’idea di una maternità indissolubilmente legata all’autonomia

<sup>125</sup> Benetti (1908), p. 36.

<sup>126</sup> *Ivi*, p. 37.

<sup>127</sup> *Ivi*, p. 36. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 29 nt. 55.

<sup>128</sup> Benetti (1908), p. 37: “solo per questa via sarebbe impedito alla donna di sottostare a qualunque tirannia, sia pure la più esosa, per la debolezza e la impotenza causatale dalla maternità”

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 36.

decisionale della donna che la riscatta dal “giogo sessuale e /o matrimoniale”<sup>131</sup>.

Al tempo stesso, emerge tra le pieghe del commento, la dura presa di posizione della studiosa pedagogista nei confronti di quel maternalismo di facciata centrato sulla “cara e santa figura della madre”<sup>132</sup> e sulla “visione edulcorata e ambigualmente positiva della maternità come destino biologico e sociale” della donna<sup>133</sup>. Una visione che la femminista valuta con disprezzo nei termini di un sentimentalismo tanto ipocrita quanto incapace di tradursi in un vero “culto della vita”<sup>134</sup>.

Nel concludere il paragrafo dedicato allo scioglimento del matrimonio, Valeria Benetti afferma dunque che una legge sul divorzio congegnata nei termini testé indicati – volta cioè ad attribuire all’uomo le sue responsabilità di padre e a restituire alla donna la propria dignità di madre – potrebbe, a suo giudizio, rappresentare la “via solida e piana” per esplicitare “realmente e intensamente” quel “culto della maternità” tanto diffuso nella società dell’oggi.

### 1.11. *Dell’adulterio*

Per quel che concerne la separazione disciplinata nel codice civile dagli articoli 148 e seguenti, l’attenzione di Valeria Benetti si appunta sull’articolo 150<sup>135</sup> e sul “privilegio” che esso concede al

<sup>131</sup> Babini (2014), p. 169; Babini, Lama (2003), pp. 89-90, ntt. 212-213.

<sup>132</sup> Ordine (1907), p. 33.

<sup>133</sup> Babini (2014), p. 170.

<sup>134</sup> Benetti (1908), p. 12. Sul discorso maternalista nella società italiana a inizio Novecento portato avanti dalla Chiesa e dalla “scienza” v. Perry (2011), pp. 6-7, 18-21, 37.

<sup>135</sup> Art. 150 c.c.: “La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, o per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l’azione di separazione per adulterio del marito, se non quando egli

marito là dove “la moglie è adultera anche per un solo atto d’infedeltà, mentre l’adulterio del marito deve essere costituito dalla relazione costante e notoria che abbia con altra donna”<sup>136</sup>.

A giustificazione di questo diverso trattamento dei coniugi, il legislatore suole addurre “questioni d’indole” più “materiale che spirituale” dettate dal fatto che l’adulterio della donna può “più facilmente ledere gl’interessi patrimoniali dei figli e del marito, nel pericolo di portare nella famiglia il frutto dei suoi amori illegittimi”<sup>137</sup>. Cosa che invece non si verifica per l’uomo.

Di tutt’altro avviso è invece la femminista, quanto mai battagliera nel sostenere la faziosità di simili argomentazioni.

Il giudizio della Benetti non è cambiato rispetto a quello da lei espresso nel suo precedente “lavoretto”, né è diverso da quello della Mozzoni. Tornano così alla mente le parole di fuoco della femminista lombarda contro i “disordini” di quei “molti mariti” che sottraggono sostanze “alla famiglia per intrattenere concubine, che se sono ignote alla città ed al quartiere sono però notissime alla moglie, ai figli, ai congiunti”<sup>138</sup>.

Sulla stessa direttrice anche la Benetti invita il lettore a considerare il “maggior danno” del marito adultero sia nel caso in cui egli si unisca con una donna maritata, sia nel caso in cui il coniugio si consumi con una donna non maritata.

Nel primo, egli rischia di sconvolgere l’intero equilibrio della famiglia della donna maritata là dove egli scarichi su di lei le conseguenze del suo adulterio.

Nel secondo, lo sconvolgimento è ancora più devastante perché le conseguenze dell’immoralità maschile oltre che sulla

mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un’ingiustizia grave alla moglie”.

<sup>136</sup> Benetti (1908), p. 38.

<sup>137</sup> *Ibid.* Sul punto Canosa (1978), p. 87; di Renzo Villata (1989), p. 1373; Passaniti (2011), pp. 244, 246, 250, 253; Garlati (2011), p. 33 nt. 106.

<sup>138</sup> Capiello, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), p. 1234; Di Simone (1993), p. 578 nt. 56.

famiglia ricadono anche sulla società dal momento che la vittima è una donna sovente “sola o mal protetta” dalla famiglia d’origine che, incapace di reagire e “considerata un individuo perduto dalla società”, fatalmente scivolerà nell’abbruttimento della miseria e della corruzione sino “a costituire in molti casi un centro d’infezione sociale”<sup>139</sup>.

Alla luce di queste considerazioni si capisce, osserva Valeria Benetti, quanto sia fuorviante e pretestuosa la giustificazione fornita dal legislatore circa il maggior danno dell’adulterio commesso dalla moglie. E come invece, prosegue la pedagoga, l’“impunità quasi assoluta” del marito adultero “colpito solo quando la sua relazione è tale e talmente pubblica” da costituire “il disordine ed anche il danno della famiglia”, altro non sia se non la traduzione in norma del “principio dell’irresponsabilità sessuale dell’uomo fuori del matrimonio” che governa l’“intero sistema di oppressione della donna”<sup>140</sup>. Di conseguenza, l’unico vero obbligo che in base all’articolo 130 del codice civile grava sul marito è quello della “assistenza” essendo quello della “coabitazione” e della “fedeltà” interpretati dal legislatore in maniera assai diversa nei confronti di ambedue i coniugi. Sicché è doloroso per lei il constatare che dei fatti immorali, incompatibili con l’essenza stessa del matrimonio, siano valutati in maniera così diversa se commessi dall’uomo anziché dalla donna<sup>141</sup>.

Su questo tema giova fin d’ora sottolineare la piena condivisione di idee da parte delle attiviste riunite a Roma in occasione del primo Congresso nazionale delle donne italiane. In

<sup>139</sup> Benetti (1908), p. 39. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 29.

<sup>140</sup> Benetti (1908), pp. 15 e 39. Inoltre, Di Simone (1993), p. 590 nt. 92; Cavina (2011), p. 200. Soltanto alla fine degli anni Sessanta del Novecento la Corte Costituzionale dichiarerà l’illegittimità costituzionale dell’art. 151, 2° comma del c.c. del 1942 che escludeva l’ammissibilità dell’azione per adulterio del marito in mancanza di circostanze tali *che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie* in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, Garlati (2013), pp. 235-236 nt. 4.

<sup>141</sup> In tema, Labriola (1902a), p. 30.

particolare, sarà la filosofa del diritto Teresa Labriola, nella sua relazione intitolata *Della morale unica per i due sessi nel matrimonio*, a parlare apertamente di una ‘doppia morale’<sup>142</sup>. E che questo modo di vedere le cose non fosse il frutto di una interpretazione marcatamente femminile/femminista, lo dimostra il giudizio lapidario di un Guarnieri Ventimiglia quanto mai caustico nell’inquadrare “il vizio maschile (...) divertimento e quello femminile immoralità e delitto”<sup>143</sup>.

Il principio della irresponsabilità sessuale maschile tutelata e protetta a oltranza è il *leit motif* che governa l’intero sistema di leggi – questa in altri termini è la gravissima accusa rivolta al legislatore dalla pedagogista – a dispetto del principio dell’egualianza giuridica fra i sessi da lui stesso posto a fondamento della nostra legislazione<sup>144</sup>.

Lo dimostra il concetto di fedeltà coniugale, scientemente congegnata dal codice a tutto vantaggio del marito ed espressione, come sosterrà la Labriola, di una “morale alternata”.

Lo dimostra l’idea di “santità del matrimonio”. L’“arma così potente” che il legislatore sfodera quando c’è da “combattere il divorzio”, ma che butta “tra i ferri vecchi” quando c’è da porre

<sup>142</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 210. Sulla ‘doppia morale’ nell’adulterio, la Benetti coglie utili spunti anche dal saggio di Romualdo Cerilli, Torino 1900, tra le fonti da lei citate nella Bibliografia a corredo del suo libro. In esso, si prendeva atto del fatto che “il nostro Codice, informandosi alla legislazione *mosaica*, ha sancito una disparità di trattamento che può permettere al marito di mantenere «*coi debiti riguardi*» la concubina *fuori di casa*, in isfregio alla giustizia e alla morale. Eppure è vero che tutte le regole di morale non possono tradursi in regole di diritto, è, peraltro, norma suprema di legislazione che tutte le regole di diritto debbono essere informate al principio morale. Ma per le donne pare che ci abbia ad essere una morale differente da quella degli uomini, e come la legge sancisce, in taluni casi, una odiosa differenza di trattamento, così la società è usa di giudicare le azioni delle donne da un punto di vista che non è quello da cui parte per giudicare delle azioni degli uomini” (pp. 58-59).

<sup>143</sup> Guarnieri-Ventimiglia (1904), § 68, p. 111; § 121, p. 213.

<sup>144</sup> Graneroli (1994/1995), p. 28.

un “argine” contro il “dilagare della corruzione sociale, dovuta in massima parte all’impunità della immoralità maschile”<sup>145</sup>.

Lo dimostra, infine, il divieto di ricerca della paternità stabilito dall’articolo 189 del codice civile inserito nel titolo *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio* cui è dedicato il successivo paragrafo de *La donna nella legislazione italiana*.

### 1.12. *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio*

Recita l’art. 189: “Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento”.

Come già nel *Code civil*, il divieto di prova giudiziale della paternità fu inquadrato dal legislatore italiano del ‘65 alla luce di quelle “certezze assolute” che solo il matrimonio poteva dare. In quest’ottica precisa la severità del Pisanelli era stata quella rigorosa e “salutare” invocata mezzo secolo prima dal Portalis, per il quale solo il matrimonio santificava le volizioni dei nubendi, rendendole “virtuose libere e oneste” e come tali “degne di protezione”<sup>146</sup>. Nel matrimonio le certezze naturali in ordine alla paternità diventano legali e assolute, garantendo così lo stato delle persone e la tranquillità delle famiglie. Fuori dal matrimonio invece, è il caos e il disordine. Sicché, riguardo alla paternità, la

<sup>145</sup> Benetti (1908), p. 39.

<sup>146</sup> “Il *Code civil des Français* seguì infine la spassionata freddezza di Napoleone («La société, dit-il avec dureté, n’a pas intérêt à ce que des bâtards soient reconnus») e spazzò via, ad eccezione del caso di ratto, l’azione di paternità (340 c.c.)”. Così Testuzza (2019), pp. 785-815, p. 799. In questo modo, sottolinea Alessi (2018), pp. 15-37, p. 21: “All’interno di un codice che pur segnava la parità ereditaria tra figli e figlie, la relativa emancipazione della donna non coniugata e il matrimonio civile, ogni attentato alla rispettabilità e coesione della famiglia venne furiosamente respinto”. In Francia si giunse all’abrogazione dell’articolo 340 e all’ampliamento della ricerca della paternità con una legge del 1912.

presunzione di innocenza legata alla scelta del matrimonio si traduce in una presunzione di colpevolezza se riferita alla sessualità vissuta fuori dal matrimonio<sup>147</sup>.

Una colpevolezza che però il legislatore del '65, come quello napoleonico, 'scaricava' non già sull'uomo ma interamente sulla donna, ragionando sia sulla veridicità delle sue volizioni, sia inquadrandone la libertà nei termini di una rigida dicotomia compresa fra una onestà sempre presunta all'interno del matrimonio, e una disonestà ugualmente presunta fuori di esso<sup>148</sup>. Oltre all'ipotesi del ratto, solo la violenza sessuale risultava meritevole di una tutela a patto però che la donna avesse opposto una resistenza certa e assoluta, tale da mettere in luce la sua "piena e perfetta" onestà<sup>149</sup>.

Unitamente alla donna, la 'salutare severità' del legislatore contro i 'turbamenti della stabilità e del decoro della famiglia' colpiva il figlio: "la sorte riservata ai figli delle unioni illecite è

<sup>147</sup> Cazzetta (1999), pp. 227-234; Id. (2012), p. 82. Per una panoramica sulle diverse soluzioni normative adottate dai codici preunitari ed in particolare dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (art. 263) che ricalcava il dettato della normativa napoleonica al *Codice civile per gli Stati estensi* (art. 398) che vietava "tout court la ricerca"; dal *Codice civile per gli Stati del Re di Sardegna* (art. 185) che oltre al ratto consentiva le indagini in caso di stupro violento o in presenza di uno scritto del presunto padre in cui egli si dichiarava tale o da cui risultasse "una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità" al codice civile austriaco in vigore nel Lombardo Veneto, che ammetteva "con una certa larghezza l'azione di paternità". Per cui "quegli che (...) è convinto di aver avuto commercio colla madre della prole nello spazio di tempo, a contare dal quale infino al parto non siano trascorsi né meno di sei mesi, né meno di dieci mesi, come pure quegli che ciò confessa anche stragiudizialmente soltanto, si presume aver generata la prole" (§ 163 e § 1328) v. Galeotti (2007), pp. 139-157, pp. 140-141; Valsecchi (2014), pp. 167-200, pp. 168-173 e note relative anche in merito alla giurisprudenza delle Rote toscane e della Sacra Rota nello Stato Pontificio; Reggiani (2018), pp. 39-59; Borgione (2018), pp. 61-79; Testuzza (2019), pp. 800-801.

<sup>148</sup> Cazzetta (1999), p. 231.

<sup>149</sup> *Ivi*, 282-283; Id. (2012), p. 81.

scelta di rigore”<sup>150</sup> sosteneva Pisanelli, perché “la filiazione illegittima o naturale (...) deriva da impura sorgente, e di cui il nascimento svela una violazione dell’ordine, un’offesa alla morale”<sup>151</sup>. Per cui, sottolineava il Guardasigilli, non si può confondere il diritto con la ‘beneficenza’, né si può esporre “l’uomo, la cui condotta può essere la più intemerata (...) all’attacco di una donna impudente o di figli che a lui sono estranei”<sup>152</sup>. Se difatti le indagini sulla paternità fossero ammesse, concludeva Pisanelli, “quante donne astute si proveranno a trarre nella loro rete giovani incauti con la speranza di ottenere prove che potranno assicurare loro la fortuna? Quanti immorali pensieri, quanti rei propositi non sono impediti e repressi dal divieto assoluto delle indagini sulla paternità”<sup>153</sup>.

La scelta operata dal legislatore alimentò nei decenni successivi un acceso dibattito nella civilistica fra i sostenitori del divieto della ricerca della paternità e gli oppositori, questi ultimi – docenti universitari, pratici e avvocati – indignati da una legge così barbara e ingiusta e però al tempo stesso concordi con i primi nel ritenere “decisiva una sola questione”, quella ‘antica’ dell’onestà femminile, anche se interpretata in maniera radicalmente diversa<sup>154</sup>. Là dove i fautori del divieto si dichiaravano favorevoli a circoscrivere l’onestà vera della donna ai soli due casi del ratto e dello stupro violento<sup>155</sup>. Mentre i secondi – contrari ad

<sup>150</sup> Cazzetta (1999), p. 290.

<sup>151</sup> *Ivi*, p. 292 nt. 210.

<sup>152</sup> *Ivi*, p. 293 nt. 215.

<sup>153</sup> *Ivi*, p. 292 nt. 211. Inoltre Valsecchi (2014), pp. 176-177.

<sup>154</sup> Cazzetta (1999), p. 296.

<sup>155</sup> Alcuni, sulla scorta degli insegnamenti di Cesare Lombroso, ritenevano addirittura che “la donna avesse il dovere di resistere, anche sotto la minaccia della morte - «la donna interamente onesta preferisce di uccidersi», segno dunque “che chi aveva subito una violenza in fondo non aveva desiderato veramente sottrarsi”. Sul punto v. Montesi (2007), pp. 65-66.

una generalizzazione del libero consenso considerato come sempre colpevole – propendevano per una via di mezzo, nel segno di una equità e di una giustizia volta ad estendere la tutela anche ad altri casi di onestà vera della donna<sup>156</sup>.

Nell'ambito di questo secondo schieramento, merita qui soffermarsi brevemente sul contributo del giurista piemontese Enrico Precerutti<sup>157</sup> autore nel 1865 di un articolo intitolato *Si debbono ammettere le indagini sulla paternità?* comparso sul pe-

<sup>156</sup> Cazzetta (1999), p. 298. Sulle dure prese di posizione dell'avvocatura italiana nei confronti del divieto delle indagini sulla paternità disciplinato dall'art. 189 del codice Pisanelli v. in particolare Valsecchi (2014), pp. 173, 178, 180-184, 195, 198-199; Ead. (2015), pp. 1-22. È importante inoltre ricordare che fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del nuovo secolo furono diversi i progetti di legge (Morelli 1875 e 1879; Gianturco, 1891-1892; Sorani, 1900-1901, 1904-1905; Scialoja, 1910) volti a chiedere l'abrogazione dell'articolo 189 (così Morelli) o quanto meno l'attenuazione del divieto in esso stabilito in relazione al caso della seduzione preceduta da promessa di matrimonio o facilitata dall'abuso di autorità o di fiducia. Sul punto v. Cazzetta (1999), p. 317 nt. 267; Id. (2012), p. 82 in relazione al caso del matrimonio religioso privo di valore giuridico per il Codice del '65; Valsecchi (2004), p. 213; Montesi (2007), pp. 98; Galeotti (2007), p. 144; Di Simone (2014), pp. 117-118; Alessi (2018), p. 22; Bartoloni (2018), pp. 86, 88 nt. 22, 92 nt. 34 che sottolinea la prudenza della gran parte dei riformatori nel chiedere "l'ampliamento dei casi che ammettevano la ricerca della paternità" dettata dalla "preoccupazione di non apparire permissivi in tema di sessualità femminile giustificando comportamenti ritenuti licenziosi"; Testuzza (2019), pp. 802-811.

<sup>157</sup> Professore straordinario di Storia del diritto e legislazione comparata (1860-61) e di Codice civile presso la Facoltà giuridica torinese, autore degli *Elementi di dir. civ. patrio* (1855), nel 1860 Enrico Precerutti fu "cooptato all'interno della commissione incaricata di redigere il primo progetto di codice civile unitario" facendo parte in seguito della commissione di coordinamento ove si distinse per il suo "spirito critico e progressivo". Tanto che nel 1868 non esitò "a stigmatizzare talune scelte di segno conservatore accolte nel codice del 1865, *exempli gratia* la condizione giuridica muliebre". Nello specifico, egli auspicava che alla donna fosse "riconosciuto il diritto di testimoniare in giudizio"; che fosse "eliminata la disparità di trattamento tra moglie e marito in ordine alla separazione per causa di adulterio e che la potestà sui figli fosse esercitata congiuntamente dai genitori" [di Renzo Villata (1989), p. 1375; Solimano (2013), pp. 1623-1624].

riodico giuridico *La legge*<sup>158</sup>. La ragione che ci induce ad aprire questa parentesi sta nel fatto che nell'argomentare il suo dissenso nei confronti di una legge a dir poco "disumana" oltre che "immorale" – per il fatto di "far pesare sulla madre soltanto quella responsabilità che (...) le è comune col padre" e di sottrarre quest'ultimo "al pericolo di vedere giudizialmente contestata la sua disonestà congiunta ad una mostruosa efferatezza" danneggiando così il figlio "che non ha colpa"<sup>159</sup> – il giurista piemontese si appoggiava niente meno che alle idee di "un'illustre donna": Anna Maria Mozzoni<sup>160</sup>.

Sosteneva il legislatore che la prova della paternità fuori dal matrimonio fosse impossibile. Là dove invece Precerutti – aderendo in toto al pensiero del saggio *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile italiano* scritto un anno prima

<sup>158</sup> Precerutti (1865), pp. 567 ss. Sul saggio in questione Cazzetta (1999), pp. 293-296 e note relative; Bartoloni (2018), pp. 84-85. Giova sottolineare che in qualità di membro della Commissione di coordinamento Precerutti propose di aggiungere quale ulteriore eccezione al divieto il caso già disposto dal codice albertino ossia l'esistenza di "uno scritto emanato dall'individuo indicato quale padre del fanciullo". Tale proposta non fu però inserita nel testo definitivo. Sul punto Valsecchi (2014), p. 178 nt. 29 e p. 195 nt. 87.

<sup>159</sup> Oltre ad essere "ingiusta, disumana, barbara", la norma in questione appariva al giurista novarese profondamente contraddittoria dal momento che il legislatore mostrava di considerare la donna in civile "ora come assolutamente incapace, ora come l'astuta artefice di mali in grado di incrinare la stabilità dell'ordine delle famiglie". Nel ricordare l'una dopo l'altra le tante incapacità sancite dal legislatore italiano contro la donna, e dunque "dopo averla esclusa per regola generale dagli uffizii della tutela, di cura, e dai consigli di famiglia; dopo di averla dichiarata incapace di fare testimonianza negli atti autentici; dopo di averla, se maritata, annoverata tra gli incapaci di contrattare, a lato dei minori e degli interdetti (...); dopo tutto ciò", concludeva con vivo sconforto Precerutti, "è veramente inconcepibile che si faccia ricorso all'astuzia femminile per sottrarre il sesso forte all'adempimento dei più sacrosanti doveri" [v. Cazzetta (1999), pp. 293-296].

<sup>160</sup> Precerutti (1865), p. 568 nt. 1. Accenna a questa circostanza Pieroni Bortolotti (1963), p. 77 nt. 2.

dalla femminista lombarda – riteneva che essa fosse solo ‘difficile’<sup>161</sup>.

Nel far propria questa tesi, Precerutti riportava in nota un passaggio più che eloquente dell’opera testé citata: “Che ne sarebbe (...) del civile consorzio se le difficoltà di constatare un delitto ne arrestassero la ricerca e ne assicurassero per legge la impunità? Se è possibile che un uomo onesto venga esposto ad ingiusto e calunnioso sospetto, è anche assai possibile che un uomo depravato all’ombra di un Codice mantengolo, abbandoni alla fame una famiglia da lui creata, declinando snaturatamente la responsabilità, che ogni ragione ed ogni legge assegnano ad ognuno pel fatto suo”<sup>162</sup>.

Sulla stessa linea di pensiero si poneva anche il giurista novarese: l’illecita procreazione del figlio e il suo disumano abbandono, questo era il vero scandalo che ben meritava le parole di fuoco della Mozzoni, da lui riprese nel testo del suo articolo: se “a taluno” quel divieto poteva essere giustificato dalla necessità di tutelare la “stabilità” e il “decoro delle famiglie”, in realtà esso non era altro che “la pietra sepolcrale messa sui delitti più odiosi alla natura, lo sbavaglio spietato che soffoca i gemiti segreti dell’umana famiglia. Coprire la piaga non è medicarla, e suggellare la fogna è un curioso modo di disinfezione!”.

A distanza di mezzo secolo, di questo singolare intreccio fra il pensiero del civilista piemontese e della femminista lombarda non c’è traccia nel saggio della pedagogista romana<sup>163</sup> che di concerto con la Mozzoni afferma però anche lei che ‘difficoltà’ non significa ‘impossibilità’, come risulta del resto dalle “legisla-

<sup>161</sup> Capiello, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), p. 1235: “La difficoltà di constatare la paternità non è ragion sufficiente per vietarne la ricerca”. In tema Galeotti (2007), pp. 145-146; Testuzza (2019), pp. 802-803.

<sup>162</sup> Precerutti (1865), p. 568 nt. 1.

<sup>163</sup> Ciò malgrado è assai probabile che l’articolo del giurista novarese fosse sul tavolo di lavoro della pedagogista.

zioni di quasi tutti i paesi civili” in cui “è ammessa la ricerca della paternità”<sup>164</sup>.

Sicché la Benetti coglie nella giustificazione addotta dal legislatore – ovvero “le difficoltà a volte insuperabili della ricerca della paternità” – null’altro che il misero pretesto per scaricare sulla madre non solo la colpa di una maternità vissuta fuori dal matrimonio<sup>165</sup>, ma anche la “duplice responsabilità (...)” genitoriale che di conseguenza graverà esclusivamente su di lei<sup>166</sup>. Di conseguenza il suo giudizio su questa norma è a dir poco spiazzante: essa difatti ha “radice nell’egoismo del maschio, non ancora evoluto alla coscienza di *padre*”<sup>167</sup>.

Ma la mancanza del legislatore è ancor più grave là dove egli neanche si avvede della “stridente contraddizione” in cui incorre nell’attribuire gli oneri della famiglia illegittima in capo ad un soggetto, la donna, da lui “di preferenza” considerata “come minorenne”<sup>168</sup>.

A fronte dell’ampia ammissione delle indagini sulla maternità, il divieto della ricerca della paternità conferma ogni oltre ragionevole dubbio che il principio della parificazione civile dei sessi su cui si basa la nostra legislazione non ha minimamente scalfito la condizione della donna, rimasta “limitata e soggetta” come in passato. Ed è proprio questa sua minorità che alimenta l’irresponsabilità maschile<sup>169</sup>.

Non a caso, come si avrà modo di approfondire più avanti, non solo l’abrogazione dell’art. 189 del codice civile sarà invocata all’unanimità dalle congressiste romane in occasione del primo

<sup>164</sup> Benetti (1908), p. 40.

<sup>165</sup> *Ivi*, p. 11: “Fuori della famiglia, quando è lasciato in facoltà dall’uomo di assumere o no le responsabilità verso la prole (...) la maternità in sé si traduce in un valore etico negativo in una «colpa»”.

<sup>166</sup> *Ivi*, 40.

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.* Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 29.

<sup>169</sup> Di Simone (1993), p. 590 nt. 92.

Congresso nazionale, ma la stessa Benetti tre anni dopo redigerà per conto dell'Associazione Per la donna la *Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti e all'infanzia* indirizzata al Parlamento a sostegno del progetto Scialoja presentato alle Camere<sup>170</sup>.

Tornando al commento, su questo tema la lettura de *La famiglia moderna* dell'avvocato Guarnieri Ventimiglia è quanto mai stimolante per la Benetti, specie là dove il giurista palermitano denuncia senza mezzi termini la gravità del divieto stabilito ex art. 189 che di fatto suggella un "ordinamento di fraudolenza legale, protettivo della fraudolenza dei miserabili violatori di fanciulle" e che, appunto per questo, riesce "di enorme danno sociale; veramente sovversivo dei rapporti naturali di filiazione, delle norme civili sui rapporti sessuali, delle esigenze imperiose dei sentimenti morali!"<sup>171</sup>.

Di seguito, la giovane studiosa procede elencando tutti quei paesi in cui è ammessa la ricerca della paternità, ovvero "l'Austria, la Prussia, la Baviera, il Portogallo, la Spagna, l'Inghilterra, la Norvegia, gli Stati Uniti d'America ed alcuni cantoni della Svizzera"<sup>172</sup> e però – annota la femminista – adottare una di

<sup>170</sup> Sul punto cfr. *infra*, Cap. III, p. 255 e Cap. IV, p. 304.

<sup>171</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 74, p. 131. Analoghe conclusioni in Cerilli (1900), p. 58 ove si denunciava apertamente l'"odioso privilegio in favore del sesso maschile, dando piena facoltà all'uomo di render madre un'illusa fanciulla, di scacciarla da lui povera e senza onore, di lasciarle la vergogna e tutto il peso della colpa, rimanendone egli irresponsabile".

<sup>172</sup> L'idea di offrire questa panoramica deriva probabilmente dal saggio breve di Guarnieri Ventimiglia dal titolo *La tutela sociale dei minorenni ed il progetto Giolitti per l'infanzia abbandonata* (1907) citato dalla Benetti nella Bibliografia a corredo del suo libro. In esso l'avvocato palermitano evidenziava come l'"odioso divieto" fosse ormai "caduto quasi in tutte le legislazioni moderne", così in Inghilterra, in America e in Germania. E ancora, presso "il diritto baltico, l'austriaco, il norvegese, il friburghese ed anco il diritto turco" (p. 10). Sullo scritto del giurista siciliano cfr. Montesi (2007), pp. 99-100, 130, 133-134; Pignata (2009), pp. 149-151, 157; Garlati (2012), p. 403 nt. 1. Inoltre v. *infra*, Cap. II, p. 81 e Cap. IV, p. 266.

queste soluzioni normative non risolverebbe più di tanto una questione che invece è “assai più ampia e complessa, sì da confondersi col femminismo stesso”<sup>173</sup>. Questo passaggio, importante, del commento ci riporta alle considerazioni svolte dalla scrittrice nella premessa al suo nuovo saggio.

Come si ricorderà, in essa ella aveva manifestato il proposito di “prendere una posizione ben determinata ed esplicita” nei confronti di tutti quegli “oppositori” che rimproveravano al femminismo di fomentare l’egoismo della donna moderna al punto da mettere in “antagonismo” fra di loro l’interesse della madre e quello del figlio. Ad essi la Benetti aveva duramente replicato rivendicando la fondamentale importanza del movimento femminista. Pur con le sue carenze, esso aveva difatti chiaramente contribuito a far luce sul “rapporto intimo e necessario” che intercorreva “tra le cause determinanti una insufficiente protezione del figlio, e le cause determinanti la soggezione femminile”. Se dunque i diritti delle nuove generazioni non erano garantiti in modo sufficiente la colpa non era del femminismo ma dello *statu quo*, segnatamente di quello stato di soggezione attuale in cui la donna “coartata nella vita economica e morale” era “messa in condizione di respingere o in parte o in tutto le responsabilità di una maternità sia fisiologica, sia spirituale”. Pertanto solo con la raggiunta emancipazione del sesso femminile, sostiene la Benetti “noi potremo soddisfare al nostro compito di protezione e di tutela del figli”<sup>174</sup>.

Questo profondo convincimento riaffiora e trova la sua più completa espressione nel commento all’art. 189, non a caso considerato dalla femminista romana uno dei “capisaldi” delle vecchie normative che il legislatore italiano non ha avuto il coraggio di abrogare<sup>175</sup>.

<sup>173</sup> Benetti (1908), p. 40.

<sup>174</sup> *Ivi*, pp. 7-11. Inoltre cfr. *retro*, Premessa, p. XXIV.

<sup>175</sup> Benetti (1908), p. 40.

Sostiene la Benetti che “nella cerchia della famiglia (...)”, quando l’uomo partecipa “con la donna alla responsabilità verso la prole ( ...), la condizione di incapacità fatta alla moglie e alla madre” determina “il riconoscimento di una maternità fisiologica, ma non il vero e proprio riconoscimento di una maternità spirituale «cosciente»”.

“Fuori della famiglia”, invece, il fatto di lasciare “in facoltà dell’uomo di assumere o no le responsabilità verso la prole” determina “di regola non solo il disconoscimento della maternità spirituale, bensì della maternità fisiologica”. In questo modo, afferma la scrittrice, “la maternità in sé si traduce in un valore etico negativo, in una «colpa»<sup>176</sup>. Quasi una “sorta di ‘peccato originale’” che travolge insieme madri e figli<sup>177</sup>.

Questo desolante stato di cose induce la Benetti ad auspicare l’assoluta necessità di una riforma “radicale”<sup>178</sup>, quasi la traduzione in norma del programma d’azione del femminismo il cui traguardo è l’uguaglianza giuridica dei sessi. Un’eguaglianza però non fine a sé stessa ma rivolta al conseguimento di un duplice obiettivo: da una parte risolvere “l’affannoso problema” della dipendenza economica della donna; dall’altra realizzare “la piena e libera esplicazione della sua persona”<sup>179</sup>. Sul piano economico la scrittrice ha ben compreso che il lavoro è “il luogo sociale dell’emancipazione possibile”<sup>180</sup> perché solo con il lavoro la donna potrà guadagnare una soggettività da spendere dentro e fuori la famiglia; su quello ‘personale’ la Benetti sente il bisogno di sgombrare il campo da possibili fraintendimenti che possano giovare alle accuse mosse dai detrattori del femminismo: l’attuazione della personalità femminile non libera la donna dai suoi

<sup>176</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>177</sup> Così Garlati (2012), p. 419.

<sup>178</sup> Benetti (1908), p. 41.

<sup>179</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>180</sup> Passaniti (2011), p. 319.

doveri di moglie e di madre, né mira a suscitare in lei pericolose aspirazioni legate a “un’idealità puramente edonistica”<sup>181</sup>. Emancipare significa difatti per lei “sollevare il tipo della personalità femminile alle più alte concezioni del dovere sociale”<sup>182</sup>, ovvero sia elevare la donna nella sua responsabilità di madre fondata su una maternità “cosciente”<sup>183</sup>.

Il discorso ideologico e politico di stampo mozzoniano portato avanti dalla Benetti assume qui una valenza scientifica in linea con gli orientamenti più avanzati della pedagogia intesa quale scienza “radicalmente nuova” rivolta “alla costruzione di un’umanità più libera e felice”<sup>184</sup>. Affiora difatti tra le pieghe del ragionamento della studiosa romana il riferimento a un “nuovo tipo di donna”<sup>185</sup> caratterizzato da una forte soggettività. Si tratta della figura della ‘donna nuova’ ampiamente tratteggiata nei primi anni del Novecento da Maria Montessori nelle sue conferenze diventate “un cavallo di battaglia a favore del femminismo”<sup>186</sup>. Più nello specifico, la ‘donna nuova’ di stampo montessoriano è la donna del futuro che si incarna nella Madonna “come messaggio di una maternità altruistica «per l’umanità»”<sup>187</sup>.

<sup>181</sup> Benetti (1908), p. 8.

<sup>182</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>183</sup> *Ivi*, pp. 7, 10, 11.

<sup>184</sup> Babini, Lama (2003), pp. 60-72, 120, 128-134. Nel segno di questo “mutamento di rotta della pedagogia” maturato a inizio secolo (p. 63) si inquadra la chiamata di Luigi Credaro alla cattedra di pedagogia alla Facoltà di lettere e filosofia di Roma su interessamento di Antonio Labriola che di quella Facoltà fu Preside dal 1903 al 1911 e dal 1918 al 1920. Lo stesso Credaro, nel 1904 istituì a Roma la Scuola pedagogica di cui furono insegnanti oltre a Giuseppe Sergi e Sante de Sanctis (psicologia sperimentale), la Montessori con un corso di pedagogia antropologica (p. 120 nt. 3, p. 150).

<sup>185</sup> Benetti (1908), p. 7.

<sup>186</sup> Babini (2014), p. 169. Ripercorrono le tappe salienti della militanza femminista della Montessori come divulgatrice e conferenziera in Italia e all’estero (in particolare al Congresso femminile internazionale di Berlino del 1896 e di Londra del 1899) i saggi di Catarsi (1995) e Babini, Lama (2003).

<sup>187</sup> Babini (2014), p. 174.

È utile qui rammentare brevemente che le riflessioni sul femminismo di Maria Montessori si intrecciarono con una sua lettura simbolica della Bibbia. Eva, la Donna forte e Maria: questa la triade illustrata dalla illustre marchigiana per scandire “differenze e cambiamenti dell’immagine del femminile nel corso della storia e (...) chiarire il valore sociale (...) della sessualità femminile”<sup>188</sup>.

Maria è la donna nuova che verrà e che volterà le spalle alla vecchia famiglia patriarcale e con essa a Eva, la donna schiava dell’uomo, suo oggetto sessuale. Il ‘gradino’ per passare dall’una all’altra è rappresentato dalla Donna forte dell’epoca attuale, ossia la donna “militante femminista” che lotta a muso duro “per i diritti della donna nuova” e che rappresenta la figura storica di passaggio fra Eva e Maria. Storica in quanto il suo “ruolo fondamentale” è quello di preparare il futuro<sup>189</sup>.

Maria, “Maria sociale”, è colei che entrando nel lavoro sociale porterà quei valori femminili che si identificano nelle “virtù femminili” e che diverranno «valori sociali», acquisendo quell’autonomia economica alla quale dovrà poi seguire, quale ulteriore liberazione, l’autonomia procreativa. “Solo allora”, sostiene Maria Montessori, “il compito del femminismo potrà dirsi compiuto”<sup>190</sup>. Dello stesso avviso è anche la Benetti.

Sulle ragioni di questo *idem sentire* non è fuor di luogo aprire una breve parentesi. A questo proposito è opportuno ricor-

<sup>188</sup> *Ibid.* Eva è “la donna oggetto, procreatrice”, “è la donna schiava dell’uomo «suo strumento di piacere e suo strumento di riproduzione della specie»”; la Donna forte, è la donna “«pioniera» che ha perso i benefici della *domina/mater* antica e non ha ancora conquistato quelli della donna nuova”; è la militante femminista che combatte per i diritti della donna nuova; Maria è la donna nuova (p. 172). Sul punto Babini, Lama (2003), pp. 85-91, 188-189; Pironi (2010<sup>a</sup>), pp. 69-70; Gazzetta (2018), p. 93.

<sup>189</sup> Babini (2014), p. 174.

<sup>190</sup> *Ivi*, pp. 173 e 175; Babini, Lama (2003), p. 90.

dare che nel suo lungo e articolato percorso di studi e di docenza la Montessori, dopo la laurea in medicina conseguita nel 1896 alla Sapienza, ottenne a inizio '900 l'incarico dell'insegnamento di igiene e antropologia all'Istituto superiore di Magistero della capitale da lei affrontato "come «complemento di scienza positiva alla pedagogia»" e anche come l'occasione per divulgare "una nuova concezione dell'uomo e della pedagogia" e "diffondere le sue idee sulla donna nuova e i suoi diritti"<sup>191</sup>.

Contestualmente, nel 1902 la scienziata marchigiana si iscrisse alla Facoltà di Lettere a Roma ove affinò le sue cognizioni di psicologia sperimentale e di antropometria – ai fini anche del conseguimento della libera docenza in antropologia nel 1904 – ascoltando le lezioni di Sante de Sanctis, Ugo G. Vram e Lamberto Moschen. Sul fronte pedagogico furono invece i corsi di Antonio Labriola e di Luigi Credaro – ambedue ispirati al pensiero di Johann Friedrich Herbart – a orientarla verso una pedagogia positiva intesa come "fondazione scientifica del sapere educativo (...) lontana da ipoteche filosofiche e scientiste"<sup>192</sup>.

Qualche anno dopo, nel 1907, la Montessori ricevette un altro incarico di docenza presso la Scuola pedagogica di Roma istituita da Credaro consistente in un corso libero di pedagogia antropologica<sup>193</sup>.

A scorrere ora il profilo biografico della Benetti vediamo che solo una manciata d'anni separa le due giovani studiose<sup>194</sup> dalle

<sup>191</sup> Babini, Lama (2003), pp. 128, 130 e *retro*, Premessa, p. XXVI nt. 46.

<sup>192</sup> Babini, Lama (2003), pp. 125-132 e pp. 140-141, 144 ove si sottolinea come a inizio secolo nelle aule di filosofia delle università italiane ancora si studiava una pedagogia filosofica, del tutto astratta senza alcun rapporto con le scienze mediche e antropologiche. Ricostruisce le articolate vicende relative al conseguimento della libera docenza in antropologia della Montessori, Babini (2011), pp. 18-25.

<sup>193</sup> *Ivi*, pp. 120 nt. 3, p. 150.

<sup>194</sup> La Montessori nacque a Chiaravalle in provincia di Ancona nel 1870. La Benetti a Roma nel 1878.

stesse frequentazioni, dagli stessi ambienti e dagli stessi maestri. Valeria Benetti si iscrisse difatti alla Facoltà di lettere a Roma nel 1905 conseguendo la laurea nel 1911. Nel contempo fra il 1908 e il 1910 anche lei ricoprì alcuni incarichi di docenza presso l'Istituto superiore di Magistero e presso la Scuola pedagogica operando come assistente alla cattedra di pedagogia a partire dal 1911, svolgendo nell'anno accademico 1913/14 le esercitazioni al corso di Bernardino Varisco e, ancora, tenendo parte delle lezioni del corso di Luigi Credaro nel 1922/23<sup>195</sup>. Sul piano delle affinità elettive a unire le due giovani fu l'entusiasmo di quella breve stagione femminista iniziata con la proposta dell'onorevole Mirabelli nel 1904 a favore del suffragio universale e conclusa con il Congresso nazionale delle donne nel 1908<sup>196</sup> che condusse ambedue ad aderire prima, all'associazione romana Per la donna e poi, alla petizione per il voto stesa nel 1906 dalla Mozzoni<sup>197</sup>.

La Montessori e la Benetti, dunque, si conoscevano bene<sup>198</sup>. Sul piano professionale i traguardi raggiunti dalla scienziata mar-

<sup>195</sup> Cfr. *retro*, Premessa, nt. 2.

<sup>196</sup> Babini, Lama (2003), p. 164.

<sup>197</sup> Cfr. *retro*, p. XXI nt. 27, XXV, Cap. I, p. 5. Sull'adesione al femminismo da parte della Montessori, come portavoce spirituale dell'associazione romana "Pensiero e Azione" (1906) e come firmataria della petizione della Mozzoni per il voto alle donne indirizzata al Parlamento nello stesso anno "alla cui scrittura sembra collaborasse" v. Catarsi (1995), pp. 35-63; Soldani (2012), p. 380. Inoltre Babini, Lama (2003), pp. 170-171, 173-178 nt. 213.

<sup>198</sup> Nelle *Note biografiche* dedicate alla moglie Valeria (cfr. *retro*, Premessa, nt. 2) il marito Gustavo, ricordando i primi incontri con la futura moglie, scrive (p. 8): "Ci incontrammo la prima volta all'Università e compresi subito che quell'incontro aveva segnato un grande avvenimento della mia vita. Fortuna volle che di nuovo incontrassi Valeria in casa di famiglie amiche e tra le prime della Dottoressa Maria Montessori celebre per essere stata la prima donna laureata in medicina nell'Università di Roma ove poi conseguì la libera docenza in antropologia. Maria era molto più innanzi di me negli anni, ma le nostre famiglie erano legate da una vecchia amicizia".

chigiana facevano però di lei una figura di altissimo livello, dotata di uno «spirito femminile autonomo». Insomma, più che un modello, un «monumento». Un «monumento» ammirevole ma inimitabile<sup>199</sup>.

Da questo punto di vista è facile ipotizzare che la Benetti guardasse alla Montessori con la stessa venerazione di un'allieva che guarda al suo insegnante come al 'divino oracolo'. La conferma a questo proposito ci è data da un piccolo particolare: si tratta, nello specifico, del frammento tratto dalla conferenza tenuta dalla dottoressa marchigiana a Roma nella primavera del 1902, posto dalla Benetti sul frontespizio sia de *L'oppressione legale della donna*, sia de *La donna nella legislazione italiana*<sup>200</sup>. E se in ambedue i saggi la Benetti non cita mai espressamente la Montessori, ciò nondimeno i riferimenti in sottotraccia che rimandano al suo pensiero e alle sue idee sono sempre ricorrenti e precisi.

Ma dedichiamoci ora a un piccolo esperimento: torniamo indietro al tempo di quella conferenza romana e mescoliamoci da spettatori invisibili tra il pubblico convenuto nella sontuosa sala dell'Associazione della stampa. Le cronache cittadine di quei giorni riferirono di un «numerioso ed eletto uditorio, in massima parte, femminile» accorso ad ascoltare la professoressa Montessori, «malgrado le lusinghe musicali che salivano (...)dal concerto in Piazza Colonna»<sup>201</sup>. In effetti, il titolo della conferenza era quanto mai accattivante: *La via e l'orizzonte del femminismo* e all'appuntamento la giovane scienziata si presentò sfoderando, come

<sup>199</sup> Babini, Lama (2003), p. 130, pp. 72-85; 135-147.

<sup>200</sup> «La vittoria sociale della donna sarà una vittoria materna, destinata a migliorare, a rendere più forte la specie umana» M. Montessori». Il titolo della conferenza da cui è tratto il frammento è *La via e l'orizzonte del femminismo* sulla quale v. Babini, 2014 p. 171 nt. 15 (il testo è in *Cyrano de Bergerac* (1902), pp. 203-206, p. 206; Catarsi (1995), pp. 149-151). Sul frontespizio del primo e del secondo saggio della Benetti è riprodotto anche un altro frammento tratto dal saggio di Louis Bridel, *Le droit des femmes et le mariage: études critiques de législation comparée*, (1893).

<sup>201</sup> Per un sunto della conferenza v. *Cyrano* (1902), pp. 203-206.

sempre, le sue abili doti di divulgatrice legate alla forza persuasiva delle sue argomentazioni unitamente alla bellezza e all'eleganza del portamento, dei modi e della voce<sup>202</sup>.

Nella folla di signore assiegate in platea impegnate ad applaudire “a più riprese (...) i pensieri e le considerazioni acute e sapienti” della conferenziera<sup>203</sup>, il nostro sguardo coglie una giovanissima studiosa intenta anche lei ad applaudire e a prendere appunti. E aguzzando meglio la vista scopriamo che sì, è proprio lei, è la ‘nostra’ Valeria!

Ovviamente, abbiamo giocato di fantasia. E dunque non sappiamo se davvero quel giorno la Benetti era lì ad ascoltare la Montessori. E però è importante passare in rassegna, sia pure in rapida sequenza, alcuni dei passaggi di quella conferenza che offrivano lampi di luce rivelatrice sull'immediato futuro della donna, considerato dalla marchigiana “come l'ineluttabile risultato di un processo di trasformazione economica prima ancora che sociale, da tempo avviato e ormai inarrestabile”<sup>204</sup>. Perché taluni di essi li ritroviamo in filigrana anche nel saggio della Benetti. E ci confermano che da quel discorso ella ne fu profondamente toccata al punto da estrapolare quel frammento riportandolo sul frontespizio dei suoi due libri.

Sosteneva dunque la Montessori che “la divisione speciale del lavoro e l'economia industriale avevano già dissolto le *familias*

<sup>202</sup> Babini, Lama (2003), p. 73.

<sup>203</sup> Montessori (1902), p. 203.

<sup>204</sup> Babini, Lama (2003), pp. 135-138; Montessori (1902), p. 203: “La donna moderna, per ineluttabile necessità di cose, si avvia a nuove forme di attività, ad una nuova missione, passando dall'ambiente domestico a quello sociale. Non è vero, come si afferma da molti, ch'ella cagioni in tal modo la disintegrazione della famiglia e che sia opportuno perciò limitare il suo passaggio all'ambiente sociale costringendola nella casa. Il volerla ricondurre nella sola ormai ristretta cerchia familiare significa non comprendere il lato vero, positivo della questione: cioè che stesse fatalità economiche le quali vennero a disgregare l'antico ordinamento familiare, spingono oggi le donne fuori dalle antiche mura domestiche”.

in coppie umane; il futuro sviluppo delle industrie, fornendo anche alla donna l'indipendenza economica, avrebbe scisso le coppie in individui liberi e quindi in altrettante unità sociali. La famiglia avrebbe avuto così solamente legami affettivi; su base economica, invece, si sarebbe organizzata la «gigantesca famiglia sociale»<sup>205</sup>.

Procedendo nel solco di una concezione deterministica della storia, più ancora che la volontà politica, “il progresso e l'evoluzione della società umana avrebbero comportato la liberazione della donna”. Di conseguenza, l'era industriale con le sue macchine avrebbe non solo liberato la donna dalle sue ordinarie mansioni domestiche ma anche e soprattutto “favorito la sua elevazione intellettuale e quindi la sua emancipazione”. In altri termini, sosteneva con entusiasmo e passione la conferenziera, “si era di fronte a un successo annunciato; (...) l'entrata massiccia delle donne nel mondo del lavoro e quindi l'indipendenza economica avrebbero portato a nuove conquiste sociali e anche spirituali”.

Lungo questa direttrice, la Montessori giungeva così a rovesciare la tradizionale impostazione di pensiero dei detrattori del femminismo. Lunghi dalle nefaste ricadute attribuite al lavoro extra familiare della donna sulla sua ‘missione familiare’, proprio il lavoro avrebbe salvato la donna mettendola “al passo con il mondo contemporaneo”.

Avviandosi a concludere, la scienziata marchigiana introduceva nel suo discorso il riferimento a due figure di donne, da una parte Eva e dall'altra Maria. Eva, “Eva antica”, è colei che vive all'ombra dell'uomo, schiava fra le domestiche mura. Maria, “Maria sociale”, è invece la donna del futuro che porterà “«alla luce del fuoco sociale» (...) le virtù domestiche (...) diffondendo nel mondo i valori di amore e di pace, tradizionalmente coltivati

<sup>205</sup> Babini, Lama (2003), pp. 135-138; Montessori (1902), p. 204.

in famiglia”. Ossia quei valori che, per la Montessori, sono il balsamo alle ingiustizie e ai dolori della società odierna, una società che “«geme nella cruda lotta e nelle bassezze morali mentre rifulgono le vittorie esteriori della scienza e dell’industria»”<sup>206</sup>.

E interrogandosi sugli effetti di quel ‘rilascio’ di valori familiari nella moderna società, la Montessori ragionava sull’incremento di moralità che ne sarebbe scaturito. Acquisita l’indipendenza economica con il suo lavoro, la donna avrebbe scelto il proprio compagno e con esso il suo destino di madre libera e cosciente, e questa sua nuova soggettività avrebbe di conseguenza contribuito ad elevare moralmente il ruolo genitoriale del padre e della madre.

Nell’illustrare il personaggio di Maria, la conferenziera marchigiana attingeva anche al saggio di Nietzsche *Così parlò Zarathustra*, un’opera letteraria imbevuta di un forte antifemminismo ove però lo scrittore tedesco evidenziava, in alcuni passaggi, il fatto che la donna “liberata dal lato utilitario del matrimonio” avrebbe scelto un compagno a lei simile, descritto come “«il vittorioso di sé», il «dominatore dei sensi», l’«eletto» con cui procreare un figlio «migliore di quelli che l’hanno creato»”<sup>207</sup>.

Alla luce dunque di tutte queste considerazioni, comprendiamo il significato profondo delle riflessioni svolte dalla pedagogista romana tutte incardinate sul filo del pensiero montessoriano. Solo quando alla donna sarà riconosciuta la sua soggettività in ambito domestico e nel lavoro, scrive la Benetti, ella sarà in grado di assumersi le responsabilità di una “maternità sia fisiologica, sia

<sup>206</sup> Babini, Lama (2003), pp. 135-138; Gazzetta (2018), p. 9; Montessori (1902), p. 205.

<sup>207</sup> Babini, Lama (2003), pp. 135-138; Montessori (1902), pp. 205-206. Anche il *Secolo dei fanciulli* della Key si apriva “con una celebre citazione tratta dallo Zarathustra di Nietzsche” ed era “dedicato «ai genitori che sperano di educare l’uomo nuovo»” [così Pironi (2010b), p. 5; Ead. (2010a), pp. 116-117].

spirituale”<sup>208</sup>. Dismessi i panni della mera procreatrice e libera nella scelta di essere madre, ella sarà in grado di assumersi il compito di proteggere e di tutelare il proprio figlio in una condizione di parità con l’uomo nel segno di “una progressiva proposta di liberazione” economica e procreativa<sup>209</sup>.

Dalla Montessori, la Benetti attinge anche quel concetto di “maternità sociale” a cui si è accennato poc’anzi, inteso dalla pedagogista marchigiana come “sorgente dell’umanità” e come stadio successivo a quello della maternità cosciente. Ossia l’idea che i valori femminili, una volta “liberati”, immessi nella società tramite il lavoro sociale della donna, diverranno patrimonio dell’intera umanità<sup>210</sup>.

<sup>208</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>209</sup> Per la Montessori come per la Benetti solo col lavoro extradomestico la donna poteva acquisire quella autonomia economica e decisionale che le avrebbe consentito di guardare alla maternità in maniera consapevole, Babini (2014), p. 173. La Key, invece, pur sostenendo anche lei l’idea della maternità come scelta libera, risolveva la questione dell’indipendenza economica ipotizzando di sussidiare le madri nei primi anni di vita del figlio così da non dipendere più dall’uomo. Nel saggio *Il secolo dei fanciulli* ella si pronunciava in questi termini: “Credo che nella nuova società (...) l’opera materna sarà giudicata così utile, anzi necessaria al bene comune, che ogni madre (...) avendo un dato numero di figli, riceverà un sussidio che la dispensi dal lavoro per il tempo in cui i figli avranno bisogno di lei”. In questo modo la donna “non dipenderà più dall’uomo, condizione umiliante per lei che da fanciulla si manteneva col proprio lavoro” (p. 56). Allo stesso modo nel saggio *L’amore ed il matrimonio* (1909), a pp. 254-255 ribadiva la necessità di una legge volta a stabilire “che ogni madre per mezzo di certe condizioni ha il diritto d’essere mantenuta dalla società in quegli anni in cui porta il peso più importante per la società”. Sul punto v. Pironi (2010b), p. 9; Ead. (2010a), p. 114.

<sup>210</sup> Babini (2014), p. 175 ove si sottolinea che questo concetto – elaborato in concomitanza con l’esperimento della Casa dei bambini presso il quartiere romano di San Lorenzo – “costituisce (...) un punto nevralgico nel pensiero di Maria Montessori e nel suo definitivo passaggio alla pedagogia, con relativo abbandono sia della medicina sia del femminismo”; inoltre Babini, Lama (2003), p. 90 che ravvisano nel concetto di maternità sociale l’idea montessoriana dell’impegno attivo della donna per l’umanità, dettato dallo “sviluppo dell’istinto materno in direzione

La maternità è dunque considerata dalla pedagogista romana secondo una duplice accezione: come “scelta cosciente e libera del proprio compagno” e come strumento di autonomia decisionale offerto alla donna<sup>211</sup>, ma anche in un’ottica per così dire “allargata”<sup>212</sup> a tutta la società, quale “atto di volontà dei genitori rispetto alla prole futura”<sup>213</sup>.

Tornando ora al divieto di ricerca della paternità ex articolo 189 del codice Pisanelli, la complessità di queste tematiche ci fa dunque capire perché “l’opera di giustizia”, invocata dalla Benetti non può ridursi a un intervento normativo volto semplicemente a mutare questa o quella soluzione in vigore nelle altre nazioni più civili ma deve essere, come lei stessa dice, “radicale”: occorre difatti liberarsi sia di quel maternalismo ambiguo e riduttivo nei confronti dell’uguaglianza fra uomo e donna, soprattutto riferito al mondo del lavoro – là dove la Key sosteneva che le donne non possedendo “l’ingegno creativo degli uomini” non dovevano ambire alle professioni tipicamente maschili<sup>214</sup> –, sia dell’intero sistema di oppressione della donna.

Questo ci vuol dire la Benetti quando scrive che la questione del divieto di ricerca della paternità si confonde con il femminismo stesso<sup>215</sup>.

Nel concludere la disamina della normativa contenuta nel titolo *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio*, la scrittrice coglie ancora un’ultima palese ingiustizia a danno della madre là dove, nel caso di riconoscimento del figlio naturale da

altruistica, sia fuori sia dentro la famiglia”, nei confronti dei propri figli ma anche dei più bisognosi nel segno di quella solidarietà umana che è “radice dell’arte medica”.

<sup>211</sup> Babini, Lama (2003), p. 89.

<sup>212</sup> Babini (2014), p. 175.

<sup>213</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>214</sup> Åkerström (2020), p. 10.

<sup>215</sup> Cfr. *retro*, p. 49.

parte di entrambe i genitori, il 2° comma dell'art. 184 ne affida la tutela "di preferenza" al padre<sup>216</sup>. In questo modo, sostiene la Benetti, la legge "dà il corrispettivo dell'autorità e del diritto a colui cui non spettano né obblighi né doveri, e viceversa nega ogni autorità e diritto a chi sono imposti obblighi e doveri". Sulla scorta di questa critica e fino a quando l'esercizio della patria potestà spetterà al padre, la femminista suggerisce al legislatore di lasciare alla madre del figlio naturale la facoltà "di cedere al padre o prendere per sé l'esercizio di quella potestà"<sup>217</sup>.

### 1.13. *Della tutela*

L'analisi della prima sezione riguardante il diritto privato termina con un breve commento dedicato al titolo *Della tutela* che si appunta sul divieto stabilito alle donne ex art. 268 del codice civile di assumere l'ufficio di tutore, protutore, curatore e di far parte dei consigli di famiglia, "eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate"<sup>218</sup>.

A questo proposito, la pedagogista scrive di avere ben compreso che questo divieto non ha nulla a che fare con l'incapacità giuridica vera o presunta della donna. Come già sostenuto dalla Mozzoni, la tutela è un esercizio pubblico di cui il legislatore "s'è incaponito di non dare pubblica gestione alla donna"<sup>219</sup>.

<sup>216</sup> Art. 184 c.c.: "Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età. Se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre". Sul punto v. anche *infra*, Cap. IV, pp. 282-283, 310-311.

<sup>217</sup> Benetti (1908), p. 41. Sul punto v. Bartoloni (2018), pp. 99-100.

<sup>218</sup> Art. 268 cc.: "Non possono essere tutori, protutori, curatori, né far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora li avessero assunti: 1° Le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate".

<sup>219</sup> Pieroni Bortolotti (1975), pp. 82: "Esclusa, in regola generale, la donna dalla tutela ed anzi tutelata eternamente ella stessa, non deve meravigliare il vederla

Tale divieto dimostra pertanto una volta di più tutta l'ipocrisia del legislatore italiano che posta la regola dell'uguaglianza fra i sessi, l'ha poi sotterrata sotto tali e tante eccezioni da mantenere invariato l'antico regime d'oppressione della donna<sup>220</sup>. Giova fin d'ora accennare al fatto che in occasione del primo Congresso delle donne italiane, il tema della tutela sarà al centro di ben due relazioni: la prima tenuta da Irma Melany Scodnik. In essa, l'attivista si interrogherà sulla palese contraddizione del legislatore che da una parte attribuisce alla donna la missione familiare e dall'altra ne circoscrive l'azione negandole quegli uffici per i quali ella sarebbe per sua natura "indicatissima". La seconda svolta da Lidia Poët e intitolata *Il Codice civile nei riguardi della patria potestà della donna* ove la giurista pinerolese avanzerà la proposta di aprire i consigli di famiglia anche alle donne nubili e alle vedove e di consentire alle donne maritate di poter assumere gli uffici tutelari<sup>221</sup>.

#### II.1.14. *Diritto pubblico. Del voto amministrativo e politico*

Il commento dedicato al diritto pubblico chiude la prima parte del saggio della Benetti. Esso consiste in una breve disser-

esclusa dal consiglio di famiglia, per cui, anche davanti a questo tribunale intimo, davanti al quale si agitano gl'interessi più cari al suo cuore, e dove la voce di una madre, di un'ava, di una sposa e di una sorella sembra reclamata dalla natura, trovasi la donna annullata dalla legge". Inoltre Capiello, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), pp. 1225-1226: "L'esclusione dalla tutela in regola generale, perdura oltraggiosamente per la donna, e le ragioni, che la relazione ne adduce, non sono tali da farla perdonare. Queste ragioni sono la pubblicità dell'ufficio tutorio e le cure domestiche".

<sup>220</sup> Benetti (1908), p. 45. Sulla dottrina giuridica in relazione al Codice Pisanelli in tema di tutela v. di Renzo Villata (1992), pp. 356-359 nt. 207; Passaniti (2011), p. 302; Di Simone (2017), p. 14 in relazione ai progetti di legge Morelli del 1875.

<sup>221</sup> Sul punto v. *infra*, Cap. III, p. 227. Alla tutela seguiva nel saggio *L'oppressione legale della donna* del 1904 un brevissimo paragrafo intitolato *Dell'emancipazione* dedicato all'art. 315 riguardante la donna minore maritata che risulta omissa nella nuova edizione del libro.

tazione riguardante la donna e il voto politico e amministrativo svolta sulla base dell'articolo 24 dello Statuto albertino, degli articoli 1, 8, 12 della legge elettorale politica del 1882 (R. d. 24 settembre 1882, n. 999 che approva il testo unico della legge elettorale politica) e degli articoli 17, 18 e 22 della legge comunale e provinciale (R. d. 4 maggio 1889, n. 164 che approva il nuovo testo unico della legge comunale provinciale).

A questo proposito, la giovane studiosa ricorda che il divieto di eleggere e di essere elette alle cariche politiche non è contenuto né nell'articolo 24 dello Statuto<sup>222</sup> né nell'articolo 1 della legge elettorale politica<sup>223</sup> ma si “regge in forza del sistema adottato in Italia e dal maggior numero degli altri stati”, mentre sul fronte amministrativo l'articolo 26 dell'allegato A della legge 20 marzo 1865, n. 2248 vieta espressamente alle donne il diritto ad eleggere e ad essere elette così come agli analfabeti, agli interdetti, agli inabilitati e ai falliti<sup>224</sup>.

<sup>222</sup> Che, commenta la Benetti (1908), p. 43 “ammette che tutti i regnicoli senza differenza di sesso, godono dei diritti civili e politici”.

<sup>223</sup> Che “fa dipendere il diritto elettorale dal godimento dei diritti civili e politici” (1908, p. 43).

<sup>224</sup> Art. 26 Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248: “non sono elettori, né eleggibili: a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; b) le donne; c) gl'interdetti e gl'inabilitati; d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finché non abbiano ottenuta la riabilitazione; e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale (...); f) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e detenzione per un tempo maggiore di 5 anni; i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella dell'arresto per un tempo superiore ai 5 giorni, mentre la scontano, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata; i condannati per reati di associazione di malfattori, di furti, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume; g) i condannati

È opportuno rammentare che due anni prima la Benetti insieme ad altre autorevoli attiviste – fra le quali Maria Montessori, Teresa Labriola, Lavinia Taverna<sup>225</sup> – aveva aderito alla *Petizione delle donne italiane per il voto politico e amministrativo* redatta da Anna Maria Mozzoni per conto del Comitato nazionale pro suffragio, in cui la femminista lombarda rivendicava il diritto al voto legandolo alla maternità: “«perché paghiamo la imposta del sangue nei dolori della maternità, perché infine portiamo il contributo dell’opera nostra e del nostro denaro al funzionamento dello Stato»”<sup>226</sup>. L’esito negativo di questa petizione di-

per reati elettorali (...); h) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità (...); i) i commercianti falliti finché duri lo stato di fallimento”. Su questa norma bollata come “disgustevole” e indegna di un paese civile dall’avvocato Alberto Marghieri, la Benetti si ispira al testo di una conferenza del giurista napoletano (citata nella Bibliografia in appendice a *La donna nella legislazione italiana*). Nell’estate del 1906 molte donne, sollecitate dai comitati pro suffragio, avevano avanzato la richiesta d’iscrizione alle liste elettorali in diverse città d’Italia. La vicenda indusse l’illustre gius-commercialista e deputato a tenere al Circolo filologico di Napoli un discorso dal titolo *Il diritto di voto alle donne*, 1906, pp. 173-196 dai toni fortemente critici nei confronti dei comitati pro voto dal momento che, a suo giudizio, solo con una legge nuova le donne avrebbero potuto aspirare al voto mentre con quella presente nulla potevano “ripromettersi”. E guardando al futuro, egli si pronunciava a favore del voto sulla base però di determinati requisiti di patrimonio, di censo e di condizione sociale (laurea, diploma o adeguata cultura). Su Marghieri, Garlati (2015), p. 104 nt. 87, p. 105 nt. 88, p. 110 ntt. 119-120, p. 111. Sui diritti politici della donna in Europa e nel resto del mondo la Benetti prende spunto oltre che da Guarnieri Ventimiglia (1904, § 170 ss.), anche da tre autori francesi citati nella Bibliografia, quali: Adrienne Avril de Sainte Croix, 1907 (pseudonimo di Pierrette, Eugénie, Glaisette) – attivista, giornalista, suffragista e presidente del Consiglio nazionale delle donne francesi dal 1922 al 1933; Madeleine Pelletier (1908); Charles Turgeon (1902) e dall’opera dello storico inglese Goldwin Smith (1894) sulla realtà americana e neo zelandese.

<sup>225</sup> Oltre alle “dirigenti di cooperative femminili, ispettrici di scuole e fabbriche” e alle rappresentanti di diverse categorie di lavoro come la “Cooperativa industriale Femminile e le Organizzazioni (...) di telefoniste e telegrafiste”, Taricone (1996), p. 109.

<sup>226</sup> *Ivi*, pp. 110-111; Galeotti (2006), p. 41.

scussa in parlamento agli inizi del 1907 fu scontato: Giolitti insieme al socialista Costa considerò tale richiesta “come il documento di alcune signore lontane dalle donne che lavorano (...) «nei campi e nelle officine»”<sup>227</sup>.

L’anno dopo, in occasione del primo Congresso delle donne italiane al tema del voto, fu dedicata una intera seduta straordinaria indetta dal *Comitato nazionale pro suffragio femminile* tanto che al termine dell’Adunanza plenaria, il Congresso chiese formalmente il riconoscimento alla donna del diritto elettorale alle stesse condizioni degli uomini da ottenersi nel tempo più breve<sup>228</sup>.

Nel prosieguo del suo commento, la Benetti ricorda poi che l’esclusione della donna dalla vita pubblica conosce due sole importanti eccezioni: la prima, costituita dalla legge sulle Opere pie di pubblica beneficenza che consente alla donna maritata di far parte delle congregazioni di carità<sup>229</sup>. La seconda, rappresentata dalla legge istitutiva dei Collegi probivirali aventi giurisdizione sulle controversie di lavoro<sup>230</sup> che considera “le donne eleggibili come membri del Tribunale industriale competente per le controversie di lavoro, a livello di conciliazione senza limiti di

<sup>227</sup> Taricone (1996), p. 111; Gazzetta (2018), pp. 146-149.

<sup>228</sup> Sul punto v. *infra*, Cap. III, p. 213.

<sup>229</sup> Si tratta, nello specifico, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (Legge Crispi) che all’art. 12 stabilisce “La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall’art. 34, non viene prodotto all’autorità politica del circondario l’atto di autorizzazione maritale, preveduto dall’art. 1743 del codice civile”.

<sup>230</sup> Legge 15 giugno 1893, n. 295. Osserva Passaniti (2011), pp. 309-311 come tale legge non solo “enfattizza una contraddizione ormai carica di conseguenze giuridiche” legata alle diverse prerogative che fanno capo allo *status* della donna in quanto lavoratrice e in quanto moglie, là dove la “donna maritata sfugge agli schemi giuridici del codice nel momento in cui lavora”. Ma anche “formalizza la donna lavoratrice come portatrice di interessi, in senso non troppo lato, sindacali”.

valore, ed entro il limite di lire duecento per quanto concerne la composizione giurisdizionale”<sup>231</sup>.

Queste due eccezioni non impediscono però al legislatore di “giustificare tutt’ora l’esclusione della donna dalla vita politica, in base alla peculiarità del sesso femminile a cui solo si converrebbe il regno della casa”<sup>232</sup>. Ove l’espressione *peculiarità del sesso*, “apparentemente inoffensiva” – nota per inciso la pedagogista – recupera in toto l’*infirmitas sexus*, ossia la “vecchia ingiuria della imbecillità del sesso”<sup>233</sup>. Segno dunque che la

<sup>231</sup> “La donna può inoltre sopra quel limite assumere le funzioni di arbitro”, Passaniti (2011), p. 309 nt. 114. Sulle due leggi testé citate v. Di Simone (1993), p. 571 nt. 31; Soldani (2007), p. 72 ove si accenna alla legge crispina di riforma sanitaria del 1892 che attribuiva la funzione di ufficiale sanitario alle ostetriche condotte; Garlati (2015), p. 111. Sono inoltre da ricordare la legge 27 maggio 1875, n. 2779 sulle casse postali di risparmio che consentiva di “darsi e pagarsi il libretto postale ai minori e alle donne”; la cd. legge Morelli del 1877, n. 4167 che ammetteva le donne alla testimonianza negli atti pubblici e privati e la legge sulla Cassa nazionale di previdenza (T.U. 28 luglio 1901) che sanciva per le donne maritate “il diritto di iscriversi senza bisogno dell’autorizzazione del marito”. Sull’importanza di questa congerie di provvedimenti normativi di segno ‘minore’ varati nel corso del ‘mezzo secolo’ (1865-1919) e però capaci di “incidere in modo significativo sulle condizioni concrete della donna” v. Ungari (1974), pp. 192-193; Di Simone (1993), pp. 568-572; Ead. (2017), p. 14; di Renzo Villata (1995), pp. 483, 525-526; Crescenzi (2015), pp. 145-146 e note relative.

<sup>232</sup> Benetti (1908), pp. 43-44. Su questo punto, la Benetti ha nuovamente meditato sulle considerazioni di Cerilli (1900), pp. 39-43 riguardo alla “missione familiare” da sempre considerata come la principale ragione in favore dell’esclusione delle donne dall’elettorato: “io credo che l’esercizio (...) del diritto di suffragio, non risulti inconciliabile (...) coi riguardi dovuti all’istituto familiare. Dopo tutto, le elezioni politiche e le amministrative non hanno luogo così frequentemente da poter distrarre coloro che vogliono prendervi parte, dall’adempimento dei doveri familiari (...)”. Sul saggio di Cerilli citato dalla Benetti nella Bibliografia, v. Garlati (2015), p. 100 nt. 64.

<sup>233</sup> Per un’analogia precisazione da parte di Cesare Vivante v. *infra*, Cap. III, p. 247. Sulle tesi dei fautori del voto alla donna malgrado la sua inferiorità psichica, la Benetti ricava spunti da due testi della Labriola (ambidue citati nella Bibliografia a corredo del suo saggio). Nel primo (1904b), p. 41 la femminista rammentava il

donna – arbitro, se maritata “ridiventa incapace una volta rientrata a casa”<sup>234</sup>.

Riaffiora in questo passaggio del commento l’idea avanzata dalla Benetti a proposito dell’istituto dell’autorizzazione maritale, secondo la quale “l’eccezione non può contraddire sostanzialmente allo spirito della regola”<sup>235</sup>. E dunque come già l’istituto dell’autorizzazione, anche “l’esclusione della donna dai diritti politici” non può “semplicemente considerarsi (...) un’«eccezione»” per il fatto di contraddire al principio dell’eguaglianza della capacità giuridica e di rappresentare “un’offesa alla dignità dell’individualità femminile”<sup>236</sup>.

Per questa via, il *commento femminista* di Valeria Benetti giunge al nocciolo della questione: “abbassati i veli”<sup>237</sup>, osserva con vivo sconforto la giovane studiosa, la proclamazione costi-

fatto che nei tempi odierni “alcuni scienziati che, nella loro qualità di antropologi, sostengono l’inferiorità del sesso femminile nella totalità (...) riconoscono ormai che la donna non può venire esclusa dalle funzioni sociali politico-sociali, e sian pure importanti ed elevate”. Nel secondo, 1906, la Labriola citava l’esempio del penalista Enrico Ferri, che da “generoso sostenitore del diritto di voto alla donna (...) ha ripetuto la tesi del Lombroso (...) circa l’inferiorità della donna, ritenuta nel tipo normale come un essere intermedio tra l’uomo adulto e il fanciullo” (p. 11).

<sup>234</sup> Passaniti (2011), p. 310.

<sup>235</sup> Cfr. *retro*, p. 19.

<sup>236</sup> Benetti (1908), p. 44. Osserva da ultimo la femminista che al mancato esercizio dei diritti politici non corrisponde “la dispensa fatta alla donna di pagare le tasse”. A questo proposito la lettura del saggio *I diritti della donna* scritto dalla suffragista tedesca Hedwig Dohm aveva indotto la Benetti a ritenere che l’obbligo di pagare le tasse e il diritto di rappresentanza fossero tra loro indivisibili. Questa idea, da lei illustrata ne *L’oppressione legale della donna* (pp. 28-29), riemerge anche ne *La donna nella legislazione italiana*. È difatti pur vero che, scrive al riguardo la femminista, “alcuni teorici” negano “un rapporto di necessità” fra le due cose, ma dal momento che “il diritto di rappresentanza è legato alla tutela degli interessi dei gruppi sociali e dei singoli” e “la tassa “costituisce un interesse da tutelare” è difficile negare a chi è fatto l’onere di contribuire alle spese pubbliche l’esercizio dei diritti politici.

<sup>237</sup> *Ivi*, p. 45.

tuzionale e codicistica di libertà e diritti si risolve per quello che è, ossia un miserevole inganno. E allora, conclude la scrittrice, “ci sembra più rispondente al vero e leale dichiarare che le cosiddette «eccezioni» mantengono in vita i capisaldi delle vecchie legislazioni”<sup>238</sup>.

Sul fronte privato, questi “principi fondamentali” si identificano nell’autorizzazione maritale e nella tutela, due istituti che “lasciano ancora essenzialmente in mano all’uomo il monopolio del potere direttivo e amministrativo della famiglia”.

Sul fronte pubblico, l’“esclusione assoluta della donna dalla vita politica” concede all’uomo l’incontrastato “monopolio della direzione e dell’amministrazione dello Stato”<sup>239</sup>.

#### 1.15. *Uno sguardo conclusivo*

L’analisi svolta sulla prima parte del saggio di Valeria Benetti consente di avanzare alcune considerazioni di carattere conclusivo.

A questo proposito, ciò che caratterizza la trama del commento riservato al diritto privato e pubblico è, come si è visto, l’intreccio tra due distinti filoni di pensiero: quello di carattere giuridico e quello femminista-pedagogico.

Sul fronte giuridico, il ‘commento femminista’ di Valeria Benetti getta luce sul sistema normativo scaturito all’indomani dell’unificazione giuridica e amministrativa del paese in cui l’appartenenza al sesso femminile rappresentava ancora un ostacolo insormontabile per quel che concerneva il godimento dei diritti civili e politici.

Un sistema la cui compattezza iniziò a subire “una prima serie di fratture” solo agli inizi del nuovo secolo in relazione al

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*

mondo del lavoro<sup>240</sup>. Giova qui ricordare alcuni interventi normativi circa il lavoro delle donne e dei fanciulli quali il divieto di lavoro notturno nella panificazione, il riposo festivo e l'istituzione dell'ispettorato al lavoro e altri ancora che di fatto misero a fuoco, enfatizzando e politicizzando, il problema della condizione giuridica femminile in quelle che erano "le prerogative della lavoratrice rispetto alla moglie"<sup>241</sup>. Nel senso che se fino ad allora "la partecipazione delle donne all'attività produttiva" era rimasta "assorbita in una giuridicità sommersa" in cui "la donna era essenzialmente figlia e (o) moglie, ancor prima di essere madre", dopo queste leggi lo *status* della donna lavoratrice evidenziò "una contraddizione rispetto alla sua misera soggettività tra le mura domestiche"<sup>242</sup>.

Questo profondo sommovimento sociale si percepisce con evidenza nell'opera di Valeria Benetti. A questo proposito, spunti significativi sono emersi, ad esempio, in tema di scioglimento del matrimonio dove la giovane dottoressa sottolinea come "nel tempo nostro" siano cambiate le condizioni economiche e sociali della donna a seguito della sua "larga partecipazione(...) al lavoro". E come di conseguenza l'indissolubilità del legame matrimoniale ha assunto un significato diverso "sia per la diminuita dipendenza economica della donna dall'uomo, sia per la maggiore coscienza e dignità a cui è assurto il sesso femminile"<sup>243</sup>. Sicché, proprio la

<sup>240</sup> Rodotà (2011), p. 33.

<sup>241</sup> Passaniti (2011), p. 311. Inoltre Ungari (1974), pp. 198-199; Di Simone (1993), pp. 581-585 in merito ai provvedimenti del 1902 e del 1907 "con i quali per la prima volta si dettava una disciplina organica su materie come l'orario di lavoro, il riposo settimanale, la sospensione dell'attività durante il puerperio, le condizioni igienico-sanitarie del personale femminile" (p. 580); Rodotà (2011), pp. 10-11, 30-34; Crescenzi (2015), pp. 145-146. Utili spunti anche in Saraceno (1992), pp. 116-120.

<sup>242</sup> In concomitanza con l'allargamento del suffragio e dell'istruzione. Su queste tematiche Passaniti (2011), pp. 333-334; Rodotà (2011), pp. 30-36; Di Simone (2014), pp. 117-121.

<sup>243</sup> Benetti (1908), p. 33.

“forza sociale e morale” che la donna va acquisendo nel lavoro supporta, legittima, agli occhi della pedagoga, la questione del divorzio<sup>244</sup>, segno che la “fattualità del lavoro” è ormai in rotta di “collisione con il governo domestico”<sup>245</sup>.

Calato in una realtà economica e sociale nella quale le donne italiane da “cittadine assolutamente imperfette”<sup>246</sup> reclamano sempre più con forza e con urgenza “spazi di cittadinanza e professionalità”, il discorso di Valeria Benetti acquista così di significato nell’ottica della “costruzione di una forte soggettività femminile”, malgrado la subalternità coniugale stabilita dal codice civile<sup>247</sup>.

“La legge”, scrive la Benetti con un certo ottimismo, “già suppone che la donna, anche sprovvista di beni patrimoniali, si possa comportare rispetto alla famiglia come l’uomo, possa compiere un lavoro remunerativo tale da procurare a questa uno stato economico”<sup>248</sup>. È quanto è emerso a proposito del commento all’articolo 132 del codice civile riguardante l’obbligo del mantenimento del marito sprovvisto di mezzi sufficienti da parte della moglie ove, sostiene la Benetti, “la non lieve responsabilità” commessa alla donna maritata lascia ben sperare sul fatto che la “moderna condizione della donna avviata verso il lavoro retribuito” potrà condurre in un futuro a riconoscere alla donna il pieno esercizio della capacità giuridica<sup>249</sup>.

A fronte di questi primi timidi ‘affacci’ della donna italiana sul mondo del lavoro, è però desolante per la Benetti constatare come nell’arco di un cinquantennio poco o nulla fosse cambiato da quando Anna Maria Mozzoni stigmatizzava con rara efficacia la condizione di schiavitù della donna coniugata: “Per avere un

<sup>244</sup> Passaniti (2011), pp. 333-334.

<sup>245</sup> *Ivi*, p. 334.

<sup>246</sup> Soldani (2007), p. 78.

<sup>247</sup> Passaniti (2011), pp. 318-319, 353-354.

<sup>248</sup> Benetti (1908), p. 25.

<sup>249</sup> *Ivi*, pp. 24-25.

diritto materno, ella non dovrebbe essere madre che di prole illegale, e per avere il reale possesso di se stessa e delle cose sue, mai non dovrebbe piegare il collo al giogo del matrimonio”<sup>250</sup>.

Il commento agli articoli disciplinanti il diritto di famiglia nell’ambito del codice Pisanelli mostra difatti come a dispetto dei tanti proclami codicistici e costituzionali, le eccezioni previste mantengono in vita un sistema che si traduce in una vera e propria dichiarazione di inferiorità della donna. Un sistema in cui l’egemonia maritale, lungi dal tutelare “il superiore interesse della famiglia e dei figli”<sup>251</sup>, si fonda sulla solita vecchia idea dell’*infirmitas sexus* alias *imbecillitas* della donna. Un sistema i cui capisaldi, in armonia fra di loro, sono l’autorizzazione maritale e la patria potestà.

Dei due istituti il primo, imperniato sull’autorità di un onnipotente marito-padre-padrone rappresenta – scrive la Benetti – una “violenza della legge”, un’arma di ricatto che lascia la moglie in balia del marito meschino oltre che “un’offesa”, una umiliazione che priva la donna della sua libertà e ne diminuisce la sua personalità<sup>252</sup>.

Il secondo determina “una forma dispotica di governo familiare” che non solo, come già sosteneva Anna Maria Mozzoni, riduce la potestà materna ad uno stato latente finché il padre vive, ma che, rileva la Benetti, può anche rimanere in vigore oltre l’esistenza in vita del coniuge per quel che concerne l’educazione dei figli e l’amministrazione dei beni. Come dimostra l’art. 235 del codice civile<sup>253</sup>.

<sup>250</sup> Pieroni Bortolotti (1975), p. 80.

<sup>251</sup> Era questa l’“imbarazzante” giustificazione attribuita da Edoardo Piola Caselli al legislatore italiano. Autore a fine secolo della voce *Donna maritata* ne *Il Digesto italiano*, IX, in essa l’A. marcava la severa soggezione della moglie al marito risultante dal coordinamento con altre voci correlate allo status della donna coniugata. Così De Giudici (2016), pp. 11-13 nt. 67.

<sup>252</sup> Benetti (1908), pp. 22-23.

<sup>253</sup> *Ivi*, pp. 31-32.

Sicché ciò che il commento della femminista romana al diritto privato e pubblico dimostra inconfutabilmente è che il sistema vuole la donna maritata incapace giuridicamente al fine “di assicurare in mano all’uomo il potere amministrativo e direttivo della famiglia”. Là dove nel matrimonio le condizioni sarebbero invece del tutto favorevoli all’esercizio della sua capacità giuridica. Al contrario, come è emerso dal commento all’art. 189 del codice civile, il sistema suppone “in lei una capacità adeguata” nell’unione illegittima nonostante le condizioni “difficili e gravose” in cui si trova perché c’è da “salvare l’irresponsabilità sessuale dell’uomo fuori del matrimonio”<sup>254</sup>.

Pertanto, come già la studiosa pedagogista annotava nel suo precedente saggio *L’oppressione legale della donna*, “la verità del principio” cui si mantiene fedele il legislatore italiano è che “la capacità giuridica viene concessa alla donna in ragione inversa della possibilità ch’essa ha di esercitarla e del vantaggio che ad essa può derivarne”.

E lo stesso principio “spiega l’esclusione della donna dalla vita politica, cioè dal potere amministrativo e direttivo dello Stato”<sup>255</sup>.

Nei confronti di questa dura realtà si capisce dunque che solo “un radicale rivolgimento giuridico” potrà “attuare la personalità femminile”<sup>256</sup>. A fronte di questo auspicato e drastico mu-

<sup>254</sup> *Ivi*, pp. 87-88. Osserva Crescenzi (2015), p. 155 come “a dispetto della formulazione dell’art. 1 del cod. civ. del 1865, la figura del soggetto giuridico, così perfettamente delineata, era, in relazione al sesso e allo stato civile, riplasmata dalle norme che saranno abrogate con la legge del 1919, norme per lo più contenute nel medesimo codice; di conseguenza(...) il soggetto giuridico “donna coniugata” finiva per non coincidere con quello costituito dall’art. 1 cod. civ. 1865, che potremmo indentificare come un idealtipo: questo finiva per inverarsi senza residui nel maschio maggiorenne. Ma finiva per inverarsi, pur non perfettamente (...), anche, e in modo davvero paradossale, nella donna nubile e non nella donna coniugata”.

<sup>255</sup> Benetti (1904), p. 31.

<sup>256</sup> *Ivi*, p. 15.

tamento, il programma di azione e di rivendicazione propugnato dal femminismo – segnatamente di quello più intransigente di stampo mozzoniano cui aderisce la Benetti – ha come obiettivo l'eguaglianza giuridica dei sessi<sup>257</sup>.

Un'uguaglianza che la donna italiana sta duramente cercando di conquistare fuori dagli schemi giuridici del codice civile nel mondo del lavoro. E il lavoro, come si è ripetutamente evidenziato – sia pure povero e “di serie B al pari dei fanciulli”<sup>258</sup> – ha una rilevanza centrale nel pensiero della Benetti. Come lei stessa scrive, il grande mutamento delle condizioni economiche in atto nel paese, e più nello specifico “il sostituirsi della grande alla piccola industria”, oltre a determinare l'assorbimento del lavoro familiare nella “grande produzione sociale” sta gradualmente spezzando tutti i rapporti del vecchio sistema. “Così le donne nelle officine, negli uffici, nelle scuole” svolgono ora “lavori nuovi ai quali sono ammesse in concorrenza coll'uomo”.

A questo proposito, la femminista è fiduciosa: nel volgere di breve tutti questi cambiamenti condurranno la donna a ottenere il riconoscimento del pieno esercizio della sua capacità giuridica<sup>259</sup>. Non più “coartata nella vita economica e morale” ella come donna e come madre si troverà così nella condizione “di respingere o in parte o in tutto le responsabilità di una maternità sia fisiologica, sia spirituale”<sup>260</sup>.

Ed è qui che si innestano le riflessioni teoriche e scientifiche sulla maternità svolte da Maria Montessori agli inizi del Novecento – allorquando la scienziata marchigiana si avvicinò all'emancipazionismo militando nelle fila del femminismo pratico romano. Riflessioni che fanno breccia nell'animo della giovane pedagogista in erba letteralmente affascinata dalla battaglia

<sup>257</sup> Åkerström (2020), p. 14.

<sup>258</sup> Passaniti (2011), p. 305.

<sup>259</sup> Benetti (1904), pp. 52-53; Ead. (1908), p. 24.

<sup>260</sup> *Ivi*, p. 11.

portata avanti dalla Montessori sia sul fronte medico-pedagogico a favore della *Lega per l'educazione dell'infanzia degenerata* e di una pedagogia scientifica totalmente diversa da quella tradizionale; sia su quello femminista, a favore della 'donna nuova'.

Come si è potuto osservare, per ambedue le studiose il passaggio dal lavoro domestico al lavoro sociale è cruciale dal momento che solo il lavoro sociale consentirà alla donna salariata e stipendiata di emanciparsi dalla condizione di dipendenza economica dell'uomo. Solo il lavoro sociale riconoscerà "alle donne (...) una soggettività che non hanno ancora nella sfera domestica"<sup>261</sup>. E come in un processo di reazioni a catena, questa nuova soggettività da una parte scuoterà "il fondamento della prepotenza maschile" determinando il venir meno del "monopolio del potere economico, politico e legislativo in mano all'uomo"; dall'altra segnerà la fine del sistema d'oppressione della donna e al tempo stesso il sorgere di una famiglia fondata sugli affetti e non più sugli interessi<sup>262</sup>.

Libera "dal giogo sessuale e/o matrimoniale"<sup>263</sup> ella acquisirà così una duplice autonomia: economica e procreativa che le consentirà di assumersi pienamente la responsabilità di una maternità cosciente.

Queste idee mutuata dalla Montessori, conducono la Benetti a ritenere che ciò che vuole il femminismo è l'uguaglianza della donna ma con "l'eguaglianza e per l'eguaglianza" anche "l'intensificazione" del suo ruolo materno<sup>264</sup>. Detto in altri termini, solo quando la donna "acquisterà nel fatto la dignità di individuo" sul piano giuridico ella, riscattando se stessa sul piano decisionale, potrà essere davvero madre<sup>265</sup>:

<sup>261</sup> Passaniti (2011), pp. 318-319.

<sup>262</sup> Benetti (1904), pp. 52-53.

<sup>263</sup> Babini (2014), p. 169 e 175.

<sup>264</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>265</sup> Babini (2014), p. 169. Allo stesso modo la Labriola, 1902, p. 18: "Gli è fuori di dubbio che solo quando le donne sian divenute interamente per davvero delle

“La vittoria sociale della donna sarà una vittoria materna, destinata a migliorare a rendere più forte la specie umana. Ella, dopo essere avanzata alla conquista del lavoro sociale, farà un passo in più: andrà alla conquista del suo lavoro biologico, che è il vero fine del femminismo: alla conquista dei propri figli”<sup>266</sup>.

Era questo il nocciolo narrativo della conferenza romana tenuta dalla Montessori nel 1902 a cui presenziò forse la Benetti che dal frammento testé citato trasse le prime due righe riportandole sul frontespizio del suo libro, quasi a suggellare il ricordo di quel memorabile discorso<sup>267</sup>.

Come è stato autorevolmente sottolineato, non è verosimile in dubbio che l'immagine della donna montessoriana fosse legata a un femminismo borghese volto sì ad emancipare la donna che però, nell'“enfaticizzare” il carattere “muliebre e materno”, finiva col “perpetrare lo stato di subalternità femminile”. Non a caso la Buttafuoco pur cogliendo la portata “«potenzialmente rivoluzionaria»” del discorso montessoriano, individua “«nell'ambiguo richiamo al ‘lavoro biologico’, alla natura della donna, all'istinto materno (...) i germi dell'involuzione»” che avrebbero riportato la donna durante il fascismo “«ad essere mera riproduttrice»”<sup>268</sup>. Ciò che invece risalta nel suo pensiero è il superamento dell'“idea di una maternità intesa semplicemente come riproduzione, per approdare alla maternità come scelta responsabile per sé e per gli altri”. Tanto più se si considera che questa idea fu elaborata dalla Montessori operando nell'ambito di una comunità scientifica

*persone, soggetti e non oggetti, fine e non semplicemente mezzo, e solo quando nella comune opinione saran ritenute per vere e piene persone, saran tutte realmente emancipate”.*

<sup>266</sup> Cfr. *retro*, p. 55 nt. 200.

<sup>267</sup> Cfr. *retro*, p. 56.

<sup>268</sup> Così Catarsi (1995), pp. 53-55.

“quasi esclusivamente maschile”<sup>269</sup>. Che poi la figura della madre in grado di decidere autonomamente in merito alla propria maternità fosse a quel tempo un ‘azzardo’ del futuribile è comprovato dall’assenza pressoché totale di questo tema “nel dibattito politico e anche nel femminismo italiano” del primo Novecento<sup>270</sup>.

Per questa ragione l’idea della “maternità cosciente”<sup>271</sup> illustrata dalla Benetti nel suo saggio sembra meritevole di tutta la nostra attenzione. Essa difatti manifesta da parte dell’Autrice non solo la chiara “presa di coscienza della (...) condizione di oppressione sessuale e di sfruttamento da parte di un ampio numero di donne”, ma apre anche ad un’altra idea, quella di una “possibile autonomia del rapporto madre-figlio”. Un rapporto in grado di costituirsi sia dentro la famiglia (come nel caso del divorzio con prole), che fuori di essa (come nel caso della famiglia naturale e della madre illegittima)<sup>272</sup>.

Coerente con la premessa al suo libro, l’aspirante pedagogista risponde così alle accuse mosse dagli oppositori del femminismo. A coloro che rinfacciavano alle femministe di non essere vere donne e vere madri e di trascurare gli obblighi domestici in relazione soprattutto ai bisogni della prole, ella dimostra che la colpa della insufficiente protezione delle nuove generazioni non è da imputare al femminismo.

Non è il femminismo a mettere in “antagonismo” fra di loro l’interesse della donna e quello del figlio ma la condizione di immobilità che lo stato italiano con le sue leggi assegna alla donna, impedendole di essere madre nel significato più vero del termine.

<sup>269</sup> Babini (2014), p. 169.

<sup>270</sup> Babini, Lama (2003), p. 89 nt. 212. Spunti in Bartoloni (2018), p. 91.

<sup>271</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>272</sup> Buttafuoco (1989), p. 384.

Scrive a questo proposito la pedagogista romana:

“Solo quando la donna decisamente trasferirà la base della sua produttività economica dal territorio della sessualità in quello del lavoro sociale, e acquisirà nel fatto la dignità di individuo, solo allora sarà soddisfatto alla primissima condizione perché la maternità abbia nella società il posto che le è assegnato dalla moderna coscienza morale”<sup>273</sup>.

È un forte discorso di emancipazione quello portato avanti dalla Benetti sulla scia della Montessori. Sono loro le ‘donne nuove’ che rilanciano nel primo scorcio del XX secolo lo spirito straordinario di Anna Maria Mozzoni in “un intreccio felice e virtuoso” tra pedagogia e femminismo<sup>274</sup>. Sono loro ad avanzare la richiesta di una “nuova soggettività” per la ‘donna nuova’ che verrà. Una donna non più soggetta ma indipendente, non più coartata ma libera, non incapace ma “capace, nella ricca e piena espansione dei suoi sentimenti e della sua intelligenza”<sup>275</sup>.

<sup>273</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>274</sup> Babini (2014), p. 169. Inoltre Passaniti (2011), pp. 353-354 ntt. 70-71.

<sup>275</sup> Benetti (1908), p. 12.



## CAPITOLO SECONDO

### LA DONNA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. DIRITTO PENALE

SOMMARIO: 2.1. Premessa. – 2.2. Principio fondamentale del diritto penale. – 2.3. Del concorso di più persone in uno stesso reato. – 2.4. Dell'ubriachezza (*sic*) come causa che esclude o diminuisce l'imputabilità. – 2.5. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali. – 2.6. Dei delitti contro la libertà individuale. – 2.7. Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia. – 2.8. Dell'omicidio. – 2.9. Dell'adulterio. – 2.10. Della violenza carnale e della corruzione di minorenni. – 2.11. Del ratto. – 2.12. Del lenocinio. – 2.13. Disposizioni comuni ai capi precedenti. – 2.14. Dell'infanticidio e del procurato aborto. – 2.15. Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a se stesse. – 2.16. Prostituzione. – 2.17. Uno sguardo conclusivo.

#### 2.1. *Premessa*

Esaurita nel precedente capitolo l'analisi sulla prima parte del saggio di Valeria Benetti riguardante il diritto privato e pubblico, conviene ora rivolgere l'attenzione alla seconda parte relativa al diritto penale. Come si è detto, fra il 1904 e il 1908 la giovane aspirante pedagogista dedicò alla questione femminile ben due libri. Il primo, intitolato *L'oppressione legale della donna* (1904), volto a "tratteggiare nelle sue linee fondamentali l'attuale sistema di oppressione a danno del sesso femminile" mediante una disamina delle varie disposizioni legislative contenute nel

codice civile e penale. Il secondo, intitolato *La donna nella legislazione italiana* (1908), in cui la femminista si proponeva non solo di dare un maggior svolgimento ai contenuti del suo precedente “lavoretto”, ma anche e soprattutto di “difendersi” da tutte quelle “voci d’accusa” mosse dal fronte anti-femminista che incolpavano il movimento di emancipazione di aver strappato “la donna alla condizione di sposa e di madre” e di averla resa “incurante dei più gravi problemi familiari”.

Nel dare dunque alle stampe il suo nuovo libro, la Benetti oltre ad operare alcuni significativi interventi sulla parte civile, introdusse una serie di corpose aggiunte al penale. Nel saggio del 1904, la seconda sezione comprendeva il commento al titolo VIII libro II del Codice penale *Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie* e più precisamente alle fattispecie criminose della violenza e della corruzione di minorenni, del ratto, del lenocinio e dell'adulterio. Seguivano poi tre paragrafi di cui due dedicati ai delitti di infanticidio, di procurato aborto e di abbandono di fanciulli. E un terzo rivolto al tema della prostituzione.

In quello del 1908, la stessa sezione risulta notevolmente ampliata mediante una sfilza di nuovi paragrafi, segnatamente di quelli inerenti al concorso di più persone in uno stesso reato; all'ubriachezza come causa che esclude o diminuisce l'imputabilità; agli effetti e della esecuzione delle condanne penali; ai delitti contro la libertà individuale; all'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia e all'omicidio.

Sulle ragioni di questa più estesa versione possiamo avanzare qui solo qualche ipotesi. Non è verosimile in dubbio che nell'arco di tempo fra la stesura del primo e del secondo saggio, l'attivista romana si propose di ampliare quanto più possibile il suo orizzonte sul tema della questione femminile documentandosi mediante una serie di letture di autori per lo più stranieri. Lo dimostra la bibliografia posta a corredo della seconda edizione del libro molto più ricca di quella precedente. A questo proposito, e

come è già più volte emerso dall'analisi svolta sul diritto civile, tra le opere più meditate fra quelle da lei citate si confermano gli scritti dell'avvocato palermitano Antonio Guarnieri Ventimiglia – ovvero la monografia intitolata *La famiglia moderna* del 1904 e il denso opuscolo *La tutela sociale dei minorenni ed il progetto Giolitti per l'“infanzia abbandonata”* del 1907 – e quelli della giurista Teresa Labriola sul divorzio, sulla condizione della donna nella società moderna e sul voto<sup>1</sup>.

Proprio dalla monografia del pratico siciliano la Benetti trasse, con ogni probabilità, l'idea di aggiungere un intero paragrafo dedicato all'alcoolismo in cui, come si vedrà, ella mise a frutto le acute riflessioni del giurista sui danni irreversibili – sia individuali che sociali – derivanti dalla “trasmissione ereditaria delle manifestazioni patologiche prodotte dall'ubriachezza”<sup>2</sup>. Come pure le indicazioni bibliografiche, in merito alla vasta letteratura scientifica – per lo più straniera – su questa gravissima piaga considerata dal legale palermitano un autentico flagello sociale pressoché negletto dalle leggi del nostro paese.

Anche l'argomento dei delitti contro la famiglia, largamente trattato dal Ventimiglia nelle sue più variegata sfaccettature, diede modo alla Benetti di meditare sull'assurdità di un sistema di leggi volto a regolare la famiglia con norme di ordine privato anche nel penale, là dove per il legislatore italiano tutti i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie erano “d'indole privata o procedibili a querela di parte”<sup>3</sup>.

*Last but not least*, la vivissima sensibilità del giurista siciliano – “ideologicamente vicino alla Scuola Positiva” – nei confronti dei “nuovi rilevanti apporti derivanti dalle scienze sociali” e sperimentali<sup>4</sup>. Una sensibilità più che congeniale alla formazione

<sup>1</sup> Labriola (1902a); Ead. (1902b); Ead. (1904a); Ead. (1904b); Ead. (1906).

<sup>2</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 34, p. 56.

<sup>3</sup> *Ivi*, § 66, p. 110.

<sup>4</sup> Pignata (2013), p. 1082; 2009, p. 140.

rigorosamente scientifica della giovane Benetti, appena addottorata in scienze naturali. Ferma convinzione di Guarnieri Ventimiglia era difatti quella di un diritto penale rimasto indietro da troppo tempo, “isolato e denutrito per la via solitaria delle concezioni astratte”. Pertanto, solo attingendo alle “maggiori e migliori energie dalla vita vissuta dei popoli e degli individui” esso avrebbe potuto costruire “i propri principi regolatori (...) sui bisogni degli uni e degli altri, delle collettività e dei singoli”<sup>5</sup>. In quest’ottica precisa, egli sottolineava la fondamentale importanza degli studi condotti in Europa – scarsamente conosciuti in Italia – nel campo della psicologia, della fisiologia, della sociologia, della antropologia e della biologia utilissimi nell’inquadrare fenomeni in paurosa crescita quali quello della delinquenza sessuale e dell’infanzia abbandonata. Quest’ultima, fonte a sua volta dell’“immensa falange di miserabili abietti e pericolosi, sventurati e feroci” dedita al vagabondaggio, al delitto e alla prostituzione come dimostravano le più recenti statistiche sulla criminalità minorile<sup>6</sup>. Argomenti tutti questi che offrirono alla Benetti ripetute occasioni per riflettere sull’“inconseguita della legge” italiana in armonia col principio dell’irresponsabilità del seduttore sancito dall’art. 189 del codice civile sia in merito all’abbandono dei fanciulli, sia per quel che concerneva i delitti di infanticidio e procurato aborto compiuti da giovani donne quasi sempre sedotte<sup>7</sup>.

## 2.2. *Principio fondamentale del diritto penale*

La seconda parte del saggio di Valeria Benetti inizia con un breve paragrafo in cui la femminista romana si sofferma sul-

<sup>5</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 97, p. 179.

<sup>6</sup> *Ivi*, § 193, p. 324.

<sup>7</sup> Benetti (1908), p. 79.

l'“inaugurato sistema egualitario” su cui si fonda la legge penale italiana in base al quale alla donna è riconosciuta una “capacità volitiva ed intellettuale” in tutto e per tutto “eguale a quella dell'uomo”<sup>8</sup>. In questo modo, considera la femminista, la nostra legislazione si caratterizza per l'evidente stortura di considerare la donna incapace, dipendente e irresponsabile nella sfera civile e politica e pari invece all'uomo in quella penale, là dove un principio di equità avrebbe dovuto semmai suggerire al legislatore di fare l'esatto contrario, riconoscendo alla donna il vantaggio del pieno godimento dei diritti civili e politici e limitando “le responsabilità che portano a subire una pena morale e materiale”<sup>9</sup>.

La Benetti qui non aggiunge altro. Le ragioni di questo suo silenzio ci sembrano però del tutto chiare.

Certamente ella era al corrente del dibattito intercorso nella criminalistica ai tempi della promulgazione del Codice Zanardelli, tra chi come Carrara “respingeva con forza ogni tentativo di declinare l'imputabilità al femminile” e chi, invece, sul fronte della scuola positiva perseverava nell'escludere il riconoscimento di una piena imputabilità sulla base delle risultanze cliniche che

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 47. Come sottolinea De Giudici (2016), p. 16, era stata questa la “prudente soluzione” adottata dal legislatore con l'art. 46 del Codice Zanardelli il cui dettato – parzialmente ispirato al Codice penale toscano del 1853 – evitava “di dare una veste giuridica a troppe differenze influenti sull'imputabilità” non senza però scontentare le istanze avanzate dall'indirizzo positivista a cavallo fra Otto e Novecento (Puglia, Ferri) volte a escludere nel penale il riconoscimento di una piena imputabilità della donna sulla scorta di una serie di risultanze derivanti anche dalla sperimentazione clinica condotta in ambito antropologico e ginecologico (Fera, Pazzi)[Babini (1986), pp. 55-65; Musumeci (2019), pp. 51-70]. Ricostruisce la genesi dell'art. 46 del Codice Zanardelli a partire dal *Code Pénal* napoleonico e nel successivo passaggio dei codici preunitari, Dezza (1992), pp. 281-316.

<sup>9</sup> Benetti (1908), p. 47: “Invece il legislatore ha disposto assolutamente in senso opposto. Onde vien dimostrato, che l'esercizio della capacità giuridica è esteso alla donna essenzialmente in ragione inversa del vantaggio, che ad essa può derivare”.

facevano della donna un soggetto intrinsecamente e fisiologicamente inferiore all'uomo<sup>10</sup>.

Giova a questo proposito rammentare che a fine Ottocento, l'affermazione che la donna fosse meno intelligente dell'uomo appariva alla maggior parte degli scienziati italiani (Lussana, Mantegazza, Sergi, Lombroso, Ferrero e altri ancora) un fatto pressoché scontato sul piano sia naturale che storico. Riguardo al primo, rappresentando l'uomo e la donna “un momento della storia naturale” essi erano studiati allo stesso modo di un vegetale o di un animale, partendo da “fatti fisici, anatomici, fisiologici, per passare a quelli psicologici (istinti, sentimenti, passioni, ecc.) e giungere ai fatti intellettuali e morali”<sup>11</sup>. Procedendo dunque sulla scorta di questa metodologia era facile trovare in natura la conferma dell'inferiorità fisica e mentale della donna, ora ragionando sul criterio generale del maggior consumo organico dettato dalla sua funzione riproduttiva in base al quale “«Quello che la natura spende da una parte è costretta a risparmiare dall'altra»” per cui “la donna che tanta energia spende nella maternità «fu ed è e sarà meno intelligente dell'uomo»”<sup>12</sup>; ora su altre anomalie del suo corpo: ad esempio, sul fatto che il suo cervello pesasse “oltre cento grammi in meno rispetto a quello *standard* dell'uomo”<sup>13</sup>; o sui “continui scompensi nell'apparato nervoso” dettati dai suoi organi riproduttori<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> *Retro*, nt. 8; De Giudici (2016), pp. 15-19.

<sup>11</sup> Landucci (1989), pp. 481-482.

<sup>12</sup> Così Chierici, *La donna e la sua emancipazione sconfinata*, 1880 per il recupero della rappresentazione ippocratica del corpo femminile (“foemina est tota in utero”); Mantegazza, *Fisiologia della donna* (1891); Id., *Il femminismo moderno dinanzi alla scienza* (1906). In tema Garin (1963), pp. 30-33; Minuz (1986), pp. 124-127; Babini (2011), p. 13; Loconsole (2019), pp. 71-89; Musumeci (2019), pp. 60-70.

<sup>13</sup> De Giudici (2016), p. 5.

<sup>14</sup> Minuz (1986), pp. 126-127; Tagliavini (1986), pp. 78-103 sul rapporto sessualità-patologia mentale nella psichiatria e nella ginecologia italiana di inizio Novecento; Babini (1986), pp. 53-65; De Giudici (2016), p. 5; Musumeci (2019), pp. 60-65.

Taluni poi rivolgendosi all'«osservazione pratica e alla storia», davano conto di quanto “il contributo delle donne allo sviluppo della civiltà e delle arti” fosse stato irrisorio, là dove il numero delle donne famose era di gran lunga inferiore a quello degli uomini: “«tra le donne celebri dove cercare un Newton, un Galileo, uno Shakespeare, si chiedevano Lombroso e Ferrero?»”<sup>15</sup>.

In questo modo, a fronte della pretesa avanzata dai cultori delle scienze mediche e antropologiche nel voler dare alla ‘questione femminile’ una risposta scientifica e imparziale<sup>16</sup> l'immagine che si specchiava nei trattati di fisiologia e nelle conferenze di fine Ottocento era quella comune alla cultura di quel periodo. La donna si identificava nella madre per natura il cui posto era la famiglia, una famiglia di stampo borghese, la cui missione era quella di procreare, crescere ed educare i figli. Un'immagine talmente diffusa da essere “incorporata in modo inavvertito nelle tesi scientifiche” e da essere scambiata “per la *natura*” della donna<sup>17</sup>.

Sicché fu in questo modello relazionale che gli scienziati e gli antropologi a cavallo fra i due secoli inserirono il problema ‘donna’. Un modello di cui l'uomo e la donna erano “i poli di una coppia di opposti”<sup>18</sup>, e però del tutto asimmetrico in cui l'uomo “non esauriva il suo essere nella famiglia stessa” ricevendo “nella storia e nella società le sue determinazioni e qualificazioni”. Mentre la donna non poteva “uscire da quel nucleo sociale primordiale e biologico” che era la famiglia “ed entrare nella rete di rapporti più astratti” propri della società<sup>19</sup>. E in base a questo

<sup>15</sup> Minuz (1986), pp. 121-122.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 114 nt. 1; Babini (2011), p. 14.

<sup>17</sup> Minuz (1986), pp. 158-159; Landucci (1989), p. 485; Loconsole (2019), pp. 71-89. Di una vera e propria “trasposizione scientifica degli stereotipi più diffusi dell'epoca” sulla natura femminile scrive Babini (2011), pp. 12-14.

<sup>18</sup> Tradotta nei termini di “ragione/ sentimento, autorità/ pietà, attivo/passivo, egoismo/ altruismo, individuo/specie” così Babini (2011), p. 13.

<sup>19</sup> Minuz (1986), p. 158.

modello essi si mostrarono favorevoli a una “più o meno moderata emancipazione” della donna<sup>20</sup>.

Tornando ora alla Benetti e alla questione della imputabilità della donna nel penale si capisce che la giovane studiosa al suo esordio come scrittrice e a metà del suo corso di studi pedagogici alla Sapienza, non poteva certo permettersi di entrare nel merito e di contestare le tesi a favore della minor intelligenza femminile. Tesi che ella ben conosceva, alcune delle quali avanzate dai suoi stessi maestri, ad esempio, Giuseppe Sergi illustre antropologo e docente all’Ateneo romano tra i più convinti sostenitori dell’inferiorità della donna<sup>21</sup>. In quest’ottica è significativo il fatto che la sola opera sulla fisiologia della donna citata dalla Benetti nella Bibliografia a corredo del suo libro è quella del medico Alessandro Roster, “l’unico eccentrico” divulgatore delle tesi dei fisiologi Jacob Moleschott e Angelo Mosso, ambedue paladini della superiorità del corpo femminile<sup>22</sup>.

E però non sfugge che su questo tema sarà proprio una donna, una donna di genio, “la brillante dottore” Maria Montessori, due anni dopo ne *L’antropologia pedagogica* a rovesciare “di segno il verdetto degli scienziati suoi «maestri» (Sergi, Lombroso, Mantegazza)” sostenendo “arditamente la superiorità antropologica femminile” sollevando però al tempo stesso “il dubbio su che cosa si dovesse davvero intendere per superiorità intellettuale e psichica”<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 114-115, 156; Landucci (1989), pp. 484-486; Babini (2011), p. 14.

<sup>21</sup> Minuz (1986), pp. 133, 168; Landucci (1989), p. 485; Babini (2011), *passim*; Musumeci (2019), pp. 63-64.

<sup>22</sup> Nella sua opera *Foemina superior* (1906), Roster “rifacendosi al medesimo contesto evolucionistico da cui i sostenitori dell’inferiorità della donna traevano le loro ragioni (...) semplicemente capovolgeva gli argomenti dei fautori dell’inferiorità femminile (...). Tuttavia (...) dal punto di vista della validità scientifica e dell’immagine della donna, il libro di Roster non presentava sostanziali novità: uguale la pretesa di fondare su una presunta natura femminile il ruolo della donna nella società, uguale la dicotomia tra sentimento e ragione”, così Minuz (1986), p. 134, nt. 24.

<sup>23</sup> Babini (2011), pp. 19-25.

### 2.3. *Del concorso di più persone in uno stesso reato*

Nel paragrafo successivo la Benetti considera un assurdo pretendere che la “condizione effettiva di dipendenza” della donna nei confronti dell’uomo non abbia a riflettersi sulla sua stessa psiche generando uno stato di “remissività, di acquiescenza, di incondizionata obbedienza” tale da determinare la sua irresponsabilità e incapacità sul fronte del penale. Invece è proprio questo l’orientamento del legislatore italiano<sup>24</sup>.

Lo dimostra il dettato degli articoli 63-65 del codice penale riguardanti la fattispecie criminosa del concorso di più persone nello stesso reato che prevede la medesima pena sia nei confronti dell’esecutore, sia del cooperatore immediato, senza distinguere se il correo sia uomo o donna<sup>25</sup>. Una circostanza, quest’ultima,

<sup>24</sup> Benetti (1908), p. 49: “Ond’ è che la condizione più o meno accentuata di incapacità e di irresponsabilità, ingenerata nel sesso femminile, per il secolare suo stato di soggezione, ha per corrispettivo l’atteggiamento prevalente nella sua psiche, della sottomissione, della acquiescenza rispetto alla volontà del maschio, il dominatore”.

<sup>25</sup> Art. 63 c.p.: “Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso. Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma all’ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent’anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l’esecutore del reato lo abbia commesso anche per motivi proprii”. Art. 64 c.p.: “È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l’ergastolo e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:

1° con l’eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

2° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3° col facilitarne l’esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima e durante il fatto. La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si darebbe commesso”.

Art. 65 c.p.: “Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel

quanto meno paradossale quando complice del marito è la moglie. Ossia colei alla quale le leggi e il costume inculcano “spirito di subordinazione e di remissione del suo volere a quello maschile” e il codice civile considera incapace per tutto ciò che concerne gli affari di famiglia, salvo pretendere da lei “una libera ed energica resistenza alla volontà maschile” quando la si costringe a delinquere. In questo modo, stigmatizza la Benetti, non solo il legislatore sceglie il sistema egualitario “per rafforzare la condizione di fatto di un iniquo trattamento dei sessi”, ma pretende l'impossibile là dove le costumanze mirano a soffocare nella donna ogni spirito di ribellione mediante una educazione improntata alla “remissività” e all’“incondizionata obbedienza”<sup>26</sup>.

Come risulta da questo passaggio, a sostegno di una minore imputabilità della donna nel penale, la giovane aspirante pedagoga non accenna a nessuna delle argomentazioni avanzate dagli esponenti delle scienze mediche e antropologiche come ad esempio quella di una minore “«energia di intelligenza e di volontà»” (Tommasi); o quelle inerenti al “«dimorfismo sessuale»” (Mantegazza) e all’“infantilismo” (Lombroso, Ferrero, Mantegazza,

reato, ove abbiano servito ad agevolarne la esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi, ma la pena può essere diminuita di un sesto, e all’ergastolo può essere sostituita la reclusione da venticinque a trent’anni”.

<sup>26</sup> Benetti (1908), pp. 49-50: “Quando le leggi e il costume congiurano unitamente a soffocare nella donna, appunto ne’ suoi rapporti con l’uomo ogni genere d’iniziativa e di libera affermazione del suo *io*, educando in lei con ogni sforzo lo spirito di subordinazione e di remissione del suo volere a quello maschile, come può poi il legislatore assumere d’un tratto un atteggiamento in assoluta opposizione al precedente, pretendendo dalla donna la forza e l’iniziativa di una libera ed energica resistenza alla volontà maschile, nonché la piena consapevolezza del valore morale e giuridico degli atti suoi e del suo compagno? Tutti elementi etici ed intellettuali che non possono considerarsi se non l’ultimo risultato di una educazione virile, rispetto alla quale l’educazione femminile è semplicemente il contrapposto e per molti riguardi la negazione”. Sul punto v. anche Graneroli (1994/1995), p. 30.

Sergi)<sup>27</sup>. Né la *libertas consilii* della donna poteva dirsi ridotta a motivo di una eccessiva vivacità emotiva o di una impulsività dettata da *stati anomali* legati alla sua sessualità (Fazio, Pazzi)<sup>28</sup>. A far riflettere la Benetti sulla adeguatezza della parità nel penale fra uomo e donna è invece la sua subalternità, la sua perenne soggezione all'uomo e – con riferimento all'ambito borghese – un'educazione sbagliata di marca prettamente maschile che la rende succube oltre che debole nel corpo.

Esaminando più da vicino l'elemento psicologico del delitto in questione, ossia la “minaccia e la violenza quale forza istigatrice e coattrice” messa in atto da chi determina “altri a commettere il reato”, risulta difatti come esso assuma una rilevanza ben diversa a seconda che il soggetto coartato sia un individuo “cresciuto a libertà” o piegato nella sua persona al volere di chi lo governa. Nel primo caso, costui sarà in grado di reagire con forza ribellandosi “alla imposizione delittuosa”. Nel secondo, l'individuo dipendente non avrà la consapevolezza morale e giuridica di discernere la gravità della condotta di chi lo forza al reato. Ed è questo il caso della donna che “vittima di una violenza di tutti giorni, di tutte le ore” vedrà nel comportamento del dominatore “il solito comando nella sua forma coattiva estrema”<sup>29</sup>. Non avendo coscienza che ciò che si pretende da lei costituisce un reato punito dalla legge, costei “si riterrà in balia del maschio” e “come sempre ‘indifesa’”, si aggrapperà all'unica sua “assoluta certezza”: quella di non poter sfuggire alla “persecuzione maschile”.

<sup>27</sup> Per citare solo alcuni dei temi più ricorrenti nei trattati di fisiologia della donna e di ostetricia diffusi fra Otto e Novecento. Là dove il dimorfismo faceva sì che l'essere donna o uomo modificasse interamente l'organismo al punto da rendere “«così diversi i due individui da farli credere appartenenti a due specie e perfino a due generi distinti»”; mentre l'infantilismo tradotto da Lombroso e da Ferrero riduceva la donna in una “bambina, primitiva, animalesca”. Così Minuz (1986), pp. 122, 128-129, 131; Babini (1986), pp. 55-65; Loconsole (2019), p. 80.

<sup>28</sup> Babini (1986), p. 33; Musumeci (2019), pp. 67-70.

<sup>29</sup> Benetti (1908), p. 50.

Con questa disposizione d'animo, vinta dal terrore di "venture vendette e persecuzioni" ella sarà "indotta a dare intero valore alle parole dell'uomo, e quindi altrettanto spronata a mettersi d'accordo con lui"<sup>30</sup>.

#### 2.4. *Dell'ubriachezza (sic) come causa che esclude o diminuisce l'imputabilità*

Un'altra gravissima carenza del nostro sistema penale messa in luce dalla pedagogista romana riguarda l'ubriachezza considerata dal legislatore alla stregua di "una semplice circostanza limitatrice o annullatrice della imputabilità individuale"<sup>31</sup>.

Il primo comma dell'art. 48 del codice penale riferisce difatti all'ubriachezza accidentale le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47<sup>32</sup> ammettendo che essa possa essere all'origine di un tale "stato di infermità di mente da togliere al reo la coscienza e la libertà dei propri atti" o da ingenerare "uno stato di mente da scemare grandemente la imputazione, senza escluderla"<sup>33</sup>.

Nell'esaminare il dettato del primo comma dell'art. 48 testé citato, la Benetti sottolinea che nel primo caso, a norma dell'art. 46, il reo alcoolizzato non sarà punibile mentre nel secondo, questi vedrà notevolmente diminuita la sua pena in base all'articolo 47. Nello specifico, quella pecuniaria sarà ridotta alla metà, mentre quella personale potrà avere una durata inferiore alla metà<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> *Ivi*, pp. 50-51.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 57.

<sup>32</sup> Art. 48 c.p.: "Le disposizioni contenute nella prima parte degli articoli 46 e 47 si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubriachezza accidentale".

<sup>33</sup> Benetti (1908), p. 51.

<sup>34</sup> Art. 46 c.p.: "Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei

Di seguito l'articolo 48 disciplina l'ubriachezza volontaria o abituale stabilendo pene ridottissime sia nel caso in cui abbia tolto "la coscienza e la libertà degli atti", sia in quello in cui "lo stato d'infermità mentale non sia tale da escludere del tutto la responsabilità degli atti"<sup>35</sup>.

proprii atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge".

Art. 47 c.p.: "Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° all'ergastolo è sostituita la reclusione per un tempo non inferiore ai sei anni;

2° all'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita l'interdizione temporanea;

3° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se oltrepassi i sei anni ma non dodici, si applica nella durata da uno a cinque anni; e, negli altri casi, in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata;

4° la pena pecuniaria è ridotta alla metà

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia sino a che l'Autorità competente non revochi il provvedimento, nel qual caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinari".

<sup>35</sup> Art. 48 c.p.: "Ove si tratti di ubriachezza volontaria 1° nel caso dell'art. 46, all'ergastolo è sostituita la reclusione da uno a otto anni, e da tre a dodici, se l'ubriachezza sia abituale; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita l'interdizione temporanea; e le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo; 2° nel caso dell'art. 47, all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore dei dieci anni, e non minore dei diciotto, se l'ubriachezza sia abituale; e le altre pene sono applicate con la diminuzione della metà, e, se l'ubriachezza sia abituale, con la diminuzione di un terzo. Se l'ubriachezza sia abituale, la pena restrittiva della libertà personale può essere fatta scontare in uno stabilimento speciale. Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubriachezza sia stata procurata per facilitare la esecuzione del reato o per preparare una scusa". Ricostruisce la genesi dell'art. 48 c.p. dall'Unità al codice Zanardelli nei differenti profili dell'ubriachezza involontaria, volontaria, abituale e contratta al fine di facilitare l'esecuzione del reato, Mele (2000), pp. 1167-1187.

“Con ciò”, osserva la Benetti, “vediamo che nel nostro codice penale lo stato di ubbriachezza in ogni caso costituisce un’attenuante la quale se, nei casi più gravi d’ubbriachezza abituale, può diminuire la pena di un *minimum* equivalente circa ad un terzo della pena, nel caso di ubbriachezza involontaria arriva ad un *maximum* onde può del tutto venire cancellato il diritto”<sup>36</sup>. Sicché la conclusione è che l’ubbriachezza costituisce “un grande incentivo a delinquere”.

Come spiega la femminista, questa gravissima incoerenza è dovuta al fatto che l’ubbriachezza per il legislatore italiano non è un reato ma un vizio morale, “un affare privato”<sup>37</sup>, come risulta dal commentario al codice ove si afferma che “l’ubbriachezza, per sé medesima, non può costituire oggetto di azione repressiva, in quanto che essa rientra nel novero di quelle viziose abitudini che devono essere combattute nel campo morale, anziché nel campo giuridico”<sup>38</sup>. Nel riportare alla lettera il pensiero di Zanardelli, la femminista è quanto mai critica nei confronti di questo orientamento frutto di “principi individualistici liberistici” che se da una parte lasciano il soggetto “libero di alcoolizzarsi”, dall’altra non consentono al magistrato di “intervenire per privare della libertà personale l’alcoolico ma solo per ridargliela con relativa sollecitudine quando l’alcoolico divenuto colpevole di un reato, riesca a dimostrare che a causa della sua ubbriachezza ha compiuto il delitto”<sup>39</sup>.

Ora, si interroga la Benetti, dal momento che l’ubbriachezza non è adeguatamente repressa dallo stato, quale opera di prevenzione potrà mai esercitare la pena sul soggetto alcoolizzato quando essa si trova ad essere largamente attenuata da “quel ‘vizio morale’ che è stato causa efficiente a delinquere”? Affiora

<sup>36</sup> Benetti (1908), p. 51.

<sup>37</sup> Graneroli (1994/1995), p. 47

<sup>38</sup> *Il codice penale* (1890), p. 503. Sul punto Mele (2000), p. 1182.

<sup>39</sup> Benetti, 1908, p. 52. Sul punto Graneroli, 1994/1995, p. 47.

qui la stessa convinzione espressa dal giurista siciliano Guarnieri Ventimiglia in un passaggio della sua monografia circa la necessità di accrescere il rigore della pena o “d’indagare la specie di punizione più opportuna ed efficace, od altri e migliori sistemi di difesa sociale che meglio valgano a garantire la collettività ed i suoi componenti, dall’aggressione temibile dei delinquenti”<sup>40</sup>.

Nel solco di questi ragionamenti di carattere marcatamente positivista<sup>41</sup>, la femminista si chiede se non sia opportuno che il legislatore “accetti un genere diverso di difesa sociale, più consono alla natura del male” superando in questo modo una contraddizione altrimenti “insostenibile”, e cioè quella di un “«vizio morale», causa efficiente del delitto, che si traduce in una discriminante parziale o intera del delitto stesso!”<sup>42</sup>.

Pure le contravvenzioni disciplinate dagli articoli 488 e 489 del codice penale prestano il fianco alla medesima critica. Si tratta, nello specifico, del caso di chi è colto in stato di ubriachezza molesta o ripugnante in luogo pubblico e di chi sempre in pubblico cagiona l’ubriachezza altrui. In queste due fattispecie criminose, il presupposto da cui parte il legislatore è anche qui quello del “riconoscimento della libertà per l’individuo di alcoolizzarsi”, che può essere colpito dalla legge solo quando assuma “un carattere che interessa l’ordine pubblico”<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 74, p. 127.

<sup>41</sup> D’Amico (2022), pp. 73-91.

<sup>42</sup> Benetti (1908), p. 53.

<sup>43</sup> Art. 488 c.p.: “Chiunque, in luogo pubblico, è colto in istato di manifesta ubbriachezza molesta o ripugnante è punito con l’ammenda sino a lire trenta. Se il fatto sia abituale, la pena è dell’arresto sino ad un mese; e il giudice può ordinare che l’arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nell’art. 22”.

Art. 489 c.p.: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubbriachezza altrui, somministrando a tal fine bevande o altre sostanze inebrianti, ovvero le somministra ad una persona già ebra, è punito con l’arresto sino a dieci giorni. Se il fatto si commetta verso una persona che non abbia compiuto i quattordici anni, o che sia palesemente in uno stato anormale per debolezza o

Come già si è detto a proposito dell'articolo 48, i "principi liberistici schietti" producono pure qui l'"invincibile assurdo" di favorire l'alcoolismo. Che pertanto si configura come una autentica piaga sociale contro la quale la legge non intende intraprendere una vera lotta<sup>44</sup>. Del resto, come afferma lo stesso Zanardelli nella sua Relazione ministeriale agli articoli 488 e 489, le due contravvenzioni non sono rivolte contro l'ubriachezza in quanto tale, ma contro il "brutto spettacolo" che l'ubriaco da di sé in luogo pubblico e che riesce "di fastidio e di pericolo agli altri"<sup>45</sup>.

In quest'ottica precisa si inquadra dunque l'intervento della femminista romana. Se il legislatore è consapevole degli "effetti terribili" di questo vizio che non solo "centuplica le malattie e le morti fra gli sciagurati che vi si abbandonano, ma moltiplica i reati di sangue, popolando non meno le carceri che i manicomiali"<sup>46</sup>, egli dovrà quanto prima approntare una "riforma legislativa associata ad una valida, vigorosa lotta sociale contro l'alcoolismo" dalla quale trarrà beneficio l'intera società e specialmente le donne italiane<sup>47</sup>. Perché in Italia e non solo, l'alcoolismo è un problema maschile che ricade sulla donna e sui figli "la cui salute è fortemente minacciata e danneggiata dalla degenerazione alcoolica dei genitori"<sup>48</sup>.

alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese. Se il contravventore faccia commercio delle bevande o sostanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte". Sulla genesi degli artt. 488 e 489 v. Mele (2000), pp. 1182-1185.

<sup>44</sup> Benetti (1908), pp. 53-54.

<sup>45</sup> *Il codice penale* (1890), p. 504.

<sup>46</sup> *Ibid.* In effetti, come rileva Mele (2000), p. 1185 nei discorsi inaugurali di fine Ottocento tenuti dai procuratori generali l'alcoolismo era indicato come una delle cause ricorrenti dei reati di sangue.

<sup>47</sup> Benetti (1908), p. 54.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Lungo questa direttrice la Benetti richiama il pensiero di Cesare Lombroso<sup>49</sup> il quale “ben a ragione” sostiene che “l’alcoolismo è una causa triplice di criminalità: innanzi tutto perché spinge l’uomo alcoolizzato a commettere il reato; poi, perché essendo alcoolizzato, trova una diminuzione di responsabilità; finalmente perché avvicinando la donna crea dei futuri alcoolizzati e criminali”<sup>50</sup>.

Nell’ambito di questa triplice configurazione, la giovane studiosa si propone di esaminare più da vicino gli effetti devastanti dell’alcoolismo sulla persona stessa dell’alcoolizzato, sui figli e sulla donna nei suoi rapporti con l’uomo alcoolista<sup>51</sup>.

Indagini condotte in campo psichiatrico provano che l’alcoolismo è all’origine di una sfilza di gravissime patologie in termini di degenerazione sessuale. A questo proposito la Benetti prende spunto dagli approfondimenti svolti sul tema dall’avvocato Guarnieri Ventimiglia. Questi, nell’illustrare le diverse “manifestazione nevropatiche o psicopatiche” prodotte dall’ubriachezza si era a sua volta documentato scorrendo i contributi più recenti offerti dalla scienza moderna quasi tutta straniera. In particolare, dalle opere di “Magnon, F. Lentz, I. A. Peters, Gambus, Istartier, Dagonet, Marty, Victor Audhoui; specie quello di Napoleone Colajanni: *Alcoolismo, sue conseguenze e sue cause*”<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Sul saggio *L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie* (1876) e sul “grande influsso” esercitato dall’antropologo veronese sui giuristi italiani e non solo che, “nutrito di studi medico-legali e ispirandosi a un marcato positivismo filosofico, sostenne la base biologica – cioè anatomo-antropologica-della delinquenza” v. Grossi (2000), p. 16, nt. 10; Colao (2016) p. 2, nt. 5; D’Amico (2022), p. 102, nt. 163, con riferimento all’articolazione pluritipologica lombrosiana comprendente anche l’alcoolista.

<sup>50</sup> Benetti (1908), p. 54. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 48.

<sup>51</sup> Sulla “crescente attenzione della medicina” nei confronti dell’alcoolismo nell’ottica anche di modulare le norme penali in una prospettiva non solamente repressiva v. Mele (2000), pp. 1186-1187.

<sup>52</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 34, p. 57.

Sottolinea la pedagogista a questo proposito come i testi di psichiatria e patologia offrono una quantità di notizie “gravissime intorno agli effetti dell’alcoolismo”. Fra questi ella attinge a *La question sexuelle exposée aux adultes cultivés* del clinico Auguste Henri Forel. Un’opera pubblicata in Svizzera nel 1905 subito diventata un *best seller* tradotto in varie lingue in cui l’illustre psichiatra affrontava la questione sessuale in maniera diretta: “La sexualité humaine”, sosteneva Forel, “a été malheureusement dénaturée et en partie grossièrement altérée par nos mœurs civilisées, qui l’ont même développée artificiellement dans un sens pathologique”. L’obiettivo pertanto era quello di liberarla dai pregiudizi, dall’ignoranza e dalle false credenze in una visione egualitaria fra l’uomo e la donna. Per quel che concerne l’alcoolismo le teoriche del clinico svizzero Forel sono un punto fermo per la Benetti: “L’habitude d’user des poisons narcotiques et avant tout de l’alcool conduits (...) une grave dégénérescence physique et morale des hommes, dégénérescence qui ne frappe pas seulement les individus narcotisés, mais leurs germes et par là leurs descendants”<sup>53</sup>.

Oltre che sui figli non meno devastanti sono gli effetti dell’alcoolismo sulla vita della donna.

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 55. Si tratta di un saggio non indicato nella Bibliografia in appendice all’opera della Benetti [cfr. la traduzione in italiano dell’opera a cura di C. Rühl (1943), pp. 109-112]. Ampi spunti ricostruttivi sul tema la Benetti li coglie anche da *La famiglia moderna* ove l’avvocato Guarnieri Ventimiglia si sofferma sulle diverse “manifestazioni nevropatiche o psicopatiche” in grado di alterare gravemente lo stato mentale del genitore alcoolizzato. Questi difatti, sostiene il giurista, “trasmette l’epilessia, le convulsioni, le affezioni del sistema nervoso indebolito, la follia impulsiva, il delirio, l’arresto di sviluppo intellettuale, molteplici forme di degenerazione fisica e morale, la tendenza alla sterilità; tutte cose che sembra non rassomiglino all’alcoolismo, ma che derivano da esso”. Ciò è ampiamente risaputo in ambito scientifico ma, sostiene con sconforto il pratico palermitano, il “campo legislativo è ancora chiuso quasi del tutto alle idee della scienza moderna ed alle esigenze superiori e sovrane del diritto sociale” (§ 30, pp. 47-48; § 35, p. 59).

La condizione della donna maritata, la cui soggezione già di per sé è sufficiente a tenerla in balia dell'uomo, diventa di una "crudità spaventosa" quando il delirio dell'alcolizzato si riversa sulla sua persona. E dunque, sostiene la Benetti, proprio perché "vilipesa e oltraggiata" come donna e come madre per il danno irreversibile cagionato alla prole, la campagna contro l'alcoolismo dovrebbe essere promossa e sostenuta dalle donne italiane sull'esempio di quanto avviene in altri paesi quali l'America e l'Inghilterra<sup>54</sup>.

Sull'influenza dell'"uso esagerato di sostanze alcoliche" nella "determinazione di atti delittuosi in rapporto al sesso" la parola torna di nuovo a Forel: "La plupart des narcotiques et surtout l'alcool(...) ont en outre, la particularité d'exciter d'abord l'appétit génétique d'une façon bestiale et de pousser par là aux excès les plus dègoutants, lors meme qu'ils affaiblissent la puissance sexuelle effective"<sup>55</sup>.

Vittime della violenza sessuale del "delinquente alcolico" sono soprattutto le minorenni. Osserva la Benetti come "alle pene spesso irrisorie (...) contro i delitti sessuali in genere, si aggiungono le condizioni d'impunità parziale o totale fatta all'alcoolismo, che è incentivo diretto a quei delitti"<sup>56</sup>.

A ciò si sommano le "inadeguate misure contro la recidiva" le quali "costituiscono un titolo di più, e in sé gravissimo, alla irresponsabilità penale del delinquente alcolico". E alla recidiva la Benetti non risparmia critiche dure e sferzanti condotte anche qui in un'ottica positivista trattandosi di un istituto che, a suo giudizio, si traduce esclusivamente in un aggravamento della pena a seguito della reiterazione del medesimo reato senza alcuna "valutazione etico-psicologica" del reo<sup>57</sup>. In questo modo "il nostro codice penale è ben lontano dal compiere una vera e

<sup>54</sup> Benetti (1908), pp. 54-55.

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 55; Forel (1943), pp. 180-185.

<sup>56</sup> Benetti (1908), p. 56.

<sup>57</sup> *Ibid.*

propria selezione del delinquente dalla gran massa umana”. In altri termini, ciò che sfugge completamente al legislatore è una adeguata ‘comprensione’ del fatto criminoso in relazione al quale al reo “debba essere tolta, una volta per sempre, la libertà di ricadere indefinitamente nello stesso reato”<sup>58</sup>.

A riprova di tali carenze normative vi è poi un altro genere di comportamenti antiggiuridici “che non si riferiscono alla violenza sessuale dell’alcoolico, ma alla sua violenza fisica in genere”<sup>59</sup> e che quotidianamente ricadono con conseguenze gravissime sui componenti del nucleo familiare: è il caso di mogli selvaggiamente picchiate da mariti ubriachi, di figli adolescenti esposti alle violenze dei padri alcoolizzati, situazioni tutte queste, sottolinea la Benetti, ‘tollerate’ dalla legge “*in omaggio alla pace familiare*”<sup>60</sup>. Invece, nei casi nei quali le lesioni procurate sono quasi sempre di una gravità tale da richiedere la procedura d’ufficio, il maschio alcoolizzato risulterà non imputabile a norma dell’articolo 48 del codice penale. In questo modo, conclude la pedagoga, la legge finisce così con l’incentivare simili condotte: “l’alcool, il peggiore, il più accanito nemico della vittima, la donna, diverrà l’alleato formidabile del reo”, la cui pena potrà essere annullata<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> *Ibid.* Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 48.

<sup>59</sup> Benetti (1908), p. 57.

<sup>60</sup> *Ibid.* Ecco come Èmile Zola descrive nel romanzo *L’assommoir* il dramma di una figlia, la giovanissima Nanà, di fronte al devastante spettacolo dei genitori ubriachi: “No, quella maledetta vita non poteva durare; non voleva lasciarci la pelle. Suo padre da parecchio tempo, non contava più; quando un padre s’ubriaca, come s’ubriacava il suo, non era un padre, era una bestia spregevole, che non pareva il vero di levarsi si torno! E ora anche la madre a sua volta la deludeva. Beveva lei, lei pure (...). Quando Nanà, passando davanti l’Assommoir, scorgeva sua madre col naso nel bicchierino, abbruttita in mezzo a quegli uomini che gridavano, diventava livida dalla collera, perché la gioventù, che ha la testa ad altre ghiottonerie, non capisce quella del bere”.

<sup>61</sup> Benetti (1908), p. 57. Sul punto Cavina (2011), p. 201. Per dirla con le parole di Lino Ferriani, valente avvocato e sostituto procuratore del Re, sociologo e

### 2.5. *Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali*

In questo paragrafo la Benetti inquadra l'articolo 33 del Codice penale ove è stabilito che "il condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni, è durante la pena, in istato d'interdizione legale". Nel dettato del suddetto articolo si stabilisce inoltre che mentre la condanna all'ergastolo comporta automaticamente la privazione della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare rendendo nullo il testamento fatto prima della condanna, la condanna a un periodo di reclusione maggiore di cinque anni rende facoltativa "la privazione della patria potestà e dell'autorità maritale"<sup>62</sup>.

psicologo, "attento lettore" dei lavori di Sighele, Lombroso e Ferri [Focardi (2013), p. 855; Colao (2016), pp. 12-13] e in quanto esperto dei problemi dell'educazione dei minorenni inserito nella Commissione istituita nel 1909 per lo studio sulla delinquenza minorile (*infra*, Cap. IV, p. 263): "l'ubriachezza: la combattiamo nel campo contravvenzionale per favorirla di seconda mano in quello delittuoso, salvo inoltre a largire ad essa le compiacenze maggiori nulla oprando contro l'alcoolismo invadente, alleato primo della criminalità e pur di questa – troppo sovente – convertito in difensore" (1897, p. 230).

<sup>62</sup> Art. 33 c.p.: "Il condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti. La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna. Nella condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la privazione della patria potestà e dell'autorità maritale durante la pena". Sul tema della privazione della patria potestà la Benetti sicuramente attinge dall'avvocato Guarnieri Ventimiglia. Nel suo saggio *La famiglia moderna* egli distingueva i casi nei quali essa era stabilita *de jure* ossia la condanna all'ergastolo e la condanna per violenza carnale, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni, incesto e lenocinio (art. 349 c.p.), da quelli assai più numerosi disciplinati dai codici e dalle leggi nei quali la privazione della patria potestà era rimessa alla decisione del giudice. Fra questi la condanna a pena superiore a cinque anni (art. 33 c.p.); la violazione dei doveri inerenti alla patria potestà (art. 233 c.c.); l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 392 c.p.); la persistente

A questo proposito, l'attenzione della Benetti si concentra su quest'ultima parte della norma in cui il prodursi di tali effetti è rimesso alla facoltà del magistrato con conseguenze ritenute da lei stessa paradossali. Se difatti il giudice decide di non privare della potestà familiare il condannato colpevole di un reato infamante per il quale è prevista una pena superiore ai cinque anni di reclusione, questi continuerà ad esercitare la sua autorità morale sulla moglie e sui figli<sup>63</sup>.

In questo modo, anziché trasferire l'esercizio della patria potestà in capo alla madre liberandola da "una tutela divenuta obbrobriosa" il legislatore, in omaggio alla tradizione che vuole

'trascuranza' nei confronti di minorenni oziosi e vagabondi (artt. 95, 96, 113 della legge di P.S. del 1889); l'impiego di minori di anni 18 nelle professioni girovaghe (art. 1 legge 1873 *Sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe* n.1733 del 21 dicembre 1873); l'impiego all'estero di minori di anni 15 nelle professioni girovaghe (art. 3 legge *Sull'emigrazione* n. 23 del 31 gennaio 1901). A fronte di questa svariata casistica normativa, il penalista si interrogava sulla valenza di tale sanzione, segnatamente se essa non fosse in concreto "più dannosa ai figli" che non di "conforto" o di "sollievo" per la mancanza di adeguati istituti di ricovero e di assistenza ai minori (*Ivi* § 194, pp. 327-329). Sul punto v. le considerazioni di Pignata, 2009, pp. 141-142. Giova inoltre ricordare che il progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio Giovanni Giolitti e dal Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando intitolato *Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata* approvato dal Senato nel dicembre del 1907 e mai approdato alla Camera dei deputati introduceva a fianco della privazione, la sanzione della sospensione della patria potestà. Nello specifico, essa era stabilita *iuris et de jure* nei confronti del genitore condannato per abbandono di fanciulli (386 c.p.); per i delitti di violenza carnale, corruzione di minorenni, incesto e lenocinio nei confronti di tutti i figli (art. 26). Il giudice aveva la facoltà di pronunziare la sanzione della sospensione nei confronti dei genitori condannati per i delitti di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (artt. 390-391 c.p.); di supposizione, soppressione di stato (artt. 361, 362 c.p.) e nei casi di mendicizia e ubriachezza molesta (artt. 453, 454, 456 e 488 c.p.); di ammonizione per oziosità e vagabondaggio ex art. 94 della legge di P. S. rispetto ai figli a danno dei quali il reato non fu commesso (art. 27). La sanzione della sospensione durava tre anni (art. 32).

<sup>63</sup> Benetti (1908), p. 58.

l'uomo a capo della famiglia, consente a colui che ha offeso gravemente la legge di mantenere sulla famiglia la sua tutela e la sua vigilanza<sup>64</sup>.

Né a sostegno di una simile incoerenza normativa può essere invocata la ragione dell'“unità e dell'ordine familiare”, laddove la carcerazione del padre spezza con ogni evidenza l'unità di governo della famiglia che solo in capo alla donna, nel suo ruolo di moglie e di madre, può essere stabilmente ricostituita. Sicché, stima la Benetti, l'unica vera *ratio* di questa norma sta nella logica vieta della “tradizione che infeuda l'autorità nella persona del maschio, come un privilegio inerente al sesso”<sup>65</sup>.

#### 2.6. *Dei delitti contro la libertà individuale*

Nell'accingersi ad analizzare il dettato degli articoli 145 e seguenti del codice penale riguardanti le fattispecie criminose contro la libertà individuale, la Benetti sottolinea come tale normativa poggia sul principio fondamentale di carattere schiettamente giusnaturalistico che fa della “libertà individuale una prerogativa connaturale all'uomo”. Ad esso fanno da *pendant* due corollari: il primo, in cui si dice che lo Stato ha solo il potere di garantire e non di creare la libertà degli individui; il secondo, in cui si afferma che “la libertà deriva all'individuo «naturalmente», per il semplice fatto della sua esistenza”<sup>66</sup>.

Da queste premesse discende dunque che il nostro codice vieta la schiavitù sia in termini di stato di diritto, sia come “coazione di fatto”.

È quanto risulta dal dettato degli articoli 145 e 146 dove il primo configura il caso di chi “riduce una persona in schiavitù o

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ivi*, p. 59.

<sup>66</sup> *Ibid.*

in altra condizione analoga” condannando costui alla reclusione da dodici a venti anni. Il secondo, invece, quello di chi “illegittimamente priva alcuno della libertà personale”, comminando la pena della “reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille”<sup>67</sup>. Vero è però, spiega la Benetti che la coazione di fatto si realizza non soltanto nel caso testé illustrato, in cui il soggetto viene “direttamente e immediatamente” sottratto “all’azione protettrice sociale” rimanendo in balia di chi si è impossessato della sua persona. Ma anche in quello in cui la libertà di un soggetto viene ad essere coartata costringendolo a fare “qualche cosa contro il suo volere o incutendogli il timore”, come recita il 2° comma dell’articolo 146 testé menzionato ove si fa riferimento al caso di chi “per commettere il fatto (...) usi minacce, sevizie o inganno”<sup>68</sup>.

Di modo che due sono gli “elementi costitutivi” della “figura generale della coazione di fatto”: “1° la privazione della libertà; 2° la illegittimità dell’azione” ognuno dei quali concorre a costituire tale fattispecie criminosa che risulta aggravata qualora l’uno si sommi all’altro come nel caso in cui “alla privazione illegittima della libertà personale il reo pervenga per mezzo di violenza o di minaccia”<sup>69</sup>.

Nel completare la disamina di questi due elementi costitutivi, la Benetti spiega che “mentre la illegittimità dell’azione” è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa di cui al II

<sup>67</sup> Art. 145 c.p.: “Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni”. Art. 146 c.p. 1c.: “Chiunque illegittimamente priva della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa a lire mille”.

<sup>68</sup> Art. 146 c.p. 2c.: “Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegna la persona per un servizio militare all’estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila”.

<sup>69</sup> Benetti (1908), p. 60. Cfr. inoltre *Il codice penale* (1890), p. 201.

comma dell'art. 146 del codice penale, nel caso invece della privazione della libertà prevista dal I comma, occorre anche "il negato consenso della vittima". Salvo prevedere una diminuzione della pena nel caso di sottrazione o di indebita ritenzione del minore di 15 anni col di lui consenso, come stabilito dal I comma dell'articolo 148<sup>70</sup>.

L'analisi di queste figure criminose offre alla studiosa pedagogista l'occasione per 'riagganciare' il discorso sulla tutela maritale. Il tema della libertà individuale e della schiavitù è così l'*escamotage* di cui si serve la Benetti per riprendere l'argomento che più le sta a cuore. In effetti, l'abbinamento prospettato è quanto mai calzante: che altro è nella nostra legislazione attuale, si interroga la femminista romana, l'autorizzazione maritale se non la riproduzione "nei rapporti familiari" di un sistema, per quanto attenuato, di "vera e propria schiavitù" imposta "dal sesso maschile contro il femminile"<sup>71</sup>.

Forse che questo istituto che impone "di considerare minore un individuo maggiorenne, incapace un individuo capace, dipendente un individuo indipendente, sotto tutela un individuo libero" non è in "grave contraddizione" con il principio giusnaturalistico poc'anzi menzionato, per il quale la libertà deriva 'naturalmente' all'individuo? E allora, se così stanno le cose, non vi è chi non veda come "la negata libertà alla donna sposa e madre" rappresenti il "tarlo roditore dell'intero edificio familiare"<sup>72</sup>.

A questo proposito la studiosa osserva come questa anomalia che fa della donna coniugata "una sorta di appendice bio-

<sup>70</sup> Art. 148 c.p.: "Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno".

<sup>71</sup> Benetti (1908), p. 60.

<sup>72</sup> *Ibid.*

patrimoniale del marito”<sup>73</sup> “costituisce uno dei più gravi ostacoli e ritardi all’affermazione economica, sociale, morale di quella personalità femminile, (...) che è una delle esigenze più impellenti dell’età nostra”. E però, riproducendo il legislatore all’interno della famiglia “l’antico sistema di soggezione”, la pretesa di cui sopra risulta puramente teorica, poco più che “una semplice aspirazione” della individualità muliebre priva di concreta affermazione<sup>74</sup>.

La libertà *de tous* cantata dai giacobini sulle note della Marsigliese si conferma dunque per quello che è, ossia un misero espediente che ha dato vita nel tempo a un sistema normativo apparentemente egualitario ma che egualitario davvero non è, in cui il godimento dei diritti spetta “ad un numero ridotto di cittadini che costituiscono una vera e propria aristocrazia del diritto”<sup>75</sup>.

Pertanto, al netto di tutte queste considerazioni il punto è per la Benetti che “il legislatore non può non andare incontro alle più gravi conseguenze morali, attirando sull’associazione familiare, la grande culla dell’umanità, le più gravi diffidenze”<sup>76</sup>. Torna a questo proposito l’*esprit* beccariano della famiglia intesa quale luogo della felicità o della miseria degli uomini<sup>77</sup>. Se dunque essa continua ad essere la “cittadella delle vecchie soggezioni e tirannie”, ciò significa che non sono tramontati i tempi in cui Pietro Verri descriveva la famiglia come “una forzata unione di alcuni despoti che credono tutto dovuto a loro soli e d’alcuni oppressi che fremono e detestano la forma della società a segno di preferire l’esiglio e la povertà”. La femminista non cita espresamente i due illuministi ma si capisce che è la filosofia dei lumi

<sup>73</sup> Passaniti (2011), p. 272.

<sup>74</sup> Benetti (1908), p. 61.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 61.

<sup>77</sup> Cfr. *retro*, Cap. I, p. 29.

che la guida e la ispira nella messa a fuoco della famiglia quale luogo della soggezione e della schiavitù. Non a caso ella sottolinea che “da questo allo sconoscimento, alla negazione della famiglia in genere, nella gran massa degli spiriti meno illuminati e coscienti, non v’è che un passo”<sup>78</sup>.

Sul filo di questi ragionamenti, la conclusione a cui giunge è durissima nella forma e nella sostanza: si “guardi bene il legislatore”, scrive la pedagogista, dal nascondersi dietro false ipocrisie. La tanto sbandierata “santità del focolare domestico” è difatti un’arma a doppio taglio: buona sì a mascherare e a rinnovare “i vecchi dispotismi” e però anche molto “insidiosa” là dove la smentita santità della famiglia – messa a nudo nelle sue piaghe e nella sua intima corruzione – rischia di riversare su di essa una tale repulsione e ostilità da metterne in crisi “il diritto all’esistenza”<sup>79</sup>.

### *2.7. Dell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia*

Osserva la Benetti come le fattispecie criminose riguardanti gli abusi dei mezzi di correzione e dei maltrattamenti in famiglia disciplinate dagli articoli 390 e seguenti del codice penale sono punite con pene “abbastanza severe”: la detenzione fino a 18 mesi per chi cagiona un danno o un pericolo alla salute a seguito dell’esercizio abusivo dell’autorità (art. 390)<sup>80</sup>; la reclusione sino a

<sup>78</sup> Benetti (1908), p. 61.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Art. 390 c.p.: “Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi”.

30 mesi nel caso di maltrattamenti “verso persone della famiglia” (art. 391, I comma)<sup>81</sup>; la reclusione fino a cinque anni nel caso di maltrattamenti nei confronti di un ascendente o di un discendente in linea retta (art. 391, II comma)<sup>82</sup>. Vi è poi il caso dei maltrattamenti verso il coniuge la cui “frequenza eccessiva” merita una adeguata considerazione<sup>83</sup>.

A questo proposito l'aspirante pedagogista riflette sul fatto che nei tempi odierni la coscienza sociale si ribella con forza “per mezzo dei più autorevoli scienziati e sociologi” di fronte ai ripetuti abusi della libertà di correzione dei genitori nei confronti dei figli, riservando invece una maggiore tolleranza là dove quegli stessi abusi sono commessi dal marito nei confronti della moglie anche se maggiorenne. Questo diverso atteggiamento, sostiene la Benetti, si spiega alla luce del solito principio dell'autorità maritale<sup>84</sup>.

<sup>81</sup> Art. 391 c.p. 1 c.: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone di famiglia o verso un fanciullo minore di dodici anni, è punito con la reclusione sino a trenta mesi”.

<sup>82</sup> Art. 391 c.p. 2 c.: “Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.

<sup>83</sup> Benetti (1908), p. 63. Sui maltrattamenti domestici – nello specifico di quelli fra i coniugi – e sulle modalità di intervento da parte dei legislatori e dei giudici fra Otto e Novecento v. Cavina (2011), p. 170 e pp. 172-173, ove si mette in luce il fatto che i codici preunitari o non disciplinavano i *cattivi trattamenti fra i coniugi* o prevedevano pene minime al riguardo come nel caso del Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino del 1816 o del codice penale albertino del 1839 con procedibilità su istanza della parte lesa. Con il codice penale unitario del 1889 il legislatore italiano introdusse “un qualche inasprimento della repressione in un'ottica più marcatamente liberale e individualista, pur nel mantenimento dell'obbligo della querela di parte”. Solo con il fascismo e con il Codice Rocco “la violenza fra coniugi divenne un reato pienamente pubblico, e come tale perseguibile d'ufficio” (art. 572). Per un approfondimento della storia culturale della violenza coniugale intesa quale violenza di ascendenza patriarcale, genitoriale o maritale, v. Id. (2015), pp. 147-161.

<sup>84</sup> Benetti (1908), p. 63.

La scrittrice procede qui sul filo del “ragionamento dei giuristi” i quali, se da una parte negano che in forza della potestà maritale sia attribuito al marito verso la moglie un diritto di correzione su quest’ultima, dall’altra però distinguono l’ambito dei rapporti civili da quello dei rapporti penali. Nel primo campo, l’attuale legislazione informata in astratto al principio “più generale e cardinale” dell’uguaglianza giuridica dei sessi sancito dallo statuto, tollera come eccezione quello dell’autorità maritale<sup>85</sup>. Nel penale invece, il principio dell’autorità del marito non vige nel senso che, sottolinea la Benetti, “lo stato di dipendenza della moglie dal marito non si estende sino al punto, in cui al marito sia lecito di infliggere delle pene nella persona della moglie, trasgrediente direttamente o indirettamente alla sua autorità”<sup>86</sup>.

Alla femminista non sfugge la “fallacia” di questa costruzione dottrinale da lei considerata una mistificazione volta a “togliere il carattere violento ad un istituto” – quello dell’autorità maritale – “che poggia interamente sulla violenza”.

Giova a questo proposito sottolineare che, scrive la Benetti richiamando quanto già osservato nella prima parte del suo libretto, nel diritto civile il principio dell’autorità maritale è ben lungi dall’essere una eccezione rispetto al principio dell’uguaglianza giuridica dei sessi e dall’avere “una esistenza” – come

<sup>85</sup> La Benetti attinge qui al pensiero della Labriola (1902a), p. 27 che da giurista accorta non lesinava dure critiche ai compilatori del Codice civile come ai commentatori per il fatto che la “parola d’ordine”, per costoro, è che “non essendovi differenze fondamentali ed essenziali tra l’uomo e la donna, non vi possa esser differenze nei diritti subiettivi privati, cosicché per l’esercizio di essi l’eguaglianza deve costituire il principio”, salvo alcune restrizioni in termini di eccezione.

<sup>86</sup> Benetti (1908), pp. 62-63: “Così mentre il marito può di diritto servirsi della sua autorità per imporre costantemente il suo volere alla moglie, negandole ogni capacità ed iniziativa, d’altra parte non potrà servirsi con diritto di questa stessa autorità quando, per affermarsi, si trovi costretto a ricorrere alla violenza”.

sostengono i giuristi – limitata, “cachetica contrastata”<sup>87</sup>. In realtà, esso rappresenta il principio “regolatore dei rapporti civili tra i coniugi”, la colonna portante della famiglia patriarcale.

Con una efficace metafora in stile botanico, la femminista paragona l’istituto dell’autorità maritale a un “tronco robusto e fecondo” le cui “propaggini estreme” fuoriescono dal recinto del diritto civile per ricadere di continuo nel campo del penale. Il legislatore, dal canto suo, procede alla maniera di un giardiniere improvvisato che taglia qua e là le fronde della mala pianta senza però reciderne “la radice”, di modo che le sue propaggini non cessano di riprodursi. Così facendo egli “spezza la catena degli effetti, ma non ne elimina la causa”<sup>88</sup> da cui origina il “conflitto (...) tra la realtà e la legge”. E la natura di questo conflitto è ben illustrata dalla Benetti la quale osserva che autorizzando la legge “con l’istituto dell’autorità maritale, la prepotenza di un sesso sull’altro”, ciò da una parte favorisce la consuetudine di poter “impunemente schiaffeggiare, percuotere, ledere la persona della moglie”. Dall’altra, genera l’“impotenza” stessa della legge di “esercitarsi proficuamente in favore del debole”<sup>89</sup>. In questo modo, tra la realtà giuridica e quella sociale si crea un “pernicioso corto circuito”<sup>90</sup> dettato dal fatto che “la legge, consacrando in un sistema di libertà individuale, con l’istituto dell’autorità maritale, la prepotenza di un sesso sull’altro, si trova nella impossibilità di colpire gli abusi più inerenti a quell’autorità”<sup>91</sup>.

<sup>87</sup> *Ivi*, p. 62.

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Cavina (2011), p. 202.

<sup>91</sup> Benetti (1908), p. 63. Di questa violenza endemica e diffusa a tutti i livelli sociali, una testimonianza drammatica è offerta dal romanzo *Una donna* di Sibilla Aleramo – alias Rina Faccio – pubblicato nel 1906 la cui trama, largamente autobiografica, offriva un quadro a dir poco devastante della condizione in cui vivevano molte donne anche di ceto alto-borghese condannate a subire “sevizie in silenzio” da parte di mariti maneschi e violenti. E di queste violenze vissute in prima

Da questo “circolo chiuso” il legislatore “non può uscire” se non invocando il “principio (...) della inviolabilità delle pareti domestiche”<sup>92</sup>.

Torna qui il *leit motiv* della santità del focolare domestico già colto nel precedente paragrafo. In che cosa consista questo principio tanto “comodo” quanto “oscuro e misterioso” mediante il quale il legislatore giustifica il dispotismo del marito e ne legittima gli abusi, la studiosa pedagogista lo spiega brevemente: formalmente esso costituisce “l’impedimento vero effettivo” invocato dal legislatore che non consente al magistrato di penetrare “nella cerchia della famiglia per quanto gravi e continuati vi possano essere i maltrattamenti subiti dal debole”<sup>93</sup>. Questo nel-

persona, la scrittrice dava conto in alcune pagine dolorosissime del suo libro. Sul punto Cavina (2011), p. 169. Sull’acceso dibattito suscitato dal romanzo fra le femministe sia in Italia che all’estero e per un inquadramento della scrittrice nel contesto del femminismo sociale v. Pironi (2010a), pp. 99-106 e note relative; Åkerström (2020), sub indice. Sul contributo delle narratrici italiane dell’Ottocento nello “svelare quella *ideologia sottostante al diritto*, che è stata alla base del *corpus* normativo palesemente discriminatorio fra uomini e donne (...)” con particolare riguardo al caso di Matilde Serao si sofferma Abbondante (2015), pp. 53-82, che dà conto di una recente e più “lucida lettura” della copiosa attività letteraria della scrittrice di origini greche volta a dimostrare come la sua “visione conformista e borghese” mirasse a “rafforzare l’elemento di denuncia verso una società patriarcale e chiusa quale era, tra il fine Ottocento e gli inizi del Novecento, quella dell’Italia del sud”. Prive di istruzione e sfruttate sul lavoro la gran parte delle donne, secondo la scrittrice, non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalle battaglie portate avanti dal femminismo nel nome di un’uguaglianza puramente formale. Da qui la sua contrarietà al divorzio e al suffragio femminile dettata da un antifemminismo “*sottilmente femminista*”. In tema anche Tita (2018), p. 122.

<sup>92</sup> Benetti (1908), p. 64.

<sup>93</sup> Sulla “santa poesia del focolare domestico” quale “mendace pretesto per l’obbrobriosa profanazione quotidiana di ogni più elementare senso di pudore e di onestà”, *La famiglia moderna* di Guarnieri Ventimiglia offriva alla pedagogista una infinità di spunti di riflessione. Da esperto conoscitore dello spettacolo delle miserie familiari l’avvocato palermitano muoveva al riguardo una durissima reprimenda: “I santuari bisogna lasciarli puri e santificati dall’aria libera e dalla luce benefica; non

l'ottica ipocrita e perbenista della società moderna che guarda alla famiglia come ad una santa "associazione informata a principi di giustizia" nella quale è giusto "intervenire il meno possibile nei dissidi tra i coniugi per evitare ostacoli alla loro riconciliazione"<sup>94</sup>.

Vero è che nell'età nostra in cui la famiglia continua ad essere la "cittadella delle vecchie soggezioni e tirannie"<sup>95</sup> non è revocabile in dubbio che l'impedimento in questione serva in realtà a coprire i soprusi e le violenze continue e ripetute del marito sulla moglie e dunque "a mascherare gli estremi della soggezione femminile"<sup>96</sup>. In questo modo, la legge con il suo tacito consenso, si fa complice della forza bruta del marito-padre-padrone e ne legittima l'uso all'interno della famiglia impedendo al giudice di esercitare la sua tutela. Si capisce dunque che l'inviolabilità del recinto domestico nulla abbia a che fare con l'"invocato effetto della più pronta (...) pacificazione dei coniugi". Al contrario, essa serve a garantire la "più facile e pronta sommissione (sic) del debole alla prepotenza del forte"<sup>97</sup>.

Solo querelando la moglie il marito, il giudice potrà varcare la soglia di quel cerchio magico. La querela è però per lei un'arma spuntata. In effetti, quale donna esposta alla 'bestialità' del marito oserà mai "querelarsi contro di esso"<sup>98</sup>? Questo il punto fondamentale. Ma non è solo il terrore della reazione dell'uomo a

chiusi, nascosti e corrotti dall'umidità, dall'ombra e dai germi patogeni: chi diffida e avversa la gloria del sole, della verità, dell'aperta e completa conoscenza di tutto a tutti, è un fraudolento che cela, con la studiata fraseologia ingannatrice, propositi loschi" (§ 99, p. 184). Inoltre v. § 66-67, pp. 109-110.

<sup>94</sup> Benetti (1908), p. 64.

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 61.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ivi*, p. 65: "Questi, indifeso, finirà col cedere alla forza che l'avvince; quindi non la pacificazione, ma la sopraffazione; non il consenso esplicito nell'accordo, ma il dissenso soffocato nella violenza". Sul punto Graneroli (1994/1995), pp. 27-28, 30-31.

<sup>98</sup> *Ivi*, p. 31.

paralizzare la donna. Nel solco di una viva percezione del sociale, la pedagoga sa bene che il secolare stato di soggezione in cui vive la gran parte della popolazione femminile del paese unitamente all'altissimo tasso di analfabetismo e alle precarie condizioni economiche soffocano nella donna qualunque "spirito di protesta"<sup>99</sup> anche per il timore di esporre la prole alle violenze del coniuge.

Chiude la disamina dedicata al tema dell'abuso dei mezzi di correzione un breve commento sull'art. 392 del codice penale in cui è stabilito che per i maltrattamenti commessi, il giudice può privare l'ascendente della patria potestà e rimuovere il tutore dalla tutela e da qualsiasi esercizio tutorio. Nulla invece si dice del coniuge che, anche se condannato a cinque anni di reclusione per maltrattamenti alla moglie, potrà continuare ad esercitare impunemente la sua potestà<sup>100</sup>.

## 2.8. Dell'omicidio

Il nostro codice penale "difende il diritto alla vita" punendo l'omicidio con la pena della reclusione fino a 24 anni e con

<sup>99</sup> Benetti (1908), pp. 49 e 64; art. 391 c.p. c. 3: "Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la potestà patria o l'autorità tutoria". Sull'obbligo della querela di parte previsto dal codice Zanardelli come già dai codici preunitari v. *retro* nt. 83.

<sup>100</sup> Benetti (1908), p. 64; art. 392 c.p.: "Nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudice può dichiarare che la condanna abbia per effetto, quanto all'ascendente, la perdita di ogni diritto, in forza della patria potestà, a lui concesso sopra la persona e sopra i beni del discendente, a danno del quale commise il delitto, e, quanto al tutore, la rimozione della tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio". Sulla fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 392 c.p., sulla privazione della patria potestà per l'abuso dei mezzi di correzione e sul dibattito di inizio secolo sulla funzione paterna sempre più considerata nell'interesse dello stato e in un'ottica di ordine pubblico v. Montesi (2007), pp. 94-96. Inoltre Cavina (2007), pp. 253-254; Pignata (2009), pp. 141-148.

l'ergastolo nel caso di aggravanti (artt. 365 c.p. e ss.)<sup>101</sup>. Non è però a questi articoli di legge che la femminista romana intende rivolgere la sua attenzione, bensì al “famigerato delitto d'onore” disciplinato dall'articolo 377 che – con riferimento al caso dell'omicidio “commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello e dalla sorella sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambe, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito” – prevede una “enorme scusante”, dal momento che la pena della reclusione “è ridotta a meno di un sesto” e “all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni”<sup>102</sup>. Ciò a motivo

<sup>101</sup> Art. 364 c.p.: “Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anni”.

Art. 365 c.p.: “La pena della reclusione è da ventidue a ventiquattro anni, se il delitto è preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

1° sopra la persona del coniuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo o degli affini in linea retta;

2° sopra la persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a causa delle loro funzioni;

3° col mezzo di sostanze venefiche”.

Art. 366 c.p.: “Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso:

1° sopra la persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o del figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2° con premeditazione;

3° per solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie;

4° col mezzo d'incendio, inondazione, sommersione, o altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro;

5° per preparare, facilitare, o consumare un altro reato, benché questo non sia avvenuto;

6° immediatamente dopo aver commesso un altro reato, per assicurare il profitto o per non essersi potuto conseguire l'intento propositosi, ovvero per occultare il reato o per sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per procurare l'impunità a sé o ad altri”.

<sup>102</sup> Art. 377 c.p.: “Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra

dell'“eccezionale gravità” della provocazione subita dal coniuge o dallo “strettissimo congiunto”<sup>103</sup>.

Si tratta di una questione molto sentita dalla pedagogista. Lo dimostra il fatto che su questo stesso tema ella ha appena pubblicato sulla rivista *La Scuola positiva* di Enrico Ferri un denso articolo il cui testo sostanzialmente coincide con la relazione dal titolo *Dell'omicidio per adulterio* che la Benetti terrà al primo Congresso delle donne italiane<sup>104</sup>.

Nel caso del coniuge, spiega la Benetti, l'articolo 377 si ispira al principio dell'uguaglianza giuridica dei sessi. È quanto risulta

la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni”. Inquadra questo articolo di legge in un “codice d'onore” in cui “il prestigio sociale di una famiglia, soprattutto dei maschi della famiglia, poteva essere compromesso dall'«immoralità sessuale» della parentela femminile” Perry (2011), p. 5. Per una storia del delitto d'onore v. Cavina (2011), pp. 194-199. Disciplinato nel codice penale napoleonico dall'art. 324 che così stabiliva “L'assassinio commesso dal marito sulla sua sposa, come pure sul complice, al momento in cui li sorprende in flagrante delitto nella casa coniugale è scusabile”, il delitto d'onore godette per tutto l'Ottocento di “un trattamento di particolare favore e di un largo consenso sociale soprattutto nell'Europa latina”. In Spagna, ad esempio, il marito tradito che uccideva la moglie era punito in base all'art. 348 del codice penale con pene estremamente miti, mentre in una variante “meno nefasta” di quella francese, il codice penale belga all'art. 413 considerava “scusabile” l'omicidio commesso sul coniuge sorpreso in flagrante adulterio, indifferentemente per l'uno o per l'altro dei congiunti”. In Italia nel Regno di Napoli, le *Leggi penali* del 1808 di Giuseppe Bonaparte stabilivano per l'omicidio commesso per ‘giusto dolore’ dal marito tradito una significativa riduzione di pena, mentre il codice di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 prevedeva una minorazione della pena “senza distinguere fra moglie e marito” (art. 351). Ripresa negli stessi termini dal codice penale sardo del 1839 (art. 604), l'attenuante per delitto d'onore approdò per il tramite del codice Zanardelli (art. 377) al codice penale Rocco del 1930 (art. 587). La sua formale abrogazione avvenne grazie alla legge, n. 442 del 5 agosto 1981.

<sup>103</sup> *Codice penale* (1890), p. 391.

<sup>104</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 200 ss.

dal dettato normativo che, in un'ottica simmetrica, attribuisce la stessa scusante a entrambe riconoscendo di conseguenza tanto alla vita del marito quanto a quella della moglie adultera “un valore pressoché irrisorio”<sup>105</sup>.

Nella realtà del quotidiano, osserva la studiosa pedagoga, succede però che “quasi senza eccezione” è il marito a uccidere la moglie. Sicché dell’“enorme scusante” attribuita in astratto dalla legge ai coniugi è l’uxoricida a goderne in concreto, come si evince dal verdetto delle giurie che in svariate occasioni si sono pronunciate a favore dell’assoluzione del coniuge maschio convertendo addirittura la scusante disciplinata ex art. 377 “in una vera e propria discriminante”<sup>106</sup>. Sicché, in apparenza egualitario, l’art. 377 si traduce in un delitto “sanguinosamente maschilista”<sup>107</sup>.

Le origini di questo “quasi-diritto” di uccidere riconosciuto giudizialmente al marito sono ricondotte dalla femminista allo *jus vitae et necis* di età romana a cui accenna brevemente l’avvocato Guarnieri Ventimiglia<sup>108</sup>. A quel tempo, la legge riconosceva in capo al marito colpevole di aver ucciso la moglie colta in flagrante adulterio, una “scusante amplissima” dettata dalla necessità di difendere l’onore familiare. Un concetto, quest’ultimo, inteso come il valore ‘etico-giuridico’ costitutivo della famiglia patriarcale romana fondata sulla autorità del marito-padre e sulla soggezione della donna all’uomo. Pertanto, in base al diritto romano, l’istituto dell’autorità maritale si estrinsecava in un potere di governo sulla moglie comprendente anche la “facoltà (...) di vendetta” nel caso di adulterio<sup>109</sup>.

<sup>105</sup> Benetti (1908), p. 66.

<sup>106</sup> *Ibid.* Come sottolinea Cavina (2011), p. 199: “L’attenuante – applicata nella prassi con notevole liberalità – aveva, dunque, come presupposti: l’infedeltà fisica; la scoperta in flagranza o con altri mezzi inequivocabili, quali confessioni o scritti espliciti; il nesso di causalità psicologica e l’immediatezza fra scoperta e reazione”.

<sup>107</sup> *Ivi*, p. 203. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 49.

<sup>108</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 81, p. 151.

<sup>109</sup> Benetti (1908), p. 67.

Secoli dopo, osserva la femminista, le cose non sembrano essere cambiate. Sotto la scorza di un sistema formalmente fondato su una incondizionata uguaglianza dei sessi “quel sentimento e quel concetto dell’onore” albergano ancora nell’animo maschile in quanto la famiglia continua ad essere fondata sulla soggezione della donna all’uomo. Di conseguenza, mancano le condizioni affinché la normativa dettata dall’art. 377 del codice penale possa esplicarsi in eguale modo tra i coniugi. E d’altra parte, osserva la Benetti, si può forse pensare di “trasferire nell’animo femminile quel sentimento e quel concetto particolare dell’onore che fino ad ora è stato retaggio dell’animo maschile”?<sup>110</sup>. Lo stesso vale per la provocazione, là dove è evidente che la “provocazione subita dal coniuge femmina e quella subita dal coniuge maschio per l’adulterio del coniuge maschio e del coniuge femmina” non sono comparabili fra loro, “né è tale in entrambi i coniugi la possibilità di reagire contro la provocazione in genere” per via di quella ‘doppia morale’ che governa la fedeltà coniugale<sup>111</sup>.

Ora anziché superare il passato eliminando “una disposizione di legge che non si sosteneva che in forza del vecchio tipo familiare”, che cosa ha fatto invece il legislatore? L’ha lasciata in vita storpiandola al punto da conferire ad essa “un doppio diritto all’esistenza per il coniuge maschio e per il coniuge femmina” in omaggio al principio dell’uguaglianza “incondizionatamente” stabilito nel codice penale<sup>112</sup>. Il risultato è che all’alba del Nove-

<sup>110</sup> *Ibid.* Nota Cavina (2011), p. 195 come “il problema del delitto d’onore (...) si innestava sul discusso trattamento dell’adulterio, un reato che, in quasi tutta l’Europa (...) continuava a essere sanzionato in modo diversificato a seconda che l’autore fosse il marito ovvero la moglie, punita quest’ultima più severamente”.

<sup>111</sup> Benetti (1908), p. 67.

<sup>112</sup> *Ivi*, p. 68: “E tanto più si dovrebbe venire all’abolizione dell’art. 377, in quanto qui la disuguaglianza del trattamento intacca il primo dei diritti, quello che in sé implica il godimento di tutti gli altri: il diritto all’esistenza”.

cento, la donna italiana maritata – l’“ultima «soggetta» rimasta” alla disgregazione subìta dalla famiglia patriarcale, l’“eterna incapace”, l’“eterna dipendente” dal marito – paga il tributo più alto. È dunque nella vita matrimoniale che la disciplina sancita dall’articolo 377 “raggiunge tutto il suo effetto” più perverso ponendosi come la diretta emanazione di un sistema fondato sull’asservimento della moglie al marito. In questo modo “rivive in pieno secolo XX un quasi assoluto diritto di uccidere” da parte del coniuge maschio<sup>113</sup>.

Lo stesso ragionamento vale anche nei confronti degli altri membri della famiglia, così per il padre sulla persona della figlia come per il fratello sulla sorella nei confronti dei quali è “perfettamente inefficace (...) applicare il principio dell’egualianza dei sessi”. Non a caso “è razionalmente esclusa dalla legge la considerazione del caso in cui la sorella uccida il fratello sorpreso in illecito concubito”<sup>114</sup> come anche quello della discendente che uccide l’ascendente.

Tornando ai coniugi se dunque sul fronte normativo il legislatore procede imperturbato nella “sua logica di compromessi e di transazioni” legittimando fino all’eccesso “i motivi della vendetta di un coniuge contro l’altro” – segnatamente del marito per l’adulterio vero o presunto della moglie – su quello psicologico e psichiatrico “la parola ammonitrice” dello scienziato mette in guardia contro alcune delle più gravi patologie sessuali e tra queste il delirio della gelosia sul quale sovente si innesta, con drammatica frequenza, quel diritto di uccidere riconosciuto dall’art. 377 e accordato di regola ai mariti dalle giurie<sup>115</sup>.

<sup>113</sup> *Ivi*, p. 69.

<sup>114</sup> *Ivi*, p. 68.

<sup>115</sup> *Ivi*, p. 66 e p. 69. Sulle variabili della gelosia, “perno” del delitto d’onore, si sofferma Cavina (2011), pp. 194-195 in relazione ad alcune celebri pagine della letteratura dell’Ottocento, dalla *Sonata a Kreutzer* di Lev Tolstoj alla *Fisiologia del matrimonio* di Honoré de Balzac (pp. 204-205) ove il dramma della gelosia offre

Emerge qui l'originalità dell'approccio della Benetti al reato di adulterio, volto non soltanto a inquadrare tale fattispecie in un'ottica storico-giuridica, ma anche ad approfondirne i risvolti alla luce dei contributi delle più moderne scienze cliniche.

La parola a questo proposito torna di nuovo all'illustre psichiatra svizzero Auguste Forel il quale considera la gelosia come una delle "anomalies sexuelles les plus fatales". Nello specifico, ad essere particolarmente diffusa fra gli uomini è la *jalousie pathologique* che si presenta come una grave alterazione del profilo psicologico soprattutto in un individuo già alcoolizzato e paranoico. Questi soggetti non esitano difatti a scaricare tutto il loro delirio sulle donne: "Leurs femmes deviennet alors de véritables martyres": una parola, uno sguardo di troppo, qualunque scusa è sufficiente a innescare la loro reazione furiosa di fronte a ciò che essi considerano come la prova inconfutabile dell'infedeltà della donna. "Le malheureux surveille sa femme nuit et jour comme un chien de garde, il le menace, l'insulte costamment sans raison". La vita di queste donne diventa così un inferno al quale, soggiunge Forel, "n'est pas rare que l'assassinat mette seul un terme à leurs tourments".

Non è escluso che talvolta l'uomo conservi all'apparenza una condotta equilibrata ed anche un amoroso trasporto verso la sua

anche ampi squarci sulla condizione femminile. In Italia si veda, ad esempio, il romanzo di Luigi Capuana *Il marchese di Roccaverdina*, tra i capolavori del verismo, pubblicato nel 1901 la cui trama inizia dal matrimonio in bianco che il marchese siciliano impone alla sua serva-amante Agrippina Solmo con Rocco, un bracciante agricolo uomo di fiducia del marchese. La gelosia nei confronti di Agrippina conduce però ben presto il nobile a uccidere il marito di costei facendo in modo che ad essere condannato per l'omicidio sia un innocente. La trama in parte autobiografica – (escluso il capitolo della gelosia e del delitto) – ricalcava la vicenda autentica di Giuseppina Sansone, schiava e amante per anni dello scrittore catanese – intellettuale dal multiforme ingegno, applicatosi anche agli studi di diritto – il quale a un certo punto ebbe a disfarsene costringendola a sposarsi con un altro uomo e destinando i figli avuti da quel rapporto, all'orfanotrofio di Caltagirone.

compagna ma si tratta di una forma di delirio ancor più lucido e determinato tra le cui “piéges raffinés (...)”, l’individuo paranoico “décore tout cela de titres d’amour et d’honneur”<sup>116</sup>.

Così la psichiatria moderna inquadra questo tipo di delinquente che invece, conclude la Benetti, “in base all’art. 377 (...) gode nella nostra società di una impunità quasi assoluta”<sup>117</sup>. Come si avrà modo di vedere meglio in seguito, queste idee riprese in termini ancor più incisivi dalla femminista nella sua relazione al primo Congresso delle donne italiane, condurranno l’Assemblea delle congressiste a votare all’unanimità l’abolizione del vituperato articolo<sup>118</sup>.

### 2.9. Dell’adulterio

Di seguito, la Benetti passa brevemente in rassegna le fattispecie criminose comprese nel titolo VIII, libro II del codice penale riguardante i *Delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie* costituito da sette capi. Notiamo qui che la disamina condotta dalla femminista non tocca tutti e sette i capi, né segue l’ordine in cui essi si susseguono nel codice, ma procede prendendo in considerazione prima la fattispecie dell’adulterio contenuta nel capo V, poi quella della violenza carnale e della corruzione di minorenni contenuta nel capo I. Segue il ratto (capo II), il lenocinio (capo III) e le disposizioni comuni ai capitoli precedenti (capo IV) omettendo il delitto di bigamia

<sup>116</sup> Benetti (1908), p. 70. Sul tema della gelosia in un’ottica criminologica la Benetti attinge anche dalla corposa monografia di Camille Granier (1906), (citata nella Bibliografia in appendice al suo saggio) compresa nella *Bibliothèque biologique et sociologique de la femme* ove gli “effets de la jalousie communs aux deux sexes” sono esaminati nella parte dedicata alle *Spécialités criminelles*.

<sup>117</sup> Benetti (1908), p. 70.

<sup>118</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 210. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 49.

(capo VI) e quello di supposizione e soppressione di stato (capo VII). Questa circostanza probabilmente si spiega alla luce di quello che la Benetti considera essere il comune denominatore di tutte queste diverse figure criminose, ossia il principio della irresponsabilità sessuale maschile già da lei illustrato a proposito dell'adulterio in civile nella prima parte del suo saggio<sup>119</sup>.

Anche nel penale l'obbligo di fedeltà dei coniugi è interpretato dal legislatore secondo la logica maschilista della doppia morale<sup>120</sup> per cui mentre la moglie adultera è sempre penalmente responsabile, il marito lo è soltanto nel caso in cui mantenga la concubina presso la casa coniugale o "notoriamente altrove"<sup>121</sup>. Giova fin d'ora tenere presente che questo tema sarà ripreso da Teresa Labriola in occasione del primo Congresso delle donne italiane ove la giurista romana terrà una densa relazione intitolata *Della morale unica per i due sessi nel matrimonio*. In essa la femminista sosterrà con convinzione non soltanto il principio opposto dell'unica morale in base al quale l'infedeltà del marito e della moglie sono egualmente lesive e offensive, ma anche stigmatizzerà quanto sia umiliante pensare, come invece fa il legislatore, che il tradimento del marito arrechi alla moglie un' "ingiuria non grave"<sup>122</sup>. In questo ordine di idee si mantiene anche

<sup>119</sup> Cfr. *retro*, Cap. I, p. 37.

<sup>120</sup> Art. 150 c.c.: "La separazione può essere demandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, o per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie".

<sup>121</sup> Art. 353 c.p.: "La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera".

Art. 354 c.p.: "Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale. La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno".

<sup>122</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 212.

la ‘nostra’ pedagogista: sottolinea difatti la Benetti che la logica della doppia morale non è dettata, come si suole ripetere, dalla maggior gravità sociale della infedeltà della moglie, ma dal “principio dell’irresponsabilità sessuale maschile fuori del matrimonio”<sup>123</sup> in base al quale “il legislatore considera i soli danni recati dall’uno dei coniugi, e non vede quelli portati dall’altro”<sup>124</sup>.

Che cosa intende la Benetti per ‘irresponsabilità maschile’ già lo si è detto a proposito dell’adulterio in civile<sup>125</sup>. Si tratta di un’espressione ‘forte’ che coglie nel vivo l’essenza di quell’etica maschilista che, a dispetto del principio di uguaglianza formale posto alla base dell’ordinamento giuridico, permea nella sostanza tutto il diritto di famiglia. Essa pertanto si identifica nel piacere egoistico volto alla soddisfazione dei sensi da cui a sua volta deriva a cascata tutta una serie di nefaste conseguenze quali “il libertinaggio, l’irresponsabilità dell’atto generativo, la prostituzione legalizzata, il divieto di ricerca della paternità, la legittimità della seduzione, la libertà sessuale delle donne a 16 anni compiuti”<sup>126</sup>. Sotto questo profilo, le considerazioni svolte qualche anno prima da Guarnieri Ventimiglia nel suo saggio *La famiglia moderna*, sono per la pedagogista un punto fermo. Specialmente là dove l’acuto penalista siciliano sottolinea che l’adulterio dell’uomo non è di per sé colpito dalla legge – proprio in considerazione della libertà che gli è riconosciuta di “amare quante donne richieda il suo pervertimento sessuale” e di “equiparare o posporre la moglie all’amante(...)” di turno – fin tanto che non si produca lo scandalo del concubinato dovuto al fatto di convivere “con l’amante a casa sua o, *notoriamente*, altrove”. Solo quando ciò avviene l’adulterio diventa punibile, “e, sempre, *rispetto alla moglie*”<sup>127</sup>.

<sup>123</sup> Benetti (1908), p. 70.

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 39. Sul punto Graneroli (1994/1995), pp. 28-29.

<sup>125</sup> Cfr. *retro*, Cap. I, pp. 40-41.

<sup>126</sup> Così Guarnieri Ventimiglia (1904), § 36, p. 60.

<sup>127</sup> Al concubinato Guarnieri Ventimiglia dedicava alcune penetranti considerazioni. Forte della sua esperienza professionale, egli affermava che il delitto di

Di seguito, la Benetti apre una breve parentesi sulla normativa straniera – in particolare su quella contenuta nel Codice di New York del 1882 e in quello di Ginevra del 1874 – che non contempla l'adulterio. A questo proposito, ella afferma che ciò costituisce una duplice dimostrazione di civiltà sia per il venir meno della “vendetta legale” esercitata dal coniuge tradito nei confronti del coniuge infedele. Sia in considerazione del fatto che, andando l'adulterio a colpire assai più l'infedeltà femminile

concubinato “è difficilissimo a raggiungersi nella prova, salvo i rari casi di degenerati che scelgono il pericoloso modo del ‘menage à trois’ per i loro vizi sessuali. Per tutti gli altri (...) vi sono una serie di disquisizioni sul *domicilio legale*, la *casa di campagna*; le *dipendenze* e gli *annessi abitabili*; del *quartiere dei coniugi* e dell'*edificio intero*; del *quartiere contiguo*... e quelle numerose forme curialesche per cui, all'impunità dello adulterio commesso dal marito (...) si aggiunga l'impunità del concubinato che viene riconosciuta dalla giurisprudenza; ed entrambe dal costume” (1904, § 122, p. 213). Tuttavia, precisava il penalista, anche l'adulterio della moglie, “non è delitto, per se, soltanto punibile *rispetto al marito*. Quando il coniuge che può querelare non lo fa, qualsiasi condotta è perfettamente lecita(...) (art. 336 c.p.). Entrambi i coniugi, come assai spesso avviene possono andare per la propria via nel vituperio degli amori per il piacere dei sensi, disonorare il nome della famiglia, compromettere le sorti del patrimonio e togliere la quiete domestica (...) tutto ciò”, concludeva con vivo sconforto il giurista siciliano nel rammentare le sue recenti vicissitudini forensi, “non equivale il soldo di pere cadute dall'albero e mangiate dal viandante stanco, povero e famelico che, difensore chi scrive, determinò 100 giorni di reclusione dal Tribunale di Palermo, che, nel fatto della compagnia di due altri, vide l'aggravante del concerto criminoso! Tutto ciò non è niente; neanche la pubblicità e lo scandalo del concubinato, sono materia di azione penale; si tratta di un torto al coniuge, s'egli volenteroso o costretto non si lamenta, lo spettacolo edificante è protetto dalla legge moralizzatrice”. Sulla distinzione fra concubinato e adulterio, l'opinione di Zanardelli era che (*Codice penale*, 1890, p. 361): “L'adulterio, tanto nel significato giuridico, quanto nel significato morale e popolare, comprende così l'infedeltà della moglie come quella del marito; mentre il concubinato non suppone necessariamente relazioni adulterine, non è per sé stesso colpito dalla legge, la quale soltanto ne fa una delle condizioni della punibilità del marito per adulterio”. Su questi temi, utili spunti in relazione alla giurisprudenza post unitaria in di Renzo Villata (1989), p. 1375; Garlati (2011), p. 40.

di quella maschile, la sua abolizione rende “meno doloroso il contrasto del diverso trattamento fatto dalla legge ai coniugi”<sup>128</sup>.

### 2.10. *Della violenza carnale e della corruzione di minorenni*

Per i delitti compresi in questo capo, il primo del titolo VIII, osserva la Benetti che il colpevole è punito indipendentemente dal sesso della vittima<sup>129</sup>. Questo criterio, che a prima vista parrebbe

<sup>128</sup> Benetti (1908), p. 71.

<sup>129</sup> Art. 331 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell’uno o dell’altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell’uno o dell’altro sesso, la quale al momento del fatto:

1° non abbia compiuto gli anni dodici;

2° non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l’ascendente, il tutore o l’institutore;

3° essendo arrestata, o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia;

4° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati”.

Art. 332 c.p.: “Quando alcuno dei fatti preveduti nella prima parte e nei numeri 1° e 4° del capoverso dell’articolo precedente sia commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, il colpevole è punito, nel caso preveduto nella prima parte, con la reclusione da sei a dodici anni; e, negli altri casi, con la reclusione da otto a quindici anni”.

Art. 333 c.p.: “Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell’art. 331, commette su persona dell’uno o dell’altro sesso atti di libidine, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da due a dieci anni; e, nei casi preveduti nei numeri 1° e 4° del capoverso dell’articolo 331, è da quattro a dodici anni”.

Art. 334 c.p.: “Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di un terzo”.

equo nell'ottica di una giusta parità di trattamento applicata ai due sessi dal legislatore italiano, si dimostra in realtà sfacciatamente maschilista là dove si consideri il maggior danno di regola inferto alla donna rispetto all'uomo. Un danno che deriva in primo luogo dal peso di una maternità – in termini di “gestazione, parto, allevamento della prole” – interamente scaricato sulla donna sul piano sia fisiologico che economico; in secondo luogo dall'onta sociale che avvilisce interamente la donna “violata e corrotta”; in terzo luogo, dall'essere lei stessa, salvo rarissime eccezioni, la vittima predestinata di questi delitti<sup>130</sup>. Situazioni queste che messe tutte insieme, dimostrano che il principio fondativo che disciplina la materia dei delitti sessuali è sempre quello della irresponsabilità maschile.

A questo proposito, una significativa conferma è data dal delitto di corruzione di minorenni disciplinato dall'articolo 335 ove il termine della minore età stabilito dal legislatore non è di 21 ma di 16 anni. Una circostanza che a detta della scrittrice, non solo “diminuisce le garanzie per i minorenni dell'uno quanto

Art. 335 c.p.: “Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore di sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento. Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila”.

Art. 336 c.p.: “Per i delitti preveduti nei precedenti articoli non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece e dell'offeso. La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. Si procede d'ufficio quando il fatto:

1° abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e sui debba procedere d'ufficio;

2° sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico;

3° sia commesso con abuso della patria podestà o dell'autorità tutoria”.

<sup>130</sup> Benetti (1908), p. 70.

dell'altro sesso”, ma torna “maggiormente a danno delle minorenni”.

Senza citare espressamente la fonte, la Benetti mostra qui di far proprie le critiche mosse al legislatore da un Guarnieri spiazzante nelle sue considerazioni sul dato dell'età: “La legge ha una maggiore età civile, 21 anni, comune agli uomini ed alle donne; ed ha una età maggiore per i delitti sessuali, 16 anni. A 16 anni ed un giorno non si ha delitto sessuale, se volontariamente si consentono gli atti di libidine e l'amplesso. Una giovinetta, sino ai 21 anni, non è ritenuta capace di compiere un atto qualsiasi relativo al suo patrimonio; ed a 16 anni soltanto, cominciata appena la crisi della pubertà che travaglia gli organismi, nel periodo delle più fitte tenebre dell'ignoranza dei rapporti sessuali, è ritenuta pienamente capace di disporre del patrimonio più elevato ed importante, in cui quasi interamente consiste la reputazione, l'avvenire e la vita di una donna”<sup>131</sup>.

Così ragiona il legislatore il quale, conclude la Benetti<sup>132</sup>, non si cura della seduzione esercitata su donne da lui ritenute “in età capace di consenso”<sup>133</sup> che il più delle volte, – come spiegava poc'anzi il giurista siciliano – sono delle “giovinette sedicenni, preda legale di tutti i giovinastri avventurieri che pullulano in

<sup>131</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 70, p. 114; § 181, pp. 298-299. Inoltre, *Codice penale* (1890), p. 344.

<sup>132</sup> Benetti (1908), p. 72.

<sup>133</sup> Cazzetta (1999), p. 277 nt. 183: “Nel progetto di Codice – afferma Zanardelli – si prevede la “violenza reale” e, in specifiche ipotesi, si richiama “la violenza presunta”: “all'infuori di questi casi, ed in donna libera, ed in età capace di consenso, come potrebbe cercarsi altra frode che non sia la *fraus grata puellis* del poeta latino? Potrà dubitarsi se sia troppo basso il limite di dodici anni fissato nel progetto per la presunzione della violenza e quella di quindici anni fissato per la corruzione (...) ma oltre una certa età e quando non si violano speciali doveri di custodia e di relazione familiare, ed interviene uno spontaneo consenso, non parmi sia compito del Codice di dettare sanzioni penali”. Di seguito, il Guardasigilli elevò il limite d'età del minorenni a sedici anni (art. 335).

ogni angolo della terra dove l'ozio, l'alcoolismo e la frode abituale preparano le generazioni alla decadenza nazionale!"<sup>134</sup>.

È importante anche qui sottolineare il fatto che in occasione del primo congresso romano tutti questi temi saranno oggetto di accesi confronti tra le femministe a cominciare da Teresa Labriola, quanto mai risoluta nel chiedere al legislatore la maggior tutela della donna, specialmente nel suo periodo di sviluppo fisico e psichico. Oltre che la massima severità delle pene per i reati di violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio al pudore, ratto e lenocinio in considerazione della giovane età delle vittime, quasi sempre adolescenti "figlie di popolo". Lungo questa direttrice, la filosofa del diritto avanzerà la proposta di introdurre la fattispecie della seduzione a tutela delle ragazze fra i quindici e i vent'anni<sup>135</sup>. Sulla questione interverranno sia la femminista Paolina Schiff, favorevole a innalzare la maggior età di 16 anni stabilita nel codice penale per la donna, in modo da non

<sup>134</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 70, p. 114; § 181, p. 298. In relazione al fatto che una "fanciulla, a 16 anni compiuti, può venire ingannata impunemente" e senza "alcuna garanzia dalla legge penale italiana" può "venir sedotta, mediante l'impegno fraudolento di renderla la propria donna, da parte di un giovinastro avventuriere", l'avvocato palermitano criticava duramente le tesi del Guardasigilli Giuseppe Zanardelli da lui considerato come "il maggiore ed il migliore interprete dei sostenitori della libera seduzione fraudolenta delle giovanette". A questo proposito, il giurista rammentava che nel corso dei lavori preparatori del Codice, a fronte delle richieste di introdurre "speciali sanzioni per la seduzione" quale "tristo fattore d'immoralità, che costituisce un vero e proprio assassinio morale di povere ed inesperte fanciulle che sconvolge le basi della famiglia e della società, provocando, da un lato, quotidiani suicidi e moltiplicando dall'altro il numero degli esseri diseredati, predestinati alla sventura", Zanardelli si mostrò "irremovibile" nella sua opposizione (§ 74, pp. 122-131). In tema Cazzetta (1999), pp. 275-279, 288-289.

<sup>135</sup> Le giovinette difatti, sostiene la Labriola (1902a, p. 17), "sono meno fornite delle adulte di *autocoazione* – detta da altri per estensione del linguaggio fisiologico *potere di inibizione* –, e (...) non sono ancora capaci di valutare interamente l'importanza che ha realmente la moralità sessuale". Sul punto v. anche *infra*, Cap. III, p. 196.

abbandonare “le giovinette nelle mani di seduttori fraudolenti (...) che si spogliano di qualunque responsabilità”. Sia l’attivista Eva de Vincentiis, anche lei concorde sull’innalzamento del limite di età. Proposte tutte queste condivise all’unanimità dall’Assemblea delle congressiste<sup>136</sup>.

### 2.11. *Del ratto*

Un breve cenno è riservato al delitto di ratto disciplinato dagli artt. 340 ss. nel capo II titolo VIII del codice penale<sup>137</sup>. A

<sup>136</sup> *Infra*, Cap. III, p. 199.

<sup>137</sup> Art. 340 c.p.: “Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una ‘donna maggiore di età’ o emancipata, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Art. 341 c.p.: “Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore ovvero per fine di libidine una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia o inganno, ma col suo consenso, la pena è della reclusione da sei a tre anni. Se la persona rapita non abbia compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, ancorché non faccia uso di violenza, minaccia o inganno, con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 342 c.p.: “Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, restituisca volontariamente in libertà la persona rapita, riconducendola alla casa onde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa, la reclusione è da un mese ad un anno, nel caso dell’articolo 340, e, rispettivamente, da sei a tre anni, e da uno a cinque anni, nei casi dell’articolo 341”.

Art. 343 c.p.: “Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso a solo fine di matrimonio, alla reclusione può essere sostituita la detenzione”.

Art. 344 c.p.: “Per i delitti preveduti negli articoli precedenti non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell’offeso. La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento”.

questo proposito la Benetti si concentra in particolare sul II e III comma dell'art. 341 riguardanti rispettivamente il caso in cui ad essere sottratto o ritenuto senza violenza, minaccia o inganno è un soggetto consenziente maggiore di 12 anni e minore di 21 e quello in cui “la persona rapita non abbia compiuto gli anni dodici”.

Nella prima delle suddette ipotesi, la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni. Nella seconda, la reclusione è invece compresa fra i tre e i sette anni. Riguardo al primo caso, la femminista romana sottolinea l'evidente contraddittorietà in cui incorre il legislatore il quale se da una parte – e giustamente – punisce il reo a prescindere dal consenso prestato dall'adolescente, dall'altra dimostra “una soverchia indulgenza per il colpevole” punendolo con una pena che nel *minimum* ammonta a sei mesi di reclusione. Dal momento che la preda del ratto è quasi sempre la donna, la scrittrice coglie anche qui un esplicito favore al principio dell'irresponsabilità sessuale maschile dalle conseguenze quanto mai dirompenti e rovinose sull'“intera esistenza” della vittima, quasi una mostruosità, là dove – questo il senso della sua riflessione – si tratta di una adolescente maggiore di 12 anni<sup>138</sup>.

### 2.12. *Del lenocinio*

Riguardo al successivo capo terzo del titolo VIII del codice penale inerente alle fattispecie criminose dell'induzione, del favoreggiamento o dell'agevolazione della prostituzione (artt. 345-347)<sup>139</sup>, la Benetti osserva che – salvo i due casi disciplinati

<sup>138</sup> Benetti (1908), p. 73.

<sup>139</sup> Inquadra la fattispecie criminosa del lenocinio volta a soddisfare le lussurie altrui, come disciplinata dal Codice Zanardelli alla luce dei suoi molteplici risvolti normativi e dottrinali, Danusso (2022), pp. 1-53.

Art. 345 c.p.: “Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la

nel I e nel II comma dell'art. 347 nei quali la legge rispettivamente punisce l'ascendente, l'affine in linea ascendente, il marito o il

reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila. La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso:

1° sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;

2° con inganno;

3° da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea;

4° abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze previste sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille”.

Art. 346 c.p.: “Chiunque, per servire all'altrui libidine, favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minorenni nei modi o nei casi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire trecento a cinquemila; e, nel caso preveduto nel secondo capoverso, la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquecento a seimila”.

Art. 347 c.p.: “L'ascendente, l'affine in linea ascendente, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorché maggiorenne, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni”.

Come sottolinea Danusso (2022), p. 48, l'art. 347 disciplinava “due ipotesi di induzione alla prostituzione ritenute dal legislatore molto gravi, perché intercorrenti tra persone in particolari rapporti di familiarità e fiducia e caratterizzate da violenza o minaccia oppure da inganno: questi casi, in cui il consenso dei soggetti passivi era viziato e, pertanto, il bene tutelato era sostanzialmente la libertà sessuale, comprendevano vittime sia minorenni che maggiorenni”.

Art. 348 c.p.: “Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia il marito, non si procede che a querela della moglie; e, se questa sia minorenni, anche a querela di colui che, ove ella fosse nubile, avrebbe sopra di lei la podestà patria o l'autorità tutoria. La condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale”.

tutore che con violenza o minaccia costringe alla prostituzione il discendente o la moglie “ancorché maggiorenne” e l’ascendente o il marito che inducono “con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie maggiorenni”<sup>140</sup> – alla donna maggiorenne è riconosciuta una piena responsabilità<sup>141</sup>.

Ora, sostiene con veemenza la Benetti, non vi è chi non veda il doppio “torto” che il legislatore arreca alla donna italiana: in primo luogo, spogliandola “di tutti i diritti politici e di gran parte dei diritti civili” e riconoscendola imputabile nel penale al pari dell’uomo in condizioni però per lei del tutto “disastrose”. In secondo luogo, ritenendola responsabile “dinnanzi alla seduzione o al lenocinio”<sup>142</sup> lasciandola così totalmente esposta all’“appetito sessuale del maschio, naturalmente preponderante, socialmente poi assai meno contenuto dalle leggi e dal costume”<sup>143</sup>.

In questo passaggio la femminista mostra di aver meditato sulle parole di Zanardelli il quale sosteneva che il lenocinio, nel caso delle maggiorenni, “per quanto abietto” non offrisse “caratteri di giuridica gravità”<sup>144</sup>. Laddove invece per la Benetti tali caratteri sono di tutta evidenza: come si può pretendere che una donna maggiorenne per la legge ossia una sedicenne – come è stabilito per i delitti sessuali – “possa opporre sia alla seduzione maschile sia al lenocinio, tutta la resistenza della sua volontà”<sup>145</sup>?

<sup>140</sup> Cfr. il dettato dell’art. 347 alla nota precedente.

<sup>141</sup> “eccezionalmente si accordava tutela ai maggiorenni quando fossero costretti a prostituirsi con violenza o minaccia oppure con inganno dall’ascendente, dall’affine in linea ascendente o dal marito” così Danusso (2022), p. 39.

<sup>142</sup> Benetti (1908), pp. 74-75.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>144</sup> *Il codice penale* (1890), p. 354: “Generalmente, adunque, il sesso femminile e l’età minore della vittima sono estremi essenziali di questo delitto secondo il Codice, e ciò perché trattandosi di maschi, sembrami avviso più prudente, anche per la straordinarietà dei casi, non autorizzare procedimenti troppo scandalosi, e, trattandosi di maggiorenni, il fatto, per quanto abietto, non offre caratteri di giuridica gravità”.

<sup>145</sup> Benetti (1908), p. 74.

“Riconosciuto da una parte il maggiore trasporto sessuale dell’uomo ed il predominio che egli vuole sempre esercitare, dall’altra la imperfetta educazione sociale della donna, dobbiamo pur convenire che la legge lascia a delle ben ardue prove la resistenza volitiva di quest’ultima”. Affiora qui tra le righe, il significato profondo di una dolorosa riflessione tratta dal saggio breve *La donna nella società moderna* di Teresa Labriola – tra le fonti indicate dalla pedagogista nella Bibliografia in appendice al suo libro – ove la giurista romana evidenziava come nelle classi sociali inferiori le “miserissime condizioni” di vita delle operaie, l’esigua paga, il continuo contatto con uomini brutali e corrotti contribuissero inevitabilmente ad abbassare il livello morale della donna spingendola sovente “a procurarsi un supplemento di salario con modi e per vie immorali”<sup>146</sup>.

Altra gravissima questione è quella della procedibilità dal momento che sia per l’adulterio che per il ratto e il lenocinio, non si procede se non su querela di parte. Lo stesso vale anche per i delitti di violenza carnale e di corruzione di minorenni salvo quanto stabilito dall’art. 336<sup>147</sup>. Come spiega la studiosa pedagogista e come si evince dalla relazione Zanardelli, la *ratio* della querela è quella di garantire “l’opportuna tutela del diritto leso” lasciando alla persona o alla famiglia della vittima la facoltà di agire giudizialmente e di autorizzare, nel caso, il compimento di indagini che potrebbero rivelarsi scabrose per il fatto di riguardare “delicati segreti domestici”. Ciò al fine di evitare uno scandalo assai più grave di quello derivante dal “fatto rimasto poco noto od interamente ignoto”. Dal momento che anche il dibattito a porte chiuse non impedirebbe il divulgarsi “del nome delle parti, dell’indole delle accuse”, “col mezzo dei testimoni” o della stampa<sup>148</sup>.

<sup>146</sup> Labriola (1902a), p. 48.

<sup>147</sup> Cfr. *retro*, nt. 129.

<sup>148</sup> *Il Codice penale* (1890), pp. 346-347.

Su questo punto specifico la lettura del commento della Benetti offre molteplici spunti di riflessione dal momento che la femminista non si fa scrupolo di muovere all'attacco smontando pezzo per pezzo il ragionamento del legislatore e, soprattutto, di dimostrare come la questione sia molto più complessa.

In linea di principio, sostiene la pedagoga, non c'è dubbio che la querela di parte rappresenti un vantaggio per la donna che le consente di sottrarsi alla "berlina sociale" derivante dalla notorietà del giudizio su fatti che lei stessa, "o chi ha diritto per lei" può avere interesse a tenere celati.

E però le conseguenze derivanti dalla mancata querela che ricadono sulla donna sono quanto mai "dolorose": in primo luogo perché l'esercizio di questo diritto è drasticamente ridotto dal "timore di vendette e persecuzioni da parte del maschio stesso". Basti pensare, ad esempio, al caso dell'alcoolista violento. Quale moglie troverà mai il coraggio di querelare il marito alcolizzato, terrorizzata all'idea delle violenze ancor più gravi che l'attendono?

In secondo luogo, il vantaggio che la donna ottiene nel non dare pubblicità all'atto delittuoso si traduce per lei in un "danno manifesto" per l'impunità riconosciuta all'uomo.

Non a caso l'Assemblea delle congressiste voterà all'unanimità la perseguibilità d'ufficio per i reati di violenza carnale, corruzione di minorenni, ratto o lenocinio<sup>149</sup> in ragione dell'enorme favore di cui si avvantaggiano i colpevoli di questi delitti, dovuto al fatto che assai di rado i genitori delle vittime sporgono querela o per il timore dello scandalo o per lo scellerato patto di un silenzio venduto "a denaro sonante, pagato volentieri dal colpevole"<sup>150</sup>.

<sup>149</sup> Cfr. *infra*, p. 197.

<sup>150</sup> Montesi (2007), p. 69. Già a fine Ottocento, durissima era stata la presa di posizione di chi, come Ferriani, sensibile ai problemi dell'infanzia maltrattata avendone ampiamente trattato in diverse sue opere, stigmatizzava lo "sconcio (...)

Su questo punto specifico è di nuovo *La famiglia moderna* di Guarnieri Ventimiglia a fondare nella studiosa pedagogista la convinzione secondo la quale l'“impunità, apertamente dichiarata dalla legge” in questo genere di delitti rappresenta un vero e proprio “incitamento a delinquere in questo sfogo bestiale”<sup>151</sup>. Sulla falsa riga di questi ragionamenti, la Benetti annota nel suo commentario come la legge si ‘aggiri’ qui in un “circolo vizioso (...) per la maggior forza ed audacia, che dall'impunità ritrae il libertinaggio maschile”. E come il venir meno degli “effetti inibitori della pena” sia all'origine di una serie di reazioni a catena.

Il fatto, ad esempio, evidenzia la pedagogista in erba che “il danno della responsabilità materiale e morale del maschio nelle relazioni sessuali extraconiugali” ricade per intero sulla donna, non può non alimentare un pericoloso sentimento sociale di “scetticismo rispetto alla legge, come disciplina dei costumi”. Ed è evidente che “la fortissima spinta che proviene dalla generale opinione della impunità e dell'irresponsabilità” dei seduttori<sup>152</sup> costituisce un fatto che amplifica a dismisura nella comunità “la potenza malefica dell'esempio”. La quale, a sua volta, produce uno scadimento gravissimo della moralità degli individui e delle famiglie, tale da ‘illanguidire’ e da ‘ammorbare’ nella società la sua capacità di reazione “dinanzi alle più turpi audacie ed ingiurie della lussuria maschile”. Fino a provocare quell’“indifferentismo” più totale che alligna nell'opinione pubblica<sup>153</sup>.

che si lasci la facoltà di procedere o meno contro i corruttori, a coloro che sovente (...) insozzano la patria potestà speculando sulle sciagure dei figli” (1897), p. 226. Così i reati più turpi diventano “titoli commerciali nelle mani degli speculatori, incuranti se tra le pieghe di que' titoli fermentino i microbi della prostituzione, del libertinaggio, del mercato della carne umana” (pp. 229-230).

<sup>151</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 74, p. 127.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> Benetti (1908), p. 75. Su questo ‘indifferentismo’ dell'opinione pubblica rifletterà Ersilia Bronzini Majno nella relazione *Assistenza alle fanciulle* da lei svolta in qualità di membro della Commissione ministeriale istituita con R. D. 7 novembre 1909 dal Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando e presieduta dal procuratore della

Sicché nella sostanza il giudizio della femminista collima alla perfezione con quello espresso assai più crudamente da Guarnieri Ventimiglia, là dove il valente penalista da “sensibile osservatore della realtà circostante”<sup>154</sup> bollava questo genere di delitti sessuali come “una vera fogna di corruzione, un laido mercato di compromessi, di transazioni e di complicità; dove la santa poesia del focolare domestico è dispersa dal soffio putrido delle male arti incoraggiate e protette”<sup>155</sup>.

La diagnosi positivista formulata dall’avvocato siciliano verteva sul fatto di essere la famiglia considerata nel penale “(...) con criteri di ordine privato”. Di conseguenza l’indole privata che caratterizza i delitti che offendono l’ordine delle famiglie oltre a giustificare la procedibilità su querela di parte, rende “la ragione privata(...) dominante dei rapporti giuridici; e quindi costituisce arbitro e padrone il più forte od il più abile, con manifesto predominio della violenza e della frode”<sup>156</sup>. In questo modo la

Corte di Cassazione di Roma, Oronzo Quarta con l’incarico di studiare le cause del progressivo aumento della delinquenza dei minorenni e di proporre quelle riforme legislative che sembrano più adatte ad apportarvi rimedio. Nell’approfondire le cause del *traviamento* delle fanciulle, la femminista lombarda denuncerà senza mezzi termini l’*acquiescenza* da parte dell’opinione pubblica e della classe politica, puntando il dito contro i laidi mercanteggi delle querele dai quali scaturiva l’impunità del corruttore oltre che il “silenzio su questi turpi delitti”. Sul punto v. *infra*, Cap. IV, pp. 274-278.

<sup>154</sup> Pignata (2009), p. 145.

<sup>155</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 67, p. 111. E ancora: “L’argomento dello ‘scandalo’ dovrebbe essere decisivo contro coloro che lo mettono avanti. Lo scandalo vero e grave è quello di lasciare occulta ed impunita la delinquenza; di creare differenze tra gli autori del medesimo fatto criminoso; di aiutare la fraudolenza dei più astuti, che cercano di sottrarsi all’azione sociale riparatrice; di sanzionare, legalizzandolo, il mercato delle querele e delle remissioni, dove il maggior offerente compra l’inazione della magistratura giudicante” (§ 66, p. 109). Sul punto v. anche il § 178, p. 292.

<sup>156</sup> *Ivi*, p. 116. “Una società civile non deve sottrarre il fatto delittuoso alle conseguenze di dritto, né condizionare il magistero della repressione a criteri di opportunità od a permessi privati: ogni ufficio sociale è, essenzialmente, di ragione pubblica ed il privato dovrebbe rimanervi estraneo” (§ 66, p. 109).

criminalità finisce con l'essere più incoraggiata che repressa<sup>157</sup>. Con la conseguenza che le statistiche legali sulla delinquenza sessuale familiare non sono che “un lontano e pallido riflesso della grave, profonda, numerosissima criminalità che travaglia la famiglia, negletta dal giure, sconosciuta ai giuristi, fonte di corruzioni e di miserie”<sup>158</sup>.

Tornando al commentario, riconosciuto dunque che le disposizioni di legge riguardanti la querela “da un lato non hanno fondamento in un principio di giustizia e dall'altro hanno per conseguenza di paralizzare gli effetti della stessa legge”, sarebbe d'uopo che il legislatore le abolisse. Ma per far ciò, osserva la femminista, “occorrerebbe nella nostra società una chiara coscienza della responsabilità maschile in questi reati”. Torna qui il *leit motif* del principio dell'irresponsabilità maschile quale comune denominatore di tutti i delitti sessuali e quale fondamento dell'intero sistema di oppressione della donna. Nell'adulterio come nella violenza carnale e nella corruzione di minorenni, nel ratto come nel lenocinio, il maggior danno sociale dell'adultera, il disonore che grava sulla giovane violata e corrotta, l'onta che ricade sulla donna sedotta quale espiazione “d'un fallo non essenzialmente suo”, dimostrano con ogni evidenza quanto l'intero sistema di legge sia marcatamente maschilista.

“Ora non v'ha dubbio”, conclude la Benetti, “che se il diritto fosse realmente informato a principii egualitari riguardo ai sessi, rigetterebbe da sé il principio di irresponsabilità maschile, per riconoscere l'uomo corresponsabile colla donna del coniugio anche fuori del matrimonio”<sup>159</sup>.

<sup>157</sup> *Ivi*, § 71, p. 116: “L'argomento dello ‘scandalo’, ossia la paura della luce è l'argomento decisivo che determina i più fitti veli impenetrabili, a coprire l'ambiente della famiglia, quando non siano i componenti della stessa, anzi alcuni tra essi, ed in casi speciali, a sollevarne qualcuno ed a domandare un po' di luce ed un po' di giustizia”.

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Benetti (1908), p. 76.

### 2.13. *Disposizioni comuni ai capi precedenti*

In questo paragrafo la Benetti si sofferma sul capo IV del Titolo VIII del codice penale ed in particolare sul dettato dell'articolo 352 ove è stabilito che il colpevole dei delitti di violenza carnale, corruzione di minorenni e di ratto è esente da pena se contrae matrimonio con la persona offesa prima della condanna e anche dopo<sup>160</sup>.

Nella relazione ministeriale che accompagna il codice penale, Zanardelli spiega il contenuto del suddetto articolo ritenendo “prudente agevolare, con la concessione dell'impunità” il matrimonio, che dunque farà “cessare ogni procedimento, se avvenga prima della condanna; e se la condanna è già avvenuta, ne farà cessare gli effetti”<sup>161</sup>.

La Benetti, che sicuramente la relazione l'ha sul suo tavolo di lavoro, osserva come in questa norma il principio della irresponsabilità maschile tocca il suo apice: a salvare qui il reo non è la vittima che non ha avuto la forza di querelare il suo carnefice, ma la legge stessa che acclarata la colpevolezza del reo, sia prima che dopo la sentenza di condanna gli offre ancora la possibilità di sottrarsi alla pena mediante il sacro vincolo matrimoniale. In questo modo, considera la femminista, la legge cede al disumano, perché cos'altro è il “connubio fra due esseri dei quali uno è il reo e l'altra la vittima” se non qualcosa “fuori d'ogni legge di umanità”? Il matrimonio è dunque il colpo d'ala del legislatore che cancella il delitto del maschio e spazza via l'offesa arrecata al

<sup>160</sup> Art. 352 c.p.: “Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 335, 340 e 341 va esente da pena se prima che sia pronunziata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati. Se il matrimonio si contrae dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa”. Sul matrimonio riparatore e sul dibattito svoltosi in occasione del primo Congresso delle donne italiane v. *infra*, Cap. III, pp. 198-199.

<sup>161</sup> *Il codice penale* (1890), p. 359.

buon costume e all'ordine delle famiglie<sup>162</sup>; che sostituisce al travimento, la santità onesta e virtuosa del matrimonio; che redime il depravato e al tempo stesso gli dà la possibilità di continuare a oltraggiare la donna dentro e fuori il sacro recinto della famiglia.

Ed è con profondo sconforto che la Benetti prende atto dell'avvilimento in cui versa l'attuale condizione femminile. Se difatti la donna "al disonore sociale, che le fa onta d'una colpa non sua, preferisce (...) unirsi in matrimonio con chi l'ha oltraggiata" è perché a monte c'è un legislatore che, sprezzante nei confronti di "ogni elementare principio di dignità"<sup>163</sup>, le fa credere che il matrimonio è "la più grande riparazione che l'uomo possa dare alla donna da lui disonorata"<sup>164</sup>. Il matrimonio è la generosa *chance* offerta in dono alla donna violentata che, non essendosi opposta come avrebbe dovuto e potuto e avendo perso il suo onore, non è più "in grado di offrire rispettabilità e onorabilità al futuro marito" né può dunque rifiutarsi a chi dopo averla stuprata la chiede in moglie<sup>165</sup>.

Giova qui sottolineare che l'articolo 352 del codice penale sarà al centro di un'animata discussione in occasione del primo

<sup>162</sup> Cazzetta (1999), p. 283, nt. 197; Id. (2012), p. 81 sul matrimonio inteso "come 'purificazione' della violenza" subita.

<sup>163</sup> Benetti (1908), p. 77.

<sup>164</sup> *Il Codice penale* (1890), p. 359.

<sup>165</sup> Montesi (2007), pp. 61-67: "la verginità era per una donna un valore che segnava un confine netto tra quella che sarebbe divenuta una buona madre di famiglia o, invece, una prostituta". Ciò in quanto, come sostenevano Cesare Lombroso e il cognato Guglielmo Ferrero ne *La donna delinquente*: "non [era] tanto l'onestà che salvaguarda[va] la verginità, quanto la verginità che salvaguarda[va] l'onestà". Osserva al proposito Perry (2011), p. 5 che "se si veniva a sapere che una donna nubile aveva perso la verginità, ciò era considerato prova della debolezza dei familiari maschi, una dimostrazione della loro incapacità di proteggerla o controllarla in modo adeguato". E dunque in quest'ottica, il matrimonio riparatore "poteva restituire l'onore alla famiglia, ma a volte ciò significava che una donna era costretta a sposare il proprio stupratore".

Congresso nazionale delle donne italiane. Se in merito ai delitti sessuali le congressiste sosterranno all'unanimità la proposta dell'inammissibilità del matrimonio riparatore avanzata dalla Benetti in considerazione della sua intrinseca "amoralità" (Schiff) e della sua estraneità al concetto di unione intesa "secondo il concetto etico moderno" (Labriola), il caso della seduzione aprirà invece a un confronto sulla opportunità di ammettere il matrimonio riparatore (Benetti, *Lucifero*) quale "compenso etico alla grave colpa commessa" dal seduttore (De Vincentiis).

#### 2.14. *Dell'infanticidio e del procurato aborto*

Il motivo che induce la femminista ad analizzare insieme queste due fattispecie criminose è dato dal fatto che "il procurato aborto (...) non rappresenta che l'uccisione dell'infante in seno alla madre"<sup>166</sup>. Nello specifico, l'attenzione si appunta sugli articoli 369 e 385 del codice penale e sul caso della donna sedotta che "per salvare il proprio onore" commette l'infanticidio o si procura l'aborto. Delitti per i quali la legge prevede rispettivamente una pena attenuata pari, rispettivamente, alla detenzione da tre a dodici anni (art. 369)<sup>167</sup>. Unitamente alla diminuzione da uno a

<sup>166</sup> Benetti (1908), p. 78.

<sup>167</sup> Art. 364 c.p.: "Chiunque a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anno".

Art. 369 c.p.: "Quando il delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni".

Ricostruisce i profili della legislazione preunitaria di questo reato partendo dal codice penale napoleonico del 1810 e dalla *Franziskana* (1803) fino al Codice Zanardelli (e al Codice Rocco ove l'infanticidio per causa d'onore fu elevato a titolo autonomo di reato), mettendo a fuoco anche i contrasti fra la dottrina – incline a

due terzi delle pene stabilite ex artt. 381 ss. e alla sostituzione della reclusione con la detenzione (art. 385)<sup>168</sup>.

Osserva la Benetti che, come già nei delitti sessuali, anche in merito a queste due fattispecie criminose la legge “non colpisce mai il seduttore; in questo modo essa è del tutto conseguente al principio della irresponsabilità dell’uomo fuori del matrimonio”.

Affiora qui in contro luce il senso della riflessione dell’attivista Bertha Novich che in un passaggio del suo *Maternità e lavoro* aveva acutamente stigmatizzato la condotta del seduttore. Privo di qualunque scrupolo morale egli prima ghermisce la sua vittima con “promesse mendaci”. Poi, dopo averla sedotta e resa madre, “scuote le spalle e sparisce (...) perché ricada sulla disgraziata, che ha portato per nove mesi nel seno il peso del proprio disonore, tutta la responsabilità di quella procreazione illegittima”<sup>169</sup>. Come dunque da copione, il seduttore scarica sulla

considerarlo come un omicidio attenuato dalla causa d’onore – e la giurisprudenza orientata a inquadralo come una figura speciale di reato, Garlati (2012a), pp. 17-58.

<sup>168</sup> Art. 381 c.p.: “La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l’aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni”. Art. 382 c.p.: “Chiunque procura l’aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni. Se, in conseguenza del fatto dell’aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni, se la morte avvenga per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito”.

Art. 383 c.p.: “Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l’aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni; e da sette a dodici anni, se avvenga l’aborto. Se, in conseguenza del fatto dell’aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni”.

Art. 385 c.p.: “Nel caso di aborto procurato per salvare l’onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione”.

<sup>169</sup> Novich (1907), pp. 57-58: “A noi si impone di essere caste, a voi uomini si offrono tutti i mezzi per eludere la legge e si insegnano le facili scappatoie perché

donna “l’onta della sua maternità disconosciuta” e la spinge alla più sciagurata delle soluzioni.

Agli occhi della femminista, tutto ciò dimostra – sulla scorta di un Guarnieri particolarmente sensibile al dramma delle ‘sedotte figlie di popolo’ – l’“enorme danno sociale (...) veramente sovversivo dei rapporti naturali di filiazione” derivante dal divieto di ricerca della paternità<sup>170</sup>.

Fuori del matrimonio – questo il giudizio del penalista – la maternità è “disonore, vergogna nella morale: fatto illecito e punibile dal diritto”<sup>171</sup>. In essa le colpe della donna non sono quelle dell’uomo, di conseguenza il silenzio della legge penale e i rigori del diritto civile messi insieme fondano un “ordinamento di frodolenza legale, protettivo della frodolenza dei miserabili violatori di fanciulle”<sup>172</sup>. Più in generale nel solco delle idee

possiate non fare ammenda dei falli. Non dite che noi siamo immorali: la nostra moralità è superiore alla vostra, più tenace, più forte, perché sa le conseguenze ed i pericoli ai quali una gestazione ci espone; e quando, qualche volta, la nostra innocenza ci impedisce di vedere nettamente nella voragine in cui le vostre promesse mendaci ci trascinano, allora paghiamo il fio della fiducia, riposta nelle vostre parole, colla nostra morte morale”.

<sup>170</sup> Graneroli (1994/1995), p. 29.

<sup>171</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 140, p. 232.

<sup>172</sup> *Ivi*, § 74, p. 131. Nel richiamare la discussione in sede di Commissione di revisione in merito alla proposta di introdurre un nuovo articolo al progetto ministeriale riguardante la seduzione con promessa di matrimonio non adempiuta nei confronti di una donna minore degli anni 18, e il rigetto di quella proposta da parte del ministro Zanardelli, l’illustre avvocato concludeva con queste parole: “*Progresso*”, giudicava lo Zanardelli l’impunità della numerosa falange di giovinastri che seducono ed abbandonano le giovinette, con la terribile arma della promessa di matrimonio. Né pensava egli come tale impunità (...) sia la causa principale di tutti gli attentati al vetriolo e dei delitti delle donne sedotte: diventando così un fatto antisociale, ossia un vero incitamento a delinquere, che parte dalla legge scritta. Né pensava come le Giurie ed anco i magistrati con la costante benevolenza verso le ragazze abbandonate (...) dimostrino che il buon senso popolare si rivolta contro l’impunità di malfattori che versano l’onta ed il disonore sulla famiglia e sulla società” (§ 74, pp. 129-130). Nel tentativo di “ridisegnare in modo meno rigido le

lombrosiane, i positivisti propendevano per il “convenzionalismo sociale” là dove consideravano “le infanticide (...) delinquenti d’impeto, le cui azioni erano determinate dalla volontà di sottrarsi all’infamia che accompagnava la maternità illegittima: l’infamia era una condizione che non la natura, ma la società infliggeva”<sup>173</sup>.

Sulla questione della seduzione il fronte del movimento femminile si mostrerà compatto nel condannare il silenzio del legislatore. Più nello specifico, come si avrà modo di approfondire in occasione del primo Congresso romano, le proposte avanzate convergeranno sulla proposta di tutelare la donna specialmente “nel periodo dello sviluppo sessuale fisico e psichico” (Labriola), di permettere le indagini sulla paternità<sup>174</sup> e di

regole del Codice civile”, già a fine Ottocento la giurisprudenza e la dottrina avevano configurato in capo al seduttore una responsabilità per danno extracontrattuale considerata come “una sorta di riparazione sussidiaria per colmare il vuoto di tutele per la donna apertesi a seguito del riferimento assoluto alla volontà libera”. Su questo indirizzo “largamente prevalente in Francia e in Italia” v. Cazzetta (1999), pp. 308-316 che osserva come “scavando nell’anima e scomponendo il consenso femminile”, la libertà della donna rimanesse sempre “schiacciata dalla mentalità dei giuristi entro interpretazioni sempre attente al solo profilo dell’onestà” (pp. 329-330).

<sup>173</sup> Garlati (2012a), pp. 58-74 ove il confronto tra la scuola classica e la scuola positiva metteva in luce le divergenze di opinione “circa le cause e le ragioni di tale reato, la sua incidenza nel tessuto sociale, gli indici della relativa gravità, i possibili rimedi”. Le madri, secondo Carrara “erano spinte al delitto proprio da quel sentimento d’onore che (...) ne motivava l’attenuazione sanzionatoria e che invece nella visione ‘positiva’ rappresentava la molla sociale scatenante”. Così “Il libero arbitrio (cardine della ‘scuola italiana’) cedeva di fronte al condizionamento sociale” (p. 59). Nel suo saggio *La madre delinquente* pubblicato nel 1897 con prefazione di Cesare Lombroso, l’avvocato Vincenzo Mellusi metteva in evidenza le dinamiche psicologiche in base alle quali l’infanticida cedeva al “«convenzionalismo sociale»” sottolineando come, paradossalmente, la donna infrangeva “in modo ben più drammatico quelle stesse convenzioni sociali” che avevano scatenato il suo gesto. Sul punto Babini (1986), pp. 65-74; Musumeci (2019), pp. 65-68.

<sup>174</sup> Ead. (2012a), p. 66: “solo consentendo, anzi imponendo tale ricerca sarebbe stato possibile per la donna vedersi riconosciuto un diritto al risarcimento dei danni subiti, in una contaminazione tra strumenti civilistici e penalistici”.

introdurre nel codice penale “il reato di seduzione quando la vittima sia tra i quindici e i ventuno anni di età”<sup>175</sup>.

Alla Benetti, molto sensibile alle correnti d’opinione di matrice internazionale, probabilmente è giunta l’eco del clamore suscitato oltr’alpe dall’*Histoire morale des femmes* opera di fine Ottocento in cui il romanziere Ernest Legouvé aveva apertamente denunciato il vuoto normativo nei confronti della donna sedotta sollevando accese polemiche sul fronte giuridico<sup>176</sup>. Soprattutto in considerazione del fatto che pure in Francia la “«doctrina fatale de l’impunité»” del seduttore aveva drasticamente ridotto nell’opinione pubblica la capacità di reagire a una situazione di immoralità diffusa<sup>177</sup>.

Sulla scia di queste vicende anche in Italia il *topos* del seduttore fu ripreso da una ampia libellistica che attingendo a piene mani da quella francese tracciava un profilo molto nitido del “giovinastro avventuriere”<sup>178</sup>. Un individuo spregevole sotto

<sup>175</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 199.

<sup>176</sup> Cazzetta (1999), pp. 330-333. Sicuramente la Benetti ha preso spunto anche dalle pagine de *La femme criminelle* di Camille Granier (1906), p. 83 ss. ove il tema dell’infanticidio è considerato in relazione all’art. 340 del *Code civil* inerente al divieto di ricerca della paternità.

<sup>177</sup> Cazzetta (1999), p. 331. Sul piano letterario una testimonianza magistrale è offerta da una pagina del romanzo *L’assommoir* (parte del grande ciclo dei *Rougon-Macquart*) di Émile Zola: “«Un delitto spaventevole ha gettato il terrore nel comune di Gaillon (Seine e Marne); un figlio ha ucciso suo padre a colpi di zappa, per portagli via trenta soldi!». Tutti gettarono un grido di orrore. Ecco uno che sarebbero andati a veder giustiziare con piacere. No, la ghigliottina non era abbastanza; bisognerebbe farlo a pezzettini. Una storia di infanticidio li turbò lo stesso, ma il cappellaio molto moralista, scusò la donna, mettendo tutti i torti dalla parte del seduttore; perché, insomma, se un birbaccione non avesse fatto fare un marmocchio a quella donna, lei non avrebbe potuto gettarne uno nella latrina”.

<sup>178</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 74, p. 124; § 181, pp. 297-299. Di legioni intere di seduttori “gaudenti” scrive l’avvocato palermitano, con riferimento a individui totalmente privi di “senso morale” e di ogni probità e pietà, talmente pericolosi da considerarsi come “una sicura e temibile categoria di delinquenti” (1907),

tutti i punti di vista: arrogante, privo di scrupoli, per lo più di ceto alto borghese che “incentiva il libertinaggio, distrugge la tranquillità delle famiglie, diffonde il vizio nelle classi più umili e indifese, crea prostituzione, fa aumentare il numero degli esposti, gravando ingiustamente l’assistenza pubblica, arma la mano della infanticida”<sup>179</sup>. E la Benetti sa bene che nella stragrande maggioranza dei casi, le vittime adescate e predestinate sono giovani donne del popolo e che l’incidenza dei delitti di procurato aborto e di infanticidio è altissima in quella fascia di età.

Più precisamente, scrive la femminista, la madre sedotta è una donna di bassa estrazione sociale, dunque operaia, contadina, cameriera che versa “in condizioni fisiologiche anormali” e che “subito dopo il parto o durante la gestazione, cerca (di) sottrarsi alla vergogna, alle vendette della famiglia disonorata per lei, al lungo calvario d’un’esistenza da martire, uccidendo il frutto delle sue viscere”<sup>180</sup>. Detto con le parole di un esperto “frequentatore

pp. 14-15. Versato negli studi di psicologia criminale e sociale, Ferriani distingueva la tipologia del corruttore in relazione all’ambiente: in città domina il corruttore ‘elegante’ dai “modi insinuanti”, esperto di “tutte le arti sottili che sono il prodotto di una corruzione raffinata”. In campagna, invece, il ‘volgare’ che “colla violenza e mezzo brillo contamina l’anima e il corpo della fanciulla” (1897), pp. 276-288. Nel quadro di questa distinzione Ferriani allegava anche uno “specchietto edificante” e “alcune notizie particolareggiate” desunte da processi da lui studiati sull’età dei corruttori e dei corrotti, sul prezzo della corruzione, sul ritiro delle querele e sul mezzo usato per corrompere come, ad esempio, *un ombrellino, un paio di scarpe, un po’ di frutta* oltre a un *libro con figure oscene* a uno con *figure sacre* e altro ancora (pp. 283-285).

<sup>179</sup> Cazzetta (1999), p. 333.

<sup>180</sup> “In questo modo l’onore era salvo, la famiglia non sopportava il peso del nuovo nato, la donna poteva sperare ancora in un matrimonio: aborto e infanticidio erano pertanto strumenti di riparazione individuale, per non dire sociale, un mezzo per ricreare una ‘verginità’ morale perduta. E se l’uno o l’altro delitto non erano alla fine consumati, non restava che l’abbandono con cui si andava ad ingrossare la schiera di miseri e infelici trovatelli”. Così Garlati (2012b), pp. 418-419; Ead. (2012 a), pp. 61-62.

del foro” qual era il Ventimiglia<sup>181</sup>: “La fanciulla a 16 anni compiti, può venire ingannata impunemente”, dal momento che “essa non ha alcuna garanzia della legge penale italiana. Essa può venir sedotta, mediante l’impegno fraudolento di renderla la propria donna (...), resa madre e abbandonata, non ha altro schermo che l’aborto procurato o l’infanticidio, a salvarsi dall’onta che il mondo fa scontare amaramente<sup>182</sup>.”

E questa tragica soluzione, sottolinea la pedagogista in erba, non è diversa da quella adottata dall’uomo, il quale “moralmente dentro di sé” disconosce per primo “l’esistenza del proprio figlio” annientando “in sé la coscienza di padre”<sup>183</sup>. Solo che la legge lo protegge. Siamo dunque alle solite: “l’uomo, il forte, il privilegiato del diritto e della ricchezza, se avrà rinnegato colla madre il figlio, se avrà entrambi condannati alla miseria e al disonore” non ha nulla da temere. Di tutto ciò egli potrà “letteralmente lavarsi le mani”<sup>184</sup> dal momento che “la legge lo lascerà illeso, anche se l’atto delittuoso della madre apparirà una conseguenza terribilmente logica dell’impunito suo reato: egli”, tuona la femminista, “ha diritto al piacere!”<sup>185</sup>.

E allora non c’è che “augurarsi per l’onore della nostra patria e per il bene di non poche vittime che si inizi anche da noi, nei limiti tollerati dall’attuale legge, la ricerca della paternità”<sup>186</sup>. Su

<sup>181</sup> Pignata (2009), p. 155.

<sup>182</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 74, p. 124; § 155, p. 247; Id., 1907, pp. 14-15.

<sup>183</sup> Benetti (1908), p. 78.

<sup>184</sup> Graneroli (1994/1995), p. 29.

<sup>185</sup> Benetti (1908), p. 79. La pedagogista con ogni probabilità prende qui spunto dalle opere di giuristi attenti agli studi di psicologia criminale sulla delinquenza femminile di fine Ottocento (Mellusi, Ferriani) nelle quali, in relazione alle differenze psicologiche tra uomo e donna, si affermava che per l’uomo l’amore era sempre “istante fugace”, un fatto “egoistico e estrinseco”; per la donna, invece, un atto “con conseguenze organiche durature, altruistiche e intrinseche” (Babini (1986), p. 66.

<sup>186</sup> Benetti (1908), p. 41. In questo passaggio la pedagogista si ispira nuovamente al saggio di Bertha Novich (1907), p. 63, ove si implorava l’urgenza di “una

questo fronte però la Benetti sa che il percorso sarà lungo e difficile<sup>187</sup>. Non a caso tutti i progetti di legge presentati in passato erano rimasti privi di una sanzione, a cominciare da quelli avanzati nel 1875 e nel 1879 dal “paladino dell’emancipazione”<sup>188</sup>, il brindisino Salvatore Morelli, volti all’abrogazione *tout court* del divieto stabilito dall’art. 189 del codice civile<sup>189</sup>. In seguito, nel 1891 con un intervento più mirato, Emanuele Gianturco aveva chiesto di affiancare al ratto e allo stupro violento il “possesso di stato della paternità naturale” e la “seduzione, preceduta da promessa di matrimonio, quando il tempo della seduzione risponde a quello del concepimento, e la donna abbia sino allora serbato condotta illibata”<sup>190</sup>. Nel 1906 la “seduzione preceduta da promessa di matrimonio, o compiuta con artifici o raggiri” fu nuovamente posta a fondamento del disegno di legge formulato dalla Commissione per la riforma del diritto privato istituita dall’allora ministro di giustizia Gallo, di seguito presentato al Senato da Vittorio Scialoja<sup>191</sup>. E a sostegno di quest’ultimo pro-

riforma del codice” civile nel nome di quelle “centinaia di fanciulli” che “gridano dalla tomba che il delitto della loro morte grava sul bilancio della pubblica moralità”.

<sup>187</sup> Come sottolinea Bartoloni (2018), pp. 86-87 se la battaglia per modificare l’art. 189 appariva difficile, quella per la sua abrogazione risultava impossibile proprio perché “a differenza dell’autorizzazione maritale, che riguardava le donne borghesi, possidenti, commercianti e piccole imprenditrici, la ricerca della paternità toccava le donne del popolo, domestiche, contadine e operaie senza istruzione, rappresentate come sprovvedute e con pochi mezzi di difesa di fronte alla legge, all’autorità e alle lusinghe di un uomo che prometteva di sposarle per poi sottrarsi al proprio dovere”.

<sup>188</sup> Passaniti (2011), p. 281.

<sup>189</sup> Cazzetta (1999), p. 317, nt. 267; Di Simone (2014), p. 117. In merito ai progetti del ’75 e del ’79 v. il testo in Cappiello, Marinucci, Rech, Remiddi (1988), pp. 141-142 e 197-198.

<sup>190</sup> Cazzetta (1999), p. 317, nt. 267; Di Simone (2014), p. 121. Sul punto anche Montesi (2007), p. 98; Cappiello (1988), pp. 267-286.

<sup>191</sup> Sui progetti di legge del socialista Ugo Sorani (1901 e 1905) v. Valsecchi (2014), p. 200. Inoltre cfr. *retro*, Cap. I, p. 44 nt. 156.

getto sarà la stessa Benetti a redigere per conto dell'Associazione Per la donna, una articolata *Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata* indirizzata al Parlamento<sup>192</sup>.

Stando dunque così le cose, fino a quando la ricerca della paternità non sarà ammessa, alla donna spetterà “un’eroica responsabilità” dal momento che tutto il peso della famiglia naturale graverà su lei sola. In più ella dovrà dotarsi di una “sovrumana moralità” nel sopportare “miseria, onte, persecuzioni”<sup>193</sup>. Nel tirare le fila del suo ragionamento, la Benetti coglie nel silenzio della legge oltre all’ennesima clamorosa smentita del principio posto a fondamento del diritto penale che riconosce alla donna “una capacità volitiva e intellettuale eguale a quella dell’uomo dinanzi alla responsabilità del delitto”, anche la solita ipocrisia. Ossia il conflitto gravissimo tra la realtà e la legge, tra una società civile che a parole considera “decoroso tutelare e difendere l’esistenza dell’infante” nel segno del tanto sbandierato maternalismo dei tempi odierni e un sistema di leggi che non fa nulla per difendere quell’esistenza ed anzi quasi impone alla donna la scelta dell’“olocausto (...) del figlio”<sup>194</sup>.

A orientare qui la Benetti sono sicuramente le pagine de *La donna delinquente* di Lombroso e Ferrero dedicate alla tipologia delle delinquenti per passione e delle infanticide nei confronti delle quali lo scienziato veronese nutriva una particolare tolleranza dettata dal fatto che l’infanticidio e l’aborto non erano reati che presupponevano una spiccata tendenza al crimine essendo “«quasi tutti di passione o d’occasione»” dovuti “«alla vergogna di presentarsi in una condizione che non la natura ma la società suggella con note d’infamia»”. Le tristi vicende di queste

<sup>192</sup> *Infra*, Cap. IV, p. 304 ss.

<sup>193</sup> Benetti (1908), p. 78.

<sup>194</sup> *Ivi*, p. 79.

sventurate, sosteneva Lombroso, dimostravano come in questo “«secolo banchiere e procacevole»” fosse ancora possibile provare “«delle forti, ideali disinteressate passioni – e morire per esse»”. Non c’era dunque che sperare in una trasformazione della morale sessuale – più aperta e tollerante – per veder diminuire questo genere di delitti<sup>195</sup>.

La realtà, conclude la scrittrice, non è diversa dalla tragedia. Se le pagine dei classici – da Properzio a Giovenale, da Tasso ad Ariosto – traboccano di “lirici riferimenti” su false ingenuè, vittime apparenti, “*baldracche, infami, vendute*” spacciate per povere sedotte<sup>196</sup>, utilissimi ai giuristi di fine Ottocento per ricamarci sopra la figura dell’astuta maliarda, la Benetti evoca invece il Faust di Goethe ove il candore di Margherita, la sventurata amante di Faust, rifulge davanti al dominio del suo seduttore. Con l’aiuto di Mefistofele, Faust seduce la giovane e onesta Margherita la quale dopo aver partorito ed essere stata abbandonata, impazzita dal dolore, uccide il figlio e per questo viene condannata al patibolo<sup>197</sup>. Ma “l’anima umana”, commenta la giovane studiosa, “comprende che Margherita, folle di dolore, non è la rea”. Nella lettura pedagogica che la Benetti fa del capolavoro di Goethe, Margherita è la vera vittima; “il delitto da lei commesso appare un nuovo delitto consumato contro di lei; la responsabilità ricade su chi dalla fanciulla amorosa gustò la voluttà, per poi abbandonarla tradita, reietta, maledetta”. Come nella tragedia del Faust, così “il dramma umano nella sua estrema conseguenza: il sacrificio del figlio all’irresponsabilità del padre”<sup>198</sup>.

<sup>195</sup> Babini (1986), pp. 48-50; 65-74; Musumeci (2019), pp. 66-67.

<sup>196</sup> Così Ferriani (1886), in Babini (1986), pp. 69-70.

<sup>197</sup> Sul punto v. Cazzetta (1999), pp. 282-285 note relative.

<sup>198</sup> Benetti (1908), p. 79.

### 2.15. *Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a se stesse*

Il dramma della seduzione ha esiti talvolta meno cruenti, ma non per questo meno tragici<sup>199</sup>. A questo proposito la Benetti

<sup>199</sup> Art. 386 c.p.: “Chiunque abbandona un fanciullo minore di dodici anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a se stessa e della quale abbia custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi. Se dal fatto dell'abbandono derivi un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni e da cinque a dodici anni se ne derivi la morte”.

Art. 387 c.p.: “Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

1° se l'abbandono avvenga in luogo solitario;

2° se il delitto sia commesso dai genitori sopra i figli legittimi o sopra i figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dell'adottante sopra i figli adottivi o viceversa”.

Art. 389 c.p.: “Quando il colpevole commetta il delitto preveduto negli articoli precedenti sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla nascita per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo, e alla reclusione è sostituita la detenzione”.

Art. 389 c.p.: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a se stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento. Alla stessa pena soggiace colui che, trovando una persona ferita o altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pericolo personale, di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti”.

Art. 362 c.p.: “Chiunque depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo presenta, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole sia un ascendente”.

Art. 363 c.p.: “Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo commetta per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da un mese a tre anni”.

dedica l'ultimo paragrafo del suo libretto al problema gravissimo dell'infanzia abbandonata.

Intervenendo su questo tema con l'occhio clinico di chi si sta applicando alla pedagogia sulla scorta di un approccio rigorosamente scientifico, la Benetti esordisce affermando che “La lugubre serie dei procurati aborti e degli infanticidii, l'infelice sorte del grandissimo numero degli esposti e delle ragazze-madri confermano all'evidenza, che la legge, conferendo al padre il diritto di abbandonare col figlio la madre, accorda all'uomo l'impunità d'un duplice delitto”<sup>200</sup>.

Dietro l'abbandono del fanciullo, c'è dunque una storia di seduzione che sempre si ripete: l'uomo, il seduttore, che abbandona il figlio con la madre e li condanna entrambi alla miseria e al disonore. Sicché, ragionando sugli articoli 386-389 del codice penale riguardanti l'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a se stesse, la Benetti li combina in armonia con l'articolo 189 del codice civile che vieta la ricerca della paternità salvo i casi di ratto o stupro violento<sup>201</sup>.

Sul fenomeno dell'infanzia abbandonata la femminista fa proprie, sia pur senza citarne la fonte, le critiche avanzate da un Guarnieri Ventimiglia durissimo nello stigmatizzare le regole che governavano la filiazione in un contesto economico e sociale ormai radicalmente cambiato rispetto all'orizzonte del '65. Giova difatti rammentare che il processo di industrializzazione, con le sue ricadute drammatiche in termini di inurbamento e di stravolgimento dei ruoli familiari dettate dai ritmi di lavoro alienante in fabbrica, aveva amplificato enormemente il problema dell'infanzia derelitta e sbandata. L'affermarsi di queste dinami-

<sup>200</sup> Benetti (1908), p. 80.

<sup>201</sup> *Ibid.* Sulla “filiere di reati” costituita dall'aborto, dall'infanticidio e dall'abbandono del figlio “sul ciglio di una via o nella ruota di beneficenza” innescata dalle scelte discriminatorie della legge ed in particolare dall'art. 189 c.c. v. Garlati (2012b), pp. 418-419.

che nella fase di costruzione identitaria dello stato nazionale condusse però anche gradualmente – sulla scia di correnti diffuse a livello europeo come quella del *Child saving movement* – all'emersione del concetto di bene del bambino. Nel senso che si incominciò a guardare ai bambini come a “un bene da curare e da proteggere”. I bambini rappresentavano il futuro del paese, gli onesti e laboriosi cittadini del domani, educati al sacrificio e obbedienti alla patria<sup>202</sup>.

Il riconoscimento della “valenza pubblica” dell'infanzia comportò per lo Stato l'assunzione dell'obbligo e del diritto “di strappare i fanciulli allo stato di abbandono”, come pure di affrontare l'altra ineludibile emergenza – strettamente legata alla povertà e alla miseria – ossia quella della malavita e della delinquenza minorile anch'essa in gravissima ascesa<sup>203</sup>.

Se l'*acmè* di questo processo di intervento coincise con la nomina nel 1909 della Commissione reale istituita dal Guardasigilli Orlando per lo studio delle cause della delinquenza minorile i cui lavori si tradussero in un codice dei minorenni mai entrato in vigore (sul quale la Benetti redigerà un articolato *Memorandum* per conto del CNDI<sup>204</sup>), già a fine Ottocento lo Stato aveva inferto un “colpo formidabile” all'autorità paterna<sup>205</sup> rivendicando la

<sup>202</sup> Montesi (2007), pp. 15-17, 35. Sull'interesse del bambino “letto in ossequio ai valori propugnati dalla politica dominante” (“Interesse a diventare un buon cattolico, un buon comunista, un produttore soldato pregno d'amor di patria, ovvero un onesto cittadino che sposa chi ama e che pratica il lavoro per il quale si sente vocato”) v. Cavina (2007), p. 252.

<sup>203</sup> Montesi (2007), pp. 34-39, p. 113. Inoltre Cavina (2007), pp. 251-254; Garlati (2012b), *passim*; Passaniti (2014), pp. 172-176; Colao (2016), pp. 1-29.

<sup>204</sup> Cfr. *infra*, Cap. IV, p. 279 ss.

<sup>205</sup> Cavina (2007), p. 254. È utile ricordare che l'art. 222 del Codice Pisanelli consentiva al padre incapace di frenare “i travimenti del figlio” di poterlo allontanare “dalla famiglia (...) e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo”. Sull'uso distorto o strategico di questa misura correzionale paterna largamente impiegata in chiave as-

cura e l'educazione dell'infanzia mediante “un sistema di controllo” fondato sull’“obbligatorietà della scuola primaria e la regolamentazione del lavoro minorile”<sup>206</sup>.

Agli inizi del secolo Giolitti, di concerto con il ministro Orlando, presentava poi la riforma del sistema delle esposizioni e dell'assistenza agli abbandonati con il progetto intitolato *Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata*. Un disegno mai tradotto in legge a motivo anche dei costi esorbitanti interamente gravanti sulle casse comunali e provinciali<sup>207</sup>.

Sulla scorta di tutte queste vicende si capisce dunque che “il principio di tutela della prole”, come sottolineava l'avvocato Guarnieri, è un “principio di diritto sociale” in base al quale lo stato considera la famiglia come “l'assetto giuridico” entro il quale la funzione generatrice deve svolgersi. Di conseguenza, ogni qualvolta la creazione della prole avviene fuori della famiglia, coloro che hanno agito contro le prescrizioni legislative dovrebbero “sentire accresciuto il peso delle loro obbligazioni e delle loro responsabilità” ed essere, di conseguenza, puniti più duramente. E invece accade l'esatto contrario dal momento che “la legge stabilisce la responsabilità della prole sui genitori che l'abbiano, giuridicamente creata; e tende ad esonerarli, quando il *giuridicamente* faccia difetto!”<sup>208</sup>.

sistenziale dalle famiglie povere con prole numerosa per sgravarsi del mantenimento e dell'educazione sia scolastica che professionale dei figli a spese dello Stato e sul “dibattito politico e giuridico per la riforma” di questo istituto nella prospettiva non solo di riscrivere i ruoli familiari, ma anche di “fornire (...) un nuovo concetto di cittadinanza” v. Montesi (2007), pp. 16-17, pp. 21-81. Inoltre, *infra*, Cap. V, p. 340 ss.

<sup>206</sup> Montesi (2007), p. 16. Sulla questione nazionale dell'istruzione, dalla legge Casati del 1859 alla legge Orlando del 1904 che innalzò l'obbligo scolastico a dodici anni sulla base della legge Carcano del 1902 che a sua volta aveva fissato l’“età (...) di ammissione al lavoro” a quell'età v. Passaniti (2014), pp. 162-172; Colao (2016), p. 6, nt. 29.

<sup>207</sup> Montesi (2007), pp. 90-106, 119-134.

<sup>208</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 176, p. 287.

Su questa stessa direttrice procede la femminista: nel commentare l'articolo 387 del codice penale, la Benetti osserva che la legge "giustamente" aggrava la pena dell'abbandono del fanciullo "quando i rei siano i genitori" nel caso di "figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati". E in un'ottica familiare il legislatore interviene pure sulla base dell'art. 362 comminando una pena "anche grave a chiunque depone un figlio legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone lo stato"<sup>209</sup>. La "legge, sempre in armonia col principio dell'irresponsabilità sessuale dell'uomo fuori del matrimonio, accetta la conseguenza estrema di considerare come reati o aggravanti di reati certi atti solo quando siano commessi contro i figli naturali riconosciuti o legittimi, escludendo il caso in cui si tratti di figli naturali non riconosciuti"<sup>210</sup>.

Questa logica conferma dunque, se ancora ce ne fosse il bisogno, che le disposizioni riguardanti l'infanticidio, il procurato aborto e l'abbandono del fanciullo rappresentano nel penale l'altra faccia della medaglia dell'art. 189 del codice civile<sup>211</sup>. Il

<sup>209</sup> Come nota Montesi (2007), pp. 103-104: "La pratica di abbandonare i figli legittimi era assai diffusa nonostante il reato di abbandono" fra le famiglie povere, ciò al fine di sgravarsi delle spese relative alle cure e al mantenimento della prole. «Ma "l'abbandono dei figli legittimi, punito severamente dai codici, veniva tacitamente accettato dal momento che si lasciavano in funzione le ruote e non si adottavano forme di prevenzione efficaci per le famiglie povere. Mentre il codice penale puniva "chiunque" deponesse un infante legittimo o naturale riconosciuto [...] gli istituti ricorrevano ai tribunali solo eccezionalmente».

<sup>210</sup> Benetti (1908), p. 80. "Il sistema italiano di esposizione, che riguardava propriamente i figli illegittimi o naturali non riconosciuti e che ancora in diverse città avveniva attraverso la ruota, garantiva l'anonimato sia della madre che del padre. Nell'atto di nascita di un illegittimo, l'art. 376 del codice civile vietava infatti di scrivere il nome della madre «se questa non vi acconsenta con personale dichiarazione o per atto autentico», sebbene poi la legge stessa permettesse le indagini sulla sua identità" [Montesi (2007), p. 102].

<sup>211</sup> Sicuramente non sfugge alla pedagoga in erba la messe di dati offerta dal giurista siciliano (1904), § 74, p. 130; § 192, pp. 322-324; § 196, pp. 330-331 al fine

problema della “responsabilità nei casi di seduzione, si traduce nell’altro gravissimo di importanza sociale, dei figli illegittimi e dell’infanzia abbandonata”<sup>212</sup>.

Di conseguenza, la femminista non può che sottoscrivere – sia pur implicitamente – le critiche rivolte da un “acuto Guarnieri”, assolutamente *tranchant* nei confronti del progetto Giolitti testé menzionato.

Nell’ottica di governo della politica giolittiana volta “ad affermare il ruolo dello Stato come coordinatore delle varie forme in cui l’assistenza veniva erogata”, il progetto si prefiggeva difatti di abolire le ruote e di regolamentare in maniera univoca il ricovero degli esposti nei brefotrofi superando il particolarismo vigente a livello provinciale<sup>213</sup>. Inoltre esso introduceva la sanzione della sospensione temporanea della potestà paterna sia *iuris et de iure* che facoltativa – per un’ampia serie di fattispecie criminose “come mezzo per richiamare a dovere i genitori negligenti o trascurati”<sup>214</sup>. A fronte di queste lodevoli intenzioni, il testo presentava tuttavia una sfilza tale di incongruenze, sul piano formale e sostanziale, da indurre l’avvocato siciliano a bocciarli senza pietà sia nella prima parte relativa agli esposti, sia

di sottolineare la gravità del “problema (...) posato sul tappeto dell’osservazione e dell’esame politico e scientifico dai 70.000 illegittimi od esposti che vedono annualmente la luce; dai 135.000 fanciulli che sono a carico dell’assistenza pubblica; dai 900 bambini che muoiono ogni anno per sifilide – con una percentuale per gli illegittimi 19 volte maggiore che non fra i legittimi, al di sotto di un anno –; dai 14 milioni che si spendono annualmente per l’assistenza agli esposti; dai 50.000 nati – morti; dagl’innumerevoli, e non numerabili delitti d’aborto procurato e d’infanticidio, che spezzano e traviano l’esistenza di coloro che vi ricorrono, non ostante che restino oscure ed ignorate le povere vittime nell’enorme maggioranza dei casi!”.

<sup>212</sup> Non a caso la petizione redatta dalla Benetti nel 1911 per conto dell’associazione Per la donna sulla ricerca della paternità naturale riguarderà anche il tema dell’assistenza agli esposti e all’infanzia abbandonata.

<sup>213</sup> Montesi, 2007, pp. 90-91.

<sup>214</sup> *Retro*, Cap. I, nt. 62.

nella seconda riguardante l'infanzia moralmente e materialmente abbandonata.

Nel breve opuscolo intitolato *La tutela sociale dei minorenni ed il progetto Giolitti per l'“infanzia abbandonata”* compreso nella Bibliografia a corredo del libretto della Benetti l'attenzione del penalista si appuntava sui tre “aberranti principi previsti dall'art. 5”<sup>215</sup> del progetto sul quale poggiava l'intera prima parte del disegno di legge – quella sugli esposti – ove erano riconfermati in sequenza: “1° il divieto di ricerca della paternità; 2° l'indagine attiva della maternità; 3° la sanzione penale per la madre che non riveli la sua *colpa* ed il suo *disonore*”<sup>216</sup>.

Sulla scorta di queste palesi storture, l'avvocato siciliano si interrogava su come si potesse sperare di migliorare la condizione dei minori con una legge che manteneva in vita e aggravava nei confronti della madre “privilegi ed oppressioni” proprie del vecchio sistema. Così il pregiudizio della colpa che travolge l'esistenza della madre-nubile e quello, quanto mai dannoso, secondo il quale “la ruota, ossia l'*ammissione ad ufficio aperto*, aumenta il libertinaggio maschile e incentiva il vizio, quando invece è la legge con il *benevolo* art. 189 c.c. a incoraggiarlo in tutti i modi”<sup>217</sup>.

<sup>215</sup> Pignata (2007), p. 150; Garlati (2012b), p. 403, nt. 1.

<sup>216</sup> Guarnieri Ventimiglia (1907), p. 9: “Art. 5: Le amministrazioni che prestano l'assistenza agli esposti devono, per quanto sia possibile, fare indagini per stabilire chi sia la madre del fanciullo. A questo scopo possono richiedere che la persona, la quale presenta il fanciullo, sia tenuta: 1) A dichiarare la provenienza del fanciullo ed a dare all'ufficio, cui esso sia presentato, tutte le notizie che possono identificare la genitrice e comprovare lo stato di povertà di questa; 2) A produrre una dichiarazione della madre relativa al suo stato civile. Tale dichiarazione, qualora la madre non sappia o non possa scrivere, sarà ricevuta dal funzionario dell'Amministrazione a ciò delegato, o da un notaio di sua fiducia. La madre che faccia una falsa dichiarazione circa il suo stato civile è punita con la detenzione fino a tre mesi. In nessun caso saranno registrate dichiarazioni relative alla persona del padre”.

<sup>217</sup> *Ivi*, pp. 5-23.

La seconda parte del progetto riguardante l'infanzia abbandonata oltre ad essere priva di proposte concretamente spendibili sull'avvenire dei minori "appena usciti fuori dalla protezione dell'assistenza"<sup>218</sup> si caratterizzava per il suo "formalismo gonfio, vuoto, retorico ed inconcludente" costituito da "una lunga serie di modificazioni del codice e delle leggi civili e penali, tutte o quasi (...) artificiose, senza frutto o risultato utile o consistente". Apparentemente "liberale, umanitario e moderato", il progetto Giolitti mancava agli occhi del legale siciliano di "criterii direttivi e di principi generali". In esso "la preoccupazione finanziaria" vinceva il "sentimento umanitario di assistenza e di tutela"<sup>219</sup>. Da qui il convincimento del pratico secondo il quale solo le "ossigenate correnti" del socialismo giuridico avrebbero potuto ispirare il rinnovamento necessario per realizzare "la tutela sociale del fanciullo"<sup>220</sup>.

Il paragrafo dedicato all'abbandono dei fanciulli si conclude con l'accorato invito della femminista rivolto al legislatore a tenere conto da una parte della "suprema legge morale" che al di sopra di quella umana "non distingue i figli legittimi da quelli illegittimi". Dall'altra, a superare l'"iniquo pregiudizio sociale"

<sup>218</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>219</sup> *Ivi*, pp. 13, 23-29.

<sup>220</sup> *Ivi*, pp. 23-29. Nel progetto Giolitti il mantenimento degli esposti e degli abbandonati oltre a essere a carico delle casse comunali e provinciali era ulteriormente aggravato da una serie di spese inerenti al compenso e al corredo delle madri illegittime. Di modo che, notava l'avvocato siciliano, "L'unica preoccupazione dello Stato italiano fu quella di esonerarsi da qualsiasi responsabilità relativa ai bambini ed ai fanciulli abbandonati, e di riversare la spesa relativa ai comuni e alle province, promettendo una legge che avrebbe regolato definitivamente questa materia" (1904), p. 330; sul carico di spese di assistenza agli esposti gravanti per intero sui comuni e sulle province, analoghe considerazioni anche in *Id.* (1907), p. 25, nt. 1 e p. 28. Come sottolinea Montesi (2007), pp. 131-134 chi "domandava un più ampio intervento finanziario dello Stato (...) controbatteva alle facili obiezioni relative all'onere da sopportare con la dimostrazione che i mezzi investiti a favore dell'infanzia sarebbero stati in seguito risparmiati nelle carceri e nei riformatori".



mo femminista” italiano<sup>223</sup> solidale con l’attivista lombarda nel denunciare in parlamento lo scandalo dei sifilicomi, da lui considerati un’offesa alla dignità “non solo della donna ma anche del paese” e nel chiederne la chiusura. Sostenitori accesi dell’abolizionismo, ambedue accusavano lo Stato di avallare la prostituzione con la giustificazione della sua necessità in quanto “male minore”. In quest’ottica, essi ne contestavano duramente la regolamentazione per il fatto di ritenerla una forma di “indegna schiavitù” nei confronti delle donne prostitute, oltre che per la sua scarsa efficacia sul piano della profilassi contro la sifilide<sup>224</sup>.

Un altro aspetto non meno importante della questione sulla quale la femminista lombarda si era largamente spesa riguardava la cosiddetta “tratta delle bianche”, ossia il traffico nazionale e internazionale di donne per lo più minorenni. Nello specifico, l’orientamento abolizionista della Mozzoni si tradusse in un rapporto di collaborazione con la celebre attivista Josephine Butler<sup>225</sup>. Relatrice al primo Congresso internazionale contro la

<sup>223</sup> Passaniti (2011), p. 270.

<sup>224</sup> Sulla ‘via regolamentista’ adottata in Italia già ai tempi di Cavour con il Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione del 1860, v. Danusso (2022), pp. 18-27 anche per le indicazioni bibliografiche. Rimasto in vigore fino al 1888 e largamente criticato dall’opinione pubblica per la sua impronta carceraria, il regolamento cavourriano fu sostituito da due nuovi regolamenti di scarsa applicazione per mancanza di fondi “e per l’ostracismo di funzionari e impiegati della pubblica amministrazione”. Quest’ultimo dovuto anche al compromesso fra la tendenza regolamentista e quella abolizionista caratterizzante le norme in essi comprese. Nel 1891 fu varato il nuovo Regolamento Nicotera che fu oggetto di studio e di interpretazione ad opera della dottrina e della giurisprudenza di fine secolo in relazione alla normativa del codice penale unico contenuta nel titolo VII del secondo libro *Dei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie*.

<sup>225</sup> Fondatrice del movimento contro la tratta delle bianche Josephine Elisabeth Butler (1828-1906), moglie di un ministro protestante di Liverpool, grazie alla sua intensa campagna d’opinione riuscì a ottenere nel 1886 l’abolizione del *Contagious Diseases Act* che sottoponeva le case di tolleranza ad un regime poliziesco. Sulla Butler e sulla crociata abolizionista da lei intrapresa in qualità di fondatrice nel 1875 della Federazione britannica, continentale e generale per l’aboli-

prostituzione organizzato a Ginevra nel 1877 dalla stessa Butler, la Mozzoni maturò la convinzione che la causa abolizionista costituisse un aspetto fondamentale nella battaglia per i diritti delle donne. E che fosse necessario coinvolgere l'opinione pubblica al fine di fare pressione sulle commissioni d'inchiesta istituite sui regolamenti sanitari con l'avvento della sinistra al governo del paese<sup>226</sup>.

Anche il giudizio della Benetti ricalca quello durissimo espresso a suo tempo dalla femminista lombarda. In effetti, a inizio secolo il venir meno della regolamentazione carceraria non aveva cambiato le sorti delle prostitute le quali continuavano a rappresentare agli occhi del legislatore “la classe reietta per eccellenza, ove s’annidano e pullulano le peggiori forme della delinquenza, oggetto al più rivoltante sfruttamento”<sup>227</sup>. Nel segno di questa sostanziale continuità, la prostituzione, nota la Benetti, pur condannata e repressa dal legislatore come “un oltraggio manifesto e continuato alla morale riconosciuta” e “alla santità del legame domestico”, è però “mantenuta dall'uomo a favore dell'uomo”. In questo modo essa rappresenta “la forma più sicura e facile di sfruttamento sessuale a danno della donna”<sup>228</sup>. Tant'è che mentre “l'uomo rimane immune da ogni accusa, la prostituta appare a ciascuno una delinquente, a cui, per comodità del maschio, non si aprono le porte del carcere!”<sup>229</sup>.

zione della prostituzione v. Taricone (1996), p. 161, nt. 29; Bartoloni (2018), p. 23, nt. 47; Danusso (2022), p. 21.

<sup>226</sup> Sarogni (1995), p. 34; Montesi (2007), pp. 57-69; Murari (2008), pp. 66-67; 211-221. Sui tentativi di riforma in ambito legislativo e amministrativo in Italia a fine Ottocento e sulla corrente abolizionista sostenuta da Mazzini e Garibaldi con il supporto dei politici della Sinistra (in testa, Agostino Bertani, il “paladino degli abolizionisti”) e delle donne impegnate nella lotta per l'emancipazione quali Anna Maria Mozzoni, Alaide Gualberta Beccari, Sara Nathan, Jessie White Mario e altre ancora, v. Danusso (2022), pp. 21-22.

<sup>227</sup> Benetti (1908), p. 82.

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> Benetti (1904), p. 48.

Da questo angolo visuale, la femminista romana concorda, sia pur implicitamente, con il pensiero di Guarnieri Ventimiglia<sup>230</sup> per il quale la prostituzione non era diversa dalla seduzione e dal concubinato. Essa si inquadra infatti nell'ambito di quella criminalità familiare più tollerata che repressa dal legislatore italiano. La seduzione, così come il concubinato e la prostituzione – scriveva al riguardo il penalista siciliano – fanno parte di una sessualità che “si contrappone a quella del matrimonio” a motivo del fatto che in ciascuno di questi rapporti – a partire da quello più laido della prostituzione – “l'uomo non assume la responsabilità del coniugio”. In questo modo la legge cade in un'evidente contraddizione da una parte riconoscendo in queste forme di “rapporti sessuali extra-matrimoniali” una infrazione al diritto familiare, dall'altra ammettendo “insieme alla forma legale del matrimonio la seduzione, il concubinato, la prostituzione”<sup>231</sup>.

Vero è però che nei tempi odierni, osserva fiduciosa la Benetti, molte cose stanno cambiando: in primo luogo il sentimento di repulsione e di ribrezzo con il quale in passato si guardava alla prostituta delinquente sembra oggi lasciare spazio a una compassionevole cura che “porta ciascuna di noi a sentire in lei una sorella sventurata” cui prestare soccorso. In questo passaggio la Benetti sicuramente trae di nuovo ispirazione dal saggio *La donna delinquente, la prostituta, la donna normale* ove in merito alla prostituta – delinquente al maschile – Lombroso distingue fra prostitute d'occasione e prostitute nate: le prime,

<sup>230</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 36, p. 60 “La diversa valutazione della morale contemporanea deriva dal considerare l'amore, *individualmente*: e quindi come un piacere egoistico e, soltanto, obbiettivamente nella soddisfazione dei sensi. Sorgono così insieme, nei costumi e nelle leggi, il libertinaggio, l'irresponsabilità dell'atto generativo, la prostituzione legalizzata, il divieto di ricerca della paternità, la legittimità della seduzione, la libertà sessuale delle donne a 16 anni compiuti: ed un treno di pregiudizi, di errori, di privilegi di sesso e di oppressioni, veramente indegne di una legislazione civile”. Sul punto v. anche § 30, pp. 43-44.

<sup>231</sup> Benetti (1908), p. 83.

consapevoli del loro “avvilimento”, nutrivano un sentimento di vergogna per la loro “caduta”. In esse un barlume di sopravvivenza etica dava la speranza di potersi redimere, mentre le prostitute-nate si caratterizzavano per la *pazzia morale*, considerata dallo scienziato veronese come mancanza del pudore, intesa quest’ultima come l’esercizio di una sessualità del tutto libera e sfrenata opposta alla sessualità come salute femminile (dettata dalla predisposizione naturale alla riproduzione) e come maternità<sup>232</sup>.

In quest’opera di redenzione, il contributo del femminismo – specie di quello anglosassone e in Italia di quello pratico legato a Ersilia Bronzini Majno –<sup>233</sup> è stato decisivo soprattutto nel condurre la battaglia contro la regolamentazione mediante la quale lo stato si fa complice della prostituzione e anche contro la tratta delle ‘schiave bianche’.

Non meno significativo è anche il *neue kurs* legato all’“applicazione del metodo positivo agli studi sociali”. È questo un passaggio importante già compreso nel testo del precedente

<sup>232</sup> Su questa distinzione, v. Babini (1986), pp. 40-48; Musumeci (2019), pp. 66-67; Loconsole (2019), pp. 82-87. In Lombroso la prostituta d’occasione “è molto più vicino di quanto potrebbe apparire alla donna madre e sposa pudica; se ne differenzia per il fatto che non sublima socialmente la propria frigidità ma all’opposto la vive immediatamente per quello che è”. La frigidità sessuale è per Lombroso “l’altra faccia della scarsa sensibilità femminile. Sua retta via è il pudore, e quindi la maternità (...) in caso contrario la naturale passività e frigidità sessuale, anziché sublimarsi, devia nella prostituzione” [Babini (1986) p. 42]. Nell’ottica della psicologia criminale e sociale Ferriani, aderendo alle tesi di Lombroso e Ferrero, notava come la prostituzione occasionale fosse sempre “la risultante di cause economiche e di spinte sociali e individuali come la seduzione, l’ambiente corrotto, l’inganno, la violenza, la speculazione degli infami” (1897), pp. 285-286.

<sup>233</sup> Alla quale, come è noto, si lega il progetto dell’Asilo Mariuccia fondato a Milano nel 1902 dall’Unione femminile nazionale quale struttura di accoglienza per le ragazze avviate alla prostituzione o che avevano subito violenze o abusi sessuali. Diretto dalla Majno dal 1905 al 1933 anno della sua scomparsa, l’Asilo portava il nome di una delle figlie dei coniugi Majno, morta di difterite nel 1904.

saggio da cui emerge chiara la consapevolezza della pedagogista in erba in ordine all'importanza degli studi portati avanti dalla scuola positiva: oggi, scrive la Benetti, "il modo di considerare il delitto" è profondamente cambiato grazie ad una "nuova scienza penale" che indaga sulla "*naturalità* del fenomeno del delitto" dimostrando come, indipendentemente dalla volontà dell'uomo, le cause "antropologiche, fisiche, sociali" possono contribuire significativamente al verificarsi del fatto criminoso. E questa nuova "terapeutica" che consiste nel sostituire alla "minaccia del castigo (...) la lotta contro i fattori del delitto" si va sperimentando anche contro la prostituzione<sup>234</sup>.

Ma, spiega una Benetti molto lucida e determinata, affinché la cura possa dare i suoi frutti è necessario prima avere chiaro il rapporto che intercorre tra il fenomeno della prostituzione e il "sistema d'oppressione tuttora vigente a danno della donna". A questo proposito, l'analisi svolta sulla condizione della donna nella legislazione italiana non lascia margine di dubbio sul fatto che la legge, attribuendo all'uomo il monopolio del potere scarica sulla donna, "spogliata dei diritti politici e dei principali diritti civili, tutto il carico morale e materiale dell'irresponsabilità sessuale del maschio fuori del matrimonio"<sup>235</sup>.

"La piena responsabilità morale" riconosciuta alla donna è per lei un' "amara irrisione di fronte alla necessità sociale". Là dove la sua indigenza cronica inevitabilmente la trascina in una "quasi assoluta dipendenza economica" dall'uomo e l'incalzante "dimanda dell'insoddisfatto trasporto sessuale del maschio suo signore" la condanna a una "esistenza di strapazzo, di malattia, di bestemmia"<sup>236</sup>.

A ciò si aggiunge il fatto che "a vincere le ultime riluttanze della donna" contribuisce la società stessa con il suo "esercito" di

<sup>234</sup> Benetti (1908), pp. 83-84.

<sup>235</sup> *Ivi*, p. 84.

<sup>236</sup> *Ibid.*

lenoni, *souteneurs* e altri cinici parassiti che “dalla pratica del delitto ritraggono impunemente i mezzi di sussistenza”.

In questo quadro nerissimo e devastante l'unico vero rimedio, sostiene la Benetti, non può che derivare da una riforma radicale del diritto di famiglia volta ad abolire il tanto vituperato divieto di ricerca della paternità: “Finché la donna sarà soggetta all'uomo, che in lei potrà disconoscere la madre e il figlio, la prostituta sarà la conseguenza fatale d'un tal stato di cose”<sup>237</sup>.

In questo modo, addossando all'uomo il giusto carico di responsabilità che gli compete e attribuendo alla donna “la sua parte di potere” sarà possibile “liberare la schiava bianca” e con essa il sistema di oppressione che, per la pedagoga, è la prima causa della prostituzione.

Come si avrà modo di approfondire nel prossimo capitolo dedicato al primo congresso nazionale delle donne italiane, un'analogia sensibilità caratterizzerà gli interventi delle due attiviste Larissa Pini Boschetti e Berta Turin.

Il primo, riguardante i contenuti della petizione del *Comitato milanese per la tratta delle bianche* presentata al Parlamento articolata su una serie di proposte quali, ad esempio, l'innalzamento del limite di età nel reato di corruzione di minorenni da 16 a 18 anni; la perseguibilità d'ufficio dei reati di corruzione di minorenni, ratto e lenocinio o, in via subordinata, la rimessione della querela spettante a entrambi i genitori; l'abolizione dell'autorità maritale e della patria potestà in caso di condanna a pena infamante e l'ammissione delle indagini sulla paternità<sup>238</sup>.

<sup>237</sup> *Ibid.* Nota a questo proposito Bartoloni (2018), pp. 84-85, che “Le soluzioni a cui una donna ricorreva davanti a una gravidanza indesiderata erano l'abbandono del neonato, talvolta l'aborto, nei casi disperati l'infanticidio e il suicidio. Per le giovani madri in difficoltà si apriva anche la via della prostituzione e studi sul meretricio rivelano come un buon numero di ragazze sedotte e abbandonate, vessate dalla necessità di provvedere al proprio figliolo, finivano nelle mani del «losco traffico»”.

<sup>238</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 197.

Il secondo, volto a illustrare il carattere tentacolare del fenomeno della tratta delle bianche. In esso la Turin denuncerà apertamente la latitanza del legislatore italiano sostenendo l'assoluta urgenza di combattere il mercato dei trafficanti "di buona merce" mediante un'efficace opera di prevenzione e di salvaguardia soprattutto nei confronti dei minori e delle fanciulle<sup>239</sup>.

### 2.17. *Uno sguardo conclusivo*

L'analisi svolta sulla seconda parte del saggio della Benetti dedicata al diritto penale consente di avanzare qualche considerazione su alcuni dei motivi che si offrono come maggiormente caratterizzanti.

In primo luogo il rapporto con il mondo giuridico. Un rapporto, come si è visto, dettato dalla stessa convinzione che aveva animato e sostenuto le tante battaglie combattute dalla mazziniana Anna Maria Mozzoni secondo la quale solo una "radicale trasformazione del codice" avrebbe potuto cambiare le sorti della donna italiana<sup>240</sup>. Mezzo secolo dopo "il cerchio magico degli ammessi al godimento dei diritti"<sup>241</sup> si era di poco ampliato a seguito dell'allargamento della platea dei votanti di sesso maschile e di qualche debole apertura sul fronte del lavoro dove avevano cominciato a trovare ascolto "richieste, interessi o esigenze" del mondo femminile rimaste fino ad allora inascoltate o deliberatamente sacrificate<sup>242</sup>. E però l'appartenenza al sesso femminile continuava a rappresentare un ostacolo insormontabile al godimento effettivo di quei diritti.

<sup>239</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, p. 234.

<sup>240</sup> Cfr. *retro*, Premessa, p. XX.

<sup>241</sup> Rodotà (2011), p. 9.

<sup>242</sup> *Ivi*, pp. 33-34.

A cavallo fra i due secoli, l'idea di un miglioramento della condizione della donna aprì un acceso dibattito nell'ambito della scienza giuridica fra una minoranza fortemente critica nei confronti delle limitazioni stabilite nei confronti del sesso femminile e una maggioranza attestata su posizioni più variegata, tendenzialmente incline a ritenere che “i traguardi raggiunti” fossero “più che sufficienti, se non eccessivi”<sup>243</sup>. Fra gli esponenti di maggior spicco di questo secondo schieramento giova qui ricordare i nomi di Emidio Pacifici Mazzoni, Angelo Burri e Carlo Francesco Gabba. Quest'ultimo, pur “aperto ad innovazioni avanzate quali il matrimonio civile e il divorzio”<sup>244</sup>, limitava la capacità delle mogli assegnando ad esse “l'ineluttabile destino esistenziale” delle mura domestiche. Sicché dall'alto della sua autorevolezza, il pratico lombardo ebbe gioco facile sia nel rimproverare al *parterre* femminista di instillare nella mente della donna moderna il germe della ribellione, e con esso il venir meno del “generoso sacrificio” dei propri diritti da sempre tributato alla famiglia. Sia nel bollare come prive di “determinatezza” le pretese di uguaglianza fra i sessi avanzate da alcune “gentili signore” –

<sup>243</sup> Di Simone (2014), p. 105; Ead. (2017), p. 13.

<sup>244</sup> Sul pensiero di questo giurista in relazione alla condizione giuridica e sociale della donna in Italia nella seconda metà dell'Ottocento v. Di Simone (2014) pp. 99-100 nt. 13, ove si rammenta che dell'opinione dell'avvocato lombardo si avvalse la Commissione senatoria – e più nello specifico Paolo Onorato Vigliani nella relazione del 6 giugno 1864 da lui redatta al primo libro del codice civile – per contrastare la decisione di Pisanelli circa l'abrogazione dell'autorizzazione maritale dal codice civile. Oltre che sul divorzio di cui fu uno dei più accesi avversari – pur avendolo sostenuto in fase di elaborazione del codice [Valsecchi (2004), pp. 35 nt. 105, 155, 190-191] – Gabba intervenne sul tema della filiazione naturale con un durissimo attacco al divieto di ricerca della paternità da lui ritenuto una autentica “piaga sociale” proponendo di ammettere l'azione di paternità in merito ad una svariata serie di circostanze [Valsecchi (2014), p. 193 nt. 76]. Sul profilo biografico dell'avvocato lombardo celebrato come il “grande oracolo moderato sulla questione femminile” cfr. oltre a Valsecchi (2004), p. 29 nt. 83, la voce a cura di Caterina (2013), pp. 920-922; De Giudici (2016), p. 10 nt. 58.

*alias* attiviste del calibro di Anna Maria Mozzoni<sup>245</sup> e di Malvina Frank – donne, a suo giudizio, di “ottime intenzioni” e però “deficienti di coltura giuridica”<sup>246</sup>.

Proprio questo modo di ragionare costituiva ancora ai tempi in cui la Benetti si dedicava alla seconda stesura del suo saggio, una *communis opinio* il cui pervicace radicamento contribuiva non solo a ostacolare l’affermazione economica, sociale, morale della donna italiana ma anche, e soprattutto, a mantenere in vita all’interno della famiglia l’antico sistema di soggezione di stampo patriarcale. Un sistema interamente fondato sull’istituto dell’autorità maritale i cui caratteri violenti si riverberavano nel civile come nel penale<sup>247</sup>.

La Benetti, che l’opera dell’avvocato lodigiano l’ha letta e meditata a fondo, non si fa scrupolo a denunciare la “fallacia” dei suoi ragionamenti largamente condivisi dagli uomini di legge, i quali procedono avvinghiati alla scorza di un ordinamento che il legislatore non ha avuto il coraggio di abolire e che mantiene in vita i capisaldi delle vecchie legislazioni fondate sulla schiavitù della donna.

Nei tempi odierni, scrive la pedagogista in erba, non è più possibile sostenere che nel civile il principio dell’autorità maritale vale come una eccezione rispetto al principio “più generale e cardinale” dell’uguaglianza giuridica dei sessi, e che nel penale esso non vige in alcun modo. Perché la lettura delle norme del codice penale in vigore dimostra esattamente il contrario e cioè che l’autorità maritale è viva e vegeta nel civile – dove rappresenta

<sup>245</sup> Salutata invece come “illustre signora” dal giurista piemontese Enrico Precerutti alla quale si era rivolto con stima e considerazione nel 1865 nel suo articolo sull’accertamento giudiziale della paternità (*retro*, Cap. I, nt. 160).

<sup>246</sup> Gabba (1880), pp. 247-285. Alcune pungenti considerazioni della Mozzoni sull’avvocato lodigiano si leggono nel saggio *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano* (1975), pp. 95 e 96.

<sup>247</sup> Cavina (2007), pp. 199-200.

non l'eccezione ma il principio regolatore tra i coniugi – come nel penale. Insieme all'autorizzazione maritale essa, afferma con efficace sintesi la Benetti, è il “tarlo roditore dell'intero edificio familiare”<sup>248</sup>.

È dunque nel segno di questo maschilismo imperante che si dipana tutto il commentario alla seconda parte del saggio in cui una agguerrita Benetti si propone di dimostrare come la donna, stretta fra egualitarismo formale e disuguaglianza sostanziale, è sempre assoggettata al potere dell'uomo<sup>249</sup>. È quanto è emerso a proposito del concorso di più persone nel medesimo reato dove il legislatore – prevedendo la stessa pena nei confronti del correo indipendentemente dal sesso – tratta la donna come se fosse un soggetto pienamente autonomo e capace, cresciuto in libertà, in grado di ribellarsi e di reagire all'imposizione delittuosa che proviene dall'uomo. E non invece da persona incapace, dipendente e irresponsabile qual è, piegata da secoli al volere di chi la governa, col risultato di lasciarla in balia del maschio e priva di ogni difesa<sup>250</sup>.

La stato di schiavitù in cui vive la donna si manifesta nel penale in maniera eclatante sotto molteplici aspetti. Paradigmatico a questo proposito come si è visto, è il tema dell'ubriachezza, un fenomeno gravissimo la cui enorme diffusione è stata deliberatamente sottaciuta da un legislatore ostinato nel considerare l'alcoolismo come una ‘viziosa abitudine’. Un ‘affare privato’ in grado di discriminare totalmente o parzialmente il delitto, con la aberrante conseguenza di incentivare enormemente questo vizio i cui terribili effetti ricadono in prevalenza sulla donna e sulla prole. Chi governa oggi il paese, accusa la Benetti, non può più sottrarsi alla necessità di affrontare questa autentica piaga sociale

<sup>248</sup> Benetti (1908), p. 60.

<sup>249</sup> Cazzetta (1999), p. 203.

<sup>250</sup> Benetti (1908), p. 48.

dal carattere “essenzialmente maschile”<sup>251</sup>. Come testimonia la triste realtà di donne quotidianamente sottoposte alla violenza selvaggia e al delirio di mariti ubriachi, costrette a subire ogni genere di sevizie senza trovare alcun riparo nella legge.

In quest’ottica precisa, una Benetti molto documentata sul versante clinico e psichiatrico circa i gravissimi danni dell’alcoolismo suggerisce al legislatore di prestare attenzione all’apporto prezioso derivante da queste nuove scienze e di rivedere le molteplici incongruenze di una normativa che per le donne è una autentica beffa. Trattandosi difatti di lesioni e di percosse configurabili nei termini dei maltrattamenti domestici la legge, in omaggio alla pace familiare, lascerà correre confidando nel fatto che la donna – terrorizzata all’idea di rimanere ancor più esposta alla bestialità dell’uomo – solo eccezionalmente deciderà di ‘querelarsi contro di esso’. Di modo che il marito rimarrà impunito. Nel caso in cui invece le lesioni inferte siano di una tale gravità in base all’articolo 48 del codice penale il maschio alcoolizzato risulterà non imputabile e la sua pena sarà annullata. Sicché è desolante per la femminista concludere che “l’alcool, il peggiore, il più accanito nemico della vittima, la donna, diverrà l’alleato formidabile del reo”<sup>252</sup>.

Anche l’analisi svolta nel paragrafo dedicato ai maltrattamenti in famiglia ha dimostrato come l’accusa di un maschilismo diffuso nelle pieghe più profonde della società italiana di inizio secolo rivolta dalla pedagogista sia più che giustificata. Servendosi di una efficace metafora simil-botanica la Benetti, spiega che il “tronco” dell’autorità maritale ha sì radici solide ben piantate nel giardino delle leggi civili, ma i suoi rami ricadono di continuo anche nel campo penale<sup>253</sup>. Il legislatore, da giardiniere improvvisato qual è, non sembra curarsi più di tanto di questa crescita

<sup>251</sup> Cavina (2007), p. 201.

<sup>252</sup> Benetti (1908), p. 57.

<sup>253</sup> *Ivi*, p. 62.

anomala e disordinata. E se talvolta interviene, sfoltendo qua e là le chiome frondute, esse continuano a ricrescere. Fuor di metafora, ciò che la femminista coglie con assoluta evidenza in merito a questa tipologia di reati è il “conflitto tra la realtà e la legge, conflitto tra il fatto, che è consuetudine di poter impunemente schiaffeggiare, percuotere, ledere la persona della moglie, e lo spirito della legge, onde è vietata la violazione dell’integrità personale della moglie da parte del marito (...)”. E questa consuetudine manesca e violenta unitamente al degrado familiare, al disgregarsi del modello patriarcale e all’altissimo tasso di analfabetismo femminile genera “la frequenza eccessiva dei casi in cui si verificano questi deplorabili abusi del marito contro la moglie” la quale, negli strati più bassi della popolazione non ha contezza dei propri diritti, né si interroga sulla sua condizione. È dunque su questa rassegnazione atavica, scolpita sul servaggio di una donna ridotta a ‘cosa’ che la legge ricava “la sua maggiore ragione di impotenza, per esercitarsi proficuamente in favore del debole”<sup>254</sup>. Una impotenza che si traduce nell’impunità del marito-padre-padrone. E quand’anche la donna si trovasse in condizioni non così misere e precarie, la furia brutale del coniuge sarebbe per lei pur sempre d’ostacolo all’esercizio della querela.

Pertanto solo eccezionalmente il giudice potrà varcare le domestiche mura e solo sotto l’egida del capo-famiglia egli potrà far luce sugli abusi commessi ai danni della moglie. Ciò in omaggio al principio tanto “comodo” quanto “oscuro e misterioso” della santità del focolare domestico, quel principio invocato dal legislatore ogni qualvolta si tratta di “mascherare gli estremi della soggezione femminile”<sup>255</sup>. Così, di nuovo, la legge garantisce la prepotenza e l’impunità del più forte e, come già per l’alcoolismo, si fa complice della violenza del marito<sup>256</sup>.

<sup>254</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>255</sup> *Ivi*, 64.

<sup>256</sup> *Ivi*, p. 65.

Se, dunque sul fronte dell'alcoolismo la Benetti marca in attacco denunciando la latitanza del legislatore e invocando a gran voce la necessità di una “riforma legislativa associata ad una valida, vigorosa lotta sociale” (sull'esempio di quanto avviene in America e in Inghilterra), riguardo ai maltrattamenti coniugali la femminista sembra invece auspicare un rivolgimento ancor più radicale: sociale prima che normativo, volto a sovvertire il perbenismo e il falso moralismo della società moderna. Per questa via, la giovane studiosa orientata dalla lettura de *La famiglia moderna* di Antonio Guarnieri Ventimiglia, matura una sensibilità che ideologicamente l'avvicina alla scuola positiva.

Fermo nel ritenere che il principale errore del legislatore italiano è stato quello di comprimere la famiglia per intero “nel dritto privato o dritto civile” – senza tener conto di quanto l'ordinamento familiare è invece per sua natura parte integrante della “coesione sociale”<sup>257</sup> – il giurista siciliano sosteneva difatti che la “quistione familiare” fosse “quistione sociale”<sup>258</sup>. Lungo questa direttrice, egli faceva proprio il “concetto(...) fondamentale” illustrato dalla sociologia positiva secondo il quale “il costume ed il dritto si svolgono in modo simultaneo e si ripercuotono vicendevolmente; onde l'errore giuridico dell'inferiorità femminile non vive isolato nella legge, ma corrisponde al pregiudizio morale che pesa sui costumi; e tramonteranno insieme”<sup>259</sup>.

<sup>257</sup> Guarnieri Ventimiglia (1904), § 185, p. 305.

<sup>258</sup> *Ivi*, § 160, p. 256.

<sup>259</sup> *Ivi*, § 137, p. 227. Allo stesso modo si esprime la Labriola la quale considera: “errato il metodo di coloro, che, per trattare della questione femminista, si fermano ad esaminare solo le disposizioni dell'ordinamento giuridico. Invece, nell'attuale stato degli *studi del diritto* e delle *scienze sociali* in genere, occorre di prendere in esame l'insieme delle condizioni morali e materiali nelle quali la donna stessa vive e si muove nel nostro tempo”. Pertanto “se la posizione giuridica della donna fu ed è tuttora inferiore a quella dell'uomo, ciò dipende in genere dal fatto, che realmente nelle relazioni e nelle attività della vita sociale la donna si è trovata e si trova in buona parte ancora in posizione d'inferiorità; cosicché la legge è effetto e non è causa di tale posizione” (1908), p. 12.

Pure il commento riservato all'omicidio "commesso dal coniuge (...) sopra la persona del coniuge", il delitto d'onore contemplato dal tristemente famoso articolo 377 del codice Zanardelli, ha messo in risalto la natura di questo crimine "apparentemente egualitario, di fatto sanguinosamente maschilista"<sup>260</sup>. In effetti, se la legge in un'ottica formalmente simmetrica attribuisce ad entrambi i coniugi la medesima attenuante, vero è – sottolinea la Benetti – che il verdetto di molte giurie ha convertito la scusante in questione in una assoluzione del coniuge maschio "per la semplice provocazione della infranta fede coniugale"<sup>261</sup>, essendo l'adulterio appositamente 'studiato' dal legislatore nel civile come nel penale per difendere il principio dell'irresponsabilità sessuale dell'uomo fuori del matrimonio<sup>262</sup>.

Anche in merito a questa fattispecie criminosa la femminista romana esorta il legislatore a tenere conto dei progressi maturati dalle scienze neuro-psichiatriche utili a inquadrare le patologie più gravi di ambito sessuale come, ad esempio, quella della gelosia che assai di frequente arma la mano dell'uxoricida.

Vi è poi la galassia dei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie disciplinati nel titolo VIII del Codice penale e presentati dalla Benetti come il concentrato del maschilismo per il fatto di ruotare tutti attorno al sole della irresponsabilità dell'uomo. Già ampiamente tratteggiato dall'aspirante pedagogista nella prima parte del suo saggio in merito all'adulterio e al divieto di ricerca della paternità, questo principio – con cui il legislatore italiano si mostra sempre "in armonia" – tocca qui il suo apice. Esso, come si è visto, suggella la libertà del maschio di poter fare ciò che vuole dentro e fuori dal matrimonio. Le sue nefaste conseguenze si manifestano in tutti i delitti sessuali in merito ai quali il legislatore a parole dice che la vittima può essere tanto

<sup>260</sup> Cavina (2007), p. 203.

<sup>261</sup> Benetti (1908), p. 66.

<sup>262</sup> *Ivi*, p. 39.

l'uomo quanto la donna. Ma la realtà dei fatti lo smentisce apertamente là dove, come al solito succede, le conseguenze subite dalla donna sono ben diverse da quelle dell'uomo. Sicché, dalla violenza carnale alla corruzione di minorenni, dal ratto al lenocinio, il *leit motiv* che ricorre di continuo nel commentario della Benetti è l'ingiustizia di una legge che solo formalmente garantisce la donna nella stessa misura dell'uomo<sup>263</sup>. In effetti, si è visto come in tutti questi casi, la legge penale riconosce sì alla donna l'esercizio della capacità giuridica, ma in condizioni a dir poco "disastrose" in considerazione del fatto che la maggior età nei delitti sessuali è di 16 anni. Così il legislatore anziché aver cura dell'onore, della salute e dell'integrità delle fanciulle le lascia totalmente prive di qualunque tutela a fronteggiare da sole "l'appetito sessuale" del seduttore di turno, "naturalmente preponderante, socialmente (...) assai meno contenuto dalle leggi e dal costume"<sup>264</sup>.

La sensibilità nei confronti delle problematiche sociali e la passione pedagogica conducono la Benetti ad andare oltre il dato meramente normativo e ad allungare lo sguardo sulle gravissime ricadute derivanti dall'"impunità dell'immoralità maschile"<sup>265</sup>. La sua analisi in questo senso oltre che impietosa, è densa di significati; ella sa perfettamente che nel paese alligna "una morale sessuale extra familiare in antitesi diretta alla familiare" tutt'altro che edificante sia come terreno ideale di cultura di ogni genere di vizio e di lussuria, sia come "centro di infezione" per la donna che vive in una condizione di degrado e di schiavitù<sup>266</sup>. È quanto è emerso in merito al problema della procedibilità, altra spinosissima questione legata ai delitti sessuali per i quali – salvo i casi stabiliti dall'articolo 336 del codice penale – si procede sempre su

<sup>263</sup> *Ivi*, p. 72.

<sup>264</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>265</sup> *Ivi*, p. 39.

<sup>266</sup> *Ivi*, p. 10.

querela di parte al fine di garantire “l’opportuna tutela del diritto leso”.

Su questo terreno, il commento svolto dalla Benetti riprende da vicino il pensiero di Guarnieri Ventimiglia là dove il giurista coglieva le madornali incongruenze derivanti da un sistema di leggi che sulla carta si offre come una “lodevole tutela del diritto leso” ma nella realtà è ben diverso. Soprattutto per via di quel “circolo vizioso” innescato dal laido mercato delle remissioni delle querele che paralizza gli effetti della legge. In questo modo si giunge al paradosso per cui lo scandalo non è il reato in sé, ma l’impunità del seduttore apertamente dichiarata dal legislatore. Quell’impunità che il colpevole ottiene o col silenzio della vittima o col denaro sonante da lui pagato più che volentieri. Così il diritto non solo tutela il seduttore ma costituisce un vero e proprio incitamento a delinquere per “la maggior forza ed audacia, che (...) ritrae il libertinaggio maschile”.

Come si è potuto osservare, anche in merito all’infanticidio, al procurato aborto e all’abbandono di fanciulli il legislatore italiano si mantiene coerente al principio della irresponsabilità maschile fuori del matrimonio. Torna qui alla mente il caustico giudizio della femminista espresso nella prima parte del suo libretto a proposito del divieto della ricerca della paternità sancito dall’art. 189 del codice civile la cui ragione sta nell’“egoismo del maschio, non ancora evoluto alla coscienza di *padre*”<sup>267</sup>. Ed è proprio in relazione alle fattispecie criminose testé menzionate che la veridicità di questa affermazione si manifesta in maniera eclatante<sup>268</sup>.

L’analisi svolta sulla normativa penale conferma dunque pienamente il giudizio espresso dalla più recente storiografia secondo la quale “tutta l’atmosfera in cui” (sono) “calate le leggi

<sup>267</sup> *Ivi*, p. 40.

<sup>268</sup> *Ivi*, p. 78.

italiane” (appare) “alla Benetti contrassegnata dalla politica della «impunità dell’immoralità maschile»”<sup>269</sup>.

Questo maschilismo imperante e pervasivo riposto nelle “forme più subdole e nascoste” di ogni istituto<sup>270</sup> consente alla femminista di sottolineare “le ambiguità e i limiti” della politica del legislatore italiano, “evidenziandone le mistificazioni e il concreto impatto sociale”<sup>271</sup>. In pratica, scrive la Benetti, il modello di famiglia messo a punto dal legislatore rispecchia “la condizione (...) barbarica, in cui tuttora si trova il sentimento maschile nei rapporti coll’altro sesso”<sup>272</sup>. In questo modo, ella giunge a disvelare il “disegno sotteso”<sup>273</sup> a un sistema di leggi solo formalmente fondato su principi egualitari. Se nel civile, afferma Valeria Benetti, il “presupposto teorico di eguaglianza” ha dato “il passaporto(...) ai più ripugnanti relitti dei vecchi sistemi di soggezione femminile”, ancor più nel penale “la riconosciuta eguaglianza dei sessi” ha innescato tutta una serie di reazioni a catena. Essa difatti è servita “ad attenuare o ad eliminare le responsabilità dell’uomo nei delitti sessuali”, a mantenere viva e vegeta la logica della doppia morale in tema di adulterio, e a garantire “la sopravvivenza dell’antico diritto, onde il coniuge adultero (la moglie) può pressoché impunemente essere ucciso dall’altro coniuge (il marito)”<sup>274</sup>.

Sulle ragioni di questo avvilente *statu quo* la Benetti avanza una sua spiegazione: in antico regime il legislatore, muovendo dal “presupposto della soggezione del sesso”, si sentiva “moralmente” impegnato ad evitare gli abusi cui poteva essere esposta la donna e a garantire una qualche tutela nei suoi confronti.

<sup>269</sup> Cavina (2007), p. 200.

<sup>270</sup> *Ivi*, p. 201.

<sup>271</sup> *Ivi*, p. 205.

<sup>272</sup> Benetti (1908), p. 85. Sul punto Graneroli (1994/1995), p. 28.

<sup>273</sup> Cavina (2007), p. 205.

<sup>274</sup> Benetti (1908), p. 87.

Nel novello stato italiano, invece, il legislatore muovendo “dal presupposto dell’eguale trattamento dei sessi” ha dismesso i panni del “tutore delle sorti del soggetto” debole – la donna – lasciandola completamente in balia del dominatore. Il che da una parte ha determinato il venir meno di tutte quelle protezioni volte a contenere “le esorbitanze e gli eccessi” del passato. Dall’altra, ha “afforzato ed esagerato” ancor di più la schiavitù della donna<sup>275</sup>.

Un altro dato importante emerso dall’analisi delle fattispecie considerate riguarda la spiccata sensibilità positivista della giovane femminista. Così ad esempio, in tema di ubriachezza, oggetto di serio approfondimento da parte della ‘penalistica sociale’ in relazione al “livello di disgregazione indotto dalla società industriale” e al conseguente innalzamento della criminalità<sup>276</sup>. Ove un approccio rigorosamente scientifico sulle devastanti conseguenze in termini di degenerazione sessuale sollecita la Benetti nel chiedere un efficace sistema di difesa sociale in termini di “prevenzione contro la ripetizione di nuovi delitti da parte del reo” a fronte dell’irrisorietà delle pene riservate dal codice penale al delinquente alcolico. Lo stesso vale per la prostituzione, altro “settore chiave” affrontato dalla penalistica “come ‘problema sociale’” e in connessione con altri reati<sup>277</sup>. Ugualmente significativo è l’approfondimento – ripreso anche in un articolo da lei pubblicato su *La Scuola Positiva* – sui più recenti contributi offerti dalla psichiatria in merito al delirio della gelosia che sovente culmina nel “diritto di uccidere” sancito dall’art. 377. Pure in tema di infanticidio e di procurato aborto, la Benetti converge sull’idea ‘positiva’ che “il sentimento d’onore” su cui si fonda la pena più ridotta è “la molla sociale scatenante”<sup>278</sup>.

<sup>275</sup> *Ivi*, p. 88.

<sup>276</sup> Sbriccoli (1974-75), p. 635 nt. 203.

<sup>277</sup> *Ivi*, nt. 234.

<sup>278</sup> Cfr. *retro*, nt. 173.

Come è stato di recente sottolineato, il positivismo fondato sull'esigenza di "governare *scientificamente e giuridicamente* il fenomeno criminale" mirava a "sussumere *nel diritto* i contributi provenienti da altri saperi, intaccando tra l'altro la concorrenza sempre più agguerrita della medicina"<sup>279</sup>. Il fatto che in parallelo, un processo analogo interessasse anche gli studi pedagogici giunti a una svolta agli inizi del secolo nel segno di una disciplina non più astratta e filosofica ma in rapporto con le scienze mediche, antropologiche e sociologiche, spiega la netta propensione della Benetti nei confronti della scuola positiva le cui idee sono oggetto di una interpretazione in chiave femminile/femminista. Così è, ad esempio, in merito alla messa a fuoco della tipologia del delinquente alcolico, la cui pericolosità ricade, afferma la studiosa, soprattutto sulla donna; o della delinquente per passione, ovvero dell'infanticida considerata delinquente d'impeto dai positivisti, il cui gesto delittuoso conduce la Benetti a svolgere una serie di considerazioni in tema di seduzione e a chiedere con forza una sostanziale modifica dell'articolo 189 del codice civile. Anche il tema più generale dell'imputabilità della donna nel penale ha offerto spunti interessanti in merito alla ricostruzione dei tre distinti profili: quello pedagogico-scientifico, quello giuridico e quello femminista. E però, come si è avuto modo di vedere, l'idea della inferiorità mentale della donna – largamente condivisa dagli esponenti delle scienze mediche e antropologiche e tradotta dai positivisti nei termini di una sua ridotta imputabilità – non poteva certo essere accettata da chi, come la Benetti, propugnava strenuamente la parità di diritti fra i sessi. Se anche la femminista sosteneva una imputazione minorata della donna nel penale, ciò discendeva non certo da sue presunte anomalie fisiche, ma dalla sua secolare sottomissione e acquiescenza alla volontà maschile, ossia da una serie di "elementi etici ed intellettuali" da lei intesi "come l'ultimo risultato di una educazione virile".

<sup>279</sup> D'Amico (2022), p. 90.

Sarebbe infine sbagliato mettere in luce solo la *pars destruens* del commento ai Codici svolto dalla Benetti ignorando la *pars construens* emersa in alcuni passaggi sia pure in controluce. A cominciare dall'idea, sia pure solo abbozzata, dalla pedagogista di un futuribile "diritto femminile" tutto da edificare in opposizione a un diritto di famiglia di stampo maschile/maschilista. Un diritto femminile che al momento "ha trovato il suo naturale terreno nella società economica a tipo borghese" – ove la donna fuori dalla sfera domestica vede riconosciuto un qualche margine di soggettività – ma che ovviamente non potrà rimanere circoscritto solo ed esclusivamente al campo economico<sup>280</sup>.

Scrivo a questo proposito la pedagogista:

"il commento femminista alla legge colpisce questo momento speciale nello sviluppo storico della coscienza giuridica in cui la introduzione dei nuovi principii viene a favorire e ad accelerare l'esagerazione e la degenerazione dei vecchi sistemi"<sup>281</sup>.

Nell'ibrido presente di inizio secolo, in cui tutto cade e si trasforma sotto i colpi di una legislazione che anche sul fronte familiare si annuncia foriera di cambiamenti che lasciano ben sperare, uno spirito quasi marinettiano anima la pedagogista<sup>282</sup>. A questo riguardo, ella è fiduciosa nel fatto che tutto ciò si tradurrà in un profondo rinnovamento morale oltre che giuridico.

Se la legislazione odierna offre "il desolante spettacolo" di una soggezione pressoché totale della donna all'uomo, il "mondo nuovo, prossimo venturo"<sup>283</sup> dà motivo di credere che una "vera e propria coscienza egualitaria" si costituirà "fuori di ogni compromesso e transazione, innovatrice e liberatrice"<sup>284</sup>.

<sup>280</sup> Benetti (1908), p. 7.

<sup>281</sup> *Ivi*, p. 88.

<sup>282</sup> Sulle "istanze di modernizzazione sociale portate avanti nella stagione giolittiana" v. Passaniti (2011), p. 337.

<sup>283</sup> *Ivi*, p. 338.

<sup>284</sup> Benetti (1908), p. 88.

Perché ciò avvenga è necessario però che maturi un nuovo e diverso “sentimento maschile nei rapporti coll’altro sesso” in grado di elevarsi da una “condizione d’involutione egoistica” di governo e di dominio a una morale sessuale totalmente opposta fondata sulla “concezione piena e sicura della personalità femminile”<sup>285</sup>.

<sup>285</sup> *Ivi*, pp. 84-85.

## CAPITOLO TERZO

### IL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE (ROMA 1908)

SOMMARIO: 3.1. Premessa. – 3.2. Sezione Educazione e Istruzione: tema VII. *Sulle biblioteche come mezzo di elevazione morale e intellettuale, e sulla opportunità di dirigere e coordinare la lettura mediante cataloghi razionali; Il problema della coltura moderna e le biblioteche. Cataloghi ragionati della Bibl. stor. Andrea Ponti* (Sig.na Valeria Benetti). – 3.3. Sezione Giuridico-Morale. – 3.4. Prima seduta: tema I. *Condizione giuridica dei figli illegittimi*. – 3.5. Seconda seduta: tema II. *Violenza e corruzione di minorenni*. – 3.6. Seconda seduta: tema III. *Dell'omicidio per adulterio*. – 3.7. Seconda seduta: tema IV. *Della morale unica per i due sessi nel matrimonio*. – 3.8. Adunanza plenaria organizzata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile. – 3.9. Terza seduta: tema VI. *Sulla condizione giuridica della donna italiana nella famiglia*. – 3.10. Terza seduta: tema VII. *Dell'autorizzazione maritale*. – 3.11. Terza seduta: tema VIII. *Patria e tutoria potestà della donna*. – 3.12. Terza seduta: tema IX. *Il Codice civile nei riguardi della patria potestà della donna*. – 3.13. Quarta seduta: tema I. *La tratta delle bianche*. – 3.14. Quarta seduta: tema III. *Protezione dell'infanzia maltrattata*. – 3.15. Quinta seduta: tema I. *Il sistema di prova ed il suo sviluppo in Italia*. – 3.16. Quinta seduta: tema II. *La morale sessuale nell'educazione*. – 3.17. Cesare Vivante: il diritto di famiglia, ovvero un "mazzo di rosee regole coniugali" dalle molte spine. – 3.18. Conclusioni.

#### 3.1. *Premessa*

Il Congresso nazionale delle donne italiane svoltosi a Roma nella primavera del 1908 fu un evento davvero memorabile<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'incontro nazionale fu organizzato dal CNDI, organismo federato all'*International Council of Women*. Interamente dedicato al Congresso è il saggio di

L'ultima settimana di aprile un esercito di donne provenienti da tutta Italia invase la capitale. Fra queste, uno stuolo di impiegate delle amministrazioni pubbliche e di insegnanti giunte da sedi anche lontane e disagiate, unitamente a una moltitudine di "donne della classe media, artiste, intellettuali, scrittrici, benefattrici e crocerossine"<sup>2</sup>, esponenti a vario titolo del variegato mondo del femminismo di inizio secolo di matrice laica e cattolica<sup>3</sup>. Tant'è che una folla stipata di signore in gran pompa partecipò alla cerimonia mattutina di inaugurazione presso la sala degli Orazi e dei Curiazi in Campidoglio alla presenza della presidente onoraria del Congresso, la regina Elena in "«tailleur gris-perle semplice ed elegantissimo»" e della principessa Laetitia, del sindaco di Roma Ernesto Nathan, del ministro della Pubblica Istruzione Luigi Rava e di altre eminenti figure istituzionali<sup>4</sup>.

Se le cronache mondane di quei giorni – complici "una legione di fotografi" e di giornalisti – diedero il massimo risalto ad eventi organizzati a margine del Congresso come, ad esempio, al ricevimento della regina madre Margherita tenutosi "nell'ombroso e fiorito giardino" di Villa Maraini riservato solo alla *crème*

Frattini (2008), pp. 13-30. Riferimenti anche in Pieroni Bortolotti (1974), pp. 112-113; Babini, Lama (2003), pp. 214-253; Pironi (2010a), pp. 41-70; Passaniti (2011), pp. 354-361; Crescenzi (2015), p. 144; Gazzetta (2018), pp. 92, 125, 142, 151-154.

<sup>2</sup> Gazzetta (2018), p. 152. Presenti anche illustri scrittrici quali Ada Negri, Grazia Deledda e Sibilla Aleramo. In tema Pironi (2010a), p. 42.

<sup>3</sup> Sul fronte laico si andava dai "grandi organismi come l'Unione femminile nazionale (Ufn) e le federazioni locali del Consiglio nazionale delle donne italiane (Cndi)" oltre all'Associazione nazionale per la donna (1907), alle rappresentanze di associazioni minori e di comitati (come, ad esempio, quello contro la tratta delle bianche). Nel campo del lavoro, dalle cooperative, alle federazioni e alle leghe di mestiere. Su quello del cosiddetto femminismo cristiano spiccavano l'Unione per il Bene e la Federazione femminile. Fra le minoranze religiose (in particolare ebraiche e protestanti), le associazioni giovanili legate al *World's Young Women's Christian Association* (YWCA). Sul punto Babini, Lama (2003), pp. 214-216; Gazzetta (2018), pp. 99-141.

<sup>4</sup> Babini, Lama (2003), pp. 215, 218-219.

delle congressiste, i principali quotidiani seguirono con attenzione i lavori non senza marcare con toni sarcastici e mordaci gli interventi più ‘scandalosi’ come quello della “Montessori congressista (...) colla sua educazione sessuale” o di altre proposte parimenti ‘scioccanti’ come quella della Labriola sulla morale unica in tema di adulterio<sup>5</sup>.

Nel complesso, il *parterre* femminile che partecipò alle sedute fu molto eterogeneo. Al Congresso si vide di tutto: “dalla corona, (...) all’officina, anche se quello operaio fu nell’occasione tra i ceti sociali di gran lunga meno rappresentato”. Né valse a stemperare i toni elitari del simposio organizzato dalle nobildonne fondatrici del CNDI, la presenza delle poche delegate delle associazioni femminili di area democratica e popolare, “«maestrine e telegrafiste»”<sup>6</sup>. In questo ambiente così vivace, anche la componente maschile, per quanto esigua, fu ben rappresentata come risulta dagli eccellenti nomi di politici, ministri, docenti, giuristi, pedagogisti del calibro dell’ex presidente del Consiglio Sidney Sonnino, di Vittorio Emanuele Orlando<sup>7</sup>, Luigi Credaro, Guido Baccelli, Vittorio Lollini, Cesare Vivante e di altri ancora, tutti inizialmente “scettici e ridenti” sull’importanza di questa “prima grande *kermesse* rosa”<sup>8</sup>, poi però sempre più sorpresi e ammirati, al punto da non mancare a nessuna seduta<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Sui commenti della stampa riservati al Congresso oltre a Frattini (2008), pp. 13-30, cfr. Pironi (2010a), pp. 42 ss.

<sup>6</sup> Babini, Lama (2003), p. 216.

<sup>7</sup> Un mese dopo, in occasione della discussione in Parlamento del bilancio del ministero di grazia e giustizia di cui Orlando era titolare, lo stesso riconobbe gli “egregi risultati del Congresso(...) non solo per debito di cavalleria, ma per debito anche di giustizia!”. In tema Crescenzi (2015), p. 148 nt. 67.

<sup>8</sup> Passaniti (2011), p. 360.

<sup>9</sup> “senza diritto di voto” e senza possibilità di prendere la parola se non su invito speciale della presidenza gli uomini “furono ammessi a partecipare dietro regolare pagamento della quota d’iscrizione”. Così Babini, Lama (2003), p. 216; Frattini (2008), pp. 13- 30, p. 19; Pironi (2010a), p. 42 nt. 4; Gazzetta (2018), p. 153.

A dirigerne i lavori fu la contessa Gabriella Spalletti Rasponi presidente del CNDI<sup>10</sup>, coadiuvata da una nutrita schiera di vicepresidenti e segretarie – tra le quali anche la ‘nostra’ Benetti – preposte a garantirne il buon andamento. Le sedute del Congresso si svolsero presso il Palazzo di Giustizia secondo un programma articolato in sei sezioni tematiche illustrate da più di 200 relazioni. Nell’ordine, il Congresso si aprì con la sezione *educazione e istruzione* presieduta dalla contessa Maria Pasolini. Seguirono la sezione *assistenza e previdenza*, presieduta dalla marchesa Etta De Viti de Marco; la sezione *giuridica*, presieduta da Teresa Labriola; la sezione *igiene*, presieduta da Giovanna Picardi De Gregorio; la sezione *letteratura ed arte* presieduta da Dora Melegari. Da ultima, la sezione *emigrazione*, presieduta dalla contessa Danieli Camozzi di Ludriano<sup>11</sup>.

Nel complesso lo spirito del simposio fu di carattere “pragmatico più che ideologico o rivendicativo”<sup>12</sup>. Come spiegò in una intervista Teresa Labriola – tra le coordinatrici di maggior spicco – l’idea era stata quella di dar vita ad un Congresso *femminile non femminista*<sup>13</sup>. Questo ovviamente non significava mettere da parte il movimento e le sue rivendicazioni. Tant’è che il Congresso affrontò nel corso della terza sessione la questione del voto sotto vari punti di vista e il Comitato nazionale pro

<sup>10</sup> Sulla figura della contessa Gabriella Rasponi Spalletti di antica nobiltà ravennate esponente di spicco nell’ambito del femminismo di impronta religiosa (Unione per il Bene) e presidente del CNDI fino al 1931, anno della sua morte, Taricone (1996), sub indice; Gazzetta (2018), sub indice.

<sup>11</sup> Frattini (2008), p. 20.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 27.

<sup>13</sup> *Ivi*, pp. 27-30; Gazzetta (2018), p. 152. Coglie nel Congresso una vera e propria “involuzione politica” dettata dalla “capacità della destra italiana di neutralizzare, inglobandole per cancellarne le linee fondamentali, aspirazioni nate in ambiente progressista” Pieroni Bortolotti (1974), pp. 112-113. In quest’ottica, all’indomani della sconfitta parlamentare del 1907 legata alla petizione mozzoniana per il voto alle donne, il Congresso sancì una “sostanziale chiusura dell’orizzonte”.

suffragio ottenne che alla discussione fosse dedicata una seduta plenaria<sup>14</sup>. E però il proposito delle organizzatrici fu quello di riunire le diverse anime del femminismo – da quella laica a quella cattolica e socialista – evitando il confronto su questioni divisive, *in primis* il divorzio, adoperandosi affinché il dialogo si svolgesse in un clima il più possibile “sereno ed equanime” senza contrapposizioni radicali<sup>15</sup>. L’idea, insomma, non era stata quella di mettere in campo una crociata sui diritti della donna, bensì quella di affrontare la questione femminile, senza perdere di vista i temi della maternità e dell’infanzia. Anche per dimostrare quanto fosse ormai importante e doverosa, nei tempi odierni, la “missione umanitaria femminile” nella scuola e nella società<sup>16</sup>. Questa impostazione moderata del Congresso fu però all’origine di defezioni importanti quali, ad esempio, quella di Anna Kuliscioff, critica sulla questione del voto e ferma nella convinzione che “solo quando la richiesta del voto scenderà dai salotti alla piazza operosa (...), la causa del suffragio universale – forse non soltanto femminile – sarà prossima al proprio trionfo”<sup>17</sup>. E di Emilia Mariani, concorde con la Kuliscioff sull’idea quanto meno demagogica di una “sorellanza idilliaca” fra le nobildonne congressiste e le operaie in tema di lavoro. Pure la Mozzoni, assente per una affezione bronchiale, inviò la sua adesione alla sola sessione plenaria dedicata al suffragio, dichiarando uno scarso entusiasmo per “l’impianto complessivo del dibattito”<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Frattini (2008), pp. 22, 45-46.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 22. Che pure vi furono come, ad esempio, sull’insegnamento religioso nella scuola elementare in merito al quale si produsse una spaccatura tra le emancipazioniste laiche e cattoliche dai “forti e inevitabili riflessi presso la stampa e l’opinione pubblica” che condusse alla nascita dell’Unione fra Donne Cattoliche d’Italia (UDCI) (pp. 30-43). Sul punto Pieroni Bortolotti (1974), p. 113.

<sup>16</sup> Babini, Lama (2003), p. 219; Frattini (2008), p. 28; Gazzetta (2018), p. 152.

<sup>17</sup> Babini, Lama (2003), p. 217; Frattini (2008), p. 52; Pironi (2010a), p. 43.

<sup>18</sup> Frattini (2008), p. 61 nt. 128, p. 96; Gazzetta (2018), p. 154.

Ma veniamo al contributo di Valeria Benetti il cui nome compare fra le relatrici nell'ambito della prima e della terza sezione. I lavori della prima sezione, dedicata all'educazione e istruzione, furono presieduti, come si è appena detto, dalla contessa Maria Ponti Pasolini. Sul profilo biografico di questa nobildonna giova qui aprire una breve parentesi. Di origini lombarde, nata nel 1856 a Gallarate e figlia di una ricca famiglia di imprenditori tessili, nel 1874 sposò il conte Pier Desiderio Pasolini "storico, deputato, senatore" e filantropo ravennate, grazie al quale si adoperò a favore di un assistenzialismo di carattere civile e politico<sup>19</sup>. Sensibile alle tematiche portate avanti dall'emancipazionismo, la Pasolini Ponti costituì insieme a Livia Taverna e a Giacinta Martini Marescotti nel 1901 la Federazione romana delle opere di attività femminili trasformata nel CNDI nel 1903. Nel 1906 fu tra le firmatarie della petizione sul voto alle donne avanzata dalla Mozzoni<sup>20</sup>. Due anni dopo, oltre a organizzare il Congresso romano decise di sostenere economicamente la ristampa del saggio di Valeria Brunetti. Questa circostanza è confermata dall'aspirante pedagogista romana nella prefazione al suo libro:

*"Il presente lavoro fu edito la prima volta nel 1904 dall'Associazione "per la donna". A questa Società femminile da cui tanti impulsi e incoraggiamenti ebbi al compimento della mia modesta opera, io pubblicamente manifesto la mia viva gratitudine. Oggi il mio lavoro rivede nuovamente la luce per la generosa iniziativa di Maria Pasolini Ponti. A Lei, alla sua larga intelligenza delle gravi e complesse questioni morali agitantesi in seno alla società nostra, io fo pubblico omaggio di questa seconda edizione, che con aggiunte e correzioni ho cercato di rendere più degna e proficua. E poiché per una felice coincidenza appare questa nuova*

<sup>19</sup> Sulla Pasolini v. Pisa (1995a), pp. 897-898. Inoltre, Taricone (1996), sub indice; Gazzetta (2018), sub indice.

<sup>20</sup> Pisa (1995a), pp. 897-898.

*edizione in occasione del primo Congresso femminile nazionale delle donne italiane, mi si conceda di trarre da questo fatto i più lieti auspici per la causa comune, non solo sostenuta e difesa nel campo delle teorie, ma ormai svolgentsi vittoriosa nella sfera delle attività pratiche, non più la impotente manifestazione di pensatori solitari, ma l'affermazione grandiosa di una volontà collettiva.*

*Roma aprile 1908*<sup>21</sup>.

Siamo così in grado di dare un volto a colei che generosamente e per il bene della causa finanzia il libretto della Benetti e soprattutto di cogliere le affinità elettive che legarono nel tempo le due figure in un forte rapporto di amicizia<sup>22</sup>. Da una parte Maria Ponti Pasolini, donna matura di “larga intelligenza”, sensibile alle “gravi e complesse questioni agitantesi in seno alla nostra società”. Dall'altra Valeria Benetti, giovane e brillante studiosa laureata in Scienze naturali, cultrice di studi pedagogici sotto la guida di Luigi Credaro e Bernardino Varisco, prossima ad una seconda laurea presso la facoltà romana di Lettere a Filosofia. A unirle è un comune bagaglio di idee e di propositi a cominciare, ad esempio, dal modo di affrontare la questione femminile che,

<sup>21</sup> È utile ricordare che l'Associazione Per la donna sorse a Roma nel 1897 “attorno alla figura carismatica” di Anna Maria Mozzoni e grazie al contributo di altre sodali quali Virginia Nathan, Elisa Lollini, Anita Pagliari, Teresa Labriola, Beatrice (Bice), Ada Sacchi, Eugenia Lebrecht, Maria Montessori ed Emilia Mariani. Essa “raccolgeva in sé sia le istanze paritarie più legate al liberalismo di stampo anglosassone, sia la vocazione educatrice e patriottica di ascendenza mazziniana, divenendo una delle realtà più attive nella rivendicazione dei diritti civili”. Sospesa a fine secolo per le sue posizioni anticolonialiste, l'Associazione rinacque nel 1900 con sezioni in varie città d'Italia trasformandosi, nel 1907, in Associazione nazionale. In merito Taricone (1996), pp. 182-183 ove si precisa che a far stampare nel 1904 la prima edizione del saggio della Benetti fu Teresa Sandeschi Scelba tra le consigliere dell'Associazione. In tema anche Gazzetta (2018), pp. 121 e 133.

<sup>22</sup> Scrive a questo proposito Gustavo Brunelli (1947), p. 10: “Ella era l'idolo delle più elette donne dell'aristocrazia italiana tra le quali ricordo la intellettuale Contessa Maria Pasolini e la Contessa Gabriella Spalletti”.

come sostiene la Pasolini, “c’è, e non può fare a meno di esserci, perché ha radice nell’ordine sociale economico della civiltà nostra, che mutando, ha fatto mutare anche la condizione della donna”. E dal momento che il nuovo ordine di cose non è evoluto nello stesso tempo e nello stesso modo ma “in tempi diversi e in diversi paesi”, ciò ha fatto sì che la donna “non si affacciasse né si imponesse uniformemente ovunque”<sup>23</sup>.

Impegnata da tempo a Ravenna nella fondazione della Biblioteca Andrea Ponti e nel promuovere il progetto delle biblioteche circolanti al fine di favorire una più ampia cultura di base, la nobildonna lombarda affidò alla Benetti il compito di illustrare al Congresso, in una breve comunicazione compresa nella sezione educazione e istruzione, le novità della Biblioteca ravennate legate alla consultazione del suo ricco patrimonio librario.

3.2. *Sezione Educazione e Istruzione: tema VII. Sulle biblioteche come mezzo di elevazione morale e intellettuale, e sulla opportunità di dirigere e coordinare la lettura mediante cataloghi razionali; Il problema della cultura moderna e le biblioteche. Cataloghi ragionati della Bibl. stor. Andrea Ponti (Sig.na Valeria Benetti).*

Nel suo rapido intervento dedicato ai cataloghi librari ragionati della Biblioteca ravennate, la Benetti spiega che di regola i cataloghi che lo studioso consulta presso le biblioteche non offrono alcun criterio di selezione sulle indicazioni bibliografiche<sup>24</sup>.

La Biblioteca ha invece introdotto una catalogazione nuova sul tipo di quella suggerita da Herbert George Wells nel saggio

<sup>23</sup> *Biblioteca* (1903), p. 7.

<sup>24</sup> *Atti*, 1908, pp. 106-107.

*Mankind in the making.* Ispirata dal geniale sociologo inglese, la contessa Pasolini Ponti ha difatti istituito nella Biblioteca ravennate due diverse tipologie di cataloghi ordinati secondo “il loro logico svolgimento, ossia secondo un criterio storico” in modo da orientare il lettore. La prima riferita a una serie di libri ‘di base’ dei quali il catalogo fornisce alcune brevi informazioni. La seconda, riguardante un elenco di volumi la cui lettura integra e amplia le conoscenze dello studioso.

Ad oggi è possibile consultare quattro cataloghi a serie fissa riguardanti rispettivamente: la storia universale; le scienze sociali ed economiche; la questione femminile; il Risorgimento nazionale.

Dal momento che uno di questi è dedicato alla questione femminile, la relatrice rivolge un caloroso invito alla platea a usufruire di questa opportunità. Sfolgiando quel catalogo, le donne potranno difatti ampliare le loro conoscenze “sui vari e molteplici problemi sociali, che le (...) stesse, colle loro nuove dimande e pretese, suscitano ed agitano” nei tempi odierni<sup>25</sup>.

### 3.3. Sezione Giuridico-Morale

Arriviamo così alla Sezione “Giuridico-Morale” – la terza del Congresso romano – presieduta da Teresa Labriola per la parte giuridica e dalla marchesa Agnese Paulucci per quella morale. Le relazioni riguardanti l’ambito giuridico si tengono nelle prime tre sedute. Nello specifico esse toccano il tema della *condizione giuridica dei figli illegittimi* a cui è dedicata la prima seduta. La *violenza e corruzione di minorenni*; *l’omicidio per adulterio*; la *morale unica per i due sessi nel matrimonio* comprese nella seconda. La *condizione giuridica della donna in Russia*; la *condizione giuridica della donna italiana nella famiglia*; *l’autorizzazione mari-*

<sup>25</sup> Non a caso il catalogo sulla questione femminile è ricompreso nella Bibliografia in appendice al saggio della Benetti.

*tale; la patria e tutoria potestà della donna; il codice civile nei riguardi della patria potestà della donna* incluse nella terza. Le relazioni sulla moralità sono invece inserite nella quarta e nella quinta seduta<sup>26</sup>.

I lavori iniziano il 24 aprile di buon mattino introdotti dal discorso di Teresa Labriola – presidente della sezione giuridica del CNDI – che illustra lo spirito degli argomenti proposti riguardanti per la maggior parte “questioni femminili nell’orbita del diritto privato”<sup>27</sup>. Spiega la giurista romana<sup>28</sup> che nella stessa ‘orbita’ è compresa anche la questione del suffragio femminile in consi-

<sup>26</sup> Frattini (2008), p. 45.

<sup>27</sup> Su questo discorso di cui gli *Atti* offrono un sunto preso dagli appunti stenografici di una uditrice [*Atti* (1908), p. 211 nt. 1] v. Taricone (1996), pp. 40-41; Passaniti (2011), pp. 355-356. Sodale dell’Associazione nazionale per la donna costituita nel 1907 sotto la guida di Anna Maria Mozzoni, la Labriola giurista filosofa – figlia del filosofo marxista Antonio – fu prima alla direzione del Comitato nazionale per il voto alla donna insieme alla Mozzoni, alla Pagliari, alla Montessori e ad altre figure di spicco. In seguito (1911), passò a quella della Federazione nazionale dei comitati pro suffragio pronunciandosi anche a favore dell’impresa libica. La Labriola riteneva infatti che “la mobilitazione a sostegno della guerra (...) sarebbe diventata un fattore di riconoscimento del movimento e delle sue rivendicazioni, da coniugare alla richiesta suffragista”. Attorno alla sua figura si coagulò così un “nazionalismo femminile di matrice politica” che la condusse ad abbandonare le organizzazioni femminili per impegnarsi sul fronte dell’interventismo. Ciò la indusse a rivedere le sue idee nell’ottica nuova e diversa di un femminismo di estrema destra chiamato a cooperare con lo stato, e ad aderire prima al nazionalismo e poi al fascismo. Così Gazzetta, 2018, sub indice. Su Teresa Labriola, senza alcuna pretesa di completezza, v. Taricone (1994); Ead. (1996), pp. 109-113; Tesoro (1995). Cenni in Pieroni Bortolotti (1974), p. 117 nt. 13; Babini, Lama (2003), sub indice; Lacchè (2004), p. 137 nt. 116; Murari (2008), sub indice; Di Simone (2017), p. 15 nt. 22; Gazzetta (2018), pp. 146-149. La inquadra come protagonista insieme a Lidia Poët della storia dell’avvocatura al femminile Tacchi (2004), pp. 153-163. Inoltre, *infra*, Cap. V, p. 313.

<sup>28</sup> “teorica per eccellenza del suffragismo femminile”, la Labriola fu inviata due anni prima al Congresso di Copenaghen in rappresentanza del Comitato nazionale per il voto diffondendo in seguito la Petizione delle donne italiane per il voto politico e amministrativo di Anna Maria Mozzoni.

derazione del fatto che “l’esercizio del diritto di voto è essenziale – nell’attuale momento storico – per il raggiungimento dei diritti privati”. La presidente si sofferma poi sull’organicità del programma evidenziando come tutte le relazioni sono riconducibili ad un unico “filo conduttore”: quello della ‘*libertà morale*’ della donna<sup>29</sup>. Questo tema da lei scelto è l’occasione per riflettere sull’urgenza di migliorare le condizioni giuridiche e morali della donna. Una necessità che la società dei tempi odierni non sembra avere ancora ben compreso soprattutto in merito alla “condizione delle donne del proletariato”, costantemente “deteriorate nella personalità morale, impedito nello sviluppo delle qualità essenziali per divenire serene compagne dell’uomo”<sup>30</sup>. Pertanto è doveroso che la donna sia difesa, specialmente “nel periodo dello sviluppo sessuale fisico e psichico” in modo da consentirle di affacciarsi alla vita nella piena consapevolezza della sua libertà morale.

La Labriola, da giurista esperta qual è, sa di cosa sta parlando e da questo punto di vista non risparmia critiche pungenti al legislatore italiano. Così è in merito al Codice Zanardelli, un testo di grande valore scientifico “nel quale è tanta sapienza” e che però – sottolinea la femminista romana – risponde a un concetto di libertà improntato a un “falso liberismo” che “ha contribuito a diminuire la moralità sessuale come fatto e come idea”. Prova ne sono le fattispecie criminose comprese nel libro II titolo VIII *Dei delitti contro il buon costume* e in particolare la violenza carnale, la corruzione di minorenni, l’oltraggio al pudore, il ratto, il lenocinio. Reati per i quali la Labriola chiede la massima severità della pena in considerazione del fatto che le vittime sono quasi sempre “giovinette figlie di popolo”<sup>31</sup>. Pertanto, ciò che la giurista auspica in un prossimo futuro è un nuovo modello di famiglia. Un modello fondato non più sull’autorità del marito-padre-

<sup>29</sup> *Atti* (1908), p. 210.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 209.

<sup>31</sup> *Ibid.*

padrone ma sulla libertà. Come lei stessa dice: “Alla vecchia idea autoritaria deve subentrare l’idea dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi tra i due sessi”<sup>32</sup>.

#### 3.4. *Prima seduta: tema I.* Condizione giuridica dei figli illegittimi

Con questo fervido augurio, la Labriola conclude il suo intervento aprendo ufficialmente i lavori della prima seduta introdotti dalla stessa presidente con una breve relazione dal titolo *Condizione giuridica dei figli illegittimi*<sup>33</sup>. Gli appunti stenografici presi da una congressista riferiscono che i punti salienti del discorso di Teresa Labriola vertono sulla necessità di porre rimedio alle gravose conseguenze che da una relazione sessuale ricadono sulla donna soprattutto per quel che concerne il divieto della ricerca della paternità naturale stabilito dall’articolo 189 del codice civile. La giurista, che vive sensibilmente il suo tempo e che ha ben compreso che le ragioni di quel divieto sono ormai in rotta di collisione con i profondi cambiamenti socio-economici a cui sta andando incontro il paese, sottolinea l’urgenza di aggiungere agli unici due casi per i quali la ricerca è consentita (il ratto e la violenza carnale), quelli del concubinato e della seduzione. Quest’ultima fattispecie, dovrebbe anzi essere “introdotta nel nostro codice a tutela delle ragazze che si trovano tra i quindici e i venti anni compiuti di età”. Osserva a questo proposito la Labriola, con accenti di notevole modernità, che la seduzione ha caratteri diversi a seconda della condizione fisio-psichica della vittima. “Vicino ai dodici anni di età è quasi violenza, vicino ai ventuno è semplice sollecitamento”. Oltre alla seduzione e al

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 211; Passaniti (2011), p. 356 nt. 77.

<sup>33</sup> *Atti* (1908), p. 212.

concubinato, la giurista individua una serie di situazioni per le quali sarebbe auspicabile la ricerca della paternità: “a) possesso di stato; b) matrimonio dichiarato nullo salvo il caso che la nullità dipenda da incesto insanabile o da bigamia; c) sentenza civile o penale, passata in giudicato, dalla quale risulti la paternità”<sup>34</sup>.

A conclusione del suo intervento, la Labriola confida nel fatto che “una buona disciplina, la severità del sistema delle prove, l’oculatezza dei magistrati volgeranno al bene la legge su la ricerca della paternità, che non deve convertirsi in premio alla imprevidenza ed al libertinaggio, ma deve anzi contribuire alla libertà morale”<sup>35</sup>.

A questa prima relazione segue una rapida comunicazione dell’attivista Ortensia de Meo dal titolo *Per il riconoscimento dei figli illegittimi* che ne illustra la “tristissima condizione”. La relatrice fa voti affinché sparisca “l’ignominioso nome di bastardo, che, come marchio d’infamia, colpisce il figlio illegittimo”<sup>36</sup>.

Sui *Modi per facilitare il riconoscimento dei figli illegittimi* interviene Lisa Noerbel<sup>37</sup>, la quale si sofferma sull’articolo 371 del codice civile e seguenti che impongono l’obbligo per la madre nubile di riconoscere la propria prole o presentandosi lei stessa entro 5 giorni in comune o dando mandato a persona di sua fiducia mediante regolare procura notarile. Diversamente, il figlio viene registrato come figlio di ignoti. Osserva a questo proposito la relatrice che solo con molta difficoltà la puerpera è in grado di assolvere a quest’obbligo di legge e che la procura notarile ha un costo rilevante. Dunque, bene ha fatto il comune di Torino a stabilire nel 1905, grazie all’interessamento dell’avvocato Antonio

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 213.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 213-214. Sulla Noerbel, attivista di origini svizzere, promotrice della Federazione lombarda delle opere di attività femminile e dell’associazione Amiche della giovinetta v. Pironi (2010a), p. 58 nt. 58.

Sartorio, che sia l'ufficiale giudiziario a recarsi dalla puerpera che intende riconoscere il bambino. Analogo provvedimento è stato adottato dal comune di Cesena<sup>38</sup>. A conclusione del suo intervento, la relatrice chiede sia messo ai voti il seguente ordine del giorno:

*“Che tutti i Municipi del Regno adottino un provvedimento che autorizzi l'Ufficiale di Stato Civile a trasferirsi al domicilio della puerpera che intenda riconoscere il proprio figlio naturale, se questa si trova nell'impossibilità di recarsi alla Casa Comunale e non è in grado di fare le spese per l'atto di procura”.*

Ordine che l'Assemblea approva all'unanimità.

La successiva relazione tenuta dalla professoressa Paolina Schiff riguarda la *Ricerca della paternità*<sup>39</sup>. La relatrice, in qualità

<sup>38</sup> La “via crucis” delle donne sedotte e abbandonate sul punto di partorire era ben illustrata da un opuscolo dell'attivista toscana Clara Jalla dal titolo *Come può la donna aiutare nella lotta contro l'immoralità* del 1910. Essendo per queste ultime “pressoché impossibile partorire in casa, le uniche soluzioni erano le cure della levatrice o il ricovero in ospedale”. Questa seconda soluzione però – specialmente per una “giovanetta, spesso quasi bambina” – costituiva un'esperienza traumatica per il fatto di “doversi prestare alle investigazioni di molti e giovanili sguardi maschili” essendo il “malato (...) materiale vivente di studio”. Dopo il parto, se la madre riconosceva il figlio, si imponeva per lei l'obbligo di iscriverlo all'anagrafe entro i primi cinque giorni di vita. Sul tempismo di questa adempimento, l'autrice dell'opuscolo così commentava: “Si direbbe che chi ha promulgato una sì strana legge fosse del tutto ignaro delle esigenze fisiologiche della maternità (...). Unico correttivo a questa disposizione draconiana, il permesso di far venire a casa un notaio per ricevere la denuncia, ma questo costa denaro e la poveretta ne è generalmente assai poco provvista”. Così Galeotti (2007), pp. 146-147.

<sup>39</sup> *Atti* (1908), pp. 214-215. Su questo intervento, Bartoloni (2018), pp. 98. Di famiglia tedesca, Paolina Schiff (1841-1926), si trasferì a Milano in giovanissima età. Studiò lettere a Pavia dove intraprese la carriera accademica come docente di letteratura tedesca iscrivendosi all'Albo dei traduttori e periti-interpreti. Giornalista, collaboratrice de *La Donna* e di altre riviste di orientamento socialista, la Schiff militò con la Mozzoni negli ambienti del femminismo repubblicano e radicale impegnandosi nella difesa degli ideali propugnati da Salvatore Morelli [v. *Atti*

di delegata del Comitato centrale per la ricerca della paternità di Milano, porge un caloroso saluto al pubblico del Convegno e concentra il suo intervento su alcuni punti chiave<sup>40</sup>. In primo luogo, il divieto imposto dall'art. 189 c.c. che a suo giudizio rappresenta una grave violazione dei diritti della donna. Esso, stigmatizza la femminista di patria tedesca, costituisce il “prodotto del privilegio maschile” che determina “la schiavitù della donna”<sup>41</sup>.

In secondo luogo, la maggiore età di 16 anni stabilita dal codice penale per la donna nei reati sessuali. In questo modo, sostiene la relatrice, il legislatore abbandona delle adolescenti

(1908), p. 690], e nella lotta contro la tratta delle bianche e la ricerca della paternità. Nel 1880 fondò con la Mozzoni la *Lega promotrice degli interessi femminili* contribuendo alla costituzione del primo Sindacato femminile, quello delle orlatrici. Fu tra le promotrici delle prime Casse di assicurazione per la maternità a livello locale (Milano, 1895). Nel 1902 entrò a far parte dell'*Unione Femminile* fondata a Milano. Da pacifista, diede un contributo fattivo alla nascita dell'*Unione internazionale per la pace e l'arbitrato*. Nel 1907 si prodigò per la diffusione della petizione sul voto presentata dalla Mozzoni. Relatrice in diversi convegni femminili a Milano (1907) e a Roma (1908), aderì in seguito alle posizioni kuliscioviane e turatiane. Negli anni del fascismo fu messa a tacere, morendo in solitudine a Milano nel 1926. Per un suo profilo v. Pieroni Bortolotti (1963); Pisa (1995b), pp. 994-995; Taricone (1996); Pironi (2010a); Gazzetta (2018), che la inquadra fra quelle “intellettuali provenienti dal mondo ebraico (...) figure non organiche alla vita delle comunità ebraiche, ma vicine agli ambienti che avevano sostenuto la partecipazione al movimento nazionale” (p. 102); Bartoloni (2018), pp. 87-103, che ne illustra l'impegno per la riforma dell'art. 189 del codice civile.

<sup>40</sup> Sul Comitato centrale di propaganda per la riforma dell'articolo 189 sorto a Milano nel 1896 e presieduto dal medico-senatore Edoardo Porro a cui partecipò attivamente la Schiff insieme a studiosi e professori universitari v. Galeotti (2007), pp. 148-149; Valsecchi (2014), p. 199; Bartoloni (2018), pp. 89-90 e 95 ove si accenna anche ad un Comitato centrale di propaganda per la ricerca della paternità sorto sempre a Milano nel 1907 a cui aderì nuovamente la Schiff sotto la presidenza onoraria di Carlo Francesco Gabba. Un comitato affiliato sorse pure a Roma per impulso dell'Associazione Per la donna di cui fece parte l'avvocato Guarnieri Ventimiglia, insieme alle “*signore* Labriola, Sacchi, Mengarini ed i signori Salandra, Simoncelli (...), Bruchi e Tempestini” [Guarnieri Ventimiglia (1907), p. 11 nt. 1].

<sup>41</sup> Art. 189 c.c. Sul punto cfr. *retro*, Cap. I, p. 41 ss.

nelle mani di seduttori fraudolenti che, protetti dalla legge, si spogliano di qualunque responsabilità<sup>42</sup>.

In terzo luogo la paternità che, sottolinea la femminista, “non è semplicemente fisica; ma è insita alla psiche dell’uomo” la cui moralità deve essere rafforzata anche attraverso lo strumento della legge.

In quarto luogo, la doverosità dei genitori nei loro obblighi verso i figli. “È del pari giusto”, sostiene la professoressa, “richiamare al dovere il padre oblioso dei doveri, come la madre che li dimentichi”<sup>43</sup>.

Per questi motivi e a conclusione del suo intervento Paolina Schiff chiede l’abolizione dell’articolo 189 “frutto della reazione politica – di carattere militaristico – iniziata da Napoleone”<sup>44</sup>.

Alla relazione della Schiff segue un rapido intervento dell’attivista cristiana Felicitas Buchner<sup>45</sup> sui pregi della normativa

<sup>42</sup> Art. 335 c.p. Sul punto cfr. *retro*, Cap. II, p. 122 ss.

<sup>43</sup> Il richiamo forte alle responsabilità dell’uomo dentro e fuori dal matrimonio perché “È l’immunità che rende sì leggero il giovane e anche l’uomo maturo” fu ripreso dalla Schiff anche nella relazione dal titolo *Per la ricerca della paternità* tenuta a Mantova nel 1911 per conto del Comitato centrale milanese di propaganda per la riforma dell’art. 189. In essa la Schiff nel prendere atto di quanto la problematica dell’illegittimità della prole fosse aggravata anche dalle mutate condizioni del lavoro femminile, stigmatizzava duramente la solita penosa immaturità del maschio seduttore che “trovandosi per lo più anche gerarchicamente superiore alla lavoratrice, dispone di maggiori mezzi per intimorirla e per sedurla. La cronaca dei giornali ci porta non di rado anche l’azione seduttrice di uomini ammogliati (che nascondono il loro stato civile di fronte alle loro dipendenti e con esito più volte tragico). L’uomo si stringe nelle spalle appoggiandosi sul vietato adagio: tocca alla donna dire di no e poi v’è per ogni buon conto l’art. 189 che vieta la ricerca della paternità”. Così Galeotti (2007), pp. 139, 147-154.

<sup>44</sup> *Atti* (1908), p. 215.

<sup>45</sup> *Ivi*, pp. 215-216. *Ricerca della paternità*, questo il titolo della relazione tenuta da Felicitas Buchner. Fervente montessoriana oltre che esponente di spicco dell’area del femminismo cristiano (Unione per il Bene) animata da ideali di collaborazione interconfessionale e di emancipazione femminile, nell’aprile del 1907 la Buchner fu organizzatrice oltre che relatrice al Convegno promosso a Milano

tedesca in merito alla ricerca della paternità. Essa difatti, spiega la congressista, prevede la nomina di un tutore generale che “prima della nascita del bambino, s’informa della paternità stabilita la quale, esige dal padre una cauzione e il deposito di una somma in caso di allontanamento”. Sottolinea la Buchner che questa soluzione normativa sta dando ottimi risultati in Germania tanto che a Monaco sono numerose le donne nominate tutrici, sicché disposizioni analoghe potrebbero essere adottate anche in Italia.

I lavori procedono con una breve discussione sulle relazioni svolte nell’ambito della prima sessione. In particolare, il dibattito verte sui casi per i quali dovrebbe essere ammessa la ricerca della paternità. Il breve sunto riportato dagli appunti stenografici riferisce dell’intervento del romanista Evaristo Carusi, favorevole ad una ricerca limitata che dovrebbe comprendere anche il caso del matrimonio religioso. Sul punto conviene la Labriola la quale ritiene che essa dovrebbe includere “ogni altra forma di matrimonio, che possa eventualmente sorgere in un prossimo avvenire”. Di avviso contrario è invece Margherita Mengarini. A suo giudizio “il riconoscimento dei figli nati da matrimoni religiosi non potrebbe essere accolto dal Parlamento italiano, perché si tornerrebbe, in certo modo, alle condizioni di prima, al riconoscimento dei diritti della Chiesa, quali erano prima della formazione dei Codici moderni”.

Chiude la discussione l’avvocato Guarnieri Ventimiglia, fervido sostenitore dei diritti delle donne. La sua palese insofferenza nei confronti di un codice civile di marca prettamente “individualista” e “capitalista” fonte di ingiustizie e privo di umanità lo induce ad auspicare un rivolgimento radicale. Occorre difatti guardare al problema “dal punto di vista sociale e affermare il principio della ricerca della paternità” che dovrebbe essere sempre ammesso, salvo il caso della donna di malcostume e quello in

dalla Federazione femminile [Babini, Lama (2003), pp. 238-239, 263; Pironi (2010a), pp. 25 nt. 15, 49 nt. 31].

cui non sia possibile accertare la responsabilità dell'uomo. L'avvocato palermitano sostiene inoltre che “tutte le unioni che abbiano carattere di stabilità duratura e manifesta debbono essere riconosciute e tra queste, conseguentemente alla pari di ogni altra, il matrimonio religioso”<sup>46</sup>.

### 3.5. *Seconda seduta: tema II. Violenza e corruzione di minorenni*

Il giorno dopo si aprono i lavori della seconda seduta mattutina della sezione ‘Giuridico-Morale’ dedicata ai tre temi della *Violenza e corruzione di minorenni*, *Dell'omicidio per adulterio e Della Morale unica per i due sessi nel matrimonio*. Dopo i saluti rivolti dalla presidente – la professoressa Paolina Schiff – e una breve comunicazione di Lidia Poët sugli interventi previsti<sup>47</sup>, la parola passa a Eva de Vincentiis la quale tiene una relazione intitolata *Presunta violenza e corruzione di minorenni, artt. 331, 335 e 336 del codice penale*<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> *Atti* (1908), pp. 216-219. Sulla questione del matrimonio religioso equiparato dalla pubblicistica giuridica di fine Ottocento al concubinato *more uxorio* e per questo incluso fra le ipotesi in cui poteva considerarsi ammissibile l'azione per l'accertamento della paternità v. Valsecchi (2014), pp. 192-199. Sulla Mengarini attivista e membro del Comitato romano per la ricerca della paternità oltre che firmataria della petizione sul voto della Mozzoni v. Guarnieri Ventimiglia (1907) p. 11 nt. 1. Inoltre, Babini, Lama (2003), p. 178 nt. 213. Sulla ricerca della paternità le conclusioni della Sezione Giuridico-Morale condussero alla formulazione di due ordini del giorno. Il primo avanzato dalla Schiff volto ad “appoggiare la propaganda del Comitato centrale di Milano per ottenere tale riforma legislativa nella prossima sessione parlamentare”. Il secondo, proposto dalla Labriola, volto ad ampliare la ricerca “per un certo numero di casi da stabilirsi tassativamente dalla legge” [*Atti* (1908), pp. 215, 675].

<sup>47</sup> L'intervento dell'“Avv. Poët” non è riportato dagli Atti del Convegno.

<sup>48</sup> *Atti* (1908), pp. 220-221. All'indomani della sconfitta di Adua nel 1896, nel clima di mobilitazione e di protesta contro l'“insana impresa” coloniale crispina,

La relatrice si sofferma sulla fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 331 c.p. (*Violenza carnale*) ove è stabilito che l'atto commesso dall'uomo su una dodicenne non è da considerarsi violenza carnale dal momento che la giovane è ritenuta in grado di comprendere ciò che fa. A questo proposito, una serie di considerazioni sulla "psicologia dell'adolescente" conducono l'attivista a sostenere che dai 12 ai 15 anni una fanciulla è quanto mai "suggestionabile" oltre che incapace di prestare un libero consenso. Ragione per cui la de Vincentiis invita il legislatore a innalzare l'età della responsabilità "a quindici anni compiuti"<sup>49</sup>.

Un analogo orientamento è espresso dalla relatrice in merito alla fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 335 c.p. (*Corruzione di minorenni*) per la quale il limite di età del minorenne, attualmente stabilito dal Codice a 16 anni, dovrebbe essere innalzato a 18<sup>50</sup>.

Di seguito la De Vincentiis si sofferma sulla tenuità delle pene indicate nei due articoli di legge testé citati concentrandosi poi sull'art. 336 c.p. che prevede per le due fattispecie criminose la procedibilità per querela di parte. Quest'ultima disposizione, sottolinea la relatrice, costituisce un enorme favore che il legislatore fa al colpevole dal momento che raramente i genitori sporgono querela o perché "temono lo scandalo di un giudizio che rende pubblico il disonore toccato alla figliuola o vendono il silenzio a denaro sonante, pagato volentieri dal colpevole". Pertanto, l'attivista chiede l'introduzione dell'azione d'ufficio<sup>51</sup>.

Eva de Vincentiis aderì al primo nucleo dell'Associazione Per la donna (Roma, 1897) e fu tra le firmatarie dell'appello alle "Madri, Sorelle, Spose d'Italia". Espo-  
nente di spicco dell'irredentismo femminile, con l'approssimarsi del primo conflitto mondiale, l'attivista si espresse a favore dell'intervento aderendo al Comitato nazionale femminile per l'intervento italiano (1914) di impronta democratico-risorgimentale e di ispirazione mazziniana [così Gazzetta (2018), sub indice].

<sup>49</sup> Art. 331 c.p. sul quale v. *retro*, Cap. II, p. 122.

<sup>50</sup> Art. 335 c.p. sul quale v. *retro*, Cap. II, p. 126.

<sup>51</sup> Art. 336 c.p. sul quale v. *retro*, Cap. II, p. 130 ss.

Sulla relazione svolta dalla De Vincentiis si sviluppa una ampia discussione che registra anche l'intervento di Valeria Benetti<sup>52</sup> critica sul fatto che la relatrice, nel chiedere l'innalzamento della responsabilità a 15 anni nel caso di violenza carnale presunta, prenda spunto dallo stesso limite minimo di età previsto dal codice civile per contrarre matrimonio (art. 55 c.c.), quasi a suggerire che nel caso di specie il matrimonio potrebbe costituire "un compenso etico alla grave colpa commessa"<sup>53</sup> nei confronti di chi ha subito violenza. Sulla questione dei limiti di età stabiliti nel codice penale interviene anche la Labriola che ribadisce quanto sia grave lasciare "indifese fanciulle di 12, 13 e 14 anni" che non hanno ancora una "piena coscienza riflessa della morale sessuale". Ma ancora più assurdo è considerare – come fa invece il legislatore – maggiorenne in penale una ragazza di 16 anni e ritenere la stessa minorenni "per gli atti patrimoniali fino a 21 anni". La giurista romana auspica inoltre che, quanto prima, sia introdotta la fattispecie criminosa della seduzione di minorenni e che sia istituito un sistema di "enti locali" preposti a "investigare reati contro i buoni costumi" che colpiscono soprattutto le giovani delle classi non abbienti<sup>54</sup>. Ciò al fine anche di prevenire quel sostrato di corruzione sociale che è una delle cause maggiori della prostituzione<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Dalla conversazione con il dottor Aldo Brunelli sulla vita privata della nonna pedagoga, Eva de Vincentiis è emersa come una figura di assoluto riferimento nella famiglia Benetti-Brunelli. Come scriveva il marito Gustavo Brunelli (1947), p. 6, la De Vincentiis era donna "colta, di nobile famiglia pugliese, anch'essa all'avanguardia del movimento femminile (...) molto più innanzi cogli anni di Valeria che adorava come una seconda madre, convinta che Valeria avesse un ingegno eccezionale (...) finì col far parte della nostra famiglia, e contribuì all'educazione di nostro figlio Fausto".

<sup>53</sup> *Atti* (1908), pp. 222-223. Art. 55 c.c. sul quale vedi *retro*, Cap. I, p. 15 ss.

<sup>54</sup> *Ivi*, pp. 221-222.

<sup>55</sup> È utile ricordare che sulla figura del "turpe seduttore" era in corso da tempo nella civilistica più sensibile un acceso dibattito nell'ambito del quale era

Su questo punto specifico prende la parola Larissa Pini Boschetti, segretaria del Comitato milanese contro la tratta delle bianche<sup>56</sup> col proposito di divulgare la petizione presentata al Parlamento che nello specifico prevede di:

*“Elevare da 16 a 18 anni il limite di età per il reato di corruzione dei minorenni.*

*Comprendere esplicitamente fra le aggravanti di tale reato anche la promessa di matrimonio.*

*Stabilire che di regola i reati di violenza carnale, corruzione di minorenni, ratto o lenocinio, siano perseguibili d’ufficio; in via subordinata, stabilire che in ogni caso la rimessione per produrre effetti, debba essere chiesta da entrambi i genitori e prima dell’apertura del dibattimento, e debba aver riportato l’omologazione del tribunale, se si tratta di minorenni o di interdetti.*

*Stabilire, per disposizione di legge, che la patria potestà e l’autorità maritale vengano tolte in seguito a condanna per reato infamante.*

emersa la necessità di assicurare alla donna sedotta una riparazione pecuniaria invocando nei confronti del padre naturale una responsabilità civile a titolo extra contrattuale. A titolo di esempio, già a fine secolo, Giuseppe Salvioli nell’orazione accademica intitolata *I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi non abbienti* aveva apertamente denunciato la seduzione come una forma di “ingiustizia di classe” perpetrata a danno delle donne del popolo dal momento che è “tra le operaie, che i seduttori fanno le loro vittime”. Sicché la seduzione doveva essere punita come violenza: “quando una donna è conquistata in seguito a promessa di matrimonio, che non si compie, deve poter esercitare un’azione di deflorazione, azione che si deve ripristinare nei Codici se questi non vogliono essere Codici di classe”. Sul punto v. Cazzetta (1999), pp. 298-338, p. 335; Alessi (2018), p. 22.

<sup>56</sup> Su Larissa Pini in Boschetti v. la voce a cura di Beltrami Gadola, Farina (1995), pp. 870-871; Taricone (1996), p. 161 nt. 29. Figlia del celebre ortopedico milanese Gaetano Pini, aderì all’Unione femminile dove operò su più fronti impegnandosi nella difesa delle donne operaie, nell’assistenza alla maternità e all’infanzia e alle vedove di guerra e nella lotta contro la tratta delle bianche quale membro del Comitato milanese sorto nell’Unione nel 1902. Per molti anni presidente dell’Associazione orfani di Milano nel 1949 ricevette il cavalierato della Repubblica.

*Permettere le indagini sulla paternità.*

*Provvedere per una severa applicazione delle disposizioni del Codice civile concernenti l'abuso della patria potestà.*

*Riformare le disposizioni del Codice civile relative alla tutela, per modo che esse non abbiano più a prendere in considerazione gli interessi patrimoniali e che anche le donne siano, con disposizione generale, ammesse agli uffici tutelari.*

*Introdurre nel Codice penale una speciale ed esplicita disposizione contro le fatiche eccessive imposte ai fanciulli, in analogia a quanto è già stabilito nello stesso Codice per gli animali (art. 491).*

*Proibire esplicitamente con disposizione da introdursi nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, l'impiego di fanciulle al disotto dei sedici anni come ballerine, comparse o coriste nelle rappresentazioni teatrali<sup>57</sup>.*

Di seguito, il dibattito si concentra sulla seduzione in merito alla quale si registrano nell'ordine gli interventi della marchesa Elena Lucifero, di Valeria Benetti, di Teresa Labriola e di Paolina Schiff. Sostiene la Lucifero che l'abbandono da parte del seduttore talvolta avviene non per malvagità ma per leggerezza. In quest'ultima ipotesi sarebbe forse inopportuno impedire il matrimonio riparatore fra il seduttore e la sedotta. Questa soluzione è condivisa dalla Benetti, pur molto critica nel suo libretto su questo istituto disciplinato dall'art. 352 del codice penale. La Labriola, dal canto suo, insiste nell'idea di calibrare la fattispecie criminosa della seduzione in base all'età della donna che verosimilmente a 17 o 18 anni "può essere donna e madre" e, come tale, cosciente delle proprie azioni. Il che non priva il seduttore delle sue responsabilità per aver "ingenerato" in lei "uno stato di spirito che non è normale"<sup>58</sup>. Riguardo al matrimonio riparatore previsto dal legislatore in caso di violenza carnale, la filosofa del diritto ritiene che esso non costituisce una unione "secondo il concetto

<sup>57</sup> *Atti* (1908), p. 222.

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 223.

etico moderno”<sup>59</sup>. Durissimo su questo punto è il giudizio di Paolina Schiff che considera “amorale” il matrimonio contratto fra la ragazza violentata e il suo carnefice. Al termine della discussione, la sezione giuridica del Congresso formula i seguenti voti:

- 1° *Che per il reato di cui all’art. 331 del Cod. pen. il limite di età venga elevato da dodici a quindici anni di età;*
- 2° *Che per il reato di cui all’art. 335, il limite di età venga elevato ad anni diciotto;*
- 3° *Che nel Codice penale italiano venga introdotto il reato di seduzione quando la vittima sia tra i quindici e ventuno anni di età;*
- 4° *Che tanto il limite minimo quanto il limite massimo della pena vengano elevati per i reati contro i buoni costumi;*
- 5° *Che per tutti i reati di stupro, corruzione di minorenni, seduzione, venga introdotta l’azione pubblica;*
- 6° *Che le donne italiane si adoperino affinché in tutti i comuni del regno si stabiliscano delle associazioni per la moralità le quali prendano impegno di denunciare alle autorità i reati contro i buoni costumi”<sup>60</sup>.*

A conclusione dei lavori sul tema della *Violenza e corruzione di minorenni* si inseriscono alcune proposte delle congressiste rivolte a inasprire la pena per lo stupro; a considerare come omicidio il caso in cui alla violenza segue la morte e a punire la seduzione per le ragazze dai 15 ai 21 anni non in relazione all’unione sessuale ma al “fatto speciale della seduzione”. Infine, un breve cenno merita l’intervento del professore Pio Foà a sostegno delle conferenze dedicate all’“istruzione sessuale” introdotte di recente nelle scuole normali femminili e accolte ovunque con discreto successo<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> *Ibid.* Art. 352 c.p. sul quale vedi *retro*, Cap. II, p. 135 ss.

<sup>60</sup> *Atti* (1908), p. 224. In tema Taricone (1996), p. 41.

<sup>61</sup> In tema Frattini (2008), pp. 55-56.

### 3.6. *Seconda seduta: tema III. Dell'omicidio per adulterio*

I lavori della seconda seduta della sezione 'Giuridico-Morale' proseguono con la relazione di Valeria Benetti intitolata: *Art. 377 del Codice penale*<sup>62</sup>.

L'intervento della femminista romana riguarda il caso dell'omicidio commesso dal coniuge, dall'ascendente, dal fratello o dalla sorella nei confronti del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi "nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito per i quali la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni".

Come si ricorderà, si tratta dell'argomento illustrato nel paragrafo *Dell'omicidio* compreso nel suo libro<sup>63</sup>. In effetti il confronto fra i due testi – quello del saggio e quello della relazione – mostra una forte somiglianza per quel che concerne lo schema generale d'impostazione, la sequenza degli argomenti e anche l'impiego di talune locuzioni tratte da alcuni passaggi. E però mancano una serie di specifici approfondimenti riguardanti il tema della premeditazione e della provocazione compresi invece nel testo della relazione. Sicché nel mettere a punto il suo intervento, la giovane studiosa non prese spunto solo dal suo libro.

Nelle *Note biografiche* dedicate alla moglie Valeria, Gustavo Brunelli scrive che pochi mesi prima della data del Congresso, ella maturò l'idea di sottoporre la fattispecie criminosa dell'omicidio del coniuge a un ulteriore esame avendo l'opportunità di pubblicare in una sede prestigiosa: "Nel 1908 uscì in *Scuola positiva* («Rivista di diritto penale», diretta da Enrico Ferri) un suo articolo di carattere giuridico intorno al *Diritto di uccidere*. Cercò

<sup>62</sup> *Atti* (1908), pp. 225-235. Cfr. Taricone (1996), p. 41; Pironi (2010a), p. 50.

<sup>63</sup> Cfr. *retro*, Cap. II, p. 111 ss.

in esso di mettere in evidenza una intollerabile condizione di mancata difesa della donna sancita dal nostro codice penale”<sup>64</sup>.

Questa preziosa testimonianza ci dà modo di comprendere che l’articolo fu scritto dalla Benetti in vista del Congresso nazionale di maggio. La riprova è data dal fatto che la relazione letta in quell’occasione coincide esattamente con il testo del saggio pubblicato tre mesi prima su *La Scuola Positiva*.

È questo un passaggio davvero importante del profilo bibliografico della nostra pedagogista che testimonia con assoluta evidenza la sua convinta adesione ai postulati della Scuola. Riusciamo così a spiegare la predilezione per gli scritti dell’avvocato siciliano Antonio Guarnieri Ventimiglia – anch’egli “ideologicamente vicino alla Scuola positiva”<sup>65</sup> – come anche i riferimenti a Lombroso sul tema dell’alcoolismo contenuti ne *La donna nella legislazione italiana*. A questo proposito, nelle *Note* testé menzionate il marito Gustavo Brunelli racconta che in occasione di un suo soggiorno a Torino ove ricevette cure appropriate per un mal d’occhi di cui soffriva, Valeria “contrasse amicizia con elette donne, Enrichetta Giolitti Chiaraviglio, e con le intellettuali figlie di Cesare Lombroso, Paola e Gina. È anzi sotto l’influenza della scuola positiva di Cesare Lombroso, di Enrico Ferri e del Sighele, per non dire di altri insigni sociologi, che Ella, recatasi poi a Roma, si sentì attratta a frequentare la facoltà di scienze (...) in un periodo storico in cui le scienze permeavano anche le dottrine giuridiche sociali e filosofiche, per le quali Valeria aveva particolari disposizioni più tardi affermate”<sup>66</sup>.

Tornando ora alla relazione svolta dalla studiosa romana al Congresso notiamo che mentre nel paragrafo *Dell’omicidio* compreso nel saggio, la femminista esordisce con una breve digres-

<sup>64</sup> Brunelli (1947), p. 11.

<sup>65</sup> Pignata (2013), p. 1082.

<sup>66</sup> Brunelli (1947), p. 8.

sione in cui si rammenta che – sulla scorta del principio dell’uguaglianza stabilito dal nostro codice penale – il legislatore ha esteso ad entrambi i coniugi la “enorme scusante contemplata dall’art. 377”, tale passaggio è omesso nella relazione. Pertanto, la relatrice inizia il suo intervento dando subito per scontato che a godere del beneficio di legge è sempre l’uomo, tant’è che le giurie sono solite elargire “quasi di regola l’assoluzione all’uxoricida dell’adultera”, per cui la scusante accordata dalla legge si converte “in una vera propria scriminante” che di fatto altro non è se non “un vero e proprio diritto ad uccidere”.

Di seguito, la Benetti procede sulla falsa riga del saggio, operando un inquadramento storico-giuridico della fattispecie criminosa disciplinata in origine dall’antica legge romana, dove era stabilita una scriminante per l’uxoricida che poi nel tempo si tradusse in una “scusante amplissima” e dove il diritto di uccidere la moglie sorpresa in adulterio si legava al “concetto di difesa dell’onore familiare” afferente all’istituto dell’autorità paterna. Ora, sostiene la Benetti, il legislatore italiano anziché abolire una volta per tutte quella norma antica “ha creduto bene di estendere tale diritto anche alla moglie nel caso sorprenda in flagrante adulterio il marito”, sulla scorta di un ragionamento tanto contorto quanto assurdo che la femminista si propone di spiegare al pubblico che l’ascolta nella maniera più semplice e chiara<sup>67</sup>. E in effetti questo passaggio della relazione è più articolato rispetto a quello analogo del saggio.

Il presupposto da cui parte la relatrice è il principio di uguaglianza fra i due sessi sul quale si fonda il nostro codice penale. Nell’ottica di adeguare il vecchio col nuovo, la “via d’uscita” imboccata dal legislatore è stata quella di adattare la vecchia disposizione giuridica ai tempi moderni parificando i due coniugi. E però, osserva la Benetti, la soluzione di estendere alla

<sup>67</sup> *Atti* (1908), p. 226; Benetti (1908a), pp. 275-291, p. 276.

moglie l'analogo diritto di uccidere il marito adultero trova nei fatti "la sua piena condanna". Sul piano etico e sentimentale, non è difatti revocabile in dubbio che il concetto di onore che alberga nella donna non è quello dell'animo maschile. Sicché a rigor di logica l'oltraggio derivante alla moglie dall'adulterio del marito non è quello derivante al marito dall'adulterio della moglie. Né la reazione dell'uno e dell'altro coniuge può dirsi la medesima.

E dunque "la logica del compromesso" alla quale il legislatore si è mantenuto fedele in merito all'art. 377 c.p. ha avuto "una ventura del tutto effimera". E i fatti, passati in rassegna dalla Benetti, lo confermano: in primo luogo, la sopravvivenza dell'antica organizzazione familiare "nella società nostra" che determina la maggior gravità della provocazione subita dal marito per l'adulterio della moglie e la quasi irrilevanza di quella della moglie per lo stesso torto. In secondo luogo, la "difficoltà" quasi "insormontabile" della donna nel provare l'infedeltà dell'uomo, cosa che invece riesce all'uomo più facilmente. In terzo luogo, la "minor forza ed il minor coraggio fisico della donna". In quarto luogo: "l'impulso criminoso più forte" nell'uomo. In quinto luogo, il fatto che l'uomo ha di fronte un soggetto debole mentre così non è per la donna<sup>68</sup>.

Fattori tutti questi che messi insieme spiegano i casi di uxoricidio quanto mai numerosi come risulta dalle cronache dei giornali, a fronte della quasi assoluta assenza di mogli che si vendicano dei mariti infedeli "*per il semplice motivo dell'onta subita*".

Cosa avrebbe dovuto invece fare il nostro legislatore lo si è appena detto: abrogare quella norma assolutamente desueta, espressione di un "vecchio tipo familiare" legato a un passato del tutto inconciliabile con i "nuovi principi informativi della moderna legislazione". E invece cosa ha fatto? Ha lasciato in vita

<sup>68</sup> *Atti* (1908), p. 227; Benetti (1908a), p. 278.

quella disposizione e l'ha adattata al principio dell'uguaglianza dei sessi conferendo all'art. 377 c.p. "un doppio diritto di esistenza, per il coniuge maschio e per il coniuge femmina"<sup>69</sup>. E qui possiamo immaginare il brusio di disapprovazione delle signore in ascolto, subito interrotto dal susseguirsi incalzante di una sfilza di considerazioni sul tema della provocazione.

Ferma convinzione della femminista romana è che il legislatore non abbia messo a fuoco, in questi ultimi anni, la profonda trasformazione cui è andata incontro la famiglia italiana così come il sommovimento provocato dal principio della uguaglianza dei sessi. Da una struttura saldamente verticistica centrata sulla figura di un unico capo si è difatti gradualmente passati ad una famiglia fondata "sul principio del riconoscimento esplicito della individualità nei vari membri che la costituiscono", con il conseguente sgretolamento di quegli istituti che "miravano ad assicurare (...) la soggezione incondizionata di tutti i membri all'autorità del capo". Ciò malgrado, anziché riformare radicalmente certi istituti, il legislatore italiano ha preferito continuare nell'ottica del compromesso, introducendo il principio della eguaglianza dei sessi e lasciando in vita il vecchio apparato del diritto di famiglia "informato alla soggezione di un sesso all'altro", senza tenere conto delle aberranti conseguenze derivanti da questo innesto fra il vecchio e il nuovo.

Tutto ciò risulta con evidenza dall'articolo 377. E difatti, sottolinea la Benetti, riconosciuto un doppio diritto di esistenza per il coniuge maschio e per il coniuge femmina, il legislatore avrebbe dovuto fondare quel doppio diritto su una "base morale" del tutto nuova. Cosa che invece si è ben guardato dal fare nel momento in cui ha esteso la scusante ai due coniugi e l'ha poggiata sul vecchio ordine familiare fondato sull'autorità maritale. In questo modo, essa anziché tradursi in un "alto motivo" morale – perché solo "un alto motivo di ordine familiare" può

<sup>69</sup> *Atti* (1908), p. 228; Benetti (1908a), p. 279.

essere addotto a discolpa “dell’atto più criminoso che l’uomo può compiere contro l’uomo” – si è risolta invece in una “semplice, personale provocazione”<sup>70</sup>. Una provocazione che dovrebbe essere ingiusta in “modo che colui che commette il delitto abbia la piena sicurezza di reagire contro un’onta ingiustamente patita”. E invece, osserva la relatrice, se la si esamina da vicino ci si avvede che essa non lo è per nulla per il fatto di essere rivolta “ad avvalorare o ad afforzare il principio immorale del diverso trattamento dei sessi”. Pertanto, sottolinea la femminista, non vi è chi non veda quanto sia “patente” e “insostenibile” la contraddizione in cui incorre il legislatore nel concedere una attenuante che facilmente può tradursi in una “spinta criminosa di regola non morale e per una delle più gravi figure di reato”.

Di conseguenza, l’enorme scusante accordata dall’art. 377 si traduce “nella semplice motivazione della provocazione personale”<sup>71</sup>. È questo un passaggio rilevante sul quale non a caso la pedagogista insiste in quanto fonte di una serie di conseguenze “di importanza notevole”. Se nell’antica Roma un marito connivente nelle infedeltà della moglie avesse sporto querela per il suo adulterio, i giuristi romani gli avrebbero negato quel diritto, dal momento che solo il marito “*pudice vivens*”, esercitante cioè la sua tutela sulla pudicizia della moglie, poteva agire contro l’adulterio commesso da costei. La stessa *ratio*, osserva la Benetti, fu adottata in molti codici penali, in particolare in quello sardo. Così non è invece nel nostro attuale in cui la provocazione è accordata anche al marito mezzano. Come pure al caso del marito uxoricida che dopo aver oltraggiato la morale della famiglia con la sua infedeltà, spinge la moglie ad avere una sregolata condotta sessuale. In quest’ultima ipotesi, se il marito riesce “a produrre (...) le prove dell’adulterio consumato dalla moglie” egli potrà giovare della scusante accordata dall’art. 377.

<sup>70</sup> *Atti* (1908), p. 229; Benetti (1908a), p. 281.

<sup>71</sup> *Atti* (1908), p. 230; Benetti (1908a), p. 283.

L'ingiustizia profonda di questa norma giunge qui "a conferire al reo il diritto accordato alla vittima" ossia alla donna, dal momento che l'articolo 377, in un'ottica del tutto asimmetrica e maschilista, non tiene conto né della provocazione, né della reazione della moglie a seguito dell'oltraggio procurato dal marito con la sua infedeltà.

Ma le conseguenze derivanti dalla logica del compromesso tipica della nostra legislazione penale non finiscono qui. Esse difatti riguardano non solo la ingiusta provocazione che, come si è appena detto, oltre ad essere priva di un significato morale (per il fatto di tradursi in una spinta criminosa a commettere una delle fattispecie più gravi di reato), mira "ad afforzare il principio immorale del diverso trattamento dei sessi"<sup>72</sup> vigente nel nostro codice a dispetto dei tanti 'proclami' di eguaglianza. Ma anche "la natura della prova dell'adulterio richiesta per ottenere la scusante"<sup>73</sup>, per la quale è sufficiente la semplice congettura.

Su questo fronte specifico, la Benetti ricorda che nell'antico diritto romano il legislatore richiedeva in primo luogo la prova dell'infedeltà della donna, ossia che ella fosse sorpresa "in ipsa turpitudine". E solo sulla base di questo dato oggettivo, il legislatore prendeva in considerazione la reazione del marito.

Nel nostro codice penale, invece, accade l'esatto contrario dal momento che il legislatore non solo non richiede "necessariamente l'atto della consumazione dell'adulterio", ma addirittura ne prescinde ritenendo sufficiente "nell'animo del marito (...) la certezza, che l'atto doveva compiersi o stava per compiersi". Sicché la flagranza di reato di cui parla l'art. 377 c.p. riguarda anche l'atto che non è stato compiuto né poco prima, né sul momento. In altri termini, ciò che il legislatore richiede per la flagranza di reato sono le congetture della consumazione dell'atto sulle quali si fonda lo stato d'animo del reo "apparentemente

<sup>72</sup> Atti (1908), p. 229; Benetti (1908a), p. 281.

<sup>73</sup> Atti (1908), p. 231; Benetti (1908a), p. 284.

convincenti che l'atto, se non era già avvenuto, stava per compiersi".

A sua volta, questa concezione della flagranza alimenta fra i giuristi un acceso dibattito: se cioè la provocazione sia compatibile con la premeditazione. È evidente difatti che mentre la provocazione attinge dalla flagranza vera e propria la sua ragione di essere, dal momento che da essa il coniuge oltraggiato ritrae sia "l'elemento razionale della certezza" del reato, sia quello "sensitivo e sensuale"<sup>74</sup> che riduce "a zero" "le forze inibitorie opposte dalla ragione alla passione", così non è nel caso delle congetture. Su di esse non è possibile difatti fondare né la certezza del reato, né sostenere la prevalenza della passione sul raziocinio. Se dunque la flagranza di reato toglie di mezzo la premeditazione, la prova congetturale offre invece alla premeditazione "il terreno più propizio per esplicarsi".

Nuovamente il confronto con il diritto romano torna utilissimo alla femminista per spiegare meglio quest'ultimo punto: la legge romana, come si è detto poc'anzi, non a caso esigeva la flagranza di reato, perché solo la sorpresa della moglie "in ipsis rebus venereis" poteva "provocare un impeto d'ira tale da trascendere alla soppressione della vittima" rendendo così incontestabile il diritto del marito di uccidere il coniuge.

L'ammissione di una semplice prova congetturale da parte del nostro legislatore, determina invece una minor certezza in ordine al reato e una maggiore capacità di raziocinio nel reo, il quale è dunque in grado "di riflettere e di deliberare sul da farsi". In questo modo, l'art. 377 apre anche alla premeditazione con conseguenze ovviamente gravissime in termini di giustizia, vista e considerata la tenuità della pena.

Ragionando sempre sul tema della prova, la relatrice invita il pubblico che la ascolta a riflettere su un'altra questione che le sta

<sup>74</sup> *Atti* (1908), p. 232; Benetti (1908a), pp. 285-286.

particolarmente a cuore, ossia il fatto che dell'enorme scusante stabilita dall'art. 377 beneficiano talvolta individui "anormali" o addirittura coloro che, secondo il gergo attuale, appartengono alla categoria dei "delinquenti nati"<sup>75</sup>.

Questo passaggio 'lombrosiano' del discorso apre ad una serie di considerazioni sul progresso raggiunto nei tempi odierni dalle scienze psicologiche e psichiatriche. Qui la femminista si riaggancia al testo del paragrafo *Dell'omicidio* del suo saggio. Mentre dunque il legislatore si diletta in ibridi compromessi tra passato e presente dilatando "all'eccesso i motivi della vendetta di un coniuge contro l'altro", la psichiatria e la psicologia avanzano speditamente nei loro studi condotti su alcune gravi patologie di carattere sessuale. E qui la Benetti, come già nel suo saggio, invita la platea a prestare attenzione alle parole dell'illustre clinico Auguste Forel, autore di una recente e fortunata trattazione intitolata *La question sexuelle* largamente dedicata ad una delle affezioni più terribili e diffuse nei rapporti fra i due sessi, quella della gelosia, causa di molti uxoricidi. La pagina del libro di Forel scelta dalla pedagogista è quella illustrata nel saggio, in cui sono considerati gli effetti devastanti derivanti dalla furia del soggetto geloso, il quale in preda all'alcool e alla paranoia del suo delirio, sevizia e uccide l'amante o la moglie. Anche se la sua strategia può essere talvolta più lucida e complessa, come quella di sfruttare la donna inducendola a prostituirsi per poi sevizziarla a seguito della sua infedeltà.

Ma il legislatore moderno non sembra interessato a mettere a frutto i contributi derivanti dalle scienze psichiatriche e psicologiche. E la ragione di questa mancanza d'attenzione è da ricercare in quel "primo errore" da lui commesso: ossia quello di aver innestato il principio dell'uguaglianza dei sessi in "un sistema legislativo informato alla soggezione del sesso"<sup>76</sup>.

<sup>75</sup> Atti (1908), p. 233; Benetti (1908a), p. 288.

<sup>76</sup> Atti (1908), p. 234; Benetti (1908a), p. 289.

In quest'ultimo passaggio della relazione, la relatrice tira le fila del suo discorso: è evidente che in un contesto fondato su una nuova e diversa morale familiare, una punibilità minima o nulla dell'uxoricida non sussisterebbe e solo con molta cautela – dopo aver categoricamente escluso che l'adulterio del marito non è stata la causa dell'infedeltà della moglie – il magistrato potrebbe accogliere l'attenuante del giusto e intenso dolore per l'uxoricidio commesso. Allo stesso modo, con il supporto della psicologia e della psichiatria, il magistrato sarebbe in grado di mettere a nudo tutte quelle dinamiche familiari all'origine dei maltrattamenti e delle violenze dovute a gravi anomalie sessuali. E invece quel primo errore commesso dal legislatore impedisce al giudice di adoperarsi nello “stabilire la responsabilità penale del reo”. In effetti, come si è evidenziato, proprio quel doppio diritto di esistenza conferito tanto al coniuge maschio quanto al coniuge femmina, non solo ha dato “il passaporto a quel più ripugnante relitto dell'antico sistema di soggezione femminile”, ma ha pure sciolto quel delitto da “tutte quelle determinazioni (...) che anticamente valevano a circostanziarlo” comprendendo in esso anche “veri e propri reati premeditati”<sup>77</sup>.

In tutto ciò il legislatore moderno si è fatto da parte. “Partendo (...) dal presupposto dell'uguale trattamento dei sessi” egli ha difatti ritenuto ormai superato il suo vecchio ruolo di “tutore delle sorti del soggetto debole e lo ha lasciato interamente in balia del dominatore”<sup>78</sup>.

Quest'ultima considerazione induce la Benetti a sferrare l'attacco forse più duro, lo stesso già riservato nel suo saggio. E lo fa in chiusura al suo intervento:

“la legislazione moderna offre per quello che riguarda i rapporti tra i sessi il desolante spettacolo, non solo di non aver superato l'antico, ma di averlo in effetti rafforzato ed esagerato. Il commento «fem-

<sup>77</sup> *Atti* (1908), p. 234; Benetti (1908a), p. 286.

<sup>78</sup> *Atti* (1908), p. 234; Benetti (1908a), p. 291.

minista» alla legge colpisce questo momento speciale nello sviluppo storico della coscienza giuridica, in cui la introduzione dei nuovi principii viene a favorire e ad accelerare l'esagerazione e la degenerazione dei vecchi sistemi<sup>79</sup>.

Anche il messaggio di speranza e di fiducia nel progresso che la femminista rivolge alle congressiste nel congedarsi da loro è identico a quello formulato nelle ultime righe del suo libro, ossia l'auspicio che "una vera e propria coscienza egualitaria si stabilisca, fuori di ogni compromesso e transizione, innovatrice e liberatrice"<sup>80</sup>.

Al termine della relazione si procede alla votazione dell'ordine del giorno:

*“Considerando:*

- 1° *Che il diritto all'esistenza è il primordiale dei diritti;*
- 2° *Che il nostro Codice penale, a differenza del Codice civile, è informato interamente al principio dell'eguaglianza dei sessi;*  
*Afferma che l'art. 377 sancisce una delle più gravi ingiurie al diritto fondamentale dell'individuo e al principio dell'eguaglianza dei sessi e per queste ragioni domanda:*
  - a) *L'abolizione dell'art. 377 Cod. pen.;*
  - b) *che si reagisca energicamente, non solo contro il culto al delitto, ma anche contro la semplice acquiescenza ad esso nei drammi passionali per gelosia, nei quali, quasi sempre, è vittima la donna*<sup>81</sup>.

### 3.7. *Seconda seduta: tema IV. Della morale unica per i due sessi nel matrimonio*

I lavori della seconda sessione della sezione 'Giuridico-Morale' del Congresso si concludono con la relazione di Teresa

<sup>79</sup> *Atti* (1908), p. 235; Benetti (1908a), p. 291.

<sup>80</sup> Cfr. *retro*, Cap. II, p. 175.

<sup>81</sup> *Atti* (1908), p. 235.

Labriola dal titolo *Della morale unica per i due sessi nel matrimonio*<sup>82</sup>.

Spiega la filosofa del diritto che il principio della morale unica per i due sessi si manifestò nel mondo cristiano dopo secoli di dominio maschile sulla donna. Fu dunque l'etica cristiana ad accogliere l'idea di una eguaglianza fra l'uomo e la donna già avanzata nel mondo romano. L'affermarsi di questo concetto così elevato fu però ostacolato da varie costumanze che impedirono, e impediscono tutt'oggi ad esso di porsi a fondamento nelle legislazioni dei popoli civili<sup>83</sup>.

Non è però sulle ragioni che a vario titolo legittimano “la quasi impunità dell'uomo” nelle relazioni sessuali e che contribuiscono ad accrescere il suo istinto in maniera sfrenata – come dimostra il “triste esercito delle schiave bianche” – che la Labriola intende ragionare. Quanto piuttosto delle conseguenze che ne derivano alla famiglia e del principio monogamico che la informa<sup>84</sup>.

Escluso che la legge possa imporre con la forza il rispetto di questo fondamento e prescindendo dal fatto che il nostro ordinamento non prevede il divorzio, la femminista chiede con forza che la “legge positiva (...) accolga come principio informatore l'idea della medesima valutazione dell'infedeltà e del marito e della moglie”. La relatrice sa bene che questa sua richiesta va contro una tradizione che ha dalla sua una forza immensa, tanto che le sembra quasi di udirlo il “coro di voci contrarie, di conservatori, e di progressisti, di reazionarii, concordi nell'idea della doppia morale per i due sessi”. E però è vero che la tradizione “non basta a rendere razionale una condizione (...) profondamente ingiusta”; come è ingiusto sostenere che i doveri

<sup>82</sup> *Ivi*, pp. 235-238. In tema Taricone (1996), pp. 40-41; Pironi (2010a), p. 49; Passaniti (2011), pp. 356-358.

<sup>83</sup> *Atti* (1908), pp. 235-236.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 236.

morali connessi alla missione della donna rendano più riprovevole la sua infedeltà<sup>85</sup>.

A questo proposito, l'analisi della giurista si concentra sull'articolo 150 del codice civile che in tema di separazione stabilisce che essa può essere sempre domandata per l'adulterio della moglie, mentre nei confronti del marito l'azione è ammessa solo "quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie". Ovviamente, è nelle ultime righe del dettato normativo che sta "il nocciolo della questione" dal momento che esse inquadrano i "due funesti principii" che ancora albergano nel nostro diritto, vale a dire: "il dominio dell'uomo su la donna e la morale doppia diversa per i due sessi". In questo passaggio della sua relazione, la femminista invita con grande fervore il pubblico femminile a riflettere su quanto sia "falso, erroneo, umiliante per i due sessi" pensare che il tradimento del marito "possa non recare ingiuria grave alla moglie ed anzi alcuna ingiuria"<sup>86</sup>. Qualunque sia l'idea che ognuno ha del matrimonio, sia chi sostiene l'indissolubilità del vincolo contratto secondo le regole del Concilio di Trento, sia chi è favorevole al divorzio per il fatto di considerare il matrimonio una semplice unione consensuale non può non sostenere il principio dell'unica morale in base al quale l'infedeltà del marito e della moglie è da considerarsi egualmente offensiva e lesiva.

La Labriola sa bene che "riscrivere la famiglia secondo l'eguaglianza morale e giuridica" significherebbe per il legislatore mettere mano all'"intera costruzione" del diritto di famiglia<sup>87</sup>. Sa che "lo spirito sociale si trasforma solo man mano, a gradi". E dunque "in linea di transazione e provvisoriamente", ella chiede di mantenere per ora una certa diversità di valutazione del-

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 237.

<sup>87</sup> Passaniti (2011), pp. 357-358.

l'adulterio del marito e della moglie cancellando però del tutto "l'idea del sacrificio per il sacrificio" da parte della moglie. L'idea cioè che la separazione debba essere vietata alla moglie "accortamente" tradita "senza ingiuria grave" da un marito che di conseguenza non si fa scrupoli e "pretende" anzi di continuare bellamente nella convivenza coniugale nell'impunità più totale<sup>88</sup>.

Al termine della sua densa relazione, la filosofa si congeda dal pubblico auspicando che il processo di moralizzazione in atto nei tempi odierni conduca quanto prima la coscienza sociale a considerare il reciproco impegno di fedeltà assunto dai coniugi nel giorno del matrimonio come realmente abrogatorio del privilegio maschile e costitutivo di una eguaglianza morale dei coniugi.

"Si vota pertanto il seguente ordine del giorno:

*Il primo Congresso delle donne italiane fa voti:*

*Che nell'ordinamento giuridico il matrimonio venga sancito il principio della morale unica per i due sessi, fa voti:*

*Che venga abolito l'art. 150 del Codice civile che riconosce implicitamente al marito il divieto di violare la fede coniugale in un gran numero di casi*<sup>89</sup>.

### *3.8. Adunanza plenaria organizzata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile*

Subito dopo l'intervento della Labriola si svolge la riunione plenaria pomeridiana indetta dal Comitato nazionale pro suffragio femminile. I lavori sono introdotti da un breve discorso tenuto dalla presidente dell'Adunanza Giacinta Martini<sup>90</sup> che dà

<sup>88</sup> *Atti* (1908), p. 238.

<sup>89</sup> *Ivi*, p. 238.

<sup>90</sup> Sulla nobildonna Giacinta Martini Marescotti, sorella della principessa di Venosa e cognata della contessa Lavinia Taverna, conosciuta negli ambienti romani

conto delle numerose adesioni pervenute – fra le quali spiccano quella di Anna Maria Mozzoni<sup>91</sup> e degli onorevoli Luzzatti e Lollini<sup>92</sup>– spiegando in breve l'importanza della seduta straordinaria richiesta al Congresso dal Comitato pro suffragio.

Al fine di organizzare meglio i lavori, il Comitato ha individuato cinque temi sui quali verteranno gli interventi delle relatrici. Il primo dei quali riguarda le ragioni che inducono le donne a chiedere il voto e i vantaggi da esso derivanti. Il secondo, afferisce ai mezzi di azione per indurre il governo a concedere il voto alle donne; il terzo, tratta di come preparare le donne al voto; il quarto, affronta la questione del voto femminile dal punto di vista psicologico, sociale e giuridico; il quinto, mostra “con dati e notizie” alla mano, i vantaggi che il voto ha arrecato alle donne nei paesi in cui è in vigore il suffragio.

anche per il suo salotto a Palazzo Simonetti ove erano di casa gli esponenti del socialismo umanitario cenni in Murari, 2008; Gazzetta, 2018 che la inquadra tra le promotrici – insieme a Maria Pasolini e Lavinia Taverna – della Federazione romana delle opere di attività femminile (1901) poi trasformata nel CNDI e anche del nucleo originario dell'Associazione nazionale Per la donna. Esponente di spicco del femminismo anticoloniale di matrice democratico-liberale, la Martini Marescotti fu tra le firmatarie del manifesto romano contro l'“insana impresa” crispina (nonostante fosse la moglie del primo governatore non militare della colonia dell'Eritrea) in cui si faceva appello alla mobilitazione da parte delle “Madri, Sorelle, Spose d'Italia” (1896). In seguito divenne presidente del Comitato nazionale per il voto alla donna (1906) assumendo successivamente la presidenza onoraria della Federazione nazionale dei comitati pro suffragio (1911). Con la guerra di Libia, sia la Martini Marescotti che la Labriola confluirono nell'ala del femminismo moderato e patriottico allineandosi sulla posizione filogovernativa del CNDI e dell'Unione femminile. Sull'intervento della nobildonna alla seduta plenaria del Congresso romano in qualità di presidente del Comitato nazionale pro-suffragio v. Taricone (1996), pp. 113-114; Babini, Lama (2003), p. 231.

<sup>91</sup> Frattini (2008), p. 61.

<sup>92</sup> L'avvocato deputato socialista Vittorio Lollini schierato al fianco del movimento femminista tenne in Cassazione l'arringa di difesa alla nota sentenza della Corte d'Appello di Ancona pronunciata da Lodovico Mortara. Così Babini, Lama (2003), p. 193. Sul punto *infra*, nt. 96.

Il primo tema è brevemente illustrato dalla relazione di Anita Dobelli Zampetti dal titolo *Quali interessi economici civili e sociali può la donna difendere solo col mezzo del voto e quali vantaggi può ottenere*<sup>93</sup>.

Punto di partenza del ragionamento svolto dalla relatrice è la constatazione secondo la quale gli interessi femminili oltre a non essere difesi in egual misura, sono sempre soccombenti ogni qual volta risultano in conflitto con quelli maschili. Ora, si interroga la Dobelli Zampetti, di fronte ad “una sequela interminata di sofferenze (...) lacune e (...) ingiustizie dei provvedimenti legali” come si può continuare a chiedere che costei “taccia, si rassegni, si affidi a quella tutela che si è mostrata così inefficace”? Nel passaggio successivo la relatrice sottolinea che “nella compagine sociale” nessun interesse sarebbe messo in pericolo se fosse concesso alla donna il voto politico e amministrativo e che i vantaggi che ella potrebbe ottenere riguarderebbero la “tutela dei propri interessi, sieno questi economici, civili o morali”. Il voto difatti, sostiene la relatrice, non è la panacea di tutti i mali. E però, conclude la Dobelli Zampetti, la donna lo chiede “col coraggio” di esercitare un diritto assumendosene tutte le responsabilità e con la volontà di uscire dalla condizione umiliante in cui il legislatore l’ha posta mettendola insieme “con i minorenni e con i delinquenti”, così da acquisire pari dignità di fronte alla legge<sup>94</sup>.

<sup>93</sup> Inquadra la relazione di Anita Dobelli Zampetti, Babini, Lama (2003), pp. 231-232. Sul suo profilo biografico Taricone (1996); Pironi (2010a), pp. 55-56 nt. 50; Gazzetta (2018). Repubblicana, filo-socialista, membro del comitato esecutivo della Federazione nazionale dei comitati pro suffragio, allo scoppio della prima guerra mondiale si schierò con la minoritaria componente pacifista del femminismo suffragista insieme a Elisa Lollini, Paolina Schiff e Ersilia Majno.

<sup>94</sup> *Atti* (1908), pp. 607-608. Inoltre Frattini (2008), pp. 47-48. È implicito qui il riferimento all’art. 26 dell’allegato A della legge 20 marzo 1865, n. 2248 che vietava espressamente alle donne il diritto ad eleggere e ad essere elette così come agli analfabeti, agli interdetti, agli inabilitati e ai falliti (sul punto v. *retro*, Cap. I, p. 63 nt. 224).

Segue una “animatissima discussione” a cui intervengono anche Roberto Mirabelli e Lodovico Mortara<sup>95</sup>. Quest’ultimo, accolto dagli applausi scroscianti delle convegniste grate “per la sentenza che egli rese (...) a favore dell’elettorato femminile”, appena presa la parola gela la platea e dichiara di aver cambiato opinione dal giorno in cui scrisse la nota sentenza<sup>96</sup>. Il coraggioso

<sup>95</sup> Sulla proposta di legge del 1904 relativa al suffragio universale esteso alle donne e agli analfabeti del repubblicano irredentista cosentino Roberto Mirabelli e sui comitati femminili pro-voto sorti a sostegno di quella proposta v. Pieroni Bortolotti (1974), p. 109; Babini, Lama (2003), pp. 164-168; Soldani (2007), p. 75. Su Mirabelli sostenitore della Petizione presentata nel 1906 dalla Mozzoni v. Garlati (2015), p. 110.

<sup>96</sup> È nota la vicenda della sentenza pronunciata da Lodovico Mortara, presidente della Corte d’Appello di Ancona, che nell’estate del 1906 ratificò le iscrizioni alle liste elettorali da parte della Commissione provinciale di Ancona di alcune maestre marchigiane che ne avevano fatto richiesta respingendo il ricorso presentato dal Procuratore del Re. Giova a questo proposito ricordare che i Comitati pro suffragio sorti fra il 1905 e il 1906 avevano incitato le donne in possesso dei requisiti di età, istruzione e censo a iscriversi alle liste elettorali. A quel punto le Commissioni elettorali provinciali di alcune città d’Italia – una decina in tutto – accettarono le iscrizioni demandando però alla magistratura la decisione ultima. Tutte le Corti di Appello cancellarono le iscrizioni salvo quella di Ancona che convalidò la decisione emessa dalla Commissione locale in diretta applicazione degli articoli 24 e 25 dello Statuto Albertino “applicabili senza distinzione di sesso”. Il diritto elettorale così sancito fu però disconosciuto dalla Cassazione romana che con pronunciamento del 4 dicembre del 1906 riformò la sentenza della Corte anconetana che a sua volta, l’anno dopo, si uniformava a tale indirizzo con conseguente cancellazione delle iscrizioni delle ricorrenti alle liste elettorali della Commissione anconetana. Per un inquadramento della figura di Mortara – insigne gius-processualista, docente a Pisa e a Napoli, direttore per quasi mezzo secolo della “Giurisprudenza italiana”, Primo Presidente della Cassazione di Roma, Guardasigilli nel governo Nitti nel 1919 – e della sua “sentenza rivoluzionaria, annoverabile tra i *grands arrêts* della giurisprudenza nazionale tra l’Ottocento ed il Novecento” oltre a Picardi (2013), pp. 1383-1386, v. Sbanò (2004), pp. 21-33; Cipriani (2004), pp. 35-63; Severini (2004), pp. 65-98, Lacchè (2004), pp. 99-152; Garlati (2015), pp. 104-109. Spunti anche in Canosa (1978), pp. 14-25, Passaniti (2011), p. 354 nt. 71; Tita (2018), pp. 62-70, p. 65 nt. 259. Per un inquadramento storico, Soldani (2007), pp. 75-76. Sul grande entusiasmo suscitato dalla sentenza Mortara, specie nella

magistrato mantovano ovviamente scherza. E per farsi perdonare rimedia al suo inciampo con una ammissione che è un'appassionata dichiarazione d'amore: "Sì, io mi sono persuaso dopo di allora che le donne sono veramente mature all'esercizio del diritto elettorale"<sup>97</sup>.

Intanto in un clima sempre più infervorato i lavori proseguono con la relazione tenuta da Anita Pagliari, segretaria del Comitato pro suffragio dal titolo *Come si possa influire sul Governo e Parlamento per ottenere il suffragio femminile* riguardante il secondo tema del programma<sup>98</sup>.

La questione di fondo affrontata dalla relatrice è prettamente istituzionale: come si può "convertire e convincere" il Parlamento e il Governo della bontà della causa suffragista femminile? A suo parere la strategia da seguire dovrebbe essere duplice e ben articolata.

chiaravallese Montessori che da suffragista convinta di patria anconetana guardò con speranza al "vento «positivo» che dalle Marche spirava sul femminismo italiano" v. Catarsi (1995), pp. 46-49; Babini, Lama (2003), pp. 170-181, 190 nt. 265, 192-193 e note relative, 235-236; Sbrano (2004), p. 23; Severini (2004), pp. 75-76, 80-81; Lacchè (2004), p. 100; Gazzetta (2018), p. 148.

<sup>97</sup> *Atti* (1908), pp. 608-609. Inoltre Frattini (2008), p. 48. In una intervista rilasciata al *Giornale d'Italia* qualche giorno dopo la sentenza, Mortara si dichiarava personalmente contrario al voto alle donne "che in maggioranza erano, a suo parere, ancora impreparate ad esercitare una così importante e delicata funzione" e però giuridicamente favorevole. Questa incongruenza fra "l'uomo privato" e "l'ermeneuta" si spiega alla luce della sensibilità con la quale Mortara intendeva il suo ruolo di giudice chiamato "a interpretare la legge con uno sguardo più aperto nei confronti di una società segnata ormai in profondità da progressi materiali e da tumultuose e inquietanti trasformazioni" e del suo concepire la giurisprudenza quale "dinamica del diritto obiettivo", così Lacchè (2004), pp. 140-142.

<sup>98</sup> *Atti* (1908), pp. 609-611. Su Anita Pagliari v. Taricone (1996), p. 115; Babini, Lama (2003); Pironi (2010a), p. 44 nt. 10; Gazzetta (2018). Fondatrice dell'Associazione nazionale Per la donna (1907) insieme ad Anna Maria Mozzoni e ad altre esponenti di spicco, la Pagliari fu l'animatrice dei Comitati pro voto sorti fra il 1905 e il 1906.

Riguardo al Parlamento, spiega la Pagliari, la cosa non sembra difficile: in pratica si tratterebbe di costituire “in ogni città, in ogni provincia, in ogni comune” un gruppo suffragista deputato a fare opera di persuasione sulle “ragioni serie” che inducono le donne a chiedere il voto. Questa propaganda, svolta in parallelo anche dal Comitato parlamentare costituito di recente, dovrebbe alla lunga convincere i singoli deputati. In quest’ottica, sarebbe però opportuno che le donne si iscrivessero ai partiti in modo da “conquistare alla causa” i rappresentanti dell’“antica destra”, dei mazziniani, dei democratici e dei socialisti.

Sul fronte governativo invece, le maggiori “ostilità” avanzate suggeriscono una tattica più impegnativa. La relatrice pensa in grande e lo dimostra la sua idea avveniristica di fondare addirittura un “partito femminista italiano apolitico ed areligioso”. In questo modo ciò consentirebbe, spiega la Pagliari, di “dimostrare al Governo la serietà del nostro impegno e di acquistare noi stesse una coltura legislativa”. Il suo intervento si conclude con l’invito rivolto alla Commissione parlamentare sul voto amministrativo – nominata un anno prima da Giolitti a seguito del dibattito sulla Petizione avanzata dalla Mozzoni nel 1906 – affinché concluda quanto prima i suoi lavori<sup>99</sup>.

Il terzo tema dal titolo *Come educare le donne all’esercizio dell’elettorato* è brevemente illustrato dalla marchesa Lucifero<sup>100</sup>. Stante l’ostilità di una parte cospicua della società civile nei confronti del suffragio femminile, la preparazione di noi donne al voto, spiega la marchesa, richiede – per forza di cose – un impegno doppio rispetto all’uomo. Il quale, nota per inciso la relatrice, “non ha alcuna preparazione” se non quella che gli deriva “dalla lettura di giornali, riviste ed opuscoli, secondo il grado della sua (...) istruzione”. Come dunque prepararsi al voto

<sup>99</sup> Su questo intervento Taricone (1994), p. 125; Babini, Lama (2003), p. 234.

<sup>100</sup> *Atti* (1908), p. 611; Taricone (1994), p. 126; Babini, Lama (2003), p. 232; Frattini (2008), pp. 58-60.

in tempi rapidi? È presto detto. Con piglio quasi militaresco la nobildonna spiega il da farsi. Nella campagna suffragista tutte le donne dovranno essere coinvolte: *in primis* le attiviste, le quali dovranno impegnarsi in opere sociali ed educative dedicandosi agli incontri ove si discute delle questioni femminili. Anche le donne del ceto medio, ed in particolare le maestre e le mogli degli ufficiali e degli impiegati, specialmente nel mezzogiorno, daranno il loro contributo svolgendo un'opera di intensa propaganda e di informazione capillare sull'importanza del voto<sup>101</sup>. Mentre alle più disagiate e bisognose si chiederà di leggere almeno i “giornali di moda”. Che la gran parte di queste ultime diseredate non sappia né leggere né scrivere non sfiora minimamente la mente e i programmi della marchesa femminista.

Sul quarto tema intervengono due relatrici. La prima è Elena Ballio che svolge una relazione dal titolo *Perché il voto femminile incontra tante ostilità?*<sup>102</sup>. La Ballio esordisce affermando che la ragione principale delle ostilità che gravano sul voto femminile è dovuta al fatto che il “diritto di eleggere include necessariamente il diritto di essere elette”. Il che significa che in un futuro la donna potrebbe diventare “Consigliere, Deputato, Senatore, Ministro, ed anche, perché no? Presidente di Repubblica”. A fronte di questa evidente provocazione<sup>103</sup>, la relatrice elenca una sfilza di

<sup>101</sup> Taricone (1996), p. 115.

<sup>102</sup> *Atti* (1908), pp. 611-614. Collaboratrice del periodico femminile “La Cornelia” oltre che de “La Donna”, la Ballio aderì al *Comitato per l'emancipazione delle donne italiane* presieduto dalla figlia di Garibaldi, Teresita e guidato da Giulia ed Enrichetta Caracciolo. Di respiro nazionale, del Comitato fecero parte i nomi storici del femminismo italiano quali quelli di Anna Maria Mozzoni, Gualberta Beccari, Elena e Giulia Ballio, Eleonora Burelli e Giovanna Garcea. Nel 1867 il Comitato appoggiò i disegni di legge a favore della donna presentati in Parlamento da Salvatore Morelli. In tema, Taricone (1994), p. 126 nt. 212; Murari (2008), p. 232 nt. 33; Frattini (2008), p. 60; Pironi (2010a), p. 44 nt. 11; Gazzetta (2018), sub indice.

<sup>103</sup> Giova ricordare che tra le motivazioni della sentenza della Cassazione romana che aveva riformato quella della Corte anconetana pronunciata da Mortara vi

“pregiudizi storici-religiosi-etici-sociali” retaggi di plurisecolari stereotipi culturali saldamente radicati nel paese contro la donna elettrice ripartendo gli oppositori al voto in determinate categorie: la prima delle quali è quella degli *ignoranti*, i quali sostengono che se il voto fosse concesso alle donne, esse trascurerebbero la casa e i figli e in questo modo la discordia regnerebbe fra le domestiche mura. Alcuni di questi *ignoranti* pensano addirittura che l'*astro luminoso* della donna perderebbe la sua lucentezza se ella “discendesse nel fango della politica”. Vi è poi il folto gruppo degli *opportunisti*, i quali ritengono che le donne, anche le più evolute, sono comunque “troppo suggestionabili, troppo inclinate a considerare ogni cosa dal punto di vista del sesso”. La categoria più affollata è però quella degli *egoisti*. A questo proposito, l'attivista mazziniana sorvola sull'egoismo dell'uomo meschino, da sempre e per sua natura ostile a qualunque “conquista muliebre nel campo dei diritti”, concentrandosi invece su una forma di egoismo più dannoso che proviene dalle *donne intellettuali*: “dottoresse, letterate, artiste, signore colte dell'alta società, conferenziere, giornaliste”. Sostiene a questo proposito la Ballio che anziché farsi “vessillifere” della causa suffragista, queste donne ne sono anzi le “più accanite nemiche”. Paghe del loro successo professionale e chiuse in una “forma mascherata di egoismo”, “nulla importa loro del voto amministrativo o politico”. Esse vivono “su un piedistallo (...) corteggiate dal mondo maschile”<sup>104</sup>.

Rivolgendosi al pubblico che l'ascolta, la relatrice afferma che tutti questi ‘nemici’ della causa non devono però dissuadere le donne italiane dal perseguire l'obiettivo del voto mediante una strategia di lotta che non sarà quella delle “dimostrazioni clamorose” adottata dalle suffragiste d'oltre oceano. Forte del suo impegno a favore della causa, la Ballio è fiduciosa per l'avvenire e

era il fondato timore che la concessione del voto alle donne potesse comportare il riconoscimento dell'elettorato passivo. In tema *retro*, nt. 96; Garlati (2015), p. 108.

<sup>104</sup> Buttafuoco (1989), p. 374; Babini, Lama (2003), p. 232.

non nutre dubbi sul fatto che quando finalmente le donne avranno ottenuto il voto, tutte le ostilità col tempo verranno meno e “l'uomo si abituerà a vedere accanto a sé (...) la donna elettrice ed eletta”<sup>105</sup>.

Il secondo breve intervento sullo stesso tema, è svolto dalla baronessa Irene De Bonis che indaga su due diverse forme di opposizione al suffragio femminile<sup>106</sup>. La prima, proviene dal fronte delle donne più incolte per le quali lo ‘studio’ principale della vita consiste nel trovare marito. Per queste donne è fondamentale cercare di non dispiacere all'uomo e questo spiega la loro scarsa partecipazione al movimento suffragista. La seconda, proviene dagli uomini delle classi più disagiate i quali temono con il voto di perdere la loro schiava. La relatrice si sofferma poi sugli svariati preconcetti che allignano nei partiti. I socialisti, ad esempio, ostacolano il voto alle donne perché temono “l'influenza del prete” nella vita politica<sup>107</sup>. Mentre i conservatori paventano che “il contatto con la realtà della vita” possa guastare l'animo femminile<sup>108</sup>. E dunque, conclude la congressista, il duro compito delle donne è quello di vincere tutti questi pregiudizi “tanto (...) tenacemente difesi, quanto ingiustificati”<sup>109</sup>.

<sup>105</sup> Taricone (2010a), pp. 114-115.

<sup>106</sup> *Atti* (1908), pp. 614-616. Su questo intervento Babini, Lama (2003), pp. 233-234.

<sup>107</sup> In tema Garlati (2015), p. 108.

<sup>108</sup> “Vogliamo dare il voto alle ballerine, alle mime, alle *chanteuses* alle saltatrici di corda, per quanto esse possano saper leggere e scrivere? Vogliamo costituire giù per le degradazioni, una massa cieca e balorda di votanti perché diventi lo strumento dei partiti sovversivi o della Pubblica Sicurezza? No, questo, questo sarebbe un assurdo, un'infamia, una ignobilità senza pari”. Così Marghieri (1906), p. 192 sul quale Garlati (2015), p. 111, nt. 120; Tita (2018), pp. 14-15. Dello stesso tenore, Ordine (1907), p. 38: la donna “deve avere un'altra meta, che non sia quella di una discussione in Corte di Assise, o della partecipazione intelligente e cosciente, ma agitata e corrottrice, ad un seggio elettorale”.

<sup>109</sup> Taricone (1994), p. 127; Ead. (1996), p. 115.

Sul quinto ed ultimo tema la parola passa a Teresa Labriola che svolge una relazione dal titolo *Quali vantaggi ha portato l'elettorato femminile nei paesi ove venne concesso*<sup>110</sup> di cui negli *Atti* non vi è che un sunto di poche righe in cui si dice che l'oratrice dimostra efficacemente come i paesi che hanno riconosciuto il voto amministrativo e politico alle donne sono “rapidamente progrediti verso ideali più umanitari”.

La seduta pomeridiana si conclude con la lettura della relazione di Linda Malnati in cui la suffragista riassume brevemente i contributi offerti dalle congressiste sui cinque temi proposti dal Comitato nazionale pro suffragio femminile e con l'approvazione del seguente ordine del giorno<sup>111</sup>:

*“Il primo Congresso delle donne italiane su proposta del Comitato Nazionale Pro suffragio femminile chiede sia riconosciuto alla donna il diritto elettorale alle stesse condizioni degli uomini e nel tempo più breve”*<sup>112</sup>.

### 3.9. Terza seduta: tema VI. Sulla condizione giuridica della donna italiana nella famiglia

I lavori della sezione ‘Giuridico-Morale’ riprendono il 26 aprile con una terza seduta mattutina sul tema della condizione

<sup>110</sup> *Atti* (1908), p. 617. In tema Taricone (1994), p. 127; Ead. (1996), p. 117.

<sup>111</sup> *Atti* (1908), pp. 618-619. Linda Malnati, insegnante elementare, fu giornalista, esponente di spicco del socialismo femminile nota anche per la sua attività di propagandista presso le Leghe operaie. Partecipò alla Commissione esecutiva della Camera del Lavoro di Milano (1892). In veste di suffragista fu la fondatrice del Comitato milanese pro voto (1905) e partecipò in seguito al Congresso di Torino del 1911. Fu anche pacifista legata al Comitato femminile per la pace e alla mobilitazione contro l'impresa libica e contro la Guerra nei Comitati di assistenza civile. Così Murari (2008), p. 223 nt. 1; Gazzetta (2018), sub indice.

<sup>112</sup> Sulla “effettiva convergenza del fronte femminile sull'opportunità di chiedere e ottenere il diritto di voto” e sul dibattito sviluppatosi durante e dopo il Congresso “sugli organi di stampa, femminili e non” v. Frattini (2008), pp. 61-84.

giuridica della donna nella famiglia al quale sono dedicate due relazioni che inquadrano due realtà molto diverse. La prima riguardante *La condizione giuridica della donna in Russia* svolta dalla contessa Corniani Ouvaroff. La seconda, intitolata *Sulla condizione giuridica della donna italiana nella famiglia* illustrata da Margherita Frascchetti<sup>113</sup>. Nella medesima seduta si affrontano inoltre i temi *Dell'autorizzazione maritale* e della *Patria e tutoria potestà della donna*, come risulta dalle due relazioni tenute da Irma Melany Scodnik. Ad esse segue quella su *Il codice civile nei riguardi della patria potestà della donna* di Lidia Poët.

Tralasciando la prima delle due relazioni, il sunto dell'intervento preso dagli appunti stenografici riferisce che l'argomento trattato da Margherita Frascchetti è quello della condizione giuridica della donna maritata con specifico riferimento ai rapporti patrimoniali.

Sulla scorta di una serie di “citazioni espresse di articoli del codice civile”, la relatrice dimostra che la donna “che va a marito” provvista di dote e di beni parafernali ha in realtà un “dominio effimero e soltanto apparente” su questi beni. Il breve intervento della Frascchetti si conclude con una rapida rassegna delle normative straniere riguardanti la donna maritata dalla quale l'attivista si augura che il legislatore italiano attinga “esempio e consiglio”<sup>114</sup>.

### 3.10. Terza seduta: tema VII. Dell'autorizzazione maritale

Sul tema interviene Irma Melany Scodnik che presenta una relazione dal medesimo titolo<sup>115</sup>. L'attivista prende spunto dalle

<sup>113</sup> *Atti* (1908), pp. 241-242.

<sup>114</sup> *Ivi*, p. 242. Su questo intervento Pironi (2010a), p. 49 nt. 30.

<sup>115</sup> *Atti* (1908), pp. 242-243. Irma Melany (Ausonia) Scodnik, autrice di opere teatrali, repubblicana, vicina al socialismo, presidente del Comitato pro-voto di

“enormi trasformazioni etiche” dei tempi odierni che rendono quanto mai anacronistico il dettato dell’art.134 del codice civile. Considera a questo proposito la Scodnik che la donna dell’*oggi* non è più l’ignorante di ieri. In effetti, quanto a buon senso e a istruzione la donna moderna non è da meno di un uomo “che non sia un luminaire della scienza o un genio”. Pertanto, se di una moglie si dice che è “di corto intelletto”, lo stesso si può dire del marito. Invece il legislatore italiano non solo si ostina a lasciare la moglie in balia del marito, ma la condanna alla tirannia di quest’ultimo ogni qualvolta il meschino – “per malanimo, per vendicarsi o per stupidità” – le nega l’autorizzazione a compiere un atto “importante, ma pur semplice” come può essere, ad esempio, quello di prendere possesso di un’eredità.

La relatrice si sofferma poi sulle ragioni che ancora oggi sostengono la necessità di una norma così “umiliante” per la donna. Esse formalmente vertono sul bisogno di mantenere “*l’unità della famiglia*”. E però l’attivista confessa di non capire come l’unità del nucleo familiare possa essere preservata da leggi che danno manforte a chi governa la famiglia vessando i più deboli. Nel solco di questi ragionamenti, la Scodnik avanza una proposta tanto originale quanto pragmatica: dal momento che la soluzione dei conflitti domestici più che di “formole legali” sovente richiede l’impiego di “criteri di equità o consigli di saggezza” ed anche di “cognizioni di amministrazione privata”, non sarebbe fuor di luogo istituire “una specie di collegio probivirale” cui sottoporre questo genere di controversie. In altri termini, si tratterebbe di applicare alle controversie coniugali il “principio della specializ-

Napoli, fervente sostenitrice del pensiero di Salvatore Morelli, fu tra le promotrici dell’Unione femminile costituita a Milano nel 1899. Pacifista, nel clima di mobilitazione anticoloniale la Scodnik si attivò con una petizione in cui si chiedeva il ritiro delle truppe oltre che con un ciclo di conferenze per conto della Società internazionale per la pace e l’arbitrato. Allo scoppio della Guerra, si espresse a favore dell’intervento così come Anna Maria Mozzoni, Emilia Mariani e Anna Kuliscioff. Così Taricone (1996); Pironi (2010a), p. 50 nt. 34; Gazzetta (2018).

zazione” già sperimentato con successo nelle questioni del lavoro industriale con l’istituzione di appositi probiviri<sup>116</sup>.

### 3.11. *Terza seduta: tema VIII. Patria e tutoria potestà della donna*

Anche questo tema è affrontato da Irma Melany Scodnik con un brevissimo intervento dall’analogo titolo<sup>117</sup>. In esso la relatrice avanza una concezione della patria potestà e della tutela improntata al ‘dovere’. Chi esercita tali uffici ha difatti il dovere di vivere in maniera irreprensibile sia assicurando la gestione oculata degli interessi amministrati, sia dando il “buon esempio (...) di guida illuminata”. Di seguito, l’attivista si chiede per quale motivo il legislatore italiano non si è capace di attribuire l’esercizio della patria potestà e della tutela alla donna. Se davvero la missione precipua della donna è quella familiare che senso ha circoscriverne l’azione negando quegli uffici per i quali “sarebbe indicatissima”?<sup>118</sup>. Sulla scorta di queste argomentazioni la Scodnik conclude invitando il legislatore a “togliere tutte quelle disposizioni del codice civile che limitano la patria e tutoria potestà della donna: essendo assolutamente cosa contraria alla giustizia di ritenere a priori uno dei coniugi come più idoneo a tali uffici, per la sola ragione che è una persona di sesso maschile”<sup>119</sup>.

Al termine delle relazioni mattutine si apre un acceso dibattito sul tema dell’autorizzazione maritale introdotto dall’“attacco frontale” mosso al riguardo dal professor Evaristo Carusi<sup>120</sup> per il quale la questione della sua abolizione “è tanto matura che

<sup>116</sup> *Atti* (1908), p. 243.

<sup>117</sup> *Ivi*, pp. 243-244.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 244.

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 243.

<sup>120</sup> Passaniti (2011), p. 358.

già nella compilazione del codice ebbe contraria l'autorità dell'illustre Pisanelli". Ragionando in questi termini, egli caldeggia altri due importanti interventi quali la soppressione del sistema dotale e l'istituzione di un "fondo familiare intangibile con i contributi di ambedue i coniugi". In questo modo, sottolinea il professore, non solo verrebbe finalmente meno l'insostenibile contraddizione di una donna nubile capace e incapace dopo le nozze, ma sarebbero spazzati via anche i 'matrimoni d'interesse'<sup>121</sup>.

La soluzione di Carusi è accolta di slancio da Cesare Vivante che dalla platea interviene dichiarandosi assolutamente favorevole tanto alla soppressione dell'"esoso, sciocco, malefico istituto dell'autorizzazione maritale", quanto alla costituzione di un fondo intangibile "di riserva coi beni dotali". Ed è un Vivante femminista del tutto inedito quello che ci si para di fronte, quanto mai battagliero nel biasimare la condotta di quei padri dediti ad accumular fortune per le figlie poi dissipate da generi incapaci. Consapevole del fatto che il diritto è ben oltre il dettato della legge, l'illustre gius-commercialista riflette sul fatto che nella "modernità industriale" in cui milioni di donne lavorano, l'autorizzazione maritale rappresenta un "vero flagello sociale". In effetti la donna operaia, padrona del suo salario solo per un certo ammontare, potrebbe essere indotta a spendere interamente la paga pur di non darla al marito o a non lavorare del tutto. Sinceramente convinto della bontà della causa femminile, Vivante è caustico nel giudicare il legislatore italiano che "con la solita galanteria degli uomini ha proclamata l'eguaglianza tra i due sessi, e contro le donne ha introdotto nel codice tutti i vecchi pregiudizi". E con tono sforzante conclude il suo intervento auspicando che: "Per il bene comune" ciò "non duri per l'avvenire"<sup>122</sup>.

<sup>121</sup> *Atti* (1908), p. 245.

<sup>122</sup> *Ivi*, pp. 245-246. Frattini (2008), p. 56; Passaniti (2011), pp. 358-359.

Infine prende la parola Arturo Rocco che rammenta quanto disse il Pisanelli alla commissione senatoria: e cioè che se regna l'amore fra i coniugi non c'è problema, ma se subentra la discordia, l'autorizzazione maritale fatalmente diventa uno "strumento di ricatto" nei confronti della moglie<sup>123</sup>.

Viene così proposta la votazione del seguente ordine del giorno:

*"La sezione giuridica fa voti che l'istituto dell'autorizzazione maritale venga abolito, e che venga istituito un fondo familiare intangibile, salvo l'autorizzazione giudiziaria".*

Su questa mozione non tutti però sono d'accordo. Contrario è l'onorevole Sidney Sonnino. Favorevole all'abolizione dell'autorizzazione maritale, egli manifesta qualche perplessità sul fondo familiare, un "istituto nuovo" ancora poco studiato<sup>124</sup>. Di conseguenza l'illustre politico toscano chiede che si proceda alla votazione dell'ordine del giorno per divisione. La sua richiesta non è condivisa da Vivante, il quale esclude che si possa votare solo l'abolizione dell'autorizzazione maritale senza la "valvola di sicurezza" del patrimonio familiare. Sonnino tuttavia insiste. Il risultato è una duplice votazione che registrerà l'unanimità dei voti in merito all'abolizione dell'autorizzazione maritale e una risicata maggioranza sulla costituzione del fondo familiare<sup>125</sup>.

### 3.12. Terza seduta: tema IX. Il Codice civile nei riguardi della patria potestà della donna

L'ultimo tema affrontato nella terza seduta della Sezione 'Giuridico-Morale' riguarda *Il Codice civile nei riguardi della patria*

<sup>123</sup> *Atti* (1908), p. 246. Frattini, 2008, p. 56. Su Arturo Rocco v. Garlati, Miletta (2013), pp. 1704-1708.

<sup>124</sup> *Atti* (1908), p. 246.

<sup>125</sup> Passaniti (2011), pp. 359-360.

*potestà della donna* ed è illustrato dalla giurista piemontese Lidia Poët con una densa relazione articolata in due parti<sup>126</sup>. La prima riguardante la patria potestà, la seconda la tutela.

L'argomento della patria potestà è introdotto da una breve digressione storica nella quale la Poët ricorda che in epoca romana e medievale la donna era sottoposta alla tutela perpetua esercitata dal padre e dal marito oltre che dal mundoaldo in età longobarda. Solo pochissime donne a quei tempi godevano di consistenti diritti e privilegi come le regine, le donne chiamate alla successione feudale o le badesse. La storia dunque dimostra che grandi passi sono stati compiuti dalla donna “sulla via della indipendenza e della giustizia”<sup>127</sup>.

Venendo all'oggi, nell'illustrare i diritti dei coniugi sulla prole, la Poët – che in anni di pratica presso lo studio legale del fratello si è fatta le ossa maturando quel talento che le consente di

<sup>126</sup> *Atti* (1908), pp. 247-253. Di origini valdesi, la pinerolese Poët fu la prima laureata in giurisprudenza a Torino con una tesi sulla condizione giuridica della donna. Al termine del suo praticantato presso lo studio legale del fratello, la Poët nel 1883 chiese l'iscrizione all'albo degli avvocati di Torino ma la delibera del Consiglio dell'Ordine fu impugnata dal procuratore generale. Successivamente la Corte d'appello torinese nel 1883 rigettò il ricorso della Poët sul presupposto che l'*avvocheria* fosse un ufficio pubblico, richiamando l'argomento dell'*infirmitas sexus* e altri “più frivoli come l'uso della toga su abbigliamenti femminili «strani e bizzarri»”. La Cassazione torinese confermò l'anno dopo la pronuncia d'appello. Il caso della giovane piemontese innescò un acceso dibattito dottrinale riportato da Camillo Cavagnari e Emilio Caldara nella voce enciclopedica *Avvocati e procuratori* (1893-1899) ove è anche una lettura critica delle due sentenze (pp. 656-659). Sulla vicenda Poët: Garin (1963), pp. 22-23; Canosa (1978), pp. 26-36; Tacchi (2002), pp. 262-276; Alpa (2004), pp. 14-15; Lacchè (2004), p. 125 nt. 81; Tacchi (2004), pp. 156-158; Soldani (2007), p. 71 nt. 90; Di Simone (1993), p. 582 nt. 69; Ead. (2014), pp. 118-119 nt. 79, ove sono riferiti alcuni dei numerosi interventi sull'argomento; Ead. (2017), p. 15 nt. 16; Ead. (2021), p. 51; Tita (2018), pp. 14-20, 116-120; Iannuzzi, Tammaro (2022). In seguito la pinerolese svolse una intensa attività di conferenziera in Italia e all'estero e di consulenza legale della Federazione piemontese del CNDI [Tacchi (2004), p. 161 nt. 26]. In tema, *infra*, Cap. V, p. 313.

<sup>127</sup> *Atti* (1908), p. 247.

affrontare il tema sotto molteplici e variegati aspetti – procede con piglio deciso da giurista esperta qual è, partendo dall’art. 220 c.c. ove è stabilito che il figlio minore non emancipato è soggetto alla potestà dei genitori esercitata dal padre. Spiega la relatrice che questa disposizione è il corollario dell’art. 131 del codice civile che attribuisce al marito il ruolo di capo famiglia al quale, di conseguenza, spetta il governo domestico così come al monarca il dominio sul suo regno. Di seguito, la Poët analizza due diverse situazioni nelle quali, a suo parere, il “regime assoluto” del marito-padre-padrone dovrebbe lasciare posto al “governo costituzionale” della madre. La prima riguarda l’istituto della correzione paterna disciplinato dall’articolo 222 del codice civile in base al quale il minore può essere collocato in un istituto di educazione e di correzione senza che la madre possa esprimere la sua opinione né tanto meno opporsi all’allontanamento del figlio<sup>128</sup>. La giusta correzione di questa norma vorrebbe che tale diritto fosse attribuito a entrambi i genitori e che in caso di disaccordo fosse il Tribunale a stabilire ciò che è giusto fare nell’interesse del figlio.

La seconda ipotesi riguarda il caso del consenso alle nozze dei figli stabilito dall’articolo 63 del codice civile in base al quale se vi è dissenso fra i genitori è sufficiente il consenso del padre o dell’avo qualora i genitori siano morti, ove anche qui sarebbe auspicabile una soluzione analoga a quella testé avanzata<sup>129</sup>.

<sup>128</sup> Art. 222 c.c.: “Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d’uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa o in quell’istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto”. Su questo istituto Montesi (2007), pp. 21-127; inoltre *retro*, Cap. II, p. 149 nt. 205; *infra*, Cap. V, p. 340 ss.

<sup>129</sup> *Atti* (1908), p. 248.

Ancor più gravi sono però le ricadute della patria potestà nel penale. L'art. 105 del codice di procedura prevede che qualora il minore sia vittima di un reato possa querelarsi solo il padre. Ora, sostiene la Poët, trattandosi di un crimine punibile per azione pubblica la madre, se non lo fa il padre, potrà sempre denunciare il reato all'autorità competente come qualunque altro cittadino. Nel caso però di reati per i quali si procede a querela di parte – quali, ad esempio, quelli contro il buon costume e l'ordine delle famiglie – la madre nulla potrà fare se il padre emigrato all'estero non ha lasciato un recapito e una apposita procura. Lo stesso vale nelle ipotesi più gravi in cui il “marito sia fuggito di casa con altra donna”, o in cui il medesimo, prestandosi allo scellerato mercimonio della querela, acconsente che i figli siano “violati, corrotti, rapiti”.

Anche in quest'ultima ipotesi, la madre nulla potrà fare a meno che il giudice non ravvisi nella condotta del padre gli estremi del lenocinio. A quel punto l'unità della famiglia sarà distrutta dal momento che la madre, per tutelare i figli dovrà mandare in carcere il marito<sup>130</sup>. Tutto ciò potrebbe invece essere evitato se solo il legislatore modificasse l'articolo in questione “semplicemente eliminando le parole: *sottoposto alla potestà*: in modo che rimanga corretto così: *possono anche portare querela... l'ascendente, o meglio il padre o la madre per i discendenti minori di età*”<sup>131</sup>.

Nel passaggio successivo della sua relazione, Lidia Poët esamina il caso in cui la moglie rimane “sola a capo della famiglia”. In base agli articoli 220 e 231 del codice civile se il padre è defunto o incapace per altri motivi, la patria potestà passa alla madre. E però, sottolinea la pinerolese, fatta questa concessione il legislatore sembra subito pentirsene. Lo dimostra l'art. 235 c.c. là dove esso prevede che il marito nel testamento possa dettare alla vedova le sue condizioni sia in merito all'educazione dei figli, sia in merito all'amministrazione dei beni, sicché la sua

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 249.

<sup>131</sup> *Ivi*, p. 250.

potestà continua anche dopo la sua morte per il tramite della moglie che da vedova funge da “esecutore testamentario”. A fronte di questa grave incongruenza, la giurista piemontese considera che non sia il caso di sopprimere l’art. 235, quanto piuttosto di modificarlo in un’ottica paritaria in modo che alla moglie sia consentito di fare altrettanto nei confronti del marito superstite.

Allo stesso modo, la giurista valuta la possibilità di estendere al marito il dettato degli articoli 237, 238, 239 del codice civile che in caso di nuove nozze obbligano la moglie a convocare il Consiglio di famiglia in merito alle decisioni da adottare sull’educazione dei figli e sull’amministrazione dei beni familiari. Qui la Poët è caustica nel sostenere che ciò renderebbe più cauti i vedovi “nella scelta della matrigna da imporre ai figli di primo letto”.

Un’altra norma gravemente lesiva che andrebbe abolita seduta stante “in omaggio a tutte le madri italiane”<sup>132</sup> è l’art. 236 del codice civile che ancora conserva “quel fossile tolto dal diritto romano” che è il curatore del ventre.

Passando infine alla tutela, la giurista osserva che l’intera disciplina lungi dall’essere stata messa a punto dal legislatore francese o italiano fu tratta “di sana pianta dal diritto romano”. L’unica variante riguarda la donna dal momento che mentre il diritto romano ammetteva agli uffici tutelari la madre e l’ava, il codice ammette anche la sorella germana non maritata. Di seguito la Poët considera lo scarso funzionamento di questo ufficio pubblico dovuto alla negligenza dei parenti ma spesso anche alla “svista del pretore” che, oberato di lavoro, non sempre è in grado di intervenire lasciando così i minori esposti al pericolo dello sperpero dei loro beni. Nel passaggio successivo, l’oratrice sottolinea quanto la donna potrebbe invece essere di aiuto nel “sobbarcarsi le responsabilità e le noie” dell’incarico di tutrice prendendosi cura degli orfani minori e amministrando oculata-

<sup>132</sup> *Ivi*, p. 251.

mente i loro averi. E dunque in quest'ottica converrebbe chiamare a far parte del Consiglio di famiglia "oltre agli ascendenti maschi e femmine secondo l'art. 252, i fratelli e le sorelle germane, gli zii e le zie del minore" anche le donne nubili e vedove<sup>133</sup>.

Quanto al dettato dell'art. 273 disciplinante i casi di dispensa dall'incarico di tutore o protutore, l'avvocato Poët suggerisce di conservare "al numero uno (...) per le donne, il diritto alla dispensa modificandolo nei seguenti termini: «Hanno il diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore: 1° le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate, che possano essere comprese nelle categorie di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 di questo articolo»". In questo modo la donna potrà essere dispensata dalla tutela solo per i gravi motivi enunciati dall'articolo di legge (l'età di sessantacinque anni compiuti; la grave e permanente infermità; la famiglia numerosa; l'incarico di altra tutela). Stante dunque la gravosità dell'impegno, la giurista pinerolese ritiene che al momento il legislatore non dovrebbe consentire alla moglie di essere nominata tutrice senza l'assenso del capo famiglia<sup>134</sup>.

Infine, in merito all'art. 262 del codice civile relativo alla tutela dei fanciulli ammessi negli ospizi, la Poët si interroga se le donne facenti parte dell'Amministrazione delle Opere pie non possano essere nominate tutrici dei piccoli ricoverati in quelle strutture.

<sup>133</sup> Inoltre, "si dovrebbe sopprimere il numero 1 dell'art. 268, cessando una buona volta di accomunare le donne con gli interdetti, i delinquenti, i falliti e gli uomini notoriamente viziosi o incapaci" (*Ivi*, p. 252). Giova rammentare che la donna sarà ammessa agli uffici tutelari e al Consiglio di famiglia solo con la cd. legge Sacchi del 17 luglio del 1919. Ma già a seguito del terremoto calabro-siculo e con la legislazione di guerra fu riconosciuta la facoltà di assumere la tutela. Sul punto Garlati (2015), pp. 91-92 che cita in proposito l'art. 4 del R. D. del 14 febbraio 1909, n. 14 che attribuiva funzioni tutelari sui minorenni abbandonati senza limitazioni di vincoli di parentela e senza bisogno di autorizzazione e l'art. 23 l. 18 luglio 1917 per gli orfani di guerra; Di Simone (2017), p. 16.

<sup>134</sup> *Atti* (1908), p. 251.

Al termine della sua relazione la giurista piemontese sottopone al voto del Congresso le seguenti conclusioni:

*“Ritenuto giusto e consentaneo alla civiltà progredita e alla maggiore dignità della personalità femminile che vengano riformate le disposizioni dei codici italiani, sia in diritto civile che penale in quanto limitano soverchiamente l’esercizio della patria potestà e degli uffici tutelari nella donna, si reclama:*

- 1° Che quando si tratta dell’educazione, correzione o matrimonio dei figli occorra al padre che esercita la patria potestà avere consenziente, in ogni suo provvedimento, anche la madre – e in caso di dissenso provveda il Tribunale udite le ragioni di entrambi i genitori;*
- 2° Che il diritto di presentare querela e di costituirsi parte civile nell’interesse dei figli minori o interdetti sia comune a entrambi i genitori, e non occorra perciò alla moglie l’autorizzazione maritale, soprattutto quando si tratta di reati per i quali è necessaria la querela di parte;*
- 3° Che venga abolita l’istituzione del curatore del ventre;*
- 4° Che le disposizioni riguardanti la tutela della madre vedova che passi a secondo matrimonio, siano estese anche al vedovo che intenda riammogliarsi;*
- 5° Che le donne nubili o vedove siano ammesse a far parte dei Consigli di famiglia e possano assumere gli uffici tutelari così come i maschi e anche le maritate, se autorizzate dal marito”.*

In chiusura di seduta si registrano due interventi. Il primo dell’avvocato Guarnieri Ventimiglia che chiede l’introduzione dell’azione d’ufficio nei reati riguardanti i minorenni per i quali al momento è prevista la querela di parte. Cosa che eviterebbe di estendere il diritto di querela alla madre. Il secondo, del professor Carusi il quale ricorda che il recente progetto sugli esposti ammette le donne alla tutela<sup>135</sup>.

<sup>135</sup> Giolitti, Orlando (1907), art. 10 ove in merito al consiglio di tutela per gli esposti si prevedeva che di esso dovesse far parte anche la “nutrice o allevatrice, se nubile o vedova”.

### 3.13. *Quarta seduta: tema I. La tratta delle bianche*

Giova ora concentrare l'attenzione su alcune relazioni relative ai lavori della quarta e quinta seduta della sezione 'Giuridico - Morale' del Congresso sul tema specifico della *Moralità*.

Come è stato di recente osservato, gli argomenti in esse discussi erano da tempo al centro di un dialogo molto intenso fra le correnti laiche e cattoliche del movimento, permeato soprattutto da un grande impegno al 'fare' caro al femminismo pratico. Gli "esempi di questo scambio di esperienze etiche e morali"<sup>136</sup> emergono con evidenza a cominciare dall'ampio intervento dell'attivista Berta Turin che affronta il tema de *La tratta delle bianche*<sup>137</sup>. Spiega la Turin che al fine di contrastare e di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa autentica piaga sono sorti diversi Comitati anche in Italia<sup>138</sup>. Nel 1906 si è svolto a Parigi il primo *Congresso per la repressione della tratta delle bianche* al quale hanno partecipato le delegazioni di 17 paesi ma non quella italiana. Questa grave assenza reclama, secondo la Turin, un intervento tempestivo da parte delle autorità del nostro governo al fine di "temperare ai danni dell'abbruttimento della donna" e di "moralizzare il male inevitabile della prostituzione combattendo il mercato della tratta".

La relatrice sottolinea inoltre l'importanza della prevenzione per impedire che ogni giorno "centinaia di fanciulle incorrotte" cadano "negli ingranaggi dei cercatori di buona merce". In

<sup>136</sup> Babini, Lama (2003), p. 239.

<sup>137</sup> *Atti* (1908), pp. 258-263. Di origini valdesi, Berta Turin fece parte dell'Unione cristiana delle giovani. Sorta quale sezione dell'Unione cristiana internazionale delle giovani (YWCA), l'associazione svolse una efficace azione sul fronte della lotta alla tratta delle bianche. Sull'attivista cenni in Taricone (1996); Pironi (2010a); Gazzetta (2018).

<sup>138</sup> Sul Comitato milanese sorto nell'Unione nel 1901 in collegamento con quello romano e con l'*International bureau for the suppression of traffic in women and children* a Londra v. Taricone (1996), pp. 161-166.

quest'ottica, l'attivista segnala il ruolo altamente meritorio di alcuni istituti quali la *Casa benefica* e il *Dormitorio per le minorenni* a Roma, *L'asilo Mariuccia* e la *Casa di Relèvement* a Milano, il *Rifugio* a Genova e di altre associazioni di varia ispirazione sia laica che religiosa che operano quotidianamente presso le stazioni ferroviarie e gli uffici di collocamento.

### 3.14. *Quarta seduta: tema III. Protezione dell'infanzia maltrattata*

Solo un rapido cenno può essere qui dedicato alla relazione di Sofia Bisi Albini dal titolo *Protezione dell'infanzia maltrattata*<sup>139</sup> in cui la relatrice, nel rilevare le lacune delle leggi che attualmente puniscono gli abusi delittuosi della patria potestà, avanza l'idea alquanto bizzarra di considerare la violazione di domicilio non come un reato ma come un dovere se la condotta di chi si introduce nell'abitazione altrui mira a prevenire “la rovina di tante piccole esistenze”. Al termine di un breve dibattito si mette ai voti il seguente ordine del giorno:

*“Per l'infanzia maltrattata, la Sezione Giuridico-Morale fa voti:*

- 1° *Che per provvedere ad una migliore difesa dell'infanzia torturata sia promossa e studiata una riforma degli art. 390 e 392 del Codice penale in relazione ai seguenti 393 e 394, per modo da rendere possibile la denuncia all'opinione pubblica dei casi di grave maltratta-*

<sup>139</sup> *Atti* (1908), pp. 265-267. Giornalista, Sofia Bisi Albini fu un'esponente di spicco del cosiddetto femminismo cristiano inteso quale “area minoritaria del movimento cattolico che rivendicava la tendenziale equiparazione dei diritti e che credeva nell'estensione dei valori e delle attitudini femminili a tutta la vita sociale e civile”. Critica nei confronti dell'impresa libica, aderì in seguito all'irredentismo femminile adoperandosi anche sul fronte organizzativo della mobilitazione prima dell'entrata in guerra dell'Italia e poi, con la disfatta di Caporetto, fondando il gruppo delle Seminatrici di coraggio [Gazzetta (2018), sub indice].

*mento di fanciulli e la pronta sottrazione di essi ai genitori indegni o a chi indegnamente ne fa le veci;*

2° *Che sia nominata dalle Autorità un Patronato di Signore destinato alla sorveglianza dei bambini orfani, illegittimi o abbandonati*<sup>140</sup>.

### 3.15. Quinta seduta: tema I. Il sistema di prova ed il suo sviluppo in Italia

Ben più sostanziosa è invece la relazione tenuta da Lucy Bartlett nella quinta seduta del 29 aprile<sup>141</sup>. Nota attivista inglese sul fronte dell'assistenza giuridica e pedagogica ai minori delinquenti oltre che esperta del sistema probatorio americano, a inizio secolo la Bartlett si applicò per introdurre tale sistema nel nostro paese. Lo studio delle problematiche legate alla detenzione minorile portato avanti anche con l'appoggio del direttore generale delle carceri Alessandro Doria, consentì alla Bartlett di adattare alla realtà italiana l'istituto del *probation system* di origine statunitense<sup>142</sup>.

Giova a questo proposito ricordare che in base al sistema americano il minore di 17 anni che contravveniva alla legislazione penale poteva ottenere una sentenza di prova, in pratica “una sospensione a tempo determinato della condanna durante la quale il minore avrebbe dovuto mantenere una condotta integerrima”. A tal fine, il minore era affiancato da un *probation officer*, “una guida morale” che lo seguiva e lo consigliava opportuna-

<sup>140</sup> *Atti* (1908), p. 266.

<sup>141</sup> *Ivi*, pp. 268-272. Su Lucy Bartlett *Re v. Montesi* (2007), pp. 156-157; Daggunagher (2011), p. 530 nt. 36; Colao (2016), pp. 14-15; *Gazzetta* (2018), pp. 158-159 nt. 28. Inoltre *infra*, Cap. IV, p. 267 nt. 12, 291 ss.

<sup>142</sup> Il *probation system* fu “elaborato e sperimentato per la prima volta nello stato del Massachusetts” ove ebbe “la sua prima definizione legislativa nel 1869 con la normalizzazione della figura dello *State agent* e l'estensione della procedura anche agli adulti”. Così Montesi (2007), p. 146. Inoltre Colao (2016), pp. 14-17.

mente “affinché non ricadesse in errore”. Terminato il periodo di prova, se il giovane mostrava di aver maturato un adeguato ravvedimento, la condanna nei suoi confronti veniva meno.

La versione introdotta in Italia con la legge Ronchetti del 1904 prevedeva invece “che si pronunciasse la condanna” deferendo solamente la pena. Essa inoltre non contemplava la figura del *probation officer* che fu la chiave del successo della formula statunitense<sup>143</sup>. A questa grave lacuna dettata dalle consuete carenze di fondi, l’iniziativa privata cercò di rimediare mediante l’istituzione di patronati, il primo dei quali fu fondato a Roma nel 1906 su iniziativa della Bartlett e di suo marito, l’avvocato Emilio Re.

Due anni dopo, l’emancipazionista inglese era dunque in grado di fare un primo bilancio di questa importante esperienza di lavoro come dimostra la sua relazione intitolata *Il sistema di prova ed il suo sviluppo in Italia*.

In essa la Bartlett introduce l’argomento rammentando brevemente le peculiarità del sistema di prova americano che si configura come una “sostituzione della prigionia”, per cui il minorenne colpevole resta in libertà seppur sottoposto alla “sorveglianza amichevole di certi agenti, chiamati (...) «Ufficiali di Prova»”, i quali si preoccupano di dargli un lavoro e di monitorare costantemente la sua condotta. Sottolinea la Bartlett che i vantaggi di tale sistema sono almeno tre: “*primo*”, la possibilità per il reo di sfuggire allo “stigma della prigionia” che

<sup>143</sup> Sul dibattito scientifico che accompagnò in Italia la legge sulla condanna condizionale v. Montesi (2007), pp. 147-155; Pignata (2009), pp. 144-146; Colao (2016), pp. 14-15 ove si precisa che “la legge 26 Giugno 1904, n. 267 (...) per i minori di 18 anni, le donne, gli ultrasessantenni disponeva la sospensione *una tantum* della pena in misura doppia – un anno, invece di sei mesi – rispetto agli altri condannati. La concessione era subordinata al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali, alla condizione che il reato commesso non prevedesse una pena superiore ad un anno; per i minori di 14 era vietato il mandato di cattura”.

quasi sempre gli impedisce di reinserirsi nuovamente con “un impiego onesto” nella società; “secondo”, il notevole risparmio delle spese carcerarie da parte dello stato; “terzo”, la decrescita della delinquenza di cui si giova l’intera società<sup>144</sup>. Comparando il sistema americano con quello italiano – e segnatamente con la legge sulla condanna condizionale entrata in vigore il 26 giugno 1904 – ciò che subito balza agli occhi, spiega la Bartlett, è che per il periodo di prova il secondo non dà alcuna assistenza al minorente al quale è stata sospesa l’esecuzione della pena.

Considera di seguito l’attivista inglese che proprio la necessità di fornire aiuti e sussidi concreti ai “giovinetti, minori di diciotto anni (...) durante il periodo di prova” l’ha indotta a fondare a Roma insieme ad altri soci un Patronato per i minorenni condannati condizionalmente che con i suoi agenti li visita e li supporta quotidianamente. Fra i compiti degli agenti volontari del Patronato romano – circa una trentina, in parte avvocati e in parte studenti di materie giuridiche – vi è anche quello di fornire un lavoro e di aiutare il minorente nel suo reinserimento nella società<sup>145</sup>.

I risultati più che incoraggianti maturati nell’arco di questo primo biennio hanno favorito la nascita di altri patronati sull’esempio di quello romano, così a Milano, a Torino e a Firenze. E da questo punto di vista, l’auspicio della Bartlett è che quanto prima se ne costituisca uno in ogni città<sup>146</sup>. Ciò nondimeno il suo giudizio nei confronti del legislatore italiano è critico:

<sup>144</sup> *Atti* (1908), p. 268.

<sup>145</sup> *Ivi*, p. 269.

<sup>146</sup> L’esperienza del patronato romano portata avanti insieme alla moglie Lucy è al centro della relazione dal titolo *Principi e progressi dei Patronati per minorenni condannati condizionalmente in Italia* tenuta dall’avvocato Emilio Re al *Convegno Per la lotta contro la delinquenza dei fanciulli* organizzato a Firenze nel 1913 dai Patronati italiani dei minorenni condannati convenzionalmente. In essa egli dà conto della nascita di patronati a Venezia, Bologna, Napoli e in altre città minori (p. 156).

è necessario difatti che egli provveda quanto prima a emendare la legge in modo da fornire gli strumenti utili a favorire la concreta rieducazione del minorenne.

Al termine del suo intervento la Bartlett rammenta che il guardasigilli Scipione Ronchetti era solito affermare che: “La pena non è vendetta”<sup>147</sup>. E però, deplora vivamente l’attivista inglese, il provvedimento che introduce la condanna condizionale così com’è non è che “una legge fatta a metà”<sup>148</sup>: “va bene il perdonare”, conclude la Bartlett, “ma ci vuol anche l’appoggiare”!

### 3.16. *Quinta seduta: tema II. La morale sessuale nell’educazione*

Non è possibile chiudere questa breve disamina dedicata alla quinta sessione dei lavori del Congresso romano sul tema della *Moralità* senza soffermarsi, sia pure brevemente, sul lungo, denso e articolato intervento di Maria Montessori sul tema dell’“educazione in rapporto alla morale sessuale”<sup>149</sup>. Un intervento molto atteso quello della giovane scienziata, reduce dai successi legati alla scuola di San Lorenzo e dalle sue accese battaglie suffragiste<sup>150</sup>.

<sup>147</sup> Colao (2016), p. 15.

<sup>148</sup> *Atti* (1908), p. 270.

<sup>149</sup> *Ivi*, pp. 272-281. Su questo intervento considerazioni in Babini, Lama (2003), pp. 238-253; Pironi (2010a), pp. 64-70.

<sup>150</sup> Nel 1906 sull’esempio di Beatrice Sacchi, la giovane insegnante di matematica che aveva presentato domanda per essere iscritta nelle liste elettorali nel comune di Budrio in provincia di Mantova ottenendo il rilascio del certificato elettorale, la Montessori e la Labriola presentarono domanda per essere iscritte nelle liste elettorali della capitale. Al tempo stesso lanciarono dalle colonne del giornale *La vita* un proclama in cui si invitavano tutte le donne a fare altrettanto. In quello stesso anno la insigne pedagoga fondò l’associazione *Pensiero e Azione* di ispirazione mazziniana e d’impronta suffragista, sottoscrivendo la Petizione indirizzata

La relazione della Montessori tocca difatti un tema “nuovo e arduo”, specialmente per una donna e quanto mai delicato in un paese cattolico. Ma la Montessori rassicura subito la platea delle congressiste che così non è trattandosi di una “questione di pubblico interesse” legata ai “nuovi tempi” come risulta dall’introduzione dell’insegnamento dell’antropologia pedagogica nelle Scuole pedagogiche italiane intesa quale “scienza dell’igiene e della morale sessuale”, di cui la stessa Montessori ha avuto l’incarico come docente<sup>151</sup>.

L’educazione è dunque fondamentale nella morale sessuale. E però il punto vero, “difficile a trattare” è come essa debba essere impartita ai figli<sup>152</sup> e come i figli debbano essere educati al rispetto per le donne stante la condizione di perenne infantilismo che affligge la “madre di oggi”<sup>153</sup>. Ragione per cui la Montessori nell’articolare il suo intervento decide di affrontare il “vasto e periglioso tema”<sup>154</sup> servendosi di alcune “parabole dovute a donne illustri”.

al Parlamento dalla Mozzoni. Sul punto oltre a Sbano (2004), p. 23; Severini (2004), pp. 75-76; Garlati (2015), p. 104 nt. 86, v. Babini, Lama (2003), pp. 170-197, 234-236 ove anche si indaga sulle ragioni del silenzio della femminista in merito al dibattito sul voto in occasione del Congresso, dettate in parte dalla delusione seguita al pronunciamento della Cassazione in relazione alla sentenza Mortara. E forse anche dalla strategia suffragista adottata dalle congressiste volta a instaurare un “rapporto organico” con il Parlamento e il Governo diversa da quella ‘movimentista’ dell’associazione *Pensiero e Azione*.

<sup>151</sup> Da inizio secolo la Montessori insegnava Igiene e antropologia al Magistero femminile presso l’Università di Roma. A questo incarico di docenza nel 1907 si aggiunse quello di pedagogia antropologica alla Scuola pedagogica istituita nel 1904 da Luigi Credaro quale corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali presso la Facoltà di lettere e filosofia della Sapienza. Sul punto, Babini, Lama (2003), pp. 120 nt. 3, 128-131, 150; Babini (2011), p. 17. Inoltre, *retro*, Premessa, p. XXV nt. 46; Cap. I, p. 52 ss.

<sup>152</sup> *Atti* (1908), p. 273.

<sup>153</sup> *Ivi*, p. 274.

<sup>154</sup> Babini, Lama (2003), p. 244.

La prima è tratta dal libro *La femme affranchie* di Madame de Héricourt, femminista di “antica maniera”<sup>155</sup> la quale stigmatizza il comportamento della madre che al bambino dice: “Non dire bugie”, “non rubare”. Quando però il figlio diventa un adolescente, ella invece lo incita con queste parole: “Bisogna che un giovane si sfoghi e sfogarsi vuol dire sedurre, essere adultero, frequentare il lupanare”<sup>156</sup>. Per la femminista francese questa madre “è una schiava” del commercio sessuale dal momento che “la schiavitù sessuale (...) non è quella sola della donna perduta che vogliamo salvare: sempre quando una orrenda schiavitù fa parte di una forma di civiltà, tutta l’umanità che vi appartiene ne risente ed è con essa schiava”<sup>157</sup>.

La “vera madre”, spiega la Héricourt, dovrebbe dissuadere il figlio e non farsi complice della sua condotta nefanda, ma questo ruolo non è alla portata della donna odierna dal momento che, nella gran parte dei casi, ella oggi non è altro che una “semplice tutrice del fanciullo”. La società stessa le impedisce difatti di crescere e la riduce “artificialmente a rimanere (...) bambina, ignara della vita e delle sue lotte, infantile, rimpicciolita nella coscienza”<sup>158</sup>.

La seconda parabola che la Montessori sceglie di commentare è tratta dagli scritti della Nelly, nota educatrice belga. Essa riguarda l’approccio alla questione sessuale della madre nei confronti del figli illustrato in due modi che corrispondono alle due diverse risposte date alla domanda “Mamma di dove vengono i bambini?”.

Nel primo, una madre sprovvista risponde “Li porta una cicogna”. Nel secondo, la madre dopo essersi consultata con il

<sup>155</sup> Sulla Héricourt, salutata da Anna Maria Mozzoni come ‘donna del progresso’ v. Bortolotti (1975), p. 90; Babini, Lama (2003), p. 244.

<sup>156</sup> *Atti* (1908), p. 273.

<sup>157</sup> *Ivi*, p. 274.

<sup>158</sup> *Ibid.*

padre risponde con metafora simil-botanica: “Figlio mio, come le frutta dolci si maturano sugli alberi, così il figlio si matura nel corpo di sua madre”. Anche questa parabola, osserva la studiosa marchigiana, dimostra la schiavitù morale e sessuale della donna che per rispondere al figlio ha da consigliarsi prima col marito. Il che significa, afferma la Montessori, che “esiste una specie di tacita proibizione per la donna, sia pur madre, d’impiccarsi in qualsiasi maniera della questione sessuale”<sup>159</sup>.

Queste due parabole, spiega la Montessori, stigmatizzano quanto la società odierna sia ancora indietro riguardo all’educazione sessuale. Vale qui la pena riferire per esteso il pensiero della giovane scienziata che in questo passaggio “tocca temi di grande levatura”<sup>160</sup>. La Montessori non dubita che al momento ci si trovi “nella pienezza del peccato originale, nella grande confusione del mezzo (la sessualità) col fine (l’amore), e ce lo dicono gli errori sociali che si manifestano nella seduzione, nella prostituzione, nell’incoscienza verso i diritti della specie, nel disprezzo col quale qualche volta si può avvolgere la maternità ed il frutto della maternità”<sup>161</sup>. Sicché il fine dell’educazione sessuale non può che essere “quello *di allontanare l’attenzione dei nuovi uomini che si formano, di allontanarla dal mezzo per riconcentrarla alla grandiosità del fine (...)* che conduce alla creazione e alla eternità della vita”<sup>162</sup>. Questo è il compito della scuola: educare la

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Così Babini, Lama (2003), p. 245 e pp. 238-253 alle cui pagine si rinvia in merito alle complesse problematiche pedagogiche sottese al testo della relazione montessoriana come anche al dibattito su sessualità e contraccezione in Italia e in Francia a inizio Novecento in relazione alle correnti neomalthusiane.

<sup>161</sup> *Atti* (1908), p. 276.

<sup>162</sup> *Ivi*, p. 277. Su questo passaggio v. Babini, Lama (2003), p. 252 che evidenziano come il linguaggio medico-scientifico della Montessori sembra essere qui sopravanzato da “un’ansia spirituale” che va oltre la fiducia nel progresso della scienza, là dove traspare la consapevolezza del fatto che i “valori, e soprattutto la determinazione del rapporto tra mezzi e fini non è la scienza che può darli, sebbene

“giovinetta a questa sua grande, nuova missione di madre cosciente”<sup>163</sup>.

E questa “nuova coscienza” farà delle giovani d’oggi le “nuove figure di donne forti” del domani. Donne che non saranno più strumenti di riproduzione della specie, ma compagne dell’uomo che hanno scelto<sup>164</sup>. Perfettamente a loro agio nel ruolo di madri consapevoli, esse saranno capaci di proteggere il figlio e di avvicinarlo con amore e chiarezza al mistero della vita. Qui forse, sostiene la Montessori, anche la letteratura, il romanzo e la poesia possono dare il loro contributo sul piano pedagogico. Gli esempi avanzati a questo proposito dall’illustre marchigiana spaziano dalla *Figlia di Jorio* di Gabriele D’Annunzio a *Zaratustra* di Federico Nietzsche. Due opere che illustrano la figura di una donna nuova, forte che vive di un sentimento che nulla ha a che fare con “quell’amore arido, sterile della donna fatta bambina”, trattandosi invece di uno spirito “grandioso finora sconosciuto alla donna d’oggi”. Un amore in grado di elevare “l’uomo

possano essere rintracciati nella interpretazione del disegno generale della natura e nella sua evoluzione”.

<sup>163</sup> “Sessualità, vita e maternità sono i pilastri naturali su cui erigere una educazione sessuale morale. In un secondo momento, la scuola, con l’aiuto della scienza, potrà arricchire le conoscenze del fanciullo dandogli «l’idea grandiosa del fine della creazione, con metodo, con studio, con scienza»; mostrare così che l’uomo e la sua grandezza nascono da quel gesto d’amore, dalla forza di quel piccolo atto che la natura richiede per essere eterna”. Così Babini, Lama (2003), p. 251. Su questo passaggio anche Catarsi (1995), pp. 56-59 che invece sottolinea il “moderatismo” del discorso montessoriano centrato sulla “«mitizzazione» della maternità, l’unica vera dimensione esistenziale che caratterizza pienamente la donna ed a cui essa deve aspirare. La stessa educazione sessuale, d’altra parte, altro non è se non educazione alla maternità”.

<sup>164</sup> In un’ottica eugenetica “la Montessori ricorda che nel momento della scelta del loro compagno le giovani non dovranno ascoltare solamente i propri sentimenti; di fronte all’uomo che è «indegno di procreare», per vizi morali o fisici, la fanciulla cosciente rinuncerà e si rifiuterà di diventare madre «dell’individuo degenerato, dell’epilettico, dell’idiota, del pazzo morale»”. Così Babini, Lama (2003), p. 252.

sessuale” a “uomo morale”, di cui “godrà l’uomo futuro quando saprà meritarselo: un amore fatto di tutte le forze della maternità e di tutte le forze dell’umano eroismo”<sup>165</sup>.

### 3.17. *Cesare Vivante: il diritto di famiglia, ovvero un “mazzo di rosee regole coniugali” dalle molte spine*

I lavori della sezione Giuridico – Morale del Congresso romano terminano con l’elenco degli ordini del giorno approvati<sup>166</sup> e con le conclusioni presentate dalla Presidente di sezione Teresa Labriola<sup>167</sup>.

Dopo i ringraziamenti a nome del CNDI da parte della nobildonna Spalletti, la seduta pomeridiana del 30 aprile si chiude con la conferenza del gius-commercialista veneziano Cesare Vivante dal titolo *Autorizzazione maritale*<sup>168</sup>.

È un Vivante davvero “scatenato” quello che abbiamo visto in azione nel corso dei lavori del Congresso<sup>169</sup>, sempre pronto a prendere la parola mosso da quell’“insofferenza, palese e intensissima” che lo caratterizza e gli deriva dalla profonda sensibilità con cui vive la realtà che lo circonda. Ora lo ascoltiamo nel suo intervento finale, ma da un giurista che da tempo ha aperto “gli occhi sulla complessità del reale” e ha maturato l’idea che “il diritto è ordinamento del sociale” non ci possiamo certo attendere la pacatezza di chi si sta dietro al paravento delle illusioni

<sup>165</sup> *Atti* (1908), pp. 280-281. Per un analogo richiamo a Nietzsche da parte della Montessori in occasione della conferenza *La via e l’orizzonte del femminismo* da lei tenuta a Roma presso l’Associazione della Stampa il 18 maggio del 1902 *retro*, Cap. I, p. 1.

<sup>166</sup> *Atti* (1908), pp. 297-299.

<sup>167</sup> *Ivi*, pp. 675-676.

<sup>168</sup> *Ivi*, pp. 690-696.

<sup>169</sup> Passaniti (2011), p. 358.

della legalità. Il “mondo della effettività”<sup>170</sup> gli impone difatti di contestare apertamente e duramente il “contenuto incoerente e repressivo” del sistema normativo sul quale si fonda il rapporto fra i due sessi. Spiega dunque Vivante con una metafora in stile femminista, che il legislatore italiano si è comportato come l’uomo fa con il gentil sesso: “cavalleresco nella forma, soverchiatore nella sostanza”. E così nel mazzo di “rosee regole coniugali” che le ha donato, insieme all’eguaglianza fra i due sessi e alla proprietà assoluta sui suoi beni, la donna maritata si è trovata non poche spine. A cominciare dall’art. 134, una norma che oltre ad essere “fatta per una donna che non lavora”<sup>171</sup>, “manda a rotoli” la gabellata eguaglianza dei sessi, come spiega in due parole il gius-commercialista. Se difatti la moglie vuole “ritirare un deposito bancario o assicurarsi una rendita per la sua vecchiaia deve farsi dire di sì dal marito, che molte volte dirà di no”.

Non meno dolorose sono però anche le altre spine che impediscono alla donna maritata di trattare gli affari degli altri senza il consenso del marito (art. 1743) e che le precludono di avvalersi degli strumenti della rappresentanza e dell’associazione. Fuor di metafora, le “tristissime esperienze” maturate in circa quarant’anni di vita del codice civile registrano a chiare note la “assoluta insopportabilità morale ed economica”<sup>172</sup> di un istituto “*infelicissimo nella forma, pernicioso nelle sue conseguenze economiche, corruttore nelle sue conseguenze morali*”<sup>173</sup>.

<sup>170</sup> In questa conferenza Vivante riprende i contenuti dell’intervista dal titolo *Per la capacità giuridica delle donne* da lui rilasciata il 30 agosto 1906 a Ugo Ogetti del *Corriere della Sera* a circa un mese di distanza dalla celebre sentenza di Lodovico Mortara. In essa l’illustre gius-commercialista “riassumeva la condizione giuridica della donna con tocchi rapidi ed esaurienti”. Così Tita (2018), pp. 112-116, 113 nt. 60 anche per le indicazioni bibliografiche su Vivante.

<sup>171</sup> *Atti* (1908), p. 246.

<sup>172</sup> Passaniti (2011), p. 360.

<sup>173</sup> *Atti* (1908), p. 691.

Ed è questa verità che Vivante si accinge a illustrare.

Sul piano morale il rapporto di soggezione della donna maritata da tempo condiziona pesantemente l'educazione delle giovinette. Cresciute e allevate per andare spose, esse una volta maritate si fanno "piccine", cercano di compiacere il marito e per ottenerne il consenso preferiscono ricorrere alle arti della seduzione, piuttosto che avanzare le ragioni del proprio diritto. La conseguenza, afferma il giurista veneziano, è che la donna italiana – sia quella maritata che quella nubile – non è stata capace fino ad ora di "fare da sé", di intraprendere una qualche iniziativa o di opporre resistenza e di muovere "alla conquista di un nuovo stato giuridico".

Ma le cose stanno cambiando. E Vivante che guarda al diritto e anche alla vita, registra sul fronte economico il divenire rapido di sommovimenti profondi<sup>174</sup>. Fra i ceti più bassi, il lavoro delle donne si sta affrancando dall'organizzazione familiare gestita dal marito. Nelle fabbriche, milioni di operaie percepiscono un salario di cui hanno pieno diritto di godere e di disporre. E anche la lavoratrice italiana da "mero agente di economia domestica" si sta trasformando in "agente di produzione". Vivante, che ha occhi per vedere, capisce che è necessario "trarre questi germi che la vita popolare esprime, a rapida maturità" e ragionare su una nuova morale sulla quale fondare "la capacità integrale della moglie nei suoi interessi privati"<sup>175</sup>.

Per quel che concerne da ultimo la forma, i "vizi essenziali e irreparabili che (...) condannano" l'istituto dell'autorizzazione maritale, rimandano alla genesi di questa norma. Spiega al proposito un acuto Vivante che essa fu il frutto non di una idea "dominante", ma di una "transazione parlamentare fra chi voleva una completa capacità e chi voleva una completa incapacità della

<sup>174</sup> Grossi (2000), pp. 51-57.

<sup>175</sup> *Atti* (1908), p. 692.

moglie”. Di modo che “l’eclettico risultato”, il capolavoro cui si giunse fu quello di acconciare insieme due idee totalmente dissonanti: l’una “confessata”, dettata dalla necessità di mantenere in vita l’istituto restringendo “la capacità della moglie solo quel tanto che basta per mantenere l’unità amministrativa della famiglia”. L’altra, “non confessata” e però più “operosa” perché fondata sulla tradizione e sulla fragilità della donna o per meglio dire sulla sua *imbecillitas*, come tradusse qualche incauto commissario. Gli esiti nefasti di questa maldestra operazione si sono ripercossi in mezzo secolo di vita del codice civile, facendo dell’autorizzazione maritale quasi un “centro d’infezione” attorno al quale si è sviluppata una giurisprudenza quanto mai “incerta, oppressiva, piena di contraddizioni”.

In merito alle rovinose conseguenze economiche derivanti dall’istituto dell’autorizzazione maritale, il giurista sottolinea che il confronto con il diritto commerciale ha inopportunamente indotto taluni ad affermare che marito e moglie costituiscono una società nella quale l’amministrazione spetta a un solo “pilota”. In realtà, spiega il gius-commercialista, una “specie di società” fra marito e moglie esiste solo nella comunione dei beni. E però nel nostro paese, sottolinea Vivante, sono pochissimi i casi di matrimoni contratti in regime di comunione rispetto a quello della separazione che dovrebbe invece portare con sé il “dominio assoluto della moglie sui propri beni”<sup>176</sup>.

Il giurista veneziano apre qui una breve parentesi per ricordare alla platea che l’ascolta che in Francia, ove “la legge nazionale stabilisce la comunione dei beni fra i coniugi”, un provvedimento recentissimo ha riconosciuto il principio dell’autonomia patrimoniale della moglie. Ma per Vivante si tratta di “una legge di classe” dettata ad esclusivo vantaggio delle professioniste e come tale destinata ad alimentare una forte dise-

<sup>176</sup> *Ivi*, p. 693.

guaglianza rispetto alle donne che vivono del loro patrimonio domestico.

In questo passaggio della conferenza, Vivante procede mettendo a fuoco quello che a suo parere potrebbe essere il giusto rimedio già accennato nel suo precedente intervento al Congresso costituito dalla creazione di un “patrimonio intangibile (...) frutto della previdenza, della cooperazione, dell’emigrazione, della fortuna” dei coniugi. Ad esso la moglie potrebbe liberamente attingere disponendo del suo. Inoltre la donna potrebbe impiegare utilmente questa risorsa come garanzia per impegnare le proprie ricchezze parafernali allargandone il raggio di investimento oggi del tutto modesto. E così la donna maritata potrebbe finanziare imprese ‘al femminile’, ad esempio, nel campo del tessile o in quello artistico<sup>177</sup>. Ciò determinerebbe l’immissione di grandi ricchezze nel circuito economico del paese che accrescerebbero “il patrimonio della patria” e in caso di fallimento, la famiglia potrebbe sempre contare su quel “fondo intangibile (...) posto al sicuro dagli assalti dei creditori”<sup>178</sup>.

A conclusione della sua relazione, Vivante rivolge alle donne che l’ascoltano un sincero invito a impegnarsi nella lotta di emancipazione “perché il mondo non è fatto pei maschi”. Ma al tempo stesso indirizza loro anche un severo monito: se da un canto la scienza giuridica potrà dar voce alla vostra “coscienza rivendicatrice”, dall’altro non potrà certo “regalarvi una autonomia che non fosse da voi ardentemente desiderata”<sup>179</sup>.

La discussione che segue replica “la polemica Vivante-Sonnino” già andata in scena sulla questione del fondo patrimoniale. Di nuovo si disputa e si tergiversa sulla concreta fattibilità di questo nuovo istituto, quasi a esorcizzare l’altra vera grande incognita, ossia il “vuoto normativo, il timore che la

<sup>177</sup> *Ivi*, p. 694.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

rimozione del grande masso possa facilitare la disgregazione del modello familiare”<sup>180</sup>. Si decide così di mettere all’ordine del giorno la richiesta della sola abolizione dell’autorizzazione maritale che nuovamente registra l’unanimità dei voti e di soprassedere invece sul patrimonio familiare<sup>181</sup>.

### 3.18. Conclusioni

I temi affrontati nella sezione ‘Giuridico-Morale’ del Primo Congresso delle donne italiane<sup>182</sup> testimoniano nel complesso una ricchezza di idee e di proposte davvero straordinaria. Come si è avuto modo di considerare, esse riguardano il riconoscimento materno dei figli illegittimi, la ricerca della paternità naturale, il voto, la difesa delle minorenni, la patria potestà e l’ammissione alla tutela, il principio di uguaglianza dei sessi e altre ancora tutte di vivissima attualità sui temi della seduzione, della educazione sessuale, della tratta delle bianche e della delinquenza minorile.

Al momento, si trattava però soltanto di voti, di richieste di riforme avanzate talvolta in forma ancora vaga e imprecisa dal variegato mondo dell’associazionismo femminile. Di questo le congressiste erano consapevoli, come anche delle enormi difficoltà che la concreta realizzazione di quegli obiettivi avrebbe comportato se i voti del congresso fossero stati accolti dal legislatore e di quanto fosse ancora lungo il cammino che avrebbe condotto un giorno la donna ad acquisire “nel fatto la dignità di individuo”<sup>183</sup>. Realisticamente parlando, occorreva dunque che

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ivi*, p. 696.

<sup>182</sup> *Ivi*, p. 675.

<sup>183</sup> Benetti (1908), p. 11. Come sottolineano Pieroni Bortolotti (1974), pp. 105-123; Pironi (2010a), p. 44 “in quegli anni il movimento delle donne era entrato in un rapporto più diretto con ideologie e partiti, ampliando al tempo stesso il

quei voti e quelle proposte divenissero patrimonio comune di tutte le donne italiane, soprattutto di quelle dei ceti più negletti e disagiati del paese. Occorreva vincere l'ignoranza, i pregiudizi, le false credenze, i *cliché* che ancora allignavano nella società italiana di inizio secolo, sfondare “la breccia dell'*indifferenza* e della *diffidenza* generale” rimasta pressoché intatta dai tempi in cui il deputato brindisino Salvatore Morelli si batteva in Parlamento per i diritti delle donne<sup>184</sup>. Superare gli opportunismi e gli egoismi, soprattutto maschili e raccogliere il consenso del legislatore in modo da tradurre in norma quell'autonomia, diceva poc'anzi Vivante, così “ardentemente desiderata”. Farsi promotrici di petizioni e con esse intervenire sul fronte dell'opinione pubblica e delle istituzioni dimostrando le “ragioni serie” per le quali le donne chiedevano di cancellare dai codici, le leggi più discriminanti e odiose<sup>185</sup>.

Ci vorranno dieci anni per maturare un “deciso progresso”. Dieci anni di sfide e di frustrazioni, di successi e di delusioni. Sarà difatti la legge 17 luglio 1919, n. 1776 ad abolire l'istituto dell'autorizzazione maritale e ad abilitare le donne all'esercizio delle professioni e dei pubblici impieghi aprendo così finalmente la strada all'avvocatura e agli uffici tutelari<sup>186</sup>. Anche se la portata di

proprio raggio d'azione. L'affermarsi dei movimenti di massa aveva reso più complesso il dibattito politico, con ampie ripercussioni sull'emancipazionismo femminile, seppure intenzionato a mantenere propri margini di autonomia”. In questo modo “il tema dei diritti civili e politici (...) cominciò ad uscire dalle nebbie delle petizioni di principio per vestirsi dei colori delle denunce concrete e delle proposte su cui confrontarsi e per le quali, se necessario, battersi, utilizzando tutti i possibili strumenti e canali” così Soldani (2007), p. 75.

<sup>184</sup> Frattini (2008), p. 30.

<sup>185</sup> *Atti* (1908), p. 609.

<sup>186</sup> Osserva Crescenzi (2015), pp. 152-153 che “su otto articoli sei contengono abrogazioni secche”: “L. 17 luglio 1919, n. 1776: “Art. 1 - Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 del Codice civile, sono abrogati. Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si riferiscono alle nullità per difetto

quel provvedimento fu sensibilmente ridotta dal regolamento del '20 che "prevedeva la possibilità di escludere le cittadine dagli uffici pubblici per i quali erano giuridicamente capaci ma non idonee in relazione alle esigenze dei servizi o per specifiche ragioni"<sup>187</sup>. Vero è però che a sovvertire e a operare un radicale sconvolgimento di ruoli dentro e fuori la famiglia fu la guerra nella sua spaventosa e immane tragedia. Fu difatti la guerra a inserire la donna "in misura larghissima(...) nei processi produttivi" attribuendo ad essa "una capacità economica autonoma

di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui all'art 8 della presente legge. Art. 2 - All'art. 13 del Codice di commercio è sostituito il seguente "La moglie che vende, soltanto le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante". L'art. 14 del Codice di commercio è abrogato. È pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito. Art. 3 - Gli articoli da 799 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati. Art. 4 - La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come segue: "Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del Consiglio di famiglia in altre qualità: 1° gli ascendenti del minore; 2° i fratelli e le sorelle germani; 3° gli zii e le zie. È abrogato il numero 1 dell'art. 268 del Codice civile. Nel numero 1 dell'art. 273 dello stesso Codice sono soppresse le parole "Che possono essere tutrici". Art. 5 - Il diritto di opposizione del marito di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 ed all'art. 9 della legge 15 maggio 1888, n. 5546, è abolito. L'art. 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato. È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge. Art. 6 - L'art. 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle donne. Art. 7 - Le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento. Art. 8 - Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno".

<sup>187</sup> Sulla legge di riforma del 1919 senza pretesa di completezza v. Ghisalberti (1985), pp. 215-218; di Renzo Villata (1995), pp. 483 e 526; Di Simone (2014), p. 121; Ead. (2017), p. 16 nt. 23; Ead. (2021), p. 51; Crescenzi (2015), pp. 144-155; Garlati (2015), pp. 84-93 e nt. 38.

prima sconosciuta e una coscienza assai elevata del proprio ruolo nella società”<sup>188</sup>. E dunque in un debito di gratitudine e riconoscimento, il legislatore italiano al termine del conflitto nel 1919 si accinse a cancellare il vieto istituto dell’autorizzazione maritale nell’ottica, peraltro, anche di un calcolo politico ben preciso: quello cioè di evitare che con la ricongiunzione alla patria, la condizione giuridica delle donne maritate delle terre redente riconquistate – favorite dalla migliore condizione giuridica riservata dall’ABGB che non prevedeva tale istituto – tornasse indietro di un secolo. Come anche di impedire l’instaurarsi di “una condizione giuridica diversa fra le donne di uno stesso Stato”<sup>189</sup>.

Venendo al contributo di Valeria Benetti, c’è da dire che la giovane e brillante allieva di Credaro e di Varisco fu sicuramente una figura di spicco fra le partecipanti all’appuntamento romano. Esso fu per lei uno straordinario trampolino di lancio che oltre tutto le consentì di pubblicare di nuovo il suo “lavoretto”, grazie alla generosità della nobildonna Maria Pasolini Ponti. Possiamo dunque immaginare che questa circostanza diede una notevole visibilità al suo scritto che, nella sua cifra essenziale, si armonizzava alla perfezione con lo spirito del Congresso.

A questo proposito, tornano alla mente le parole di Teresa Labriola la quale aprendo i lavori della sezione giuridica aveva sottolineato l’organicità del programma dovuta al fatto che tutte le relazioni erano riconducibili a un unico filo conduttore, a

<sup>188</sup> Ghisalberti (1985), p. 217.

<sup>189</sup> Garlati (2015), p. 83 nt. 10. Come ha evidenziato la più recente storiografia giuridica, il “nuovo” di cui si fece portatrice la pur fondamentale legge del 1919 fu “tradotto non già per mezzo di norme positive (...)” volte a introdurre nuovi istituti, “ma (...)per mezzo dell’eliminazione di pesantissimi impedimenti già in vigore” secondo una “metodologia” di ‘sottrazione’ che di fatto si sostanziò in una sfilza di “mere abrogazioni chirurgiche all’interno dell’impianto codicistico”. Nel segno di una soggettività giuridica della donna – e non solo di quella coniugata – percepita come diversa da quella dell’uomo (*retro*, nt. 186).

un'unica idea: quella della *libertà morale* della donna. Una libertà alla quale la donna poteva concretamente aspirare solo togliendo di mezzo tutte quelle limitazioni che ne soffocavano la libera esplicazione. Il discorso della giurista romana era riferito soprattutto alle giovani, “figlie di popolo” costantemente “deteriorate nella personalità morale, impedito nello sviluppo delle qualità essenziali per divenire serene compagne dell'uomo”<sup>190</sup>. In quest'ottica specifica, le critiche della esperta giurista si appuntavano sul codice penale Zanardelli, un testo di elevata “perfezione tecnica” e però impregnato di quel falso liberalismo così diffuso nei tempi odierni da “diminuire la moralità sessuale come fatto e come idea”<sup>191</sup>.

La lettura del saggio della Benetti conferma lo spirito di fondo che accomuna le due attiviste romane, la giurista e la pedagoga. La premessa da cui parte la Benetti – di qualche anno più giovane della Labriola – è difatti lo “stato di coartazione della individualità femminile” al quale il legislatore italiano non è riuscito a dare alcun concreto sollievo e che anzi ha ‘afforzato’ sia negando alla donna la capacità giuridica in civile, sia supponendo in lei una capacità adeguata nel penale. Sicché, allo stesso modo della Labriola, l'aspirazione profonda che guida il pensiero della Benetti è quella di un femminismo etico, capace di andare oltre “i confini di un moto strettamente economico” e di educare e sviluppare nella donna la sua personalità morale<sup>192</sup>.

La stessa sensibilità guida le due femministe su altri fronti, così in merito alle relazioni sessuali fra uomo e donna dentro e fuori dal matrimonio. Dentro il matrimonio, sostiene la Benetti,

<sup>190</sup> *Atti* (1908), pp. 210-211.

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> “La questione femminile non è esclusivamente economica né già può essere ridotta al semplice miglioramento materiale delle condizioni economiche dell'operaia” ciò in quanto “*l'asservimento* della donna all'uomo oltrepassa i limiti di un semplice assoggettamento economico” [Labriola (1902a), pp. 7 e 52].

il principio cui si mantiene fedele il legislatore italiano è quello della “impunità dell’immoralità maschile”<sup>193</sup> come dimostra la “morale doppia diversa per i due sessi” sancita dall’art.150 del codice civile in tema di adulterio, ampiamente illustrata dalla Labriola nella sua relazione al Congresso<sup>194</sup>.

Fuori del matrimonio, scrive la Benetti, il principio della irresponsabilità maschile sancito dall’art. 189 del c.c. mediante il quale si vieta la ricerca della paternità naturale “fuorché nei casi di ratto o di stupro violento” è “uno dei capisaldi” da cui deriva l’intero sistema di oppressione della donna.

Che la norma in questione fosse tra le più odiate dalle femministe è emerso con evidenza dal coro di voci levatosi dal congresso. Se la Benetti è durissima nel suo saggio nel ravvisare in essa la “radice dell’egoismo del maschio, non ancora evoluto alla coscienza di *padre*”<sup>195</sup>, altrettanto lo è la Labriola, quanto mai battagliera nel chiedere di ampliare la ricerca della paternità anche ai casi di concubinato e seduzione<sup>196</sup>. Dello stesso avviso è Paolina Schiff che parlando a nome del Comitato milanese per la ricerca della paternità, bolla l’art. 189 come il “prodotto del privilegio maschile” da cui discende la schiavitù della donna<sup>197</sup>. Non a caso la proposta di “permettere le indagini sulla paternità”<sup>198</sup> costituiva il cavallo di battaglia della petizione presentata al Parlamento dal Comitato milanese contro la tratta delle bianche, illustrata al Congresso dall’attivista Larissa Pini Boschetti. La stessa Benetti di lì a tre anni sarà l’artefice di una *Petizione per la ricerca della paternità* indirizzata al Parlamento per conto dell’Associazione Per la donna a sostegno del progetto Scialoja<sup>199</sup>.

<sup>193</sup> Benetti (1908), p. 39.

<sup>194</sup> *Atti* (1908), pp. 211, 235-238. Inoltre, Labriola (1902a), p. 30.

<sup>195</sup> Benetti (1908), p. 40.

<sup>196</sup> *Atti* (1908), pp. 212-213.

<sup>197</sup> *Ivi*, pp. 214-215.

<sup>198</sup> *Ivi*, p. 222.

<sup>199</sup> *Infra*, Cap. IV, p. 304 ss.

Anche il tema della seduzione ha offerto molteplici spunti di riflessione. Scrive la Benetti che l'irresponsabilità del seduttore sancita dall'art. 189 del codice civile ben si concilia con "la lugubre serie dei procurati aborti e degli infanticidi" e con "l'infelice sorte del grandissimo numero degli esposti", come dimostrano le statistiche che non lasciano margini di dubbio sul fatto che chi commette questi delitti nella stragrande maggioranza dei casi è una giovane sedotta e abbandonata<sup>200</sup>. Allo stesso modo, la necessità di informare "le relazioni sessuali ad un principio d'equità e di giustizia" liberando la donna sedotta dalla duplice responsabilità del mantenimento della prole e del peso della maternità<sup>201</sup> è ribadita con forza dalle congressiste. Da Paolina Schiff – decisa a chiedere l'innalzamento della maggior età per il reato corruzione così da non abbandonare le giovani nelle mani di seduttori fraudolenti<sup>202</sup> – a Teresa Labriola, risoluta nel considerare la seduzione come una fattispecie criminosa "a tutela delle ragazze che si trovano tra i quindici e i venti anni compiuti di età"<sup>203</sup>.

Ad essere 'risucchiato' nel vortice della seduzione è anche il matrimonio riparatore, come è emerso dall'idea avanzata dalle congressiste – sostenute dalla marchesa Lucifero e dalla stessa Benetti – di limitare l'ambito di applicazione dell'odiatissimo istituto che unisce la vittima al suo carnefice col santo vincolo del matrimonio al solo caso della seduzione e non al ratto (artt. 340, 341 c.p.) e alla violenza carnale (artt. 331, 332, 333, 335) come invece stabilito dall'art. 352 del codice penale. Sicché al netto di tutte queste proposte, il voto formulato dal Congresso fu quello di introdurre nel codice penale italiano il reato di seduzione perseguibile su azione pubblica<sup>204</sup>.

<sup>200</sup> Benetti (1908), pp. 78, 80.

<sup>201</sup> *Ivi*, p. 76.

<sup>202</sup> *Atti* (1908), pp. 214-215.

<sup>203</sup> *Ivi*, pp. 221-223.

<sup>204</sup> *Ivi*, p. 224.

L'istituto della querela di parte è un altro punto fermo sul quale, come si è visto, non mancano le corrispondenze fra lo scritto della Benetti e lo spirito delle congressiste. Per la pedagoga la querela, lungi dal garantire l'“opportuna tutela del diritto lesa”, si traduce in un “danno manifesto (...), per la maggior forza ed audacia, che dall'impunità ritrae il libertinaggio maschile”<sup>205</sup>. La stessa convinzione anima le relatrici, tutte favorevoli a sostituire *tout court* la querela con l'azione d'ufficio. È quanto è emerso, ad esempio, dalla relazione dell'attivista Eva de Vincentiis, durissima nel denunciare il mercimonio delle querele da parte di genitori sciagurati che “vendono il silenzio a denaro sonante, pagato volentieri dal colpevole”<sup>206</sup>. O dalla petizione del Comitato milanese contro la tratta delle bianche in cui si invocava la perseguibilità d'ufficio dei reati di violenza carnale, di corruzione di minorenni, di ratto e lenocinio<sup>207</sup>. Non meno urgente era anche la modifica dell'art. 105 del codice di procedura penale suggerita dall'avvocato pinerolese Lidia Poët al fine di consentire alla madre di querelare, qualora il marito fosse emigrato all'estero o fosse fuggito con altra donna<sup>208</sup>.

Nel suo commentario alla legislazione italiana, la Benetti sostiene che nel codice penale “la riconosciuta eguaglianza dei sessi” non ha la “forza di distruggere quella vecchia sopravvivenza dell'antico diritto, onde il coniuge adultero (la moglie) può pressoché impunemente essere ucciso dall'altro coniuge (il marito)”<sup>209</sup>.

Come si è potuto constatare, questa triste verità è il postulato fondamentale sul quale la studiosa pedagoga fonda l'intera sua relazione dedicata all'articolo 377 del codice penale.

In essa la Benetti pur ispirandosi ai contenuti del paragrafo intitolato *Dell'omicidio* del suo saggio, riprendeva alla lettera il

<sup>205</sup> Benetti (1908), p. 75

<sup>206</sup> *Atti* (1908), pp. 220-221.

<sup>207</sup> *Ivi*, p. 222.

<sup>208</sup> *Ivi*, pp. 249-250.

<sup>209</sup> Benetti (1908), pp. 87-88.

testo dell'articolo da lei scritto e pubblicato pochi mesi prima sulla rivista "La Scuola positiva" comprendente alcune significative aggiunte. Nello specifico, il fatto che la provocazione ingiusta invocata dall'omicida era quasi sempre priva di una valenza morale per il fatto di "avvalorare o (...) rafforzare il principio morale del diverso trattamento dei sessi" proprio del vecchio diritto rimasto in vigore. Per cui, spiegava la pedagogista, essa il più delle volte si riduceva ad una mera provocazione personale.

Una circostanza, quest'ultima, fonte di una serie di effetti perversi a cominciare dal fatto che a beneficiare dell'enorme scusante disciplinata dall'art. 377 era sovente il marito lenone che, avendo lui per primo infranto l'onore della famiglia con la sua infedeltà, riusciva a dimostrare ai giudici di aver commesso l'uxoricidio "nel trasporto d'ira per l'adulterio della moglie"<sup>210</sup>.

Ugualmente iniqua era la natura della prova richiesta per la scusante. Poggiando quest'ultima esclusivamente sullo stato d'animo del reo, non occorre la certezza assoluta della prova della consumazione dell'adulterio, bastando "in luogo dell'atto, delle congetture sulla consumazione dell'atto stesso"<sup>211</sup>.

Un terzo effetto, inerente anch'esso al profilo probatorio, riguardava la possibilità "di comprendere nell'art. 377 veri e propri reati premeditati"<sup>212</sup>.

L'idea di esporre al Congresso i contenuti dell'articolo pubblicato su *La Scuola positiva* fu il frutto di una scelta precisa della Benetti, forse presa anche in accordo con il comitato organizzatore, di sicuro dettata dalla sua spiccata sensibilità positivista. Trattandosi della relazione più ampia fra quelle comprese nella Sezione Giuridico-Morale quel testo, se voleva essere il fiore all'occhiello della sezione, doveva avere un taglio spiccatamente giuridico in linea con gli orientamenti della scuola penalistica

<sup>210</sup> *Atti* (1908), p. 230.

<sup>211</sup> *Ivi*, p. 231.

<sup>212</sup> *Ivi*, p. 232.

riconosciuta dalla Benetti come la più consona alle sue inclinazioni. In effetti, giova ricordare che, oltre ad essersi appena laureata in scienze naturali, ella si stava applicando agli studi pedagogici ampiamente fondati sulle scienze mediche e antropologiche. E dunque la relazione di Valeria Benetti al Congresso ci conferma la geniale personalità di questa giovane studiosa capace non solo di coniugare con raro eclettismo saperi diversi, ma anche di approdare a significative affermazioni in campo giuridico. In questo modo il suo contributo non fu da meno di quello offerto dalle due illustri “pioniere dell’avvocatura femminile Teresa Labriola e Lidia Poët”<sup>213</sup>.

Anche sulla questione del voto politico e amministrativo, è emersa una piena corrispondenza tra il commento, sia pure breve, della Benetti nel suo saggio e l’ampio ventaglio di proposte avanzate nel Congresso. Il punto di partenza per la pedagogista – che due anni prima aveva sottoscritto insieme ad altre attiviste la Petizione delle donne italiane per il voto politico e amministrativo redatta dalla Mozzoni per conto del Comitato nazionale pro suffragio e presentata al Parlamento<sup>214</sup> – è la giustificazione addotta al fine di escludere la donna dalla politica. In mezzo secolo di vita del novello stato italiano, per sbarrare la strada al suffragio femminile il legislatore non aveva saputo escogitare altra soluzione che quella di appigliarsi all’argomento dell’*infirmitas sexus*, ovvero – sottolineava acutamente la pedagogista – dell’imbecillità del sesso femminile per il quale il “regno della casa” era da considerarsi più che sufficiente. Era questo il *leit motiv* della dottrina e della giurisprudenza italiana riproposto in tutte le salse per impedire alla donna l’accesso alla vita politica attiva negandole il voto, e al mondo del lavoro<sup>215</sup>. Messa alla pari dei

<sup>213</sup> Passaniti (2011), p. 355.

<sup>214</sup> Cfr. *retro*, Cap. I, p. 5 nt. 16.

<sup>215</sup> Tornano alla mente le argomentazioni addotte dalla Corte d’Appello di Torino contro il ricorso dell’aspirante avvocato Lidia Poët dettate dal timore che la

minorenni e dei delinquenti, degli interdetti e dei falliti, umiliata e offesa la donna italiana dei tempi odierni vive la “categorica esclusione” dalla vita politica – una esclusione “non chiesta ma imposta” – come “una contraddizione al principio dell’eguaglianza della capacità giuridica e come un’offesa alla dignità dell’individualità femminile”<sup>216</sup>. La stessa verità emerge dall’Adunanza plenaria del Congresso organizzata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile<sup>217</sup>.

Pure sul fronte civilistico colpisce l’omogeneità di spunti tra la Benetti e le congressiste. Il *leit motif* che scandisce la prima parte del suo libretto e che ormai ben conosciamo<sup>218</sup> riecheggia in tutti i contributi delle relatrici come in alcuni passaggi della conferenza conclusiva tenuta da Cesare Vivante sul tema dell’autorizzazione maritale.

presenza in aula di un “avvocatessa leggiadra” potesse propiziare nei suoi confronti le sentenze dei magistrati (*retro*, nt. 126). Come quelle illustrate nel pronunciamento della Cassazione romana (che riformava quello della Corte anconetana emesso da Lodovico Mortara) ove si riproponeva il solito giudizio sulla incapacità naturale della donna. Dalle quali si evince che, sottolinea Lacchè (2004), pp. 124-125, l’*infirmitas sexus* era il grande “«contenitore» universale nel quale far rientrare ogni cosa, l’incapacità di autonomia e di giudizio, il decoro, l’ignoranza, la natura «privata», domestica, della condizione femminile e via dicendo”. Nel segno di questa *consuetudine interpretativa* risaltava ancor di più il valore storico della sentenza Mortara che riconosceva il diritto al voto alle dieci maestre senigalliesi “senza ricorrere agli *obiter dicta* e agli argomenti extra-giuridici che” contrassegnavano “le altre Corti”.

<sup>216</sup> Benetti (1908), p. 44.

<sup>217</sup> *Atti* (1908), pp. 604-619. Osserva Soldani (2007), p. 67: “al di là dell’astratto nitore del principio di eguaglianza affermato dall’art. 24 dello Statuto albertino (...) e ribadito dall’art. 1 del Codice civile (...) quello che vediamo riemergere anche al di là delle colonne d’Ercole segnate dalla condizione di moglie e di madre, è l’inserimento delle donne in un corteggio di figure dimidiate, inaffidabili, per diverse ragioni marginali e destinate a vivere sotto tutela”.

<sup>218</sup> Ossia l’aver il legislatore italiano mantenuto in vita con una serie di eccezioni il vecchio sistema di schiavitù della donna e con esso i capisaldi dell’autorizzazione maritale in armonia con la patria potestà a dispetto dei principi egualitari fra i due sessi solennemente sanciti dallo Statuto e dalle leggi.

Che nel diritto di famiglia i diversi articoli fossero stati studiati dal legislatore in modo da assicurare il dominio del marito-padre-padrone, la Benetti lo aveva ben compreso. Nel mettere a confronto il dettato degli articoli 131, 134 e 220 del codice civile, la pedagoga si era difatti resa conto di come il meccanismo che li teneva insieme fosse molto simile a un gioco di specchi, per cui a sovrapporsi di continuo in ognuno di essi era sempre la stessa immagine: quella dell'onnipotente capo famiglia<sup>219</sup>.

Nel segno di queste triangolazioni, la densa relazione svolta al Congresso da Lidia Poët si allacciava al pensiero della Benetti, soprattutto là dove la giurista pinerolese sottoponeva al pubblico due diverse situazioni ugualmente eclatanti a riprova del “regime assoluto” del padre di famiglia. La prima, già illustrata dalla pedagoga nel suo libretto, relativa alle nozze del figlio minore di venticinque anni o della figlia minore di ventuno per le quali sempre era richiesto il consenso dei genitori e, nel caso di dissenso, quello del solo padre<sup>220</sup>. La seconda, riguardante il diritto di correzione paterna disciplinato dall'articolo 222 cc. in base al quale la collocazione del figlio traviato in un istituto di educazione o correzione poteva essere disposta dal padre senza il consenso della madre.

Ambedue le attiviste concordavano poi sulla palese iniquità dell'art. 235 cc. in base al quale il padre con testamento o con atto autentico poteva imporre delle condizioni alla madre superstite in merito all'educazione della prole o all'amministrazione dei beni.

Un'ultima riflessione riguarda la corposa relazione di Maria Montessori su *La morale sessuale nell'educazione* in cui la femminista scienziata marchigiana affrontava il tema spinoso dell'educazione sessuale in relazione al ruolo della “madre di oggi” e, con esso, quello più generale dell'educazione dei figli al rispetto della donna<sup>221</sup>.

<sup>219</sup> Benetti (1908), pp. 23 e 31.

<sup>220</sup> *Atti* (1908), pp. 18-21.

<sup>221</sup> *Ivi*, p. 274.

Nelle sue penetranti considerazioni sul rapporto fra adulti e minori filtra non poco della sperimentazione pedagogica e sociale da lei maturata con il progetto della “Casa dei bambini” nel quartiere di San Lorenzo a Roma illustrata nel suo celebre *Metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini* edito l’anno dopo il Congresso. Ma anche dei suoi trascorsi di militante femminista. Là dove il tema della educazione sessuale, pur intesa come educazione alla maternità<sup>222</sup>, si caratterizzava per la sua spiccata valenza emancipativa tale da trasformare la donna odierna da adulta “fatta bambina” in una “donna nuova”<sup>223</sup>, non più soggetta ma compagna dell’uomo, in grado di vivere la maternità anche in assenza di “cure virili”<sup>224</sup>.

Come si è avuto modo di sottolineare, il tema della maternità è il “punctum saliens” dell’intero saggio della Benetti<sup>225</sup> la cui trama svela in controtela una sostanziale consonanza con “la rilettura in chiave femminista” dei testi biblici della Montessori centrata sulle tre figure di Eva, la Donna forte e Maria<sup>226</sup>.

Nella sua relazione al Congresso romano la Montessori non parla né di Eva né di Maria ma si capisce che le due figure si incarnano in quella della “madre schiava” e della “vera madre”. La prima è la “madre di oggi” che vive all’ombra dell’uomo una esistenza “infantile, rimpicciolita nel pensiero e nella coscienza”. La seconda è quella che in un futuro sarà capace di “sorpassare le muraglie del pregiudizio e le frontiere della schiavitù” e di affiancare l’uomo in un’ottica del tutto paritaria per quel che concerne il godimento dei diritti<sup>227</sup>.

<sup>222</sup> Cfr. *retro*, nt. 163.

<sup>223</sup> *Atti* (1908), p. 280.

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>226</sup> Cfr. *retro*, Cap. I, p. 52. Sul punto Babini, Lama (2003), p. 189.

<sup>227</sup> *Atti* (1908), p. 274.

Le stesse idee nutre Valeria Benetti che a questo proposito nella premessa al suo “volumetto” scrive: “Manca ancora all’Umanità il tempio della Maternità, e questo potrà solo sorgere quando l’umanità sarà purificata dall’antica labe, dal peccato originale, onde Eva fu detta la grande madre del dolore e a Maria fu riferita la salute del genere umano”. Solo quando la donna acquisirà “la dignità di individuo (...) apparirà la maternità nel suo più vero significato morale”. Solo allora essa si redimerà “dalla presente schiavitù, onde lungi dall’essere scopo a sé stessa, è vincolata in gran parte alle più obbrobriose dipendenze, quasi la palla di piombo legata allo sfogo di trasporti e di bisogni animali”<sup>228</sup>.

<sup>228</sup> Benetti (1908), p. 11.

## CAPITOLO QUARTO

### UN “PROGRAMMA MINIMO” SUL PROBLEMA DELLA DELINQUENZA MINORILE: IL *MEMORIALE* DEL 1911

SOMMARIO: 4.1. Premessa. – 4.2. Il contributo di Ersilia Bronzini Majno ai lavori della Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni: l'*Assistenza alle fanciulle*. – 4.3.1. Il *Memoriale* del CNDI: la riforma degli istituti della patria potestà e della tutela. – 4.3.2. Il *Memoriale* del CNDI: la difesa del diritto familiare. – 4.3.3. Il *Memoriale* del CNDI: i patronati familiari. – 4.4. Una dura critica al *Memoriale*: un insieme di proposte “né molto numerose, né molto importanti per la risoluzione del problema gravissimo della delinquenza minorile” (Scipio Sighele, 1911). – 4.5. La Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata.

#### 4.1. *Premessa*

Nei primi giorni del 1911 il CNDI<sup>1</sup>, su proposta della peda-

<sup>1</sup> Il CNDI nacque a Roma nel 1903 come referente in Italia dell'*International Council of Women* (ICW). Inizialmente concepito come “una federazione di associazioni(…)” operanti su tutto il territorio femminile sotto la guida di un gruppo di donne aristocratiche, “sul piano quantitativo il CNDI divenne la principale organizzazione femminista: nel 1914 saranno 129 le associazioni che vi si riconosceranno e circa 26.000 le aderenti”. Dotato di rappresentanza internazionale, il CNDI assunse un ruolo egemone nell'ambito del movimento a motivo della sua apoliticità e aconfessionalità. E però il fatto che le esponenti più rappresentative fossero in prevalenza donne dell'alta borghesia legate alla destra liberale, fece del CNDI una “forma di femminismo di destra” (destinato in larga parte a confluire, nel corso del

gogista Valeria Benetti, deliberava di inviare un *Memoriale* da lei stessa redatto alla Commissione Reale che si stava occupando del problema della delinquenza dei minori. Giova qui brevemente ricordare che a istituire la suddetta Commissione era stato due anni prima il Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando nel segno dell'impegno assunto dallo stato nei confronti della questione della devianza minorile divenuta sempre più un "fattore di alto allarme pubblico"<sup>2</sup>.

In quest'ottica, compito specifico della Commissione ministeriale era quello "di studiare le cause del progressivo aumento della delinquenza dei minorenni e di proporre quelle riforme legislative che sembrano più adatte ad apportarvi rimedio"<sup>3</sup>.

Nel dettaglio, si trattava di un organismo di alto profilo composta da esponenti di spicco del mondo giuridico ma anche

Ventennio, nell'associazionismo femminile di stampo fascista) moderato sul piano delle rivendicazioni. A questo proposito Gazzetta (2018), pp. 135-137 sottolinea come le aspirazioni delle socie fondatrici mirassero a una "conservazione degli assetti sociali". Per cui la famiglia costituiva il punto di riferimento imprescindibile, pur tra legittime aspirazioni di autonomia e libertà nel segno di una piena capacità giuridica della donna da perseguire mediante l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale e l'accesso alle professioni pubbliche. Il tema della cittadinanza politica restava invece marginale, tant'è che sul fronte del suffragio, il CNDI propendeva per il solo voto amministrativo. Pur con questi limiti, il Consiglio riuscì a operare fattivamente "superando la dimensione della semplice beneficenza".

<sup>2</sup> Benetti (1911a). Sul quale cenni in Montesi (2007), p. 177; Colao (2016), p. 27. Nelle *Note* [Brunelli (1947), p. 11] dedicate alla moglie, il marito Gustavo Brunelli scrive: "Nel 1911-12 richiamò l'attenzione del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane sul lavoro compiuto dalla Commissione nominata da S. E. Orlando per lo studio dei rimedi contro la delinquenza minorile, e propose appunto di presentare uno studio dove il suddetto fenomeno fosse più particolarmente considerato secondo le esigenze della riforma col diritto familiare. Questo studio fu pubblicato e la Commissione Reale ne tenne conto nelle sue Relazioni". Sulla Commissione reale voluta dal ministro Orlando v. Montesi (2007), pp. 135-181; Daggunagher, (2011), pp. 523-535; Stronati (2011), pp. 830-836; Passaniti (2014), p. 172 e note relative; Colao (2016), p. 5 nt. 20, p. 22; Gazzetta (2018), pp. 144 e 159.

<sup>3</sup> *La Commissione* (1909), pp. 655-659, p. 659.

da studiosi, profondi conoscitori ed esperti a vario titolo delle cause legate al fenomeno della devianza minorile. Ciò al fine di armonizzare le “diverse competenze, da quelle di ordine giuridico-penale a quelle sociologiche, dalla pedagogia alle discipline carcerarie”<sup>4</sup>.

Tra i membri della Commissione<sup>5</sup> si distinguevano magistrati di indiscusso valore quali Oronzo Quarta, senatore, procuratore generale, primo presidente di Cassazione che della Commissione fu il presidente<sup>6</sup>; Genesisio de Arcayne, procuratore generale presso la Corte di Appello di Lucca e Antonio Fiocca, presidente di sezione della Corte di Cassazione di Roma; l’avvocato e procuratore del re Lino Ferriani impegnato “in prima linea in favore dei minori” e autore di diversi saggi sul tema<sup>7</sup>. Oltre a figure di

<sup>4</sup> *La Commissione* (1909), p. 658.

<sup>5</sup> Rd. 7 novembre 1909, art. 2: “La detta Commissione è così costituita: S. E. Oronzo Quarta, procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma, Presidente; Miss Bartlett Lucy; Signora Majno Ersilia; Calabrese cav. Raffaele, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma; Credaro Prof. Luigi, deputato al Parlamento; De Arcayne Genesisio, procuratore generale presso la Corte di appello di Lucca; Doria comm. Alessandro, direttore generale dei Riformatori; Ferri Prof. Enrico, deputato al Parlamento; Ferriani comm. Lino, procuratore generale a riposo; Fiocca comm. avv. Antonio, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di Cassazione di Roma; Guarnieri - Ventimiglia avv. Antonio; Lucchini Prof. Luigi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di Cassazione di Roma; Martinazzoli cav. Prof. Antonio, presidente dell’Istituto pedagogico forense in Milano, Sighele Prof. dott. Scipio; Stoppato Prof. avv. Alessandro, deputato al Parlamento; Vacca comm. Guglielmo, procuratore generale presso la Corte di appello di Roma”. Di seguito, furono chiamati a far parte della Commissione il Prof. Sante de Sanctis (Rd. 23 dicembre 1909); l’avvocato Alberto Pironti, direttore generale dell’amministrazione civile al Ministero dell’Interno (Rd. 9 gennaio 1910) e il cav. Bernardino Alimena, professore di diritto e procedura penale nella regia Università degli Studi in Modena (Rd. 5 maggio 1910).

<sup>6</sup> Sulla figura e sul ruolo di questo alto magistrato nell’ambito della Commissione v. Montesi (2007), pp. 19, 168-188; Colao (2016), p. 8 nt. 37.

<sup>7</sup> E però quasi subito dimissionario. Sul punto, Daggunagher (2011), p. 530 nt. 35.

riferimento sul fronte istituzionale, come quella di Alessandro Doria, già direttore generale delle carceri e dei riformatori e artefice nel 1907 del Regolamento per i riformatori governativi<sup>8</sup> e di Antonio Martinazzoli, pedagogista e fondatore dell'Istituto pedagogico forense di Milano. E, su quello accademico, di Luigi Credaro insigne pedagogista deputato al Parlamento; Enrico Ferri e Luigi Lucchini, ambedue docenti di diritto e procedura penale. Della Commissione facevano altresì parte esponenti a vario titolo del mondo forense come l'avvocato siciliano Antonio Guarnieri Ventimiglia – che già conosciamo – autore di alcuni saggi sul tema della devianza minorile<sup>9</sup>, non che delle moderne scienze sociologiche e antropologiche, come il giurista e sociologo bresciano Scipio Sighele<sup>10</sup> e il neuro-psichiatra Sante de Sanctis,

<sup>8</sup> Su Antonio Alessandro Doria e sul *Regolamento per i Riformatori governativi* del 1907 v. Mele (2013), pp. 782-783. Inoltre Montesi (2007), sub indice; da Passano (2008), pp. 679-681, p. 681 nt. 28 ove si accenna ai “rapidi progressi” del cavalier Doria nell'amministrazione carceraria promosso nel 1902 “direttore generale delle carceri, con un avanzamento di carriera assolutamente eccezionale” dovuto alla protezione di Giolitti in cambio di alcune ‘coperture’ fornite da Doria sul caso del preteso suicidio di Gaetano Bresci. Inoltre, Colao (2016), pp. 1-2, 20. Sul giurista genovese *infra*, Cap. V, p. 343 ss.

<sup>9</sup> Inserito nella II sottocommissione della Commissione Reale, il giurista siciliano affrontò il tema della delinquenza giovanile in rapporto al movimento dell'emigrazione. Sul punto Pignata (2009), pp. 135-158. Sulla figura dell'avvocato palermitano *retro*, Cap. I, p. 13 nt. 51.

<sup>10</sup> Membro della II sottocommissione, Sighele svolse una relazione sui provvedimenti di profilassi sociale per la delinquenza dei minorenni in rapporto specialmente alla filiazione legittima ed illegittima. Su Sighele v. Stronati (2013) pp. 1862-1863 ove si sottolinea l'interesse del giurista per il tema della condizione femminile affrontato in opere quali *La donna nova*, Roma, (1898); *Eva moderna*, Milano, (1910); *La donna e l'amore*, Milano (1913). Un altro filone praticato da Sighele fu quello della infanzia e della delinquenza minorile al centro di studi quali *l'Infanticidio*, Bologna, (1889); *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, (1911). Nel segno di questo specifico interesse S. si avvicinò alla *Lega nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti* promossa dalla Montessori [v. Babini, Lama (2003) sub indice e p. 63 nt. 128 per indicazioni bibliografiche] assumendo

fondatore a Roma dell'Istituto di psicologia. Non meno importante fu la decisione del ministro di inserire nella Commissione due donne legate al mondo dell'associazionismo femminile da tempo impegnate nella cura dell'infanzia abbandonata, ovvero Lucy Bartlett Re e Ersilia Bronzini Majno<sup>11</sup>. La prima, moglie dell'avvocato Emilio Re, inglese, attivista internazionale, conferenziera che già abbiamo avuto occasione di ascoltare in occasione del suo intervento al primo Congresso nazionale delle donne italiane nelle sue vesti di fondatrice a Roma del Patronato per la protezione dei minorenni condannati condizionalmente<sup>12</sup>. La

l'incarico di presidente del Patronato fiorentino per i minorenni condannati condizionalmente [v. *Il Convegno* (1913), pp. 392-404]. Su Sighele "penalista, avvocato, sociologo, criminologo, giornalista, critico letterario" v. Colao (2016), p. 7 nt. 34 per indicazioni bibliografiche, inoltre pp. 26-27.

<sup>11</sup> Scrive Gazzetta (2018), p. 144 e p. 159: "Non era stato questo il primo caso in cui le istituzioni nazionali avevano riconosciuto le capacità delle donne in materia di riforma sociale". Nel 1907 la contessa Alda Piola Caselli esponente del CNDI e presidente della Cassa di maternità di Roma fece parte di una sottocommissione per l'esame del progetto di legge sull'assistenza agli esposti con il compito di approfondire l'impatto finanziario derivante allo stato, in considerazione delle difficoltà economiche in cui versavano le amministrazioni locali. Gli esiti non del tutto soddisfacenti di questa collaborazione indussero il CNDI e la stessa Piola Caselli a rivolgere un invito a Giolitti affinché "prendesse in considerazione i deliberati del Congresso del 1908, che per l'opinione pubblica rimaneva comunque il punto più alto della mobilitazione femminile". Sulla chiamata delle due attiviste alla Commissione Quarta, la Benetti si soffermerà nel suo intervento al Congresso internazionale femminile svoltosi a Roma nel 1914 (*infra*, Cap. V, p. 329).

<sup>12</sup> Inserita nella III sottocommissione Reale, la Bartlett svolse due relazioni. La prima riguardante le *Speciali norme di competenza e di rito sia nell'istruttoria sia nei giudizi penali contro i minorenni. Eventuale istituzione della libertà sorvegliata e collocamento forzato dei minorenni presso famiglie, officine e stabilimenti agricoli od industriali*. La seconda intitolata: *Schema delle disposizioni relative all'istituzione di un ufficio speciale di polizia giudiziaria, alla libertà sorvegliata, alla riabilitazione e al Casellario giudiziale*. Esperta sul fronte del sistema penale e carcerario minorile statunitense la Bartlett, in rappresentanza della società inglese Howard, cercò di adattare alla realtà italiana l'istituto del *probation system* di origine americana. In tema, *retro*, Cap. III, p. 236.

seconda, moglie dell'avvocato Luigi Majno<sup>13</sup>, anche lei instancabile interprete del femminismo pratico, fondatrice nel 1899 dell'Unione Femminile a Milano (divenuta nazionale nel 1905 in forma di società cooperativa<sup>14</sup>) insieme ad altre socie e, nel 1904 dell'asilo Mariuccia, un istituto di accoglienza per giovani donne avviate alla prostituzione o che avevano subito violenza o abusi sessuali<sup>15</sup>.

La Commissione fu divisa dal presidente Quarta in tre sottocommissioni, ciascuna delle quali lavorò su temi specifici

<sup>13</sup> Su Luigi Majno, avvocato, deputato socialista, allievo di Antonio Buccellati e di Cesare Lombroso, docente di Diritto e procedura penale all'Università di Pavia, esponente del positivismo, giurista militante impegnato "sul terreno dei delitti politici", promotore con la moglie di numerose iniziative di carattere sociale v. oltre a Sbriccoli (1974-75), pp. 576-577, 579-581, 620, 639-641; D'Amico (2009), pp. 787-822; Ead. (2013), pp. 1252-1253; Ead. (2022).

<sup>14</sup> Tra le campagne condotte dalle unioniste memorabile fu quella sul suffragio femminile realizzata nel 1905 mediante un'inchiesta pubblicata sulla rivista dell'Unione dal titolo "*Il voto alla donna?*" e l'invio di 500 questionari a figure del mondo della cultura e della politica alle quali si chiedeva se riconoscere alle donne il voto politico e amministrativo e per quali ragioni. Dalle 140 risposte pervenute (53 uomini, 87 donne) da "nomi noti e personaggi sconosciuti" spiccarono quelle di Cesare Lombroso e Lodovico Mortara tendenzialmente favorevoli; di Antonio Fogazzaro incline al solo voto amministrativo insieme al criminologo Lino Ferriani. Fra le donne, analoga posizione fu espressa dalla docente pavese Rina Monti e dalla futura presidente del CNDI la contessa Gabriella Spalletti Rasponi. Favorevole la poetessa Ada Negri, indifferente la letterata Neera. In tema Pieroni Bortolotti (1974), p. 109 nt. 5, pp. 114-115; *Gazzetta* (2018), pp. 133-134; Garlati (2015), p. 112 nt. 129; Åkerström (2020), p. 13 nt. 20 e pp. 21-22.

<sup>15</sup> Inserita nella I sottocommissione, la Majno riversò l'esperienza da lei maturata alla guida dell'Unione femminile, dell'Asilo Mariuccia e di altre iniziative nello studio del tema che le venne assegnato e che riguardò l'*Assistenza alle fanciulle*. Sulla sua figura v. Taricone (1995), pp. 223-227; Ead. (1996), sub indice; Scaramuzza (2010), sub indice; Pironi (2010a), p. 21 nt. 3 e pp. 71-95 in relazione al Congresso di Milano del 1908 organizzato dall'UFN; *Gazzetta* (2018), sub indice. Da ultimo Åkerström (2020) pp. 13-17 sul carteggio fra Ellen Key e Ersilia Majno dal 1907 al 1917.

con il proposito di realizzare un Codice unico dell'infanzia nel quale raccogliere le "sparpagliate" disposizioni che si trovavano

"nei codici civile e penale, nella legge e nel regolamento sulla pubblica sicurezza, nelle leggi e nei regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sulla emigrazione, nelle peculiari e svariatissime leggi e regolamenti sugli esposti, sull'infanzia abbandonata o colpevole, sui riformatori ed altri istituti"<sup>16</sup>.

Due anni dopo, agli inizi del 1911, i lavori delle tre sottocommissioni giunsero alla redazione di un Progetto di Codice dei minorenni costituito da 205 articoli, diviso in tre libri il primo dei quali dedicato alla magistratura, alla polizia e agli istituti ausiliari per i minorenni; il secondo alla vigilanza, tutela e protezione sociale dei minorenni; il terzo ai reati e al procedimento concernente i minorenni.

Non è questa la sede per soffermarsi sui passaggi successivi di questo testo: dalla sua presentazione avvenuta due anni dopo al guardasigilli Camillo Finocchiaro Aprile con il titolo di *Progetto del Codice dei minorenni*, accompagnato da un'ampia e articolata relazione del presidente Quarta su ciascuno dei tre libri<sup>17</sup> fino al suo "naufragio parlamentare" dovuto in buona sostanza "all'one-

<sup>16</sup> Come già aveva auspicato l'anno prima, Oronzo Quarta nel suo Discorso d'apertura dell'anno giudiziario dal titolo *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni* in *La Scuola positiva* (1908), pp. 1-15, 65-80, p. 76. Sul punto, Montesi (2007), pp. 166-168; Pignata (2009), pp. 151-152; Daggunagher (2011), p. 523 nt. 20.

<sup>17</sup> Sul progetto v. Montesi (2007), pp. 160-181; Pignata (2009), pp. 151-157 in merito anche alle osservazioni del commissario Antonio Guarnieri Ventimiglia, fervido "sostenitore dell'idea di creare un Tribunale speciale per i minorenni" (p. 153); Daggunagher (2011), pp. 531-532 e note relative ove si sottolinea la "mancanza di collegamento fra la compilazione del codice dei minorenni e i paralleli lavori della Commissione incaricata di redigere il progetto del nuovo codice di procedura penale".

rosità della sua attuazione, all'opposizione dell'associazionismo cattolico, alle urgenze che la prima guerra mondiale imponeva al paese<sup>18</sup>.

Ciò che invece interessa qui approfondire è il contenuto del *Memoriale* che il CNDI deliberava di inviare alla Commissione Reale nel gennaio del 1911. Siamo così di fronte a un nuovo importante capitolo dell'esperienza umana e professionale maturata dalla 'nostra' valente studiosa che in quell'anno conseguì la laurea in filosofia con una tesi intitolata *I valori dell'educazione*, seguita da Bernardino Varisco<sup>19</sup>. Come già si accennava, l'idea di mettere a punto un *Memoriale* fu suggerita al CNDI dalla stessa Benetti<sup>20</sup>. Fu dunque lei a redigere il *Memoriale* e ad apporre la sua firma, dando così un contributo significativo allo svolgimento dei lavori della Commissione e rafforzando in tal modo l'opera della Majno e della Bartlett.

Nelle sue prime righe, il *Memoriale* ripercorreva *à rebours* le tappe salienti che avevano condotto l'"illuminato" ministro Guardasigilli, in un contesto di "grande marasma morale e sociale" contraddistinto dal "dilagante fenomeno della delinquenza mino-

<sup>18</sup> Montesi (2007), pp. 180-181. In tema Passaniti (2014), pp. 172-176; Colao (2016), p. 8, pp. 20-26. Sullo "scoglio insormontabile" del reperimento dei finanziamenti necessari alla introduzione della legge se già lo stesso Ministro si era espresso "con estrema sintesi ed efficacia" [Montesi (2007), p. 19], anche i commissari non furono da meno. Ferri, ad esempio, "anch'egli sensibile al tema dei «danari»" [Colao (2016), p. 22], riteneva che quando "la commissione avrà formulate delle proposte, il guaio sarà che non ci saranno i denari per attuarle" [Montesi (2007), pp. 168-169]. E con profondo scoramento [Sighele (1911), p. 69] a sua volta annotava: "Noi personalmente crediamo, e lo abbiamo più volte ripetuto, che il problema della delinquenza dei minorenni sia anzitutto e sopra tutto un problema finanziario di intima riforma morale: senza i milioni che ci consentano di migliorare tutti i nostri istituti d'educazione, di beneficenza, di protezione dell'infanzia e di crearne dei nuovi: senza l'aiuto dell'opinione pubblica che senta davvero la gravità paurosa del problema, le leggi anche ottime potranno ben poco".

<sup>19</sup> Benetti (1939), p. 23; Brunelli (1947), p. 16; Graneroli (1994/95), p. 15.

<sup>20</sup> Benetti (1939), p. 25; Brunelli (1947), p. 11.

rile”, a istituire una Commissione da lui incaricata “di studiare le cause del fenomeno ed indicare gli opportuni provvedimenti di profilassi”. E lavorando alacramente, la Commissione mise a nudo “l’intero poliedro dei mali e dei disordini sociali”, formulando una serie di proposte su vari fronti: da quello giuridico e sociale a quello scolastico e familiare, avanzando un “appello unanime sia ad un’azione di riforma in pressoché tutti gli Istituti” preposti alla cura dei minori, “sia al coordinamento di tutte le energie sociali verso lo scopo supremo dell’assistenza e dell’educazione delle generazioni novelle”<sup>21</sup>.

Lungo questa direttrice si iscriveva pertanto il proposito di offrire ai commissari, ora che il progetto di codice stava per essere ultimato, “un modesto contributo di studi” sul tema della delinquenza minorile. Ciò che difatti appariva “significantissimo” al Consiglio era il fatto che lo stato tendesse ad “assumere definitivamente i poteri supremi di vigilanza, di protezione del minore” facendosi carico delle proprie responsabilità nei confronti delle future generazioni<sup>22</sup>.

Come aveva messo in luce lo stesso ministro nell’affrontare il tema della lotta alla delinquenza dei minorenni in Italia in occasione di una conferenza da lui tenuta all’Istituto pedagogico forense di Milano il 6 febbraio 1910<sup>23</sup>, il problema era quello di capire perché nel paese il tasso della criminalità minorile non solo avanzasse “in tal proporzione” da non corrispondere “a quello

<sup>21</sup> Benetti (1911 a), p. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Preposto all’educazione dei minorenni traviati e delinquenti, l’Istituto pedagogico-forense fondato da Antonio Martinazzoli nel 1905 fu, insieme all’Asilo Mariuccia tra gli esempi più significativi di quell’“associazionismo laico filantropico” ed emancipazionista che operò fattivamente a Milano nel primo decennio del Novecento [Montesi (2007), p. 160 nt. 83; Antonelli, Zocchi (2022), pp. 31-39]. Forte di questa sua esperienza milanese, Martinazzoli fu chiamato a far parte della I sottocommissione (*retro*, pp. 265-266) ove presentò una relazione dal titolo *Fanciulla traviata, abbandonata, delinquente*.

della criminalità in genere, ma di gran lunga” lo superasse<sup>24</sup>. In quest’ottica precisa, il ministro invitava a circoscrivere il campo dell’indagine, dal momento che senza “un’esatta diagnosi, non è possibile un’adeguata scelta e appropriazione del rimedio”<sup>25</sup>. Occorreva pertanto prendere in esame le cause e i fattori utili a spiegare lo “sproporzionato aumento” della delinquenza criminale, fra le quali un rilievo specifico era da “ricercarsi nel rilassamento del vincolo familiare e nell’indebolimento dell’azione protettiva di tutela”<sup>26</sup>. Un fenomeno quest’ultimo, strettamente legato al “gioco stesso del meccanismo sociale” in atto nel paese e più concretamente ad alcune precise dinamiche quali quella dell’industrialismo nei grandi centri urbani dell’Italia settentrionale e della massiccia emigrazione dall’Italia meridionale e insulare<sup>27</sup>.

La messa a fuoco di queste cause consentiva al ministro di indicare alcuni rimedi, il primo dei quali era quello di far sì che “il rigido e imperfetto criterio repressivo” fosse “temperato, integrato, e in gran parte sostituito dal criterio di un’educazione coattiva, di una protezione educativa”<sup>28</sup> volta a curare “le radici stesse dell’albero della vita nazionale”<sup>29</sup>. Cosa però più facile a dirsi che non a farsi dal momento che il sistema vigente nel nostro Codice penale era, per ammissione dello stesso Guardasigilli, da “innovarsi nei suoi fondamenti”. Su questo fronte il ministro avanzava una serie di proposte quali quella di svolgere “un’attività profilattica” volta a sottrarre “il minorenni all’abbandono materiale e morale, facendo propria (...) la dichiarazione dei

<sup>24</sup> Orlando (1910), pp. 5-25. Sui contenuti di questa conferenza v. Passaniti (2014), pp. 161-162 nt. 10 e pp. 173-176; Colao (2016), pp. 7-8 ntt. 35 e 40, p. 13. Sulla figura del ministro Guardasigilli v. Cianferotti (2013), pp. 1465-1469; inoltre Colao (2016), p. 5 nt. 20.

<sup>25</sup> Orlando (1910), p. 9.

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 10 e 13.

<sup>27</sup> *Ivi*, pp. 16-19.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 21.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 25. Cfr. Colao (2016), p. 7.

diritti dell'uomo adolescente, che si contiene (...) nella legge ungherese del 1901, secondo la quale tutti i fanciulli materialmente abbandonati, minori dei 15 anni, sono proclamati figli dello Stato". Quella di "rinnovare l'ormai antiquato e disadatto istituto della decadenza della patria potestà", rivolgendo uno sguardo anche alle normative straniere, in modo da creare istituti simili, ad esempio, al disincricco della patria potestà in vigore in Olanda. E ancora, con riferimento alla circolare dell'11 maggio 1908 da lui stesso emanata, quella di istituire sezioni speciali, con un giudice specializzato avente "un largo potere discrezionale, ispirato al principio della individualizzazione della pena"<sup>30</sup>. Non meno urgente era poi la necessità di ammodernare gli istituti di educazione correttiva così da distinguerli dalle "antiche forme sovventive di asili o di ricoveri di beneficenza" riconoscendo l'indispensabilità dei patronati, la cui opera doveva essere rivolta alla protezione e alla sorveglianza del minore affinché dopo l'espiazione della pena non ricadesse in tentazioni delittuose<sup>31</sup>.

Il Guardasigilli era ben consapevole del fatto che questo "compito di umana redenzione" richiedesse una collaborazione feconda sia da parte dello stato: "più organico, più ordinato, più forte di mezzi finanziari", sia dell'iniziativa privata: "più flessibile, più illuminata, più paterna, meno dispendiosa"<sup>32</sup>. E che, sul piano economico e finanziario, ciò avrebbe comportato una "immane spesa". E però, concludeva Orlando: "non è possibile che la

<sup>30</sup> Sulla *Circolare* Orlando in cui si raccomandava l'invio dei procedimenti contro i minorenni ad un unico giudice istruttore o allo stesso collegio sull'esempio delle esperienze maturate in America con la *Juvenile Court* di Chicago del 1899 e in Inghilterra con la *Juvenile Court* di Birmingham del 1905 v. Montesi (2007), pp. 160-166; Daggunagher (2011), pp. 524-529; Stronati, (2011), pp. 830-831; Pignata (2009), pp. 136-137. Sull'ampio dibattito scientifico in merito v. Colao, (2016), pp. 15-17 nt. 74, 20-21.

<sup>31</sup> Orlando (1910), pp. 22-23. Analizza nel dettaglio queste proposte Stronati (2011), pp. 831-836.

<sup>32</sup> Orlando (1910), p. 23.

odierna società prepari a sé stessa il proprio dissolvimento alimentando la degenerazione criminale delle sue stirpi future (...). E “che popoli come il francese, l’italiano, il tedesco, (...) che tanta luce di civiltà e di umanità” hanno diffuso sul mondo, siano “trasformati in gigantesche associazioni di malfattori”<sup>33</sup>.

4.2. *Il contributo di Ersilia Bronzini Majno ai lavori della Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni: l’Assistenza alle fanciulle*

Se tanto spazio si è dato al discorso del ministro Orlando è perché, come si avrà modo di vedere nei successivi passaggi di questo capitolo, la Commissione reale procedette nel solco delle sue idee.

Non a caso il Consiglio nazionale ravvisava nel “diritto del fanciullo” evocato dal ministro, il fulcro dell’intero “piano prospettico” del Codice cui stava lavorando la Commissione. Se la delinquenza minorile era la risultante di molte cause, non era revocabile in dubbio, come ebbe a sostenere Ersilia Majno nella sua relazione, che esse avessero “radice nel disconoscimento fin dalla nascita del *diritto del fanciullo* – diritto all’amore, all’educazione, alla gioia – diritto di sapere sempre da chi ebbe il dono non chiesto, e sovente così funesto, della vita”<sup>34</sup>.

L’accenno al contributo della femminista milanese ai lavori della Commissione ministeriale merita un breve approfondimento sia per le molteplici assonanze con i propositi del Guardasigilli

<sup>33</sup> *Ivi*, pp. 23-24. Sul punto Montesi (2007), pp. 19, 134; Colao (2016), p. 20.

<sup>34</sup> *Atti*, I (1912), p. 251. L’originale dattiloscritto della relazione è conservato nel Fondo Ersilia Majno Bronzini (b. 42) presso l’Archivio dell’Unione Femminile Nazionale di Milano. La redazione a stampa si legge negli *Atti della I sottocommissione*, pp. 223-251. Su questo passaggio della relazione anche *infra*, Cap. V, p. 338 ss.

Orlando, sia perché all'intervento della Majno farà espresso riferimento la Benetti nel suo *Memoriale*.

Intitolata “*Assistenza alle fanciulle*”, la relazione della Majno riguardante il tema dell'abbandono e del traviamiento delle giovinette ruotava sull'esistenza di “un vero diritto, in persona che non è in grado di difendersi da sé (diritto del fanciullo)” che lo stato ha il dovere di riconoscere e tutelare al fine di prevenire il traviamiento del minore<sup>35</sup>. Con ciò l'attivista lombarda faceva proprio l'orientamento espresso dal dibattito politico – sociale maturato tra fine Ottocento e inizi del Novecento in Europa e in Italia, sempre più favorevole al riconoscimento dei diritti dell'infanzia e di conseguenza all'intervento dello Stato nella famiglia nell'interesse del minore<sup>36</sup>.

Nell'affrontare il tema che le era stato assegnato, Ersilia Majno osservava in via preliminare come il fenomeno della delinquenza delle minorenni non fosse percepito nella quotidianità con la stessa preoccupazione e considerazione riservate ai fanciulli traviati, malgrado l'importanza della “funzione (...)”

<sup>35</sup> *Atti*, I (1912), p. 225. Nel maggio del 1908 in occasione del Congresso milanese organizzato dall'UFN la Majno tenne una relazione intitolata *La difesa dell'infanzia* ove erano messe in luce “le mancanze istituzionali, sia nei confronti della maternità (...) sia in merito alla condizione di sfruttamento, di miseria e di abbandono, in cui si trovavano molti minorenni, ridotti a «piccoli schiavi», vittime di un turpe mercato” [così Pironi (2010a), pp. 91-92].

<sup>36</sup> Come è noto il Novecento fu considerato dal femminismo come ‘il secolo del bambino’ dal titolo del fortunato saggio dell'attivista svedese Ellen Key, *Il secolo del bambino* edito nel 1900 e pubblicato in Italia nel 1906 (sul quale v. *retro*, Premessa, p. XXIV; Cap. I, p. 5; *infra*, Cap. V, p. 316 ss.). Non a caso, “in età giolittiana una parola d'ordine del movimento femminista sarà proprio «Salviamo il fanciullo» e il diritto alla maternità riformata e cosciente diverrà una rivendicazione universalmente riconosciuta” [Gazzetta (2018), pp. 87-94, p. 90]. Sulla diffusione a livello internazionale, all'inizio del XX secolo, del movimento per il benessere del bambino di cui una concreta espressione furono, ad esempio, le *Gouttes de lait* in Francia, Canada, Svezia e Olanda, il *Children's Bureau* e le *Little Mothers Leagues* statunitensi v. Cunningham (2000), pp. 167-227. In una prospettiva storico-giuridica: Cavina (2007) pp. 251-254; Colao (2016), pp. 10-14 e nt. 57.

assegnata alla donna a qualunque condizione essa appartenga, nella famiglia e presso i figli<sup>37</sup>.

A colpire nel profondo la femminista milanese era difatti non solo il clima di sostanziale remissività che allignava nella società civile nei confronti della prostituzione delle fanciulle. Ma ancor più l'“acquiescenza” e la conseguente incapacità delle istituzioni nel contrastare il vizio e il malaffare legati a questi gravissimi focolai di infezione, lasciati letteralmente “divampare” dalla legge, preoccupata “soltanto di non diffondere lo scandalo, di non entrare troppo nel *santuario* della famiglia”<sup>38</sup>. E dunque ragionando in questi termini, la Majno procedeva illustrando con dovizia di particolari le cause del traviamiento delle fanciulle quali l'abbandono, la miseria, l'alcoolismo, l'ignoranza, il lavoro precoce e troppo faticoso, l'industrialismo, “gli abissi della malavita” e altre ancora<sup>39</sup>, per poi soffermarsi sulle istituzioni pubbliche di assistenza preventiva operanti sul territorio nazionale<sup>40</sup>. Per le

<sup>37</sup> *Atti*, I (1912), p. 224.

<sup>38</sup> *Ivi*, pp. 224-225. Come si avrà modo di considerare nel prossimo capitolo, questo passaggio della relazione della Majno sarà ripreso dalla Benetti nel suo discorso intitolato *Il riformatorio femminile* da lei pronunciato in occasione del Congresso internazionale femminile del 1914.

<sup>39</sup> Sull'impiego crescente delle giovinette nelle industrie, la Majno si basava sui dati del censimento del 1901 dal quale risultava che “le fanciulle dai 9 ai 15 anni (...) ammontavano a 254012, di fronte a 1691309 operaie sopra i 15 anni; e che nel 1907, dalle denunce fatte in base alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (...) si avevano 84529 operaie dai 12 ai 15 anni, 181948 dai 15 ai 21, e 211474 oltre i 21. L'esperienza di quasi un decennio fatta dal Comitato italiano contro la tratta delle bianche, dall'asilo Mariuccia, dagli Uffici di Indicazioni e Assistenza (Istituzioni in sede a Milano) non diversamente da quella da altri raccolta, ci hanno persuaso come la disgraziata fanciulla del popolo trovi in questo fatto del lavoro precoce e troppo faticoso senza nessuna sorveglianza né cura amorosa da parte della famiglia, una delle spinte più frequenti e decisive al precoce traviamiento” [*Atti*, I (1912), pp. 226-227].

<sup>40</sup> *Ivi*, pp. 233-240. Sugli istituti preposti all'assistenza delle fanciulle abbandonate (esaminati dalla Majno anche in relazione alla loro consistenza patrimoniale) i

femmine gli istituti correzionali consistevano nel solo riformatorio governativo di Perugia e in 25 riformatori privati retti da ordini religiosi<sup>41</sup> in merito ai quali la Majno concordava col ministro Orlando sulla necessità di provvedere quanto prima a una loro radicale risistemazione<sup>42</sup>.

Non a caso, fra i 'Desiderata' formulati dall'attivista al termine della sua relazione, spiccava la proposta di chiudere gli immensi "istituti-caserma" e di trasformare tutti gli altri ove stuoli di "pallide fanciulle dallo sguardo spento (...)" si applicavano ogni giorno "chine sul lavoro in chiusi, disadorni, gelidi ambienti (...)", prive del conforto di qualunque sana distrazione "che la natura diffonde intorno a sé vivificando il corpo e lo spirito!"<sup>43</sup>.

pochi dati ufficiali erano desunti dalla relazione del direttore generale dell'Amministrazione civile del 1909 su *Le condizioni patrimoniali e finanziarie delle istituzioni pubbliche di beneficenza*.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 236.

<sup>42</sup> *Ivi*, pp. 238-239 ove si accenna ai disordini interni di questi istituti derivanti "dall'ambiente, dal metodo e dalle tendenze" delle suore preposte alla direzione che avevano portato proprio in quei giorni alla repentina chiusura del riformatorio di Perugia. In quest'ottica anche la Majno appoggiava la proposta avanzata dal direttore generale delle carceri, Alessandro Doria, di creare a titolo di esperimento per le giovinette uno o più istituti laici.

<sup>43</sup> *Ivi*, pp. 240-251, p. 243: "Questi *Istituti-caserma* devono sparire se davvero si vuole, delle sventurate che accolgono, formare esseri capaci di reggere alle tentazioni e alle difficoltà della vita. In essi tutto è contrario alla ricostituzione delle energie affievolite, all'osservazione delle diverse attitudini, alla formazione del carattere. Nessuna distrazione, nessun soffio d'aria d'arti belle, non musica, non canto, non disegno, né letture amene o educative – nessuna preoccupazione di educazione fisica, non ginnastica, non passeggiate né gite in campagna. In questi Istituti si crede di aver raggiunto lo scopo educativo e la preparazione ad un mestiere quando le fanciulle sanno cucire o ricamare, quando tutte hanno assunto modi e caratteri uniformi, sono diventate esseri neutri, senza nessuna forza di volontà o di inibizione, che compiono tutti gli atti della vita ossequienti ad una ferrea disciplina che distrugge qualsiasi razionale esercizio delle energie individuali, abituandole ad un'ubbidienza passiva che cela talvolta un ardente desiderio di libertà, di ribellione, il quale scoppia violento appena lasciano l'istituto". Non è

Fortemente caldeggiata dalla Majno era inoltre la necessità di offrire alle reiette raccolte dai riformatori una adeguata istruzione professionale da lei considerata “essenziale per la (...) redenzione economica e morale”<sup>44</sup>. Nell’avanzare queste sue proposte, la Majno richiamava l’urgenza di una “riforma di legge” che quanto prima innovasse l’attuale disciplina della patria potestà e della tutela sull’esempio dell’Inghilterra con il “recentissimo Children’s Act, o dell’Olanda con le leggi dei fanciulli (...) del 1901”<sup>45</sup>. E ancora dell’Ungheria – come già ricordava il ministro Orlando nel suo discorso<sup>46</sup> – con il riconoscimento del diritto del fanciullo<sup>47</sup>. Lungo questa direttrice, la femminista milanese suggeriva alcuni specifici interventi normativi riguardanti il divieto d’impiego delle minorenni di sedici anni negli spettacoli pubblici, consentito invece in base alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (1902); l’innalzamento del limite di 12 anni di età nei reati di violenza carnale e la perseguibilità d’ufficio anziché la querela di parte per i reati contro il buon costume<sup>48</sup>.

improbabile che a monte di queste considerazioni vi fosse la consapevolezza da parte della Majno del ricorrente utilizzo nei riformatori dei ferri ai piedi, della camicia di forza, delle cinghie e di altri strumenti di contenzione [sui quali v. Da Passano (2008), pp. 734-735].

<sup>44</sup> *Atti*, I (1912), p. 230.

<sup>45</sup> Sui contenuti del *Children Act* del 1908, Montesi (2007), pp. 160-163.

<sup>46</sup> Orlando (1910), p. 22.

<sup>47</sup> *Atti*, I (1912), p. 248.

<sup>48</sup> *Ivi*, pp. 248-250: “In una serie di proposte presentate al Parlamento dal Comitato italiano contro la tratta delle bianche e dall’Unione Femminile Nazionale in occasione della discussione sul disegno di legge 4 maggio 1907 per l’assistenza agli esposti e all’infanzia abbandonata e in una petizione allegata alle proposte stesse, si chiede, fra l’altro, efficacemente svolgendone le ragioni, che siano ammesse le indagini sulla paternità; che si provveda ad una energica e severa repressione dello sfruttamento dei fanciulli e in generale dei reati contro l’infanzia”. Sulla questione della querela di parte nei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie, l’attivista milanese era al corrente delle normative in vigore nelle legislazioni dei principali stati europei. Ugualmente non le sfuggiva che il “concetto del riguardo alla vittima”, tanto caro al legislatore italiano, fosse disatteso dalla “cupida contrattazione” del mercato delle que-

#### 4.3.1. *Il Memoriale del CNDI: la riforma degli istituti della patria potestà e della tutela*

Sulle idee della attivista milanese, il Consiglio delle donne esprime una piena concordanza di vedute. Nel riportare alla lettera il pensiero di Ersilia Majno, la Benetti sottolinea nel *Memoriale* la necessità di una “revisione radicale” di “tutti gli istituti economici, giuridici, scolastici, familiari” preposti alla finalità educativa del fanciullo<sup>49</sup>. A cominciare dalla famiglia, la cui evidente “disgregazione attuale” costituisce la “principale causa della delinquenza minorile”<sup>50</sup>. Sulla base di questo punto fermo – già evidenziato dal ministro nel suo discorso programmatico –<sup>51</sup> e ragionando sul nesso fra abbandono materiale e morale dell’infanzia e devianza minorile<sup>52</sup>, tutte le “proposte di profilassi sociale”

rele. Di questi argomenti Ersilia soleva discutere con il marito, l’avvocato penalista Luigi e anche con il figlio Edoardo. Quest’ultimo, laureatosi a pieni voti con lode a Pavia nel 1907 con una tesi su *I reati sessuali contro i fanciulli studiati nella legge italiana* esercitò l’avvocatura e come il padre fu presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano. Nella sua tesi, il figlio Edoardo rilevava l’inconsistenza delle motivazioni addotte a difesa del sistema della querela di parte (quali il riguardo alla vittima e alla sua famiglia, lo scarso danno sociale di questi reati e il pericolo dello scandalo pubblico) mettendo in luce – su chiara influenza materna – il dato dell’“acquiescenza colpevole” da parte dei “naturalisti custodi” delle vittime per lo più di sesso femminile tale da tradursi in una “vera provocazione a delinquere” (pp. 73, 79).

<sup>49</sup> Benetti (1911a), p. 2: “Le parole con cui Ersilia Majno, chiude la sua relazione sull’«assistenza alle fanciulle», rendono chiaramente questo concetto, a cui si informa tutta l’opera della Commissione: «La delinquenza dei minorenni è la risultante di molte cause. Esse hanno però radice nel disconoscimento fin dalla nascita del *diritto del fanciullo* – diritto all’amore, alla educazione, alla gioia – diritto di sapere sempre da chi ebbe il dono non chiesto, e sovente così funesto, della vita. Sul riconoscimento di questo diritto si ergerà sana e purificata la nuova civiltà». Sul punto anche Sighele (1911), p. 62.

<sup>50</sup> Benetti (1911a), p. 2.

<sup>51</sup> Orlando (1910), p. 13.

<sup>52</sup> Sulla sovrapposizione dei concetti di infanzia povera, abbandonata e delinquente negli scritti dell’epoca v. ad esempio, Ordine (1907), pp. 7-26. Sul legame fra corruzione dei genitori e prole delinquente, in particolare Ferriani (1893), pp. 208-216.

formulate dai commissari avevano insistito sull'esigenza di riformare non solo la famiglia intervenendo sugli "istituti della patria potestà e tutoria", ma anche di "creare l'ambiente familiare" ove possibile. Sia collocando nelle famiglie i fanciulli abbandonati, sia convertendo gli "istituti-caserma" in istituti di "tipo-familiare", sia adottando per i riformatori un modello educativo prossimo a quello familiare<sup>53</sup>.

Nel solco dunque di questa piena condivisione, il Consiglio nazionale si propone di avanzare qualche suggerimento pratico sottoponendo all'attenzione dei commissari tre punti di "importanza fondamentale per la causa della delinquenza dei minori" formulati nei termini di "quesiti, seguiti ciascheduno da alcune proposte" auspicando che la Commissione possa farli propri<sup>54</sup>.

Il primo gruppo di proposte riguarda la riforma degli istituti della patria potestà e della tutela invocata a gran voce dagli stessi commissari<sup>55</sup>. Dal momento che il riconoscimento del diritto del fanciullo presuppone da parte del genitore e del tutore una maggiore "coscienza giuridica", ciò richiede l'immediato intervento del legislatore affinché avvii tutte quelle riforme inerenti al diritto di famiglia da tempo sollecitate con urgenza<sup>56</sup>. Esse erano già state indicate dai commissari e però il CNDI crede opportuno riproporle nei "termini (...)completi", soprattutto in un'ottica femminile, stante il modello di una genitorialità codificata in termini esclusivamente maschili<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Benetti (1911a), pp. 2-3.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>55</sup> *Ivi*, pp. 3-4: "Ora, che cosa si vuole coll'accennata trasformazione di questi istituti, se non indurre il genitore e il tutore a rispettare nel figlio e nel pupillo l'individualità nascente, garentire il diritto, già in azione col sorgere dell'individuo alla vita? (...). Tutto il diritto famigliare, se vuole accordarsi alle trasformazioni richieste negli istituti della potestà patria e tutoria, abbisogna a sua volta di una revisione, per assicurare a quegli istituti una normalità di condizioni".

<sup>56</sup> Montesi (2007), pp. 88-89.

<sup>57</sup> Benetti (1911a), pp. 3-4.

La Benetti ha difatti ben compreso che la riforma della patria potestà e della tutela è uno dei cardini dell'intero progetto di Codice. E che essa non può prescindere da un contestuale intervento del legislatore italiano sulla condizione giuridica della donna maritata fondata sulla sua severa dipendenza dall'uomo. Il Codice Pisanelli accordava sì alla madre vedova l'esercizio della patria potestà, ma finché il marito era in vita ella viveva in una condizione di minorità e di incapacità dettata dall'istituto dell'autorizzazione maritale che le precludeva il compimento dei negozi giuridici più importanti. E dunque, scrive la Benetti nel *Memoriale*, "dalla persona di una madre 'incapace', 'minore' per legge (...) non si può pretendere lo sviluppo di una autorità morale, quale è richiesta a base della patria potestà"<sup>58</sup>.

Ritroviamo in questo passaggio del *Memoriale* uno dei postulati fondamentali del pensiero della Benetti ovvero il legame indissolubile fra la questione dell'infanzia e quella femminile. Ciò che in altri termini la relatrice ribadisce con forza è che nei tempi odierni lo stato di coartazione caratterizzante l'individualità femminile non può in alcun modo garantire i diritti del figlio.

Come lei stessa aveva scritto nella premessa al suo saggio di qualche anno prima:

"Solo per la raggiunta emancipazione del sesso femminile, noi potremo soddisfare al nostro compito di protezione e di tutela del figlio, di responsabilità verso le generazioni future"<sup>59</sup>.

E dunque solo la libertà individuale della donna può fondare "la maternità nel suo più vero significato morale" consentendo alla madre di esercitare sul figlio una potestà genitoriale consapevole e cosciente<sup>60</sup>. Da qui la assoluta urgenza di abolire il vecchio

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Benetti (1908), p. 11.

e superato istituto dell'autorizzazione maritale in considerazione soprattutto del voto, largamente condiviso da tutti i Commissari, di estendere quanto prima alle donne la potestà tutoria<sup>61</sup>.

In secondo luogo, il *Memoriale* si sofferma sulla tutela legale esercitata dalla madre sul figlio naturale quale “surrogato della patria potestà”. Anche a questo proposito, la Benetti si riallaccia alle considerazioni da lei svolte in merito al secondo comma dell'articolo 184 del codice civile relativo al riconoscimento del figlio naturale che così stabiliva: “Se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre”. Alla relatrice questa disposizione sembra “adattare alla famiglia naturale il sistema già adottato nella legittima” ove di regola l'esercizio della patria potestà spetta al padre. In questo modo non si tengono nel dovuto conto gli “elementi eticamente diversissimi che possono entrare a far parte rispettivamente dell'uno e dell'altro tipo di famiglia”<sup>62</sup>.

Sul filo di questi ragionamenti, la giovane studiosa si interroga se non si debba invece “svincolare da un sistema, il quale nell'articolo 184 consacra un diritto arretrato, contrario alle moderne esigenze di giustizia e di moralità”<sup>63</sup>. Come aveva messo in luce nel suo commentario, non era difatti revocabile in dubbio che la famiglia naturale determinasse “la più grave responsabilità nella donna” lasciando invece totalmente esente l'uomo<sup>64</sup>. A questo proposito, e a titolo di esempio, si poneva il caso in cui la tutela legale fosse esercita da un “padre snaturato” forzato al riconoscimento del figlio, per sottolineare come in una siffatta ipotesi tale tutela offrisse “condizioni di inferiorità morale” rispetto a quella esercitata dalla donna madre<sup>65</sup>. Pertanto, la con-

<sup>61</sup> Benetti (1911a), p. 5.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>63</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>64</sup> Benetti (1908), p. 41.

<sup>65</sup> Benetti (1911a), p. 7.

clusione avanzata dalla Benetti nel *Memoriale* è quella da lei illustrata nel suo saggio, in considerazione anche del fatto che qualora la legge in un futuro consentirà l'accertamento della paternità insieme a quello della maternità, la ricerca più ampia conducibile sul fronte della maternità farà ricadere sulla donna le maggiori responsabilità derivanti dalla famiglia naturale<sup>66</sup>.

In relazione a questo primo quesito, il *Memoriale* invita dunque la Commissione a votare le seguenti proposte:

- “1) che le riforme invocate dalla Commissione in riguardo agli istituti della potestà patria e tutoria, sieno accompagnate da una riforma sulla potestà maritale; e più specificatamente si chiede l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale.
- 2) che la richiesta ammissione nella legge del principio della paternità naturale, sia integrata dalla modificazione portata nell'art. 184 Cod. civ; secondo questi criteri: se si verifica il caso del riconoscimento forzato del figlio da parte di un genitore e del riconoscimento volontario da parte dell'altro, la tutela legale di preferenza sarà accordata a quest'ultimo. Nel caso tutti e due i genitori si inducano a riconoscere volontariamente il figlio, si lascerà in facoltà dei medesimi di scegliere fra loro il tutore legale del figlio; quando vi sia disaccordo fra i due, la decisione si rimetterà al Tribunale. Nel caso poi di riconoscimento forzato da parte di entrambi i genitori, il Tribunale deciderà a quali dei due è da affidarsi l'esercizio della tutela legale; e in casi eccezionali chiederà, nell'interesse del figlio, l'internamento di esso in speciali istituti di educazione. Ove funzioni il Tribunale dei minorenni, le decisioni riguardanti i singoli casi saranno rimessi al medesimo<sup>67</sup>.

#### 4.3.2. Il Memoriale del CNDI: la difesa del diritto familiare

Il secondo quesito di natura più processuale che sostanziale avanzato dal *Memoriale* riguarda la necessità di approntare quanto

<sup>66</sup> *Ibid*; Ead. (1908), p. 41.

<sup>67</sup> Benetti (1911a), p. 8.

prima la riforma delle disposizioni concernenti la difesa del diritto di ciascun membro della famiglia<sup>68</sup>. Su questo specifico tema, la Commissione era intervenuta nei confronti del minore con una serie di proposte che avevano messo in rilievo il carattere tutto particolare che avrebbe dovuto avere “l’azione penale e civile sia nei processi intentati contro i minori, sia in quelli che hanno per effetto di reintegrarli nel loro diritto offeso”. Ferma convinzione della relatrice del *Memoriale* è invece che la riforma debba riguardare tutta la famiglia e non solo i minori. Nel solco dunque di questo orientamento, il Consiglio avanza la proposta di “un intero disegno di riforma nelle disposizioni concernenti la difesa di quel diritto medesimo”.

“La difesa del diritto familiare”, si precisa nel *Memoriale* – “oggi (...) profondamente compromessa” – richiede la “revisione fondamentale dei criteri a cui s’informa”<sup>69</sup>. Di seguito, la Benetti spiega come il sistema vigente nei Codici attuali prevede in molti casi l’azione di parte anziché l’azione pubblica; la non imputabilità per atti che al di fuori della famiglia si considerano reati; un’ampia facoltà di recesso dalla querela per reati gravi oltre a una serie di carenze e di criticità di natura processuale riguardanti le norme sulla “competenza, l’istruttoria, il giudizio, l’esecuzione del giudizio” nelle cause aventi ad oggetto la famiglia. In quest’ottica precisa, il nuovo ordine di difesa del diritto familiare deve essere “diretto *entro limiti più ampi, costantemente*, o a risolvere la contestazione legale per mezzo dell’azione civile, o a colpire il crimine con l’azione penale”, in modo da sostituire l’azione pubblica a quella privata; limitare la facoltà di recesso dalle querele e allargare l’imputabilità nei rapporti familiari<sup>70</sup>.

Lungo questa direttrice, la Benetti guarda con favore alla creazione di un *Tribunale speciale familiare* chiamato a giudicare

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>70</sup> *Ibid.*

in base a una sua specifica competenza e a svolgere una istruttoria in tempi rapidi mediante una serie di istituti sociali preposti alla cura della famiglia. Allo stesso modo, si sottolinea l'importanza del giudizio a porte chiuse come anche della esecuzione della pena ispirata "ai criteri della libertà sorvegliata, della condanna condizionale" e a quelli della riabilitazione per quei reati non caratterizzati da "una speciale malvagità di animo". Infine si chiede che le donne siano ammesse nella giuria<sup>71</sup>.

Pertanto, in relazione a questo secondo quesito il *Memoriale* avanza una serie di proposte invitando la Commissione a votarle:

- “1) *Per i reati e le contese in rapporto al diritto familiare in genere, e in specie per le contestazioni legali sorte fra i membri di una stessa famiglia (naturale o legittima), e per i provvedimenti penali intesi contro un membro, reo di un delitto commesso contro altro membro della stessa famiglia, hanno vigore le seguenti disposizioni giuridiche.*
  - a) *Di affidare la istruttoria del processo ad un giudice, espressamente delegato a ciò, avente speciali qualità di idoneità.*
  - b) *di fare agire un Corpo di consulenza, costituito di uomini e di donne, aggregato all'azione dei Tribunali.*
  - c) *di ammettere le donne delle (sic) giurie.*
  - d) *di escludere la stampa dai processi.*
- 2) *La perseguibilità d'ufficio, oltretutto nei reati contro il buon costume a danno dei minori, è ammessa anche nei seguenti casi:*
  - a) *quando l'adulterio raggiunga le forme estreme dello scandalo, e il coniuge adultero costringa l'altro a tenere in casa il correo o la correa, ovvero il coniuge adultero cacci di casa l'altro per introdurvi il correo o la correa.*
  - b) *quando il marito induca o costringa la moglie a prostituirsi.*
  - c) *quando i maltrattamenti continuati di un coniuge contro l'altro sieno tali, che, pur non raggiungendo gli estremi considerati dalla*

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 11.

*legge attuale per l'azione pubblica, riescano a compromettere e a turbare gravemente l'ordine familiare. In questo caso l'ubriacchezza abituale dovrebbe considerarsi come aggravante, anziché attenuante della imputabilità del reo*<sup>72</sup>.

#### 4.3.3. *Il Memoriale del CNDI: i patronati familiari*

Il terzo quesito formulato nel *Memoriale* riguarda “il più largo appello” rivolto dalla Commissione “alla iniziativa pubblica e privata per la fondazione di istituti” preposti alla vigilanza dell’opera educativa della famiglia nei confronti dei minori.

In merito a questa richiesta, il Consiglio nazionale avanza l’idea di istituire dei patronati familiari intesi quali istituzioni integrative da affiancare a quelle già proposte dai Commissari<sup>73</sup>. Concepite con lo scopo di operare una rigenerazione profonda del tessuto educativo, essi sono presentati dal Consiglio “come uno dei provvedimenti essenziali di profilassi della delinquenza minore” dovuta alla “disintegrazione attuale dell’istituto familiare”<sup>74</sup>. E dunque nei successivi passaggi il *Memoriale* procede illustrando punto per punto il progetto elaborato dal Consiglio:

- “I. a) *Il Patronato familiare ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la rigenerazione della funzione educativa familiare, specie là ove questa si dimostra deficiente o degenerare*<sup>75</sup>.
- b) Il patronato è un ente morale costituito in ogni mandamento. Esso consta di soci effettivi, aggregati, corrispondenti.

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 13. Sul patronato per i minorenni condannati alla sospensione condizionale della pena sorto a Roma nel 1906 e in altre città d’Italia, sulle società di patronato previste nel *Regolamento per i riformatori governativi* del 1891, e sul ruolo dei patronati scolastici nel progetto per il codice dei minori v. Montesi (2007), pp. 155-160, p. 172; Colao (2016), pp. 4-5, 15; inoltre *retro*, Cap. III, pp. 238-239.

<sup>74</sup> Benetti (1911a), p. 14.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 15.

- c) Solo i soci effettivi rappresentano davanti alla legge il patronato e possono operare per suo conto. Essi sono scelti in numero uguale fra persone dell'uno e dell'altro sesso in base a specifiche competenze tecniche (legali, medici, insegnanti) ai quali si aggiungono padri o madri di famiglia aventi un certo grado di cultura e una buona reputazione morale e altri soggetti "che abbiano dato prova di un particolare zelo in opere umanitarie".
- d) I soci del patronato mandamentale sono nominati da una Commissione costituita dal pretore quale presidente, e da tutti i sindaci e i conciliatori dei comuni del mandamento.
- e) I patronati operano alle dipendenze di un corpo di sorveglianza costituito da uomini e donne istituito in ogni capoluogo di provincia sotto la direzione del presidente del Tribunale del capoluogo. Il corpo di sorveglianza ha il compito di esaminare l'attività del Patronato e di confermare annualmente i membri dello stesso<sup>76</sup>.

Circa il funzionamento e i poteri del patronato si precisa che:

*"Il patronato familiare concorre con l'opera sua a tutelare il diritto in ciascun membro della famiglia nei seguenti modi":*

- a) Intervenendo su domanda di ciascuno dei membri della famiglia, "o quando la pubblica opinione lo reclama, ovvero in via eccezionalissima quando la gravità del caso lo richieda" per assumere informazioni di carattere riservato.
- b) Esperando il tentativo di conciliazione fra le parti al fine di addivenire ad un "accordo amichevole".
- c) In caso di giudizio, il patronato può delegare un suo membro al fine di 'sorvegliare' l'istruttoria e di formulare "consigli pratici" dettati dall'esperienza. Qualora la vittima sia priva di mezzi economici per garantirsi il patrocinio, o si trovi nell'impossibilità fisica e morale di munirsi dello stesso, o più semplicemente lo richieda, il patronato potrà fornire un legale come patrocinatore. Per i reati

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 16.

per i quali si procede su querela di parte, qualora la vittima decida di querelare, il patronato potrà assisterla “nei limiti più ampi, assumendosi per intero la pratica legale”<sup>77</sup>. In mancanza di querela, al fine di favorire il “ravvedimento volontario del reo”, il patronato potrà adoperarsi convocando costui presso la sede del Patronato. Nei casi più gravi, il patronato si rivolgerà all’Ufficiale di Polizia giudiziaria sollecitando la sua opera di sorveglianza.

In merito all’assistenza legale prestata dal patronato, ogni suo intervento dovrà essere svolto di concerto con gli altri istituti sociali al fine anche di provvedere a un ricovero per la vittima o a un suo sostegno economico /morale per “uscire da una posizione penosa, insostenibile”.

- a) In alternativa all’assistenza legale, il patronato potrà svolgere un’opera di “*consulenza legale*” a favore della parte lesa.
- b) Più in generale, il patronato potrà operare come *Corpo di consulenza* nei Tribunali su richiesta del magistrato o nelle cause di natura civile o penale riguardanti la famiglia. Di questo ‘corpo’ potranno far parte non solo gli avvocati del patronato ma anche i membri effettivi dello stesso, senza distinzione di sesso<sup>78</sup>.
- c) Nei casi più gravi, il patronato concorre o interviene nella costituzione di parte civile sia quando essa compete alla parte lesa, sia nel caso in cui il magistrato procede d’ufficio.
- d) Le pratiche legali svolte dal patronato hanno carattere di *urgenza*.
- e) Tali proposte dovranno essere “collegate alle speciali disposizioni esistenti in materia di patrocinio gratuito”. Pertanto, ai legali che assistono i patrocinati sarà riconosciuto un analogo compenso<sup>79</sup>.

II. “*Il patronato esercita anche un’azione direttamente educativa sulla famiglia in due modi*”:

compito del patronato è quello di adoperarsi affinché le leggi riguardanti la famiglia siano spiegate nel loro “intimo contenuto etico” secondo il loro “concatenamento” in modo che ciascun membro della

<sup>77</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ivi*, p. 18.

famiglia conosca i suoi diritti e le sue responsabilità. Nel *Memoriale* si sottolinea che questa attività di “propaganda” portata avanti da tutti i membri del patronato familiare produrrà fin da subito effetti benefici quali, ad esempio, l’insorgere di “resistenze morali nuove in vittime incoscienti” o l’“autoinibizione di atti ingiusti” da parte di chi per sua natura è incline a commetterli.

Lo scopo di questa azione educativa – “oggi in tutto trascurata” – è duplice: essa mira difatti a sviluppare da una parte una *coscienza giuridica familiare* in grado di preparare “gli animi (...) ad accogliere con il corredo necessario di convinzioni e di fedi, le riforme giuridiche (...) allo scopo di raggiungere nella famiglia forme sempre superiori di equità e di moralità”<sup>80</sup> sottraendola così alla “ignoranza generale della legge” e alla “bruta passività che oppongono le masse”<sup>81</sup>. Dall’altra, una *coscienza pedagogica*. Su questo secondo versante, il progetto concepito dal *Memoriale* punta a instaurare un rapporto di proficua collaborazione fra i patronati scolastici e quelli familiari in modo da “facilitare moltissimo la corrispondenza e l’affiatamento fra i due territori educativi, la famiglia e la scuola (...)”<sup>82</sup>. A sostegno dell’importanza dello sviluppo della coscienza pedagogica della famiglia, il *Memoriale* riferisce di un recente Congresso svoltosi a Bruxelles i cui lavori testimoniano “l’interesse vitale degli studi sulla educazione familiare” oltre che i progressi dei medesimi<sup>83</sup>.

<sup>80</sup> *Ivi*, p. 19.

<sup>81</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ivi*, pp. 21-22: “L’education familiale. III Congrès International d’Éducation familiale de Bruxelles 1910, 21 au 25 aout, Bruxelles, Goemaere, Imp. du Roi, ed. 1910. Rapports présentés à la I section: 1. Étude des qualités, défauts, des tendances des enfants. Observations nouvelles, méthodes conclusions pratiques. 2. Mensurations. Instruments, méthodes. Résultats. 3. Valeur des diverses méthodes de détermination de la fatigue mentale. 4. Branches qui fatiguent les moins les élèves, durée des cours, ordre dans le quel les branches doivent être enseignées. 5. Limitation de la sédentarité tant à l’école que dans la famille, aux divers âges. 6. Initiation du personnel enseignant au notions de psychologie expérimentale. Forme le plus pratique. 7. Utilité de l’étude de l’enfance par les cereles de parents. Questionnaires, etc. 8. Suicides d’enfants, causes et remèdes enquête et statistiques examen de

Lungo questa specifica direttrice, il prospetto messo a punto dal Consiglio ipotizza anche alcune concrete modalità operative dei patronati familiari: così ogni qualvolta un fanciullo manifesterà delle difficoltà nell'apprendimento scolastico per cause dipendenti dalla famiglia, il docente potrà richiedere l'intervento dei patronati familiari, i quali a loro volta dovranno coordinarsi con quelli scolastici<sup>84</sup>.

Nell'ultimo passaggio del *Memoriale*, la Benetti si augura che il “progetto di massima” sui patronati familiari illustrato nei suoi punti caratterizzanti – pur suscettibile di “maggiori determinazioni ed integrazioni” – sia sufficiente a dimostrare ai commissari la necessità della loro istituzione.

“Con questa fiducia invitiamo la commissione a comprendere questo nuovo istituto fra i provvedimenti necessari nella lotta contro la delinquenza minorile.

*Gennaio 1911. Relatrice: Dott. Valeria Benetti*”<sup>85</sup>.

quelques cas. 9. Tares héréditaires. Moyens d'en prévenir les inconvenients. 10. Communications diverses; II section: 11. Nécessité de vulgariser les notions d'éducatives dans les familles, par l'organisation de cercles de parents, la publication de tracts, etc. 12. Les jeux des enfants, les récréations et les divertissements en rapport avec l'éducation. 13. Livres éducatifs, listes raisonnées des meilleurs albums pour enfants de 3 à 7 ans; des meilleurs livres illustrés pour enfants de 7 à 12 ans; idem de 12 à 16 ans; idem de 16 à 20 ans. 14. Comment la famille peut contribuer à l'éducation civique de la jeunesse. 14 bis. Comment la famille peut contribuer à l'éducation pacifiste. 14 ter. Comment la famille peut contribuer à l'éducation morale. 15. Comment la famille peut contribuer par l'éducation à l'expansion économique. 16. Nécessité de l'étude des langues vivantes. Methodes, 17. Études dans la famille des aptitudes de l'enfant et leur développement au point de vue du choix d'une carrière. 18. Hygiène et esthétique du vêtement. 19. Hygiène confort et esthétique dans l'habitation et dans l'ameublement. 10. La famille rurale. Éducation agricole. Retour aux champs avantages de la vie à la campagne. 20 bis. Communications diverses”.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 23.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 24.

4.4. *Una dura critica al Memoriale: un insieme di proposte “né molto numerose, né molto importanti per la risoluzione del problema gravissimo della delinquenza minorile” (Scipio Sighele, 1911)*

L’analisi poc’anzi svolta nel *Memoriale* pone alcuni interrogativi: in primo luogo viene spontaneo chiedersi come fu accolto il *Memoriale* dai commissari.

Una fonte ‘utilissima’ a questo proposito è costituita dal saggio di Scipio Sighele, *La crisi dell’infanzia e la delinquenza dei minorenni* del 1911 ove il penalista sociologo nel rammentare la sua esperienza di lavoro nell’ambito della commissione ministeriale, dedica un intero capitolo della sua opera al *Memoriale* presentato dal CNDI<sup>86</sup>. Come già sappiamo, Sighele era stato chiamato a far parte della II sottocommissione con il compito di approfondire “le cause famigliari che determinano la delinquenza dei minorenni e specialmente sulla statistica della filiazione legittima ed illegittima”<sup>87</sup>, come risulta dalla sua relazione intitolata *Provvedimenti di profilassi sociale per la delinquenza dei minorenni in rapporto specialmente alla filiazione legittima ed illegittima*<sup>88</sup>.

Tornando al *Memoriale*, il commissario plaudiva al solo fatto della sua presentazione, considerando quanto fosse “doveroso che il Consiglio Nazionale delle donne italiane” facesse “udir la sua voce nel problema della delinquenza dei minorenni che tocca così da vicino la vita, l’educazione, la missione femminile e che è, se non unicamente, certo sopra tutto un problema familiare”<sup>89</sup>. Da questo punto di vista, non meno apprezzabile era stata la decisione del ministro Orlando di chiamare a far parte della Com-

<sup>86</sup> *Retro*, nt. 10. Il capitolo in questione è intitolato *Le donne italiane e la delinquenza dei minori* (pp. 59-70). Sul punto Colao (2016), pp. 26-27.

<sup>87</sup> Sighele (1911), p. 74.

<sup>88</sup> Riprodotta in appendice in Sighele (1911), pp. 73-110.

<sup>89</sup> *Ivi*, p. 59.

missione Reale le due attiviste Ersilia Bronzini Majno e Lucy Bartlett, che in essa avevano portato un soffio d'aria fresca.

Sulle ragioni di questa nomina, il positivista “seguace della scuola d'antropologia criminale”<sup>90</sup> non manca però di sottolineare che le “due signore” non erano state invitate per la loro “la cultura giuridica” o per il loro “raziocinio”. Ma per quelle doti spiccatamente femminili che difficilmente gli uomini possiedono, ossia il “sentimento”, l’“intuito” oltre alla “grande esatta visione della complessità morale dell'immenso problema”<sup>91</sup>.

Il che non toglie che la Commissione avesse apprezzato le “due competenze femminili”. Egli stesso riconosceva in tutta sincerità come le considerazioni di Ersilia Majno sul diritto del fanciullo esposte nell'intervento dedicato all'*Assistenza alle fanciulle* gli fossero state di grande aiuto nel mettere a fuoco l'idea centrale della sua relazione e cioè che: “*Ogni fanciullo che delinque non è che la vittima di un delitto che altri, PRIMA, ha commesso verso di lui*”<sup>92</sup>.

La Majno e la Bartlett avevano poi svolto il loro lavoro in un clima di sincera amicizia di modo che i loro contributi si erano armonicamente fusi l'uno con l'altro secondo il temperamento di ciascuna, quello di Ersilia Majno “italianamente geniale nel suo grido contro le ingiustizie dei Codici e le piccole ipocrisie della società”. Quello di Miss Lucy Bartlett “anglicanamente precisa nell'indicare alcuni pratici e immediati rimedi”<sup>93</sup>. E “come coro che accompagna le singole voci”<sup>94</sup>, a rafforzare l'opera delle due donne, era intervenuto il *Memoriale* “che porta la firma della dottoressa Valeria Benetti”.

<sup>90</sup> Colao (2016), p. 27.

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 22 nt. 103.

<sup>92</sup> Sighele (1911), p. 61.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 60.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Del memorandum Sighele dà una duplice lettura. Sul piano della forma si tratta di un testo di indubbio pregio. A cominciare dalla “misura” e dalla “moderazione” delle sue richieste. Nel senso che il *Memoriale* non chiede “cose ardite o difficili”, intervenendo “con semplicità, con praticità”, suggerendo qua e là alcune “modificazioni indispensabili alle leggi attuali”, mettendo insieme un “programma minimo, che con molto tatto e con molta furberia” viene “presentato a coloro che poco probabilmente avrebbero accolto un programma massimo”<sup>95</sup>.

Sui contenuti del *Memoriale*, il criminologo bresciano si sofferma su ciascuno dei tre gruppi di proposte in esso avanzate discutendone partitamente.

In merito al primo gruppo contenente una serie di richieste di “carattere femminista” per il fatto di riguardare quelle disposizioni che sancivano l’inferiorità della donna, Sighele ha ben compreso l’intento della Benetti. Dal momento che fra i compiti della Commissione vi era anche quello di riformare gli istituti della patria potestà e della tutela congegnati dai Codici più come strumenti a danno del minore che non a sua difesa e salvaguardia, la femminista romana riteneva doveroso che i Commissari allungassero il loro sguardo anche a quegli istituti – *in primis* l’autorizzazione maritale – che assoggettando la donna all’uomo, le impedivano di esercitare l’autorità morale che è alla base della patria potestà. A questo proposito, il penalista<sup>96</sup> coglie l’occasione per rimarcare l’assurdità della legge italiana che ancora mantiene in vita “questa *minorità*, questa *incapacità* della moglie. Assurda per un’infinità di motivi che sarebbe lungo e inutile dire: assurda, anche, per analogie giuridiche. La vedova ha, secondo il nostro Codice, l’esercizio della patria potestà (entro certi limiti). Ora, come mai,” – si interroga Sighele – “tutto ad un tratto, per la

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>96</sup> *Ivi*, pp. 63-64.

morte del marito, si può riconoscere nella donna (fino allora incapace) l'esercizio di un diritto che per essere valido richiede che l'individualità della donna sia pienamente riconosciuta dalla famiglia? Come mai di una incapace si fa addirittura la depositaria della più alta autorità familiare?"

Anche in merito alla proposta relativa alla modificazione del II comma dell'articolo 184 del codice civile – quella cioè di attribuire la tutela della prole naturale alla madre che la riconosce volontariamente piuttosto che al padre che la riconosce forzatamente – Sighele concorda con la firmataria del *Memoriale*. Agli occhi del lettore ignaro, queste “piccole modificazioni” che il legislatore dovrà introdurre possono sembrare null'altro che dei “brevi colpi di temperino che intaccheranno appena la pergamena dei nostri Codici”. E però, sottolinea il positivista bresciano, non è “cattiva tattica né mediocre psicologia cominciare dal poco per arrivare al molto. E per poco che si elevi nella legislazione la dignità e la responsabilità della donna, sarà tanto di guadagnato per l'educazione familiare”<sup>97</sup>.

Sul secondo gruppo di proposte di carattere più “tecnico, di procedura (...) che di diritto”, il “sociologo nazionalista”<sup>98</sup> sottolinea come alcune di esse siano già state riconosciute “necessarie” dalla Commissione. L'unico rilievo mosso a questo proposito riguarda la richiesta alquanto generica di ammettere le donne nelle giurie in merito alla quale il *Memoriale* non indica né “in quali proporzioni (...), né (...) da quali categorie dovrebbero essere scelte le donne-giurate”. Sulla ragione di queste lacune il penalista avanza l'idea che la Benetti ha in realtà qui solo azzardato questa pretesa, consapevole del fatto che al momento difficilmente essa potrà essere accolta<sup>99</sup>.

<sup>97</sup> *Ivi*, p. 65.

<sup>98</sup> Così Colao (2016), p. 27.

<sup>99</sup> Sighele (1911), p. 66.

Il terzo gruppo di proposte riguarda il desiderio “nobilissimo (...) che per iniziativa pubblica o privata sorgano istituti i quali vigilino promuovano coadiuvino l’opera di sussistenza e di educazione esercitata dalla famiglia sui minori”. Cosa che ha indotto il Consiglio Nazionale a suggerire l’istituzione dei *patronati famigliari* mettendone a punto uno schema di statuto e definendone le svariate competenze volte, sul piano educativo, ad accrescere nella famiglia una coscienza giuridica e pedagogica e a “tutelare il diritto di ciascun membro della famiglia”<sup>100</sup>.

Plaudendo a questa interessante iniziativa, Sighele muove però alcune critiche in merito all’azione di tutela svolta in concreto da questi organismi. Secondo quanto suggerito dal progetto elaborato dal Consiglio, i membri del patronato hanno la facoltà di intervenire presso la famiglia al fine di assumere le informazioni utili a comporre il conflitto interno. Questa prerogativa suscita nel sociologo non poche perplessità parendogli troppo ampia e penetrante al punto da mettere “in pericolo la libertà individuale e l’indipendenza famigliare”. In altri termini, ad allarmare Sighele sono soprattutto i tratti inquisitori di questo occhiuto organismo che, come “una specie di polizia (...)”, può “– a suo piacere – presentarsi nelle famiglie a tentar inchieste le quali, pur essendo nobilissime nel fine, correrebbero il rischio di ridursi in realtà a pettegolezzi o di avere conseguenze molto diverse da quelle sperate”. Così, ad esempio, “il nostro temperamento latino” potrebbe ribellarsi a “questa forma di sorveglianza” simile “a uno spionaggio”. In questo modo, nel giro di breve, il patronato famigliare che dovrebbe “vivere della fiducia e della simpatia delle famiglie” finirebbe con l’attirare su di sé “la diffidenza e l’antipatia”<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 67.

<sup>101</sup> *Ivi*, p. 68. Nella pubblicistica del tempo, l’idea di istituire a tutela dell’infanzia maltrattata degli “agenti scopritori” operanti per conto delle società di patronato con il compito di denunciare i genitori snaturati colpevoli di sevizie nei

Nel tirare le fila di questa sua disamina, il giurista mette in evidenza il fatto che nel complesso le proposte avanzate dal *Memoriale* non sono “molto importanti per la risoluzione del problema della delinquenza dei minorenni”. Ciò in quanto l'intento del CNDI è stato quello di avanzare solamente “pochi suggerimenti pratici”, essendo a conoscenza dell'ampio lavoro svolto dalla Commissione e stimando “giustamente inutile ripetere ciò che aveva già formato oggetto delle Relazioni dei singoli commissari”<sup>102</sup>.

A rileggerlo con più attenzione, il giudizio di Sighele non nasconde l'impressione di una lettura tutto sommato superficiale del *Memoriale* oltre che sfocata da un maschilismo che stupisce da parte di un giurista sensibile alla ‘questione femminile’<sup>103</sup>. La conferma, a questo proposito, viene da una serie di considerazioni.

In primo luogo, come si accennava poc'anzi, lo scarso apprezzamento espresso dall'antropologo bresciano in ordine all'inserimento delle due attiviste Ersilia Bronzini Majno e Lucy Bartlett Re nell'ambito della Commissione ministeriale dettato, semplicemente dalle capacità naturali del gentil sesso quali il sentimento e l'intuito. Non proprio un complimento se si considera che l'intuizione, il cosiddetto ‘sesto senso’, in un'ottica antropologica era considerata una “forma inferiore di intelligenza” tipicamente femminile di poco superiore a quella dei bambini e degli animali<sup>104</sup>.

confronti dei figli era oggetto di un certo dibattito. A favore di questa soluzione propendeva ad esempio, il ‘lombrosiano’ Ferriani (1893), pp. 216-220, per il quale questi agenti nulla avevano di “poliziesco” avendo essi il compito di facilitare la giustizia nel perseguire i ‘delitti domestici’.

<sup>102</sup> Sighele (1911), p. 69.

<sup>103</sup> Più nello specifico Sighele, pur convinto che il posto della donna fosse la famiglia e che la sua missione fosse quella di procreare e di educare i figli, ne incoraggiava l'accesso alla vita pubblica mostrandosi favorevole anche al divorzio [così Stronati (2013), p. 1862].

<sup>104</sup> Minuz (1986), pp. 122-123 con riferimento a Lombroso e Ferrero (1893), per i quali l'intuizione femminile era “un vero e proprio istinto, posseduto anche, sebbene in grado inferiore, dai bambini e dagli animali, per esempio il cane”.

In secondo luogo, il fatto che il *Memoriale* per Sighele fosse sì da apprezzare, ma per la sua moderazione oltre che per il fatto di non chiedere “cose ardite”, mettendo “sotto gli occhi della Commissione alcune modificazioni indispensabili alle leggi attuali”. Per il resto, il testo sottoscritto dalla dottoressa Valeria Benetti veniva liquidato dal criminologo come un furbo “programma minimo” consegnato apposta “con molto tatto”, nel quale “il pubblico” non avrebbe trovato granché “per la risoluzione del problema gravissimo della delinquenza dei minorenni”.

Non è improbabile che questa diagnosi così impietosa fosse condivisa anche da altri membri della Commissione ministeriale. Eppure di cose interessanti il *Memorandum* ne diceva parecchie. Bastava solo leggere meglio e tra le righe di quella ventina di pagine scritte dalla Benetti.

A mezzo secolo dall'introduzione del Codice Pisanelli, l'abolizione dell'“esoso, sciocco, malefico istituto dell'autorizzazione maritale”<sup>105</sup> non era certo una richiesta eversiva né da parte maschile – alla luce dell'ampio dibattito scientifico e giurisprudenziale in corso da più di cinquant'anni entro gli italici confini<sup>106</sup> – né da parte femminile, come era emerso in occasione del primo Congresso nazionale delle donne italiane<sup>107</sup>. La vera novità stava invece nella chiara messa a fuoco del rapporto “ben altro che casuale, bensì intimo e necessario” fra “l'insufficiente protezione del figlio e le cause determinanti la soggezione femminile”<sup>108</sup>.

E proprio questo nesso profondo e quasi esistenziale costituiva il perno attorno al quale ruotava l'intero *Memoriale*, dettato dall'idea che da una madre minorenni e incapace non si

<sup>105</sup> Cfr. *retro*, Cap. III, p. 226.

<sup>106</sup> Di Simone (2014), pp. 104-114.

<sup>107</sup> Cfr. *retro*, Cap. III, p. 227.

<sup>108</sup> Benetti (1908), p. 10.

poteva pretendere lo “sviluppo di una autorità morale, qual è richiesta a base della patria potestà”<sup>109</sup>.

Un’affermazione, quest’ultima, che conferma oltre ogni ragionevole dubbio quanto la questione femminile fosse indissolubilmente legata a quella dell’infanzia. Non però nel senso voluto dagli antifemministi, compatti nel sostenere che “la condizione di soggezione del sesso femminile” costituiva il “doveroso sacrificio della donna al benessere della specie umana”; o da quei “moltissimi femministi” – medici, scienziati, antropologi non meglio indicati dalla Benetti – favorevoli a una moderata emancipazione della donna purché non contrastasse con la sua missione familiare di madre e di educatrice<sup>110</sup>; né da quello avanzato da alcune dottrine della nascente psicanalisi per le quali l’equazione “madre snaturata” = “figlio delinquente” era data quasi per scontata<sup>111</sup> e neppure dai paladini di un maternalismo di ‘facciata’ tanto esasperato quanto ipocrita nel relegare la maternità entro le mura domestiche così da escludere la donna dalla sfera della vita pubblica<sup>112</sup>.

A tutte queste mistificazioni la Benetti non ci sta e lo dimostra il *Memoriale* nel passaggio testé menzionato dal quale traspare la volontà di reagire con forza denunciando tutte quelle

<sup>109</sup> Benetti (1911a), p. 5.

<sup>110</sup> Benetti (1908), p. 14 e *retro*, Premessa, p. XXVIII.

<sup>111</sup> Così Luigi Ordine, per il quale la moralizzazione e l’educazione della madre costituiva il fondamento della profilassi sociale contro la delinquenza del minore, tanto che gli effetti di “un’istruzione non diretta al fine determinato di formare una buona madre” si manifestavano “palmaria, terribili, dinanzi alla prole” (1907), p. 48. E ancora: “Dai criteri ai quali la madre ispira la sua azione, dai limiti nei quali essa contiene la sua responsabilità verso la prole, noi trarremo le tavole statistiche della criminalità infantile e sui risultati scriveremo gli articoli dei nostri codici civili e penali. Noi (...)avremo salvata la madre quando l’avremo fatta cosciente di tutta la responsabilità morale e penale, che le incombe, per la negligenza nell’educazione dei figli” (p. 56). Inoltre *retro*, Cap. I, p. 7 nt. 23. In tema v. Porciani (1989), pp. 297-317; Montesi (2007), pp. 107-113 e note relative; Garlati (2012b), p. 423; Valsecchi (2014), p. 184 nt. 47.

<sup>112</sup> Montesi (2007), p. 109; Perry (2011), pp. 6, 19-21.

disparità di genere che impediscono alla donna di conseguire “la piena e libera esplicazione della sua persona”<sup>113</sup>, a cominciare da quelle più odiose e conclamate sulle quali tutte le correnti del femminismo italiano si erano pronunciate all’unisono in occasione del recente Congresso nazionale.

In quest’ottica la pedagoga è consapevole che le recenti sconfitte sul fronte della lotta per la cittadinanza politica della donna: nel 1906 con l’annullamento della Cassazione romana della sentenza della Corte d’Appello di Ancona presieduta da Lodovico Mortara che aveva ratificato l’iscrizione alle liste elettorali di alcune maestre marchigiane; nel 1907 con l’esito parzialmente negativo della petizione per il voto della Mozzoni, hanno segnato una svolta. E che il destino sociale della donna si gioca, al momento, sul valore della maternità intesa come maternità cosciente. Dunque occorre riscattare la maternità, redimerla “dalla presente schiavitù” che la “vincola alle più obbrobriose dipendenze”<sup>114</sup>, come dalla vulgata della scienza che lega alla gravidanza le ridotte condizioni fisico-intellettive della donna. E affermare la dignità del ruolo materno sia dentro che fuori la famiglia, e sulla maternità intesa “come potenza”<sup>115</sup> fondare la lotta di emancipazione. I passaggi di questa strategia emergono chiari dal “furbo programma minimo” che, tra le righe, di “cose ardite” ne diceva parecchie, tali da scardinare l’ordine intero della famiglia. Altro che “brevi colpi di temperino”!

Si consideri, ad esempio, la richiesta di ammissione della ricerca della paternità naturale non a caso avanzata nel *Memoriale* insieme alla richiesta di modificazione del 2° comma dell’art. 184 c.c. là dove, nel caso in cui tutti e due i genitori si fossero indotti a riconoscere volontariamente il figlio, la tutela anziché competere di preferenza al padre (com’era stabilito nel Codice), doveva es-

<sup>113</sup> Benetti (1908), p. 7.

<sup>114</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>115</sup> Buttafuoco (1989), p. 384.

sere rimessa alla scelta dei genitori naturali con la possibilità di attribuire il diritto e l'autorità sulla famiglia in capo alla donna. Il che, in altri termini, significava “sconvolgere il senso stesso della famiglia – fondata sul controllo della riproduzione da parte dell'uomo e sulla dipendenza delle donne e dei maschi minori”. Con tutte le conseguenze del caso: quali l'affermare “la possibile autonomia del rapporto madre-figlio, la possibilità di costituire un'altra famiglia” e di dar vita a “un nucleo generatore della società, indipendentemente dalla presenza dell'uomo”<sup>116</sup>.

Nell'affermare la dignità della maternità, la giovane pedagogista chiama “in causa le responsabilità delle istituzioni e dello Stato nei confronti delle madri e dei bambini come *parte* dello Stato”<sup>117</sup> e furbescamente – questo sì – coglie l'occasione del *Memoriale* da inviare alla Commissione ministeriale per mettere nero su bianco le sue idee.

Impegnata su diversi fronti come docente in qualità di assistente alla cattedra di Pedagogia di Bernardino Varisco presso la Scuola pedagogica dell'Università di Roma – incarico da lei assolto “*con diligenza e capacità notevolissime*”<sup>118</sup> – e come collaboratrice del CNDI a cui si dedicò con “intelligenza e competenza”<sup>119</sup>, ella di lì a breve trovò il tempo di redigere con meditato ingegno una petizione per la ricerca della paternità indirizzata al Parlamento per conto dell'Associazione Per la donna.

In essa, la Benetti riterrà di mantenere immutato il 2° comma dell'art. 184 probabilmente in un'ottica di equilibrio fra i genitori, una volta abolito il divieto stabilito dall'art. 189 del codice civile. Intanto, in attesa che il legislatore italiano faccia sentire la sua voce, la Benetti porta avanti con tenacia e dedizione il suo impegno a favore della causa femminista nella ferma con-

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Benetti (1939), pp. 55-56.

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 61.

vinzione che solo con la raggiunta emancipazione fondata sull'eguaglianza fra i sessi auspicata a suo tempo dalla Mozzoni, Eva si sarebbe tramutata in Maria. Solo richiedendo gli stessi diritti civili dell'uomo, la donna "fatta bambina"<sup>120</sup> nei suoi diritti e nelle sue facoltà, avrebbe potuto aspirare al ruolo di madre non più dimidiata ma consapevole e in quanto tale in grado di "soddisfare al (...) compito di protezione e di tutela del figlio"<sup>121</sup>. Solo rimuovendo le principali cause della soggezione della donna all'uomo quali l'autorizzazione maritale e il divieto di ricerca della paternità, si sarebbe davvero compiuto un passo avanti nella lotta contro il fenomeno della devianza minorile<sup>122</sup>.

I tempi per questo discorso non erano però ancora maturi<sup>123</sup>. E lo dimostra il giudizio stilato da Sighele.

<sup>120</sup> Cfr. *retro*, Cap. III, p. 239 ss.

<sup>121</sup> Benetti (1908), p. 11.

<sup>122</sup> Nel riportare un frammento de *La donna nella legislazione italiana* Montesi (2007), p. 110 nt. 130 scrive: "Le emancipazioniste, che nella maternità riformata individuavano uno dei principali obiettivi delle loro battaglie, respingevano le pesanti accuse loro rivolte e denunciavano le profonde disparità di genere proprio in seno alla famiglia e in queste disuguaglianze indicavano le origini della delinquenza minorile: «lo *status quo* non garantisce in nessun modo il diritto del figlio nella misura pretesa dagli oppositori del femminismo (...). Solo per la raggiunta emancipazione del sesso femminile, noi potremo soddisfare al nostro compito di protezione e di tutela del figlio, di responsabilità verso le generazioni future»".

<sup>123</sup> Come sottolinea Valsecchi (2014), p. 200; Ead. (2015), p. 15, riguardo alle indagini sulla paternità con l'avvento del fascismo le discussioni sul tema subirono una battuta d'arresto. Ciò malgrado il nuovo codice del 1942 operò il superamento della "durissima normativa del 1865 senza tuttavia giungere ad affermare il criterio opposto della generale ammissibilità". Più nello specifico è da sottolineare il fatto che mentre il progetto preliminare del 1931 all'art. 299 prevedeva ancora l'ipotesi della seduzione stabilendo che: "L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei seguenti casi: 1° quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità; 2° quando, al tempo del concepimento, vi fosse concubinato tra i genitori; 3° quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da

Giova da ultimo soffermarsi ancora su un paio di punti del *Memoriale* che ci sembrano particolarmente meritevoli d'interesse. Il primo riguardante la proposta relativa alla perseguibilità d'ufficio dei reati contro il buon costume a danno dei minori. Avanzata dalla Benetti nel suo saggio e condivisa all'unanimità in occasione del primo Congresso nazionale delle donne, essa era estesa dalla relatrice anche ad altre fattispecie criminose. In particolare, ai casi di adulterio perpetrato con il massimo scandalo e cioè con l'introduzione della concubina nella casa

colui contro il quale si agisce per la dichiarazione; 4° se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equivoca per iscritto da colui al quale si attribuisce la paternità; 5° se vi sia possesso di stato di figlio naturale; 6° se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento; 7° se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento" (*Codice civile*, Roma 1931), in quello definitivo essa non era più menzionata. L'art. 276 prevedeva difatti che la paternità naturale potesse essere giudizialmente dichiarata: "1° quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; 2° quando la paternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ovvero risulti da non equivoca dichiarazione per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità; 3° quando vi sia stato ratto o violenza carnale e il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento; 4° quando vi sia una serie di fatti che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce" (*Codice civile*, Roma 1936). Da ultimo, il codice del '42 all'art. 269 stabilì che: "La paternità non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti: 1° quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; 2° quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità; 3° quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; 4° quando v'è possesso di stato di figlio naturale" (*Codice civile*, Roma 1942). Riguardo invece all'autorizzazione maritale fu la legge del 17 luglio 1919, n. 1176 ad abolire le incapacità delle mogli relative alla gestione del patrimonio familiare, consentendo alle cittadine l'esercizio delle funzioni arbitrali e tutelari (*retro*, Cap. III, p. 250).

comune o quando il coniuge adultero “cacci di casa l’altro”; al lenocinio, qualora il marito induca o costringa la moglie a prostituirsi e ai maltrattamenti fra i coniugi che “pur non raggiungendo gli estremi considerati dalla legge attuale per l’azione pubblica” siano tali da compromettere e da turbare gravemente l’ordine familiare, come nel caso dell’ubriachezza abituale<sup>124</sup>.

Il secondo punto si aggancia al primo trattandosi dell’ubriachezza abituale del genitore quale causa del traviamiento della prole. Come si ricorderà, al tema dell’alcoolismo la Benetti aveva dedicato alcune pagine del suo libretto. In esse la pedagoga, nell’evidenziare il fatto che la donna era “la grande vittima” dell’alcoolismo maschile – esposta quotidianamente al delirio di “mariti ubbriachi (...) non (...) ostacolati, impediti nella loro brutalità né dalla vittima impotente, né dall’intervento diretto della legge” – aveva denunciato il sostanziale disinteresse del legislatore nei confronti di queste situazioni di gravissimo degrado domestico<sup>125</sup>. In effetti, il codice penale Zanardelli oltre a stabilire la querela di parte per il reato di maltrattamenti verso il coniuge (art. 391 c.p.), in base all’articolo 48 c.p. prevedeva pene ridottissime per l’ubriachezza volontaria o abituale.

In quest’ottica precisa, la richiesta della perseguibilità d’ufficio per i maltrattamenti derivanti da ubriachezza abituale avanzata dal *Memoriale* mirava ad offrire un concreto rimedio a un insostenibile disagio familiare. Intervenendo con accenti di notevole modernità che anticipano di un secolo i provvedimenti adottati dal legislatore penale in tema di violenza assistita, il *Memoriale* metteva in luce il dramma spaventoso dovuto sia alla violenza crudele sulle mogli, sia al maltrattamento non solo fisico ma anche psicologico e affettivo in cui crescevano i figli che, lasciati in balia di un padre ubriaco e di una madre incapace, fatalmente incorrevano nel traviamiento e nella delinquenza.

<sup>124</sup> Cfr. *retro*, Cap. III, p. 199.

<sup>125</sup> Benetti (1908), p. 57.

Non a caso il progetto di legge sull'*Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata* – presentato qualche anno prima dal ministro Giolitti, “approvato al Senato mai approdato (...), ma naufragato alla Camera” – aveva aperto sotto questo profilo una breccia importante prevedendo la sospensione facoltativa dell'esercizio della patria potestà per i genitori condannati per “ubriachezza abituale”<sup>126</sup>.

#### 4.5. *La Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata*

È opportuno infine dedicare un breve commento alla suaccennata *Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata* redatta dalla Benetti nel giugno del 1911 per conto dell'Associazione Per la donna e indirizzata al Parlamento<sup>127</sup>.

Le ragioni che ci inducono a soffermarci su di essa si inquadrano alla luce di una serie di accadimenti maturati subito dopo l'invio del *Memoriale*. Già nel mese di febbraio, il ministro di giustizia Cesare Fani aveva difatti nominato una Commissione per la riforma del diritto familiare con il compito di dare anche una nuova e compiuta regolamentazione al principio della ricerca legale della paternità.

Il fatto che a più di mezzo secolo di distanza dalla promulgazione del Codice Pisanelli fosse finalmente maturato il proposito di riconoscere giuridicamente tale principio eliminando dalla legge il vecchio e odioso “trattamento di privilegio” nei confronti del sesso maschile indusse il Consiglio direttivo dell'Associazione a prendere posizione, e a far sentire la propria voce

<sup>126</sup> Giolitti, Orlando (1907), art. 27. Sul punto v. Montesi (2007), pp. 90-97.

<sup>127</sup> Benetti (1911b).

nell'ambito delle varie iniziative femminili maturate a sostegno dei lavori della suddetta Commissione ministeriale<sup>128</sup>.

Più nello specifico la Petizione, scritta di pugno dalla Benetti, consiste in un testo di sei pagine articolato in quattro passaggi fondamentali il primo dei quali, di carattere introduttivo, volto a illustrare brevemente l'attività legislativa dell'ultimo decennio espressamente dedicata agli "interessi supremi delle generazioni nuove". Scrive a questo proposito la pedagogista che le tappe salienti dell'iter normativo consacrato all'affermazione del diritto del fanciullo fanno capo da un lato, alla legge Carcano del 1902 "regolativa del lavoro delle donne e dei fanciulli" e a quella istitutiva delle casse di maternità del 1910. Dall'altro, alla legge Credaro "votata ultimamente dal Senato e dalla Camera" a coronamento del moto legislativo "*pro scuola popolare*" (legge 4 giugno 1911 n. 487).

Anche i lavori della Commissione Reale istituita nel 1909 dal ministro Orlando per studiare le cause dell'"allarmante fenomeno della delinquenza minorile" sono informati allo stesso spirito ovvero a "realizzare in sé il diritto del fanciullo". E dunque nel segno di questa significativa coincidenza, ciò che risulta incontrovertibilmente – sostiene la Benetti – è che oggi "si tende a considerare il fanciullo (...) per il semplice fatto del nascere, subbietto in sé di un diritto – diritto all'assistenza, e in prima linea all'assistenza familiare, all'educazione, all'istruzione, nella misura delle esigenze e della necessità inerenti all'essere proprio"<sup>129</sup>.

Questa ampia convergenza maturata sul piano normativo volta a dare piena attuazione al diritto del fanciullo conduce al secondo passaggio del testo della Petizione riguardante il "modo con cui in oggi viene considerato il diritto del figlio naturale". Su questo fronte specifico, il diritto del minore per potersi pienamente esplicitare

<sup>128</sup> Sul punto, Bartoloni (2018), pp. 96-97.

<sup>129</sup> Benetti (1911b), pp. 3-4.

chiede che ci sia una famiglia intorno a lui così da “eliminare dalla società *l’orfano nato*”. E però, questa esigenza primaria e fondamentale – che dovrebbe essere riconosciuta come “un diritto che non può negarsi” al fine anche di “ovviare ad una delle principali cause dell’abbandono materiale e morale della prole” – non è garantita dalla legge. Sottolinea la Benetti che le ragioni di questa gravissima lacuna risalgono a mezzo secolo prima, allorquando “si codificarono le nostre leggi”. In quel contesto, la servile imitazione dei codici francesi prestata dal legislatore del novello stato italiano fece sì che in tema di filiazione naturale la soluzione adottata non si discostasse più di tanto dalla normativa del *Code civil* improntata alla severa volontà di Napoleone, fermo nel sostenere che “La società non ha interesse a che non ci siano dei bastardi”<sup>130</sup>.

È quanto risulta dal “disposto dell’art. 189 per cui «le indagini della paternità non sono ammesse»<sup>131</sup>, seguito subito dopo dall’altro disposto dell’art. 190, per cui «le indagini della maternità sono ammesse»”.

In questo modo, la scelta operata dal legislatore non solo non corrispose “affatto alle più moderne esigenze” inerenti al “pieno riconoscimento del diritto del figlio”, ma giunse anche a spezzare i legami con quella “tradizione patria” di epoca pre-unitaria tendenzialmente incline ad accordare diritti al figlio naturale e a consacrare le responsabilità morali e giuridiche dei genitori naturali nei confronti della prole<sup>132</sup>.

Di conseguenza già nei decenni immediatamente successivi all’unificazione giuridica, l’ingiustizia della soluzione offerta dal codice civile – totalmente discriminatoria nei confronti della donna oltre che disumana per il fatto di danneggiare il figlio privo di colpa – alimentò un acceso dibattito sul fronte sia dottrinale

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 4.

<sup>131</sup> “(...) fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento”.

<sup>132</sup> Benetti (1911b), p. 4; *retro*, Cap. I, p. 42 nt. 147.

che giurisprudenziale caratterizzato da “recriminazioni (...) vivaci e insistenti nel Parlamento, come pure nella stampa in genere, nelle associazioni e nelle riunioni”<sup>133</sup>.

Nei tempi odierni queste pressioni sempre “più incalzanti” hanno prodotto una sfilza di progetti di legge brevemente passati in rassegna dalla Benetti. Si tratta, più precisamente, dei due progetti Gianturco del 1891 e del 1892 e del successivo progetto Zanardelli; dei due progetti Sorani del 1900-1901 e del 1904-1905 e del progetto “per la ricerca della paternità naturale” di legge messo a punto “per l’opera di chiarissimi giuristi” nel 1906 dalla Commissione Reale per la riforma della legislazione di diritto privato istituita dal ministro Nicolò Gallo. Quest’ultimo disegno fu in seguito presentato al Senato da Vittorio Scialoja con l’introduzione di alcune modifiche<sup>134</sup>. Infine la nomina, nel febbraio del 1911, della suaccennata Commissione Fani per la riforma del diritto familiare che nel suo programma di lavoro include anche la “regolazione del principio della ricerca legale della paternità naturale” lascia ben sperare che “l’ora” di voltare pagina sia dunque “matura”<sup>135</sup>.

Il terzo passaggio della Petizione sposta l’attenzione del lettore sul “trattamento che gli Enti pubblici e privati” riservano al trovatello e all’esposto. Su questo fronte specifico, la Benetti ricorda che dopo un’attesa durata più di cinquant’anni è stato presentato nel 1908 il progetto Giolitti-Orlando sull’assistenza agli esposti e all’infanzia abbandonata nato dal bisogno di armonizzare fra loro “le monche frammentarie e talvolta viete disposizioni che nelle diverse provincie regolano in modo incompleto e inorganico l’assistenza agli esposti”<sup>136</sup>.

<sup>133</sup> Benetti, (1911b) *Ivi*, p. 5.

<sup>134</sup> Sul quale v. Del Giudice (1911).

<sup>135</sup> Benetti (1911 b), p. 5.

<sup>136</sup> *Ibid.*

La femminista nota qui che a prima vista “il fulcro” su cui poggia l’intero disegno di legge sembra essere quello di creare una famiglia intorno al figlio naturale. “disconosciuto dalla legge civile”, il principio della famiglia naturale troverebbe così una concreta attuazione nel progetto Giolitti-Orlando “che ha per iscopo di regolare l’assistenza pubblica e privata agli esposti”.

E però, al di là delle apparenze, la realtà che traspare dal disegno nelle “sue nuove linee” – a dispetto delle pur lodevoli istanze “di necessità sociale” avanzate dal ministro – è quella di una sostanziale convergenza con la normativa del codice civile recepita tale quale, “senza la integrale riforma sulla ricerca legale della paternità naturale” avanzata dalle recenti proposte di legge<sup>137</sup>.

In altri termini, la strategia adottata “per garentire in qualche modo la famiglia intorno al fanciullo” non è stata quella di abolire una volta per tutto il divieto di ricerca della paternità sancito dall’articolo 189, bensì quella opposta “di aggravare la condizione della maternità naturale” così da piegarla “forzatamente (...) al soddisfacimento delle sue responsabilità verso la prole”<sup>138</sup>. Tornano alla mente della femminista le critiche sferzanti dell’avvocato Antonio Guarnieri Ventimiglia contenute in quella breve dissertazione intitolata *La tutela sociale dei minorenni ed il progetto Giolitti per “l’infanzia abbandonata”* – largamente utilizzata dalla Benetti nella stesura del suo saggio *La donna nella legislazione italiana* – rivolte all’art. 5 del progetto. “Gravido di

<sup>137</sup> Ed in particolare dal progetto Scialoja che all’art. 3 ammetteva le indagini sulla paternità nei seguenti casi: “1° Nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento; 2° nei casi di seduzione preceduta da promessa di matrimonio o compiuta con artifizi o raggiri, ovvero facilitata da abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, quando il tempo della seduzione risponde a quello del concepimento; 3° se madre e colui al quale si attribuisce la paternità abbiano convissuto notoriamente a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento; 4° se la paternità risulta da esplicita dichiarazione per iscritto del padre”. Così Del Giudice (1911), p. 79.

<sup>138</sup> Benetti (1911b), p. 6.

danni, di malanni e di pericoli” esso difatti, sosteneva il Ventimiglia, non solo stabiliva una “indagine attiva della maternità” ma anche prospettava nei confronti della madre naturale una sanzione penale qualora ella non rivelasse la “sua *colpa* e il suo *disonore*”<sup>139</sup>.

Ciò spiega dunque perché la “riconsacrazione rigida dell’irresponsabilità paterna” sancita dal progetto finì col provocare “una forte reazione negli animi” da parte dei giuristi più sensibili, tale da determinarne l’affossamento alla Camera, malgrado il testo di legge fosse stato già approvato al Senato. La conseguenza è che “noi ancora viviamo nel codice civile una condizione di larghissima irresponsabilità del genitore rispetto al figlio naturale non riconosciuto e in riguardo a questi orfani nati invano attendiamo la legge che regolandone l’assistenza ne garantisca in certo modo le condizioni di esistenza”<sup>140</sup>.

Sul filo di questi ragionamenti si giunge al quarto ed ultimo passaggio della Petizione in cui si elencano in tre punti le “necessarie riforme” che le donne italiane invocano “per il riconoscimento legale del figlio naturale”.

In primo luogo “che il progetto Scialoja sulla ricerca legale della paternità naturale sia sottoposto all’approvazione delle Camere”<sup>141</sup>.

<sup>139</sup> Guarnieri Ventimiglia (2007), p. 9: “In effetti, l’art. 5 del progetto, votato dal Senato (...) è testualmente così redatto: «Le amministrazioni che prestano l’assistenza agli esposti devono, per quanto sia possibile, fare indagini per stabilire chi sia la madre del fanciullo. A questo scopo possono richiedere che la persona, la quale presenta il fanciullo, sia tenuta: 1) a dichiarare la provenienza del fanciullo, e a dare all’ufficio, cui esso sia presentato, tutte le notizie che possono identificare la genitrice e comprovare lo stato di povertà di questa; 2) a produrre una dichiarazione della madre, relativa al suo stato civile. Tale dichiarazione, qualora la madre non sappia o non possa scrivere, sarà ricevuta dal funzionario dell’Amministrazione a ciò delegato o da notaio di sua fiducia. La madre che faccia una falsa dichiarazione circa il suo stato civile è punita con la detenzione fino a tre mesi. In nessun caso saranno registrate indicazioni relative alla persona del padre»”.

<sup>140</sup> Benetti (1911b), p. 6.

<sup>141</sup> *Ibid.*

In secondo luogo<sup>142</sup>, che anche il progetto Giolitti sull'infanzia abbandonata sia approvato al Senato una volta integrato con le modifiche apportate all'art. 189 del codice civile. E però, sostiene al riguardo la Benetti, tutto qui si basa su un delicato gioco di equilibri. Se difatti è vero che l'ammissione del principio della ricerca legale della paternità non cancella "la differenza di trattamento fra i due sessi" sancita dall'art. 5, è altresì vero che – una volta tolto di mezzo il divieto di ricerca della paternità stabilito dall'art. 189 – l'aggravio della legge Giolitti previsto nei confronti della madre<sup>143</sup> potrebbe parzialmente rimanere nell'ottica di un pareggiamento delle responsabilità genitoriali. Ciò in considerazione del "fatto in se stesso", dal momento che, fisiologicamente parlando, il "riconoscimento della filiazione naturale (...)" passa "di preferenza nella persona della madre". Dunque, la donna non può non "soddisfare alle doverose responsabilità che legano l'esser suo a quello da esso creato; salvo poi chiedere alla società, alla legge, a sé medesima quelle condizioni, quei mezzi che rendano effettuabile" (*sic*) "sul terreno della realtà pratica il soddisfacimento di quelle responsabilità medesime"<sup>144</sup>.

In terzo luogo "si dimanda che l'art. 184 del codice civile" relativo al riconoscimento della prole naturale sia modificato secondo nuovi criteri. A questo proposito, la proposta avanzata nella Petizione ricalca in parte quella già illustrata dalla Benetti nel *Memoriale*. Più nello specifico, il dettato del 2° comma dovrebbe essere riscritto prevedendo tre diverse ipotesi: la prima, riguardante il riconoscimento volontario della prole naturale da parte di entrambi i genitori in merito alla quale "può rimanere il disposto dell'art. 184, per cui la tutela legale di preferenza è accordata al padre"<sup>145</sup>. La seconda, relativa al caso in cui il ri-

<sup>142</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>144</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>145</sup> In relazione a questa ipotesi la soluzione prospettata dalla Benetti nel saggio *La donna nella legislazione italiana* era stata quella di lasciare alla madre la

conoscimento della prole naturale risulti forzato da parte di un genitore e volontario da parte dell'altro per cui la tutela legale dovrebbe essere accordata al secondo. La terza, inerente al riconoscimento forzato da parte di entrambi i genitori. In tal caso, "la decisione riguardante chi fra i due dovrà essere il tutore legale, sarà rimessa al Tribunale" che potrà anche decidere "nell'interesse del figlio" di provvedere al suo internamento in istituto speciale di educazione<sup>146</sup>. Alla luce di queste nuove indicazioni, la novità rispetto alla precedente proposta di modifica avanzata nel *Memoriale* sta nell'affidare al padre l'esercizio della tutela sul figlio come stabilito dal dettato dell'articolo di legge. Ove il recupero della soluzione adottata dal legislatore del '65 si lega all'abolizione dell'art. 189.

Nelle righe conclusive della Petizione la Benetti rivolge un accorato invito al Parlamento affinché le proposte in essa illustrate siano tenute nel dovuto conto. Non è più possibile procrastinare le invocate riforme. Se difatti esse non verranno accolte, il "grandioso edificio morale" che in questo primo decennio del nuovo secolo si è cercato faticosamente di costruire "in favore delle generazioni novelle" rimarrà "minato alla base". A mezzo secolo dalla raggiunta Unità del paese – "in questo anno, sacro alla Patria in cui la sua gloria è solennemente rievocata" – è necessario dunque che il legislatore dia il suo contributo "a che il superbo edificio, mercé le ottenute riforme, si consolidi nelle sue basi".

"Relatrice: Dott. Valeria Benetti. Roma, Giugno 1911"<sup>147</sup>.

sceita di "cedere al padre o prendere per sé l'esercizio di quella potestà" (cfr. *retro*, Cap. I, pp. 60-61), mentre nel Memoriale la scelta era rimessa ai genitori salvo il ricorso al Tribunale in caso di disaccordo (cfr. *retro*, pp. 282-283).

<sup>146</sup> Benetti (1911b), p. 7.

<sup>147</sup> *Ivi*, p. 8.



## CAPITOLO QUINTO

### L'INFANZIA: UN "CAPITALE UMANO". IL CONGRESSO INTERNAZIONALE FEMMINILE (ROMA 1914)

SOMMARIO: 5.1. Premessa. – 5.2. La nuova coscienza giuridico-pedagogica e l'ufficio sociale della donna. – 5.3. Il Riformatorio femminile. – 5.4. Luci e ombre.

#### 5.1. *Premessa*

Nel maggio del 1914 si svolse a Roma il Congresso Internazionale femminile indetto dal CNDI.

Come già per il precedente Congresso nazionale, la cerimonia di inaugurazione ufficiale si tenne con gran pompa nel pomeriggio il 16 maggio in Campidoglio. Ufficialmente però, le 'danze' erano state aperte il giorno prima con una "fragolata" a Villa Umberto offerta dal CNDI in onore delle congressiste.

Il comune ospitò la seduta inaugurale nella Sala degli Orazi e Curiazi dove alla presenza della casa regnante e di un foltissimo pubblico, il simposio fu introdotto dai saluti del regio commissario di Roma e dai discorsi di apertura della presidente onoraria, la principessa Laetitia; della presidente del Consiglio internazionale delle donne, la vice regina d'Irlanda Lady Aberdeen; della presidente del CNDI, la contessa Gabriella Spalletti Rasponi e del Ministro della istruzione pubblica, l'onorevole Edoardo Daneo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Edoardo Daneo fu ministro dell'Istruzione pubblica dall'11 dicembre 1909 al 31 marzo del 1910 e nuovamente dal 21 marzo del 1914 al 31 ottobre del 1914.

Tra gli invitati, oltre alla *crème* della nobiltà romana, molti gli esponenti di primo piano del governo. In particolare, l'ex ministro dell'istruzione pubblica Luigi Credaro<sup>2</sup>, il ministro di grazia e giustizia Camillo Finocchiaro Aprile, il ministro dell'agricoltura, industria e commercio Francesco Saverio Nitti, il prefetto di Roma e altre onorevoli eccellenze. Una folta rappresentanza guidava anche il mondo culturale, accademico e scientifico della capitale ben illustrato dai direttori dell'Accademia di Francia, dell'Istituto americano, di quello britannico e germanico. Mentre nel *parterre* femminile si distinsero nella folla i volti di Maria Grazia Deledda e Maria Montessori, ambedue chiamate a far parte del Comitato d'onore.

Nel fine settimana, il comitato organizzatore mise a punto un ricco *carnet* di visite ai musei, alle chiese, alle opere di assistenza, alle case popolari del quartiere Flaminio che offrono alle congressiste svariate occasioni di "diletto e svago". Così come i due ricevimenti offerti dal Municipio con "squisita signorilità" nella prestigiosa cornice capitolina, e dalla Regina Madre nei giardini del Palazzo Margherita ove a ogni partecipante fu offerto un fiore intrecciato col nastro sabaudo insieme ad una medaglia commemorativa.

I lavori veri e propri iniziarono di lunedì introdotti da un'adunanza plenaria sui temi de *La casa e La città-giardino* presso il Padiglione delle Belle Arti a Valle Giulia, dove si svolsero per tutta la settimana articolati in due grandi sezioni dedicate rispettivamente al *Lavoro* e alle *Opere di assistenza e previdenza*<sup>3</sup>.

Come si legge nella prefazione agli Atti del Congresso "il concorso dall'estero e dalla nazione fu grande: molte le dotte relazioni sui vari temi proposti; lodevole lo spirito di affratellamento

<sup>2</sup> Luigi Credaro fu ministro dell'Istruzione pubblica dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911 e dal 29 marzo 1911 al 19 marzo 1914.

<sup>3</sup> Traggio queste notizie dall'introduzione agli *Atti* (1915), pp. I-XVI.

schietto nel nome delle idealità"<sup>4</sup>. In effetti, scorrendo l'indice delle diverse sedute, l'importanza del Congresso si tocca con mano nel senso che nell'arco di quella settimana si succedettero quasi duecento interventi fra relazioni, comunicazioni, *reports* e discussioni finali. E se la componente più rappresentata fu ovviamente quella europea, numerose furono le congressiste di patria americana, russa e anche australiana.

Tra le italiane riconosciamo molte delle attiviste partecipanti al Congresso nazionale svoltosi a Roma sei anni prima. Così, ad esempio, Teresa Labriola relatrice sul tema della donna nelle professioni libere; Anita Dobelli-Zampetti autrice di un intervento sulla condizione della donna negli uffici pubblici; Lidia Poët che affrontò il tema dell'assistenza morale e legale dei minori in Italia; la nobildonna Irene De Bonis che si occupò dell'assistenza femminile delle donne e dei fanciulli emigranti; Elisa Boschetti che intervenne sulla cooperazione di consumo quale mezzo per reprimere il pauperismo. E infine la 'nostra' Benetti che partecipò attivamente ai lavori con due relazioni: la prima dal titolo *La nuova coscienza giuridico-pedagogica e l'ufficio sociale della donna*<sup>5</sup>, la seconda su *Il riformatorio femminile* di cui ci occuperemo nei paragrafi successivi<sup>6</sup>.

### 5.2. *La nuova coscienza giuridico-pedagogica e l'ufficio sociale della donna*

Il tema che la pedagoga si propone di illustrare è quello della condizione dei minori e della donna in Italia nei tempi odierni. Si tratta di una relazione densa di significati articolata in

<sup>4</sup> *Atti* (1915), p. V.

<sup>5</sup> Nell'ambito del tema *Riconoscimento dell'importanza sociale del bambino. Influenza di questo fatto sulla valutazione e sulla utilizzazione delle energie femminili*.

<sup>6</sup> Nell'ambito del tema *La tutela morale e legale dei minorenni*.

quattro passaggi fondamentali ciascuno dei quali imperniato su un motivo specifico.

Il primo di questi riguarda il confronto fra passato e presente. Un confronto che, sul piano dei proclamati diritti qual è quello di cui ci parla la Benetti, non può che essere impietoso se si considera che il lascito ereditario ottocentesco oltre a ricomprendere la condizione di assoluta soggezione della donna, contempla anche la “compressione” pressoché totale di “energie germinali”. Mai come nel XIX secolo, afferma la Benetti Brunelli, si è fatto il più “largo sperpero (...) della vita infantile”<sup>7</sup>. Da questo punto di vista, la coscienza sociale moderna ha ben compreso che i “danni” inferti “alla germinale pianta umana” sono stati enormi e che il “bambino-operaio ottocentesco”<sup>8</sup> è stata “la prima grande vittima designata” della manodopera industriale sia per lo sfruttamento cui è stato sottoposto, sia per la penosa “diserzione dei genitori, soprattutto della madre lavoratrice dalle cure familiari”.

Così il XX secolo si è rivoltato “contro il suo passato” e in questo suo primo decennio di vita si è interamente consacrato ai problemi dell’infanzia annunciandosi come *Il secolo del bambino* – dal titolo del fortunatissimo saggio della scrittrice svedese Ellen Key pubblicato in Italia nel 1906<sup>9</sup>. Se, come rileva la pedagogista romana, in questo “ibrido presente” molti “disordini gravi” ancora persistono, ciò malgrado il nuovo che avanza sembra aprire a un’era di progresso dettato dallo sviluppo di un complesso di discipline e di saperi capace di favorire il “riordinamento e il

<sup>7</sup> Atti (1915), p. 335.

<sup>8</sup> Passaniti (2014), pp. 157-159. Sulla forza lavoro dei bambini nelle fabbriche fra Otto e Novecento in Europa utili spunti in Cunningham (2000).

<sup>9</sup> Racconta la femminista svedese che l’idea di scrivere il libro le venne da un’opera teatrale dal titolo *Il leoncino*. In essa, uno dei personaggi affermava che “«il secolo futuro sarà il secolo dei fanciulli – come il nostro fu il secolo della donna. Quando i figli avranno ottenuto i loro pieni diritti, la moralità sarà perfetta»” (1906), pp. 28-29. Così Cunningham (2000), pp. 201-202.

consolidamento” degli istituti preposti alla cura e alla protezione dell’infanzia disagiata. Tutto questo profondo sommovimento in atto sul piano sia nazionale che internazionale è sostenuto da una chiara presa di coscienza di quelli che sono i molteplici fattori sociali capaci di determinare il traviamiento del fanciullo. Sicché la Benetti Brunelli guarda con fiducia al massiccio intervento dello Stato<sup>10</sup> portato avanti mediante un’opera di “normalizzazione legislativa” e di “ampliamento della sfera del pubblico intervento” nell’ambito delle relazioni domestiche, dell’istruzione e del lavoro minorile<sup>11</sup>, così come sul fronte dell’assistenza all’infanzia abbandonata e del contrasto alla gravissima piaga della criminalità minorile<sup>12</sup>.

Il fanciullo, afferma la Benetti Brunelli, racchiude la maggior promessa dell’uomo futuro. È questa la “religione nuova della vita” sulla quale si fonda la scienza del XX secolo che guarda al bambino come ad un grandioso “processo vivente” in cui l’uomo,

<sup>10</sup> Considera Cunningham (2000), pp. 170 e 192 che se per tutto l’Ottocento la filantropia ebbe un ruolo chiave nel compito del salvataggio dei bambini, agli inizi del XX secolo fu lo stato ad assumere sempre più una parte di primo piano. “Nell’indirizzare le loro energie verso il «salvataggio» dell’infanzia, gli stati agirono per una varietà di motivi (...): preoccupazione per i livelli demografici; timori sul livello di «incivilimento» delle masse; desiderio di generare una razza capace di affrontare le sfide del XX secolo. «Salvare l’infanzia» significava mettere i bambini in cima all’agenda politica dello stato moderno”. Osserva inoltre Cavina (2007), pp. 251-254, che “L’interesse per i figli e per l’educazione è anche quello dell’omologazione pubblica alla luce dell’idea di cittadino e di società – democratica, religiosa, totalitaria – che lo Stato si pone. Insomma i poteri domestici fra Ottocento e Novecento devono più che mai esser letti in un complessivo contesto sempre più dominato dallo Stato”.

<sup>11</sup> Su questi fronti e per un’analisi dei provvedimenti di legge v. Passaniti (2014), pp. 162-171; Colao (2016), pp. 6-7.

<sup>12</sup> Sulle problematiche della devianza minorile fra Otto e Novecento in Italia e sulle “mezze risposte” fornite dallo stato liberale si vedano Montesi (2007), *passim*; Daggunagher (2011), *passim*; Pignata (2009), *passim*; Garlati (2012b), pp. 408-416; Passaniti (2014), pp. 172- 176; Colao (2006), *passim*.

valorizzando il fanciullo eternizza se stesso, superando “l’umanità sua” nella fiducia di “una vita idealmente migliore”<sup>13</sup>.

Il secondo passaggio della relazione congressuale riguarda questa nuova coscienza pedagogica che se non vuole rimanere solo una “vaga ispirazione” deve tradursi in una coscienza giuridica<sup>14</sup>. Per giungere a questo obiettivo, l’Italia deve applicarsi in concorso con gli stati dell’Europa che più e meglio stanno operando mediante una serie di interventi normativi utili a promuovere “migliori condizioni nella famiglia, nella scuola, nella società al fanciullo”.

Il “*problema*” dunque, spiega la pedagoga, è essenzialmente “*politico*” nel senso che solo la politica può fare da tramite orientando il legislatore nel predisporre un efficace programma di interventi e di riforme finalizzate – dice testualmente la relatrice – alla “valorizzazione massima” dell’infanzia<sup>15</sup>. A questo proposito, la Benetti coglie nell’ambito della politica moderna due differenti “aspetti” o per meglio dire due distinti livelli: c’è quello ‘alto’ che dà voce ai bisogni e alle esigenze del paese legale. Fondata sull’“equilibrio” e sull’“opportunità”, questa politica di governo si modella su quella degli altri paesi secondo criteri di “difesa esterna” e di “ordine interno”. Appannaggio di uno stato ‘monoclasista’ essa, sottolinea con amarezza la relatrice, nei tempi odierni è un “miraggio” per le donne italiane escluse dall’elettorato politico e amministrativo.

C’è poi l’“altra politica che fa la grande massa del popolo”. Parliamo dunque della politica sociale che muove dal basso, che

<sup>13</sup> *Atti* (1915), p. 336. Scrive Guarnieri Ventimiglia nel suo breve commento al progetto Giolitti per l’infanzia abbandonata (1907), p. 27: “Il fanciullo è l’essere sacro ai nostri sentimenti ed alle nostre cure, il cittadino del domani che potrà portare alle attività della vita collettiva il suo contributo di lavoro, di operosità e di energie sane e redentrici”.

<sup>14</sup> *Atti* (1915), p. 336.

<sup>15</sup> *Ivi*, pp. 336-337.

viene su dalle piazze, dai luoghi di lavoro, dalle fabbriche come dai campi e che dà voce ai bisogni e alle esigenze del paese reale. In essa la partecipazione delle donne è invece 'formidabile' per la straordinaria capacità del femminismo riformista di organizzarsi capillarmente nelle modalità più svariate. Per la Benetti Brunelli questa politica – proprio perché legata allo “sviluppo della vita economica e morale del paese” – assai più di quella asfittica di primo livello è in grado di promuovere soluzioni concrete e adeguate “alla mentalità e alla coscienza dei cittadini”. Da questa piattaforma reale muove difatti l'afflato sociale che alimenta l'una e l'altra coscienza. Quella giuridica, rivolta al “più alto riconoscimento del diritto individuale”, per cui il minore dell'oggi è un 'soggetto' giuridicamente nuovo meritevole di un dovere di protezione filiale esercitato non più nell'interesse dei genitori, ma per “servire al bene della comunità”. E quella pedagogica, “sincrona con la evoluzione del diritto”, rivolta alle “più elevate esigenze dell'educazione «individuale»”<sup>16</sup>.

Nel terzo passaggio della sua relazione, la Benetti rammenta quali sono stati finora gli interventi del governo tra i quali spiccano “progetti giuridici di grande importanza” come la messa a punto di un Codice dei minorenni che attende di essere esaminato in Parlamento<sup>17</sup> e i recentissimi disegni di legge riguardanti gli esposti, l'infanzia abbandonata<sup>18</sup> e la ricerca della paternità.

E però molto è ancora da fare come dimostra la lunga serie di urgenze di seguito richiamate dalla relatrice. Così è per la

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 336.

<sup>17</sup> Cfr. *retro*, Cap. IV, p. 263 ss. Più in generale su questa “timida, fase di nuove politiche sociali” a cui risalgono “i primi tratti del Welfare State in Italia” considerazioni in Minesso (2015), pp. 31-56, le pp. 31-37.

<sup>18</sup> L'ultimo dei quali “sull'infanzia abbandonata e maltrattata” presentato alla camera dall'onorevole Brezzi negli stessi giorni del Congresso [v. *Atti* (1915), p. 418)].

riforma degli istituti privati di assistenza all'infanzia moralmente e materialmente abbandonata e per la integrazione della "celebre riforma Doria" sugli istituti per i minorenni corrigendi relativa ai riformatori femminili, questi ultimi fondamentali nella lotta contro il delitto e la prostituzione<sup>19</sup>. Vi è poi da approvare la legge che regolerà gli asili infantili e li organizzerà come istituti sociali obbligatori nei quali i genitori, costretti dal lavoro, potranno finalmente lasciare la prole anziché abbandonarla "incustodita nella casa e nella strada"<sup>20</sup>. Ad essi dovrà essere estesa la progettata riforma pedagogica in modo da farli diventare dei giardini d'infanzia ossia dei "vivai di libere attività", trasformando così le vecchie "carceri dei bambini" in luoghi dedicati alla "gioia di vivere"<sup>21</sup>.

L'assistenza agli esposti è un'altra gravissima piaga sociale che sollecita adeguati provvedimenti. E qui la Benetti sfodera numeri veri. Statistiche alla mano, in Italia: "il 7% dei nati è costituito dai figli illegittimi, dei quali la metà circa non è riconosciuta dai genitori, ma è semplicemente esposta"<sup>22</sup>. Da questo punto di vista, la pedagogista riconosce che i progetti di legge attualmente in corso d'esame contengono "provvidenze notevoli", ma occorre fare di più. Nello specifico, urge intervenire sul fronte del diritto di famiglia sostenendo "l'invocata riforma sovra la ricerca della paternità" unitamente ai "criteri per allargare anche la ricerca della maternità". Perché, come già da lei

<sup>19</sup> Colao (2016), pp. 17-20.

<sup>20</sup> *Atti* (1915), p. 337.

<sup>21</sup> *Ibid.* La riforma cui accenna la Benetti riguardava nello specifico il recentissimo provvedimento di legge (R.D. 4 gennaio 1914, n. 27) contenente *Istruzioni, programmi e orari per gli asili infantili e i giardini d'infanzia*.

<sup>22</sup> Sottolinea Garlati (2012b), pp. 416-418 come il numero dei figli legittimi fosse in realtà superiore a quello certificato dalle statistiche in considerazione del fatto che in base al codice civile del 1865 solo il matrimonio civile era produttivo di effetti e che buona parte della popolazione, contraendo il solo matrimonio religioso, dichiarava come legittimi figli che in realtà non lo erano.

ripetutamente sottolineato nel saggio *La donna nella legislazione italiana*<sup>23</sup> e nella petizione per la ricerca della paternità naturale stilata tre anni prima per conto dell'Associazione Per la donna<sup>24</sup>, è evidente che tutto nasce dal famigerato articolo 189 del codice civile. Ossia dall'aberrante indulgenza del legislatore nei confronti del divieto della ricerca della paternità che incoraggia oltre ogni misura il libertinaggio maschile e fomenta la delinquenza sessuale, scaricando l'intero peso della maternità sulle spalle di tante giovani figlie di popolo. Sicché il tragico epilogo di molte di queste vite sventurate coincide con l'abbandono del figlio o culmina nel dramma dell'infanticidio e del procurato aborto<sup>25</sup>. E dunque si comprende l'urgenza assoluta di intervenire sostenendo economicamente e moralmente i genitori naturali affinché non abbandonino i loro figli.

C'è poi il fenomeno della delinquenza minorile – strettamente connesso al problema degli orfani, degli esposti e degli illegittimi<sup>26</sup> – e altrettanto devastante nella sua paurosa ascesa in merito al quale l'accorata richiesta della Benetti è che se si vuole che resti “serrata la porta infamata del carcere” per chi ha meno di 21 anni e che si apra invece quella della colonia agricola e

<sup>23</sup> *Retro*, Cap. I, p. 41 ss.; Cap. II, p. 137 ss.

<sup>24</sup> *Retro*, Cap. IV, p. 304 ss.

<sup>25</sup> Su questa tragica “filiera di reati” e sui modi con i quali molte di queste infelici madri cercavano di nascondere il loro delitto dichiarando, ad esempio, “che il bambino fosse scivolato incautamente a terra fracassandosi il cranio mentre si partoriva in piedi” in considerazione del fatto che la procreazione extra matrimoniale “rappresentava una sorta di ‘peccato originale’” si sofferma Garlati (2012b), pp. 417-420; Ead. (2012a), p. 66.

<sup>26</sup> Sul nesso illegittimità - delinquenza e sul fatto che le statistiche e le “ricerche scientifiche sulla morfologia e la configurazione antropologica e psicologica anomale degli illegittimi” (Zorli, Lombroso) mirassero a dare un sostegno giuridico alla vulgata moralizzatrice che incardinava la sessualità legittima solo ed esclusivamente entro la cerchia della famiglia fondata sul matrimonio, scaricando così “su soggetti incolpevoli della loro condizione la responsabilità di quei fenomeni criminali che attraversavano la società del tempo” v. Garlati (2012b), pp. 425-428.

dell'officina, è necessario abbattere quanto prima “il vecchio armamentario penale per i minorenni”, in modo da lasciare posto ai nuovi tribunali disciplinati dal progettato Codice dell'infanzia<sup>27</sup>.

Si attende inoltre un “rinnovamento vero e proprio” dell'istituto della patria potestà e della tutela affinché là dove la famiglia manchi, la protezione e l'assistenza sia garantita al fanciullo da una “*tutela responsabile e fattiva*”. Lungo questa direttrice, si inserisce il disegno di legge Giolitti-Orlando sull'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata e il progetto di Codice dei minorenni. Ed è importante, aggiunge la pedagoga, che l'assistenza al minore non sia solo quella “della carità, ma del diritto”. Nel senso che lo stato non può limitarsi a raccogliere il minore abbandonato dalla famiglia, ma deve anche punire duramente chi ne ha cagionato l'abbandono e chi ha contribuito al suo traviamiento.

Da ultimo, il tema della scuola, una questione di grandissima importanza alla quale la Benetti guarda dall'angolo visuale del suo maestro Luigi Credaro. Reduce dall'incarico alla Minerva<sup>28</sup>, l'illu-

<sup>27</sup> *Atti* (1915), p. 338.

<sup>28</sup> Pedagoga insigne, docente di Storia della filosofia presso l'università di Pavia (1899) e di pedagogia presso l'Università di Roma (1902) (di cui fu anche preside per alcuni anni e dove insegnò fino al 1935), fondatore nel 1904 della Scuola pedagogica di Roma, Credaro fu anche uomo politico di valore come dimostrano i numerosi incarichi istituzionali da lui ricoperti. Fra gli altri, quello di deputato, sottosegretario alla istruzione pubblica (1906) e ministro nel governo Luzzatti (1910-11) e nel IV dicastero Giolitti (1911- 1914). Nel 1917 fu nominato presidente del Consiglio superiore della Pubblica istruzione e due anni dopo divenne senatore del Regno. Nella sua carriera universitaria la Benetti fu assistente a partire dal 1911 alla cattedra di pedagogia di Luigi Credaro all'Università di Roma e dal 1933-34 al 1938-39 alla cattedra di Storia della pedagogia italiana su proposta di Giovanni Gentile serbando nei confronti di entrambi “un atteggiamento equilibratore delle opposte tendenze”. Racconta a questo proposito il marito Gustavo Brunelli (1947), pp. 20-21 che Valeria, pur apprezzandone “l'adamantino carattere (...) non aveva seguito Credaro (...) per la sua eccessiva soggezione al pensiero tedesco di Herbart.

stre pedagogista valtellinese nel corso del suo mandato ministeriale si era soprattutto applicato al tema della scuola elementare obbligatoria da lui considerata essenziale nel quadro del riformismo di età giolittiana.

Prova ne era la legge Daneo-Credaro promulgata nel 1911 (legge 4 giugno 1911, n. 487) a cui la Benetti accenna nel suo discorso come ad un tassello fondamentale nella costruzione del sistema scolastico nazionale. Essa, come è noto, determinò il passaggio della gestione delle scuole elementari dai comuni (eccetto i capoluoghi di provincia e di circondario) allo stato, prevedendo anche l'istituzione obbligatoria dei patronati al fine di contrastare l'alto tasso di abbandono scolastico<sup>29</sup>.

La pedagogista non entra nel merito della diatriba sul "cattivo funzionamento" dell'istruzione elementare obbligatoria, operante per taluni più come "fomite di delinquenza" che come strumento di "stabilizzazione sociale". Né prende posizione nel dibattito, altrettanto acceso, su quanto fosse deleteria l'"istruzione non accompagnata da un'adeguata educazione morale"<sup>30</sup> per il fatto di instillare nelle famiglie più povere – quelle che riponevano nella scuola la fondata speranza di una "promozione sociale" per i propri figli – pericolose ambizioni. Quelle stesse che erano poi all'origine di uno stuolo di 'spostati', cresciuti con l'idea di occupare "in società (...) un posto civile" e non quello "di

Credaro aveva fatto i suoi studi di perfezionamento in Germania dove anche per il fiorire della psicologia sperimentale prevaleva l'indirizzo scientifico e, all'opposto del Gentile, edificava la pedagogia soprattutto sugli studi scientifici e positivi". Riguardo a Gentile ella, pur riconoscendone "il grande valore filosofico, non poteva però seguirlo quando si perdeva in astrazioni tali da rinnegare la pedagogia, ciò che lo portò a sopprimere la cattedra di Credaro e ad arenare per quindici anni i concorsi di pedagogia". Circostanze, queste ultime, che messe tutte insieme finirono "col nuocere alla carriera di Valeria, di cui evidentemente Gentile non si preoccupava affatto, pure stimandola".

<sup>29</sup> Cenni in Minesso (2015), pp. 276-277.

<sup>30</sup> Sul quale v. Montesi (2007), pp. 113-119, p. 115.

ebanista, di calzolaio, di fabbro-ferraio”, e di una moltitudine di fanciulle altrettanto frustrate per il fatto di ricoprire il ruolo di massaie anziché quello di maestre per cui avevano studiato<sup>31</sup>. Idea, quest’ultima, largamente diffusa nella pubblicistica di inizio secolo come dimostra, ad esempio, il saggio *Delinquenza e analfabetismo* di Alessandro De Castro ove si sosteneva che “solo l’istruzione obbligatoria senza occuparsi d’altro (...) che d’essa, quando non tende a formare la psiche del fanciullo, è un veicolo di criminalità raffinata, epperò tanto più terribile”<sup>32</sup>. E quello di Luigi Ordine, *La madre e la delinquenza dei minorenni* che, nell’enunciare le cause della delinquenza minorile quali l’età, i “germi derivanti dall’ereditarietà, dall’alcoolismo e dalla pazzia”, l’abbandono l’illegittimità e la miseria “con le conseguenze del vagabondaggio e della corruzione”, l’influenza nefasta di certa stampa “dispensatrice giornaliera d’idee vere o false, di sentimenti buoni o cattivi”, l’ambiente familiare ed in particolare l’educazione materna, attribuiva una significativa importanza al sistema di insegnamento in vigore nelle scuole volto a impartire soprattutto nozioni scientifiche a scapito di una educazione morale. In questo modo, lungi dall’educare il fanciullo, lo si istruiva “con una cultura enciclopedica necessariamente non profonda, ma superficiale”. Il che finiva col creare una categoria di individui “*spostati*, nella quale vien reclutata la maggioranza dei delinquenti”<sup>33</sup>.

Come si accennava poc’anzi, la Benetti guarda alla scuola popolare nella prospettiva di Luigi Credaro. L’allieva non cita mai espressamente il suo maestro, ma si capisce che la visione politico-pedagogica del celebre cattedratico è da lei pienamente condivisa. Il problema della scuola è il problema educativo delle società moderne il cui fine, spiega la relatrice, non è quello “di

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 116.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 115.

<sup>33</sup> Ordine (1907), pp. 15-16.

evitare un pericolo quanto piuttosto di capitalizzare una ricchezza<sup>34</sup> facendo del fanciullo "l'uomo migliore, il cittadino che meglio potrà servire al suo paese"<sup>35</sup>. Il che, tradotto in senso democratico significava che lo scolaro non era, come sosteneva Credaro, una

"botte che il maestro doveva riempire per crescere un suddito devoto, fedele, strumento incosciente e paziente della volontà dispotica dei superiori, civili e non civili i quali s'incaricavano di pensare anche per conto dei privati cittadini".

Compito del maestro era quello di trarre dal fanciullo "l'uomo moderno", il "cittadino cosciente dei propri diritti e doveri"<sup>36</sup> e prima ancora, di prepararlo alla vita. Di conseguenza, afferma convintamente la Benetti, "l'indirizzo pedagogico delle scuole popolari non può essere altro che quello di una coltura formativa e di una preparazione pratica insieme"<sup>37</sup>.

Un altro punto fermo su cui insiste la femminista è quello per cui l'educazione deve garantire uno sviluppo armonico del corpo e della mente del fanciullo. A questo proposito, ella osserva con vivo compiacimento che l'assistenza medica fornita dalla scuola si va gradualmente estendendo e con essa "il moltiplicarsi di colonie e scuole speciali per bambini gracili, tubercolotici, rachitici"<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> *Atti* (1915), p. 338.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 336.

<sup>36</sup> Signori (2002), pp. 237-254, pp. 237 nt. 1, 242 ove l'A. si sofferma sul periodo pavese di Credaro e sul suo multiforme impegno di consigliere e di assessore alla pubblica amministrazione nella giunta municipale pavese oltre che di docente dell'ateneo ticinese (ove aveva studiato da studente ghisleriano).

<sup>37</sup> *Atti* (1915), p. 338.

<sup>38</sup> *Ibid.* Sull'organizzazione del servizio medico scolastico e sullo sviluppo dei programmi "di controllo e trattamento medico nelle scuole" a fine Ottocento v. Cunningham (2000), p. 206.

A conclusione di questo terzo passaggio, la giovane studiosa rivolge il suo sguardo alla “scuola del domani” che in un’ottica montessoriana immagina completamente diversa dall’edificio “massiccio (...) oscuro ed umido chiuso fra altre case” ancora dominante il paesaggio scolastico odierno.

La scuola del futuro, afferma la pedagoga, vive di luce e di aria e “si trasporta libera e gioiosa in mezzo alla natura, quasi confusa in essa”<sup>39</sup>.

Il quarto e ultimo passaggio della relazione dedicato ai diritti dell’infanzia e della donna ci riporta alle tematiche care alla femminista. Vero è però che dal primo congresso nazionale delle donne non solo di acqua sotto i ponti ne era passata parecchia, ma tante erano state le delusioni subite dal movimento suffragista, tante le battute d’arresto sul piano del riconoscimento dei diritti. Nei tempi odierni lo stato di marginalità civile determinato dall’esclusione del voto amministrativo e politico rendeva molto difficile perorare la causa della ammissibilità della donna al mercato del lavoro e allo svolgimento di professioni tipicamente maschili<sup>40</sup>. Questo clima di amara frustrazione probabilmente spiega il tono emergenziale qui adottato da una Benetti che a fronte di una condizione di soggezione e schiavitù della donna rimasta pressoché inscalfita<sup>41</sup>, ha ben compreso che non è più il

<sup>39</sup> *Atti* (1915), p. 339.

<sup>40</sup> Tacchi (2004), p. 160. Ciò malgrado a “mantenere viva la tensione verso il superamento di una situazione” percepita dalla società come “intollerabile” furono gli ‘interventi minori’ operati dal legislatore nel mezzo secolo dal 1865 al 1919 volti a incidere soprattutto sulla condizione giuridica della donna maritata. Così, ad esempio, le leggi del 1875 e del 1885 sulle Casse postali di risparmio e su quelle ordinarie che consentivano di “darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate” o il T.U. del 1901 sulla Cassa nazionale di previdenza che sanciva per le donne maritate il diritto di iscriversi senza l’autorizzazione del marito. In tema Crescenzi (2015), p. 145 ss.

<sup>41</sup> A dispetto delle diverse iniziative legislative tutte però rimaste tali come, ad esempio, quella di Carlo Gallini per l’abolizione dell’autorizzazione maritale, del

tempo delle belle parole e che occorre rompere gli indugi. Il discorso vale tanto per il legislatore, che dovrà finalmente decidersi a mettere in atto le annunciate riforme evitando così di accrescere ulteriormente la babele “dei regolamenti e delle leggi esistenti”, come anche di “tartassare e (...) rifondere ancora una volta programmi di scuole”. Quanto per l’area progressista della società civile, cui spetta d’impegnarsi su quei fronti che attendono “l’opera di ciascuno di noi tutti”.

Oggi non è più il tempo degli infingimenti e delle ipocrisie: se davvero il XX secolo è il secolo del fanciullo, abbiamo tutti il dovere categorico di “superare noi stessi per abbracciare la causa dell’epoca nostra”<sup>42</sup>. Abile nel toccare il cuore e la mente delle congressiste a cui si rivolge, il discorso della pedagoga romana tocca qui il suo *akmé*: è giunto il momento di “metterci coll’anima nostra al contatto con l’anima dei tempi”. Questo dice una Benetti quanto mai combattiva, che vede lontano. Il che per lei significa sostanzialmente due cose: in primo luogo che tutti gli sforzi devono essere rivolti a creare “istituzioni nuove nel loro spirito”, “fattive di nuova civiltà”. Come e in che modo è presto detto, riempiendole “del vigor di vita” così che la “germinale pianta umana” possa crescere rigogliosa<sup>43</sup>.

In secondo luogo, che questo compito spetta principalmente alle donne. Spetta a loro immettere nella società quelle competenze di cui sono portatrici e con esse elevare, correggere, migliorare il modo di concepire i rapporti fra gli individui e la comunità come fra i cittadini e lo Stato, operando una radicale trasformazione della società. Radicale perché fondata su una

riconoscimento dei diritti politici e dell’accesso a tutte le professioni e impieghi (1910); e quelle di Vittorio Scialoja (1912), Amedeo Sandrini-Giuseppe Leone-Giuseppe Canepa-Arnaldo Della Sbarba “sul ridimensionamento o abolizione dell’incapacità delle donne maritate”. In tema: Tacchi (2004), pp. 160-161 e note relative; Di Simone (2014), p. 121; Ead. (2021), pp. 50-51; Garlati (2015), p. 92 nt. 38.

<sup>42</sup> *Atti* (1915), p. 339.

<sup>43</sup> *Ivi*, pp. 335 e 339.

dimensione valoriale più umana e più vera dettata dall’etica del lavoro, dal riconoscimento della maternità sociale – sia legittima che naturale –, dall’uguaglianza sociale dei sessi, dalla tutela dei ceti più disagiati. Su questo fronte specifico, va detto che da tempo le associazioni emancipazioniste aderenti al cosiddetto femminismo “pratico” o “sociale”<sup>44</sup> operavano efficacemente in diverse città mediante utilissime strutture di assistenza e di servizio – come, ad esempio, gli *Uffici Indicazioni ed Assistenza* creati dall’Unione femminile nazionale – occupando “spazi di intervento non coperti dalla politica istituzionale (...) che lo Stato continuava a ignorare”<sup>45</sup>.

Si tratta di realtà locali che la Benetti ben conosce come anche i settori di intervento di ciascuna di queste istituzioni operose. Ella dunque sa perfettamente quanto è prezioso il loro quotidiano lavoro non solo per la vita della collettività, ma anche e soprattutto per il fatto di dare una visibilità concreta alla cittadinanza sociale delle donne.

Tornando al suo discorso, afferma la pedagogista che la donna deve prendere “il (...) posto di affermazione” che le spetta, con il suo bagaglio di risorse spirituali e intellettuali.

Diversamente, senza il suo apporto decisivo l’“enorme programma di riforme” riguardante i minori messo in campo dal legislatore “(...) profitterà ben poco”. Pertanto è necessario aprire la società “alla massa delle donne”, affinché esse partecipino come “movimento essenzialmente femminile”<sup>46</sup>.

Qui è la Benetti – femminista che parla: la questione dell’infanzia e quella femminile sono per lei tutt’uno. È il *leit motif* che ormai ben conosciamo. Dal saggio pubblicato sei anni addietro al

<sup>44</sup> Sul femminismo sociale la bibliografia è ampia. Senza alcuna pretesa di completezza mi limito qui a citare i lavori di Buttafuoco (1992); Ead. (1993); Gazzetta (2018), pp. 155-159; Åkerström (2020), pp. 13-19.

<sup>45</sup> In merito, Buttafuoco (1992), pp. 104-127, p. 108.

<sup>46</sup> *Atti* (1915), p. 339.

suo intervento come relatrice al primo congresso nazionale delle donne; dal *Memoriale* del 1911 a questa sua nuova tornata congressuale, esso costituisce la cifra essenziale della sua strategia di lotta.

Nei tempi odierni il legislatore sembra finalmente aver compreso questa necessità. Prova ne sono, ad esempio, i ruoli di tutrice assegnati alla donna dal recente progetto Giolitti e dal Codice dei minorenni<sup>47</sup>; gli incarichi "di ispezione e di riforma del carcere e del riformatorio femminile" affidati alle donne dal ministero dell'Interno e la fattiva collaborazione richiesta dal Guardasigilli Orlando a "due illustri donne, le signore Majno e Re Bartlett", nell'ambito della commissione ministeriale preposta alla redazione del codice testé menzionato<sup>48</sup>. Nel campo educativo e pedagogico, svetta "ormai glorioso" il nome della Montessori con i suoi progetti a favore "dei deficienti e dei bimbi normali". Ma non meno importante è il lavoro svolto ogni giorno dall'esercito delle "ottanta mila maestre delle scuole elementari popolari e degli asili infantili"<sup>49</sup>.

La Benetti però sente il bisogno di sgombrare il campo da possibili fraintendimenti: spiega difatti a questo proposito, che il desiderio di vedere in un futuro la donna rivestire "le posizioni più alte" nel lavoro non è dettato da una "ambizione di sesso" fine a se stessa, bensì dal profondo convincimento che nella "nuova visione dell'azione a favore del fanciullo", la donna saprà comprendere qual è il suo ruolo. Con accenti che ancor oggi risuonano tristemente familiari, la Benetti spiega che i ruoli apicali nella società odierna spettano solo ed esclusivamente agli uomini "in forza alle consuetudini ed alle leggi, precludenti alla

<sup>47</sup> *Ibid.* In questo passaggio del suo discorso la Benetti Brunelli rammenta il ruolo di presidentessa del Patronato Regina Elena a tutela degli orfani del terremoto di Messina assunto da Gabriella Spalletti a capo del CNDI.

<sup>48</sup> Cfr. *retro*, Cap. IV, p. 267.

<sup>49</sup> *Atti* (1915), pp. 339-340.

donna l'esercizio dei diritti pubblici". Così è per il progettato Codice dei minori che prevede la figura dell'ispettrice e della patrona volontaria e che riserva agli uomini quelle "di magistrato, di segretario, di delegato"<sup>50</sup>.

Il sommovimento profondo in atto nella società odierna tale per cui il diritto pubblico si compenetra sempre più di elementi civili e "il problema familiare (...) si confonde col problema sociale"<sup>51</sup> dà però motivo di credere alla Benetti che in un futuro prossimo sarà finalmente possibile colmare l'abisso che separa la donna dall'uomo nell'esercizio e nel godimento dei diritti politici e civili. Ottenuta così la piena soggettività, ella potrà dispiegare concretamente la sua azione in favore del fanciullo dentro e fuori dalla famiglia. A questo proposito, la giovane studiosa invita il pubblico a considerare con attenzione l'ambito dell'"assistenza giudiziaria dei minorenni imputati" come uno dei settori di punta in cui la donna potrebbe sicuramente dare il meglio di sé. L'auspicio è che, a parità di competenze, la donna possa aspirare agli stessi ruoli dell'uomo nella magistratura per i minorenni e che la figura della donna-avvocato<sup>52</sup>, oggi così osteggiata, possa un domani considerarsi una "provvidenza"<sup>53</sup>.

Su quest'ultimo fronte, la Benetti è consapevole della per-vice ostinazione con la quale il legislatore e larga parte della

<sup>50</sup> *Ibid.* In realtà il disegno di legge sul progetto del codice dei minorenni prevedeva "la presenza all'interno del collegio giudicante anche di donne, non solo con funzioni di vigilanza o di direzione, ma anche con funzioni giurisdizionali". Daggunagher (2011), p. 532.

<sup>51</sup> Nell'inaugurazione accademica maceratese del 1913 Antonio Cicu propose "un modello giuridico familiare" in cui "gli interessi in gioco" erano "riversati in un'ottica pubblicistica, secondo le ragioni dell'ordine sociale", preludio di un discorso educativo destinato negli anni a venire, in assenza di risposte da parte dello stato, ad essere sempre più strumentalizzato dalla retorica nazionalistica in un'ottica militare e di sanità della stirpe. Passaniti (2014), pp. 175-176 nt. 50.

<sup>52</sup> *Atti* (1915), p. 340.

<sup>53</sup> *Atti* (1915), p. 340.

magistratura continuano a opporsi alla “strana idea degli avvocati in gonnella”<sup>54</sup>. Così come è al corrente dell’acceso dibattito dottrinale che da fine Ottocento aveva riguardato la vicenda giudiziaria della pinerolese Lidia Pöet, fra i fautori della inammissibilità delle donne alla professione forense, *in primis* il Gabba, che nel suo opuscolo *Le donne non avvocate* aveva duramente stigmatizzato “l’assurdità dal punto di vista morale, sociale e giuridico di aprire alle donne le professioni forensi” a motivo della loro “totale inadeguatezza” a confrontarsi con le materie giuridiche. E il Marghieri, che a sostegno del Gabba, negava il diritto all’esercizio dell’avvocatura al femminile in base al silenzio della legge, rifacendosi al principio per cui quanto non era espressamente permesso doveva intendersi vietato<sup>55</sup>.

E chi, invece, si appellava alla regola opposta del “è lecito tutto quanto la legge non vieta”. Come il giurista patriota Domenico Giuriati, mosso da una profonda indignazione nei confronti di uno Stato che prima conferiva alla donna la laurea in giurisprudenza e la ammetteva all’esame di avvocato e poi, “con ghigno (...) cinico”, si faceva beffe dei suoi sacrifici<sup>56</sup>. O come l’avvocato Ferdinando Santoni-De Sio che, attingendo al variegato campionario dell’*infirmity sexus*, ne riproponeva alcune delle sue più trite declinazioni quali “la deficienza (...) di adeguate forze intellettuali e morali, fermezza, costanza, serietà, considerazioni tanto più da guardarsi in oggi, che per la voluta pubblicità dei giudizi, potrebbe nascere facile occasione che la serietà, il decoro, la dignità delle giudiziarie tornate, venisse posta a repentaglio” – per respingere la fondatezza delle motivazioni adottate dalla Corte d’Appello e dalla Cassazione torinese<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> Tita (2018), p. 14.

<sup>55</sup> *Ivi*, pp. 14-15; Di Simone (2014), pp. 118-119

<sup>56</sup> Tita (2018), pp. 15-16.

<sup>57</sup> *Ivi*, p. 16. Iannuzzi, Tammaro(2022), pp. 48-57, 69-71. Inoltre, Sbriccoli (2004), pp. 81-83; Di Simone (2014), p. 119.

A inizio secolo, l'esclusione della donna dalla "milizia togata" fu decretata nuovamente: nel 1905 in relazione al caso Pigorini – a seguito del rigetto della corte di appello di Ancona dell'iscrizione all'albo dei procuratori della giovane laureata marchigiana – e nel 1912 in merito a quello di Teresa Labriola<sup>58</sup>. E dalla vicenda umana e professionale della filosofa del diritto con la quale la pedagoga era in rapporti di amicizia e di stima, la Benetti fu molto toccata.

In ragione del carattere di ufficio pubblico del suo insegnamento svolto alla Sapienza per un decennio – per il quale nel 1901 aveva ottenuto la libera docenza – gli avvocati della Labriola avevano ritenuto possibile la sua iscrizione all'albo professionale che invece fu cancellata dai giudici romani "attribuendo al silenzio del legislatore un valore ostativo"<sup>59</sup>.

D'altro canto, a conferma di quanto fosse ancora forte "l'attaccamento al passato e la diffidenza alle cose nuove"<sup>60</sup> valevano le cautele suggerite dal Guardasigilli Ronchetti che, nel 1904, riflettendo sull'opportunità che la legge concedesse alla donna l'esercizio della professione forense, avanzava l'ipotesi di subordinare l'ufficio di procuratore da parte della donna coniugata "al consenso «in via di fatto» del marito (...) assai più a causa dei rapporti di buona convivenza fra i coniugi, che per una rigorosa esigenza legale"<sup>61</sup>. E però, anche a prescindere dalle "vaghe clausole di convenienza" suggerite dallo stesso ministro, a evidenziare l'assurdità di certe 'aspirazioni esagerate' era – oltre al dato dell'inferiorità psico-fisica della donna acclarato dalla scienza e confermato dal positivismo<sup>62</sup> – anche un radicato spirito di op-

<sup>58</sup> Tita (2018), pp. 16-18. Inoltre, Tacchi (2004), pp. 158-159; De Simoni (2021), p. 51.

<sup>59</sup> Tita (2018), p. 17 in relazione alla difesa della Labriola assunta da Pietro Cogliolo.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ivi*, pp. 18-19, 117.

<sup>62</sup> Porciani (1989), pp. 312- 313.

posizione al femminismo. Significativa, a questo proposito, è l'opinione di Luigi Ordine: "La donna, stanca di quella perpetua tutela (...) a diverse autorità familiari (...) oggi tende ad affermarsi eguale all'uomo, se non a lui superiore. La donna convinta che la condizione somatica è per lei più completa e più favorevole, e che il peso specifico della sua massa cerebrale, per quanto più piccolo, non perde nulla del suo valore, (...) edotta che la disparità dei diritti tra l'uomo e la donna non ha altra origine, secondo lo Stuart-Mill, che la legge del più forte, è dominata oggi da un sentimento di ribellione, ed invoca dalle leggi e dalla vita eguaglianza di diritti, libertà di azione. E così noi vediamo che, mentre l'uomo, timido e perplesso, non sa trovare la forza di sanzionare in legge un istituto che la forza della civiltà e la miseria crescente della famiglia disorganizzata reclama, il divorzio, la donna, invece, affaccia il suo diritto alla libertà della professione di avvocato e di procuratore dalla quale si giunge anche alla magistratura e chiede e ottiene da questa anche il diritto al voto, col quale, indeclinabilmente, dovrà poi pervenire ad assidersi un giorno nei consigli della Corona"<sup>63</sup>.

Altro cavallo di battaglia nella "pubblicistica e nella saggistica dell'epoca" era il tema dell'ilarità, del ridicolo, dello "schizzo burlesco", del "frizzo plateale" a cui si prestava l'immagine della donna in toga e berretto: "«Niente potrà salvare la donna avvocato dalle risate del pubblico»", così si esprimeva una pungente Matilde Serao, cogliendo l'occasione per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti dell'emancipazione femminile<sup>64</sup>.

Pertanto alla vigilia del primo conflitto mondiale le laureate italiane in giurisprudenza – circa una quarantina – dovettero accontentarsi di praticare la professione presso studi legali di famiglia o di svolgere attività di consulenza a favore di asso-

<sup>63</sup> Ordine (1907), p. 36.

<sup>64</sup> Tita (2018), pp. 120-121; Iannuzzi, Tammaro (2022), pp. 61-76. In tema anche *retro*, Cap. II, p. 108 nt. 91.

ciazioni femminili. Solo a guerra finita, la legge n. 1776 del 17 luglio 1919 abilitò le donne all'esercizio di tutte le professioni e di tutti gli impieghi pubblici ad eccezione di quelli che implicavano "poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà pubbliche", o che attenevano "alla difesa dello stato", in base alla specificazione che fu fatta con apposito regolamento varato l'anno successivo<sup>65</sup>.

### 5.3. *Il Riformatorio femminile*

Il secondo intervento della *Dottoressa Valeria Benetti-Brunelli* al Congresso internazionale femminile romano verte sulla situazione quanto mai critica dei riformatori femminili in Italia<sup>66</sup>.

Ciò che in primo luogo la relatrice evidenzia con forza è l'aumento vertiginoso del fenomeno della corruzione giovanile. Nel giro di breve, la "montante marea della delinquenza minore" cui accennava il Guardasigilli Orlando nella conferenza tenuta quattro anni prima all'Istituto pedagogico forense di Milano<sup>67</sup> è ormai talmente cresciuta di livello da compromettere "le sorti del minore e della minorenni"<sup>68</sup>. In effetti, considera la pedagoga, sono sotto gli occhi di tutti i "deviamenti individuali e sociali", come risulta dall'"aumento della criminalità femminile" e soprattutto dal "crescendo spaventoso della prostituzione delle minorenni".

La necessità di curare "le radici stesse dell'albero della vita nazionale" invocata a gran voce dal ministro Orlando<sup>69</sup> è nell'agenda del legislatore. Prova ne è la "riforma che rende ormai celebre il

<sup>65</sup> Tacchi (2004), pp. 161-163.

<sup>66</sup> *Atti* (1915), pp. 413-418.

<sup>67</sup> Orlando (1910), p. 21. Inoltre *retro*, Cap. IV, p. 272 nt. 24.

<sup>68</sup> *Atti* (1915), p. 413.

<sup>69</sup> Orlando (1910), p. 25.

nome del Comm. Doria" applicata agli istituti correttivi. E però, lamenta la Benetti Brunelli, se molto si sta facendo per quelli maschili, nel "riparto femminile non solo nessuna riforma sostanziale è introdotta, ma si effettua anzi la limitazione degli istituti correttivi: nei riformatori femminili si attua una *soppressione*, e le economie vanno a vantaggio di una *espansione* dei riformatori maschili"<sup>70</sup>.

L'urgenza di contrastare con forza questa palese stortura e di ovviare alla "grande indifferenza in cui, quasi sino ai nostri giorni, si è tenuta la questione carceraria e riformatoria femminile", è la molla che spinge la pedagogista a illustrare i "termini del problema" sulla scorta di un'indagine da lei da tempo avviata su questo tema caratterizzato da risvolti di notevole complessità<sup>71</sup>.

Di nuovo sono i numeri a parlar chiaro. E i numeri forniti dalla Benetti sono quelli desunti dalla *Relazione* che accompagna la *Statistica dei riformatorii* pubblicata nel 1911 sui quali ella invita a riflettere il pubblico che l'ascolta<sup>72</sup>.

Innanzitutto, sul piano della logistica risulta che gli istituti governativi e privati preposti all'educazione correzionale attualmente operativi sono 41. Di questi, 20 sono destinati ai maschi. Più precisamente si tratta di 9 riformatori governativi e di 11 riformatori privati; gli altri 21, tutti privati, sono invece destinati alle femmine per un totale di 7407 posti di cui 4209 per i maschi e 3198 per le femmine<sup>73</sup>.

In secondo luogo, in merito alle condizioni individuali e più precisamente al sesso dei minorenni corrigendi, dalla *Relazione* si evince che in termini di percentuale il numero dei ricoveri dei maschi nel 1911 è stato il triplo di quello delle femmine. Più

<sup>70</sup> *Atti* (1915), p. 413. La Riforma fu salutata con entusiasmo dalla Montessori che sul tema dei minorenni corrigendi scrisse nel 1906 sei articoli sulla rivista *La Vita*. Babini, Lama (2003), pp. 182-187.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Statistica* (1913).

<sup>73</sup> *Atti*, 1915, p. 414; *Statistica* (1913), p. 1.

precisamente, del 76% rispetto al 24% con una lieve variazione rispetto all'anno precedente (74% e 26%)<sup>74</sup>. Sottolinea la Benetti che queste percentuali sono oggetto di valutazione da parte delle autorità di governo, là dove nella *Relazione* è scritto che esse sono “in stridente antinomia coi mezzi di ricovero, giacché gli istituti femminili, tutti privati, offrono, come si è visto, un numero di posti che, se era minore in complesso di quello dei maschi, non trovavasi però in proporzione al rapporto sopra indicato nei riguardi del bisogno o della richiesta”<sup>75</sup>.

In terzo luogo, riguardo alle condizioni giuridiche degli ammessi agli istituti, spiega la Benetti che il regolamento dei riformatori ripartisce i minorenni in quattro categorie comprendenti: 1) i minorenni ricoverati per correzione paterna ex art. 222 c.c.; 2) i minorenni oziosi e vagabondi, i mendicanti e le meretrici abituali minori di 18 anni, privi di genitori o i cui genitori risultano incapaci di provvedere alla loro educazione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dagli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza del 1889; 3) i minorenni prosciolti dall'accusa per mancanza di discernimento ex artt. 53 e 54 c.p.; 4) i minorenni di 14 anni che non sono stati condannati per delitto in applicazione all'art. 7 della legge 26 giugno 1904, n. 267 sulla condanna condizionale<sup>76</sup>.

Dalla *Relazione* che accompagna la *Statistica dei riformatori* risulta inoltre che nel 1911 “il rapporto numerico fra le quattro categorie giuridiche (...) è da anni quasi sempre lo stesso”, cioè: 68, 1 % per i ricoverati ex art. 222 c.c.; 28, 0 % per gli oziosi e i vagabondi; 2,3 % per i prosciolti d'accusa ex artt. 53 e 54 c.p.; 1,6 % in applicazione all'art. 7 della legge sulla condanna condizionale<sup>77</sup>.

<sup>74</sup> *Statistica* (1913), p. 5.

<sup>75</sup> *Atti* (1915), p. 414.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Statistica* (1913), pp. 7-8.

Per quel che concerne la popolazione femminile, sempre dalla *Relazione*, si evince che i casi di ricovero per proscioglimento d'accusa ex artt. 53 e 54 c.p. – come già per gli anni precedenti – sono stati pochissimi, mentre nessuno ha riguardato il ricovero per condanna condizionale. Sicché i rapporti numerici fra le suddette categorie giuridiche per le femmine risultano essere i seguenti:

- 67,5% per la correzione paterna
- 30,9% per le oziose e vagabonde
- 1,6% per le prosciolte per insufficienza di discernimento.

Queste proiezioni in percentuale riguardanti la popolazione femminile dei riformatori non convincono però del tutto la pedagogista. Ciò che difatti colpisce la Benetti è l'elevato numero delle internate per correzione paterna, un dato piuttosto "curioso" se si considera che le ragazze, in genere sono "più docili e meno criminali nelle loro tendenze dei maschi". Viceversa, stupisce che il numero delle internate in base agli articoli 114 e 116 della legge di P.S., ossia delle vagabonde oziose e delle meretrici – che dovrebbe essere enorme vista "la vastità del fenomeno sociale della corruzione delle minorenni" – costituisca nel fatto nemmeno la metà di quello delle internate ex art. 222 del codice civile<sup>78</sup>. Ed è così ridotto questo numero che le autorità di governo, sottolinea Benetti, non fanno "che ripetere la necessità di sopprimere gli istituti femminili, sovrabbondanti in confronto ai bisogni"<sup>79</sup>.

È questo un passaggio molto importante della relazione in cui la Benetti si propone di ribaltare la vulgata governativa dimostrando cioè che non solo "la richiesta di ricovero per le femmine è maggiore del numero dei posti effettivamente concessi", ma che anche "i criteri che regolano le autorità in queste

<sup>78</sup> *Atti* (1915), p. 414.

<sup>79</sup> *Ibid.*

pratiche, sono ben lontani dall'interpretare il bisogno reale della società”<sup>80</sup>.

A questo proposito, l'attenzione della relatrice si concentra sul fenomeno della prostituzione delle minorenni con il quale sovente si confonde quello dell'oziosità e della mendicizia<sup>81</sup>. Il lavoro di studio e di documentazione da lei svolto su questo fronte, le consente di affermare che “nella nostra *inciviltà* presente” la prostituzione “rientra nel quadro della normalità, con il consenso tacito di tutti”<sup>82</sup>. Tornano alla mente della pedagogista le parole di fuoco pronunciate da Ersilia Majno in occasione dei lavori del progettato Codice dei minorenni, con le quali l'attivista lombarda aveva apertamente denunciato l'*acquiescenza* e l'indifferentismo più totale della società nei confronti delle prostitute giovinette. Un dato, quest'ultimo, sul quale la Majno invitava a riflettere anche alla luce della scarsissima opera di prevenzione da parte delle autorità di governo preposte:

“Mentre tutte le preoccupazioni, e diciamolo anche, tutte le cure convergono sui fanciulli traviati dei quali si teme il pervertimento e l'abbiezione che li induce ad atti che legge e costume riprovano, non si è altrettanto preoccupati per il traviamiento delle fanciulle, mentre la loro demoralizzazione pare a me abbia maggiore o almeno uguale gravità per la società, data la funzione che è assegnata alla donna, a qualunque condizione essa appartenga, nella famiglia e presso i figli (...). La delinquenza dei minorenni, il traviamiento, la prostituzione delle fanciulle, sono le due piaghe più dolorose, i due focolari di infezione che sempre più si estendono nella società moderna. E se il primo, perché divampando intacca i beni più cari e difesi dell'uomo, e fra questi la proprietà, trova ardore di volontà per circoscriverne i danni, il secondo trova un'acquiescenza che lo lascia divampare

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Sul tema della prostituzione femminile nel saggio *La donna nella legislazione italiana* vedi *retro*, Cap. II, p. 155 ss.

<sup>82</sup> *Atti* (1915), p. 414.

senza opposizione. Il costume lo trova *male necessario*, e la legge si preoccupa soltanto di non diffondere lo scandalo, di non entrare troppo nel *santuario* della famiglia; essa non dà nemmeno diritto all'onesto cittadino di denunciare il profanatore della bimba innocente, il corruttore dell'ignara giovinetta, e permette che il silenzio su questi turpi delitti, il recesso dalla querela siano oggetto di contrattazione<sup>83</sup>.

La Benetti va oltre l'acuta diagnosi sociale svolta dall'attivista lombarda che pure sottoscrive in toto. Ciò che difatti la colpisce nel vivo è che non solo la prostituzione continua a non essere "validamente combattuta", ma ciò che è peggio – e qui la pedagoga affonda davvero un colpo – è che l'autorità di polizia "o finge di non accorgersi, o fa assai di peggio". Affinché la giustizia penale si interessi ad una giovane prostituta bisogna difatti che la stessa divenga un "elemento di perturbazione o di pubblico scandalo", o perché colpevole di un reato o perché vittima del medesimo.

Se dunque è questo il livello di attenzione da parte delle autorità di polizia, si capisce perché in tema "di prevenzione e di difesa sociale", la prostituzione delle minorenni continui ad essere considerata un "*quid*" inferiore rispetto al crimine vero e proprio<sup>84</sup>. Ed anche perché la legge, oltre a non essere rispettata, risulti "monca o insufficiente" nella sua "espressione di comando". La prova lampante che le cose stiano realmente così, osserva la Benetti, è data dalla "leggerezza veramente sbalorditiva" con la quale certi magistrati redigono le ordinanze di proscioglimento delle minorenni discole o vagabonde, non certo ignari di favorire così i laidi guadagni di "genitori indegni e corrotti" che le richiedono in casa solo per procacciarsi un'ulteriore fonte di

<sup>83</sup> *Atti* (1912), pp. 223-225. Su questo passaggio della relazione della Majno v. *retro*, Cap. IV, p. 275 ss.

<sup>84</sup> *Atti* (1915), p. 415.

reddito. Senza che l'autorità di polizia abbia prima attinto "informazioni adeguate alla delicatezza dei singoli casi".

Sul fenomeno della costante decrescita della popolazione femminile nei riformatori e sulle numerose criticità del sistema correzionale femminile italiano, la Benetti attinge a piene mani dalle pagine di un libro appena pubblicato. Si tratta del saggio *Sotto la ferula. Dolore, povertà, degenerazione muliebre* scritto dalla nobildonna Zina Centa Tartarini – più nota con lo pseudonimo di Rossana – giornalista, "donna competente nella dolorosa materia" in quanto autrice di alcune relazioni al ministero sullo stato del penitenziario di Perugia che le erano valse la nomina a ispettrice volontaria nelle carceri femminili<sup>85</sup>.

Nella sua opera la Tartarini stigmatizzava l'utilizzo palesemente distorto della misura correzionale disciplinata dall'art. 222 del codice civile. Come è noto, essa consentiva al padre che non era in grado di frenare il traviamiento del figlio, di rivolgersi al presidente del tribunale al fine di allontanare il minore da casa e di collocarlo in un istituto di rieducazione o di correzione a spese dello Stato così da migliorarlo. Nel contesto di fame e di miseria assoluta proprio di tante famiglie operaie e contadine con prole numerosa, la necessità di sgravarsi di almeno un figlio garantendogli insieme al ricovero e a un tozzo di pane anche l'apprendimento di un mestiere, spingeva sovente quelle stesse famiglie a denunciare alle autorità di polizia quei figli come incorreggibili, discoli e vagabondi pur di "toglierseli d'attorno". Salvo poi richiederli indietro una volta cresciuti, beneficiando così del ricavo di lavoro appreso.

Per le figlie, invece, le cose spesso andavano in altra maniera. Poco più che bambine, là dove si facevano "notare per le loro grazie", esse costituivano per quelle stesse famiglie una preziosa "fonte di guadagno". E dunque nell'ottica di uno sfruttamento

<sup>85</sup> Sulla figura della marchesa Zina Centa Tartarini alias Rossana cenni in Montesi (2007), p. 145; Da Passano (2008), p. 741 ntt. 197-198; Colao, 2016, p. 2 nt. 4.

intensivo, esse dapprima venivano internate dal padre come discole o vagabonde giusto per un breve periodo, così da avere una bocca in meno da sfamare. Qualche anno dopo però, i genitori le reclamavano indietro “col proposito di offrirle più mature per il vergognoso guadagno”<sup>86</sup>. In questo modo, i riformatori femminili diventavano il crocevia del dolore di queste prostitute-bambine, ora “prosciolte e gettate nel fango” dagli stessi genitori, ora di nuovo rispedite in istituto, ora perdute per sempre “nel lotto della malavita”<sup>87</sup>.

Le considerazioni della Tartarini collimano perfettamente con quelle di Ferriani. Nella sua veste di studioso, attento e sensibile ai problemi della delinquenza minorile da lui considerati sotto il profilo della psicologia criminale e sociale egli non dubitava che: “i sensali di carne umana erano gli stessi *genitori* delle vittime, doppiamente tali e ispiratrici della massima pietà” perché pur avendo un padre e una madre esse ne erano

<sup>86</sup> Rossana (1911), pp. 213-214: “i Riformatori femminili vanno lentamente sfollandosi, le assegnazioni sono sempre più rare, le Superiori si lamentano del lento decrescere della popolazione ricoverata. E questo perché? Perché i maschi dai nove ai sedici anni sono irrequieti, vivaci, temerari, devono imparare un mestiere, andare a scuola, richiedono cure, premure e sorveglianza e i genitori – doloroso a dirsi – trovano comodo denunciarli come incorreggibili, discoli, vagabondi... e si affrettano a ricorrere anche alla P.S. per farli ricoverare e toglierseli dattorno. Le ragazze invece cominciano prima dei dieci anni a farsi notare per le loro grazie, sono ricercate da molta gente che ignobilmente le recluta nei magazzini o nelle stesse famiglie, e diventano una fonte di guadagno. Vergognoso guadagno finché volete, ma un guadagno. E nei grandi centri, dove la miseria è molta e la depravazione sorpassa ogni limite di immaginazione, le madri chiudono un occhio volentieri o li chiudono tutti e due, quando non accada di sentirsi rispondere quello che una mamma rispose a me. La rimproveravo di aver *per anni* tollerato che suo marito abusasse di una loro tenera bambina di dieci anni e le inoculasse una tremenda malattia. Dopo qualche lacrima essa mi rispose: Ma capirà, piuttosto che andasse fuori di casa a spendere... era meglio che tutto restasse in famiglia...che cosa ho guadagnato io dopo che mi hanno rinchiuso la Gigia in un Riformatorio? Adesso lui ne ha un'altra... e a casa si muore di fame”.

<sup>87</sup> Su queste “strategie familiari di internamento” Montesi (2007), pp. 37-80.

orfane<sup>88</sup>. Talvolta erano proprio i genitori a offrire direttamente la ‘merce’ e a farsi “maestri di corruzione”. Forte della esperienza maturata come avvocato e come sostituto procuratore del Re a Reggio Emilia, Sarzana e Como egli narrava a questo proposito del turpe episodio di una madre prostituta che aveva offerto la figlia a un “sozzo libidinoso”, il quale commise su di essa ogni sorta di turpitudine. Avviata così alla prostituzione, la giovane a diciotto anni entrò “in un postribolo di terza classe, dal quale luogo uscì per comparire alle Assise accusata d’infanticidio”. Né questo fu un caso isolato, in anni di servizio in tribunale e alle Assise, egli raccontava di almeno cinque madri snaturate che dopo aver dato “lezioni di oscenità colla parola e coll’esempio” alle proprie piccine, le gettarono sulla pubblica via. “E due di queste madri, indignate perché le bimbe rincasarono a mani vuote le percossero” così brutalmente da causare loro gravi lesioni<sup>89</sup>.

Sulla scia di queste considerazioni, la Benetti non si fa scrupolo nel rinnovare il suo attacco frontale allo Stato ed in particolare ai giudici e alle autorità di pubblica sicurezza, complici a suo giudizio “del cattivo genio” dei genitori dal momento che, paradossalmente, ad “imbastire” il dramma di tutte quelle piccole vite spezzate non era soltanto la società con la sua atavica atarassia, ma anche lo stato coi suoi fedeli servitori chiamati a difendere i deboli.

A ciò si aggiunge la discriminazione sessuale che penalizza ulteriormente le femmine corrigende. Vale a dire il fatto che mentre il proscioglimento dei maschi avviene di regola sulla base del parere di chi è a capo del riformatorio, per le femmine, invece, le ordinanze – come si accennava poc’anzi – sono pronunciate dai giudici con maggiore discrezionalità<sup>90</sup>.

<sup>88</sup> Ferriani (1897), p. 226.

<sup>89</sup> Ferriani (1893), pp. 207-208.

<sup>90</sup> *Atti* (1915), p. 416. Sul punto la Benetti si ispira nuovamente al saggio *Sotto la ferula* ove la Tartarini così descrive le pratiche di proscioglimento delle minoren-

Sulla questione la Benetti si è informata a dovere: un colloquio avuto con il Direttore dell'istituto San Michele di Roma le ha confermato che "il magistrato prima di deliberare attende il parere del capo dell'istituto e, quel che più importa, vi si conforma". A riprova di come invece stiano le cose per le femmine basta una visita al riformatorio romano del Buon Pastore gestito dalle Suore di Nostra Signora della Carità.

Questo desolante stato di cose costituito da un lato dalla "incoscienza del pubblico, delle classi dirigenti", dall'altro dall'opera quasi nulla di prevenzione e di salvataggio da parte delle autorità di governo, induce la Benetti a interrogarsi sul "cammino" fin ora intrapreso dall'idea riformatrice che è alla base degli istituti di correzione.

A questo proposito, il suo pensiero torna nuovamente al progetto di Codice dei minorenni messo a punto tre anni prima ma ancora in attesa di essere approvato e alla figura del direttore generale delle carceri, il commendatore Antonio Alessandro Doria, *deus ex machina* del riordinamento dei riformatori per i minorenni attuato nel 1907<sup>91</sup>.

Giova qui ricordare che il cavaliere Doria era stato chiamato a far parte della Commissione reale per lo studio della delin-

ni: "Dovrebbe essere abolito il sistema odierno posto in vigore dalla Magistratura. Infatti ora il Presidente del tribunale, dopo aver emesso l'ordinanza di ricovero, si lascia spesso intenerire dalla mamma o dai parenti, altra volta cede a raccomandazioni o pressioni di persone influenti. Che accade allora? A termine di legge il tribunale domanda informazioni alla Superiora dell'Istituto, sulla condotta e sulla possibile emenda della ragazza *tale dei tali*. Anche quando la Superiora risponde negativamente a tutte le domande e dice il cattivo contegno della ricoverata, la sua nessuna volontà a far bene, il nessun profitto, ecc., anche allora il Tribunale emette sentenza di proscioglimento, mostrando di non tenere in nessun calcolo il parere della Direttrice e lo scopo del Riformatorio. E quello che è più comico si è che le parole testuali della sentenza sono queste: *Viste le buone informazioni assunte dalla direttrice del Riformatorio, visto il parere del Ministero, si ordina il proscioglimento di N.N., ecc. ecc.*". (1911), pp. 212-213.

<sup>91</sup> Colao (2016), pp. 19-20.

quenza minorile istituita due anni dopo dal guardasigilli Orlando con il compito di studiare a fondo gli istituti di correzione per i minorenni. Cosa che l'alto funzionario genovese fece redigendo ben tre relazioni, la prima intitolata *Provvedimenti promossi dai genitori, tutori, giusta gli articoli 221 e 222 del codice civile*. La seconda, *Provvedimenti concernenti minorenni oziosi, vagabondi o dediti alla prostituzione ecc. (art. 113, 114 e 116 della legge sulla Pubblica sicurezza)*. La terza, *Istituzione di case di ricovero dei minorenni sottoposti a giudizio penale e condannati a pene restrittive della libertà personale*<sup>92</sup>.

Spiega la Benetti che se il punto di forza della riforma promossa anni addietro dal Doria era stato quello di separare gli istituti di correzione dalla Direzione delle carceri e di sostituire la funzionalità educativa e correttiva a quella afflittiva, il progetto che coltiva ora l'alto funzionario di governo è quello di circoscrivere l'utilizzo dei riformatori in modo che in un futuro il ricovero sia riservato "ai soli casi di minorenni realmente «anormali», irriducibili con i mezzi ordinari di disciplina" e l'ingresso sia limitato "ai giovani di sedici anni compiuti e solo, in casi eccezionali, sino ai diciotto"<sup>93</sup>.

In questo passaggio del suo discorso, la pedagoga non si fa scrupolo di esprimere il suo dissenso nei confronti di queste ventilate restrizioni che, a suo giudizio, rischierebbero di compromettere "lo spirito dell'intero sistema riformatorio". La ragione di questa sua presa di posizione è da ricondursi proprio alla lotta contro la prostituzione che sarebbe "in tutto scartata" dal "nuovo sistema del riformatorio tipo Doria"<sup>94</sup>.

Se difatti il progetto del Doria fosse messo in atto, le porte degli istituti di correzione resterebbero chiuse sia per il "tipo

<sup>92</sup> Montesi (2007), p. 170 nt. 111.

<sup>93</sup> *Atti* (1915), p. 416.

<sup>94</sup> *Ivi*, p. 417.

ibrido di fanciulla non anormale (...) ma solo sfruttata, corrotta e diffamata”, sia per quello della giovine “corrotta e perversa” maggiore di 16 anni<sup>95</sup>.

E questa palese assurdità si tradurrebbe così in un “curiosissimo fatto” che vedrebbe da un lato nugoli di “sociologi, educatori, criminalisti” intenti a discutere sulla criminalità minorile. Dall’altro, il focolaio della prostituzione delle adolescenti lasciato interamente divampare senza un adeguato contrasto da parte delle autorità preposte.

La realtà delle cose è invece ben diversa. Sia perché il fenomeno della prostituzione, lungi dall’essere il prodotto di una “anormalità costitutiva”, è frutto “delle guaste condizioni dell’ambiente sociale”. Sia perché è tra i 15 e i 17 anni che la minorenni viene “adescata nel vizio”<sup>96</sup>.

La pedagogista non dubita pertanto che se l’idea di circoscrivere l’ambito dei ricoveri ai casi indicati si traducesse in norma, ciò condurrebbe a spezzare “di un tratto la tradizione legislativa che finora commetteva al riformatorio, quale è oggi, di provvedere contro la minorenni corrotta, contro la piccola meretrice”<sup>97</sup>. E in quest’ottica precisa ella rivolge alle autorità di governo un pressante appello affinché:

“il riformatorio tipo Doria non si copra subito del più grave demerito di farci disorientare dalla vastità e complessità dell’effettivo problema di profilassi contro il delitto minorile. La gloria della nuova e celebre riforma Doria non si presti a nascondere la iniquità del gesto che si ritrae dal provvedere alle più frequenti e più urgenti forme del traviamiento minorile”<sup>98</sup>.

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 416.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ivi*, p. 417.

<sup>98</sup> *Ibid.* La Benetti accenna qui a una legge francese *contro la prostituzione delle minorenni* promulgata nel 1909 e chiede a gran voce che sorgano nel nostro paese

Nell'avviarsi a concludere la sua relazione, il pensiero della Benetti torna ancora una volta ai lavori della Commissione reale istituita dal Guardasigilli Orlando i cui meriti sono stati grandissimi per il fatto di aver "indagato" e "sviscerato" il delitto in tutte le sue componenti individuali, familiari, sociali facendo sì che esso venisse ad essere considerato dai commissari più come una *risultante* che non una *causa*, sostituendo la *prevenzione* alla *repressione*. E però da questa "visione unica fondamentale" quasi totalizzante del fenomeno criminoso è rimasta esclusa tutta l'area dei rapporti che ineriscono alla corruzione sessuale delle minorenni. Una circostanza, quest'ultima, che ha creato un enorme vuoto oltre che un grave scopenso. Per spiegare questa situazione in parole povere la conferenziera si avvale qui di una efficace metafora organicistica: può forse il corpo umano vivere con metà del suo sangue? e il suo cuore può continuare a pulsare, quando ne sia "strappata una sana metà?"<sup>99</sup>.

Nel segno di una vivida percezione del reale, l'attivista romana conclude il suo intervento esortando "le classi dirigenti nel guardare in faccia alla vastità del fenomeno della corruzione minorile", in modo che il legislatore proceda nell'adottare i provvedimenti più adeguati per quel che concerne i riformatori femminili:

"finché non si hanno occhi per vedere, orecchi per ascoltare, avremo il fenomeno desolante del presente marasma della coscienza legislativa, che fundamentalmente rifiuta un sistema di *tutela sessuale della minorenne*"<sup>100</sup>.

per iniziativa dello stato istituti di integrazione del riformatorio di "larga anima provvidenziale come l'asilo Mariuccia di Milano" fondato dalla Majno.

<sup>99</sup> *Ibid.* Sull'idea dell'"unità essenziale del problema" della delinquenza minore illustrata dalla Majno nella sua relazione alla Commissione reale v. *Atti* (1912), p. 417.

<sup>100</sup> *Atti* (1915), p. 418.

Sul piano pedagogico, lo stato "desolante del presente" resta scolpito nelle sue ultime durissime parole:

"È tutto da abbattere, tutto da riformare in questo campo, uomini e leggi, leggi ed istituti, istituti e metodi educativi, metodi educativi e opinione pubblica"<sup>101</sup>.

#### 5.4. *Luci e ombre*

Le due relazioni poc'anzi esaminate svolte dalla Benetti al Congresso internazionale femminile romano del 1914 si configurano come due interventi dai toni emotivamente forti e coinvolgenti.

Il primo lo potremmo intitolare *Per il bene della causa*, ispirandoci al celebre saggio scritto più di mezzo secolo fa da Aleksandr Solženicyn ove la *causa* è per la Benetti l'infanzia. Ossia quel "capitale umano" sfruttato e brutalizzato oltre misura dalla furia cieca e distruttiva del vecchio capitalismo di fine secolo che la società moderna di inizio Novecento cerca di rivitalizzare come può, avendo finalmente compreso i danni madornali inferti alla "germinale pianta umana"<sup>102</sup> e con essi l'importanza di "valorizzare" / "capitalizzare" il più possibile tale "ricchezza"<sup>103</sup>.

In quel mese di maggio che in Italia precede esattamente di un anno lo scoppio del primo conflitto bellico mondiale, il grido di allarme «salviamo il fanciullo»<sup>104</sup> suona potentemente salvifico. A quest'ultima chiamata, governanti e filantropi si aggrappano ovunque nel tentativo quasi disperato di imprimere una svolta radicale, un drastico cambio di passo che possa finalmente condurre ad

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ivi*, p. 335.

<sup>103</sup> *Ivi*, pp. 336-338.

<sup>104</sup> *Gazzetta* (2018), p. 90.

abbracciare quella “religione nuova della vita” che ha nel fanciullo il suo “tramite vivente” affinché “la volontà tesa verso un’umanità ideale” possa concretamente prendere forma e sostanza<sup>105</sup>.

La Benetti concorda con l’attivista Ellen Key nel ritenere che la rigenerazione dell’umanità potrà avvenire in futuro solo mettendo l’infanzia al centro di ogni interesse. E però, a differenza della scrittrice svedese, ciò che per la Benetti come già per la Montessori è fondamentale è che la tutela dei diritti del minore necessita a monte quella dei diritti della donna<sup>106</sup>. E dunque, ragiona la pedagogista, per realizzarsi concretamente, “il movimento pedagogico moderno” deve tradursi “in un movimento essenzialmente femminile”<sup>107</sup>.

Nei tempi odierni anche l’Italia sembra essersi felicemente immessa su questo cammino come risulta dalla nuova coscienza pedagogico – giuridica suggellata dalla mole di progetti e di riforme a favore dell’infanzia.

Ma perché questo cammino possa davvero progredire è necessario il coinvolgimento della donna. Come si è avuto modo di approfondire, ferma convinzione della femminista è che solo l’intervento della donna potrà dare vita a “istituzioni nuove nel loro spirito” capaci di “informare tutta una nuova ricca esperienza umana”<sup>108</sup>.

La Benetti non vive nel mondo dei sogni, né coltiva balzane utopie. E quando dice queste cose ella, come si è visto, non pensa a un mondo del futuribile tutto da progettare ma alla realtà sociale legata a quelle felicissime esperienze avviate e gestite nei tempi odierni dalle emancipazioniste in molte città d’Italia. Si tratta, più nello specifico, di quelle collaudate “strutture di assistenza, di promozione e di servizio” operanti sul fronte previ-

<sup>105</sup> *Atti* (1915), pp. 335-336.

<sup>106</sup> Pironi (2010b), pp. 7-10; Ead. (2010a), pp. 99-121.

<sup>107</sup> *Atti* (1915), p. 339. Åkerström (2020), pp. 11-12.

<sup>108</sup> *Atti* (1915), p. 339.

denziale e lavorativo come le Casse di maternità per le lavoratrici povere, le Scuole di lavoro sociale, gli Uffici di collocamento del lavoro intellettuale e di assistenza legale. Una realtà che dimostra senza ombra di dubbio quanto i tempi siano ormai maturi per riconoscere alla donna "il (...) posto di affermazione" che le spetta nella società<sup>109</sup>. Sicché si tratta dunque solo di ampliare il raggio di applicazione di queste attività, in modo da tradurle in competenze utili nei settori riguardanti più da vicino il minore, cosa che il legislatore in questi ultimi tempi sembra avere finalmente compreso "chiamando il concorso della donna" in alcuni dei progetti di legge in corso di approvazione.

La pedagoga si riallaccia qui agli ideali della Montessori: istanze pedagogiche, femminismo, utopie politiche. Vivido in lei è il ricordo di quella lontana conferenza romana<sup>110</sup> in cui nell'affrontare il nodo dell'emancipazione femminile in relazione allo sviluppo industriale, la scienziata marchigiana teorizzava che per quel che concerneva il lavoro, il passaggio della donna dall'ambiente familiare a quello extradomestico avrebbe determinato una socializzazione delle sue "virtù" sia di "cuore" che "domestiche", di modo che la donna sarebbe stata nella società ciò che era in famiglia<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Montessori (1902). In tema *retro*, Cap. I, p. 55 ss.

<sup>111</sup> Montessori (1902), p. 205 "Quali saranno le conseguenze dello spostamento sociale di mezza umanità? – e come sarà la donna nuova che si formerà? (...) Non è possibile immaginare che l'antica donna sentimentale, tutta composta d'amore e dedicata a custodire la purità, la virtù come un fuoco sacro, debba semplicemente divenire un lavoratore sociale come è l'uomo presente. Anzi ella dovrà portare le sue secolari virtù di sacrificio, d'inibizione, di pietà religiosa – che segnano vittorie interiori – fuori all'aperto, alla luce del gran fuoco sociale (...) le sue virtù di cuore costituiscono il corrispondente alle virtù intellettuali, alle vittorie esteriori dell'uomo. Ella viene a socializzare anche le virtù domestiche: sarà in società ciò che fu in famiglia: la purificatrice, la consolatrice, la sorgente d'amore e di pace".

Questi concetti sono fatti propri dalla nostra pedagoga la quale non dubita, come si è visto, che il lavoro sociale consentirà alla donna non solo di acquisire la sua indipendenza economica e procreativa, ma anche di uscire dagli angusti schemi che fino ad oggi hanno riservato certe professioni solo ed esclusivamente agli uomini. Col tempo ciò darà vita a una interscambiabilità di ruoli in grado di favorire una sorta di “osmosi tra sfera maschile e sfera femminile” senza determinare il rischio per la donna di smarrire la propria “identità sessuale”<sup>112</sup>.

Ovviamente, la Benetti Brunelli sa che si tratta di un programma a lungo termine denso di insidie e che altre durissime battaglie attendono il movimento emancipazionista. Sa che il requisito per scalare le “alte vette” è il pieno godimento dei diritti pubblici e che il dibattito in corso nel paese verte sul solo riconoscimento della progressiva estensione della cittadinanza politica all’elettorato maschile. Ciò non di meno la pedagoga chiama a raccolta tutte le donne: il nostro compito, ella dice, è quello “di metterci coll’anima nostra al contatto con l’anima dei tempi” e di “abbracciare la causa dell’epoca nostra”, così da comprendere “tutta la nuova visione dell’azione da dispiegare in favore del fanciullo”.

L’intreccio che caratterizza nei tempi odierni il diritto pubblico e il privato tale per cui il problema familiare “si confonde col problema sociale” fa ben sperare che quanto prima possa emergere la consapevolezza del paradosso della mera cittadinanza sociale della donna, così da superare l’“abisso che si vorrebbe frapporre fra la donna nuova e l’esercizio dei diritti pubblici”<sup>113</sup>.

Di lì a un anno sarà la guerra il grande e potente “fattore di accelerazione «delle riforme nei territori più arcaici del diritto di

<sup>112</sup> Buttafuoco (1993), p. 109.

<sup>113</sup> *Atti* (1915), p. 340.

famiglia»<sup>114</sup>. Durante il conflitto bellico le donne si dimostrarono perfettamente capaci di mandare avanti la famiglia e al tempo stesso di sostituire gli uomini al lavoro nei campi e nelle fabbriche, come negli uffici e nelle scuole dando così il loro pieno contributo alle dinamiche della vita sociale ed economica del paese. Da questo punto vista la legge del 1919 n. 1776<sup>115</sup> promulgata al termine della Grande Guerra fu una vera e propria pietra miliare nella storia della condizione giuridica della donna italiana, così come lo sarà venticinque anni dopo il d.l.lgt. del 1945, n. 23 che estendendo il voto alle donne segnò l'avvio di una straordinaria primavera tutta al femminile. Se si considera che le donne che parteciparono alle elezioni amministrative del marzo-aprile del '46 – le prime vere elezioni libere dopo la dittatura – furono più di otto milioni e che la percentuale delle donne al *referendum* istituzionale e alla nomina dei 556 membri dell'Assemblea Costituente che si svolsero due mesi dopo fu pari alla quasi metà dei votanti<sup>116</sup>.

Anche la seconda relazione della Benetti al Convegno internazionale femminile intitolata *Il riformatorio femminile* ruota sul tema della giovane umanità. Più precisamente, di quella femminile che soffre rinchiusa nei riformatori del nostro paese in merito alla quale i dati desunti dalla Relazione che accompagna la *Statistica dei riformatori* da lei analizzati certificano per il 1911

<sup>114</sup> Ungari (1974), p. 196; Di Simone (1993), p. 580 ss.; Crescenzi (2015), p. 147 nt. 59.

<sup>115</sup> Giova qui ricordare che la legge del 17 luglio 1919, n.1776 vide la luce durante il breve ma intenso mandato ministeriale di Lodovico Mortara nominato Guardasigilli nel governo Nitti con anche l'*interim* degli interni e degli esteri, che dunque fu "uno dei campioni silenziosi e più apprezzabili" dell'emancipazione politica e civile delle donne in veste sia di magistrato che di legislatore. Sul punto Cipriani (2004), p. 55; Sbrana (2004), p. 29; Lacchè (2004), p. 149.

<sup>116</sup> Nota Di Simone (2017), p. 18 che anche l'esiguo gruppo delle elette all'Assemblea (21 su 556) "fu un segnale importante della volontà di rinnovamento". In tema, Garlati (2015), pp. 83-84, 123; Crescenzi (2015), pp. 144-147.

delle percentuali di ricovero talmente ridotte, da indurre le autorità di governo a meditare di tagliare posti. Se non addirittura, di sopprimere gli istituti femminili sovrabbondanti in confronto ai reali bisogni e di impegnare le risorse ricavate per incrementare quelli maschili<sup>117</sup>.

Come si è avuto modo di considerare, nel contestualizzare la fondatezza di quei dati la Benetti si ispira ai contenuti della densa relazione sulla questione riformatoria femminile svolta qualche anno prima da Ersilia Majno nell'ambito dei lavori preparatori del nuovo Codice dei minorenni. Uno dei punti focali di quella relazione riguardava la sostanziale disattesa, da parte del legislatore, della visione unica fondamentale del fenomeno della criminalità minorile che per il fatto di travolgere allo stesso modo sia l'uno che l'altro sesso, impone di provvedere alla stessa maniera nei confronti del minore come della minorenni. Un fatto quest'ultimo, sottolineava la Majno, dovuto alla tendenza della società moderna a circoscrivere più i danni del focolaio d'infezione maschile che non quelli derivanti da quello femminile, largamente sottovalutati. Ciò in quanto mentre la delinquenza dei minorenni intacca "i beni più cari e difesi dell'uomo – e fra questi la proprietà" –, il focolaio femminile desta invece minori preoccupazioni, laddove il costume lo considera un *male necessario* e il legislatore lo lascia divampare per non entrare troppo nel *santuario* della famiglia<sup>118</sup>.

Riacciandosi al pensiero dell'attivista lombarda, ma anche nel segno di una maturata affinità elettiva nei confronti della penalistica sociale da tempo impegnata sia nell'analisi di temi quali quello della prostituzione e del vagabondaggio in relazione al livello di "disgregazione" indotto dal capitalismo nelle aree urbane in termini di emarginazione sociale ed economica. Sia nello studio delle istituzioni carcerarie intese anch'esse, para-

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 413.

<sup>118</sup> Cfr. *retro*, p. 274 ss.

dossalmente, come fattori di innalzamento della criminalità “e di raffinamento e incrudimento insieme del suo modo di manifestarsi”<sup>119</sup>, la pedagogista si propone di approfondire le ricadute pesanti della questione carceraria e riformatoriale femminile soprattutto in relazione al fenomeno della prostituzione delle minorenni in forte ascesa. Un fenomeno oggi considerato ben al di sotto del crimine “con il consenso tacito di tutti”, che sfugge a qualunque logica di prevenzione e di difesa sociale da parte delle autorità di pubblica sicurezza e della magistratura. Sicché le percentuali di ricovero delle giovani meretrici abituali si sono oggi così ridotte che le autorità di governo non fanno che ripetere la necessità di ridurre il numero dei posti assegnati nei riformatori femminili. Da ultimo, nel corso dei lavori preparatori del Codice dei minorenni si è aggiunto il proposito maturato dal commissario Doria – l’artefice della celebre riforma sul riordinamento dei riformatori – di ridurre da una parte il funzionamento del nuovo riformatorio ai soli minorenni realmente anormali, limitando dall’altra il ricovero ai minorenni aventi sedici anni compiuti. La Benetti, come si è visto, non esita a bollare queste proposte come delle vere e proprie “mutilazioni” che se attuate concretamente rischierebbero di compromettere “lo spirito dell’intero sistema riformatorio com’è oggi”, soprattutto per il fatto di ‘scartare’ interamente la lotta contro la prostituzione.

Al netto di queste varie e ponderate considerazioni ciò che emerge dalla relazione è il durissimo atto di accusa mosso dalla pedagogista sia alle autorità di governo – e più precisamente a quelle di Pubblica Sicurezza – nei confronti delle quali ella deplora “l’assoluta manchevolezza” del loro operato, sia al legislatore cui rimprovera il “presente marasma (...) che fondamentalmente rifiuta un sistema di *tutela sessuale della minorenne*”.

È probabile che nello scrivere il testo della relazione congressuale la Benetti avesse sul suo tavolo di lavoro il discorso

<sup>119</sup> Sbriccoli (1974-75), pp. 632-636.

tenuto quattro anni prima dal ministro Orlando all'Istituto pedagogico forense di Milano<sup>120</sup>. Se così fu, sfogliando quelle pagine non le sfuggì di certo la giustificazione sbrigativa e superficiale allora avanzata dal Guardasigilli in merito alla “differenza (...) notevolissima” in termini di percentuale fra maschi e femmine condannati nel quinquennio 1896-1900. Dai dati statistici in suo possesso, il ministro evinceva difatti che “su cento condannati maschi” si era avuta “la percentuale di 25,44 minorenni, mentre su cento condannate femmine” la percentuale delle minorenni ricoverate era stata del 15,56 in considerazione del fatto che “la sorveglianza sulle fanciulle, nelle attuali condizioni sociali” era comunque “sempre più rigorosa o, almeno, men rilassata che non sui fanciulli”<sup>121</sup>.

Al termine di quella conferenza, nel sollecitare “con paterna affabilità” nei giovanetti ricoverati che lo avevano ascoltato “la promessa di buona ed onesta vita”, il Ministro si era congedato offrendo in regalo a ciascuno “come (...) suo ricordo personale” una copia del libro *Cuore* di De Amicis “colla sua firma autografa”<sup>122</sup>. Forse è a episodi come questi che la Benetti si rife-

<sup>120</sup> Colpiscono le similitudini botaniche ricorrenti nel Discorso del ministro Orlando là dove egli paragonava la gioventù alle “radici stesse dell'albero della vita nazionale” (1910), p. 25 e nella Relazione della Benetti ove per la pedagogista la “germinale pianta umana” era sinonimo di infanzia (*Atti*, 1915), p. 335. Ancora prima, nel 1808, Oronzo Quarta – procuratore generale e primo presidente di Cassazione e della Commissione reale nominata da Orlando – nel suo Discorso di apertura dell'anno giudiziario, nell'auspicare la redazione di un codice dell'infanzia, elogiava il ruolo della beneficenza privata nell'accompagnare il bambino “dal suo nascere fino al tempo in cui la tenera pianta, resa forte e robusta, possa affrontare le lotte della vita, senza essere schiantata al primo infuriare della bufera” (1908), p. 70.

<sup>121</sup> Orlando (1910), p. 18.

<sup>122</sup> *Ivi*, p. 6. Sui libri d'infanzia scritti fra Otto e Novecento – veri e propri “romanzi di formazione della Nazione” (da Ninnolino di Giustino De Sanctis a Pinocchio di Carlo Collodi, da *Cuore* di Edmondo De Amicis a Gian Burrasca di Luigi Bertelli) – e sulla loro valenza pedagogica e rieducativa in termini di ‘raddrizzamento’ del minore deviato v. Montesi (2007), pp. 27-28; Colao (2016), pp. 3-4.

risce là dove, nella sua relazione, parla di “torpida coscienza legislativa”<sup>123</sup>.

Ad ogni modo, nei tempi odierni la docente pedagoga molto confida nell'efficacia del nuovo Codice dei minorenni redatto da una Commissione che ha studiato a fondo i problemi della delinquenza minorile in tutte le sue più variegate sfaccettature e che quanto prima entrerà in vigore. E poi c'è una società moderna che a parole sembra del tutto intenzionata a offrire “il miglior terreno” in cui mettere a dimora “le radici stesse dell'albero della vita”<sup>124</sup>. È vero, come già sosteneva la Majno, che la minorenni “non uccide, non incendia, non ruba” o se lo fa, lo fa di meno del maschio. Ciò nondimeno è indubitabile che ella “diffonde un contagio morale che si perpetua in generazioni di criminali e pervertiti”<sup>125</sup>. Pertanto le cure devono essere amorevoli e assidue tanto nei confronti del minorenni quanto della minorenni.

Ciò che dunque infine invoca la pedagoga è che lo stato mediante le leggi e le istituzioni giudiziarie – Pubblica Sicurezza e magistratura – predisponga quanto prima un efficace “sistema di tutela sessuale della minorenni” che, attualmente, è tutto da riformare nei suoi snodi fondamentali: “uomini e leggi, leggi e istituti, istituti e metodi educativi, metodi educativi e opinione pubblica”.

<sup>123</sup> *Atti* (1915), p. 418.

<sup>124</sup> Orlando (1910), p. 25.

<sup>125</sup> *Atti* (1912), p. 226.



## APPENDICE BIBLIOGRAFICA

### OVVERO LA BIBLIOTECA DI UNA FEMMINISTA DI PRIMO NOVECENTO

Nell'appendice bibliografica che correda il saggio *La donna nella legislazione italiana* la Benetti spiega al lettore che “una bibliografia completa sulla questione femminile è presso che impossibile, data la innumere produzione di libri, opuscoli articoli, ecc., che ogni anno si pubblicano su vari temi riferentisi più o meno strettamente all'argomento”.

Con questa avvertenza, la pedagoga elenca di seguito una serie di scritti dai quali ha attinto per scrivere il suo libro.

La prima opera indicata, e da lei ritenuta fondamentale per la ricca bibliografia in essa racchiusa “ove sono notati, oltre le principali pubblicazioni dei paesi stranieri, moltissimi lavori italiani (...) sino all'anno 1904”, è *La famiglia moderna*, una densa monografia edita a Torino nel 1904 il cui autore è l'avvocato siciliano Antonio Guarnieri Ventimiglia.

Segue una lista di “pubblicazioni recentissime francesi, le quali”, annota la Benetti, “possono arricchire la conoscenza bibliografica del lettore di numerose informazioni, soprattutto sulla letteratura dell'argomento in Francia”. Si tratta, in particolare dell'opera dell'attivista francese Avril de Sainte-Croix, *Le féminisme*, edita a Parigi nel 1907; del libro di Charles Turgeon, *Le féminisme français*, articolato in due volumi: il primo, intitolato *L'émancipation individuelle et sociale de la femme*; il secondo, *L'émancipation individuelle et sociale de la femme*, edito a Parigi nel 1907. E dei due saggi di Paul Lapie, *La femme dans la famille*, Paris (1908) e di Camille Granier, *La femme criminelle*, Paris (1906). Ambedue compresi nella *Bibliothèque biologique et sociologique de la femme* costituita da 15 volumi – “dei quali solo due hanno visto la luce” – volta a riassumere le conoscenze attuali riguardanti la biologia, l'antropologia, la psicologia, la patologia, la pedagogia e la sociologia applicate allo studio della donna.

Altre opere che per la Benetti “pure meritano la considerazione del lettore” sono quelle indicate di seguito in ordine alfabetico:

Camille Bos, *Pessimisme, féminisme, moralisme*, Paris 1907.

Tommaso Bruno, *La condizione giuridica della donna*, Firenze 1866.

Romualdo Cerilli, *La donna elettrice*, Milano 1903.

Carlo Francesco Gabba, *La condizione giuridica delle donne. Studio storico*, Torino 1880.

Antonio Guarnieri Ventimiglia, *La tutela dei minorenni ed il progetto Giolitti per l'infanzia abbandonata*, Roma 1908.

Segue un nutrito elenco di saggi di Teresa Labriola. In particolare: *Il divorzio. Discussione etica*, Roma 1901; *La donna nella società moderna*, Roma 1902; *Contributo agli studi su la società familiare*, Roma 1904; *Studio sul problema del voto alla donna*, Roma 1904; *Per il voto alla donna, Conferenza* (24 marzo 1906), Roma 1906.

Ad essi si aggiungono quelli di:

Alberto Marghieri, *Il diritto di voto alle donne*, in *Rivista d'Italia*, 1906.

Bertha Novich, *Maternità e lavoro*, Milano, Palermo, Napoli 1907.

Maria Pasolini, *La questione femminile* in *Biblioteca storica* Andrea Ponti, 1903.

Madeleine Pelletier, *La femme en lutte pour ses droits*, Paris 1908.

Alessandro Roster, *Foemina superior*, Firenze 1906.

Goldwin Smith, *Question of the day*, New York 1894.

Giovanni Stefano Tempia, *Scritti varii giuridici e sociologici*, I-II, Torino, Firenze, Roma 1891.

Cleyre Yvelin, *Étude sur le féminisme dans l'antiquité*, Paris 1908.

Alla *Bibliografia* testé riportata riteniamo di aggiungere anche altre opere dalle quali la femminista attinse sia nella redazione del saggio *La donna nella legislazione italiana*, sia nella stesura delle due relazioni svolte nel Convegno internazionale femminile del 1914. In particolare si tratta di saggi, articoli su riviste, discorsi di carattere non solo giuridico quali:

L. Bridel, *Le droit des femmes et le mariage: études critiques de législation comparée*, Paris 1893.

Z. Centa Tartarini, alias Rossana, *Sotto la ferula: dolore, povertà, degenerazione muliebre*, Torino 1911.

H. Dohm, *Natura e diritti delle donne*, 1874.

- L. Ferriani, *Madri snaturate. Studio psichico giuridico*, Milano 1893.  
Id., *Delinquenti scaltri e fortunati*, Como 1897.
- A. H. Forel, *La question sexuelle exposée aux adultes cultivés*, Monaco 1905.
- E. Key, *Il secolo dei fanciulli*, Torino 1906.  
Ead., *L'amore ed il matrimonio*, Torino 1909.
- C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta, la donna normale*, Torino 1893.
- P. Mantegazza, *Fisiologia della donna*, Milano 1891.
- M. Montessori, *La via e l'orizzonte del femminismo*, in *Cyrano de Bergerac*, II, 6 (1902).
- A. M. Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano 1864.  
Ead., *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile italiano*, Milano 1865.
- V. E. Orlando, *L'incremento della delinquenza minorile. Conferenza tenuta all'Istituto pedagogico forense di Milano*, 1910.
- E. Precerutti, *Si debbono ammettere le indagini sulla paternità?* in *La legge*, I, 68 (1865).
- O. Quarta, *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni* in *La Scuola Positiva* (1908).
- S. Sighele, *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze 1911.
- L. Tanon, *L'évolution du droit et de la conscience sociale*, Parigi 1900.
- A. M. Zuccari, alias Neera, *Le idee di una donna*, Milano 1904.

Infine, riteniamo che sul suo tavolo di lavoro, oltre al codice civile e penale vi fossero anche i volumi editi dalla stamperia reale inerenti ai lavori della *Commissione reale per lo studio di provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni. Atti delle sottocommissioni*, Roma 1912; la *Statistica dei riformatori* edita per l'anno 1911 a cura della Direzione generali delle carceri e dei riformatori (Roma 1913). E il testo della relazione e del decreto di nomina della Commissione reale per la delinquenza minorile istituita dal ministro Orlando compreso in *La Commissione per la delinquenza minorile (testo della Relazione e del Decreto di nomina)*, in *La Scuola Positiva* 11 (1909).



## INDICE BIBLIOGRAFICO

- Abbondante F., *Una rilettura del femminismo antifemminista di Matilde Serao tra cultura e diritto*, in S. Torre (a cura di), *Il diritto incontra la letteratura Per il 791° anniversario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*, Napoli, 5 giugno 2015.
- Åkerström U., *La maternità sociale fra Svezia e Italia. Il carteggio Ellen Key - Ersilia Majno (1907-1917)*, Roma 2020.
- Alessi G., *Diritti di sangue. I nuovi orizzonti della paternità e della maternità*, in *Genesis. Rivista della società italiana delle storiche* XVII, 1 (2018).
- Alpa G., *Presentazione*, in N. Sbano (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna 2004.
- Alvazzi del Frate P., *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007.
- Antonelli M., Zocchi P., *Scienze della mente e giustizia alle origini del Tribunale per i minorenni di Milano*, in Calle M.C., Telleschi R., Zipoli M. (a cura di), *Psicologia e giustizia nel Tribunale per i minorenni di Milano. Storia, professionalità, prospettive*, Padova 2022.
- Azara L., Tedesco L. (a cura di), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019.
- Babini V.P., *Il lato femminile della criminalità*, in *La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo*, Milano 1986.
- Ead., *Maria Montessori. Liberare la madre: la pedagogia come maternità sociale*, in M.T. Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, S. Soldani (a cura di), *Di generazione in generazione. Le italiane dall'Unità a oggi*, Roma 2014.
- Ead., *“Le donne sono antropologicamente superiori”*, parola di una donna di genio, in A. Volpone, G. Destro Bisol (a cura di), *Se vi sono donne di genio appunti di viaggio nell'Antropologia dall'Unità d'Italia a oggi*, Roma 2011.

- Babini V.P., Lama L., *Una «donna nuova». Il femminismo scientifico di Maria Montessori*, Milano 2003.
- Barausse A., *I maestri all'università. La Scuola pedagogica di Roma (1904-1923)*, Perugia 2004.
- Bartoloni S., *Il movimento delle donne e la filiazione naturale nell'Italia liberale*, in *Genesis. Rivista della società italiana delle storiche* XVII, 1 (2018).
- Ead., *Diritto, diritti e movimenti delle donne. Introduzione*, in S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma 2021.
- Beltrami Gadola G., Farina R., voce *Larissa Pini in Boschetti*, in R. Farina (a cura di), *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968*, Milano 1995.
- Bonini R., *Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del codice civile*, Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992, I, Milano 1993.
- Borgione A., *Un divieto a metà. Le indagini di paternità nella Torino risorgimentale (1838-1865)*, in *Genesis. Rivista della società italiana delle storiche* XVII, 1 (2018).
- Buttafuoco A., «*In servitù regine*» *Educazione ed emancipazione nella stampa politica femminile*, in S. Soldani (a cura di), *L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Milano 1989.
- Ead., *Vie per la cittadinanza. Associazionismo politico femminile in Lombardia tra Otto e Novecento*, in A. Gigli Marchetti, N. Torcellan (a cura di), *Donna lombarda 1860-1945*, Milano 1992.
- Ead., *Tra cittadinanza politica e cittadinanza sociale. Progetti ed esperienze del movimento politico delle donne nell'Italia liberale*, in G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari 1993.
- Canosa R., *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Milano 1978.
- Cappiello A.A., Marinucci E., Rech G.F., Remiddi L., (a cura di), *Donne e diritto. Due secoli di legislazione 1796/1986 con introduzione di P. Ungari*, Roma 1988.
- Catarsi E., *La giovane Montessori*, Ferrara 1995.

- Caterina R., voce *Gabba, Carlo Francesco*, in *DBGI*, I, Bologna 2013.
- Cavallo R., “*Sposa affettuosa, madre sublime e donna delinquente*”. *Socialismo giuridico e criminalità femminile*, in L. Azara, L. Tedesco (a cura di), *La donna delinquente e la prostituta. L’eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019.
- Cavina M., *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi*, Roma-Bari 2007.
- Id., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.
- Id., *Per una storia della “Cultura della violenza coniugale”, in Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015.
- Cazzetta G., *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, in *Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno*, 53 (1999).
- Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Disciplina e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, in *Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno*, 74 (2007).
- Id., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2012.
- Cianferotti G., voce *Orlando, Vittorio Emanuele*, in *DBGI*, II, Bologna 2013.
- Cipriani F., *Lodovico Mortara nella storia del diritto italiano*, in N. Sbanò (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Bologna 2004.
- Colao F., “*L’albero nuovo si piega meglio di quello vecchio*”. *La giustizia “educatrice” per i minori nell’Italia liberale*, in *Historia et ius*, 10 (2016).
- Conti Odorisio G. (a cura di), *Salvatore Morelli: politica e questione femminile*, Roma 1990.
- Cortese E., *Il diritto nella storia medievale*, I, *L’alto medioevo*, Roma 1997.
- Crescenzi V., *L’autorizzazione maritale e il problema storico della capacità della donna coniugata di disporre dei propri beni*, in F.L. Pacheco Caballero (ed. y coord.), *Mujeres y derecho. Una perspectiva histórico-jurídica. Encuentro de historiadores del derecho. Actas*, Barcelona 2015.
- Cunningham H., *Storia dell’infanzia XVI-XX secolo*, Bologna 2000.
- D’Amico E., “*Dove va a ficcarsi il diritto!*”. *L’avvocato Luigi Majno tra professione privata e pubblico impegno*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento*, Bologna 2009.

- Ead., voce *Majno*, *Luigi Giuseppe Francesco*, in *DBGI*, I, Bologna 2013.
- Ead., *Andante ma non troppo. Luigi Majno e la scuola positiva tra moderazione e riforma*, Torino 2022.
- D'Arcangeli M.A., *Luigi Credaro e la «Rivista pedagogica» (1908-1939)*, Roma 2000.
- Da Passano M., Il «delitto di *Regina Coeli*», in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, I, Soveria Mannelli 2008.
- Daggunagher E., *La disciplina “per circolare” della delinquenza minorile (1870-1940)*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi (a cura di), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2011.
- Danusso C., *Prostituzione e lenocinio nell'Italia dell'Ottocento*, in *Historia et ius*, 21 (2022).
- De Giudici G., “*La donna di fronte alla legge penale*”. *Il problema dell'imputabilità della donna tra Otto e Novecento*, in *Historia et ius* 10 (2016).
- De Grazia V., *Le donne nel regime fascista*, Venezia 2007.
- De Rosa M.R., «*Pubblicamente e notoriamente*». *Coniugi in affari e le risorse dell'autorizzazione maritale*, in S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incomplete. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma 2021.
- Dezza E., *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'articolo 46 del Codice Zanardelli*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXI (1991); Id., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano 1992.
- Id., *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 2000.
- G. di Renzo Villata, *Separazione personale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, 1989.
- Ead., *Tutela (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, 1992.
- Ead., *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, sez. civile*, XIII, Torino 1995.
- Ead., “*Sembra che...in genere...il mondo vada migliorando*”. *Pietro Verri e la famiglia tra tradizione giuridica e innovazione*, in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo*, I, Milano (9-11 ottobre 1997), Quaderni di Acme, 35, Università degli Studi di Milano, Bologna 1999.

- Di Simone M.R., *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942: spunti per una riflessione*, in *I cinquant'anni del codice civile*, Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno, II, Milano 1993.
- Ead., *Le discussioni sui diritti delle donne per il codice civile unitario*, in S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari (cura di), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014.
- Ead., *La condizione giuridica della donna nell'ABGB*, in *Historia et ius*, 9 (2016).
- Ead., *I diritti delle donne nell'Italia unita*, in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), *Diritti umani e genere. Fondamenti scientifici, antropologici, storici e filosofico-giuridici del modello dell'uguaglianza nella differenza*, Torino 2017.
- Ead., *Salvatore Morelli et la controverse autour des droits des femmes dans l'Italie du XIXe siècle*, in N. Cornu Thénard, A. Mergey, S. Soleil, *La controverse. Etudes d'histoire de l'argumentation juridique. Actes de Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit (Faculté de droit de Rennes, 28-31 mai 2015)*, Paris 2019.
- Ead., *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, in S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma 2021.
- Farina R., voce *Zuccari Anna in Radius*, in R. Farina (a cura di), *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968*, Milano 1995.
- Ead., *Politica, amicizie e polemiche lungo la vita di Anna Maria Mozzoni*, in E. Scaramuzza (a cura di), *Politica e amicizia. Relazioni, conflitti e differenze di genere (1860-1915)*, Milano 2010.
- Farina R., v. G. Beltrami Gadola, R. Farina.
- Focardi G., voce *Ferriani, Lino (Bartolomeo)*, in *DBGI*, I, Bologna 2013.
- Frattini C., *Il primo congresso delle donne italiane, Roma 1908*, Roma 2008.
- Frigerio C., *L'insegnamento accademico della pedagogia in Italia dalle origini agli anni Sessanta del Novecento. Identikit del professore italiano di Pedagogia nelle Università maggiori*. Tesi di Dottorato di ricerca in Scienze della Persona e della Formazione. Indirizzo Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2019/2020.
- Galeotti G., *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma 2006.

- Ead., *Movimenti delle donne e ricerca della paternità tra Ottocento e primo Novecento*, in P. Magnarelli (a cura di) *Donne tra Otto e Novecento: progetti culturali, emancipazione e partecipazione politica*, Macerata 2007.
- Garin E., *La questione femminile nelle varie correnti ideologiche negli ultimi cento anni*, in *L'emancipazione femminile in Italia. Un secolo di discussioni 1861-1961*, Atti del Convegno organizzato dal "Comitato di Associazioni femminili per la parità di retribuzione" in occasione delle Celebrazioni del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, Torino 27-29 ottobre 1961, Firenze 1963.
- Garlati L., *La famiglia tra passato e presente*, in S. Patti, M.G. Cubeddu, *Diritto della famiglia*, Milano 2011.
- Ead., *La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia postunitaria*, in *La Corte d'Assise, Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate*, I, 2012 (= 2012a).
- Ead., *Delinquenti nati. Minori e illegittimi criminali nell'Italia di fine Ottocento*, in *La Corte d'Assise, Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate*, II, 2012 (=2012b).
- Garlati L., Miletto M.N., voce *Rocco, Arturo*, in *DBGI*, II, Bologna 2013.
- Garlati L., *Tra moglie e marito. Conflitti familiari e intervento del giudice nell'Italia postunitaria*, in *Acta Histriae*, 21 (2013).
- Ead., *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)*, in *Revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones públicas*, 9 (2015).
- Gazzetta L., *Giorgina Saffi Contributo alla storia del mazzinanesimo femminile*, Milano 2003.
- Ead., *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma 2018.
- Ghisalberti C., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma - Bari 1995.
- Grossi P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000.
- Höbenreich E., *Marianne Webers "Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung" Beziehungsmodelle zwischen römischem Recht und deutscher Kodifizierung*, Lecce 2018.
- Iannuzzi I., Tammaro P., *Lidia Poët La prima avvocatessa*, Milano 2022.

- Lacchè L., «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole». *La «sentenza Mortara» e il voto politico alle donne (25 luglio 1906)*, in N. Sbanò (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna 2004.
- Lama L., v. P. Babini, L. Lama.
- Landucci G., *I positivisti e la «servitù» della donna*, in S. Soldani (a cura di), *L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Milano 1989.
- Loconsole M., *Dalla donna normale alla criminale-nata. La natura femminile nel dialogo tra Paolo Mantegazza e Cesare Lombroso*, in L. Azara, L. Tedesco (a cura di), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019.
- Lucchesi M., *Un commento femminista al codice civile. Valeria Benetti Brunelli, La donna nella legislazione italiana (1908). Prime note sul diritto privato e pubblico*, in *Historia et ius*, 17 (2020).
- Marinucci E., v. A.A. Cappiello, G.F. Reich, L. Remiddi.
- Mele F., *L'ubriachezza nei progetti di codice penale unitario*, in M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, collana del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, Roma 2000.
- Ead., voce *Doria*, *Antonio Alessandro*, in *DBGI*, II, Bologna 2013.
- Migliucci D., *Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903-1913)*, Milano 2006.
- Miletti M.N., v. L. Garlati, M.N. Miletti.
- Minesso M., *Madri e figli nelle politiche pubbliche dell'Italia del Novecento*, in M. Minesso (a cura di), *Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX*, Milano 2015.
- Minuz F., *Femmina o donna*, in *La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo*, Milano 1986.
- Montesi B., *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Milano 2007.
- Murari S., *L'idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma 2008.
- Musumeci E., *La donna delinquente tra isteria e infirmitas sexus nell'immaginario giuridico e scientifico ottocentesco*, in L. Azara, L. Tedesco (a

- cura di), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019.
- Padoa Schioppa A., *Dal Code Napoléon al codice civile del 1942*, in *Rivista di diritto civile*, 5 (1993).
- Id., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2016.
- Passaniti P., *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano 2011.
- Id., *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in L. Lacchè, M. Stronati (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014.
- Id., *La legislazione sul lavoro delle donne e dei minori. L'Italia e l'Europa*, in M. Minesso (a cura di), *Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX*, Milano 2015.
- Perry W., *Italiane. Biografia del Novecento*, Roma - Bari 2011.
- Picardi N., voce *Mortara, Lodovico*, in *DBGI*, II, Bologna, 2013.
- Pieroni Bortolotti F., *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892*, Torino 1963.
- Ead., *Socialismo e questione femminile in Italia 1892-1922*, Milano 1974.
- Ead., *Anna Maria Mozzoni, La liberazione della donna*, Milano 1975.
- Pignata M., *Per un codice dei minorenni. Il contributo di Antonio Guarnieri Ventimiglia in Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da Aurelio Cernigliaro*, Torino 2009.
- Ead., voce *Guarnieri Ventimiglia, Antonio*, in *DBGI*, I, Bologna 2013.
- Pironi T., *Femminismo ed educazione in età giolittiana. Conflitti e sfide della modernità*, Pisa 2010 (= 2010a).
- Ead., *Da Ellen Key a Maria Montessori: la progettazione di nuovi spazi educativi per l'infanzia*, in *Ricerche di Pedagogia e Didattica*, 5,1 (2010) (= 2010b).
- Ead., *Maria Montessori e gli ambienti milanesi dell'Unione Femminile e della Società Umanitaria*, in *Annali di storia dell'educazione*, 25 (2018).
- Pisa B., voce *Ponti Maria in Pasolini*, in R. Farina (a cura di), *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968*, Milano 1995.
- Ead., voce *Schiff Paolina*, in R. Farina (a cura di), *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968*, Milano 1995.

- Porciani I., *Il Plutarco femminile*, in S. Soldani (a cura di), *L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Milano 1989.
- Porciani I., Scattigno A., *Donne, ricerca e scrittura di storia in Italia tra Otto e Novecento. Un quadro d'insieme*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXIII (1997).
- Reggiani F., *Padri naturali fra tribunali civili e brefotrofi (Milano 1816-1880)*, in *Genesis. Rivista della società italiana delle storiche* XVII, 1 (2018).
- Reich G.F., v. A.A. Cappiello, E. Marinucci, L. Remiddi.
- Remiddi L., v. A.A. Cappiello, E. Marinucci, G.F. Reich.
- Rodotà S., *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011*, Roma 2011.
- Saraceno C., *Le donne nella famiglia: una complessa costruzione giuridica. 1750-1942*, in M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Bologna 1992.
- Sarogni E., *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti 1861-1994*, Parma 1995.
- Sbano N. (a cura di), Introduzione, in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna 2004.
- Sbriccoli M., *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Il "Socialismo giuridico". Ipotesi e letture*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-75).
- Id., *"Deterior est condicio foeminarum". La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma 2004.
- Scaramuzza E. (a cura di), *Politica e amicizia. Relazioni, conflitti e differenze di genere (1860-1915)*, Milano 2010.
- Scattigno A., v. I. Porciani, A. Scattigno.
- Severini M., *Il voto negato. La battaglia isolata di dieci maestre marchigiane*, in N. Sbano (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna 2004.
- Signori E., *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, in *Fonti e studi per la storia dell'Università di Pavia*, 37 (2002).
- Soldani S., *Prima della Repubblica. Le italiane e l'avventura della cittadinanza*, in N.M. Filippini, A. Scattigno (a cura di), *Una democrazia*

- incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Milano 2007.
- Ead., voce *Mozzoni Marianna (Anna Maria)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 77 (2012).
- Ead., *Interpretare, circoscrivere, stravolgere... Una legge progressista nel turbine della reazione*, in S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma 2021.
- Solimano S., voce *Precerutti, Enrico*, in *DBGI*, II, Bologna 2013.
- Id., *Un secolo giuridico. Legislazione, cultura e scienza del diritto civile in Italia e in Europa (1814-1916)*, in P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, M. Miletto, N. Sarti, S. Solimano, E. Tavilla (a cura di), *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino 2016.
- Stronati M., *Un'idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, in *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 40, (2011).
- Ead., voce *Sighele, Scipio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013.
- Tacchi F., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002.
- Ead., «*Una Silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro*». *Elisa Comani del foro di Ancona*, in N. Sbano (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna 2004.
- Tammaro P., v. I. Iannuzzi, P. Tammaro.
- Tagliavini A., *Il fondo oscuro dell'anima femminile*, in *La donna nelle scienze dell'uomo*, Milano 1986.
- Taricone F., *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, Milano 1994.
- Ead., voce *Bronzini Ersilia in Majno*, in R. Farina (a cura di), *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968*, Milano 1995.
- Ead., voce *Mozzoni Marianna o Anna Maria*, in R. Farina (a cura di), *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968*, Milano 1995.
- Ead., *L'associazionismo femminile in Italia dall'Unità al fascismo*, Milano 1996.
- Tedesco L., *Un parricidio mancato. La ricezione della Donna delinquente, la prostituta e la donna normale in Italia tra Otto e Novecento*, in L.

- Azara, L. Tedesco (a cura di), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019.
- Tedesco L., v. L. Azara, L. Tedesco.
- Tesoro M., *Teresa Labriola e il suffragio femminile. Fondamenti teorici e soluzioni operative*, in *Il Politico*, 2 (1995).
- Testuzza M.S., *Il fatto della generazione: un ponte gettato a far arco (A proposito di Genesis. XVII/1, 2018. La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti a cura di Stefania Bartoloni e Daniela Lombardi)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 48 (2019).
- Tita M., *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Torino 2018.
- Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1795)*, Bologna 1974.
- Valsecchi C., *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, in *Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno*, Università degli Studi di Milano, 34, 2004.
- Ead., *Filiazione naturale e ricerca della paternità*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (a cura di), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014.
- Ead., *Padri presunti e padri invisibili. Filiazione e ricerca della paternità nel diritto italiano fra Ottocento e Novecento*, in *Jus - online* 1 (2015).
- Vismara G., *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici. Appunti*, Milano 1978.

Indice delle fonti:

- Atti del I congresso nazionale delle donne italiane Roma, 24-30 aprile 1908*, Roma 1912 (=Atti, 1908).
- Atti delle sottocommissioni, II, Atti della I sottocommissione*, Roma 1912 (=Atti, I, 1912).
- Atti del Congresso internazionale femminile Roma, 16-23 maggio 1914*, Torre Pellice 1915 (=Atti, 1915).
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, ed. critica di G. Francioni, Milano 1984.
- Benetti V., *L'oppressione legale della donna*, Roma 1904.
- Benetti V., *La donna nella legislazione italiana*, Roma 1908.
- Benetti V., *Il diritto di uccidere e l'art. 377 del codice penale*, in *La Scuola Positiva* 2, 1908 (= 1908a).

- Benetti V., *Curriculum della Prof. Valeria Benetti-Brunelli. (Attività Scientifica Didattica Sociale)*, Roma 1939.
- Bridel L., *Le droit des femmes et le mariage: études critiques de législation comparée*, Paris 1893.
- Bronzini Majno E., *Assistenza alle fanciulle*, in *Atti delle sottocommissioni*, II, Atti della I sottocommissione, Roma 1912.
- Brunelli G., *Valeria Benetti Brunelli. Note biografiche dedicate alle donne italiane*, Roma 1947.
- Caldara E., Cavagnari C., voce *Avvocati e procuratori*, in *Il Digesto Italiano, Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, IV, p. II. Torino, 1893-1899.
- Catalogo a serie fissa*, p. I, fasc. III, Biblioteca storica Andrea Ponti, *La questione femminile*, s. I., 1903.
- Centa Tartarini (alias Rossana) Z., *Sotto la ferula. Dolore, povertà, degenerazione muliebre*, Torino 1911.
- Cerilli R., *La donna elettrice. Studio sul diritto di suffragio in rapporto alla questione femminile*, Torino 1900.
- Codice civile. Primo libro. Progetto e relazione*, Roma 1931.
- Codice civile. Libro primo. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi*, Roma 1936.
- Codice civile. Testo approvato con R. Decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262*, Roma 1942.
- Il Codice penale e le leggi penali del Regno d'Italia. Commenti di S. E. Zanardelli, Canonico, Costa, Pessina, Puccioni, Curcio, Demaria, Marcora, Nocito, Villa*, Torino 1890.
- La Commissione per la delinquenza minorile (testo della Relazione e del Decreto di nomina)*, in *La Scuola Positiva* 11 (1909).
- Il Convegno di Firenze per la lotta contro la delinquenza dei minorenni*, in *Rivista di Diritto e Procedura penale*, IV, (1913).
- de Sainte-Croix A.A., *Le féminisme*, Paris 1907.
- Del Giudice P., *Le indagini sulla paternità e il progetto Scialoja*, in *Rivista di diritto civile*, III (1911).
- Ferriani L., *Madri snaturate. Studio psichico-giuridico*, Milano 1893.
- Id., *Delinquenti scaltri e fortunati. Studio di psicologia criminale e sociale*, Como 1897.

- Forel A., *La questione sessuale esposta alle persone colte*, traduzione a cura di C. Rühl, Milano 1943.
- Gabba C.F., *La condizione giuridica delle donne*, Torino 1880.
- Giolitti G., Orlando V.E., *Disegno di legge Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata*, Atti Parlamentari, Senato del Regno n. 537 (1907).
- Graneroli I.L., *La dignità della donna. Valeria Benetti Brunelli dal femminismo radicale al liberalismo moderato*, Tesi discussa nell'a. a. 1994-95 all'Università degli Studi di Firenze.
- Granier C., *La femme criminelle*, Paris 1906.
- Guarnieri Ventimiglia A., *La famiglia moderna*, Torino 1904.
- Ead., *La tutela sociale dei minorenni ed il progetto Giolitti per l'infanzia abbandonata*, in *Scuola Positiva*, 3-4 (1907).
- Key E., *Il secolo dei fanciulli. Saggi*, Torino 1906.
- Ead., *L'amore ed il matrimonio*, Torino 1909.
- Labriola T., *La donna nella società moderna*, Roma, 1902 (= 1902a).
- Ead., *Del divorzio. Discussione etica*, Roma 1902 (=1902b).
- Ead., *Contributo agli studi familiari*, Roma 1904 (=1904a).
- Ead., *Studio sul problema del voto*, Roma 1904 (=1904b).
- Ead., *Per il voto alla donna*. Conferenza tenuta a Roma il 24 febbraio 1906.
- Majno E., *I reati sessuali contro i fanciulli studiati nella legge italiana*, Milano 1907.
- Margheri A., *Il diritto di voto alle donne*. Conferenza, in *Rivista d'Italia*, 2 (1906).
- Montessori M., *La via e l'orizzonte del femminismo*, in *Cyrano de Bergerac, rivista minima di coltura moderna*, II, 6 (1902).
- Mozzoni A.M., *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano 1864, in F. Pieroni Bortolotti, *La liberazione della donna*, 1975.
- Ead., *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile italiano*, Milano 1865, in F. Pieroni Bortolotti, *La liberazione della donna*, 1975; A.A. Cappiello, E. Marinucci, G.F. Rech, L. Remiddi (a cura di), *Donne e diritto. Due secoli di legislazione 1796/1986* introduzione di P. Ungari, II, Roma 1988.
- Ead., *La questione dell'emancipazione in Italia*, in *La Roma del popolo*, Roma 21 marzo 1871, in F. Pieroni Bortolotti, *La liberazione della donna*, 1975.

- Novich B., *Maternità e lavoro*, Firenze 1907.
- Ordine L., *La madre e la delinquenza dei minorenni*, Napoli 1907.
- Orlando V.E., *L'incremento della delinquenza minorile. Conferenza tenuta all'Istituto pedagogico forense di Milano* (1910); ried. col titolo *Attuali aspetti della lotta contro la delinquenza dei minorenni in Italia. Discorso tenuto all'Istituto pedagogico forense di Milano il 6 febbraio 1910*, Milano 1910; con il medesimo titolo, in *Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica*, Milano 1940.
- Pelletier M., *La femme en lutte pour ses droits*, Paris 1908.
- Precerutti E., *Si debbono ammettere le indagini sulla paternità?* in *La legge*, I, 68 (1865).
- Quarta O., *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, in *La Scuola Positiva* (1908).
- Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli (Sinistra), per assicurare con nuove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne (26 maggio 1875)*, in A.A. Cappiello, E. Marinucci, G.F. Rech, L. Remiddi (a cura di), *Donne e diritto. Due secoli di legislazione 1796/1986* introduzione di P. Ungari, Roma 1988.
- Sighele S., *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze 1911.
- Smith G., *Question of the day*, New York 1894.
- Sobrero C., *La donna nella politica italiana*, in *Almanacco della donna italiana* (1922).
- Statistica dei riformatori. Anno 1911*, Roma 1913.
- Tanon L., *L'évolution du droit et la conscience sociale*, Paris 1900.
- Tempia G.S., *Scritti vari giuridici e sociologici*, Torino, Firenze, Roma 1891.
- Turgeon C., *Le féminisme français*, Paris 1902.
- Zuccari A.M. (Neera) *Le idee di una donna*, Milano 1904.

Fonti d'Archivio:

- Benetti V., *Memoriale*, in Archivio Centrale di Stato, Consiglio nazionale delle donne, busta 1, fasc. 5, 1911 (= 1911a).
- Benetti V., *Petizione per la ricerca della paternità naturale e per l'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata*, in Archivio dell'Unione femminile nazionale, Fondo Ada Sacchi Simonetta, b. 10, fasc. 4. Opuscoli e lettere di adesione, 1911 (=1911b).

## Sitografia:

D'Arcangeli M.A., Benetti Brunelli Valeria <http://dbe.editricebibliografica.it/cgi-bin/dbe/Scheda?226>

Zuccari A.M. (Neera), *Le idee di una donna*, Milano 1904 <https://ledibooks.com/idee/front-matter/introduction>



Finito di stampare nel mese di Settembre 2023  
presso Grafica Elettronica, Napoli  
per conto della Satura Editrice s.r.l., Napoli

